BULLETTINO
DELL' ISTITUTO DI DIRITTO ROMANO

BULLETTINO

DELL'ISTITUTO DI DIRITTO ROMANO

PUBBLICATO PER CURA DEL SEGRETARIO PERPETUO

VITTORIO SCIALOJA

PROF. DI DIRITTO ROMANO NELLA R. UNIVERSITÀ DI ROMA

ANNO XVIII

ROMA

ISTITUTO DI DIRITTO ROMANO

Corso Umberto I, 307

(presso il Circolo Giuridico)

1906

LIBRARY
APR - 7 1969
UNIVERSITY OF TORONTO

K
9
S75
anno 18

LE INTERPOLAZIONI

RISULTANTI DAL CONFRONTO

TRA IL GREGORIANO, L'ERMOGENIANO, IL TEODOSIANO LE NOVELLE POSTEODOSIANE E IL CODICE GIUSTINIANEO

Le costituzioni anteriori all'anno 437, che si leggono nel Codice Giustinianeo, furono dai compilatori tratte, come lo stesso Giustiniano più di una volta ci attesta, dai tre antichi Codici Gregoriano, Ermogeniano e Teodosiano [1]). Le costituzioni posteriori derivano da sillogi orientali [2]). Del Gregoriano e dell'Ermogeniano non ci sono pervenuti che pochi frammenti [3]); il Teodosiano invece ci fu tramandato quasi per intero [4]). Le sillogi orientali ora indicate sono tutte andate perdute, nondimeno alcune costituzioni in esse accolte tro-

[1]) *Const. Haec quae necessario*, pr. « ... multitudine quidem constitutionum, quae tribus codicibus Gregoriano et Hermogeniano atque Theodosiano continebantur... resecanda, uno autem codice sub felici nostri nominis vocabulo componendo in quem colligi tam memoratorum trium codicum quam novellas post eos positas constitutiones oportet... § 2 Quibus specialiter permisimus... certas et brevi sermone conscriptas ex iisdem tribus codicibus novellis etiam constitutionibus leges componere ». *Const. Summa* § 1; « Sed cum sit necessarium multitudinem constitutionum... in tribus veteribus codicibus relatarum... ad brevitatem reducendo, caliginem earum... penitus extirpare... magnum laborem commisimus, per quem... trium veterum Gregoriani et Hermogeniani atque Theodosiani codicum constitutiones... in unum codicem felici nostro vocabulo nuncupandum colligi praecipimus ». Cfr. MOMMSEN, *Prolegomena in Th.* p. LVIII. KRÜGER, *Gesch. der Quellen*, p. 279.

[2]) P. M. MEYER, *Prolegomena in Leges novelles ad Th. pert.* p. LV.

[3]) Cfr. *Codices Gregorianus Hermogenianus rec.* P. KRUEGER in *Collectio librorum iuris anteiust.* T. III, p. 221. Frammenti genuini dell'uno e dell'altro Codice si hanno nei *Fr. Vat.*, nella *Collectio*, nella *Consultatio*, nella *Lex Romana Wisig.* Non si hanno invece che epitomi o richiami nella *Lex Romana Burgundiorum*, negli *Scolia Sinaitica* e negli scoli di Taleleo.

[4]) TH. MOMMSEN, *Prolegomena in Theod.*, p. XXXVIII.

vansi anchè nelle sillogi occidentali delle costituzioni posteodosiane che noi possediamo [1]). Confrontando quindi il testo delle costituzioni quale leggesi nelle fonti ora indicate col testo delle costituzioni stesse come è riferito nel Codice Giustinianeo, possono determinarsi i non pochi cangiamenti che vi hanno introdotto i compilatori bizantini.

Già il Krüger, curando l'edizione del Codice Giustinianeo, non tralasciò di notare tali differenze [2]) e il Grupe in un pregevolissimo studio sottopose a un esame diligente e accurato le mutazioni stesse per dedurne le caratteristiche di lingua e di stile dei commissari giustinianei [3]). Ma ora che il testo del Teodosiano e delle Novelle Posteodosiane è stato accertato quanto meglio potevasi con un paziente e profondo lavoro di critica, questo materiale veramente prezioso può raccogliersi assai più compiutamente e assai più esattamente.

L'utilità e l'importanza di tale confronto non può sfuggire ad alcuno. Le costituzioni rispetto alle quali esso può istituirsi sono moltissime e ne risulta perciò una massa di interpolazioni così grande, che supera di gran lunga il numero di tutte le altre, che si sono potute accertare con lo studio assiduo compiuto in questi ultimi tempi. Di più esse si riferiscono a costituzioni rispetto alle quali, ove fosse mancato il confronto col testo genuino, sarebbe riuscito assai difficile rilevarle sia perchè dopo Diocleziano predomina in generale una rettorica pesante e ampollosa sia anche perchè le costituzioni contenute nel Teodosiano avevano già subìto alterazioni considerevolissime per parte dei compilatori di quel Codice.

Deve infine notarsi che difficilmente in altri casi nel determinare le interpolazioni può raggiungersi una maggiore certezza. Infatti rispetto alla maggior parte delle costituzioni ora indicate, e cioè rispetto a quelle che trovavansi nel Teodosiano, è rimosso pur anco il dubbio che le differenze possano dipendere da glossemi o da inesatta lettura di sigle, perchè i compilatori bizantini ebbero una copia riproducente

[1]) P. M. Meyer, *Prolegomena* cit., p XI e LV.

[2]) Poichè l'edizione del Codice Teodosiano, curata da Gustavo Haenel (Bonn 1842), pur essendo migliore di quelle anteriori, non poteva dirsi soddisfacente, il Krueger non credette di poter intraprendere tale lavoro senza prima essersi provveduto di buoni manoscritti di questo Codice.

[3]) Lo studio del Grupe s'intitola: *Zur Latinität Justinians* ed è pubblicato nella *Zeitschr. der Sav. Stift. für Rechtsgesch.*, vol. 14, p. 224 sgg.; vol. 15, p. 327 sgg.

l'archetipo senza note e senza sigle e non dissimile da quelle, della quali sono derivati i manoscritti a noi pervenuti [1]).

Restano tuttavia le incertezze dipendenti da imperfezione dei manoscritti e non convien nascondere che esse non sono nè infrequenti nè lievi tanto che anche ora, nonostante i profondi lavori del Krüger, del Mommsen e del Meyer, non è stato possibile colmare tutte le lacune, emendare tutti gli errori e decidere sempre con sicurezza tra differenti letture quale sia la vera. In tali casi manca anche il modo di accertare le eventuali interpolazioni, che siano state introdotte nel testo giustinianeo; ma il materiale è così abbondante, che, pur non tenendo conto di quei passi, non ne resta gran fatto diminuita nè la sua mole nè la sua importanza.

Per queste considerazioni convinto di far cosa assai utile agli studiosi di diritto romano di buon grado accettai l'incarico, che mi venne dato dal mio illustre maestro Vittorio Scialoja, di raccogliere come in un vocabolario, perchè ne fosse facile la ricerca, tutte le parole che dal confronto anzidetto risultano interpolate. Nel compilare questa raccolta fu mia cura precipua di raccogliere solo le parole rispetto alle quali ho potuto con sicurezza stabilire che sono da attribuire a interpolazione formale o sostanziale dei commissari giustinianei. Il lettore non vorrà ascrivermi a colpa se nel far ciò mi sono ispirato a criteri che possono apparire troppo rigorosi: io credo che in tale materia occorre essere cautissimi per non fare passare per opera cosciente dei compilatori, ciò che dipende da cause del tutto diverse e sopratutto da imperfezione dei manoscritti.

Di grande aiuto mi fu l'edizione del Teodosiano curata dal Mommsen e quella delle Novelle Posteodosiane curata dal Meyer, i quali con saggio consiglio hanno voluto in ciascuna costituzione notare le differenze che intercedono tra il testo delle costituzioni quale risulta dai manoscritti e quello giustinianeo. Essi hanno accolto nell'apparato le differenze meno notevoli e che a loro avviso sono da attribuire più tosto a varianti di lettura ed hanno indistintamente riferito a margine il testo giustinianeo, quando contiene o una lettura di autorità pari a quella risultante dai manoscritti o interpolazioni deliberatamente introdotte dai compilatori bizantini [2]).

[1]) Cfr. MOMMSEN, *Prolegomena in Theod.* p. XI.

[2]) Cfr. MOMMSEN, *Proleg. in Theod.* p. LX; MEYER, *Proleg. in Leges Nov.*, p. LV.

Nondimeno io non ho raccolto, nè potevo raccogliere, tutto ciò che in quelle edizioni appare come giustinianeo, devo anzi aggiungere che, nonostante il valido sussidio da esse fornito, è meno agevole di quello che può sembrare a prima vista il separare esattamente le sole parole interpolate e ciò per due ragioni: per il metodo tenuto dai compilatori e per la imperfezione dei manoscritti, alla quale ho testè accennato.

Per quanto concerne il metodo tenuto dai compilatori, questi il più delle volte hanno alterato il testo primitivo utilizzando una parte delle parole contenute nel testo stesso. Assai frequentemente hanno fuso insieme costituzioni, che nel Teodosiano si leggono in più titoli, o al contrario in più titoli hanno spezzato costituzioni, che si leggono intere nel Teodosiano. Talora di una costituzione non hanno accolto che una frase e o l'hanno riferita da sola o l'hanno inserita in un'altra costituzione [1]).

Nelle edizioni del Mommsen e del Meyer il testo giustinianeo è riprodotto con una certa larghezza, non essendo stato riferito al solo ed unico scopo di determinare le interpolazioni [2]); perciò non tutte le parole che ivi si leggono a margine sono interpolate. Io naturalmente nella mia raccolta non ho compreso che le parole, le quali o non s'incontrano nel testo genuino, o hanno subíto nel giustinianeo una qualsiasi mutazione. Inoltre in più casi nel Teodosiano sono riferiti a margine come giustinianei dei passi, che non si leggono nella costituzione corrispondente, ma che s' incontrano in altre costituzioni tanto che è lecito pensare che da queste siano state tratte ed ivi inserite. Anche questi passi non furono utilizzati, perchè trattasi verosimilmente di testi non giustinianei, ma teodosiani [3]).

[1]) Tutto ciò rientra negli ampi poteri conferiti da Giustiniano ai compilatori, cfr. le *Const. Haec quae necessario*, pr. e § 2. *Summa*, §§ 1. 3. e *Cordi* passim.

[2]) Il *Cod. Just.* è talora di valido aiuto anche per la ricostruzione ed emendazione del testo del Teodosiano. e delle Novelle Post., MOMMSEN,, MEYER. *Proleg.* cit. pp. CXXIV, LV.

[3]) Così p. es. in C. I, 12, 16, 3, 2, 3. (T. ed. Mom. 6, 23, 3.) le parole « superindicti gravamine... liberamus » e « Domus quoque eorum ... vindicamus » sono state ivi inserite dalla cost. seguente T. 6, 23, 4, pr, e § 1. - in C. I, 12. 50, 6. (T. ed. M. 8, 5, 32.), le parole « ita tamen ... excitabit » derivano da T. 8, 5, 54. - in C. I. 9, 24, 1. (T. ed. M. 9, 21, 4.) le parole « dominus ... subiacebit » e « ... vi delicet fundi ... ministerium » derivano le prime integralmente (tranne: tunc enim), le altre in gran parte da T. 9, 21, 2, 4, 5. - in C. I. 7, 61, 1, 1. (T. ed. M. 11,

Per quanto concerne poi i difetti dei manoscritti, ho dovuto in generale tralasciare di raccogliere le singole parole in quei luoghi in cui per incertezza di lettura o per lacune non può istituirsi un esatto confronto. Per questo stesso motivo non ho potuto accogliere quanto il Mommsen e il Meyer hanno riferito nell'apparato ed ho poi dovuto caso per caso discernere nel testo giustinianeo riferito a margine, se trattasi di letture d'autorità pari a quella del testo teodosiano o di interpolazione, perchè le une non sono tenute separate dalle altre; dove mi è sembrato che facesse difetto qualsiasi criterio sicuro per decidere, ho riferito la parola facendola seguire da un punto interro gativo chiuso tra parentesi.

Infine non ho creduto di dover tener conto delle differenze che intercedono tra le rubriche premesse ai singoli titoli del Teodosiano e quelle corrispondenti del Codice Giustinianeo, perchè i compilatori non ebbero incarico di riprodurle da quel Codice [1]), nè esse derivano esclusivamente dal Teodosiano [2]). Come del pari per le grandissime incertezze che regnano in proposito non ho per regola tenuto conto delle differenze relative alle iscrizioni e sottoscrizioni delle singole costituzioni.

Determinato così rigorosamente quanto, a mio avviso, doveva trovar luogo nella raccolta, nel compilarla ho tenuto il metodo seguente.

Ho raggruppato i singoli passi interpolati sotto ciascuna parola come in un vocabolario e li ho riferiti secondo l'ordine del Codice Giustinianeo, perchè il lettore possa agevolmente riscontrarli. Alla citazione di questo Codice segue immediatamente quella corrispondente della fonte primitiva, dalla quale la costituzione fu tratta. Non ho creduto di potermi limitare alla sola citazione dei testi, come fece il Longo compilando l'ottimo Vocabolario delle costituzioni latine di Giustiniano [3]), perchè mi è sembrato indispensabile risparmiare al lettore la

29, 2.), le parole « nec ad nos... indigeat » derivano da T. 2, 18, 1. Cfr. anche: C. I. 3, 12. 6. (T. 2, 8, 19.): ut ne apud... iurgiorum - e T. 8, 3, 3 - C. I. 12, 46, 1, 6. (T. 7, 20, 2.) - optimis negotiis... agitare - e T. 7, 20, 7 - C. I. 1, 10, 1. (T. 16, 9, 2.) - servo... donando - e T. 16, 9, 4. Viceversa in qualche raro caso non sono notate delle parole interpolate, così p. es. in C. I. 4, 47, 2, le parole « cum necesse... agnoscere » che non s' incontrano nè in T. 11, 3, 1 nè in T. 3, 1, 2. - in C. I. 10, 10, 4. le parole: vacantia - fiscum (cfr. T. 10, 10, 30).

[1]) Cfr. *Const. Haec quae necessario*, § 2.

[2]) MOMMSEN, *Proleg.* cit. p. XIII sgg.

[3]) Pubblicato in questo stesso Bullettino, vol. X.

fatica non lieve di collazionare ogni volta l'un testo con l'altro per discernere la parte interpolata dalla genuina, cosa questa non certo agevole, quando, come avviene il più delle volte, il testo interpolato è rifatto con una parte delle parole che si leggono in quello genuino. Ho perciò riferito la parola interpolata e qualche altra, scrivendo in corsivo quanto è da attribuire ad interpolazione. Nel raccogliere le singole frasi ho avuto in generale cura di riprodurre quanto occorreva perchè il lettore potesse intendere il significato e l'uso che della parola interpolata hanno fatto i bizantini, ma tengo a dichiarare che fu mio intendimento di non fare niente più che una accurata raccolta di parole interpolate. Talora per maggior brevità ho adottato la forma dell'infinito per qualche verbo che nel testo corrispondente si trova in altro modo, od ho riferito al nominativo qualche nome, che ivi trovasi in altro caso; talora ho poi per maggior chiarezza aggiunto qualche parola sottintesa nel passo riferito o che trovasi altrove nel testo. Nell'un caso e nell'altro tali parole sono state tenute separate dalle altre mediante parentesi, e, come di consueto, il carattere corsivo sta indicare. se esse sono interpolate.

ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI

C. I. . . . . = *Codex Iustinianus*, ed. P. Krüger.
F. V. . . . . = *Fragmenta Vaticana* rec. Th. Mommsen (*Collectio librorum iuris anteiustiniani*, T. III).
COLL. . . . . = *Mosaicarum et Romanarum legum Collatio*, rec. Th. Mommsen (*Coll.* cit.).
CONS. . . . . = *Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti*, ed. P. Krüger (*Coll.* cit.).
GREG. HER. WIS. = *Epitome Codicum Gregoriani et Hermogeniani Wisigothica*, rec. P. Krüger (*Coll.* cit.).
APP. . . . . = *Appendices legis Romanae Wisigothorum duae*, ed. P. Krüger (*Coll* cit.).
T. . . . . = *Theodosiani libri XVI*. ed. Th. Mommsen.
N. T. . . . . = *Leges Novellae Theodosii II*, ed. P. M. Meyer.
N. MARC. . . . . = *Leges Novellae Marciani*, ed. cit.
v. . . . . = *Vedi*.

A Ab *v.* **Intestatus, Liberare** quae *ab ipsis possidentur*, C. I. 1, 3, 3; T. 16, 2, 15, 2 - *a rectoribus animadvertatur*, C. I. 1, 3, 10 pr ; T. 16, 2, 31 - *ne ... ab officialibus sustineant molestiam*, C. I. 1, 9, 13; T. 2, 8, 26; 8, 8, 8 - contentio *non a senioribus sed ab ordinariis iudicibus* dirimatur, C. I. 1, 9, 15; T. 16, 8, 22 - fieri *a popularibus*, C. I. 1, 11, 6, 1; T. 16, 10, 24, 1 - *ab administratione remotis*, C I. 1, 26, 3; T. 1, 5, 9 - tributa *a moderatoribus exigi* C. I. 1, 37, 1; T. 1 14, 1 - *a nullo iudice nec ab ipsa e. praefectura sollecitudo ulla iniungatur* C. I 2, 7, 6; N. T. 10, 4 - *mandatum a domino litis* (habere), C. I. 2, 12, 24; T. 2, 12, 3 - *a moderatoribus* prov. sententiam proferendam C. I 3, 23, 2, 2; N. T. 7, 2, 2 - cum *bona a matre* dote *dicantur* exhausta, C. I. 3, 30, 1; T. 2, 21, 1 - *testes ab alterutra parte producendi*, C. I. 4, 20, 11, 1; T. 11, 39, 13 - *donationes a viro in uxorem collatae*, C. I. 5, 16, 24, 2; T. 9, 42, 1 pr. - inter... liberos *a parentibus utriusque sexus* haheatur C. I. 6, 23, 21; N. T. 16, 5 - *in multis ab iudicibus inferendis*, C. I. 7, 62, 25; T. 11, 30, 38 - *ab huiusmodi immunitate praebenda*, C. I. 8, 11, 12; T. 15, 1, 34 - *a nostra clementia (postulare)*, C. I. 8, 11, 15; T. 15, 1, 40 - *Exsecutores a quocumque iudice* dati - *aestimando a iudice supplicio*, C. I. 8, 16, 7, pr., 1 ; T. 2, 30, 1 - *res, pro quibus actor a reo detentis intendit* - transferri *ab eodem actore*, C I. 8, 36, 2; T. 4, 5, 1 - *ab ipsis* expositos, C. I. 8, 51, 2, 1; T. 5, 9, 2 - *relationibus a publicis personis destinandis*, C. I. 9, 2, 14; T. 9, 1, 15 - quantum *a pupillo fuerat inferendum*, C. I. 9, 24, 1, 7; T. 9, 21, 4, 1 - *subtracta ab his (suscipere)*, C. I. 9, 28, 1; T. 9, 28, 1 - *a principe ... a iudice postulari - a reo corruptus*, C. I. 9, 42, 2, pr., 1; T. 9, 37, 1 captum *a publicis personis*, C. I. 9, 49, 9, 1; T. 9, 42, 1, 2 - *ab eo alienari*, C. I. 10, 1, 10; T. 10, 10, 30 pr. - *a nobis donatum*, C. I. 10, 14, 1; T. 10, 14, 2 - elicitum ... *a curialibus*, C. I. 10, 20, 1, pr.; T. 11, 8, 2 - *securitates a* discussoribus *expositae*, C. I. 10, 30, 2; T. 11, 26, 2 - non iubeantur *a moderatoribus provinciarum* C. I. 10, 32, 25; T. 12, 1, 60 - Quotiens *ab Alexandrina civitate* legatio destinatur, C. I. 10, 65, 6; T. 12, 12, 15 - Aurum, quod infertur *a collatoribus*, C. I. 10, 73, 1; T. 12, 7, 1 - *a decurionibus ... nominentur*, C. I. 10, 77, 1; T. 12, 14, 1 - *a quibus species praestitae sunt*, C. I. 11, 2, 2; T. 13, 5, 26 - *a liberis nautarum* . . super eorum quaeratur interitu, C. I, 11, 6, 3, 2; T. 13, 9, 3, 1 - *a collatoribus illata*, C. I. 11, 6, 4; T 13, 9, 4, pr. - *a gynaeciariis* ... fieri, C. I. 11, 9, 1; T. 10, 21, 1 - *ab usurpatione ... abstineant*, C. I. 11, 23, 3, 1; T. 14,

15, 6 - *ab ipso* aquaeductu *trahere*, C. I. 11, 43, 3, pr.; T. 15, 2, 5, 6 - *a* consulatu Ausonii, C. I. 11, 70, 5, pr.; N. Marc. 3, 1 - *dignitatem consequi a nostra maiestate*, C. I. 12, 16, 1; T. 6, 23, 1 - solos agentes in rebus iussimus obsequium adhibere, *et non ab alio officio*, C. I. 12, 22, 2, pr.; T. 6, 29, 2 pr. - *a provincialibus accipere*, C. I. 12, 37, 3 pr; T. 7, 4, 12 - poenis *a provinciarum rectoribus* subiciantur, C. I. 12, 46, 3; T. 7, 20, 7 - *a nobis concessum*, C. I. 12, 50, 9, pr.; T. 8, 5, 40, pr. - *ab hippocomis reportari*, C. I. 12, 50, 12; T. 8, 5, 47 - *qui suo periculo ab eminentissima praefectura excipiunt*, C. I. 12, 50, 14; T 8, 5, 51.

Abducere - Quiquis equos... *ad commodum privatum abduxerit*, C. I. 11, 41, 2; T. 15, 7, 6.

Abesse - *Sive afuerit... is*, C. I. 2, 20, 8; T. 2, 15, 1 - (*commendare*) *absentem*, C. I. 4, 26, 13, 2; T. 2, 31, 1 - *absentibus* officere, C. I. 8, 5, 1, 1; T. 4, 22, 1.

Abolitio *v.* **Dare, Petere, Postulare** - *abolitioni locum faciet*, C. I. 9, 42, 2, pr.; T. 9, 37, 1.

Abripere - *abreptae* chartae ex eorum manibus, C. I. 1, 11, 3; T. 16, 10, 15.

Abstinere - *ab usurpatione . . abstineant*, C. I. 11, 23, 3, 1; T. 14, 15, 6.

Ac - cura *ac* sollertia, C. I. 1, 55, 9 pr.; T. 11, 8, 3, pr. - filios nepotes *ac* propinquos, C. I. 5, 2, 1; T. 3, 6, 1 - possidendi *ac fruendi* C. I. 5, 9, 3, 1; T. 3, 8, 2, pr. - damnato *ac mortuo* marito, C. I. 5, 16, 24, pr.; T. 9, 42, 1, pr. - non subscriptum .. *ac* signatum testamentum, C. I 6, 23, 21, 2ª; N. T. 16, 5 - *contra ornatum et commodum ac decoram faciem* civitatis, C. I. 8, 11, 6; T. 15, 1, 22 - *nepotum ac pronepotum*, C. I. 10, 35, 2, 6; N. T 22, 2, 6 - (scrinia) ... *memoriae epistularum, libellorumque ac dispositionum*, C. I. 12, 19, 2; T. 6, 26, 8 - in officio magistrorum equitum *ac* peditum, C. I. 12, 54, 2; T. 12, 6, 6

Accedere - *Nemo* ... ad comparationem dom. poss. *accedat*, C. I. 11, 66, 7, pr. N. T. 19, pr. - Nullus *tiro vagus*... ad militiam *accedat*, C. I. 12, 43, 1; T. 7, 13, 6.

Accipere - Si... *bon. possessionem accepistis... rest. auxilium accipere debetis*, C. I. 2, 38, 1. App. 1, 4. *Eos*, qui imaginem principalis disceptationis *accipiunt*, appellationum adminicula *necesse est accipere*, C. I. 7, 62, 16; T. 11, 30, 1, 11 - *accepta* (?) securitatis prosperitate, C. I. 10, 22, 2; T. 12, 1, 185 - *nihil ... a provincialibus accipere* - commoda sua... *accipientes*, C. I. 12, 37, 3; T. 7, 4, 12.

Accomodare - *testibus... subnotationem suam accomodantibus*, C. I. 6, 36, 8, 3; T. 4, 4, 7, 2 - nisi ... *consensum ad petendam abolitionem accomodavit*, C. I. 9, 42, 3, 1; T. 9, 37, 2.

Accusare - *cum iure mariti accusaret*, C. I. 9, 9, 29, 2; T. 9, 7, 2.

Accusatio - *pendente accusatione*, C. I. 9, 1, 19; T. 9, 1, 12 - *Accusationibus* ordinem ... servari, C. I. 9, 2, 17, pr.; T. 9, 1, 19, pr. - Abacti animalis *accusa-*

tio, C. I. 9, 37, 1; T. 2, 1, 8 - ... *ad accusationem* (*prosilire*), C. I. 9, 42, 2, pr.; T. 9, 37, 1 - *accusationis abolitio* - *accusationem* (instituere), C. I. 9, 42, 3, pr.; T. 9, 37, 2 - *post publicam accusationem*, C. I. 10, 1, 10; T. 10, 10, 30, pr.

Accusator - cuncti *accusatores*, C. I. 4, 19, 25; T. 9, 37, 3 - *hoc... accusator explanans*, C. I. 9, 42, 2, pr.; T. 9, 37, 1.

Acerbitas - *catenarum acerbitatem*, C. I. 9, 4, 1, 2; T. 9, 3, 1, pr.

Actio - ab *inofficiosi actione*, C. I. 3, 28, 27; T. 2, 19, 1 - *per utilem in rem actionem*, C. I. 5, 3, 15, 1; T. 3, 5, 2, 1 - *actiones... in iudicium deductae*, C. I. 8, 36, 2; T. 4, 5, 1 - ... *criminalis... civilis actio*, C. I. 9, 31, 1, pr.; T. 9, 20, 1, pr. - ... excipiant vel inferant *actiones*, C. I. 11, 72, 1; T. 10, 26, 1.

Actor - Qua dilatione ... *actor* ... uti minime prohibetur, C. I. 2, 52, 6, 1; T. 2, 7, 2, 2 - *actiones... vel res pro quibus actor a reo detentis intendit* ... transferri *ab eodem actore*, C. I. 8, 36, 2; T. 4, 5, 1 - intentiones *actoris*, C. I. 9, 22, 23, 2; T. 9, 19, 4, 2 - *actore* fundi, C. I. 9, 24, 1, 5; T. 9, 21, 2; 4, 4, pr.

Actum - *actorum... edictio*, C. I. 1, 21, 2; T. 11, 30, 6.

Ad *v.* **Convolare, Exemplum, Pervenire, Solutio, Usque** - *ad priorem condicionem* (retrahi), C. I. 1, 3, 4, pr.; T. 8, 4, 7 - quae ad eum *vel ad eam* pertinuerint, C. I. 1, 3, 20 pr.; T. 5, 3, 1 - *ad officia* (subripere), C. I. 1, 9, 18; N. T. 3, 5 - *tam ad sedem tuae mag. quam ad magisteriam vel ad competentem referat potestatem*, C. I. 3, 23, 2, pr.; N. T. 7, 4, 6 - *ad ingenuitatem... repetere*, C. I. 4, 43, 2, 1; T. 5, 10, 1 - *in... donatione ad eas facta*, C. I. 5, 3, 17; T. 3, 5, 13 - *ad easdem res communionem* (*habere*), C. I. 5, 16, 24, 2; T. 9, 42, 1, pr. - exactio... *ad periculum tutoris pertinet*, C. I. 5, 37, 24, 1; T. 3, 30, 6, 1 - *dominio ad liberos pertinente*, C. I. 6, 60, 1, pr ; T. 8, 18, 1, 1 - *usufructu ad eum pertinente*, C. I. 6, 60, 2; T. 8, 18, 7 - *ad deliberationem hereditatis certum tempus* (*indulgere*), C. I. 7, 66, 6; T. 11, 35, 1 - *ad instar legis Iuliae ambitus*, C. I. 9, 26, 1; T. 9, 26, 3 - *ministerium ad hoc* (*adhibere*), C. I. 9, 28, 1; T. 9, 28, 1 - *ad postulandam abolitionem* (*venire*), C. I. 9, 42, 2, 1; T. 9, 37, 1 - *ad accusationem* (*prosilire*), C. I. 9, 42, 2, pr.; T. 9, 37, 1 - *consensum ad petendam abolitionem* (*accomodare*), C. I. 9, 42, 3, 1; T. 9, 37, 2 - pars dimidia ad eas deveniat facultatum *pars ad curiam*, C. I. 9, 49, 10, 3; T. 9, 42, 24, 1 - *ad* excellentiae tuae *officium* (dirigi), C. I. 10, 22, 1, 2; T. 12, 1, 173, 2 - *ad iudicium deduci vel exhiberi*, C. I. 10, 53, 6, pr.; 13, 3, 3, 1 - *Irenarchae, qui ad provinciarum tutelam* quietis ac pacis per singula territoria *faciunt* stare concordiam, C. I. 10, 77, 1; T. 12, 14, 1 - *aliquid periculi ad eos redundare*, C. I. 11, 6, 4; T. 13, 9, 4, pr. - *ad commodum privatum* (abducere), C. I. 11, 41, 3; T. 15, 7, 6 - munerum *ad eosdem fundos pertinentium*, C. I. 11, 65, 3; T. 11, 19, 2 - *ad exigenda fiscalia debita* (*imminere*), C. I. 11, 74,

1; T 1, 11, 2 - nulla *ad venditionem* (?) proponenda dare, C. I. 12, 46, 1, 4; T. 7, 20, 2, pr. - *quod ad praedam provinciarum pertinet*, C. I 12, 61, 4; T. 6, 29, 11.

Adaeratio - *adaerationem ... profligari*, C. I. 1, 47, 1; T. 7, 11. 1.

Addere - quid novi *addere*, C. I. 3, 1, 9; T. 2, 18, 1.

Addicere - *servus* metallo *addicetur* (?), C. I. 9, 19, 2; T. 9. 17, 1.

Adesse - (poenitentia), quae solet aliis criminibus *adesse*. C. I. 1, 7, 3, 3; T. 16. 7, 4, 1 - ... probare fidem praecibus vestris *adesse*, C. I. 4, 21, 5. Greg. Wis. 12, 2 - legitimae defensionis *adesse venditioni* personam, C. I. 4, 46, 3; T. 11, 9, 2.

Adfatus - *sine Augusti adfatibus*, C. I. 3, 44, 14; T. 9, 17, 7 - *sine augustis adfatibus*, C. I. 12, 59, 2; T. 8, 7, 18.

Adficere - *Romanos captivos... nemo iniuriis adficiat*, C. I. 1, 4, 11; T. 5, 7, 2, 4 - detrimentis *provinciales non adficere*, C. I. 12, 37, 3; T. 7, 4, 12 - *nullo munere civili ... eos adfici*, C. I. 12, 46, 1, 7; T. 7, 20, 2, 2.

Adfinitas - *proxima* agnatio *vel adfinitas*, C. I. 3, 38, 11; T. 2, 25, 1 - *adfinitatis* coeundae causa, C. I. 5, 3, 15, pr.; T. 3, 5, 2, pr.

Adgnoscere - censum rei comparatae *agnoscere*, C. I. 4, 47, 2, 1; T. 3, 1, 2 - *agnoscendae devotionis effectus*, C. I. 4, 63, 1; T. 13, 1, 5 - ne ... *tironis praestationem agnoscant*, C. I. 12, 28, 2, 1; T. 6, 35, 3, pr.

Adhibere - *probationes praestare quod obsequium* ... parentibus *adhibuerunt*, C. I. 3, 28, 28, pr.; T. 2, 19, 2 - *testes ... debent adhiberi*, C. I. 6, 36, 8, 3; T. 4, 4, 7, 2 - *qui ministerium eis ad hoc adhibuerunt* - C. I. 9, 28, 1; T. 9, 28, 1.

Adhuc *v.* **Pendere** - *in potestate adhuc constituto*, C. I. 5, 7, 1, 1; T, 3, 11, 1, 1 - *adhuc in scriniis militant*, C. I. 12, 19, 4, pr.; T. 6, 26, 14, pr.

Adiicere - *Illo videlicet adiicendo ut*... C. I. 5, 7, 1. 1, T. 3, 11, 1, 1.

Adimere - quantum *adimere* temptavit, C. I. 3, 39, 4; T. 2, 26, 2.

Adire - *nec* nostra *adeat* secreta, C. I. 1, 3, 14; T. 16, 2, 35 - priusquam ... *adierit hereditatem*, C. I. 6, 30, 15; T. 8, 18, 5.

Administrare - *si tutor ... res minorum non administravit*, C. I. 5, 37, 20; T. 3, 30, 1.

Administratio - *omnes administrationes*, C. I. 1, 9, 18, pr.; N. T. 3, 2 - *ab administratione remotis*, C. I. 1. 26, 3; T. 1, 5, 9 - *tempore administrationis*, C. I. 9, 28, 1; T. 9, 28, 1.

Admittere - antequam ... bonorum possessionem *admiserit* C. I. 6, 30, 7; Cons. 6, 19 - peculatus *admisso*, C. I. 9, 42, 3, 3; T. 9, 37, 2.

Adnectere - ad curiam, *cuius corpori non sunt adnexi*, C. I. 1, 3, 17. pr.; T. 16, 2, 42, pr.

Adnotare - inter reos *adnotati*, ... *patrimonium*, C. I 9, 40, 3; T. 10, 10, 29, 2.

Adquiri - *adquisiti sibi officii* auctoritate, C. I. 1, 9, 18, pr.; N.

T. 3, 2 - *infanti adquiratur*, C. I. 8, 53, 26; T. 8, 12, 2.

Adripere - *patris honorem adripere*, C. I. 1, 9, 18, pr.; N. T. 3, 2.

Adscripticius ... - (*coloni*) *adscripticiae condicionis*, C. I. 3, 38, 11; T. 2, 25, 1.

Adsequi - *liberti qui ... maximis beneficiis suum patronum adsecuti instituti sunt*, C. I. 3, 28, 27; T. 2, 19, 3.

Adseverare - Eum qui *adseverat* C. I, 9, 16, 4; Coll. 1, 10.

Adspargere - *si scripti heredes infamiae ... macula adspargunt*, C. I. 3, 28, 27; T. 2, 19, 1; 3.

Adversarius - in litis aestimationem *adversario suo condemnetur*, C. I. 1, 21, 2; T. 11, 30, 6 - *si et adversarius hoc maluerit*. C. I. 2, 4, 40; T. 2, 9, 2.

Adversus - *propter adversam... corporis valetudinem*, C. I. 1, 26, 3; T. 1, 5, 9.

adversus sententiam (appellationem interponere), C. I. 7, 62, 21; T. 11, 30, 25 - *adversus ceteros... indignatio* competens *exercenda est*, C. I. 22, 50, 3, pr.; T. 8, 5, 22, pr.

Advocatus - *si qui advocatorum*, C. I. 2, 6, 5; T. 2, 10, 3 - *advocatus* et *iudex*, C. I. 2, 6, 6; T. ?, 10, 5 - *universorum iudiciorum advocati*, C I. 2, 7, 4; T. 2, 10, 6 - *advocatis qui*... C. I. 2, 7, 6; N. T. 10, 4 - praesente fisci *advocato*, C. I. 2, 8, 4; T. 11, 30, 41 - *sine fisci advocato*, C. I. 10, 11, 5, pr.; T. 10, 10, 3.

Aedes - *in privatis aedibus*, C. I. 1, 3, 16; T. 16, 2, 37 - in alienis *aedibus*, C. I. 12, 40, 9, 1; N. T. 25, 3.

Aegyptiacus - per *Aegyptiacam dioecesin*, C. I. 1, 37, 1; T. 1, 14, 1.

Aegyptus - *in Aegypto*, C. I. 7, 41, 3, pr.; N. T. 20, 2.

Aestimare - *aestimando a iudice supplicio* subiugetur, C. I. 8, 16, 7, 1; T. 2, 30, 1.

Aetas *v.* **Impetrare**.

Agens - *velut agentes dignitatem consequi* - *inter agentes taxari*, C. I. 12, 16, 1; T. 6, 23, 1 - principes *agentum* in rebus, C. I. 12, 21, 3; T. 6, 28, 7.

Agere - *advocatis, qui apud tuam magnif. causas acturi sunt*, C. I. 2, 7, 6; N. T. 10, 4 - *agendam* vel *defendendam litem*, C. I. 2, 12, 23; T. 2, 12, 1 - *qui male egit* C. I. 9, 27, 1; T. 9, 27, 3.

Agitare - post causam in iudicio *agitatam*, C. I. 2, 12, 23; T. 2, 12, 1 - *iure appellationum res agitabitur*, C. I. 7, 61, 1, pr ; T. 11, 29, 2 - *si criminalis quaestio agitetur*, C. I. 9, 12, 7, 1; T. 9, 10, 3 - mercimonia *agitare*, C. I. 12, 46, 1, 6; T. 7, 20, 2; 1, 7 - *Equos... flagellis agitari*, C. I. 12, 50, 1; T. 8, 5, 2.

Alexandrinus - *ab Alexandrina civitate*, C. I. 10, 65, 6; T. 12, 12, 15

Alibi - *alibi* (*degere*) C. I. 4, 28, 5, pr. Greg. Wis. 10, 1, pr.

Alienare - ... *praedia sine decreto non alienent*, C. I. 2, 44, 2, 1; T. 2, 17, 1, 1 - *qui alienatus est*, C. I. 4. 43, 2, 1; T. 5, 10, 1 - *ab eo* (patrimonia) *alienari*, C. I. 10, 1, 10; T. 10, 10, 30, pr.

Alienus - *alienos* a Romanis legibus fieri, C. I. 5, 27, 1, pr.; T. 4, 6, 3 - *alienarum rerum* (*pos-*

sessio), C. I. 8, 4, 7; T. 4, 22, 3 - *aliena obsequia peragere*, C. I. 12, 35, 13, pr.; T. 7, 1, 17, pr.

Alioquin - *alioquin nullam obligationem*... C. I. 4, 65, 30; N. T. 9, 1.

Aliquis - *ne*... *aliquam sustineant molestiam*, C. I. 1, 9, 13; T. 2, 8, 26; 8, 8, 8 - *vel simile aliquod vitium*, C. I. 1, 26, 3; T. 1, 5, 9 - *nec adaerationem aliquam*... *profligari*, C. I. 1, 47, 1; T. 7, 11, 1 - *aliquid* iniungendum, C. I. 2, 7, 6; N. T. 10, 4 - *alicui* licentiam tribuere, C. I. 3, 5, 1; T. 2, 2, 1 - si *aliqua lis mota fuerit*, C. I. 3, 11, 6; T. 2, 6, 5 - *sine aliqua trepidatione*, C. I. 3, 26, 9; T. 10, 4, 1 - *sine aliqua frustatoria dilatione*, C. I. 7. 61, 1, 2; T. 11, 30, 1 - *aliquid* (*dicere*), C. I, 7, 65, 2, 1; T. 11, 36, 7 - *modo aliquo*, C. I. 9, 4, 4, pr.; T. 9, 3, 5 - *totius substantiae aliquem* percellere, C. I. 9, 48, 1; T. 9, 41, pr. - *aliquam* cum possessoribus .. esse *communionem vel aliquid periculi ad eos redundare*, C. I. 11, 6, 4; T. 13, 9, 4, pr. - cuius nomen *civitati alicui* invenitur obnoxium, C. I. 11, 33, 2, 1 *a*; T. 12, 11, 1, 1 - *aliquam* .. calumniam formidare, C. I. 11, 45, 1, pr.; T. 15, 11, 1 - *inhonestum aliquid* (gerere), C. I. 12, 23, 3; T. 6, 30, 2 - *aliquid honestum* (*peragere*), C. I. 12, 46, 3; T. 7, 20. 7.

Aliter - rescripta ... *non aliter valeant*, C. I. 1, 19, 4; T. 1, 2, 8 - *si quis aliter fecerit*, C. I. 11, 43, 3, 1; T. 15, 2, 6 - *aliter eos hoc facere vetamus*, C. I. 12, 35, 13, 1; T. 7, 1, 17, 1 - *qui aliter* fecerit, C. I. 12, 50, 1; T. 8, 5, 2.

Alius - *v.* **Causa**, **Quilibet**, **Res** *alio quōcumque* titulo, C. I. 1, 10, 1; T. 16, 9, 4 - *aliis subrogatis*, C. I. 1, 26, 3; T. 1, 5, 9 - ad ... *aliorumve militarium* comitum usus, C. I. 1, 47, 1; T. 7, 11, 1 - *ex aliis idoneis personis*, C. I. 1, 55, 2; T. 1, 29, 3 - officiis vel *aliis corporibus exceptis*... *vel aliis qui*, C. I. 3, 23, 3 pr.; N. T. 7, 2, 2; 7, 3, 1 - *alio fortuito casu* - *si non aliud* .. *convenit* C. I. 4, 34, 1; Coll. 10, 8, *aliis* ... *liberis* superstitibus C. I. 5, 9, 3, 1 *a*; T. 3, 8, 2, 1 - *in aliis* provinciis, C. I. 7, 41, 3; N. T. 20, 2 - XXX *alia* (auri pondo), C. I. 7, 62, 21; T. 11, 30, 25 - *aliisque argumentis praestitis*, C. I. 7, 65, 2, 1; T. 11, 36, 7 - *alios IV* menses (*habere*), C. I. 7, 66, 6; T. 11, 35, 1 - contra praefectos urbi... *vel alium iudicem*, C. I. 7, 67, 2, pr.; T. 11, 30, 30 - *excusatione vel alia praesumptione*, C. I. 8, 11, 12; T 15, 1, 34 - super *prolatis instrumentis vel aliis codicillis*, C. I. 9, 22, 24; T. 4, 4, 2 - *alio modo*, C. I. 10, 10, 5, pr.; T. 10, 8, 5 - *a curialibus vel aliis exactoribus*, C. I. 10, 20, 1, pr ; T. 11, 8, 2 - *ab alio officio*, C. I. 12, 22, 2, pr.; T. 6, 29, 2, pr. - *alia via eundi* (*habere*) *facultatem*, C. I. 12, 50, 2, 1; T. 8, 5, 3 - *nec cuiquam alii*... *concessum sit*, C. I. 12, 50, 9, pr.; T. 8, 5, 40, pr.

Alter - *alterius fortuiti casus*, C. I. 4, 34, 1. Coll. 10, 8 - *alterius opinionem* (*laedere*), C. I. 9, 36, 2, 3; T. 9, 34, 7 - *intra alterum annum*, C. I. 11, 2, 2; T. 13, 5, 26.

Alteruter *v.* **Pars**.

Ambitus - *huiusmodi ambitu*

circumire, C. I. 5, 7, 1, 1; T. 3, 11, 1, 1 - *legis Iuliae ambitus*, C. I. 9, 26, 1, 1; T. 9, 26, 3.

Amittere - *si minori fuerit amissum*, C. I. 5, 37, 23; T. 3, 30, 5 - *dominium eiusdem rei amittat*, C. I. 8, 4, 7; T. 4, 22, 3 - *amissa securitate publica*, C. I. 10, 30, 2; T. 11, 26, 2.

Amplus *v.* **Sedes.**

An - debet inquiri *an mandatum habeat*, C. I. 2, 12, 24; T. 2, 12, 3 - inquirant, *an* ... eius possessio ablata est, C. I. 8, 5, 1, pr.; T. 4, 22, 1.

Ancilla - Cum *ancillis non* potest esse conubium, C. I. 5, 5, 3, pr; T. 12, 1, 6.

Animadversio - *capitali animadversioni*, C. I. 9, 28, 1; T. 9, 28, 1.

Animadvertere - *a provinciae rectoribus animadvertatur*, C. I. 1, 3, 10, pr.; T. 16, 2, 31 - *severissime in eos animadvertatur*, C. I. 12, 35, 11; T. 7, 1, 12.

Animalis - *stercus animalium*, C. I. 12, 50, 7, 1; T. 8, 5, 34, 2 - *animalium publicorum* merces, C. I 12, 50, 10; T. 8, 5, 41

Animus - si *cui loci proprietas* aedificandi iuxta publicas aedes *animum* dederit, C. I. 8, 10, 9; T. 15, 1, 46.

Anniversarius - *anniversarium canonem*, C. I. 1, 9, 17; T. 16, 8, 29.

Annona - *annonam* ad limitem *transvehi*, C. I. 10, 16, 6; T. 11, 1, 11 - (debitor) *annonarum*, C. I. 10, 21, 2; T. 11, 7, 7 - *militaris annonae*, C. I. 12, 37, 11; T. 7, 4, 26.

Annonarius - *annonariae functionis*, C. I. 3, 12, 6, 6; T. 2, 8, 19, 4 - *annonario officio*, C. I. 12, 58, 1; T. 1, 6, 7.

Annus - *XVIII annum* (*egredi*), C. I. 2, 44, 2, 1; T. 2, 17, 1, 1 - *minoribus XXV annis*, C. I. 2, 52, 5, pr.; T. 2, 16, 2, 1 - *XXX annorum* (*praescriptio*), C. I. 3, 39, 6; T. 2, 26, 5 - *intra alterum annum*, C. I. 11, 2, 2; T. 13, 5, 26 - (*temporis praescriptio*) *quae ex XL annis colligitur*, C. I. 12, 57, 12, 1; T. 8, 4, 30, 2.

Ante - *ante definitivam sententiam*, C. I. 1, 4, 2; T. 11, 36, 20 - *ante ... veniam aetatis*, C. I. 2, 52, 5, pr.; T. 2, 16, 2, 1 - *in ante nuptias donatione*, C. I. 5, 3, 17; T. 3, 5, 13 - *ante proscriptionem*, C. I. 9, 49, 9, pr.; T. 9, 42, 15.

Antequam - *antequam eam* (militiam) *impleverint*, C. I. 11, 8, 8; T. 10, 20, 11.

Antiquus - *pro antiquo iure*, C. I. 6, 18, 1; T. 5, 1, 9.

Apertus - *apertissimis* documentis, C. I. 4, 19, 25; T. 9, 37, 3.

Apollinarianus - *Apollinariani*, C. I. 1, 5, 5, pr.; T. 16, 5, 65, 2.

Apotactita - *Apoctatitae*, C. I. 1, 5, 5, pr.; T. 16, 5, 65, 2.

Apparitor - *Apparitores* urbanae praefecturae, C. I. 12, 58, 1; T. 1, 6, 7.

Appellare - in balluca, *quae Graece* χρύσαμμος *appellatur*, C. I. 11, 7, 1, 1; T. 10, 19, 3.

Appellatio - *appellationis auxilium*, C. I. 1, 4, 2; T. 11, 36, 20 - *iure appellationum*, C. I. 7, 61, 1, pr.; T. 11, 29, 2 - *pendente appellatione*, C. I. 7, 66, 6; T. 11, 35, 1.

Appellator - *contra* huiusmodi *appellatores*, C. I. 1, 4, 2; T. 11,

36, 20 - *iudicium s. appellator observet*, C. I. 7, 62, 17; T. 3, 32, 2.

Appetere - *militari auxilio appetito*, C. I. 1, 3, 10, 2; T. 16, 2, 31.

Approbare - *et hoc fuerit legibus approbatum*, C. I. 6, 55, 9, 1; T. 5, 1, 4.

Apud - *apud eum* (*litigare*), C. I. 1, 55, 3; T. 1, 29, 5 - *apud tuam magnif. causas* (*agere*), C. I. 2, 7, 6; N. T. 10, 1, 4 - (*possessio*) *rerum apud fiscum vel apud homines quoslibet constitutarum*, C. I. 8, 4, 7; T. 4, 22, 3 - *apud eam firmiter permaneant*, C. I. 9, 49, 9, pr.; T. 9, 42, 15.

Aqua *v.* **Interdicere.**

Aquaeductus - per quorum praedia *aquae*ductus commeat, C. I. 11, 43, 1, 2; T. 15, 2, 1.

Aratorius - *instrumentum aratorium*, C. I. 8, 16, 7; T. 2, 30, 1.

Arbitrarius - *arbitraria* (?) aequitate, C. I. 12, 40, 2, 2; T. 7, 8, 5.

Arbitrium - *arbitrio iudicis*, C. I. 10, 53, 6, pr.; T 13, 3, 3, 1.

Archiater - Medicos *et maxime archiatros*, C. I. 10, 53, 6, pr.; T. 13, 3, 3; 2.

Argentum - (multa) *L* lib. *argenti*, C. I. 1, 4, 2; T. 11, 36, 20 - *XX* lib. *argenti* multa, C. I. 7, 65, 6; T. 11, 36, 26.

Arguere - *falsum arguere*, C. I. 9, 22, 24; T. 4, 4, 2.

Argumentum - *argumentis* convictus - *argumentis praestitis*, C. I. 7, 65, 2, pr., 1; T. 11, 36, 7.

Arianus - *Ariani*, C. I 1, 5, 5, pr.; T. 16, 5, 65, 2.

Armare - *armata militia*, C I. 3, 23, 2, pr.; N. T. 7, 3, 1 - *non armata militia*, C. I. 3, 25, 1, 1; N. T. 7, 7, 1.

Arra - *arras sponsalicias*, C. I. 5, 2, 1, pr.; T. 3, 6, 1.

Ars - *malignis artibus ... praesidum*, C. I. 9, 47, 18, pr.; T. 9, 40, 4.

Artare - ad solutionem debiti *artetur* (?), C. I. 9, 26, 1, 1; T. 9, 26, 3.

As - *ex asse*, C. I 11, 65, 3; T. 11, 19, 2.

Atque - *manifestum atque evidens*, C. I. 6, 30, 7, Cons. 6, 19 - *cupiditas* amovenda *atque prohibenda*, C. I 10, 20, 1, 1; T 11, 8, 1 - appellari *atque* excipere, C. I. 10, 36, 1, 3; N. T. 22, 2, 14 - Modios aeneos *atque* lapideos, C I. 10, 72, 9, pr.; T. 12, 6, 21 - *ex fundis patrimonialibus atque emphyteuticariis*, C. I. 11, 62, 12, 1; T 5, 12, 3 - (Proximi) libellorum *atque dispositionum*, C. I. 12, 19, 1; T. 6, 26, 4.

Attamen - *licet prohibitas nuptias non peregerit, attamen* multae obnoxium statuimus, C. I. 5, 7, 1, pr.; T. 3, 11, 1, pr.

Attingere - iubeas emigrare quos privatorum domus non religionum loca habitationum merito convenit *attingere*, C. I. 1, 9, 4; T. 7, 8. 2.

Auctor - *quasi auctorem huiusmodi delicti*, C. I. 9, 36, 2, 1; T. 9, 34, 7.

Auctoritas - *sine nostra auctoritate*, C. I. 10, 6, 2, 1; T, 10, 24, 2 - nostrae sanctionis *auctoritate*, C. I. 11, 58, 3; T. 13, 11, 3.

Audacia - *hanc audaciam* moliri, C. I. 3, 26, 9; T. 10, 4, 1 - *in tantam furoris ... audaciam*, C. I. 8, 4, 7; T. 4, 22, 2.

Audacter - ... *audacter* ecclesias *nuncupare*, C. I. 1, 5, 5, 1; T. 16, 5, 65, 3.

Audere - *Nemo miles... aliena obsequia.. peragere audeat*, C. I. 12, 35, 13, pr.; T. 7, 1, 17, pr. - *milites... nihil penitus a provincialibus accipere audeant*, C. I. 12, 37, 3. pr.; T. 7, 4, 12 - *Nemo* mulionem ... *subtrahere audeat*, C. I. 12, 50, 17; T. 8, 5, 58 - *stationarii neque superexactionem audeant neque*... C. I. 12, 57, 1; T. 8, 4, 2.

Auferre - (*possessio*) *quam abstulit*, C. I. 8, 4, 7; T. 4, 22, 3.

Augustus *v* **Adfatus** - *augusta maiestas*. C. I. 12, 35, 14, pr ; T. 7, 1, 18

Augustalis - contra... *praefectos Augustales*, C. I. 7, 67, 2, pr.; T. 11, 30, 30.

Auriga - agitatoribus *id est aurigis*, C. I. 9, 18, 9, 1; T. 9, 16, 11.

Auris - ad *nostras aures*, C. I. 9, 48, 1; T. 9, 41, 1, pr.

Aurum - *aurum suscipere*, C. I. 10, 72, 1, pr; T. 12, 6, 2, 1 - *poena V libr. auri*, C. I. 12, 50, 8; T. 8, 5, 35 pr - *exceptis auri centenariis*. C. I. 12, 50, 12; T. 8, 5, 47.

Auspicium - *auspicio* (?) testatae actionis, C. I. 9, 22, 22, 2; T. 9, 19, 2, 2.

Aut - destinatus *aut destinata*, C. I. 1, 3, 20; T. 5, 3, 1 - *iniuriis aut damnis*, C. I. 1, 4, 11; T. 5, 7, 2, 4 - *propter negligentiam aut furtum*. C. I 1, 26, 3; T. 1, 5, 9 - - . .*qui alienatus est aut cuilibet alii* - *si* aut pretium *offerat... aut mancipium pro huiusmodi praestet*, C. I. 4, 43, 2, 1; T. 5, 10, 1 - *fideiussor aut mandator*, C. I. 4, 65, 30; N T 9, 1 - *per condictionem aut per utilem in rem actionem*, C. I. 5, 3, 15, 1; T 3, 5, 2, 1 - nepotibus *aut pronepotibus*, C. I. 5, 27, 2; T, 4, 6, 6 - *aut minime voce sua confessus sit aut formidine* tormentorum *tentus*, C. I. 7, 65, 2, 1; T. 11, 36, 7 - servos aratores aut boves aratorios *aut instrumentum aratorium*, C. I. 8, 16, 7; T. 2, 30, 1 - emendicatis suffragiis decretorum *aut relationibus... credere*, C. I. 9, 2, 14; T. 9, 1, 15 - *aut* studio aut privilegio nominati, C I. 9, 2, 17, 1; T. 9, 1, 19, 1 - quod... rapuit *aut* sustulit, C. I. 9, 27, 1; T. 9, 27, 3 - rationalis rei privatae officio... *aut palatinis*, C. I. 9, 49, 7, 2; T. 9, 42, 7 - cuiuscumque fortunae *aut* sectae, C. I. 10, 12, 1; N. T. 17, 2, 3 - portio suspensa *aut* apud eam... permaneat, C. I. 10, 35, 2, 7; N. T. 22, 2, 8 - vel *pentaprotiae aut etiam tironis praestationem* C I. 12, 28, 2, 1; T. 6, 35, 3, pr. - *tiro vagus* aut *veteranus aut* censibus *obnoxius*, C. I. 12, 43, 1; T. 7, 13, 6, 1 - vel *exactoribus* debitorum *aut* reliquorum... C. I. 12, 49, 2, pr.; T. 8, 1, 9, pr.

Autem - Haereticorum *autem* vocabulo, C. I 1, 5, 2, 1; T. 16, 5, 28 - Aedificia *autem eorum*, C. I. 1, 9, 12, 1; T. 16, 5, 43 - Qui *autem*, C. I. 1, 21, 2; T. 11, 30, 6 - *sin autem mandatum susceperit*, C. I. 2, 12, 21; T. 2, 12, 4 - *in provinciis autem*, C. I. 2, 44, 1, 2; T. 2, 17, 1. 2 - *In quindecim autem paschalibus diebus*, C. I. 3, 12, 6, 6; T. 2, 8, 19, 4 - *Super* pub. *autem* functionibus, C. I. 3, 23, 2, 1; N. T. 7, 1, pr - *consanguinei autem*, C. I. 3, 28, 27; T 2, 19, 1 - *Sin autem* mater ... inofficiosi actionem instituat, C. I. 3, 28, 28, 1; T. 2, 19, 2 - *Liceat autem ipsi qui vendidit*, C. I. 4, 43, 2, 1; T. 5,

10, 1 - *Sin autem* minoris forte persona fuerit inserta, C. I. 4, 46, 3; T. 11, 9, 2 - *Sin autem aqua et igni ei interdictum erit*, C. I. 5, 16, 24, 2; T. 9, 42, 1, pr. - *In provinciis autem*, C. I. 5, 33, 1, 5; T. 3, 17, 3, 2 - *Quotiens autem*, C. I. 7, 61, 1, 2; T. 11, 30, 1 - *Sin autem ad deliberationem hereditatis certum tempus indulgetur*, C. I. 7, 66, 6; T. 11, 35, 1 - De ceteris *autem*, C I. 8, 55, 7, 4; T. 8, 13, 1, 1 - *Delegationes autem* C. I. 8, 53, 11 - Cons. 6, 10 - *Iubemus autem*, C. I. 9, 4, 5, 1; T. 9, 3, 6 - Sacrilegos *autem* nuptiarum, C. I. 9, 9, 29, 4; T. 11, 36, 4 - *huiusmodi autem libellus*, C. I. 9, 36, 2, 3; T 9, 34, 7 - Sin *autem ... ad postulandam abolitionem venit*, C. I. 9, 42, 2, 1; T. 9, 37, 1 - *Sin autem sincera mente accusationem instituerit*, C. I. 9, 42, 3, 1; T. 9, 37, 2 - *Quando autem*, C. I. 9, 42, 3, 2; T. 9, 37, 4 - *Sin autem testibus tormenta minime sunt illata*, C. I 9, 42, 3, 4; T. 9, 37, 2 - Sin *autem* erit suboles curiali, C. I. 9, 49, 10, 2; T. 9, 42, 24, 1 - *praeses autem*, C. I. 10, 10, 5, 2; T 10, 8, 5 - Si quis *autem* exactorum, C. I. 10, 20, 1, 1; T. 11, 8, 1 - *heres autem*, C. I 10, 35, 2, 1; N T 22, 2, 2 - *Sin autem minoris ordinis virum postea sortitae fuerint* C. I. 10, 40, 9; ... *sunt*, C. I. 12, 1, 13; T. 2, 1, 7 - Si quis *autem*, C. I. 10, 48, 8, 2; T. 11, 16, 11 - In loco *autem* publico, C. I, 10, 65, 5, 2; T. 12, 12, 12, 2 - *Quod autem*, C. I. 10, 72, 1, 1; T. 12, 6, 2, 1 - Non perpetui *autem* exactores, C. I, 10, 72, 4, 2; T. 12, 6, 22 - Susceptionis *autem* necessitas, C. I. 11, 6, 3, 3; T. 13, 9, 3, 3 - *Sciant autem*, C. I. 11, 7, 7; T. 10, 19, 15 - Cura *autem* rectorum provinciarum, C. I. 11, 15, 1; T. 14, 2, 4 - bestias *autem*... C. I. 11, 45, 1, 1; T. 15, 11, 2 - *Qui autem - ii autem*, C. I. 12, 35, 13, pr.; T. 7, 1, 17; 15 - Si quos *autem* milites, C. I. 12, 35, 13, 2; T 7, 1, 16 - *Si quis autem*, C. I. 12, 45, 1, 1; T. 7, 18, 4 - Stabula *autem*, C. I. 12, 50, 7, 1; T. 8, 5, 34, 2.

Auxilium - *militari auxilio*, C. I. 1, 3, 10, 2; T. 16, 2, 31 - *appellationis auxilium*, C. I. 1, 4, 2; T. 11, 36, 20 - per militare *auxilium*, C. I. 1, 37, 1; T. 1, 14, 1 - *restitutionis auxilium* C. I. 2, 38, 1. App 1, 4 - *auxilium in integrum restitutionis*, C. I. 2, 52, 5, pr.; T. 2, 16, 2 - *vetustatis auxilio*, C. I. 11, 66, 7, pr.; N. T. 19, 1.

Avunculus - *patruo et avunculo*, C. I. 9, 9, 29, pr.; T. 9, 7, 2.

Avus - *avorum* patrimonia, C. I. 2, 44, 2, pr.; T. 2, 17, 1, pr. - patris *post avum intestatum defuncti*, C. I. 6, 14, 3; T. 8, 18, 5.

Batrachitae - *Batrachitae*, C. I. 1, 5, 5, pr.; T. 16, 5, 65, 2.

Balneum - *privata ... balnea*, C. I 1, 47, 1; T. 7, 11, 1 - nec *balneum* (?) *quisquam* a domino aedium postulet, C. I. 12, 40, 6; T. 7, 8, 22.

Bene - *bene merentes*, C. I. 3, 28, 27; T. 2, 19, 3.

Beneficium - *beneficia personalia*, C. I. 1, 23, 4; T. 1, 1, 1 - *speciali beneficio principali*, C. I. 3, 23, 2, pr.; N T. 7, 3, 1 - *liberti... maximisque beneficiis adseculi*, C. I. 3, 28, 27; T. 2, 19, 3.

Bestia - ex quacumque civitate *bestias* ... traducere, C. I. 11, 41, 5; T. 15, 5, 3.

Biennium - intra continuum *biennium*, C. I. 2, 20, 8; T. 2, 15, 1 - *post biennium*, C. I. 10, 32, 56, 1; T. 12, 1, 189 - *per biennium*, C. I. 11, 10, 2; T. 10, 22, 3.

Bona - *bonorum possessio* C. I. 2, 38, 1. App. 1. 4 - *omnia bona*, C. I. 3, 30, 1; T. 2, 21, 1 - *materna bona*, C. I. 6, 60, 2; T. 8, 18, 7 - In omni cessione *bonorum*, C. I. 7, 71, 6; T. 4, 20, 3 - *Interdictum quorum bonorum*, C. I. 8, 2, 3; T. 4, 21, 1 - *pars ... ex bonis eius*, C. I. 9, 49, 8, pr.; T. 9, 42, 8, pr. - *bona eius*, C. I. 9, 49, 10, pr; T. 9, 42, 24, pr.

Bonus - ... *bonos mores*, C. I. 2, 3, 6. Cons. 1, 7 - *in bonae fidei iudiciis*, C. I. 3, 38, 3. Cons. 2, 6.

Breve - *ea* quae *brevi* inserta sunt. C. I. 10, 2, 5, 1; T. 10, 16, 3.

Cadere - vacans *cadensque* patrimonium, C. I. 10, 10, 5, pr.; T. 10, 8, 5.

Calor - *per... temeritatem seu calorem*, C. I. 9, 42, 2, pr.; T. 9, 37, 1.

Canon - *anniversarium canonem*, C. I. 1, 9, 17; T. 16, 8, 29 - *urbicarii canonis*, C. I. 11, 23, 3, 1; T. 14, 15, 6.

Capax - navem ultra duorum millium modiorum *capacem*, C. I. 1, 2, 10, pr.; 11, 4, 2, N. T. 8, pr.

Capitalis v. **Poena** - *capitali supplicio*, C. I. 9, 16, 7; T. 9, 14, 1 - *capitali animadversioni*, C. I. 9, 28, 1; T. 9, 28, 1 - *capitali* periculo, C. I. 10, 20, 1, 1 - T. 11, 8, 1.

Capitum - annonas et *capita*, C. I. 12, 37, 6; T. 7, 4, 17.

Captare - *qui emolumenta negotiationibus captant*, C. I. 4, 63, 1; T. 13, 1, 5.

Captivus - *Romanos captivos*, C. I. 1, 4, 11; T. 5, 7, 2, 4.

Carere - *impetratis careat*, C. I. 1, 3, 14; T. 16, 2, 35 - *desiderio suo carebit*, C. I. 1, 21, 3; T. 11, 30, 17.

Castitas - *violata castitate*, C. I. 9, 10, 1; T. 9, 8, 1.

Castrensis - *in...* officio admissionum *et castrensis s. palatii*, C. I. 12, 28, 2, pr.; T. 6, 35, 3, pr.

castrense peculium, C. I. 12, 28, 2, 2; T. 6, 35, 3, 1.

Castrum - praefecturae *castrorum*, C. I. 1, 30, 1; T. 1, 8, 2.

Casus - *fortuito casu* - *fortuiti casus*, C. I. 4, 34, 1. Coll. 10, 8 - *in hoc casu*, C. I. 4, 43, 2, pr.; T. 5, 10, 1 - *huiusmodi casibus*, C. I. 5, 16, 24, 2; T. 9, 42, 1, pr.

Catena - *catenarum acerbitatem*, C. I. 9, 4, 1, 2; T. 9, 3, 1, pr.

Catholicianus - Caesarianis *id est catholicianis*, C. I. 9, 49, 9, 2; T. 9, 42, 1, 4.

Catholicus - *ecclesiae catholicae*, C. I. 1, 5, 3, pr.; T. 16, 5, 30, pr.

Causa - *dilationis causa*, C. I. 1, 4, 2; T. 11, 36, 20 - *ex quacumque causa* (*possidere*), C. I. 1, 10, 1; T. 16, 9, 2 - *pro hac causa*, C. I. 1, 47, 1; T. 7, 11, 1 - *pecuniariis causis*, C. I. 1, 55, 3; T. 1, 29, 5; C. I. 9, 2, 15; T. 9, 1, 17; C. I. 9, 40, 3; T. 10, 10, 29, 2 - *causas* (*agere*), C. I. 2, 7, 6; N. T. 10, 1, 4 - inchoatam *causam finire*, C. I. 2, 12, 23; T. 2, 12, 1 - quantum ad eas pertinet *causas*, C. I. 2, 52, 5, 2; T. 2, 16, 2, 3 - *in pecuniaria causa*, C. I. 4, 20, 11, 1;

T. 11, 39, 13 - *victus causa*, C. I. 4, 43, 2, pr.; T. 5, 10, 1 - *adfinitatis coeundae causa*, C I. 5, 3, 15, pr.; T. 3, 5, 2, pr. - *causam* non contrahendi matrimonii (*praebere*), C. I. 5, 3, 15, 1; T. 3, 5, 2, 1 - *sine causa legitima*, C. I. 5, 19, 1; T. 3, 13, 3; C. I. 9, 9, 34; T. 3, 16, 2 - pub. *utilitate seu alia causa*, C. I. 7, 42; N. T. 13, 1 - *in civilibus... criminalibus causis*, C. I. 7, 62, 14; T. 11, 30, 7 - *ex qualibet causa*, C. I. 7, 71, 6; T. 4, 20, 3 - *in causis criminalibus...* C. I. 9, 2, 16; T. 2, 1, 8 - *causa cognita*, C. I. 9, 42, 2, pr.; T. 9, 37, 1 - *palatinis super hac causa missis*, C. I. 9, 49, 7, 2; T. 9, 42, 7 - *in aliis similibus causis*, C. I 10, 2, 5. 3; T. 10, 16, 3 - *rescriptis... in hac causa submovendis*, C. I 11, 67, 2, pr.; T. 10. 1. 15

Cautela - *sub competenti cautela*, C. I. 12, 50, 14; T. 8, 5, 51.

Cautio - *debitam cautionem*, C. I. 5, 33, 1, 5; T. 3, 17, 3, 2.

Cavere - ut *ei caveret* C. I. 2. 3, 8 Cons. 9, 11 - *quae ... de temporibus in int. rest legibus cauta sunt*, C. I. 2, 52, 5; T. 2, 16, 2.

Celebrare - *Conventicula... extra ecclesiam in privatis aedibus celebrari*, C. I. 1, 3, 16; T. 16, 2, 37 - *Donationes* circa filium filiamve... *celebratas*, C. I. 8, 55, 9; T. 8, 13, 6.

Censere - cap. puniendum *censemus*, C. I. 1, 7, 5; N. T. 3, 4 - *quod et nos obtinere censemus*, C. I. 1, 35, 2; T. 1, 12, 5 - *ad solutionem compelli censemus*, C. I. 1, 37, 1; T 1, 14, 1 - nulli... facultatem patere *censemus*, C. I, 7, 39, 3, 3; T. 4, 14, 1, 5 - *censemus... eos...* debere consurgi, C. I. 9, 47, 21; T. 9, 40, 14 - *Quod... observandum esse censemus*, C. I. 10, 2, 5, 3; T. 10. 16, 3 - *aurum suscipere censemus*, C. I. 10, 72, 1, pr ; T. 12, 6, 2, 1 - colonis originalibus quos in locis eisdem *censitos* esse constabit, C. I. 11, 48, 4, pr.; T. 11, 1, 14 - proscribi debere *censuimus*, C. I. 12, 40, 5, 1; T. 7, 8, 10, 1 - Saluberrima sanctione *censemus*, C. I. 12, 44, 1; T. 7, 16, 3.

Censitor - *censitorum* peraequatorum... C. I. 10, 25, 1; T. 13, 10, 8, 1.

Centenarius - *exceptis auri centenariis*, C I. 12, 50, 12; T. 8, 5, 47.

Certare - aliis vim inferre *certantibus*, C. I. 9, 12, 6; T. 9, 10, 1.

Certus - *certis probationibus*, C. I. 3, 26, 9; T. 10, 4, 1 - *certum tempus*, C. I. 7, 66, 6; T. 11, 35, 1 - ad tempus *certum vel incertum* C. I. 8, 54, 2. V. F. 283 - intra *certum* tempus, C. I. 9, 44, 1; T. 9, 36, 1 - intra *certum tempus*, C. I. 9, 44, 2, pr.; T. 9, 36, 1.

Ceterus - *Ceteros* excelsae t. sedis... C. I. 3, 23, 2, 2; N. T. 7, 2, 2 - stationariis et urb. militibus et *ceteris personis*, C. I. 4, 61, 5; T. 4, 13, 3 - *ceteris successoribus*, C. I. 5, 27, 2; T. 4, 6, 6 - Filios *et filias ceterosque liberos*, C. I. 8, 49, 1; T. 8, 14, 1 - *ceteri... liberentur*, C. I 11, 6, 3, pr.; T. 13, 9, 3, pr. - *Vicarios... ceterosque* iudices, C. I 11, 23, 3, 1; T. 14, 15, 6 - *adversus ceteros*, C. I. 12. 50, 3, pr.; T. 8, 5, 22, pr. - *ex ceteris corporibus*, C. I. 12, 55, 1; T. 1, 12, 4.

Chartula - *easdem chartulas* (*corrumpere*) C. I. 9, 36, 2, 1; T. 9, 34, 7.

Christianus - *Christianos orthodoxos*, C. I. 1, 9, 13; T. 2, 8, 26 - mancipium... *Christianum*, C. I. 1, 10, 1; T. 16, 9, 2.

Archigerontes et diocetae erga siotanorum *non nisi Christiani*, C. I. 1, 4, 5; T. 14, 27, 1 - *ne Christiani*... C. I. 1, 9, 13; T 2, 8, 26 - inter *Christianos*, C. I. 1. 9, 15; T. 16, 8, 22.

Circa - *ingratos circa se*, C. I. 8, 55, 7. pr ; T. 8, 13, 1, pr. - *circa... militiae privilegia* praeiudicium facere, C. I. 12, 1. 3; T. 6, 35. 3, pr - condemnationes... *circa* eos. . irritae, C I. 12, 22, 3; T. 6, 29, 3.

Circumire - *huiusmodi ambitu circumire*, C I. 5, 7, 1, 1; T. 3, 11, 1, 1.

Civilis - *civilem* annonam, C. I. 1, 28, 1; T. 1, 6, 5 - *in civilibus... causis*, C. I. 7, 62, 14; T. 11, 30, 7 - *quaestione civili*, C. I. 9, 22, 23, 1; T. 9, 19, 4, 1 - *civilis actio*, C I. 9, 31, 1, pr.; T. 9, 20, 1 - *civilium* munerum, C. I 10, 48, 11, pr ; T. 11, 16, 14 - muneribus *civilibus*, C. I. 10, 53, 6, pr.; T. 13, 3, 3 - *nullo munere civili*, C. I, 12, 46, 1, 7; T. 7, 20, 2, 1.

Civitas *v.* **Defensor** - defensoris *civitatis*, C. I. 1, 9, 18, pr.; N. T. 3, 2 - in Constantinopolitana *civitate*, C. I. 1, 28, 4; T. 1, 10, 4 - *Defensores civitatum*.... C. I. 1, 55, 2; T. 1, 29. 3 - munera *civitatum*, C. I. 4, 44, 17; T. 3, 1, 8 - alterutram *regalium civitatum* patriam -... *curialibus civitatis ex qua oriundus est.. vel eius civitatis quae...*, C. I. 5, 27, 3, 2, 4; N. T. 22, 1, 7; 22, 2, 11 - *eiusdem civitatis* curialis, C. I. 10, 35. 2, 8; N. T. 22, 2, 9 - *ab Alexandrina civitate*, C. I. 10, 65, 6; T. 12, 12, 15 - cuius nomen *civitati*... invenitur obnoxium, C. I. 11, 33, 2, 1 *a*; T. 12, 11, 1, 1 - *cura patris civitatis*, C. I. 11, 33, 2, 3; T. 12, 11, 1, 3 - pub. monumentorum *civitatis*, C. I. 10, 70, 5; N. Marc. 3, 1.

Clarissimatus - *post clarissimatus* dignitatem, C. I. 12, 31, 1; T. 6, 37, 1.

Claritas - *claritatis tuae*, C. I. 1, 37, 1; T. 1, 14, 1.

Clarus *v.* **Vir** - *clarissima dignitate*, C. I. 3, 24, 1; T. 9, 1, 1 - parvulis adultisque *clarissimis*, C. I. 5, 33, 1, 2; T. 3, 17, 3 - *clarissimarum personarum*... C. I. 5, 33, 1, 5; T. 3, 17, 3, 2 - a *clarissimo* nomine, C. I 12, 1, 10; T. 9, 35, 3.

Clementia - *a nostra clementia*. C. I. 8, 11, 15; T. 15, 1, 40.

Clericatus - ad *clericatus honorem*, C I 1, 3, 4, pr.; T. 8, 4, 7.

Clericus - *clericis enim*... C. I. 1, 3, 12; T. 9, 45, 3 - *Si clericus*... C. I. 1, 4, 2; T. 11, 36, 20.

Codex - *post codicum oblationem*. C. I. 11, 58, 5, 1; T. 13, 11, 5.

Codicillus - super *prolatis codicillis*, C. I. 9, 22, 24; T. 4, 4, 2.

Coercere - poena officio *coercendo*, C. I. 1, 51, 6; T. 8, 1, 16 - rectores... *eos coerceant*, C. I. 12, 46, 2; T. 7, 20, 5.

Coercitio - *coercitione* prohibemus, C. I. 12, 50, 10; T. 8, 5, 41.

Cogere - *matri cogatur reddere*, C. I. 8, 55, 7, 1; T. 8, 13, 1

pr. - ... *solvere cogeris*, C. I. 7, 59, 1; App. 2, 7 - inferre *cogantur*, C. I. 9, 19, 3; T. 9, 17, 2, 2 - universi... respondere *cogentur*, C. I. 11, 10, 5, 2; N. T. 6, 2 - molestiam sustinere *cogantur*, C. I. 12, 40, 9, pr.; N. T. 25, 2.

Cognoscere - *curiales... cognoscant... indemnitati... obnoxias... esse facultates*, C. I. 5, 33, 1, 5; T. 3, 17, 3, 2 - *causa cognita*, C. I. 9, 42, 2, pr; T. 9, 37, 1 - certam formam... custodiendam esse *cognoscant*, C. I 12, 24, 1, 1; T. 6, 31, 1 - si quos milites... vagari *praesides cognoverint*, C. I. 12, 35, 13, 2; 7, 1, 16.

Coheres - ex patre... *coheredes* (?), C. I. 6, 60, 2; T. 8, 18, 7.

Cohortalis - ex *cohortalium* corpore, C. I. 1, 55, 2; T. 1, 29, 3 - *cohortalibus* committi, C. I. 12, 50, 14; T 8, 5, 51 - *a... cohortalibus*, C. I. 10, 20, 1, pr.; T. 11, 8, 2.

cohortalis officii, C. I. 3, 23, 2, pr.; N. T. 7, 4, 6 - *cohortalem* militiam, C. I. 12, 49, 5; T. 8, 7, 17.

Coire - *adfinitatis coeundae causa*, C. I. 5, 3, 15, pr.; T. 3, 5, 2, pr.

Collator - ... praeda nascatur *collatoribus*, C. I. 10, 30, 2; T. 11, 26, 2 - *a collatoribus*, C. I. 10, 73, 1; T. 12, 7, 1, C. I. 11, 6, 4; T. 13, 9, 4, pr.

Colligere - (praescriptio) *quae ex XL annis colligitur*, C. I. 12, 57, 12, 1; T. 8, 4, 30, 2.

Collocare - *et eam (filiam) curiali... matrimonio collocavit*, C. I. 5, 27, 3, 4; N. T. 22, 2, 11 - aurum... in tutissima custodia *collocent*, C. I. 5, 37, 24, 1; T. 3, 30, 6, 1 - his in medio *collocatis*, C. I. 7, 18, 3, 2; T. 4, 8, 6, 7.

Colonarius - Si qua... originaria seu *colonaria*, C. I. 11, 8, 7, 1; T. 10, 20, 10, 1.

Colonus - *colonorum adscripticiae condicionis* - mancipia *vel colonos*, C. I. 3, 38, 11; T. 2, 25, 1 - amicus *vel colonus*, C. I. 8, 5, 1; T. 4, 22, 1 - *incolis* vel *colonis*, C. I. 9, 24, 1, 5; T. 9, 21, 2, 4; 4, pr.

Comes - Phlegetio *comiti*, C. I. 1, 31, 3, pr.; N. T. 21, pr. - *comitum militarium*, C. I. 1, 51, 6; T. 8, 1, 16 - *comites* s. stabuli, C. I. 12, 11, 1; T. 6, 13, 1 - *comites domesticorum*, C. I. 12, 15, 1; T. 6, 23, 1.

Comitari - relatione *comitati*, C. I. 10, 65, 6; T. 12, 12, 15.

Commendare - epistulas, quibus homines *commendant absentem*, C. I. 4, 26, 13, 2; T. 2, 31, 1.

Commentariensis - *commentariensis gradum*, C. I. 9, 26, 1, pr; T. 9, 26, 2

Committere *v.* **Crimen** - *qui... violentiam commiserunt*, C. I. 7, 65, 2, pr.; T. 11, 36, 7 - curialibus.. *committi*, C. I. 12, 50, 14; T. 8, 5, 51 - *Si quid tale fuerit commissum*, C. I. 12, 57, 1; T. 8, 4, 2.

Commodum - *commodum* (?) mercandi, C. I. 1, 4, 1; T. 13, 1, 5 - *contra commodum*.. civitatis, C. I. 8, 11, 6; T. 15, 1, 22 - *ad commodum privatum*, C. I. 11, 41, 2; T. 15, 7, 6.

Commorari - senatores *in h. r. urbe commorantes*, C. I. 2, 41, 2, 2; T. 2, 17, 1, 2 - *qui in huiusmodi officio fuerit commoratus*, C. I. 12, 59, 3, pr; T. 8, 8, 4, pr.

Commovere - humanitatis necessitate *commoti*, C. I. 10, 72, 9, 2; T. 12, 6, 21.

Communio - *ad easdem res communionem (habere)*, C. I. 5, 16, 24, 2; T. 9, 42, 1, pr. - cum possessoribus... esse *communionem*, C. I. 11, 6, 4; T. 13, 9, 4, pr.

Communis - *communi pactione*, C. I. 1, 9, 8, 1; T. 2, 1, 10.

Communiter - qui patrimoniales fundos *communiter*... retinent, C. I. 11, 65, 3; T. 11, 19, 2

Comparare - *locum*, quem *comparavit*, C. I. 10, 34, 1, 2; T. 12, 3, 1 - possessiones, quas de fisco nostro *comparaverunt seu comparant*, C. I. 11, 66, 1; T. 5, 13, 1.

Compellere - *eos ad solutionem compelli*, C. I. 1, 37, 1; T. 1, 14, 1 - aestimationem *restituere compellatur*, C. I. 8, 4, 7; T. 4, 22, 3 - qui.. ad iterationem quempiam transacti oneris *compellat*, C. I. 10, 32, 52; T. 12, 5, 3 - eos... in par studium docendi atque discendi n. sermone *compellimus*(?) C. I. 10, 66, 2; T. 13, 4, 3 - ne quis... sumptus *facere compellatur*, C. I. 10, 72, 1, pr.; T. 12, 6, 2, 1 - *poenas... luere compellantur*, C. I. 12, 35, 13, pr.; T. 7, 1. 17, pr.

Compendiosus - *compendioso* spatio, C. I. 9, 22, 22, 2; T. 9, 19, 2. 2.

Compendium - *ad... compendium privatum*, C. I. 11, 41, 2; T. 15, 7, 6.

Compensare - ut *sterilia. his quae* culta *sunt compensentur*, C. I. 11, 58, 4; T. 13, 11, 4.

Competere *v.* **Indignatio, Iudex** - *competentem vindictam*, C I. 1, 3, 10, 2; T. 16, 2, 31 - *ad competentem potestatem*, C. I. 3, 23, 2, pr ; N. T. 7, 4, 6 - ei .. utilem actionem .. *competere* - actio quae .. sorori tuae .. *competebat*, C. I. 8, 54, 3, 1; V. F. 286 - *cum* custodia *competenti*, C. I. 9, 27, 1; T. 9, 27, 3 - *f. rationibus* (patrimonia) nequaquam *competere*, C. I. 10, 1, 10; T. 10, 10, 30, pr. - *competens dispositio*, C. I. 11, 6, 2; T 13, 9, 1 - poenis *competentibus* C. I. 12, 46, 3; T 7, 20, 7 - *sub competenti cautela*, C I 12, 50, 14; T. 8, 5, 51 - *competenti motu*, C. I. 12, 52, 2, 1; T. 12, 10, 1.

Componere - *quando scriptura voluntas componitur*, C. I. 6, 36, 8, 3; T. 4, 4. 7, 2

Comprehendere - si... in civitatibus fuerint *comprehensi*, C. I. 1, 4. 10, 1; T. 9, 16, 12.

Compulsio - *compulsio annonariae functionis*, C. I. 3, 12, 6, 6; T. 2, 8, 19, 4

Conamen - *pro tali conamine*, C. I. 5, 7, 1; T. 3, 11, 1, pr.

Conari - . . *nuncupare conantur*, C. I. 1, 5, 5, 1; T 16, 5, 65, 3 - ... *subtrahere conati fuerint*, C. I. 10, 32, 51, pr.; T 12, 1, 161 - ... *uti conatus sit*, C. I. 12, 50, 3, 1; T. 8, 5, 8, pr.

Concedere - *honorem adripere concedimus*, C. I. 1, 9, 18, pr.; N. T. 3, 2 - *egredi concedatur*, C. I. 3, 11, 7; T. 2, 7, 3 - *ultra modum concessum*, C. I 5, 27, 2; T. 4, 6, 6 - hac lege *omnibus concedimus*, C. I. 8, 58, 1; T. 8, 17, 3 - *pars quae... liberis concessa est*, C. I. 9, 49, 8, pr.; T. 9, 42, 8, pr. - *quibus hoc propter imp. ministerium concessum est*, C. I. 11, 9, 2; T. 10, 21, 2 - *licentia eis concedenda*..., C. I 11, 62. 12, 1; T. 5, 12, 3 - ... *onere eos adfici concedimus*,

C. I. 12, 46, 1, 7; T 7, 20, 2, 1 - ...*pro solacio habere concedimus*, C. I. 12, 50, 7, 1; T. 8, 5, 34, 2 - cum... nec .. *hoc a nobis concessum sit*, C. I. 12, 50, 9, pr ; T 8, 5, 40, pr. - His... *facultas concessa est*, C. I. 12, 50, 16; T. 8, 5, 57.

Concubina - *si sola sit concubina*, C. I. 5, 27, 2; T. 4, 6, 6.

Concussio - *indignatio seu concussio*, C. I. 12, 44, 1; T. 7, 16, 3.

Condemnare - in litis aestimationem *adversario... condemnetur*, C. I. 1, 21, 2; T. 11, 30, 6 - conventus et *condemnatus*, C. I. 4, 34, 10; Coll. 10, 6 - *qui condemnatus est*, C. I 7, 65, 2, 1; T. 11, 36, 7.

Condemnatio - X lib. auri *condemnatione*, C. I. 12, 29, 1, 1; N. T. 21, 2.

Condicio - *ad priorem condicionem*, C. I. 1, 3, 4, 1; T 8, 4, 7 - *colonorum adscripticiae condicionis*, C. I. 3, 38, 11; T. 2 25, 1 - *in servilem condicionem*, C. I 5, 16, 24, pr ; T. 9, 42, 1, pr. - patris *condicio*, C. I. 10, 32, 22; T. 12. 1, 51 - *mariti... condicionem*, C. I. 10, 40, 9; 12, 1, 13; T. 2, 1, 7 - *ab huiusmodi condicione*, C. I. 11, 8, 1; T. 10, 20, 1.

Condictio - *per condictionem* .. (donationes) redhibeantur, C. I. 5, 3, 15, 1; T 3, 5, 2, 1

Conductor - *conductor* alienarum rerum... *mandator conductoris*, C. I. 4, 65, 30; N. T. 9, 1.

Conferre - *donationes a viro in ux. collatae*, C I. 5, 16, 24, 2; T. 9, 42, 1, pr. - si quid in em. filios donatione collatum *est*, C I. 9, 49, 9, 2; T. 9, 42, 1, 3 - legatis .. sum ptus possessio ... privilegiis munita non *conferat*, C. I. 10, 48, 12, 3; T. 11, 16, 15.

Conficere - *sive in scriptis sive sine scr.* voluntas *conficiatur*, C. I. 6, 36, 8, 3; T. 4, 4, 7, 2.

Confirmare - (donationes) *ex morte eius confirmentur*, C. I. 5, 16, 24, 2; T. 9, 42, 1, pr.

Confiscatus - Inter chartulas *confiscati*, C. I. 10, 2, 5, pr.; T. 10, 16, 3

Confiteri - *si... voce sua confessus sit*, C. I. 7, 65, 2, 1; T. 11. 36, 7 - Nautici... *confiteantur* incorr. species suscepisse, C I, 11, 23, 1; T. 14, 15, 2.

Coniugium - *incesti vetitique coniugii* nuptiis, C. I. 5, 5, 6, pr ; T. 3, 12, 3.

Coniunctio - filios *ex hac coniunctione* susceptos, C. I. 5, 8, 1, 1; T. 3, 10, 1.

Connumerare - *eorum officiis connumeratus*, C. I. 1, 51, 6; T. 8, 1, 16 - *inter statutos connumeratos* - *et his... connumerari*, C. I. 12, 15, 1; T. 6, 21, 1.

Conqueri - *is qui dolum se passum esse conqueratur*, C. I. 2, 20, 8; T. 2, 15, 1.

Conquiescere - actus omnes... *conquiescant*, C. I. 3, 12, 7; T. 2, 8, 21.

Consanguineus - Fratres *vel sorores... consaguinei*, C. I. 3, 28, 27; T. 2, 19, 1.

Conscius - emptorem *fugae conscium*, C. I. 4, 44, 17; T 3, 1, 8 - *conscii... criminum* C. I. 9, 42, 3, 3; T. 9, 37, 4.

Consensus - *consensum* (*accommodare*), C. I. 9, 42, 3, 1; T. 9, 37, 2

Consentaneus - *poenas consen-*

taneas, C. I. 12, 35, 13 pr.; T. 7, 1, 17, pr.

Consequi – Iudeus servum Chr. nec comparare debebit nec... *alio quocumque* titulo *consequatur*, C. I. 1, 10, 1; T. 16, 9, 4 *qui ill. dignitatem consecuti sunt*, C. I. 10, 32, 60, 1; T. 12, 1, 187 - qui ... vacuum ea functione quod datum est *consequatur*, C. I. 10, 36, 1, 2; N. T. 22, 2, 13 *dignitatem consequi*, C. I. 12, 16, 1; T. 6, 23, 1.

Conservare - *lege scilicet quae ei imposita est conservanda*, C. I. 8, 54, 2, V. F. 283.

Consignare – testibus subscribentibus et *consignantibus*, C. I 6, 23, 21; N. T. 16, 2.

Consiliarius - participes *id est consiliarios*, C. I. 5, 2, 1, 1; T. 3, 6, 1.

Consistere – (*civitas*)... *sub qua vicus vel possessio ... consistit*, C. I. 5, 27, 34; N. T. 22, 2, 11.

Consistorium – *in n. consistorio*, C. I. 12, 16, 1; T. 6, 23, 1.

Constantinopolitanus - *Urbs Constantinopolitana*, C. I. 11, 21, 1; T. 16, 2, 45.

Constare - qui metallicum esse *constiterit*, C. I. 11, 7, 7; T. 10, 19, 15.

Constituere – quod favore *quorundam constitutum* est, C. I. 1, 14, 6; N. T. 14, 6 - *super limite sub tua iurisdictione constituto*, C. I. 1, 31, 4; N. T. 24, 5 – *minoribus XXV annis constitutis*, C. I. 2, 52, 5; T. 2, 16, 2 – proprii iuris *constituti*, C. I. 5, 3, 15, pr.; T. 3, 5, 2 – ... *in potestate constituto*, C. I. 5, 7, 1, 1; T. 3, 11, 1, 1 - *curator quis constitutus*, C. I. 5, 37, 20; T. 3, 30, 1 - in possessione heres *constitutus*, C. I. 6, 17, 2; T. 4, 3, 1 - (*possessio*) *rerum apud fiscum ... constitutarum – dominus quidem constitutus*, C. I. 8, 4, 7; T. 4, 22, 3 - quem sermo Graecus appellat per singulas civitates *constitutum* zygostaten, C I. 10, 73, 2; T. 12, 7, 2 - *sub q. regimine constituti sunt*, C. I. 12, 35, 13, pr.; T. 7, 1, 17, pr. - Fabricensium domibus *ubique constitutis*, C. I. 12, 40, 4; T. 7, 8, 8 - *in q. locis stabula constituta sunt*, C. I. 12, 50, 7, 1; T. 8, 5, 34, 2

Constitutio - imperialibus *constitutionibus*, C. I. 1, 5, 2, pr.; T. 16, 5, 5.

Construere - *ex s. pecuniis opus construere*, C. I. 8, 11, 5; T. 15, 1, 11.

Consuetudo - *secundum locorum consuetudinem*, C. I. 12, 50, 14; T. 8, 5, 51.

Consularis - *consulari id est* clariss. dignitate, C. I. 12, 17, 2, 1; T. 6, 24, 9.

Consulere - ... feminis... *consulitur ut f. donatio sit*, C. I. 5, 3, 17; T. 3, 5, 13 - utrum commoditatibus civitatum *consuletur*, C. I. 5, 27, 3; N. T. 22, 2, 11.

Contemnere – si statuta... crediderint esse *contemnenda*, C. I. 12, 16, 3, 2; T. 6, 23, 3 - si fuerit definitio *contempta*, C. I. 12, 21, 1, 2; T. 6, 28, 4; si contra inhibita... adspirare *contempserit*, C. I. 12, 59, 5; T. 8, 7, 20.

Contentio - *contentionem dirimere*, C. I. 10, 73, 2; T. 12, 7, 2.

Contingere - *damnum quod ei contigit*, C. I. 5, 37, 23; T. 3, 30, 5 - *ex* eo, quod ex iisdem titulis *contigerit*, C. I. 11, 65, 5, 1; T. 12, 9, 3.

Continuare - licentiam auferamus... *continuare* exactionem, C. I. 12, 60, 3, 2; T. 8, 8, 9.

Contra *v.* **Deesse, Lex, Testamentum** - *contra* huiusmodi *appellatores*, C I. 1, 4, 2; T. 11. 36, 20 - *contra bonos mores* C. I. 2, 3. 6, Cons. 1, 7, *contra memoratam dispositionem*, C. I. 2, 44, 2, 3; T. 2, 17, 1, 2 - *ingratos... contra parentes*, C. I. 3, 28, 28, pr.; T. 2, 19, 2 - (appellatio) *contra exsecutionem*, C. I. 7, 62, 21; T. 11, 30, 25 - *si sententia contra eum lata sit - contra se (dicere)*, C. I. 7, 65, 2, 1; T. 11, 36, 7 - *contra ornatum*.. civitatis, C. I. 8, 11, 6; T. 15, 1, 22 - *inscriptiones contra eos... deponere*, C. I. 9, 1, 19; T. 9, 1, 12 - edictum *contra latentem propositum*, C. I. 9, 40, 3; T. 10, 10, 29, 2 - *contra divalia statuta*, C. I. 10, 28, 1, 1; N. T. 26, 2 - *contra haec (facere)*, C. I. 11, 23, 3, pr.; T. 14, 15, 5 - condemnatione *contra eos* proposita, C. I. 12, 21, 4, 3; T. 6, 28, 8 - *contra* evectionis auctoritatem, C. I. 12, 22, 2, 1; T. 6, 29, 2, 1 - *nulla contra eos indignatio... procedat*, C. I. 12, 44, 1; T. 7, 16, 3.

Contractus - *ex huiusmodi contractu*, C. I. 4, 65, 30; N. T. 9, 1.

Contrahere - *contrahere* matrimonium C. I. 5, 4, 17. Coll. 6, 4, 5 - si *matrimonium secundum... non contraxerit*, C. I. 6, 56, 5; T. 5, 1, 8.

Contrarius - *e contrario*, C. I. 9, 31, 1; T. 9, 20, 1.

Contumelia - super eius *contumeliis*, C. I. 3, 26, 9; T. 10, 4, 1.

Conturbare - procul ab urbe quam *conturbavit...*, C. I. 1, 3, 14; T. 16, 2, 35.

Convenire - *licentia ... Christ. orthodoxos convenire*, C I. 1, 9, 13; T. 2, 8, 26 - *licentia... conveniendi* scribas, C. I 1, 55, 9, 1; T. 11, 8, 3, 1 - *si non aliud ... convenit* C. I. 4, 34, 1. Coll. 10, 8 - *gesta ... litigatoribus convenit praestari*, C. I. 7, 62, 24; T. 11, 30, 32 - vacatione potiri *convenit*, C. I. 10, 52, 6, pr.; T. 12, 12, 17, 1.

Conventiculum - *conventicula illicita*, C. I. 1, 3, 15; T. 16, 2, 37 - donationibus in haereticorum *conventicula*... factis, C. I. 1, 5, 5, 1; T. 16, 5, 65, 3.

Conventio - curialium *conventione* (vexari), C. I. 10, 53, 11, pr.; T. 13, 3. 16.

Convincere - (Christiani).. *convicti*. C. I. 1, 11, 6, pr ; T 16, 10, 24, 1 - *Qui... in facinore fuerint convicti*, C. I. 12, 35, 13, pr.; T. 7, 1, 17, pr.

Convolare - *si clericus... ad app. auxilium convolaverit*, C. I. 1, 4, 2; T. 11, 36, 20 - *ad .. sententiam... convolare*, C. I. 3, 26, 9; T. 10, 4, 1.

Copia - *spectaculorum copiam*, C. I. 3, 12, 6, 3; T. 15, 5, 5 - *fideiussoris... copiam (habere)*, C. I. 7, 62, 12; T. 11, 30, 2.

Cornicularius - *principes et cornicularii*, C. I. 1, 48, 3; T 6, 26, 5.

Corporalis - *munere civili id est corporali... onere*, C. I. 12, 46, 1, 7; T. 7, 20, 2, 1.

Corpus - (curiae) *cuius corpori non sunt adnexi*, C. I. 1, 3, 17, pr ; T. 16, 2, 42, pr. - *propter... corporis valetudinem*, C. I. 1, 26, 3; T. 1, 5, 9 - ... *aliis corporibus obnoxii*. C. I. 3, 23, 2; N. T. 7, 2, 2 - *corporum* tormenta, C. I. 9,

2, 13; T. 9, 1, 14 - *in corpore in quo servierit*, C. I. 11, 66, 6; T. 12, 19, 2 - *ex ceteris corporibus* ... adgregari, C. I. 12, 55, 1; T. 1, 12, 4.

Corrumpere - (famosum libellum)... *corrumpat* - *Sin vero... easdem chartas... corruperit*, C. I. 9, 36, 2, pr., 1; T. 9, 34, 9; 7 - *pecuniis a reo corruptus*, C. I. 9, 42, 2, 1; T. 9, 37, 1.

Credere - sive vidua... testamento... ecclesiae... *crediderit seu* crediderit reliquendum, C. I. 1, 2, 13; N. Marc. 5, 2 - si... fuerit *credita* pecunia, C. I. 4, 26, 13, 3; T. 2, 31, 1 - quibus... pecunia ad extructionem (fuerit) *credita*, C. I. 8, 11, 8; T. 15, 1, 24 - emendicatis suffragiis decretorum... *credere*, C. I. 9, 2, 14; T. 9, 1, 15.

Creditor - *creditori licentiam damus*, C. I. 4, 26, 13, 4; T. 2, 32, 1.

Crimen - *in pari vel minori crimine*, C. I. 9, 1, 19; T. 9, 1, 12 - *in publicis criminibus*, C. I. 9, 2, 14; T. 9, 1, 15; C. I. 9, 2, 15; T. 9, 1, 17 - *si miles... crimen publicum commiserit*, C. I. 9, 3, 1; T. 9, 2, 2 - *criminis qualitas*, C. I. 9, 4, 1, 2; T. 9, 3, 1 pr. - *criminis indago*, C. I. 9, 22, 23, 1; T. 9, 19, 4, 1 - *cùius* obnoxii maiest. *crimen committunt*, C. I. 9, 24, 2; T. 9, 21, 3; 9 - *consci vel participes criminum*, C. I. 9, 42, 3, 3; T. 9, 37, 4 - *crimen (oriri)*, C. I. 9, 49, 9, 2; T. 9, 42, 1, 2 - *crimine damnatus*, C. I. 9, 49, 10 pr.; T. 9, 42, 24 pr. - *crimine maiestatis*, C. I. 10, 11, 6; T. 10, 10, 17.

Criminalis *v.* **Causa** - *criminalis quaestio*, C. I. 9, 12, 7, 1; T. 9, 10, 3 - *criminalis. . actio*, C. I. 9, 31, 1 pr.; T. 9, 20, 1.

Culmen - *Fori tui culminis*, C. I. 2, 7, 4; T. 2, 10, 6.

Culpa - dolum... *et latam culpam*, C. I. 4, 34, 1. Coll. 10, 8 - *culpa vel dolo*, C. I. 5, 37, 23; T. 3, 30, 5.

Cum *v.* **Una** - *cum tua sublimitate*, C. I. 7, 62, 33; N. T. 7, 4, 8 - *cum* custodia *competenti*, C. I. 9, 27, 1; T. 9, 27, 3 - *cum inscriptionibus*, C. I. 9, 37, 1; T. 2, 1, 8 - *locum. . cum fructibus*, C. I. 10, 34, 1, 2; T. 12, 3, 1 - *cum* provincialibus, C. I. 12, 22, 4 pr.; T. 6, 29, 8. - *cum... egressae fuerint*, C. I. 2, 44, 2, 1; T. 2, 17, 1, 1 - *cum non ar. militia praediti sunt*, C. I 3, 25, 1, 1; N. T. 7, 1, 1 - *cum* fuerit vexatus *iniuriis*, C. I. 3, 26, 9; T. 10, 4, 1 - *cum necesse sit*, C. I. 4, 47, 2, 1; T. 3, 1, 2 - *cum et solvere cogeris*, C. I. 7, 59, 1 App. 2, 7 - *cum... accusaret*, C. I. 9, 9, 29, 2; T. 9, 7, 2 - *cum* (?)... possit comprehendi, C. I. 9, 47, 17; T. 9, 40, 2 - Quod et *tunc* optimum est custodiri, *cum... curiae obvenerint*, C. I. 10, 22, 1, 3; T. 12, 1, 173, 3 - *cum...* pervenerit, C. I. 10, 32, 56, 1; T. 12, 1, 189 - *cum...* adepti fuerint, C. I. 10, 53, 11 pr.; T. 13, 3, 16; 19 - *cum... sunt domini*, C. I. 11, 62, 12, 1; T. 5, 12, 3 - *cum neque militi permittimus*, C. I. 11, 73, 1; T. 10, 3, 6 - *cum neque praef. urbis... hoc concessum sit*, C. I. 12, 50, 9 pr.; T. 8, 5, 40.

Cunctatio - *Sine... cunctatione*, C. I 8, 5, 1; T. 4, 22, 1.

Cuncti - *per cunctos... tolerabiles fiant*... C. I. 4, 63, 1; T. 13, 1, 5.

Cura - *cura... claritatis tuae*, C. I. 1, 37, 1; T. 1, 14, 1 - *cura patris civ.* C. I. 11, 33, 2, 3; T. 12, 11, 1, 3.

Curare - ... *inventarium... facere curabunt*, C. I. 5, 37, 24 pr.; T. 3, 30, 6 pr. - Quisquis... in tirocinio militiae *scribi curaverit*, C. I. 12, 43, 2; T. 7, 13, 11.

Curator - tutorum *seu curatorum*, C. I 2, 27, 2; T. 2, 16, 1 - *tutoribus et curatoribus*, C. I. 5, 33, 1, 5; T. 3, 17, 3, 2 - *tutor vel curator*, C. I. 5, 37, 20; T. 3, 30, 1 - *tutoris vel curatoris*, C. I. 5, 37, 23; T. 3, 30, 5 - Tutores *vel curatores*, C. I. 5, 37, 24; T. 3, 30, 6.

Curia *v.* **Remanere** - *curiae nomen* (ingerere), C. I. 3, 23, 2 pr ; N. T 7, 4, 6 - *ad curiam*, C. I. 9, 49, 10, 3; T. 9, 42, 24, 1 - facultates... *curiae obvenerint*, C. I. 10, 22, 1, 3; T. 12, 1, 173, 3 - *curiae* vindicare, C. I 10, 32, 54; T. 12, 1, 181 pr.

Curialis - ... *curialibus nexibus alligatus*, C. I. 2, 7, 3; T. 12, 1, 152.

Curialis - C. I. 4, 65, 30; N. T. 9, 1 - *curiali vel curialibus*, C. I. 5, 27, 3, 4; N. T. 22, 2, 11 - *curiales, in nom. tutoribus*, C. I. 5, 33, 1, 5; T. 3, 17, 3, 2 - *a curialibus*, C. I. 10, 20, 1 pr.; T. 11, 8, 2 - potentium *itidem curialium*, C. I. 10, 22, 1 pr.; T. 12, 1, 173 pr. - dignissimi... *curiales*, C. I. 10, 32, 46; T. 12, 1, 140 - *curiales*... officiis redderentur, C. I. 10, 32, 51 pr.; T. 12, 1, 161 - in *curialibus* permaneat, C. I. 10, 32, 56, 1; T. 12, 1, 189 - si ad filios *curiales* deferantur *filiorum curialium*, C. I. 10, 35, 2 pr., 6; N. T. 22, 2, 1, 6 - *neque militi neque curiali*, C. I. 11, 73, 1; T. 10, 3, 6.

Cursus - *publico cursui*, C. I. 12, 50, 1; T. 8, 5, 2 - *nisi per quam cursus pub...* cui *cursus pub...* C. I. 12, 50, 2, 1; T. 8, 5, 3 - *custodes pub. cursus*, C. I. 12, 50, 3 pr.; T. 8, 5, 22 pr. - *pub cursu*, C. I. 12, 50, 3, 1; T. 8, 5, 8 pr. - *per pub. cursum*, C. I. 12, 50, 5; T. 8, 5, 25.

Custodire - *quae* de viris cavimus etiam de feminis *custodiantur*, C. I. 5, 5, 6, 5; T. 3, 12, 3.

Custos - *custodes pub. cursus*, C. I. 12, 50, 3 pr.; T. 8, 5, 22 pr.

Damnare - *liberis damnati*, C. I. 9, 49, 8, 1; T. 9, 42, 8 pr. - *quando quis crimine damnatus*, C. I 9, 49, 10 pr.; T. 9, 42, 24 pr.

Damnum - *damnis* (*adficere*), C. I. 1, 4, 11; T. 5, 7, 2, 4 - *damnum .. resarciri*, C. I. 5, 37, 23; T. 3, 30, 5.

Dare *v.* **Licentia** - Nulli haereticorum danda *est* licentia ingenuos... ad suum rursus baptisma deducendi, C. I. 1, 6, 3 pr.; T 16, 5, 65, 4 - Iussio.. per quam eis munerum *dabatur* (?) immunitas, C. I. 1, 9, 5; T. 12. 1, 99 - qui pecuniam *mutuam det*, C. I. 4, 26, 13, 1; T. 2, 31, 1 - Tutores *dari*... ac si leg verbis eos testator *dedisset*, C. I, 5, 28, 8; N T. 16, 8 - libertates directae *datae*, C. I, 7, 22, 14; N. T. 16, 8 - qui liberalitatem *dederunt*. C. I. 8, 55, 1, 3. F. V. 272 - *Fallaciter incusantibus accusationis abolitio non dabitur* - abolitio *non dabitur in illis* criminibus, C. I. 9, 42, 3 pr., 4; T.

9, 37, 2 - praetio quod *dedit*, C. I. 10, 34, 1, 2; T. 12, 3, 1 - *qui ... latrociniis sese dederunt*, C. I. 12, 46, 3; T. 7, 20, 7 - *dare* coeptis operam, C. I. 12, 49, 5; T. 8, 7, 17.

De *v.* **Cavere, Denegare, Dubitatio** - *de dolo* (actio), C. I 2, 20, 8; T. 2, 15, 1 - *de inofficioso* (*quaestio*), C. I. 3, 28, 27; T. 2, 19, 1 - *de finibus* (querimonia) C. I. 3, 39, 3; T. 2, 26, 1 - Sicut in rem speciales ita *de universitate* actiones, C. I. 7, 39, 3, pr.; T 4, 14, 1, pr. - *de* rebus eorum ... fisco inferatur, C. I. 9, 24, 1, 7; T. 9, 21, 4, 1 - *de his* loquimur, C. I. 12, 45, 12; T. 7, 18, 4 - *de portorio onere*, C. I. 12, 46, 1, 7; T. 7, 20, 2, 1.

Debere - ... in int. *rest. auxilium accipere debetis*, C. I. 2, 38, 1, App. 1, 4 - *probationes debent praestare* - *obsequium debitum*, C I. 3, 28, 28, pr.; T. 2. 19. 2 - *qui velut debiti postulentur*, C. I. 3, 23, 2, pr.; N. T. 7, 4, 6 - necessitatem *debitam pensionum*, C I. 4, 63, 1; T. 13, 1, 5 - *debitam cautionem*, C. I. 5, 33, 1, 5; T. 3, 17, 3. 2 - *testes ... debent adhiberi*, C. I 6, 36, 8. 3; T. 4, 4, 7, 2 - *possessio restitui debet*, C. I 8, 4, 5; T. 2, 26, 1 - *Abolitio postulari debet*, C. I. 9, 42, 2 pr.; T. 9, 37, 1.

Debitor - nomina *debitorum*, C. I, 10, 19, 7, 1; T. 11, 7, 16.

Debitum - *solutione debiti*, C. I. 1, 19, 4; T. 1, 2, 8 - *debitorum exactio*, C. I. 3, 12, 6, 6; T 2, 8, 19, 4 - Super pub. functionibus *et debilis*, C I. 3, 23, 2, 1; N. T 7, 1 pr. - *fiscalia debita*, C. I. 11, 74, 1; T. 1, 11, 2.

Decedere - Si ... *mater decesserit*, C. I. 6, 60, 3, pr; T. 8, 18, 9, 1 - Si ... patres *decesserint*, C. I, 10, 32, 48; T. 8, 7, 19.

Decem - *X* lib. auri, C I. 12, 29, 1, 1; N. T. 21, 2.

Decemprimi - cum ipsa loci *decemprimorum* accessione, C. I. 12, 17, 2, 1; T. 6, 24, 9.

Decernere - declinare ... *iudicium decernimus*, C I. 3, 23, 2, 2; N. T. 7. 2, 2 - *decernimus ... praescriptionem locum habere*, C. I. 3, 39, 6; T. 2, 26, 5 - ... *non imminui decernimus*, C. I. 10, 28, 1, pr; N. T. 26, 1 - *decernimus* ut inferant species, C. I. 11, 2, 2; T. 13, 5, 26 - eos ... aequari *decernimus*, C. I. 12, 10, 1; T. 6, 12, 1 - *Equos .. agitari decernimus*, C. I. 12, 50, 1; T. 8, 5, 2.

Decimus - *octavum et decimum annum*, C. I 2, 44, 2, 1; T. 2, 17, 1, 1.

Declarare - quae res cum fuerit ... *probationibus declarata*, C. I. 3, 26, 9; T. 10, 4, 1.

Decorus - *contra ... decoram faciem* civitatis, C. I. 8, 11, 6; T. 15, 1, 22.

Decretum - *per praetorem interponatur decretum*, C. I. 5, 33, 1, 1; T. 3, 17, 3.

Decurio - In filiis *decurionum*, C. I. 10, 32, 35; T. 12, 1, 98 - *pronepotum scilicet decurionum*, C. I. 10, 35, 2, 6; N. T. 22, 2, 6 - *a decurionibus*, C. I. 10, 77, 1; T. 12, 14, 1.

Decurionatus - *munia decurionatus*, C. I 9, 41, 17, 1; T. 9, 35, 6.

Dedicare - praedia usibus caelestium secretorum *dedicata*, C. I. 1, 2, 5; T. 16, 2, 40 - opera titulis magnorum principum *dedicata*, C. I. 11, 75, 4; T. 15, 3, 6.

Deducere - marito ... *in serv. condicionem deducto* ... C. I. 5, 16, 24, pr ; T. 9, 42, 1, pr. - *actiones, quae in iud. deductae sunt*, C I. 8, 36, 2; T. 4, 5, 1 - *ad iudicium deduci*, C. I. 10, 53, 6, pr.; T. 13, 3, 3; 1.

Deesse - *dolo desiit possidere*, C. I. 4, 34, 1; Coll. 10, 8 - *poena non defutura contra eum*, C. I. 12, 50, 1; T. 8, 5, 2 - *p. minime defutura contra eos*, C. I. 12, 50, 8; T. 8, 5, 35, pr.

Defendere - qui ... *defendendam litem* mandaverat, C. I. 2, 12, 23; T. 2, 12, 1 - *qui* ... *beneficio principali sese defendant*, C. I. 3, 23, 2, pr.; T. 7, 3, 1.

Defensor *v.* **Civitas** - *defensoribus eorum*, C. I. 1, 3, 14; T. 16, 2, 35 - *defensoris locorum*, C. I. 1, 55, 3; T. 1, 29, 5 - civitatis *defensoribus*, C. I. 5, 7, 1, 1; T. 3, 11, 1, 1.

Deficere - *quotiens deficit* ... *leg. vel nat. successio*, C. I. 6, 18, 1; T. 5, 1, 9.

Definitio - ultra *temporis definitionem*, C. I. 2, 52, 6, 1; T. 2, 7, 2.

Definitivus - *ante definitivam sententiam*, C. I. 1, 4, 2; T. 11, 36, 20.

Defunctus - patris *post avum intestatum defuncti* heredem, C I. 6, 14, 3; T. 8, 18, 5 - *defunctam* successionem ... transmittere, C. I, 6, 30, 7 Cons. 6, 19 - *nepotes ex defunctis filiis*, C. I. 9, 49, 10, pr.; T. 9, 42, 24, pr.

Defungi - *Si unus est litigatoribus* ... *defunctos sit*, C. I. 7, 66, 6; T. 11, 35, 1.

Degere - filio familias ... *alibi degenti*, C. I. 4, 28, 5, pr.; Greg. Wis. 10, 1, pr. - *in provincia degens*, C I 5, 1, 2; T. 3, 5, 4 - in potestate pat. *degentes*, C. I, 5, 3, 15, pr.; T 3, 5, 2 - *in provincia degentibus* (?) *rectoribus prov* C I. 12, 23, 4; T. 6, 30, 4.

Deinceps - *obnoxias* ... *deinceps esse facultates*, C. I. 5, 33, 1, 5; T. 3, 17, 3, 2; ... *deinceps* ... *relevare suas possessiones*, C. I. 10, 28, 1, pr.; N. T. 26, 2.

Deinde - incumbat probatio ... ei primitus ... *deinde ei* ..., C. I. 8, 22, 24; T. 4, 4, 2.

Delegare - ... necessitatis habita ratione *delegentur* (?) C. I. 10, 16, 8; T. 11, 1, 21.

Deliberatio - *ad deliberationem hereditatis*, C I. 7, 66, 6; T. 11, 35, 1.

Delictum - *scientem delictum*, C. I. 9, 12, 9; T. 9, 28, 2 - *quasi auctorem h. delicti*, C. I. 9, 36, 2, 1; T. 9, 34, 7.

Denegare - nisi *actorum editio denegetur*, C I. 1, 21, 2; T. 11, 30, 6 - *ut numquam minoribus* ... *de his quae* ... *gesserunt auxilium in int. rest. denegetur*, C. I. 2, 52, 5, pr.; T. 2, 16, 2, 1 - *provocandi licentiam* ... *denegari*, C. I. 7, 65, 2, 1; T. 11, 36, 7 - curarum ... arbitrium sibi praesumere *his denegamus*, C. I. 12, 52, 2, 1; T. 12, 10, 1.

Deni - *deni* veredi, C I. 12, 50, 8; T. 8, 5, 40, 1.

Denuntiare - delatores ... *sine fisci advocato denuntiantes*, C. I. 10, 11, 5, pr.; T. 10, 10, 3.

Dependere - *vectigal* ... *dependere*, C. I. 5, 37, 23; T. 3, 30, 5.

Deponere - *inscriptiones contra eos* ... *deponere*, C. I. 9, 1, 19; T.

9, 1, 12 - *si munia dec. deposuit*, C. I. 9, 41, 17, 1; T. 9, 35, 6 - *deponant in quam prov. ituri sunt*, C. I. 12, 44, 1; T. 7, 16, 3.

Deportatio - *deportatio illata*, C. I. 5, 16, 24, 2; T. 9, 42, 1 pr. - *deportationem* (*sustinere*), C. I. 9, 49, 10 pr.; T. 9, 42, 24 pr.

Deportatus - *Si deportatus*... neptis ex filio *deportati*, C. I. 9, 49, 8 pr., 2; T. 9, 42, 8 pr.

Deposcere - priv. aerarii *deposcit* utilitas, C. I. 7, 65, 8; T. 11, 36, 32.

Deputare - *frumenta*... ad alios usus *deputata*, C. I. 11, 24, 1; T. 14, 16, 2 - *Equos qui pub. cursui deputati sunt*, C. I. 12, 50, 1; T. 8, 5, 2.

Derelinquere - *si postumos dereliquerit*, C. I. 9, 49, 10 pr.; T. 9, 42, 24 pr.

Deserere - *sacramentis desertis*, C. I. 9, 42, 3, 4; T. 9, 37, 2 - *deserta* praedia, C. I. 11, 59, 15; T. 6, 2, 24.

Desiderare - ne quid novi *addere desiderent*, C. I. 3, 1, 9; T. 2, 18, 1.

Desiderium - *desiderio suo*, C. I. 1, 21, 3; T. 11, 30, 17.

Destinare - ... monasterio cui fuerat destinatus *aut destinata*, C. I. 1, 3, 20, 1; T. 5, 3, 1 - *provinciali iudicio destinati*, C. I. 3, 23, 2 pr.; N. T. 7, 4, 6 - *relationibus a publicis personis destinandis*, C. I. 9, 2, 14; T. 9, 1, 15.

Detegere - in aliis *detectis* (?) gravioribus causis, C. I. 9, 47, 18 pr.; T. 9, 40, 4.

Detentator - ab universis *detentatoribus*, C. I. 11, 60, 3 pr.; N. T. 24, 4.

Detinere - *res, pro quibus actor a reo detentis intendit*, C. I. 8, 36, 2; T. 4, 5, 1 - eam... *penes se detinere*, C. I. 9, 9, 29, 2; T. 9, 7, 2 - qui albo curiae *detinentur* (?), C. I. 10, 32, 45; T. 12, 1, 140 - poena *detineri*, C. I. 11, 23, 3, 1; T. 14, 15, 6.

Deus - *Deus* te nobis *servet*, C. I 12, 46, 1 pr.; T. 7, 20, 2 pr.

Devocare - qui... ad extr. minime *devocantur munera*, C. I. 11, 65, 1; T. 15, 3, 1.

Devotio - *devotionis effectus*, C. I. 4, 63, 1; T. 13, 1, 5.

Dicere - *ius sibi dicere*, C. I. 3, 5, 1; T. 2, 2, 1 - cum *bona*... dote *dicantur* exhausta, C. I. 3, 30, 1; T. 2, 21, 1 - *ut dictum est*, C. I. 5, 9, 3 pr.; T. 3, 8, 2 pr. - nisi avi... iusta se motos ratione *dixerint*, C. I. 6, 55, 9, 1; T. 5, 1, 4 - *contra se aliquid dixerit*, C. I 7, 65, 2, 1; T. 11, 36, 7.

Dies - noctu vel *die*, C. I. 1, 5, 3, 1; T. 16, 5, 30, 2 - *eodem die* - *praefatis diebus*, C. I. 1, 9, 13, T. 2, 8, 26; 8, 8, 8 - *dies*... *natalis* atque epiphaniorum Christi - *in*... *sanctissimis diebus*, C. I 3, 12, 6, 3; T. 15, 5, 5 - *in*... *paschalibus diebus*, C. I, 3, 12, 6, 6; T. 2, 8, 19, 4 - *ex die sententiae*, C I. 7, 62, 24; T. 11, 30, 32.

Differre - *debitorum differatur exactio*, C. I. 3, 12, 6, 6; T. 2, 8, 19, 4

Dignitas *v.* **Consequi** - ad honores *et dignitates*, C. I. 1, 9, 18; N. T. 3, 5 - *clarissima dignitate*, C. I. 3, 24, 1; T. 9, 1, 1 - *pristinam dignitatem*, C. I. 9, 41, 17, 1; T. 9, 35, 6 - *priore dignitate*, C. I. 10, 40, 9; 12, 1, 13; T. 2, 1, 7 - *digni-*

tatis cuiuscumque privilegio, C. I. 11, 8, 1; T. 10, 20, 1 - *prioris dignitatis*, C. I. 12, 1, 3; T. 6, 35, 3 pr. - *dignitate praeditus*, C. I. 12, 50, 3, 1; T. 8, 5, 8 pr.

Dignoscere - quod... non satis severum esse *dignoscitur* C. I. 9, 4, 1, 3, T. 9, 3, 1 pr. - *per quam (viam) cursus pub. stare dignoscitur*, C. I. 12, 50, 2, 1; T. 8, 5, 3.

Dignus - *dignum est ut...* C. I. 9, 2, 16; T. 2, 1, 8, 2.

Dilatio - ... *frustratoriae dilationis causa*, C. I. 1, 4, 2; T. 11, 36, 20 - *sine aliqua frustatoria dilatione*, C. I. 7, 61, 1, 2; T. 11, 30, 1.

Diocesis - *per Aegyp diocesin*, C. I. 1, 37, 1; T. 1, 14, 1.

Dirigere - Archigerontes et diocetae ergasiotanorum *non nisi christiani dirigantur*, C. I. 1, 4, 5; T. 14, 27, 1 - *eos* ad iudicium *dirigi*, C. I. 1, 55, 9 pr.; T. 11, 8, 3 pr.

Dirimere - zygostaten... *contentionem dirimere*, C. I. 10, 73, 2; T. 12, 7, 2.

Discrimen - *discriminis memores*, C. I. 5, 33, 1, 5; T. 3, 17, 3, 2.

Disponere - *haec... observari disposuimus*, C. I. 7, 65, 2, 1; T. 11, 36, 6, 7.

Dispositio - *contra memoratam dispositionem*, C. I. 2, 44, 2, 3; T. 2, 17, 1, 2 - *dispositionem... non imminui*, C. I. 10, 28, 1 pr.; N. T. 26, 1 - *competens dispositio*, C. I. 11, 6, 2; T. 13, 9, 1 - proximos... libellorum *atque dispositionum*... C. I. 12, 19, 1; T. 6, 26, 4 - (scrinium) *dispositionum*, C. I. 12, 19, 3; T. 6, 26, 8; C. I, 12, 19, 4 pr.; T. 6, 26, 14 pr.; C. I. 12, 28, 2 pr.; T. 6, 35, 3 pr.

Dissolvere - *nec matrimonium... dissolvitur*, C. I. 5, 16, 24, 2; T. 9, 42, 1 pr.

Diutinus - *diutino* morbo, C. I. 3, 14, 1; T. 1, 22, 2.

Diuturnus - *diuturnis*... exercitationibus, C. I. 1, 46, 4 pr.; N. T. 24, 1.

Divalis - *contra divalia statuta*, C. I. 10, 28, 1; N. T. 26, 2.

Diversus - *per diversa flumina*, C. I. 7, 41, 3 pr.; N. T. 20, 2.

Dividere - patrimonium in partes... *dividi*, C. I. 10, 35, 2; N. T. 22, 2, 2.

Divinus - *hanc divinam iussionem*, C. I. 12, 29, 1, 1; N. T. 21, 2.

Docere - *mulier, quae fuisse originaria docebitur*, C. I. 11, 48, 16; T. 5, 18, 1, 4.

Dolum - *de dolo* (actio) - dolum (*pati*), C I. 2, 20, 8; T. 2, 15, 1, - *per fraudem vel dolum* C. I. 3, 38, 3. Cons. 2, 6 - *dolo desiit possidere*, C. I, 4, 34, 1. Coll. 10, 8 *culpa vel dolo*, C. I. 5, 37, 23; T. 3, 30, 5.

Domesticus - *comites domesticorum*, C. I. 12, 16, 1; T. 6, 23, 1 - Primicerius *domesticorum*, C. I. 12, 17, 2 pr.; T. 6, 24, 11.

Dominicus - (dies) *dominicos*, C. I. 3, 12, 6, 4; T. 2, 8, 19, 3; 2, 8, 18; 8, 8, 3; 11, 7, 13.

Dominium - *dominium eiusdem rei*, C. I. 8, 4, 7; T. 4, 22, 3 - *dominio earum* (rerum), C I. 6, 60, 1 pr.; T. 8, 18, 1, 1.

Dominus - *dominus eius* (domus), C. I. 1, 3, 15; T. 16, 2, 37 - *lenones patres vel domini*, C. I. 1, 4, 12; T. 15, 8, 2 - *a domino litis*, C. I. 2, 12, 24; T. 2, 12, 3 - *dominus constitutus*, C. I. 8, 4, 7; T. 4, 22, 3 - *dominorum* interfuit,

C. I. 10, 71, 3, 1; T. 8. 2, 5 - ... *fundorum ... domini*, C. I. 11, 62, 12, 1; T. 5, 12, 3 - *mancipio ... domino reddendo*, C. I. 12, 43, 2; T. 7, 13, 11.

Domus - *Domus ... vel fundus*, C. I. 9, 24, 1, 4; T. 9, 21, 4, pr. - *domus vel ergasteria*, C. I 11, 70, 5, pr.; N. Marc 3, 1.

Donare - *servi*... civitate Rom. *donantur*, C. I. 7, 13, 2; T. 9, 21, 2, 1 - *quibus.. a nobis* aliquid *donatum sit*, C. I. 10, 14, 1; T. 10, 14, 2.

Donatio *v.* **Conferre** - *donationis* titulo, C. I. 5, 3, 16, 1; T. 3, 5, 6 - *in ante nup. donatione - donatio firma sit*, C. I. 5, 3, 17; T. 3, 5, 13 - *donationes... celebratas*, C. I. 8, 55, 9; T. 8, 13, 6.

Donatista - *Donatistas*... C. I. 1, 5, 4, pr.; T. 16, 5, 40, pr.

Dubitare - *qui dubitet* de *inst.* fide, C. I. 9, 22, 23, pr.; T. 9, 19, 4, pr.

Dubitatio - *de qualitate solidorum dubitatio*, C. I. 10, 73, 2; T. 12, 7, 2.

Dubius - *Non est dubium ... hanc* potuisse quaerere, C. I. 6, 30, 15, T. 8, 18, 5 - negatione *dubium*, C. I. 7, 18, 3, 1; T. 4, 8, 6, 5.

Dumtaxat - fruendi *dumtaxat... facultatem*, C. I 6, 60, 1, pr.; T. 8, 18, 1, 1; *usu fructu dumtaxat ad eum pertinente*, C I. 6, 60, 2; T. 8, 18, 7 - iuris *dumtaxat* civilis, C. I. 11, 70, 5, pr.; N. Marc 3. 1.

Duo - *duas potestates*, C. I. 12, 50, 9, pr.; T. 8, 5, 40, pr.

Duplus - in *duplum* restituere, C. I 1, 11, 6. pr ; T. 16, 10, 24, 1 - *dupli poena*. C. I. 1, 47, 1; T. 7, 11, 1 - *in duplum* eruatur, C. I. 10, 20, 1, pr.; T. 11, 8, 2.

Durare - *durante matrimonio* C. I. 9, 49, 9, pr.; T. 9, 42, 15.

Duritia - *duritiam legum*, C. I, 1, 14, 9; N. Marc. 4, pr.

Dux - ad ... *ducum aliorumve militarium* comitum usus, C. I. 1, 47, 1; T. 7, 11, 1 - de domesticis *ducum*, C. I. 1, 51, 6; T. 8, 1, 16 - *neque mag. militum neque ducibus*, C. I. 12, 50, 9, pr ; T 8, 5, 40, pr.

E - *e contrario*, C. I. 9, 31, 1, pr.; T. 9, 20, 1.

Ecclesia *v.* **Celebrare** - *ecclesiae catholicae*, C. I. 1, 5, 3. pr.; T. 16, 5, 30, pr.

Edicere - sancimus *et edicimus* ut... concremetur, C. I. 3, 26, 9; T 10, 4, 1.

Editio - *actorum vel pronuntiationis editio*, C. I. 1, 21, 2; T. 11, 30, 6.

Effectus - *agnoscendae devotionis effectus*, C. I. 4, 63, 1; T. 13. 1, 5.

Egenus - fundos inopes atque *egenos*, C. I. 11, 59, 17; N T. 26, 4.

Egestas - *propter... egestatem*, C. I. 4, 43, 2, pr.; T. 5, 10, 1.

Egredi - *cum XVIII annum egressae fuerint*, C. I. 2, 44, 2, 1; T. 2, 17, 1, 1 - dilatione mensuum VIIII spatia *egredi*, C. I. 3, 11, 7; T. 2, 7, 3.

Eiusmodi - *eiusmodi* poena, C. I. 9, 4, 4, pr.; T. 9, 3, 5.

Elapsus - *post elapsum eius, (temporis)* C. I. 7, 66, 6; T. 11, 35, 1.

Electio - *electionem habeant*, C. I. 12, 16, 1; T. 6, 23, 1.

Eligere - qui se audiri a sacerdotibus *elegerint*, C I. 1, 4, 8; T. 1, 27, 2.

Emancipatus - *emancipati filii filiaeve* successione, C. I. 6, 57, 4; T. 5, 1, 3 - circa filium filiamve... *emancipatos*, C. I. 8, 55, 9; T. 8, 13, 6 - *suos et emancipatos filios*, C. I. 9, 49, 8, pr.; T. 9, 42, 8, pr.

Emendare - *duritiam legum... emendari*, C. I. 1, 14, 9; N. Marc. 4, pr.

Emergere - quotiens... aliquid questionis *emerserit*, C. I. 11, 72, 1; T. 10, 26, 1.

Eminens *v.* **Praefectura**.

Emolumentum - *emolumenta negotiationibus* (*captare*), C. I. 4, 63, 1; T. 13, 1, 5.

Emphyteuticarius - perpetuarii *hoc est emphyteuticarii* iuris exactio, C. I. 1, 33, 2; T. 1, 11, 1 - *fundis... emphyteuticariis*, C. I. 11, 62, 12, 1; T. 5, 12, 3.

Emphyteuticus - *praedio emphyteutico*, C. I. 5, 37, 23; T. 3, 30, 5.

Emptor - *emptor...* habeat *facultatem*, C. I. 4, 43, 2, pr.; T. 5, 10, 1.

Encratita - *Encratitae*, C. I. 1, 5, 5, pr.; T. 16, 5, 65, 2.

Enim - quidquid *enim...* C. I. 1, 2, 10, 1; 11, 4, 2, 1; N. T. 8, 2 - *clericis enim...* C. I. 1, 3, 12; T. 9, 45, 3 - Eorum *enim...* C. I. 1, 6, 1; T. 16, 6, 2 - Relationes *enim...* C. I. 1, 38, 2; T. 1, 15, 8 - illustribus *enim...* C. I. 1, 47, 1; T. 7, 11, 1. - Crimen *enim* contrahitur, C. I. 9, 16, 1, 1; Coll. I. 9 - *tunc enim...* C. I. 9, 24, 1, 4; T. 9, 21, 3; 5 - *hoc enim...* C. I. 9, 42, 2, pr.; T. 9, 37, 1 - *dominorum enim...* C. I. 10, 71, 3, 1; T. 8, 2, 5 - gravior *enim...* C. I. 11, 72, 1; T. 10, 4, 1 - *aliter enim...* C. I. 12, 35, 13, pr.; T. 7, 1, 17, pr. - *Sciant enim...* C. I. 12, 37, 3; T. 7, 4, 12.

Episcopalis - *episcopalis* cognitio, C. I. 1, 4, 8; T. 1, 27, 2.

Epistula - *scrinia memoriae epistularum...*, C. I. 12, 19, 3; 4, pr.; T. 6, 26, 8; 14, pr.

Eques - *Equites Romanos*, C. I. 12, 31, 1; T. 6, 37, 1.

Equus - *Equos* qui..., C. I. 12, 50, 1; T. 8, 5, 2.

Ergasterium — *domus vel ergasteria*, C. I. 11, 70, 5, pr; N Marc. 3, 1.

Ergo - Si quis *ergo*, C. I. 4, 61, 6, 2; T. 11, 12, 3 - *Ergo iubemus*, C. I. 8, 2, 3, 1; T. 4, 21, 1.

Error - *per errorem*, C. I. 7, 62, 29, 1; T. 9, 40, 16, pr.; C I. 9, 42, 2, pr.; T. 9, 37, 1.

Esse *v.* **Hoc est, Idem, Id est, Necesse, Obnoxius, Praeditus** - *inutiles esse*, C. I. 1, 26, 3; T. 1, 5, 9 - *praesto est*, C. I. 2, 20, 8; T. 2, 15, 1 - *incivile est*, C. I. 3, 31, 11; T. 11, 39, 12 - *firma donatio sit*, C. I. 5, 3, 17; T. 3, 5, 13 - *si sola sit concubina*, C. I. 5, 27, 2; T. 4, 6, 6 - (*civitas*) *ex qua oriundus est*, C. I. 5, 27, 3, 4; N. T. 22, 2, 11 - *Non est dubium*, C. I. 6, 30, 15; T. 8, 18, 5 - *nullius esse momenti*, C. I. 8, 11, 1; T. 15, 1, 5 - quae parum sunt *in usu* civitatium, C. I. 8, 11, 15; T. 15, 1, 40 - *si ingratus sit*, C I. 8, 55, 1, pr., F. V. 272 - quae... unius tantum matrimonii *sunt* - *ingratos circa se esse* - *quae* portentuosae vitalitatis abiectaeque pudicitiae *sunt*, C. I. 8, 55, 7, pr., 4; T 8, 13, 1, pr., 1 - *dignum est ut...* C. I, 9, 2, 16; T. 2, 1, 8, 1 - *qui... participes criminum non erant*, C I. 9, 42,

3, 3; T. 9, 37, 4 - (liberi), qui in potestate *erant*, C. I. 9, 49, 8 pr.; T. 9, 42, 8 pr. - cuiuscumque *sit* condicionis, C. I. 10, 34, 1, 1; T. 12, 3, 1; 2 - immunes *esse*, C. I. 10, 53, 6 pr.; T. 13, 3, 3 - *sive senatores sive privati sint*, C. I. 11, 6, 4; T. 13, 9, 4 pr. - cuiuscumque *sint* sexus, C. I. 11, 9, 4 pr.: T. 10, 21, 3 - *quae* ... opima *sunt*, C. I. 11. 58, 4; T. 13, 11, 4 - *cum fundorum sunt domini*, C. I. 11, 62, 12, 1; T. 5, 12, 3 - Brevis ... *hic est*, C. I. 12, 23, 7, 1; T. 6, 30, 7, 1.

Et *v.* **Maxime, Sed** - Nicaenae adsertor fidei *et* cat. religionis cultor, C. I. 1, 1, 2, 1; T. 16, 5, 6, 2 - canones ... *et* per ... Illyrici provincias servari praecipimus, C. I. 1, 2, 6; T. 16, 2, 45 - domos *et* ... ecclesias C. I. 1, 2, 7; T. 15, 3, 6 - homicida *et parricida*, C. I. 1, 4, 3, 3; T. 9, 38, 8 - haereses conquiescant *et nemo* ... conetur.. C. I. 1, 5, 2 pr; T. 16, 5, 24 - *Ariani et Macedoniani, Pneumatomachi et Apollinariani et Novatiani* .., expellendis *et* ... *supplicio tradendis*, C. I. 1, 5. 5, 1 pr.; T. 16, 5, 65, 2 - inter *Christianos et Iudeos*, C. I. 1, 9, 15; T. 16, 8, 22 - *et* qui ad honores *et dignitates* inrepserit, C. I. 1, 9, 18, 2; N. T. 3, 5 - si ... mancipium ... crediderit ... *possidendum et id* circumciderit, C. I. 1, 10, 1; T. 16, 9, 2 - *desiderio carebit et* ... poena *notabitur*, C. I. 1, 21, 3; T. 11, 30, 17 - *adversam et longinquam* ... *valetudinem* - *remotis et* ... *subrogatis*, C. I. 1, 26, 3; T. 1, 5, 9 - Phlegetio *comiti et* mag. offic, C. I. 1, 31, 3; N. T. 21 pr. - *quod et nos obtinere censemus*, C. I. 1, 35, 2; T. 1, 12, 5 - *cura et providentia*, C. I. 1, 37 1; T. 1, 14, 1 - *principes et corniculariі et primates officiorum*, C. I. 1, 48, 3; T. 6, 26, 5 - ponderibus *et* mensuris ..., C. I. 1, 55, 9 pr ; T. 11, 8, 3 pr. - *si et adversarius maluerit*, C. I. 2, 4, 40; T. 2, 9, 2 - *Fori t. culminis et univ iudiciorum advocati*, C. I. 2, 7, 4; T. 2, 10, 6 - discutere *et* ... *interrogare*, C. I. 3, 1, 9; T. 2, 18, 1 - *compulsio et a. functionis et* (?) *deb. exactio*, C. I. 3, 12, 6, 6; T. 2, 8, 19, 4 - domesticos *et* agentes in reb., C. I. 3, 25 pr.; N. T. 7, 1 pr. - *super* pub. functionibus *et debitis* - tuae sedis *et rectorum prov.*, C. I. 3, 23, 2, 1, 2; N. T. 7, 1 pr.; 7, 2, 2 - deferre quaerimoniam ... non dubitet *et ad sententiam* ... *convolare* - sancimus *et edicimus*, C. I. 3, 26, 9; T. 10, 4, 1 - perperam *et n. b. merentes*, C. I. 3, 28, 27; T. 2, 19, 3 - *quia* ... *et* quod inaequaliter factum esse constiterit in melius *reformabitur* C I. 3, 38, 3. Conf. 2, 6 - *indiciis* ... *et* luce clarioribus, C. I. 4. 19, 25; T. 9, 37, 3 - *Idem iuris est et si*, C. I 4, 20, 11, 1; T. 11, 39, 13 - conventus *et condemnatus* C. I, 4, 34, 10. Coll. 10, 6 - sponsam *et heredes*, C. I 5, 3, 15 pr.; T. 3, 5, 2 pr. - *et in potestate adhuc constituto*, C. I. 5, 7, 1, 1; T. 3, 11, 1, 1 - *fratris filia et ex ea nepte* C. I. 5, 4, 17. Coll. 6, 4, 5. - *aqua et igni*, C. I. 5, 16, 24, 2; T. 9, 42, 1 pr. - *Et si filiam* ... *habuit et eam* ... *mat. collocavit haec eadem et in persona eius* ... *obtinebunt*, C. I, 5, 27, 3, 4; N. T. 22, 2, 11 - *tutoribus et curatoribus* - ... *exhibeant cau-*

tionem et... cognoscant, C. I. 5, 33, 1, 5; T. 3, 17, 3, 2 - *Idem est et si*, C. I. 5, 37, 20; T. 3, 30, 1; C. I. 9, 41, 17, 1; T. 9, 35, 6; C. I. 9, 49, 10 pr.; T. 9, 42, 24 pr. - *rerum et instrumentorum*, C. I. 5, 37, 24 pr.; T. 3, 30, 6 pr. - *maritus et uxor*, C. I. 6, 18, 1; T 5, 1, 9 - *imminuunt* contractus *et... officiunt* voluntati, C. I. 6, 23, 7; T. 4, 4, 3 - nisi... *dixerint et hoc fuerit l. approbatum*, C. I. 6, 55, 9, 1; T. 5, 1, 4 - *sorori et* fratribus, C. I. 6, 56, 5; T. 5, 1, 8 - Si emancipati sunt filii *et postea m. decesserit*, C. I. 6, 60, 3 pr.; T. 8, 18, 9, 1 - quoniam *et* ipsis... medendum est, C. I. 7, 18, 3, 1; T. 4, 8, 6, 4 - *Et* in privatorum causis, C. I. 7, 48, 4; T. 4, 16, 2 *cum et solvere cogeris* C. I. 7, 59, 1. App. 2, 7 - *Et in multis... inferendis*, C. I. 7, 62, 25; T. 11, 30, 38 - arbitrium commutandi *et libellos recuperandi*, C. I. 7, 62, 28; T. 11, 30, 56 - *si sententia lata sit et ipse... confessus sit*, C. I. 7, 65, 2, 1; T. 11, 36, 7 - ... prudentium responsa *et* (?) lex ipsa naturae, C. I. 8, 2, 3; T. 4, 21, 1 - *possessionem ... restituat et dominium amittat*, C. I. 8, 4, 7; T. 4, 22, 3 - *et ideo* iubemus, C. I. 8, 11, 1; T. 15, 1, 5 - *veteram et novam*, C. I. 8, 11, 5; T. 15, 1, 11 - *ornatum et commodum*, C. I. 8, 11, 6; T. 15, 1, 22 - Ad portus et aquaeductus *et murorum* instaurationem, C. I. 8, 11, 7; T. 15, 1, 23 - Filios *et filias*, C. I. 8, 49, 1; T. 8, 14, 1 - *ut et ipsi... possint*, C. I. 9, 1, 19; T. 9, 1, 12 - quae iuris nexibus detinentur *et mat. familias nomen obtinent*, C. I. 9, 9, 28; T. 9, 7, 1 - *patruo et avunculo*, C. I. 9, 9, 29 pr.; T. 9, 7, 2 - *et* non iam relegatione... sed... C. I. 9, 12, 6; T. 9, 10, 1 - ... intentiones falsas *et* convicta crimina... ulcisci, C. I. 9, 22, 23, 2; T. 9, 19, 4, 2 - *crimen committunt et*.. quicumque sol. adulter poterit reperiri... exustionibus mancipetur, C. I. 9, 24, 2; T. 9, 21, 5 - *lege Iulia pec. obnoxii sunt et* cap *animadversioni subdi iubemus*, C. I. 9, 28, 1; T. 9, 28, 1 - *et similiter*, C. I. 9, 31, 1 pr.; T. 9, 20, 1 - *ipsos et* reos - *Et* latrones quisque... susceperit, C. I. 9, 39, 1 pr.; 1; T. 9, 29, 1; 2 - *nam et ipse... quaestionem non patitur*, C. I. 9, 41, 17, 1; T. 9, 35, 6 - *accusationem instituerit et reus*... toleraverit. C. I. 9, 42, 3, 1; T. 9, 37, 2 - *et sic* abolitio non *dabitur*, C. I. 9, 42, 3, 4; T. 9, 37, 2 - *suos et emancipatos filios*, C. I. 9, 49, 8 pr.; T. 9, 42, 8 pr. - *quod et in aliis... causis*, C. I. 10, 2, 5, 3; T. 10, 16, 3 - ... et *inopes et locupletes*, C. I. 10, 22, 1, 3; T. 12, 1, 173, 3 - *Et* si forte..., C. I. 10, 26, 1, 1; T. 11, 14, 1 - causas... exponat *et* ita demum... facultatem accipiat... C. I. 10, 34, 1 pr.; T. 12, 3, 1 pr.; 2 pr. - et... nobilitamus *et* forum... statuimus, C. I. 10, 40, 9; 12, 1, 13; T. 2, 1, 7 - *quae*... implenda *sunt et* quae... intimanda videantur, C. I 10, 65, 5, 1; T. 12, 12, 4 - iugatio *et* capitatio, C. I. 11, 48, 9; T. 23, 10, 8 pr. - Prata provincialium... *et praecipue rei priv. nostrae*, C. I. 11, 61, 3 pr.; T. 7, 7, 5 - *et* praescriptione... et novi census praeiudicio... *submovendis*, C. I. 11,

67, 2 pr.; T. 10, 1, 15 - cum privatus erit *et* honorem deposuerit, C. I. 12, 4, 2; T. 6, 7, 2 - ... *professionem exercentes et inter stat. connumeratos* - placuit honorari *et his*... connumerari, C. I. 12, 15, 1; T. 6, 21, 1 - *domesticorum et protectorum*, C. I. 12, 17, 2 pr.; T. 6, 24, 11 - *Et nullam* iniuriam... perhorrescant, C. I. 12, 19, 1; T. 6, 26, 12 - *scrinia libellorum et dispositionum*, C. I. 12, 19, 4 pr.; T. 6, 26, 14 pr. - agentes in rebus... obsequium adhibere *et non ab alio officios*, C. I. 12, 22, 2 pr.; T. 6, 29, 2 pr. - extraordinariis *et sordidis muneribus et susceptionibus* C. I. 12, 23, 1; T. 11, 16, 6 - maioribus, *et in provincia degentibus, rectoribus*, C. I. 12, 23, 4; T. 6, 30, 4 - *nec non et si qui in utroque* officio *palatinorum* comitatensium... et officio admissionum *et castrensis*... *militant*-... muneribus liberentur *et habeant c. peculium*, C. I. 12, 28, 2 pr, 2, T. 6, 35, 3 pr, 1 - *milites et eorum superstantes*, C. I. 12, 37, 3 pr.; T. 7, 4, 12 - *quod et in prov. observari oportet*, C. I. 12, 40, 9, 1; N. T. 25, 3 - *vicariorum et familiarium eorum*, C. I. 12, 42, 1 pr.; T. 7, 12, 1 - in una libra auri *et solidis obryziacis*, C. I. 12, 48, 1; T. 7, 24, 1 - duo *numerarii, qui et* tabularii, collocentur, C. I. 12, 49, 4; T. 8, 1, 12 - *cui cursus pub. et proficiscendi per eum licentia et* (?) ubi ratio exegerit praesto est, C. I. 12, 50, 2, 1; T. 8, 5, 3 - Evectiones postulentur et... *iudices*... minime transire patiantur; C. I. 12, 50, 3 pr.; T. 8, 5, 22 pr. - *competenti motu et indignatione*, C. I. 12, 52, 2, 1; T. 12, 10, 1.

Etenim - in monetis *etenim*, C. I. 9, 24, 2; T. 9, 21, 3.

Etiam *v.* **Sed** - *etiam mil. auxilio appetito*, C. I. 1, 3, 10, 2; T. 16, 2, 31 - *defensoribus etiam eorum indignationem subituris*, C. I. 1, 3, 14; T. 16, 2, 35 - per militare *etiam auxilium*, C. I. 1, 37, 1; T. 1, 14, 1 - ab eodem *etiam* interponatur decretum, C. I. 1, 39, 1; T. 6, 4, 16 - *Sciant principes, corniculariі... iudices etiam - quibus etiam* consistorium ingrediendi facultas praebetur, C. I. 1, 48, 3; T. 6, 26, 5 - *Illud etiam*, C. I. 1, 55, 9, 1; T. 11. 8, 3, 1 - *dies etiam natalis - in quibus etiam... diebus*, C. I. 3, 12, 6, 3; T. 15, 5, 5 - eos *etiam*, C. I. 3, 23, 2 pr.; N. T. 7, 2, 2 - *etiam ipsi*, C. I. 3, 25, 1, 2; N. T. 7, 1, 2 - *aliis etiam... liberis superstitibus*, C. I. 5, 9, 3, 1; T. 3, 8, 2, 1 - *etiam* Graecis verbis, C. I. 5, 28, 8; N. T. 16, 8 - *obnoxias etiam suas facultates*, C. I. 5, 33, 1, 5; T. 3, 17, 3, 2 - *Extraneum etiam penitus ignotum heredem*, C. I. 6, 24, 11; T. 5, 1, 9 - *etiam* Graece, C. I. 6, 23, 21, 6; N. T. 16, 8 - *non solum... verum etiam*, C. I. 8, 4, 7; T. 4, 22, 3 - *etiam* ad tempus C. I. 8, 54, 2; V. F. 283 - *etiam pendente accusatione*, C. I. 9, 1, 19; T. 9, 1, 12 - *etiam catenarum acerbitatem*, C. I. 9, 4, 1, 2; T. 9, 3, 1 pr. - *etiam per sacras litteras*, C. I. 9, 26 1, 1; T 9, 26, 2; 3 - *etiam* invito reo, C. I. 9, 42, 3, 2; T. 9, 37, 4 - *nec non etiam* (*cum*) rebus, C. I. 10, 53, 6 pr.; T. 13, 3, 3; 1 - *Vicarios quin etiam ceterosque iudices*... C. I. 11, 23, 3, 1; T. 14, 15, 5;

6 - *etiam libertates... praestare*, C. I. 11, 62, 12, 1; T. 5, 12, 3 - *etiam si* ad super. gradum... transcendunt, C. I. 12, 16, 3 pr.; T. 6, 23, 3 - *memoriales etiam*, C. I. 12, 28, 2 pr.; T. 6, 35, 3, pr. - *aut etiam tironis praestationem* - *etiam* censualibus... muneribus, C. I. 12, 28, 2, 1, 2; T. 6, 35, 3, pr., 1 - verum *etiam*, C. I. 12, 45, 1, 1: T. 7, 18, 4, 2 - extrinsecus *etiam* paraveredorum onere praegravari, C. I. 12, 50, 19; T. 8, 5, 64 - *etiam*, non consulta clementia n., C. I. 12, 61, 3; T. 8, 10, 3.

Etsi - *etsi* hon. promeruerit dignitatem, C. I. 1, 9, 18, 2; N. T. 3, 5 - *etsi* a fisco possideantur, C. I. 8, 50, 19 pr.; T. 5, 7, 1 - *etsi ignoret*, C. I. 9, 24, 1, 4; T. 9, 21, 4 pr. - *etsi necdum procreata est*, C. I. 9, 49, 10, 2; T. 9, 42, 24, 1.

Evectio - *tempus evectioni insertum*, C. I. 12, 50, 3, 1; T. 8, 5, 8 pr.

Eventus - *eventum iudicii*, C. I. 3, 23, 2 pr.; N. T. 7, 4, 6.

Evidens - *evidens* est C. I. 6, 30, 7. Cons. 6, 19.

Evitare - dominum sacrilegum *evitantes*, C. I. 1, 5, 4, 8; T. 16, 5, 40, 6 - iurisdictionem eius *evitare*, C. I. 5, 7, 1, 1; T. 3, 11, 1, 1 - facultas... *poenas evitandi*, C. I. 9, 47, 18 pr.; T. 9, 40, 4 - ...executores non *evitant* indignationem, C. I. 10, 10, 5, 2; T. 10, 8, 5.

Evocare - Si quis... ad duumviratus... *evocatus*, C. I. 7, 6, 3, 1; T. 11, 30, 19.

Ex *v.* **Testamentum** - si qui *ex his*... C. I. 1, 9, 8; T. 2, 1, 10 - *ex interpellatione*... (*sustinere*) *molestiam*, C. I. 1, 19, 13; T. 2, 8, 26; 8, 8, 8 - *ex quacunque causa* (possidere), C. I. 1, 10, 1; T. 16, 9, 4 - si qui *ex possessoribus*, C. I. 1, 37, 1; T. 1, 14, 1 - *ex eodem officio* electos, C. I. 1, 51, 8; T. 1, 31, 3 - *Defensores... ex idoneis personis* huic officio deputentur C. I. 1, 55, 2; T. 1, 29, 3 - *ex officio iudicis*, C. I. 3, 1, 10; T. 2, 18, 3 - *cui ex mil. viris*, C. I. 3, 23, 2 pr.; N. T. 7, 4, 6 - *nullam obligationem... ex h. contractu*... competere, C. I, 4, 65, 30; N. T. 9, 1 - *fratris filia et ex ea nepte* C. I. 5, 4, 17. Coll., 6, 4, 5, filios *ex hac coniunctione* susceptos, C. I. 5, 8, 1; T. 3, 10, 1 - *ex maternis facultatibus* - *ex eodem matrimonio progenitis*, C. I. 5, 9, 3, 1, 1 a.; T. 3, 8, 2, 1 - *mortuo ex poena* marito *vel in serv. condicionem ex qualitate poenae deducto* - *mors ex poena subsecuta* - (donationes) *ex* (?) *morte confirmentur*, C. I. 5, 16, 24 pr., 2; T. 9, 42, 1 - *civitatis ex qua oriundus est*, C. I. 5, 27, 3, 4; N. T. 22, 2, 11 - *damnum... ex substantia eorum resarciri*, C. I. 5, 37, 23; T. 3, 30, 5 - *ex materna linea venientes*, C. I. 6, 60, 2; T. 8, 18, 7 - ...ex eo *ex* quo... scientiam malae possessionis accepit, C. I. 7, 51, 2; T. 4, 18, 1 - *ex die sententiae*, C. I. 7, 62, 24; T. 11, 30, 32 - *unus ex litigatoribus*, C. I. 7, 66, 6; T. 11, 35, 1 - *ex qualibet causa*, C. I. 7, 71, 6; T. 4, 20, 3 - *ex quacumque parte*, C. I. 8, 5, 2; T. 4, 22, 5 - *ex suis pecuniis*, C. I. 8, 11, 5; T. 15, 1, 11 - *ex bonis eius*, C. I. 9, 49, 8 pr.; T. 9, 42, 8 pr. - *ex quocumque titulo*, C. I. 9, 49, 9 pr.; T. 9, 42, 15 - *nepotes ex*

defuncti filiis, C. I. 9, 49, 10 pr.; T. 9, 42, 24 pr. - *ex* lucrativis iugationibus, C. I. 10, 36, 1 pr.; N. T. 22, 2, 12 - *ex iudicis facultatibus* (*sarciri*), C. I. 10, 72, 1, 2; T. 12, 6, 2, 1 - *ex eadem substantia*, C. I. 11, 59, 10; T. 13, 11, 9 - *mancipiis ex fundis patrimonialibus*, C. I. 11, 62, 12, 1; T. 5, 12, 3 - *ex asse*, C. I. 11, 65, 3; T. 11, 19, 2 - ex priv. rei canone vel *ex* eo quod ex isdem titulis *contigerit* (*transferri*), C. I. 11, 65, 5, 1; T. 12, 9, 3 - *ex magistro officiorum... dignitatem consequi*, C. I. 12, 16, 1; T. 6, 23, 1 - *qui ex negligentia vitae* neque rus colunt... C. I. 12, 46, 3; T. 7, 20, 7 - *ex utraque parte*, C. I. 12, 50, 8; T. 8, 5, 40, 1 - *ex ceteris corporibus* adgregari, C. I. 12, 55, 1; T. 1, 12, 4 - (praescriptio) *quae ex XL annis colligitur*, C. I. 12, 57, 12, 1; T. 8, 4, 30, 2.

Exactio - *publ. privatorumque debitorum... exactio*, C. I. 3, 12, 6, 6; T. 2, 8, 19, 4 - (usurarum) *exactio*, C. I. 5, 37, 24, 1; T. 3, 30, 6, 1.

Exactor - *aliis exactoribus*, C. I 10, 20, 1 pr ; T. 11, 8, 2 - Opinatoribus *i. e. exactoribus mil. annonae*, C. I. 12, 37, 11; T. 7, 4, 26 - *exactoribus* debitorum, C. I. 12, 49, 2 pr.; T. 8, 1, 9.

Examinare - rectores *pro iurisdictione sua examinantes* factum, C. I. 12, 46, 2; T. 7, 20, 5.

Examinatio - civilis inquisitionis... *examinatio*, C. I. 9, 22, 23, 2; T. 9, 19, 4, 2.

Excedere - *ne commodum* mercandi videantur *excedere*, C. I. 1, 4, 1; T. 13, 1, 5 - *quisquis hanc d. iussionem excesserit*, C. I. 12, 29, 1, 1; N. T. 21, 2.

Excessus - *vindictam... excessui imponere*, C. I. 1, 3, 10, 2; T. 16, 2, 31.

Excipere - *exceptis videlicet his - qui specialiter excepti sunt*, C. I. 3, 23, 2 pr., 1; N. T. 7, 1 pr., 3 - *excepto servo*, C. I. 3, 28, 27; T. 2, 19, 3 - *exceptis navicularis*, C. I. 4, 61, 6, 2; T. 13, 5, 24 - *excepto testamento*, C. I. 6, 36, 8, 3; T. 4, 4, 7, 2 - *excepto crimine maies.*, C. I. 10, 11, 6; T. 10, 10, 17 - *exceptis* minoribus C. I. 11, 58, 5, 2; T. 13, 11, 5 - *Excepto vetustatis auxilio*, C. I. 11, 66, 7; N. T. 19, 2 - *Excepta videlicet tua s. sede*, C. I 12, 50, 2, 1; T. 8, 5, 3 - *exceptis auri centenariis*, C. I. 12, 50, 12; T. 8, 5, 47 - *qui ab e. praefectura excipiunt*, C. I. 12, 50, 14; T. 8, 5, 51.

Excludere - *... fisco excluso*, C. I. 6, 18, 1; T. 5, 1, 9.

Excusatio - *excusatione vel alia praesumptione*, C. I. 8, 11, 12; T. 15, 1, 34.

Exemplum - *ad exemplum militum*, C. I. 2, 7, 4; T. 2, 10, 6 - *ad exemplum marium*, C. I. 5, 27, 3, 4; N. T. 22, 2, 11.

Exercere - *monetarios* adulterinam monetam... *exercentes*, C. I. 7, 13, 2; T. 9, 21, 2, 1 - Grammaticos... *professionem exercentes*, C. I. 12, 15, 1; T. 6, 21, 1 - *adversus ceteros .. indignatio* competens *exercenda* (?) est, C I. 12, 50, 3 pr.; T. 8, 5, 22 pr.

Exhaurire - *exhaustis* laboribus, C. I. 11, 10, 5 pr.; N. T. 6, 1.

Exhibere - *curiales... exhibeant... cautionem*, C. I. 5, 33,

1, 5; T. 3, 17, 3, 2 - *ad iudicium... exhiberi*, C. I. 10, 53, 6 pr.; T 13, 3, 3; 1.

Exigere - Iud. primates... *canonem* de sinagogis... *exigant*, C. I. 1, 9, 17; T. 16, 8, 29 - tributa... *a moderatoribus prov exigi - si opus exegerit* - C. I. 1, 37, 1; T. I 14, 1 - *nisi pub. necessitas exegerit*, C. I. 10, 32, 25; T. 12, 1, 60 - *ad exigenda fiscalia debita*, C. I. 11, 74, 1 - T. 1, 11, 2.

Exiguus - *vel exiguam* ... substantiam, C I. 12, 59, 4; T. 12, 1, 133.

Exilium - *tradatur exilio*, C. I, 10, 32, 34, 1; T. 12, 1, 92 - *perpetuo* subiugentur *exilio*, C. I. 11, 55, 2; T. 11, 11, 1.

Existere - *Curialis... nec fideiussor aut mandator conductoris existat*, C. I. 4. 65, 30; N. T. 9, 1.

Existimatio - *famae existimationem*, C. I. 9, 40, 3; T. 10, 10, 29, 2.

Expectare - *ibi eventum iudicii expectent*, C. I. 3, 23, 2 pr ; N. T. 7, 4, 6.

Expeditio - *tempore expeditionis*, C I. 12, 42, 1 pr ; T. 7, 12, 1.

Experiri - *ab experiunda re*, C. I. 8, 5, 1 pr.; T. 4, 22, 1.

Explanare - *hoc... accusator explanans*, C. I. 9, 42, 2; T. 9, 37. 1.

Explodere - *scrupolositate priorum legum explosa*, C. I 7, 71, 6; T. 4, 20, 3.

Exponere - securitates *a discussoribus... expositae*, C. I. 10, 30, 2; T. 11, 26, 2.

Expostulare - *ubi hoc leges expostulant*, C. I. 8, 53, 25, 1; T. 8, 12, 1, 2.

Exsecutio - (appellatio) *contra exsecutionem*, C. I. 7, 62, 21; T. 11, 30, 25

Exsecutor - ... *per exsecutorem*, C. I. 7, 38, 3, 1; T. 4, 14, 1, 1 - *Executores*, C. I. 8, 16, 7; T. 2, 30, 1 - si *exsecutor* audebit - *exseculoris*... temeritatem, C. I. 12, 60, 5; T. 12, 6, 32, 2.

Exsequi - *qui non suas... iniurias exsequantur*, C. I. 9, 1, 19; T. 9, 1, 12.

Exstare - *ingratos liberos contra parentes extitisse*, C. I. 3, 28, 28 pr ; T. 2, 19, 2.

Extra - *extra ecclesiam*, C. I. 1, 3, 15; T. 13, 2, 37.

Extraneus - *Extraneum.. heredem*, C I. 6, 24, 11; T. 5, 1, 9 - quo iure *i. e. mariti vel extranei*, C. I. 9, 9, 32; T. 9, 7, 7 - monetario nullam *extraneam* necti, C. I. 11, 8, 7, 2; T. 10, 20, 10, 2.

Extrinsecus - invigilantibus *extrinsecus* quoque officiis publicis, C. I. 12, 45, 1, 3; T. 7, 18, 4.

Extructio - Ad portus... instructionen *sive extructionem*, C. I. 8, 11, 7; T. 15, 1, 23.

Exuere - *militia exuti*, C. I. 12, 35, 13 pr.; T. 7, 1, 17 pr. - *veteranorum* privilegiis *exuti*, C. I. 12, 46, 3; T. 7, 20, 7.

Fabrica - inter protectores *eiusdem fabricae*, C. I. 11, 10, 2; T. 10, 22, 3.

Fabricare - *fabricato loco* C. I. 8, 10, 9; T. 15, 1, 46 - *fabricandi* gratia C. I. 9, 19, 4, pr ; T. 9, 17, 4.

Fabricatio - qui ... institutis operam *fabricationibus* stringunt C. I. 10, 66, 2; T. 13, 4, 3.

Fabricensis - *si quis fabricensis* C. I. 6, 62, 5; N. T. 6, 3 - *fabricenses* artibus propris inservire C. I. 11, 10, 5; N. T. 6, 1.

Facere *v.* **Aliter, Fieri** - agrimensor ... *hoc ipsum faciens*, C. I. 3, 38, 3, 1; T. 2, 26, 1 - quasdam personas *hoc facere*, C. I. 4, 38, 14; T. 3, 1, 6. - *in ... donatione ad eas facta* C. I. 5, 3, 17; T. 3, 5, 13 - *inventarium ... facere* C. I. 5, 37, 24 pr.; T. 3, 30, 6, pr. - *si hoc fecerit*, C. I. 7, 61, 1, pr.; T. 11, 29, 2 – in omni cessione *bon. ex qualibet causa facienda*, C. I. 7, 71, 6; T. 4, 20, 3 – donationum *quas* (matres) *in filios fecerint*, C. I. 8, 55. 7, pr.; T. 8, 13, 1, pr. - *abolitioni locum faciet*, C. I 9, 42, 2, pr.; T. 9, 37, 1 - *per hanc occasionem* sumptus *facere*, C. I 10, 72, 1, pr.; T. 12, 6, 2, 1 - *Irenarchae* qui ad prov. tutelam quietis ac pacis per ... territoria *faciunt* stare concordiam, C. I. 10, 77, 1; T. 12, 14, 1 – *qui contra haec fecerit*, C. I. 11, 23, 3, pr.; T. 14, 15, 5 – *neque militi ... hoc faciendum permittimus*, C. I. 11, 73, 1; T. 10, 3, 6 - sed procul ... *hoc ipsum faciat*, C. I. 12, 35, 12; T. 7, 1, 13 - correptos *faciant* custodiri, C. I. 12, 35, 13, 2; T. 7, 1, 16.

Facies - *decoram faciem* civitatis, C. I. 8, 11, 6; T. 15, 1, 22.

Facinus - *in huiusmodi facinore convicti*, C. I. 12, 35, 13, pr.; T. 7, 1, 17, pr.

Factum - Hoc *facto* contingit, C. I. 6, 62, 5, 1; N. T. 6, 3 - *si factum ignoraverit*, C. I. 12, 43, 2; T. 7, 13, 11.

Facultas - consistorium ingrediendi *facultas*, C. I. 1, 48, 3; T. 6, 26, 5 - *litigandi habeat facultatem*, C. I. 1, 55, 3; T. 1, 29, 5 – obtinendi ... habeat *facultatem*, C. I. 4, 43, 2, pr.; T. 5, 10, 1 - fruendi ... habeant *facultatem*, C. I. 6, 60, 1, pr.; T. 8, 18, 11 - ex maternis *facultatibus* C. I. 5, 9, 3, 1; T. 3, 8, 2, pr. - *indemnitati min. obnoxias ... esse facultates*, C. I. 5, 33, 1, 5; T. 3, 17, 3, 2 – *supplicandi ... facultas*, C. I. 7, 42; N. T. 13, 3 - *ex iudicis facultatibus sarcietur*, C. I. 10, 72, 1, 1; T. 12, 6, 2, 1 - utendi cursus publ. *facultas*, C. I. 12, 50, 16; T. 8, 5, 57 – *eundi quisquam habeat facultatem*, C. I. 12, 50, 2; T. 8, 5, 3.

Fallaciter - *fallaciter incusantibus*, C. I. 9, 42, 3, pr.; T. 9, 37, 2.

Falsarius - *quasi falsarios*, C. I. 4, 19, 24; T. 11, 39, 7.

Falsus - *falsos procurator*. C. I. 2, 12, 24; T. 2, 12, 3 - *falsum arguere*, C. I. 9, 22, 24; T. 4, 4, 2.

Fama - *famae existimationem, laedere* C. I. 9, 40, 3; T. 10, 10, 29, 2.

Familiaris - *vicariorum et familiarium eorum*, C. I. 12, 42, 1, pr.; T. 7, 12, 1.

Familias - *matris familias*, C. I. 9, 9, 28; T. 9, 7, 1.

Felicitas - ex sortis *felicitate* contingat, C I. 10, 35, 2, 1; N. T. 22, 2, 2.

Femina - verecundiam *feminarum*, C. I. 2, 44, 2, 1; T. 2, 17, 1, 1.

Ferire - V libris auri multae nomine *feriantur*, C. I. 12, 35, 13, pr ; T. 7, 1, 15.

Ferre - *si sententia contra eum lata sit*, C. I. 7, 65, 2, 1; T. 11, 36, 7 - etsi rescriptum ... *tulerit* (?), C. I. 10, 72, 12; T. 12, 6, 27, 2.

Fideiussio - *fideiussio idonea*, C. I. 1, 19, 4; T. 1, 2, 8.

Fideiussor - *nec fideiussor aut mandator conductoris*, C. I. 4, 65, 30; N. T. 9, 1 - *fideiussoris idonei*, C. I. 7, 62, 12; T. 11, 30, 2.

Fides - *in bonae fidei iudiciis*, C. I. 3, 38, 3; Cons. 2. 6 - probatio *fidei instrumenti*, C. I. 9, 22, 24; T. 4, 4, 2.

Fidiculae - *fidicularum tormenta*, C. I. 9, 8, 4; T. 9, 35, 1.

Fiducia - *fiduciam gerant*, C. I. 3, 26, 9; T. 12, 4, 1.

Fieri - *illud fieri permittimus*, C. I. 1, 55, 9, 1; T. 11, 8, 3, 1 - *per cunctos ... tolerabiles fiant agnoscendae devotionis effectus*, C. I. 4, 63, 1; T. 13, 1, 5 - *ea fieri potest*, C. I. 8, 54, 2; F. V. 283 - *criminis fiat indago*, C. I. 9, 22, 23, 1; T. 9, 19, 4, 1 - *nisi hoc ... fieri iusserit*, C. I. 12, 35, 14, pr.; T. 7, 1, 18.

Filia - ... *filiabus* .. necessitatem (*imponere*), C. I. 1, 4, 12; 11, 41, 6; T. 15, 8, 2 - *filium filiamve sanguinolentos*, C. I. 4, 43, 2, pr.; T. 5, 10, 1 - *fratris filia*, C. I. 5, 4, 17; Coll. 6, 4, 5 - naturalibus filiis *seu filiabus*, C. I. 5, 27, 2; T. 4, 6, 6 - *filiam naturalem vel filias*, C. I. 5, 27, 3, 4; N. T. 22, 2, 11 - *filii vel filiae*, C. I. 6, 56, 5; T. 5, 1, 8 - filios *et filias* C. I. 8, 49, 1; T. 8, 14, 1.

Filius *v.* **Filia** - ... priusquam *filius*, C. I. 6, 30, 15; T. 8, 18, 5 - *eorum filii*, C. I. 6, 7, 4; T. 4, 10, 3 - si *filius* impubes moritur, C. I. 6, 56, 6; N. T. 11, 1 - *emancipati filii* filiaeve C. I. 6, 57, 4; T. 5, 1, 3 - *in filios*, C. I. 8, 55, 7, pr. T. 8, 13, 1, pr. - *suos et emancipatos filios*, C. I. 9, 49, 8, pr.; T. 9, 42, 8, pr. - *filii vel nepotes ex defunctis filiis*, C. I. 9, 49, 10, pr.; T. 9, 42, 24, pr. - *cum uxoribus et filiis*, C. I. 10, 53, 6, pr.; T. 13, 3, 3.

Finalis - *in finali quaestione*, C. I. 3, 39, 6; T. 2, 26, 5.

Finis - *de finibus* (deferre) querimoniam, C. I. 3, 39, 3; T. 2, 26, 1.

Firmare - qui ... superexactiones ... perpetrasse *firmentur*, C. I. 3, 23, 2, pr. N. T. 7, 2, 2.

Firmiter - *firmiter permaneant*, C. I. 9, 49, 9, pr.; T. 9, 42, 15.

Firmus - *firma donatio*, C. I. 5, 3, 17; T. 3, 5, 13.

Fiscalis - *reliquorum fiscalium nomine*, C. I. 10, 3, 6; T. 10, 17, 2 - *fiscalia debita*, C. I. 11, 74, 1; T. 1, 11, 2.

Fiscus *v.* **Advocatus** - *fisco nostro*, C. I. 5, 16, 24, 2; T. 9, 42, 1, pr - *fisco excluso*, C. I. 6, 18, 1; T. 5, 1, 9 - (*possessio*) *rerum apud fiscum ... constitutarum*, C. I. 8, 4, 7; T. 4, 22, 3 - *fisco vindicetur*, C. I. 9, 24, 1, 4; T. 9, 21, 4, pr. - *ad fiscum perveniant*, C. I. 9, 49, 10, pr.; T. 9, 42, 24, pr. - *fisci rationibus*, C. I. 10, 1, 10; T. 10, 10, 30, pr. - bona ... ad *fiscum* ... transferri, C. I. 10, 10, 4; T. 10, 10, 30.

Flagellum - ... *flagellis agitari*, C. I. 12, 50, 1; T. 8, 5, 2.

Flumen - *per diversa flumina*, C. I. 7, 41, 3, pr.; N. T. 20, 2.

Forma - in corpore *unius formae*, C. I. 11, 10, 5; N. T. 6, 2.

Formido - *formidine tormentorum*, C. I. 7, 65, 2, 1; T. 11, 36, 7.

Forte - *ne ... forte*, C. I. 1, 9, 13; T. 2, 8, 26 - super patrimonio *forte* ..., C. I. 7, 65, 3; T. 11, 36,

17 - nisi *forte*, C. I. 9, 14, 2, pr.; T. 9, 36, 2 - si *quis forte*, C. I. 10, 14, 1; T. 10, 14, 2 - servum eius vel *forte*(?) bovem, C. I. 11, 55, 2; T. 11, 11, 1.

Fortuitus *v.* **Casus**.

Forum - *Fori tui culminis... advocati*, C. I. 2, 7, 4; T. 2, 10, 6.

Frater - *fratris vel sororis - fratris sui vel sororis*, C. I. 3, 28, 27; T. 2, 19, 1 - *fratris filia*, C I. 5, 4, 17; Coll. 6, 4, 5.

Fraus - *per fraudem vel dolum*... factis divisionibus, C. I. 3, 38, 3; Cons. 2, 6.

Frequentare - in monetis tantum nostris cudendae pecuniae studium *frequentari*, C. I. 9, 24, 2; T. 9, 21, 3.

Fructus - *locum... cum fructibus*, C. I. 10, 34, 1, 2; T. 12, 3, 1.

Frui - possidendi *ac fruendi*... C. I 5, 9, 3, 1; T. 3, 8, 2, pr. - comitivae primi ordinis *fruatur*, C. I. 10, 32, 56, 1; T. 12, 1, 189.

Frumentum - *frumenta, quae* pro annona *tribuuntur*, C. I. 11, 24, 1; T. 14, 16, 2.

Frustatorius *v.* **Dilatio**.

Fuga - emptorem *fugae conscium*, C. I. 4, 44, 17; T. 3, 1, 8.

Fugare - Si.. aliquis... colonum *per* contumaciam retractationis *fugaverit*, C. I. 11, 58, 3; T. 13, 11, 3.

Functio - *annonariae functionis*, C I. 3, 12, 6, 6; T. 2, 8, 19, 4 - ad oblationem *functionum publ.*, C. I. 10, 16, 5; T. 11, 1, 5 - personalis *functio*, C. I. 10, 48, 9; T. 14, 3, 12 - transmissione *publ. functionum*, C. I. 12, 50, 9, 1; T. 8, 5, 40, pr.

Fundus - *Domus vero vel fundus*, C. I. 9, 24, 1, 4; T. 9, 21, 4, pr. - *ex fundis patrimonialibus - fundorum .. domini*, C. I. 11, 62, 12, 1; T. 5, 12, 3 - munerum *ad... fundos pertinentium*..., C. I. 11, 65, 3; T. 11, 19, 2.

Funestare - si quis *incesti... coniugii* sese nuptiis *funestavit*, C. I. 5, 5, 6, pr.; T. 3, 12, 3 - *matre secundis nuptiis funestata*, C. I. 5, 9, 3, 1 *a*; T. 3, 8, 2, 1.

Fungi - ... qui simili honore *functi*(?) sunt, C I. 10, 48, 12, 5; T. 11, 16, 15 - Neminem *susceptionis* munere *functum*..., C. I. 10, 72, 4; T. 12, 6, 11.

Fur - ... *furibusque poenis l. subactis*, C. I. 1, 26, 3; T. 1, 5, 9.

Furor - *in tantam furoris... audaciam*, C. I. 8, 4, 7; T. 4, 22, 3.

Furtum - *propter... furtum*, C. I. 1, 26, 3; T. 1, 5, 9.

Generalis - *Generali lege*, C. I. 3, 5, 1; T. 2, 2, 1.

Gerere - *quae ante impetratam veniam aetatis... gesserunt*, C I. 2, 52, 5, pr.; T. 2, 16, 2 - *Universi fiduciam gerant*, C. I. 3, 26, 9; T. 10, 4, 1.

Gestum - *gesta .. litigatoribus praestari*, C. I. 7, 62, 24; T. 11, 30, 32.

Gladius - *gladio puniri*, C. I. 9, 9, 29. 4; T. 11, 36, 4.

Gradus - promotus *in gradu*, C. I. 9, 24, 1, 3; T. 9, 21, 2, 1 - *commentariensis gradum*... repetere, C. I. 9, 26, 1, pr.; T. 9, 26, 2 - *secundum gradum*... obtinere, C. I. 12, 31, 1; T. 6, 37, 1.

Graece - *Graece... appellatur*, C. I. 11, 7, 1, 1; T. 10, 19, 3.

Graecus - *Graeco verbo*, C. I. 1, 1, 2, 1; T. 16, 5, 6, 2.

Gratia - *testimonii gratia*, C. I. 9, 44, 3, 3; T. 9, 37, 4 - *litis gratia*, C. I. 12, 22, 4; T. 6, 29, 8 - *publ. utilitatis gratia*, C. I. 12, 35, 14, pr.; T 7, 1, 18 - *salgami gratia*, C. I. 12, 41, 1; T. 7, 9, 2.

Gravis *v.* **Poena.**

Gynaeciarius - *a gynaeciariis* nostris fieri, C. I. 11, 9, 1; T. 10 21, 1.

Habere *v.* **Facultas** - si aliquis Iudaeorum mancipium ... *Christianum habuerit*, C. I. 1, 10, 1; T. 16, 9, 4 - *refectionis clusuriarumque* (?) curam *habeant*, C. I. 1, 46, 4, 1; N. T. 24, 1 - *an... mandatum a domino litis habeat*, C. I. 2, 12, 24; T 2, 12, 3 - *praescriptionem locum habere*, C I. 3, 39, 6; T. 2, 26, 5 - Quod... etiam circa administrantium filios... *locum habeat*, C. I. 5, 2, 1, 1; T. 3, 6, 1 - *fisco... ad easdem res nullam... communionem habituro*, C. I 5, 16, 24, 2; T. 9, 42, 1, pr. - *si filiam... habuit*, C. I. 5, 27, 3, 4; N. T. 22, 2. 11 - pro iudicatis *haberi*, C. I. 7, 59, 1; App. 2, 7 - *si fideiussoris.. copiam non habeat*, C. I. 7, 62, 12; T 11, 30, 2 - *residuum... temporis heredes habent*, C. I. 7, 66, 6; T. 11, 35, 1 - in eum quem in potestate *habes*, C. I 8, 53, 11, pr.; Cons. 6, 10 - *si deportatus... filios habuerit*, C. I 9, 49, 8, pr.; T. 9, 42, 8, pr - a quibus (functionibus) ipsa *habetur* immunis, C. I. 10, 32, 44; T. 12, 1, 137 - nautarum quaestione *habita*, C. I 11, 6, 3, pr ; T. 13, 9, 3, pr. - ex tempore.. ex quo ad agendum *habuerunt* facultatem, C. I. 11, 58, 5, 2; T. 13, 11. 5 - Decuriones... *electionem habeant*, C. I. 12, 16, 1; T. 6, 23, 1 - decurio... a tironum... praestatione *habeatur immunis*, C. I. 12, 16, 2; T. 6, 23, 2 - privilegia volumus *habere*, C. I. 12, 28, 2, pr ; T. 6, 35. 3, pr. - *habeant castrense peculium*, C. I. 12, 28, 2, 2; T. 6, 35, 3, 1 - Numerarios... cingulum *habere*, C. I. 12, 49, 3; T. 8, 1, 11 - ... *stercus animalium pro solacio habere*, C. I. 12, 50, 7, 1; T. 8, 5, 34, 2.

Haereticus - *haeretica superstitione* C. I. 1, 7, 3, pr ; T. 16, 7, 4, pr.

Hereditas - *(adire) hereditatem*, C I. 6, 30, 15; T. 8, 18, 5 - *ad deliberationem hereditatis*, C I. 7, 66, 6; T. 11, 35, 1.

Heres *v.* **Scribere** - *necessario herede*, C. I 3, 28, 27; T. 2, 19, 3 - ad sponsam *et heredes eius*, C. I. 5, 3, 15, pr ; T 3, 5, 2 - Nemo .. relictus *heres*, C. I. 6, 23, 20, 2; T. 4, 4, 5 - *Extraneum ... ignotum heredem*, C I. 6, 24, 11; T. 5, 1, 9 - ... *heredes eius habent*, C. I. 7, 66, 6; T. 11, 35, 1 - *heres autem...* C. I. 10, 35, 2, 1; N. T. 22, 2, 2.

Hermeiecianus - *Hermeieciani* (?), C. I. 1, 5, 5, pr.; T. 16, 5, 65, 2.

Hic *v.* **Causa, Concedere, Facere, Hoc est, Ipse, Urbs** - si qui *ex his*, C. I. 1, 9 8; T. 2, 1, 10 - *his ... repelletur*, C. I 1, 9, 18, 2; N. T. 3, 5 - fieri.. *hoc* permiserint. C. I. 1, 11, 6, 1; T. 16, 10, 24, 1 - *his... remotis*, C. I. 1, 26, 3; T. 1, 5, 9 - *huius sanctionis*, C. I. 1, 47, 1; T. 7, 11, 1 - *si... hoc maluerit*, C. I. 2, 4, 40; T. 2, 9, 2 - *super*

hoc, C. I. 2, 44, 2, pr.; T. 2, 17, 1, pr. - *Hi qui... impetraverint*, C I. 2, 44, 2, 3; T. 2, 17, 1, 2 - *de his, quae... gesserunt*, C. I. 2, 52, 5, pr.; T. 2, 16, 2 - *in his* (diebus), C. I. 3, 12, 7; T. 2, 8, 1 - *exceptis videlicet his qui. . vel aliis qui - hi qui... postulentur*, C. I. 3, 23, 2, pr.; N. T. 7, 3, 1; 7, 4, 6 - *hanc audaciam*, C. I. 3, 26, 9; T. 10, 4, 1 - *in his*, C. I. 3, 27, 2; T. 7, 18, 14, 1 - *in hoc casu*, C. I. 4, 43, 2. pr; T. 5, 10, 1 - *hac lege*, C. I. 4, 47, 2, 1; T. 11, 3, 1 - *ex hac coniunctione*, C. I. 5, 8, 1, 1; T. 3, 10, 1 - *haec eadem... obtinebunt*, C. I. 5, 27, 3, 4; N. T. 22, 2, 11 - *hanc* (*hereditatem*) *sibi... quaerere* C. I. 6, 30, 15; T. 8, 18, 5 - *hoc... approbatum*, C. I. 6, 55, 9, 1; T. 5, 1, 4 - ex *his*, C. I. 6, 57, 4; T. 5, 1, 3 - *haec... observari*, C. I. 7, 65, 2, 1; T. 11, 36, 7 - *hoc... expostulant*, C. I. 8, 53, 25, 1; T. 8, 12, 1, 2 - *his matribus*.., C. I. 8, 55, 7, pr; T. 8, 13, 1, pr. - si *hoc* ita est, C. I. 9, 16, 4; Coll 1, 10 - *hoc* vindicare, C I. 9, 19, 3; T. 9, 17, 2, 2 - *haec perpetrata sunt*, C. I. 9, 24, 1, 4; T. 9, 21, 4, pr. - *his... qui ministerium ad hoc adhibuerunt vel qui subtracta ab his... susceperunt* C. I 9, 28, 1; T. 9, 28, 1 - *haec vera*, C. I. 9, 36, 2. 3; T. 9, 34, 7 - *hoc enim...*, C. I. 9, 42, 2, pr.; T. 9, 37, 1. - qui *haec passus est*, C. I. 9. 42, 3, 1; T. 9, 37, 2 - *per hanc occasionem*, C. I. 10, 72, 1, pr.; T. 12, 6, 2, 1 - *Pro his quae... perierunt*, C. I. 11, 6, 4; T. 13, 9, 4. pr. - *hoc* tempus, C. I. 11, 6, 5; T. 13, 9, 6 - *contra haec*, C. I. 11, 23, 3, pr.; T. 14, 15, 5 - *his quae* culta... *sunt*, C. I. 11, 58, 4; T. 13, 11, 4 - *his* qui, C. I. 12, 15, 1; T. 6, 21, 1 - *his, honor... observetur* C. I. 12, 16, 1; T. 6, 23, 1 - *Brevis... hic est*, C. I. 12, 23, 7, 1; T. 6, 30, 7, 1 - *hanc iussionem*, C. I. 12, 29, 1, 1; N. T. 21, 2 - *hoc fieri*, C. I. 12, 35, 14, pr.; T. 7, 1, 18 - *contra hanc* legem, C. I. 12, 42, 1, pr.; T. 7, 12, 1 - *hoc manifestato*, C. I. 12, 44, 1; T. 7, 16, 3 - *de his*... qui, C. I. 12, 45, 1, 2; T. 7, 18, 4 - *post hanc sanctionem*, C. I. 12, 49, 2, pr.; T. 8, 1, 9 - *his quos... habere concedimus*, C. I. 12, 50, 7, 1; T. 8, 5, 34, 2 - *his qui... excipiunt*, C. I. 12, 50, 14; T. 8, 5, 51 - *his denegamus*, C. I. 12, 52, 2, pr.; T. 12, 10, 1.

Hippocomus - *ab hippocomis*... C. I. 12, 50, 12; T. 8, 5, 47.

Histrio - aurigas... *histriones* cives, C. I. 11, 41, 5; T. 15, 5, 3.

Hoc est - perpetuarii *hoc est emphyteuticarii* iuris, C. I. 1, 33, 2; T. 1, 11, 1.

Homo - *apud fiscum vel apud homines*, C. I. 8, 4, 7; T. 4, 22, 3 - si *homines* emergant, C. I. 8, 11, 15; T. 15, 1, 40.

Honestare - eos... curiae splendore *honestare* (?), C. I. 5, 27, 3, 1; N. T. 22, 1, 7.

Honestus - *aliquid honestum*, C. I. 12, 46, 3; T. 7, 20, 7.

Honor - ad *clericatus honorem*, C. I. 1, 3, 4, 1; T. 8, 4, 7 - plurimum *honoris*, C. I. 1, 3, 8, 1; T. 11, 39, 10 - *patris honorem adripere*, C. I. 1, 9, 18; N. T. 3, 2 - *his honor... observetur*, C. I. 12, 15, 1; T. 6, 23, 1.

Honoratus - *honoratis viris*, C. I. 1, 48, 3; T. 6, 26, 5 - *hono-*

ratissimae .. quieti, C. I. 10, 32, 24; T. 12, 1, 55.

Hospes - ab omni *hospitum* iniuria, C. I. 12, 40, 2, 1; T. 7, 8, 5.

Huiusmodi *v.* **Quaestio** - vel quodlibet *huiusmodi*, C. I. 1, 55, 1; T. 1, 29, 2 - *huiusmodi* honorem, C. I. 3, 24, 1; T. 9, 1, 1. - *mancipium pro huiusmodi praestet*, C. I. 4, 43, 2, 1; T. 5, 10, 1 - *ex huiusmodi contractu*, C I. 4, 65, 30; N. T. 9, 1 - *huiusmodi* rei suspicio, C. I. 5, 4, 18, 2; T. 3, 7, 1, 2 - *huiusmodi ambitu*, C. I. 5, 7, 1, 1; T 3, 11, 1, 1 - *per huiusmodi legis... auctoritatem*, C. 1. 5, 9, 5; N. T. 14, 4 - *huiusmodi casibus*, C. I. 5, 16, 24, 2; T. 9, 42, 1, pr. - *huiusmodi opus*, C. I. 8, 11, 5; T. 15, 1, 11 - *nemini... ab huiusmodi immunitate praebenda*, C. I. 8, 11, 12; T. 15, 1, 34 - *huiusmodi rescriptis*, C. I 8, 11, 15; T. 15, 1, 40 - *huiusmodi delicti* - *huiusmodi libellus*, C. I. 9, 36, 2, 1, 3; T. 9, 34, 7 - *huiusmodi* functionis, C. I. 11, 3, 2, 1; T. 13, 6, 7, pr. - *ab huiusmodi nexu*, C. I. 11, 6, 3, pr.; T. 13, 9, 3, pr. - *ab huiusmodi condicione*, C. I. 11, 8, 1; T. 10, 20, 1 - *in huiusmodi facinore*, C. I. 12, 35, 13, pr.; T. 7, 1, 17. pr. - supra *huiusmodi* numerum, C. I. 12, 54, 5; N. T. 7, 4, 1 - *in huiusmodi officio*, C. I. 12, 59, 3, pr.; T. 8, 8, 4, pr.

Humanitas - *nostrae humanitati*, C. I 1, 14, 9; N. Marc. 4, pr.

Humanus - *humanum* (?) corpus, C. I. 3, 44, 14; T. 9, 17, 7.

Humilis - *Humilioribus* officiis, C. I. 10, 72, 14, pr.; T. 12, 6, 31.

Iactura - haec dispendii *iactura*, C. I. 11, 6, 6; T. 13, 5, 32.

Iam - *iam ... funestata*, C. I. 5, 9, 3, 1; T. 3, 8, 2, 1 - non *iam* (?) *patrimonium* . sed... C. I 9, 40, 3; T. 10, 10, 29, 2 - *iam in huiusmodi officio ... commoratus*, C I. 12, 59, 3, pr; T. 8, 8, 4, pr.

Ibi - *ibi... expectent ubi...* C. I 3, 23, 2, pr.; N. T. 7, 4, 6.

Idem v. **Res, Tempus, Unus** - *eodem die*, C. I. 1, 9, 13; T. 2, 8, 26; 8. 8, 8 - *Idem* A. Sextio Iuvenali, C. I. 1, 18, 2; Greg. Wis. 8, 1, 3 - *ex eodem officio*, C. I. 1, 51, 8; T. 1, 34, 3 - in *eodem loco* C. I. 2, 7, 6; N. T. 10, 1, 4 - *Idem iuris est*, C. I. 4, 20, 11, 1; T. 11, 39, 13 - *in eadem provincia*, C. I. 5, 1, 2; T. 3, 5, 4 - *ex eodem matrimonio*, C. I. 5, 9, 3, 1; T. 3, 8, 2, 1 - *haec eadem ... obtinebunt*, C I 5, 27, 3, 4; N. T. 22, 2, 11 - *Idem est et si ...*, C. I. 5, 37, 20; T. 3, 30, 1; C. I. 9, 41, 17, 1; T. 9, 35, 6; C. I. 9, 49, 10, pr; T. 9, 42, 24, pr. - *ab eodem actore*, C. I 8, 36, 2; T. 4, 5, 1 - in *eadem* quaestione, C. I. 9, 16, 8; T 9, 7, 4, 4 - *eadem poena*, C. I. 9, 28, 1; T. 9, 28, 1 - *easdem chartulas* C. I. 9, 36, 2, 1; T. 9, 34, 7 - in coniugio *eiusdem civitatis*, C. I. 10, 35, 2; N. T. 22, 2, 9 - *eiusdem fabricae*, C. I. 11, 10, 2; T. 10, 22, 3 - ex *eadem* summa - *eiusdem* auri quantitatis, C I. 11, 24, 2, pr.; 1; T. 14, 16, 3 - *ex eadem substantia*, C. I. 11, 59, 10; T. 13, 11, 9 - *ad eosdem fundos*, C. I, 11, 65, 3; T. 11, 19, 2 - ab *iisdem* veteranis, C. I. 12, 46, 1, 5; T. 7, 20, 2, pr. - ad *eamdem* provinciam, C I. 12, 59. 3, 2; T. 8, 8, 4, 1.

Ideo - *Ideoque* praecipimus, C. I. 5, 5, 3, 1; T. 12, 1, 6 - *et ideo* iubemus, C. I. 8, 11, 1; T. 15, 1, 5 - *Ideoque decernimus*, C. I. 11, 2, 2; T. 13, 5, 26 - Et *ideo* ... sancimus, C. I. 11, 2, 3; T. 13, 5, 29 - Et *ideo* ... praecipimus, C. I. 11, 9, 5; T. 10, 20, 18 - *ideoque* ... iussimus, C. I. 12, 22, 2, pr; T. 6, 29, 2, pr.

Idest - in minoribus causis, *id est usque ad L. solid. summam*, C. I. 1, 55, 1; T. 1, 29, 2 - peculiaris patrocinii *id est defensoris locorum*, C. I. 1, 55, 3; T. 1, 29, 5 - participes *id est consiliarios*, C. I. 5, 2, 1, 1; T. 3, 6, 1 - duumviralitas vel sacerdotii, *id est Phoenicarchiae vel Syriarchiae* ornamenta, C. I. 5, 27, 1, pr; T. 4, 6, 3 - quo iure *id est mariti vel extranei*, C. I. 9, 9, 32; T. 9, 7, 7 - agitatoribus *id est aurigis*, C. I 9, 18, 9, 1; T. 9, 16, 11 - *Abolitio ... postulari debet, idest si per errorem ad accusationem prosiluerit* ... C. I 9, 42, 2, pr.; T. 9, 37, 1 - Caesarianis *idest catholicianis*, C. I. 9, 49, 9, 2; T. 9, 42, 1, 2 - *consulari idest* clarissimatus dignitate, C. I 12, 17, 2, 1; T. 6, 24, 9 - In scriniis militantes *id est memoriae epistularum* ... C. I. 12, 19. 3; T. 6. 26. 8 - *in sacris scriniis nostris id est memoriae epistularum* ..., C. I. 12, 19, 4, pr.; T. 6, 26, 14, pr. - opinatoribus *id est exactoribus mil. annonae*, C. I. 12, 37, 11; T. 7, 4, 26 - *salgami gratia id est* culcitas lignum ... C. I 12, 41, 1; T. 7, 9, 2 - munere civili *id est corporali... vel de portorio onere*, C. I. 12, 46, 1, 6; T. 7, 20, 2, 1.

Idoneus - *fideiussio idonea*, C. I. 1, 19, 4; T. 1, 2, 8 - *ex idoneis personis*, C. I. 1, 55, 2; T. 1, 29, 3 - ... testibus *idoneis advocatis* ... C. I. 2, 44, 2, pr ; T. 2, 17, 1, pr. - testibus *idoneis*, C. I. 4, 19, 25; T. 9, 37, 3 - *fideiussoris idonei*, C. I. 7, 62, 12; T. 11, 30, 2 - *Irenarchae ... idonei nominentur*, C. I 10, 77, 1; T. 12, 14, 1.

Igitur - *Nulla igitur*, C. I. 2, 7, 6; N. T. 10, 4 - Quidquid *igitur*. C. I. 8, 55, 7, 1; T. 8, 13, 1, pr.

Ignis v. **Interdicere.**

Ignominia - *ignominiae* poena C. I. 1, 21, 3; T. 11, 30, 17.

Ignorare - non *ignoret is* ... quod, C. I. 7, 51, 4; N. Marc. 1, 7 - *etsi ignoret*, C. I. 9, 24, 1, 4; T. 9, 21, 4, pr. - *si factum ignoraverit*, C. I. 12, 43, 2; T. 7, 13, 11.

Ignotus - *Extraneum ... ignotum heredem*, C. I 6, 24, 11; T. 5, 1, 9.

Ille - *illis detur licentia*, C. I. 1, 9, 13; T. 2, 8, 26; 8, 8, 8 - *Illud fieri*, C. I. 1, 55, 9, 1; T. 11, 8, 3, 1 - *Illi vero qui* ... C. I. 2, 44, 2, 3; T. 2, 17, 1, 2 - *Illo videlicet adiciendo*. C. I. 5, 7, 1, 1; T. 3, 11, 1, 1 - *in illis* criminibus, C. I. 9, 42, 3, 4; T. 9, 37, 2 - *illos* etiam C. I. 11, 59, 7, 1; T. 5, 14, 30.

Illicitus - *conventicula illicita* C. I. 1, 3, 15; T. 16, 2, 37 - *illicitas* immunitates, C. I. 8, 11, 1; T. 15, 1, 5.

Illigare - *curialibus nexibus illigatus*, C. I. 2, 7, 3 - T. 12, 1, 152.

Illustris - Quicumque *non illustris*, C. I. 3, 24, 1; T. 9, 1, 1 - *illustrem dignitatem*, C. I. 10, 32, 60, 1; T. 12, 1, 187 - viros *illu-*

stres comites domesticorum, C. I. 12, 16, 1; T. 6, 23, 1 - inter *viros illustres* senatores, C. I. 12, 16, 3. 3; T. 6, 23, 4 - ad *illustrem* virum comitem et magistrum officiorum, C. I. 12, 50, 3, 1; T. 8, 5, 8, pr. - *viro illustri magistro officiorum*, C. I. 12, 50, 9, pr ; T. 8, 5, 40, pr.

Imminere - proscriptionis .. periculo *imminente*, C. I. 1, 3, 15; T. 16, 2, 37 - *dupli poena .. imminente*, C. I. 1, 47, 1; T. 7, 11, 1 - poena *ei imminente*, C. I. 3, 1, 10; T. 2, 18, 3 - *ut rationalibus r. p. ad exigenda fiscalia debita immineant*, C. I. 11, 74, 1; T. 1, 11, 2.

Imminuere - *necessaria* (?) *praetermissa* (?) *imminuunt* contractus, C. I. 6, 23, 17; T. 4, 4, 3 - *dispositionem ... non imminui*, C. I. 10, 28, 1, pr; N. T. 26, 1.

Immiscere - exactionibus ... *sese immiscere*, C. I. 12, 52, 2, pr.; T. 12, 10, 1.

Immodicus - *immodico* pretio, C. I. 12, 63, 1, pr.; T. 8, 11, 4.

Immorari - ut *exhaustis* laboribus *immorentur*... professioni, C. I. 11, 10, 5; N. T. 6, 1.

Immunis - a tironum praestatione ... *immunis*, C. I. 12, 16, 2; T. 6, 23, 2.

Immunitas - *immunitate prae benda*, C. I. 8, 11, 12; T. 15, 1, 34.

Imperialis - *propter imperiale ministerium*, C. I. 11, 9, 2; T. 10, 21, 2.

Impetrare - *sed etiam impetratis* (rescriptis) *careat*, C. I. 1, 3, 14; T. 16, 2, 35 - *veniam aetatis impetrare* - *qui ... veniam aet. impetraverint*, C. I. 2, 44, 2, 1, 3; T. 2, 17, 1, 1; 2 - *ante impetratam veniam aet.*, C. I. 2, 52, 5, pr.; T. 2, 16, 2 - si *qua* ... fuerit *impetrata*, C. I. 10, 12, 2, 2; N. T. 17, 2, 6 - *rescriptis per obreptionem impetratis*, C. I. 11, 67, 2, pr.; T. 10, 1, 15.

Implere - cum XX anni *metas impleverint*, C. I. 2, 44, 2, pr.; T. 2, 17, 1, pr. - placiti fide non *impleta*, C. I. 8, 54, 3, pr.; F. V. 286 - *quae* implenda *sunt*, C. I. 10, 65, 5, 1 - T. 12, 12, 4 - *antequam eam* (militiam) *impleverint*, C. I. 11, 8, 8; T. 10, 20, 11 - et *impleant* universa, C. I. 12, 60, 1; T. 8, 8, 6.

Imponere - *vindictam ... excessui imponere*, C I. 1, 3, 10, 2; T. 16, 2, 31 - *Si ... filiabus* ... peccandi necessitatem *imposuerint*, C. I. 1, 4, 12; T. 15, 8, 2 - *vectigal praedio emph. impositum*, C. I. 5, 37. 23; T. 3, 30, 5 - *lege... quae ei imposita est*, C I. 8, 54, 2; F. V. 283.

Imprimis oportet *imprimis*... C. I. 3. 1, 9; T. 2, 18, 1.

Impuber - *impuberes* vero ... C. I. 9, 24, 1. 6; T. 9, 21, 4, 1.

In *v.* Causa, Constituere, Crimen, Dies, Posterus, Provincia, Remanere, Restitutio, Solidus, Urbs - *in* huiusm. *negotiis* ambiguitate submota, C. I. 1, 2, 13; N. M. 5, 2 - *conventicula... in priv. aedibus celebrari* - *in ea* (*domu*) clericos (suscepere) ... C. I. 1, 3, 15; T. 16, 2, 37 - *In his* (diebus), C. I. 3, 12, 7; T. 2, 8, 1 - *in provincialem .. audaciam* moliri, C. I. 3, 26, 9; T. 10, 4, 1 - *in his* velox... esse supplicium, C I. 3, 27, 2; T. 7, 18, 14, 1 - *in b. f. iudiciis*, C. I. 3, 38, 3, Cons 2, 6 - *in ipsis locis... hoc ipsum faciens perveniet*, C. I. 3, 39, 3, 1 - T. 2,

26, 1 - *in finali quaestione*, C. I. 3, 39, 6; T. 2, 26, 5 - *in hoc casu*, C. I. 4, 43, 2, pr. T. 5, 10, 1 - *per utilem in rem actionem*, C. I. 5, 3, 15, 1; T. 3, 5, 2, 1 - *in a. n. donatione*... iuste *consulitur*, C. I. 5, 3, 17; T. 3, 5, 13 - *in servilem condicionem... deducto*, C I. 5, 16, 24, pr.; T. 9, 42, 1, pr. - *in uxorem donationes collatae*, C. I. 5, 16, 24, 2; T. 9, 42, 1, pr. - *in pendenti*, C I. 5, 16, 24, 2; T. 9, 42, 1, pr. - *haec... in persona eius... obtinebunt*, C. I. 5, 27, 3, 4; N. T. 22, 2, 11 - *in nominandis tutoribus*, C. I. 5, 33, 1, 5; T. 3, 17, 3, 2 - *in uno eodemque tempore*, C. I. 6, 36, 8, 3; T. 4, 4, 7, 2 - *sive in scriptis*... voluntas *conficiatur*, C. I. 6, 36, 8, 3; T. 4, 4, 7, 2 - *in Aegypto*, C I. 7, 41, 3, pr ; N. T. 20, 2 - confessos *in iure*, C. I. 7, 59, 1; App. 2, 7 - *in multis*... appellationes admitti, C. I. 7, 62, 25; T. 11, 30, 38 - *in* cap. supplicio... provocationem (concedi), C I. 7, 62, 30; T. 11, 30, 58, pr. - *in possessionem mittantur*, C. I. 7, 65, 6; T. 11, 36, 26 - *in... furoris audaciam* (*pervenire*), C. I. 8, 4, 7; T. 4, 22, 3 - *in usu* (*esse*), C. I. 8, 11, 15; T. 15, 1, 40 - *actiones in iudicium deductae*, C. I. 8, 36, 2; T. 4, 5, 1 - *in* eos collata liberalitas, C. I 8, 55, 1, 2; F. V. 272 - donationum *quas in filios fecerint*, C. I. 8, 55, 7, pr.; T. 8, 13, 1, pr. - promotos *in gradu* C. I. 9, 24, 1, 3; T. 9, 21, 2, 3 - ...*fundus in quo h. perpetrata sunt*, C. I. 9, 24, 1, 4; T. 9, 21, 4, pr. - *in illis* criminibus, C. I. 9, 42, 3, 4; T. 9, 37, 2 - *in duplum*, C. I. 10, 20, 1 pr.; T. 11, 8, 2 - *in* duplum, C. I. 10, 72, 1, 1; T. 12, 6, 2, 1; C. I. 11, 23, 3, pr.; T. 14, 15, 5 - *in* superexactionis crimen... confutatus C. I. 10, 20, 1, 1; T. 11, 8, 1 - *in*... brevibus... descriptionis dispunctio societur, C. I. 10, 22, 1, 2; T. 12, 1, 173, 2 - *in* priorum numerum (venire), C. I. 10, 53, 10; T. 13, 3, 9, pr. - *in* officio... militasse, C. I. 10, 72, 14, 2; T. 12, 6, 31 - *in utroque* officio... *militant*, C. I. 12, 28, 2, pr.; T. 6, 35, 3 - *in n. consistorio* his honor... observetur C. I. 12, 16, 1; T. 6, 23, 1 - *in scrinis* (*referri*), C. I. 12, 19, 4, pr.; T. 6, 26, 14, pr.; C. I. 12, 28, 2, pr.; T. 6, 35, 3, pr. - *in eos animadvertatur*, C. I. 12, 35, 11; T. 7, 1, 12 - *in facinore convicti*, C. I. 12, 35, 13, pr.; T. 7, 1, 17, pr. - *eo tempore in quo*... C. I. 12, 42, 1, 1; T. 7, 12, 1 - *in* nullo munere civ.... conveniatur, C. I. 12, 46, 1, 3; T. 7, 20, 2, pr. - *in... sacculis reportari*, C. I. 12, 50, 12; T. 8, 5, 47 - *in... officio... commoratus*, C. I. 12, 59, 3, pr.; T. 8, 8, 4, pr.

Incertus - ad tempus *certum vel incertum*, C I. 8, 54, 2; F. V. 283 - *incerta* (?) mendicitas, C. I. 11, 26, 1; T. 14, 18, 1.

Incestus - *incesti coniugii*, C. I. 5, 5, 6, pr.; T. 3, 12, 3.

Incivilis - *incivile est*, C. I. 3, 31, 11; T. 11, 39, 12.

Incola - *servis* vel *incolis*, C. I. 9, 24, 1, 5; T. 9, 21, 3, 4.

Incongruus - *duritiam legum n humanitati incongruam*, C. I. 1, 14, 9; N. M. 4, pr.

Inculpanter - sacrarum remunerationum rationem tractantes *inculpanter* C. I. 12, 23, 10; T. 6, 30, 20.

Incusare - *Fallaciter incusantibus*, C. I. 9, 42, 3, pr.; T. 9, 37, 2.

Indago - *criminis indago*, C. I. 9, 22, 23, 1; T. 9, 19, 4, 1.

Indemnitas - *indemnitati minorum*, C. I. 5, 33, 1, 5; T. 3, 17, 3, 2.

Indicium - *indiciis*... luce clarioribus, C. I. 4, 19, 25; T. 9, 37, 3.

Indignatio - ... *indignationem* (*subire*), C. I. 1, 3, 14; T. 16, 2, 35 - *indignationem competentem* sortiatur, C. I. 10, 32, 16; T. 12, 1, 9 - *competenti indignationi subiciatur*, C. I. 11, 58, 2; T. 13, 11, 1 - *nulla contra eos indignatio*... *procedat*, C. I. 12, 44, 1; T. 7, 16, 3 - *adversus ceteros*... *indignatio* competens *exercenda* est, C. I. 12, 50, 3, pr.; T. 8, 5, 22, pr. - *competenti motu et indignatione percelli*, C. I. 12, 52, 2, 1; T. 12, 10, 1.

Indubitas - ad probationem *indubitatis*, C. I. 4, 19, 25; T. 9, 37, 3.

Inducere - quod favore *liberorum inductum* est, C. I. 5, 9, 5; N. T. 14, 6.

Indulgere - comitibus... ministerium *indulgemus*, C. I. 1, 47, 1; T. 7, 11, 1 - *Sin autem*... *certum tempus indulgetur*, C. I. 7, 66, 6; T. 11, 35, 1 - Cui tamen... actionem... *indulgemus*, C. I. 8, 5, 1, 1; T. 4, 22, 1.

Indumentum - vetito et indebito... *indumento* C. I. 11, 9, 2; T. 10, 21, 2

Infamia - *infamiae*... *macula*, C. I. 3, 28, 27; T. 2, 19, 1.

Infans - *infanti adquiratur*, C. I. 8, 53, 26; T. 8, 12, 2.

Inferre - *Sin autem*... *ei*... *erit deportatio illata*, C. I. 5, 16, 24, 2; T. 9, 42, 1, pr. - *in multis* a *indicibus inferendis*, C. I. 7, 62, 25; T. 11, 30, 38 - quantum *a* pupillo fuerat *inferendum*, C. I. 9, 21, 1, 7; T. 9, 21, 4, 1 - *Sin autem testibus tormenta minime sunt illata*, C. I. 9, 42, 3, 4; T. 9, 37, 2 - *quae semel a collatoribus illata*, C. I. 11, 6, 4; T. 13, 9, 4, pr. - *violatoribus*... libras auri fisci viribus *illaturis*, C. I. 11, 45, 1, 1; T. 15, 11, 2.

Ingenuitas - *ad ingenuitatem*... *repetere*, C. I. 4, 43, 2, 1; T. 5, 10, 1.

Ingenuus - *ingenuus* autem gladio consumatur, C. I. 9, 20, 16, 1; T. 9, 18, 1.

Ingerere - .. sub actorum confectione *ingerendi*, C. I, 1, 55, 9, 1; T. 11, 8, 3, 1 - *cui*... *curiae nomen vel cohortalis officii quaestio ingeratur*, C. I. 3, 23, 2, pr.; N. T. 7, 4, 6.

Ingratus - *ingratos liberos*, C. I. 3, 28, 28, pr.; T. 2, 19, 2 - *si ingratus sit*, C. I. 8, 55, 1, pr.; F. V. 272 - *ingratos circa se esse*, C. I. 8, 55, 7, pr ; T. 8, 13, 1, pr.

Ingredi - consistorium *ingrediendi facultas*, C. I. 1, 48, 3; T. 6, 26, 5.

Inhonestus - *inhonestum aliquid* (gerere), C. I. 12, 23, 3; T. 6. 30, 2

Iniquus - *iniquum* esse, C. I. 10, 2, 5, 1; T. 10, 16, 3.

Iniungere - *advocatis*... *a nullo iudice*... *sollecitudo ulla*... *iniungatur*, C. I. 2, 7, 6; N. T. 10, 1, 4.

Iniuria - *iniuriis* (*adficere*), C. I. 1, 4, 11; T. 5, 7, 2, 4 - vexatus *iniuriis*, C. I. 3, 26, 9; T. 10, 4, 1 -

iniurias (*exsequi*) C. I. 9, 1, 19; T. 9, 1, 12.

Innocentia - (personae) *innocentia* securae, C. I. 9, 41, 17, pr.; T. 9, 35, 6.

Innovare - nec interlocutio cognitoris... *innovare possessionis statum... permittitur*, C. I. 8, 5, 2; T. 4, 22, 5.

Inofficiosus - ab *inofficiosi actione* - *de inofficioso quaestionem*, C. I. 3, 28, 27; T. 2, 19, 1.

Inops - *inopes et locupletes*, C. I. 10, 22, 1, 3; T. 12, 1, 173, 3.

Inquietare - Eum ... res dominica... *non inquietabit*, C. I. 11, 66, 6; T. 12, 19, 2.

Inquilinus - *inquilinorum proxima* agnatio, C. I. 3, 38, 11; T. 2, 25, 1.

Inscriptio - *inscriptiones... deponere*, C. I. 9, 1. 19; T. 9, 1, 12 - *inscriptiones proponantur*, C I. 9, 2, 16; T. 2, 1, 8 - *accusatio... cum inscriptionibus...* proponitur, C. I. 9, 37, 1; T. 2, 1, 8 - *praecedentibus inscriptionibus*, C. I. 9, 44, 2, pr.; T. 9, 36, 2.

Inserere - *tempus quod evectioni insertum est*, C. I. 12, 50, 3, 1; T. 8, 5, 8, pr. - *apparitores* urb. praef. *annonario officio se non inserant*, C. I. 12, 58, 1; T. 1, 6, 7.

Instantia - *stricta instantia falsum arguere*, C. I. 9, 22, 24; T. 4, 4, 2.

Instar - *ad instar legis Iuliae amb.*, C. I. 9, 26, 1, 1; T. 9, 26, 3.

Instituere - *liberti qui perperam... instituti sunt, excepto servo necessario herede instituto*, C. I. 3, 28, 27; T. 2, 19, 3 - *heredem instituere*, C. I. 6, 24, 11; T. 5, 1, 9 - si quid prolatum aliud *instituere* conabitur, C I. 9, 22, 23, 1; T. 9, 19, 4, 1 - *sin autem... accusationem instituerit*, C. I. 9, 42, 3, 1; T. 9, 37, 2 - in usum hominum *instituta* custodia militari, C. I. 10, 19, 2, 1; T. 11, 7, 3.

Instrumentum - probare... *instrumentis*, C. I. 2, 44, 2, 1 - T. 2, 17, 1, 1 - *inventarium... instrumentorum*, C. I. 5, 37, 24, pr.; T. 3, 30, 6, pr. - *instrumentis prolatis*, C I. 7, 65, 2, 1; T. 11, 36, 7 - *instrumentum aratorium*, C. I. 8, 16, 7; T. 2, 30, 1 - de *instrumenti* fide, C. I. 9, 22, 23, pr ; T. 9, 19, 4, pr. - super *prolatis... instrumentis* requiratur et incumbat probatio *fidei instrumenti*... C. I. 9, 22, 24; T. 4, 4, 2.

Insuper - servos *insuper* extra noxam esse volumus, C. I. 1, 5, 4, 8; T 16, 5, 40, 6 - *insuper* etiam domesticos, C. I. 12, 29, 1, pr.; N T. 21, 1.

Integer *v.* **Restitutio** - Privilegiis... *integris*, C. I. 1, 31, 1, pr.; T. 1, 9, 1 - *integrum* emolumentum, C. I 9, 8, 5, 3; T. 9, 14, 3, 2.

Intemperanter - dum popularibus plausis *intemperanter* serviunt, C. I. 11, 41, 5; T. 15, 5, 3.

Intendere - *res, pro quibus actor a reo detentis intendit*, C. I. 8, 36, 2; T. 4, 5, 1.

Intentio - Eum ... *intentio* privata *non inquietabit*, C I. 11, 66, 6; T. 12, 19, 2.

Inter - nihil *inter partes* pronuntiet, C. I. 7, 61, 1, pr.; T. 11, 29, 2 - *inter statutos connumeratus*, C. I. 12, 15, 1; T. 6, 21, 1 - *inter v. i. comites domestico-*

rum videlicet inter agentes taxari, C. I. 12, 16, 1; T. 6, 23, 1.

Interdicere - *quibus... administrationes et* dignitates *interdictae sunt*, C. I. 1, 9, 18; N. T. 3, 2 - *Sin autem aqua et igni ei interdictum erit*, C. I. 5, 16, 24, 2; T. 9, 42, 1, pr. - quod stratores petere *interdictum est*, C. I. 12, 24, 1, 1; T. 6, 31, 1.

Interdictum - *per interdictum qu. bon.*, C. I. 8, 2, 3, 1; T. 4, 21, 1.

Interesse - *iudice cuius interest*, C. I. 10, 72, 1, 2; T. 12, 6, 2, 1.

Interpellatio - *ex interpellatione Iudaeorum*, C. I. 1, 9, 13; T. 2, 8, 26; 8, 8, 8 - supervacuas serasque *interpellationes*, C. I. 11, 6, 2; T. 13, 9, 1.

Interponere - *super cuius nomine... interponatur decretum*, C. I. 5, 33, 1, 1; T. 3, 17, 3, pr. - per *interpositam* personam, C. I, 5, 37, 1, 2; T. 4, 6, 3.

Interrogare - *Iudices* oportet.. *utramque partem interrogare*, C. I. 3, 1, 9; T. 2, 18, 1.

Intestatus - *ab intestato*, C. I. 5, 9, 3, 1 *a*; T. 3, 8, 2, 1; C. I. 6, 18, 1; T. 5, 1, 9; C. I. 6, 56, 5; T. 5, 1, 8 - patris *post avum intestatum defuncti*, C. I. 6, 14, 3; T. 8, 18, 5.

Intimare - *intimandis... rescriptis iudicio... tuae sedis*, C. I. 8, 11, 15; T. 15, 1, 40 - tuis virtutibus *suas petitiones intiment*, C. I. 10, 65, 6; T. 12, 12, 15.

Intra - *intra alterum annum*, C. I. 11, 2, 2; T. 13, 5, 26.

Inutilis - *inutiles esse*, C. I. 1, 26, 3; T. 1, 5, 9.

Invadere - *Si quis... possessionem rerum invaserit* - *Sin vero... possessionem invasit*, C. I. 8, 4, 7; T. 4, 22, 3.

Invenire - *si falsus procurator inveniatur*, C. I. 2, 12, 24; T. 2, 12, 3.

Inventarium - *inventarium... rerum omnium*, C. I. 5, 37, 24, pr; T. 3, 30, 6.

Invicem - *invicem sibi succedant*, C. I. 6, 18, 1; T. 5, 1, 9.

Ipse - *ab ipsis*, C. I. 1, 2, 3; T. 16, 2, 15, 2 - *quae ipsi*... C. I. 1, 5, 5, 1; T. 16, 5, 65, 3 - si *non ipsi*, C. I. 1, 11, 6, 1; T. 16, 10, 24, 1 - *ab ipsa... praefectura*, C. I. 2, 7, 6; N. T. 10, 1, 4 - hoc *ipsum*, C. I. 3, 1, 9; T. 2, 18, 1 - *etiam ipsi*, C. I. 3, 25, 1, 2; N. T. 7, 1, 2 - *in ipsis locis*, C. I. 3, 39, 3, 1; T. 2, 26, 1 - *hoc ipsum*, C. I. 3, 39, 3, 1; T. 2, 26, 1; C. I. 9, 48, 1; T. 9, 41, 1, pr.; C. I. 12, 35, 12; T. 7, 1, 13; C. I. 9, 48, 1; T. 9, 41, 1, pr.; C. I. 12, 35, 12; T. 7, 1, 13 - *Liceat... ipsi*, C. I. 4, 43, 2, 1; T. 5, 10, 1 - *et ipse*, C. I. 7, 65, 2, 1; T. 11, 36, 7 - *ab ipsis* expositos, C. I 8, 51, 2, 1; T. 5, 9, 2 - intra *ipsos* tantum, C. I. 8, 55, 1, 3; F. V. 272 - *et ipsi*, C. I, 9, 1, 19; T. 9, 1, 12 - *nam et ipse*, C. I. 9, 41, 17, 1; T. 9, 35, 6 - *ipsius* Romae, C I. 11, 21, 1; T. 16, 2, 45 - *ab ipso* aquaeductu, C. I. 11, 43, 3, pr.; T. 15, 2, 6 - *ipsius iudicis*, C. I 10, 72, 1, 2; T. 12, 6, 2, 1 - *ipsum restituere*, C. I. 11, 64, 2; T. 5, 17, 2 - *ipsis rectoribus*, C. I. 11, 74, 1; T. 1, 11, 2.

Ire - *deponant in quam provinciam(?)ituri sunt*, C. I 12, 44, 1; T. 7, 16, 3 - *alia via eundi facultatem* (habere), C. I. 12, 50, 2, 1; T. 8, 5, 3.

Irenarcha - *Irenarchae*... C. I. 10, 77, 1; T. 12, 14, 1.

Is - *is*... *revocetur*, C. I. 1, 3, 12; T. 9, 45, 3 - *defensoribus eorum*, C. I. 1, 3, 14; T. 16, 2, 35 - *si dominus eius in ea* (domu)... C. I. 1, 3, 15; T. 16, 2, 37 - *Praeterea eis*... C. I. 1, 3, 17, pr.; T. 16, 2, 42, pr. - ad eum *vel ad eam*, C. I. 1, 3, 20; T. 5, 3, 1 - contra *eos*, C. I. 1, 5, 5, 1; T. 16, 5, 65. 3 - *eum*... capite puniendum, C. I. 1, 7, 5; N. T. 3, 4 - aedificia *eorum*, C. I. 1, 9, 12, 1; T. 16, 5, 43 - *et id* (mancipium) circumciderit, C. I. 1, 10, 1; T. 16, 9, 2; 4 - *vice eorum*... C. I. 1, 26, 3; T. 1, 5, 9 - *eos*... *compelli*, C. I. 1, 37, 1; T. 1, 14, 1 - *officiis eorum*, C. I. 1, 51, 6; T. 8, 1, 16 - *apud eum*, C. I. 1, 55, 3; T. 1, 29, 5 - *eos* deprehensos, C. I. 1, 55, 9, pr.; T. 11, 8, 3, pr. - *licentia eis tribuatur*, C. I. 1, 55, 9, 1; T. 11, 8, 3, 1 - *ei caveret*, C. I. 2, 3, 8; Cons. 9, 9, 11 - *is qui*, C. I. 2, 20, 8; T. 2, 15, 1 - *apud earum rectores* C. I, 2, 44, 2, 2; T. 2, 17, 1, 2 - *eam* (dispositionem) *nullas vires obtinere*, C. I. 2, 44, 2, 3; T. 2, 17, 1, 2 - *ea quae*, C. I. 2, 52, 5; T. 2, 16, 2 - *ei*... *qui*, C. I. 3, 1, 10; T. 2, 18, 3 - *super eius nomine*, C. I. 3, 23, 2, pr.; N. T. 7, 4, 6 - *praeter eos qui*... C. I. 3, 23, 2, 1; N. T. 7, 1, pr. - quis *eorum*, C. I. 3, 26, 9; T. 10, 4, 1 - *eos* debitores esse, C. I. 4, 21, 1; Greg. Wis. 12, 1 - *eum* qui comparat, C. I. 4, 47, 2, 1; T. 3, 1, 2 - *parens eius* - *heredes eius*, C. I. 5, 3, 15, pr.; T. 3, 5, 2 - *is* in cuius agit potestate. C. I. 5, 3, 15, 1; T. 3, 5, 2, 1 - *in*... *donatione ad eas facta*, C. I. 5, 3, 17; T. 3, 5, 13 - *et ex ea nepte*, C. I. 5, 4, 17; Coll. 6, 4, 5 - *Ea quae*, C. I. 5, 5, 6, 5; T. 3, 12, 3 - ab *ea* translatum, C. I. 5, 9, 3, 1; T. 3, 8, 2, pr. - *id*, quod, C. I. 5, 9, 3, 1 *a*; T. 3, 8, 2, 1 - ... *ei interdictum* - *si*... *eas non revocaverit* - *ex morte eius*, C. I. 5, 16, 24, 2; T. 9, 42, 1, pr. - ad *eam* revertatur, C. I. 5, 18, 11; T. 3, 13, 3 - *et eam vel eas curiali*... *civitatis ex qua oriundus est*... *vel eius civitatis*... *matrim. collocavit* - *in persona eius vel earum*, C. I. 5, 27, 3, 4; N. T. 22, 2, 11 - ac si... *eos*. . dedisset, C. I. 5, 28, 8; N. T. 16, 8 - *eo quod* - *damnum quod ei contigit ex substantia eorum resarciri*, C. I. 5, 37, 23; T. 3, 30, 5 - *eorum filii*, C. I. 6, 7, 4; T. 4, 10, 3 - *Si ea* .. ad sec. adspiravit nuptias, C. I. 6, 56, 6; N. T. 11, 2 - *usuf. ad eum pertinente*, C. I. 6, 60, 2; T. 8, 18, 7 - ... *eis tribuatur facultas*, C. I. 7, 4, 2; N. T. 13, 3 - *is*, cuius... C. I. 7, 51, 4; N. M. 1, 7 - *eos* qui, C. I. 7, 62, 16; T. 11, 30, 11, 1 - nisi *ei* restiterit, C. I. 7, 62, 21; T. 11, 30, 58, 1 - officio *eius*, C. I. 7, 62, 24; T. 11, 30, 32 - ne quis *eorum qui* - *contra eum* - *ei non denegari*, C. I. 7, 65, 2, pr., 1; T. 11, 36, 7 - *is* cuius... C. I. 7, 65, 6; T. 11, 36, 26 - *heredes eius* - *post elapsum eius*, C. I. 7, 66, 6; T. 11, 35, 1 - de possessione et *eius* momento, C. I. 7, 69, 1; T. 11, 37, 1 - *eam possidentibus reddat*, C. I. 8 4, 7; T. 4, 22, 3 - *per eum*, C. I. 8, 53, 26; T. 8, 12, 2 - ... *ea fieri potest* - *lege*... *quae ei imposita est*, C. I. 8, 54, 2; F. V. 283 - *eos ingratos* - *is* qui, C. I. 8, 55, 7, pr., 1; T. 8, 13, 1, pr. - *contra eos*... C. I. 9, 1, 19; T. 9, 1, 12 -

eam... penes se detinere, C. I. 9, 9, 29, 2; T. 9, 7, 2 - *eum qui adseverat*, C. I. 9, 16, 4; Coll. 1, 10 - *nullus eorum* qui, C. I 9, 18, 3, pr.; T. 9, 16, 1, 2 - *eam* largitionibus inferre, C. I. 9, 19, 3; T. 9, 17, 2, 2 - *deinde ei qui*... C. I. 9, 22, 24; T. 4, 4, 2 - *animadversioni eos subdi* - *qui ministerium eis adhibuerunt*, C. I. 9, 28, 1; T. 9, 28, 1 - *vim earum*, C I. 9, 36, 2, 1; T. 9, 34, 7 - *sine ea observatione*, C. I. 9, 37, 1; T. 2, 1, 8 - existimationem *eius*, C. I, 9, 40, 3; T. 10, 10, 29, 2 - *eos debere consurgi*, C. I. 9, 47, 21; T. 9, 40, 14 - *ex bonis eius*, C. I. 9, 49, 8, pr.; T. 9, 42, 8, pr. - *ad eam... pervenerint, apud eam... permaneant*, C. I. 9, 49, 9, pr.; T. 9, 42, 15 - *bona eius* - *eis* reservetur, C. I. 9, 49, 10, pr.; T. 9, 42, 24, pr. - *etsi ea necdum procreata est*, C. I. 9, 49, 10, 2; T. 9, 42, 24, 1 - *ab eo alienari* ... eos convictos, C. I. 10, 1, 10; T. 10, 10, 30, pr. - *ea* quae C. I. 10, 2, 5, 1; T. 10, 16, 3 - si non *is*, C. I. 10, 16, 10; T. 11, 1, 25 - cupiditas *eius*, C. I. 10, 20, 1, 1; T. 11, 8, 1 - ne quis *eorum*, C. I. 10, 32, 38, 1; T. 12, 1, 108 - *Ii vero qui*, C. I. 10, 32, 60, 1; T. 12, 1, 187 - *eis reddantur*, C. I. 11, 2, 2; T. 13, 5, 26 - *eorum* commodis - *eorum* audacia, C. I. 11, 2, 3; T. 13, 5, 29 - *ad eos redundare*, C. I. 11, 6, 4; T. 13, 9, 4, pr. - *antequam eam impleverint*, C. I. 11, 8, 8; T. 10, 20, 11 - *nisi ii... quibus*, C. I. 11, 9, 2; T. 10, 21, 2 - *violatoribus eorum*, C I. 11, 45, 1, 1; T. 15, 11, 2 - *Ii*, penes quos, C. I. 11, 48, 4, pr.; T. 11, 1, 14 - convenit *ea* relevari, C I. 11, 59, 15; T. 6, 2, 24 - *licentia eis concedenda*, C. I. 11, 62, 12, 1; T. 5, 12, 3 - *eorum* licentiam, C. I. 11, 65, 5, 1; T. 12, 9, 3 - *Ii* quos commoditas *p. r.* praediorum ad *ea* postulanda sollicitat, C. I. 11, 66, 2, pr.; T. 5, 13, 4, - cum *eo onere*, C. I. 11, 66, 2, pr.; T. 5, 13, 4 - *eos* impositum *eis* canonem... praebere *iubemus*, C. I. 11, 70, 5, pr.; N. M. 3, 1 - permissa *eis*... licentia, C. I. 12, 16, 3, 2; T. 6, 23, 3 - *ea* privilegia, C. I. 12, 16, 3, 3; T. 6, 23, 4 - *contra eos*, C. I. 12, 21, 4, 3; T. 6, 28, 8 - ne *is* cui, C. I. 12, 29, 1, 2; N. T. 21, 3 - *in eos animadvertatur*, C. I. 12, 35, 11; T. 7, 1, 12 - *eos hoc facere*, C. I. 12, 35, 13, pr.; T. 7, 1, 17, pr. - *ii autem qui*... C. I. 12, 35, 13 pr ; T. 7, 1, 15 - *praesides earum*, C. I. 12, 35, 13, 2; T. 7, 1, 16 - *milites et eorum superstantes* - *eos* commoda ... *accipientes*, C. I. 12, 37, 3; T. 7, 4, 12 - *vicariorum et familiarium eorum* - *eo tempore in quo*... C. I. 12, 42, 1, pr.; T. 7, 12, 1 - *earum naucleri* - *contra eos*, C. I. 12, 44, 1; T. 7, 16, 3 - *eos adfici*, C. I. 12, 46, 1, 7; T. 7, 20, 2, 1 - *eos coerceant*, C. I. 12, 46, 2; T. 7, 20, 5 - *eum*, qui, C. I. 12, 50, 1; T. 8, 5, 2 - *per eum*, C. I. 12, 50, 2, 1; T. 8, 5, 3 - *contra eos*, qui, C. I. 12, 50, 8; T. 8, 5, 35, pr. - *eum... percelli*, C. I. 12, 52, 2, 1; T. 12, 10, 1 - nulli prorsus *eorum*, C. I. 12, 53, 1; T. 8, 7, 16, pr. - *praeter eam*, C. I. 12, 57, 12, 1; T. 8, 4, 30, 2 - primoribus *eius* (?) militiae, C. I. 12, 60, 3. 1; T. 8, 8, 9.

Ita *v.* **Tamen** - *decernimus ita ut... sciant*, C. I. 3, 23, 2, 2; N. T.

7, 2, 2 - sive *adfinitatis... causa* sive *non ita*, C. I. 5, 3, 15, pr.; T. 3, 5, 2, pr. - *in pendenti maneant.. ita ut.. ex morte eius confirmentur*, C. I. 5, 16, 24, 2; T. 9, 42 1, pr. - *ita* ut... filio filiaeve praecipua computentur, C I. 6, 60, 2; T. 8, 18, 7 ... denegari *ita videlicet ut... tribuatur facultas*, C. I. 7, 42; N. T. 13, 2 - *Sicut haec ita observari disposuimus ita aequum* est.. C. I. 7, 65, 2, 1; T. 11, 36, 7 - *ita* decernimus facultatem *si*. C. I. 8, 55, 7, pr.; T. 8, 13, 1, pr. - praecipimus custodiri *ita ut* privilegia... integra serventur, C. I. 12, 23, 11; T. 6, 30, 21.

Italicus - *iuris Italici*... praerogativa, C. I. 11, 21, 1; T. 16, 2, 45.

Itaque – ad omnium *itaque* numerorum... C. I. 12, 37, 8; T. 7, 4, 23.

Item – *Item* **dixit**: C. I. 1, 3, 7; T. 11, 39, 8.

Itidem - Ad... impressionem potentium *itidem curialium* cohibendam, C. I. 10, 22, 1, pr.; T. 12, 1, 173, pr. - *LX itidem* averta non transeat, C. I. 12, 50, 12; T. 8, 5, 47.

Iubere – Statutis generalibus *iussimus* ut universi iudices... proferant, C. I. 7, 44, 3, pr.; T. 4, 17, 1 - iudex... consult. exemplum litigatoribus edi apud acta *iubeat* C. I. 7, 61, 1, 2; T. 11, 30, 1 - *Iubemus autem ut*... commentariensis ingesserit numerum personarum... C. I. 9, 4, 5, 1; T. 9, 3, 6 - *cap. animadversioni eos subdi iubemus*, C. I. 9, 28, 1; T. 9, 28, 1 - salaria reddi *iubemus*, C. I. 10, 53, 6, 1; T. 13, 3, 3; 1 - praebere *iubemus*, C. I. 11, 70. 5, pr.; N. Marc. 3, 1 - *Equites Romanos secundum gradum*... obtinere *iubemus*, C. I. 12. 31, 1; T. 6, 37, 1 - *nisi hoc aug. maiestas*... *fieri iusserit*, C. I. 12, 35, 14, pr.; T. 7, 1, 18 - *Iubemus* annonam dari, C. I. 12, 37, 10; T. 7, 4, 25.

Iudaicus - *Iudaica* synagoga, C. I. 1, 9, 18; N. T. 3, 3.

Iudeus – *ex interpellatione Iudeorum*, C. I. 1, 9, 13; T. 2, 8, 26; 8, 8, 8 - *a senioribus Iudeorum*, C. I. 1, 9, 15; T. 16, 8, 22.

Iudex - *iudicum officia*, C. I. 1, 4, 8; T. 1, 27, 2 - *ab ordinariis iudicibus*, C. I. 1, 9, 15; T. 16, 8, 22 - *iudices etiam*, C. I. 1, 48, 3; T. 6, 26, 5 - in eodem negotio... *advocatus* et *iudex*, C. 1. 2, 6, 6; T. 2, 10, 5 - *a nullo iudice*, C. I. 2, 7, 6; N. T. 10, 4 – *Iudices* oportet... C. I. 3, 1, 9; T. 2, 18, 1 - *ex officio iudicis*, C. I. 3, 1, 10; T. 2, 18, 3 - *a iudicibus*, C. I. 3, 12, 6, 5; T. 2, 8, 18; 8, 8, 3; 11, 7, 13 - *iudex* qui... C. I 7, 51, 3; T. 4, 18, 2 - Quotiens... *iudex se polliceatur* relaturum, C. I. 7, 61, 1, 2; T. 11, 30, 1 - *ab iudicibus* C. I. 7, 62, 25; T. 11, 30, 38 - contra... *praefectos augustales vel alium iudicem*, C. I. 7, 67, 2, pr. T. 11, 30, 30 - *a quocumque iudice - aestimando a iudice supplicio*, C I. 8, 16, 7, pr., 1; T. 2, 30, 1 - *iudices cognoscant*, C. I. 9, 2, 14; T 9, 1, 15 - *iudex* qui... C I. 9, 22, 23, 2; T. 9, 19, 4, 2 - *ad competentes iudices*, C. I. 9, 24, 1, 3; T. 9, 21, 2, 3 - *a competenti iudice*, C. I. 9, 42, 2, pr.; T. 9, 37, 1 - vigore *iudicis*, C. I. 9, 42, 3, 3; T. 9, 37, 4 - *iudicum*

animos commovere, C. I. 9, 46, 8, 1; T. 9, 39, 2 - ab alio *iudice*, C. I. 10, 22, 2; T. 12, 1, 185 - *arbitrio iudicis*, C. I. 10, 53, 6, pr.; T. 13, 3, 3; 1 - *iudice... negligente* - *ex iudicis facultatibus*, C. I. 10, 72, 1, 1; T. 12, 6, 2, 1 - *competentis iudicis*, C. I. 11, 6, 3, pr; T. 13, 9, 3, pr.; - observante officio *iudicis*, C. I. 11, 43, 1, 2; T. 15, 2, 1 - severitatem *iudicis*, C. I. 12, 45, 3; T. 7, 18, 15 - *tam iudices quam...* C. I. 12, 50, 3, pr.; T. 8, 5, 22, pr.

Iudicialis - acta *iudicialia*, C. I. 1, 55, 2; T. 1, 29, 2.

Iudicium *v.* **Deducere** - *universorum iudiciorum advocati*, C. I. 2, 7, 4; T. 2, 10, 6 - *provinciali iudicio* - *eventum iudicii*, C. I. 3, 23, 2, pr.; N. T. 7, 4, 6 - declinare *iudicium*, C. I. 3, 23, 2, 2; N. T. 7, 2, 2 - *sine iudicio* factis divisionibus - *in b. f. iudiciis*, C. I. 3, 38, 3; Cons. 2, 6 - *praef urbis iudicium*, C. I 7, 62, 17; T. 3, 32, 2 - *iudicio rectoris* prov, C. I. 7, 62, 26; T. 11, 30, 45, pr.; - *iudicio... tuae sedis*, C. I. 8, 11, 15; T. 15, 1, 40 - *iudicio praesidum*, C. I. 10, 77, 1; T. 12, 14, 1.

Iulius *v* **Ambitus, Peculatus.**

Iurisdictio - *sub tua iurisdictione*. C. I. 1, 31, 4; N. T. 24, 5 - *pro iurisdictione sua*, C. I. 12, 46, 2; T. 7, 20, 5.

Iurisperitus - *Grammaticos...* sophistas et *iurisperitos...* C. I 12, 15, 1; T. 6, 21, 1.

Ius - *ius sibi dicere*, C. I. 3, 5, 1; T. 2, 2, 1 - *uti iura... praecipiunt*, C. I. 3, 23, 2, pr.; N. T. 7, 4, 6 - *Idem iuris est*, C. I. 4, 20, 11, 1; T. 11, 39, 13 - *ceteris successoribus iure reddatur*, C. I. 5, 27, 2; T. 4, 6, 6 - *pro antiquo iure*, C I. 6, 18, 1; T. 5, 1, 9 - confessos *in iure*, C. I. 7, 59, 1; App. 2, 7 - *iure appellationis*, C. I. 7, 61, 1, pr.; T. 11, 29, 2 - veterum *iuris* conditorum, C. I. 9, 1, 19; T. 9, 1, 12 - *iure mariti*, C. I. 9, 9, 29, 2; T. 9, 7, 2 - *iuris Italici...* praerogativa, C. I. 11, 21, 1; T. 16, 2, 45 - *sub peraequationis iure*, C. I. 11, 59, 15; T. 6, 2, 24.

Iussio - *iussione rectoris*, C. I. 3, 39, 3, 1; T. 2, 26, 1 - *hanc divinam iussionem*, C. I. 12, 29, 1, 1 - N. T. 21, 2.

Iustus... filios... *iustos*, C I. 5, 8, 1, 1; T. 3, 10, 1 - fenum militibus *iustis* (?) capitibus praestandum, C. I. 12, 37, 8; T. 7, 4, 23.

si probaverit *Iustum* (?) a se *percussum* (?) C. I. 9, 16, 1 pr.; Coll. 1, 8.

Labor - *nisi labore* - ordo militiae et *laborum*. C. I. 1, 31, 1; T. 1, 9, 1 - *laboris* obsequio, C. I. 8, 50, 20, 2; T. 5, 7, 2, 1.

Lacessere - si ingenuorum... corpora fuerint *lacessita* (?) verberibus, C. I. 9, 42, 3, 3; T. 9, 37, 4.

Laedere - *libellus alterius opinionem non laedat*, C. I. 9, 36, 2, 3; T. 9, 34, 7 - edictum... existimationem *eius non laedit* - *famae existimationem laedere*, C. I. 9, 40, 3; T. 10, 10, 29, 2.

Laetare - *Urbs Constantinopolitana...* Romae veteris praerogativa *laetetur*, C. I. 11, 21, 1; T. 16, 2, 45.

Largitio - *titulo largitionis*, C. I. 6, 60, 2; T. 8, 18, 7 - auri pondo *largitionibus nostris*... inferre, C. I. 7, 62, 21; T. 11, 30, 25 - *largitione viri*, C. I. 9, 49, 9, pr.; T. 9, 42, 15 - officio sacrarum *largitionum*, C. I. 12, 23, 9; T. 6, 30, 18.

Latere - edictum *contra latentem propositum*, C. I. 9, 40, 3; T. 10, 10, 29, 2.

Latinus - Grammaticos... *Latinos*, C. I. 12, 15, 1; T. 6, 21, 1.

Latrocinium - *latrociniis sese (dare)*, C. I. 12, 46, 3; T. 7, 20, 7.

Latus - *latam culpam*, C. I. 4, 34, 1; Coll. 10, 8.

Legatio - studiorum *vel legationis* causa, C. I. 4, 28, 5, pr.; Greg. Wis. 10, 1, pr. - *perpensa legatione*, C. I. 10, 65, 6; T. 12, 12, 15.

Legitime *v.* **Ordinare**.

Legitimus *v.* **Causa** - *poenis legitimis*, C. I. 1, 26, 3; T. 1, 5, 9 - *legitimi* temporis, C. I. 2, 52, 6, pr.; T. 2, 7, 2 - *legitimis liberis*, C. I. 5, 27, 2; T. 4, 6, 6 - *legitima... successio*, C. I. 6, 18, 1; T. 5, 1, 9 - *legitimum praemium*, C. I. 6, 60, 3, 2 *c.*; T. 8, 18, 9, 3 - poena *legitima*, C. I. 8, 4, 5; T. 2, 26, 1.

Lenis - *lenior examinatio*, C. I. 9, 22, 23, 2; T. 9, 19, 4, 2.

Leno - *lenones patres*, C. I. 1, 4, 12; T. 15, 8, 2.

Levis - *levis notae macula*, C. I. 3, 28, 27; T. 2, 19, 1.

Lex *v.* **Ambitus, Peculatus** - *duritiam legum*, C. I. 1, 14, 9; N. Marc. 4, pr. - *quae... legibus cauta sunt*, C. I. 2, 52, 5, pr.; T. 2, 16, 2 - *generali lege*, C. I. 3, 5, 1; T. 2, 2, 1 - *nisi lex... prohibuerit*, C. I. 4, 38, 14; T. 3, 1, 6 - *hac lege* possessionem esse mercatum, C. I. 4, 47, 2, 1; T. 11, 3, 1 - *contra leges*, C. I. 5, 19, 1; T. 3, 13, 3 - *legibus approbatum*, C. I. 6, 55, 9, 1; T. 5, 1, 4 - *scrupolositate priorum legum*, C. I. 7, 71, 6; T. 4, 20, 3 - *ubi hoc leges expostulant*, C. I. 8, 53, 25, 1; T. 8, 12, 1, 2 - *lege... quae ei imposita est conservanda*, C. I. 8, 54, 2; F. V. 283 - *statutam legibus* .. iacturam, C. I. 9, 27, 3; T. 9, 27, 5 - contra *leges*, C. I. 12, 29, 1, 1; N. T. 21, 2 - *praesentis legis*, C. I. 12, 52, 2, 1; T. 12, 10, 1.

Libellus - *suos libellos*, C. I. 7, 62, 28; T. 11, 30, 56 - *huiusmodi libellus*, C. I. 9, 36, 2, 3; T. 9, 34, 7 - (scrinia) *mem. epis. libellorum*, C. I. 12, 19, 3; T. 6, 26, 8; C. I. 12, 19, 4, pr.; T. 6, 26, 14, pr.

Liber - *liberi* testes, C. I. 4, 20, 11, pr.; T. 11, 39, 13.

Liberare - *ceteri ab huiusmodi nexu liberentur*, C. I. 11, 6, 3, pr.; T. 13, 9, 3, pr. - *ab huiusmodi condicione liberari*, C. I. 11, 8, 1; T. 10, 20, 1 - Porcinari... sordidis muneribus *liberentur*, C. I. 11, 17, 1; T. 14, 4, 6.

Liberi - *Liberi - ingratos liberos*, C. I. 3, 28, 28, pr.; T. 2, 19, 2 - ad hos quos statuimus *liberos - progenitis liberis*, C. I. 5, 9, 3, 1, 1 *a*; T. 3, 8, 2, pr; 1 - *liberis* liceat. C. I. 5, 9, 5, 7; N. T. 14, 7 - *legitimis liberis*, C. I. 5, 27, 2, T. 4, 6, 6 - *liberorum... successio*, C. I. 6, 18, 1; T. 5, 1, 9 - *ad liberos*, C. I. 6, 60, 1, pr; T. 8, 18, 1, 1 - Filios *et filias ce-*

terosque liberos, C. I. 8, 49, 1; T. 8, 14, 1 - *pars... liberis concessa* - *liberis damnati*, C. I. 9, 49, 8, pr. 1; T. 9, 42, 8, pr. - *sine liberis*, C. I. 9, 49, 10, pr.; T. 9, 42, 24, pr. - *a liberis nautarum*, C. I. 11, 6, 3, 2; T. 13, 9, 3, 1.

Libertas - servus... *libertate* donetur, C. I. 7, 13, 3; T. 9, 24, 1, 4 - *libertates mancipiis... praestare*, C. I. 11, 62, 12, 1; T. 5, 12, 3.

Libertus - *vel liberti qui...*, C. I. 3, 28, 27; T. 2, 19, 3 - *libertus* (?) *seu servus* - colonos *vel libertos*, C. I. 8, 5, 1, pr., 1; T. 4, 22, 1 - *Liberti*, C. I. 9, 1, 21; T. 4, 10, 2.

Libra - multam *L librarum arg.*, C. I. 1, 4, 2; T. 11, 36, 20 - XX *librarum* auri poena, C. I. 9, 19, 3; T. 9, 17, 2, 2 - *poena V librarum auri*, C. I. 12, 50, 8; T. 8, 5, 35, pr.

Licentia - *nec illis detur licentia... Christianos convenire*, C. I. 1, 9, 13; T. 2, 8, 26; 8, 8, 8 - *licentia eis tribuatur* querellae.. libellum... *proponendi*, C. I 1, 55, 9, 1; T. 11, 8, 3, 1 - *creditori licentiam damus* ut... actio pateat de pec., C. I. 4, 26, 13, 4; T. 2, 32, 1 - Damus *licentiam litigantibus*... utrum de falso criminaliter statuat *qui dubitet* de *instrumenti* fide, experiri an civiliter, C. I. 9, 22, 23, pr.; T. 9, 19, 4. pr. - *rectoribus prov.* conveniendi *licentiam damus*, C. I. 11, 74, 1; T. 1, 11, 2 - *provocandi licentiam*, C. I. 7, 65, 2, 1; T. 11, 36, 7 - *licentia eis concedenda*, C. I. 11, 62, 12. 1; T. 5, 12, 3 - *proficiscendi licentia*, C. I. 12, 50, 2, 1; T. 8, 5, 3.

Licere - *nemini liceat f. praescriptionem opponere*, C. I. 3, 23, 2, 1; N. T. 7, 1, pr. - *Liceat ipsi.. ad ingenuitatem repetere*, C. I. 4, 43, 2, 1; T. 5, 10, 1 - *nec licere cuidam* rem... comparare, C. I, 4, 47, 2, 1; T. 3, 1, 2 - *liceat personae*... iurisdictionem eius evitare, C. I. 5, 7, 1, 1; T. 3, 11, 1, 1 - Tutores Graecis verbis *licet*... relinquere, C. I. 5, 28, 8; N. T. 16, 8 - Graece *omnibus liceat* testari, C. I. 6, 23, 21; N. T. 16, 8 - *actiones*... minime transferri... *liceat*, C. I. 8, 36, 2; T. 4, 5, 1 - cui... ream coniugem facere *licet*, C. I. 9, 9, 29, 2; T. 9, 7, 2 - *nullique licere... revelare s. possessiones*, C. I. 10, 28, 1, 1; N. T. 26, 3.

Licet *v.* **Attamen** - *Licet*... persona debet inquiri *procuratoris... tamen*... nec dici controversiae solent, C. I. 2, 12, 24; T. 2, 12, 3 - *licet... per procuratores licet sustineant*, C. I. 9, 2, 15; T. 9, 1, 17 - *licet* pro manifesto crimine, C. I. 12, 57, 1; T. 8, 4, 2.

Lignum - materiam *lignorum* (?) C. I. 10, 48, 12, 3; T. 11, 16, 15 - *Equos... lignis... agitari*, C. I. 12, 50, 1; T. 8, 5, 2.

Limes - *super omni limite*, C. I. 1, 31, 4; N. T. 24, 5.

Limitaneus *v.* **Miles.**

Linea - *ex materna linea*, C. I. 6, 60, 2; T. 8, 18, 7.

Lis *v.* **Agere, Defendere, Movere, Ordinare, Sustinere** - *a domino litis*, C. I. 2, 12, 24; T. 2, 12, 3 - *litis gratia*, C. I. 12, 22, 4, pr.; T. 6, 29, 8.

Litigare - *apud eum... liti-*

gandi habeat facultatem. C. I. 1, 55, 3; T. 1, 29, 5 – Damus *licentiam litigantibus*, C. I. 9, 22, 23, pr.; T. 9, 19. 4, pr.

Litigator – *litigatoribus, convenit praestari,* C. I. 7, 62, 24; T. 11, 30, 32 - *unus ex litigatoribus*, C. I. 7, 66, 6; T. 11, 35, 1.

Litterae - *per pub. litteras*, C. I. 1, 3, 10, 2; T. 16, 2, 31 – *per sacras litteras*, C. I. 9, 26, 1, 1; T. 9, 26. 2; 3.

Locuples – *inopes et locupletes*. C. I 10, 22, 1, 3; T. 12, 1, 173, 3.

Locus *v.* **Habere** - *defensoris locorum*, C. I. 1, 55, 3; T. 1, 29, 3 - in *eodem loco*, C. I. 2, 7, 6; N. T. 10, 4 - *in ipsis locis*, C. I. 3, 39, 3, 1; T. 2, 26, 1 - Invasor *locorum*, C. I. 8, 4, 5; T. 2, 26, 1 – *loci proprietas - fabricato loco*, C. I. 8, 10, 9; T. 15, 1, 46 – *locum faciet*, C. I. 9, 42, 2, pr ; T. 9, 37, 1 – Pro *locis* ac proximitate possessionum, C. I. 10, 16, 6; T. 11, 1, 11 – *locum... restituendum*, C. I. 10, 34, 1, 2; T. 12. 3. 1 – *in quorum locis*, C. I. 12, 50, 7, 1; T. 8, 5, 34, 2.

Logographus - Nullus ex... *logographis*, C. I. 10, 71, 1; T. 8, 2, 1.

Longinquus - *longinquam corporis valetudinem*, C. I. 1, 26, 3; T 1, 5, 9

Longus *v.* **Praescriptio, Tempus** - *longo* sudore, C. I. 11, 9, 5; T. 10, 20, 18.

Lucrum - ad officium *lucra*... pertineant, C. I. 10, 72, 14, 1; T 12, 6, 31.

Luctus - *tempus luctui statutum*, C. I. 5, 9, 3, pr.; T. 3, 8, 2, pr.

Luere - *poenas... luere*, C. I. 12, 35, 13, pr.; T. 7, 1, 17. pr.

Macedonianus - *Macedoniani*, C. I. 1, 5, 5, pr.; T. 16, 5, 65, 2.

Machinatio - indecentibus *machinationibus*, C. I. 3, 28, 28, 2; T. 2, 19. 2.

Macula - *levis notae macula*, C. I. 3, 28, 7; T 2, 19, 1.

Magister - contra... *magistros officiorum, magistros militum*, C. I. 7, 67, 2, pr.; T. 11, 30, 30 – ad *magistrum militum*, C. I. 9, 3, 1; T 9, 2, 2 – *a liberis nautarum, sive magistrorum*, C. I. 11, 6, 3, 2; T. 13, 9, 3, 1. – *ex magistro officiorum*, C. I. 12, 16, 1; T. 6, 23, 1 – *v. ill magistro officiorum* – *magistris militum*, C. I. 12, 50, 9, pr ; T. 8, 5, 40, pr.

Magisterius - *ad magisteriam... potestatem*, C. I. 3, 23, 2, pr.; N. T. 7, 4, 6.

Magnificentia - *tuae magnificentiae*, C. I. 3, 23, 2, pr.; N. T. 7, 4, 6 - *magnificentia* mea, C. I. 12, 46. 1, 3; T. 7. 20, 2, pr.

Maiestas - *in violata maiestate*, C. I. 9, 42, 3, 4; T. 9, 37, 2 - *crimine maiestatis*, C I. 10, 11, 6; T. 10, 10, 17 – *a nostra maiestate*, C. I. 12, 16, 1; T. 6, 23, 1 - *augusta maiestas*, C. I. 12, 35, 14. pr.; T. 7, 1, 18.

Maior - *ad maiorem potestatem*, C. I. 3, 1, 9; T. 2, 18, 1.

Male - *male* (*agere*), C. I. 9, 27, 1; T. 9, 27, 3.

Malignus - *malignis artibus*, C. I. 9, 47, 18, pr.; T. 9, 40, 4.

Malle - *si et adversarius hoc maluerit*, C. I. 2, 4, 40; T. 2, 9, 2 – *nisi... heredes ostendere malue-*

rint..., C. I. 3, 28, 28, pr.; T. 2, 19, 2 - si quis suum decurionem, *curiae* vindicare *maluerit*, C. I 10, 32, 54; T. 12, 1, 181, pr. - *sive ex magistro officiorum dignitatem consequi maluerint*, C. I 12, 16, 1; T. 6, 23, 1.

Mancipium - *mancipium*... *praestet*, C. I. 4, 43, 2, 1; T. 5, 10, 1 - *mancipiis ex fundis patrim*, C I. 11, 62, 12, 1; T. 5, 12, 3 - *mancipio*... *reddendo*, C. I. 12, 43, 2; T. 7, 13, 11.

Mandare - Hos... erui latebris... *mandamus*, C. I. 10, 32, 26; T. 12, 1, 63.

Mandator - *mandator conductoris*, C. I. 4, 65, 30; N. T. 9, 1.

Mandatum – *mandatum* (*suscipere*), C. I. 2, 12, 21; T. 2, 12. 4 - ad agendum negotium *mandatum* (*habere*), C. I. 2, 12, 24; T. 2, 12, 3 - *sine mandato*, C. I. 3, 40, 2; T. 2, 12, 2.

Manere - *donationes*... *in pendenti maneant*, C. I. 5, 16, 24, 2; T. 9, 42, 1, pr.

Manichea - Manicheos *seu Manicheas*, C. I. 1, 5, 4, pr.; T. 16, 5, 40, pr.

Manifestare – *Sin vero*... *vim earum* (chartarum) *manifestaverit*, C I. 9, 36, 2, 1; T. 9, 34, 7 - adlegationes suas... *manifestare*, C. I. 11, 58, 7, 2; T. 13, 11, 16 - *hoc manifestato*, C. I. 12, 44, 1; T. 7, 16, 3.

Manifestus - *manifestum*... est, C I. 6, 30. 7; Cons 6. 19 - *manifestam violentiam*; C. I. 7, 65, 2, pr.; T. 11, 36, 7.

Mansuetudo - privato nostrae *mansuetudinis* aerario, C. I. 11, 66, 7, 2; N. T. 19, 2.

Manus - quae *manus nostrae* delegationibus adscribuntur, C I. 10, 16, 4; T. 11, 1, 1.

Maritus – *si*... *maritus*, C. I. 5, 16, 24, 2; T. 9, 42, 1, pr. - *Maritus*, C. I. 6, 18, 1; T. 5, 1, 9 - *iure mariti*, C. I. 9, 9. 29, 2; T. 9. 7, 2 – quo iure *i. e. mariti vel extranei*..., C. I. 9, 9, 32; T. 9, 7, 7 - *posterioris mariti*, C. I. 10, 40, 9; 12, 1, 13; T. 2, 1, 7.

Mas - tale ius habeant quale *mares*, C. I. 2, 44, 2; 1; T. 2. 17, 1, 1 - *ad exemplum marium*, C. I. 5, 27, 3, 4; N. T. 22, 2, 11.

Masculus - circa *masculos*, C. I. 12, 1, 11, pr.; T. 6, 2, 12.

Mater - *a matre tua*, C. I. 3, 30, 1; T. 2, 21, 1 – *matre secundis nuptiis funestata*, C. I 5, 9, 3, 1 *a*; T. 3, 8, 2, 1 – *liberis vel matri*, C. I. 5, 27, 2; T. 4, 6, 6 - *matre superstite*, C. I. 6, 55, 11; T. 5, 1, 8 - *matri*... denegandam successionem, C. I. 6, 56, 6; N. T. 11, 1 – *mater decesserit*, C. I. 6, 60, 3, pr.; T. 8, 18, 9, 1 – *His solis matribus* - *matri*... *reddere*, C. I. 8, 55, 7, pr., 1; T. 8, 13, 1, pr. – *matris familias*, C. I. 9, 9, 28; T. 9, 7, 1.

Materia - *materiam* appendere, C. I. 10, 73, 1; T. 12, 7, 1.

Maternus – *ex maternis facultatibus*, C. I. 5, 9, 3, 1; T. 3, 8, 2, pr. – *ex materna linea* - *materna bona*, C. I. 6, 60, 2; T. 8, 18, 7.

Matrimonium - *ex eodem matrimonio*, C. I. 5, 9, 3, 1; T. 3, 8, 2, 1 - *matrimonium*... *dissolvitur*, C. I. 5, 16, 24, 2; T. 9, 42, 1, pr. - *matrimonio collocavit*, C. I. 5, 27, 3, 4; N T. 22, 2, 11 - *matrimonium secundum*, C. I. 6, 56, 5; T. 5, 1, 8 -

durante matrimonio, C. I. 9, 49, 9, pr.; T. 9, 42, 15.

Maxime - latronum *et maxime* Isaurorum, C. I. 3, 12, 8; T. 9, 35, 7 - Medicos *et maxime archiatros*, C. I. 10, 53, 6, pr.; T. 13, 3, 3; 2.

Maximus - *maximisque beneficiis*, C. I. 3, 28, 27; T. 2, 19, 3.

Mediocris - *mediocrem*... alimoniam, C. I. 9, 8, 5, 3; T. 9, 14, 3, 2

Memor - *discriminis memores*, C. I. 5, 33, 1, 5; T. 3, 17, 3, 2.

Memorare - *contra memoratam dispositionem*, C. I. 2, 44, 2, 3; T. 2, 17, 1, 2 - *memorati* iudices, C. I. 11, 65, 5, 1; T. 12, 9, 3 - *praeter memoratas potestates*, C I. 12, 50, 9, pr.; T. 8, 5, 40, pr

Memoria - (In scriniis)... *memoriae epistularum*, C. I. 12, 19, 3; 4; pr; T. 6. 26, 8; 14, pr.

Memorialis - *memoriales*, etiam qui... C. I. 12, 28, 2, pr.; T. 6, 35, 3, pr.

Mens - *sincera mente*, C. I. 9, 42, 3, 1; T. 9, 37, 2.

Mensis - *tempus IV mensum*, C. I. 7, 66, 6; T. 11, 35, 1.

Mentio - *sine... mentione*, C. I. 8, 11, 10; T. 15, 1, 31.

Mercator - persona *mercatoris*, C. I. 11, 3, 2, pr; T. 13, 6, 7, pr.

Merere - Mereri - sanctionem quam dudum *meruistis*, C. I. 1, 3, 1; T. 16, 2, 8 - *liberti... non bene merentes*, C. I. 3, 28, 27; T. 2, 19, 3 - interdictum... audiri... sine inscriptione *meretur*, C. I. 8, 4, 8; T. 2, 1, 8 - qui ducatum agere *meruerint*, C. I. 12, 17, 2, pr.; T. 6, 24, 11.

Meta - XX anni *metas*... C. I. 2, 44, 2, pr.; T. 2, 17, 1.

Metallaria - metallarii *sive metallariae*, C. I. 11, 7, 7; T. 10, 19, 15.

Migrare - qui... ad externa *migraverint*, C. I. 11, 7, 7; T. 10, 19, 15

Miles *v.* **Magister** - pro laborum vicissitudine *limitaneorum militum*, C. I. 1, 46, 4, 2; N. T. 24, 2 - *ad exemplum militum*, C. I. 2, 7, 4; T. 2, 10, 6 - *Si miles*... C. I. 9, 3, 1; T. 9, 2, 2 - *neque militi... faciendum*, C. I. 11, 73, 1; T. 10, 3, 6 - ad alios numeros *milites* transferri, C. I. 12, 35, 14, pr.; T. 7, 1, 18 - *milites et eorum superstantes*, C. I. 12, 37, 3, pr.; T. 7, 4, 12 - *si quis militum*... C. I. 12, 37, 13; T 7, 4. 30.

Militare - qui... *in scriniis militat*, C. I. 12, 19, 4, pr.; T. 6, 26, 14, pr. - *qui in utroque* officio... *militant*, C. I. 12, 28, 2, pr.; T. 6, 35, 3, pr. - qui supra *huiusmodi* numerum *militare noscuntur*, C. I. 12, 54 5; N. T. 7, 4, 1.

Militaris - *militari auxilio*, C. I. 1, 3, 10, 2; T. 16, 2, 31 - *ex possessoribus sive militaribus sive non militaribus*, C. I. 1, 37, 1; T. 1, 14, 1 - *militarium* comitum, C. I. 1, 47, 1; T. 7, 11, 1 - *comitum militarium*, C. I. 1, 51, 6; 8, 1, 16 - *ex militaribus viris*, C. I. 3, 23, 2, pr; N. T 7, 4. 6 - *militarium personarum*, C. I. 4, 61, 7, T. 4, 13, 6 - *militaris annonae*, C. I. 12, 37, 11; T. 7, 4, 26.

Militia *v.* **Armare** - quaecumque alia *militia*, C. I 3, 25, pr.; N. T. 7, 1 pr. - *militiae privilegia*, C. I. 12, 1, 3; T. 6, 35, 3, pr. - ... *militia exuti*, C. I. 12, 35, 13, pr.; T. 7, 1, 17, pr. - in parentum *mi-*

litiam, C. I. 12, 47, 1; T. 7, 22, 3 - dignitatis *vel militiae*, C. I. 12, 50, 5; T. 8, 5, 25 - qui in officio magistrorum eq. *ac* ped. *militiam sortiti sunt*, C. I. 12, 54, 2; T. 12, 6, 6 (?).

Minari - (fabricae) quae ruinam... *minantur*, C. I. 1, 9, 18; N. T. 3, 3.

Minime - *minime... praegravari*, C. I. 1, 55, 9 pr.; T. 11, 8. 3, pr. - *minime cur. nexibus alligatus*, C. I. 2, 7, 3; T. 12, 1, 152 - declinare *minime* posse *iudicium*, C. I. 3, 23, 2, 2; N. T. 7, 2, 2 - *vectigal ... minime dependere voluissent*, C. I. 5, 37, 23; T. 3, 30. 5 - *minime... confessus sit*, C. I. 7, 65, 2, 1; T. 11, 36, 7 - *minime haec vera ostenderit*, C. I. 9, 36, 2, 3; T. 9, 34. 7 - *tormenta minime sunt illata*, C. I. 9, 42, 3, 4; T. 9, 37, 2 - *Minime* diu... maneat, C. I. 10, 72, 7; T. 12, 6, 17 - *poena minime defutura*, C. I. 12, 50, 8; T. 8, 5, 35, pr.

Ministerium - *ministerium (adhibere)*, C. I. 9, 28, 1; T. 9, 28, 1 - *propter imperiale ministerium*, C. I. 11, 9, 2; T. 10, 21, 2.

Minor - *minoris* laterculi, C. I. 1, 30, 1; T. 1, 8, 2 - *minori crimine*, C. I. 9, 1, 19; T. 9, 1, 12 - *minoris ordinis*, C. I. 10, 40, 9 - 12, 1, 13; T. 2, 1, 7.

minoribus XXV annis, C. I. 2, 52, 5; T. 2, 16, 2 - *indemnitati minorum*, C. I. 5, 33, 1, 5; T. 3, 17, 3, 2 - *res minorum*, C. I. 5, 37, 20; T. 3, 30, 1 - *si... minori fuerit amissum*, C. I. 5, 37, 23; T. 3, 30, 5.

Minus - spatium dierum... *non minus tamen* XXX, C. I. 9, 2, 2; T. 9, 2, 3.

Mittere - aurum ad largitiones... *esse mittendum*, C. I. 1, 32, 1; T. 1, 10, 7 - ne hi... *in possessionem mittantur*, C. I. 7, 65, 6; T. 11, 36, 26 - *palatinis super hac causa missis*, C. I. 9, 49, 7, 2; T. 9, 42, 7.

Moderator - *a moderatoribus* provinciarum, C. I. 3, 23, 2, 2; N. T. 7, 2, 2 - *a moderatoribus provinciarum*, C. I. 1, 37, 1; T. 1, 14, 1 - C. I. 10, 32, 25; T. 12, 1, 60

Modo - si *modo*... debitores esse apparuerit, C. I. 4, 21, 1; Greg. Wis. 12, 1 - *modo si*... pretium *offerat*, C. I. 4, 43, 2, 1; T. 5, 10, 1.

Modus - *ultra modum*, C. I. 5, 27, 2; T. 4, 6, 6 - quolibet *modo*, C. I. 8, 5, 1, pr; T 4, 22, 1 - *modo aliquo*, C. I. 9, 4, 4, pr; T. 9, 3, 5 - *alio modo*, C. I. 10, 10. 5, pr.; T. 10, 8, 5 - *omnibus modis*, C. I. 11, 59, 7, 1; T. 5, 14, 30.

Molestia - *molestiam (sustinere)*, C. I 1, 9, 13; T. 2, 8, 26; 8, 8, 8.

Mollis - *molliorem... poenam*, C. I. 9, 12. 8, 3; T. 9, 10, 4, 1.

Momentarius - *momentariae possessionis* actio, C. I 3, 6, 3; T. 4, 22, 6.

Momentum - *nullius momenti*, C. I. 8, 11, 1; T. 15, 1, 5.

Monasterium - ab ecclesiis *vel monasteriis* - sac. ecclesiis *vel monasteriis*, C. I. 1, 3. 20, 1; T. 5. 3, 1.

Monere - negotiatores... agnoscere *moneantur*, C. I. 4, 63, 1; T. 13. 1, 5

Monetarius - *monetarios* adulterinam monetam... *exercentes*, C. I. 7, 13, 2; T. 9, 21, 2, 1.

Morari - *praesides... vindi-*

ctam... imponere non morentur, C. I. 1, 3, 10, 2; T. 16, 2, 31.

Mori - *qui posterior moritur*, C. I. 5, 9, 5; N. T. 14, 6 - *mortuo ex poena* marito, C. I. 5, 16, 24, pr.; T. 9, 42, 1, pr. - *mortui* avi *paterni* facultates, C. I. 6, 14, 3; T. 8, 18, 5 - *si quidem sine liberis mortuus sit*, C. I. 9, 49, 10, pr.; T. 9, 42, 24, pr.

Mors - *mors ex poena subsecuta - ex morte eius*, C. I. 5, 16, 24, pr., 2; T. 9, 42, 1, pr. - *morte* interveniente, C. I. 6, 55, 10; T. 5, 1, 6 - *post mortem filii*, C. I. 6, 56, 5; T. 5, 1, 8.

Mos - *contra bonos mores*, C. I. 2, 3, 6; Cons. 1, 7 - *more solito*, C. I. 4, 61, 7; T. 4, 13, 6.

Motus - *competenti motu*, C. I. 12, 52, 2, 1; T. 12, 10, 1.

Movere - actionem *moveri*, C. I. 2, 20, 8; T. 2, 15, 1 - si *aliqua lis mota fuerit*, C. I. 3, 11, 6; T. 2, 6, 5 - *moveri huiusmodi quaestiones*, C. I. 3, 23, 2, pr.; N. T. 7, 4, 6 - *de inofficioso quaestionem movere*, C. I. 3, 28, 27; T. 2, 19, 1 - *liberi* de inoff. *querellam... moventes*, C. I. 3, 28, 28 pr.; T. 2, 19, 2 - *sive...* crim. *sive civ. actio moveatur*, C. I. 9, 31, 1, pr.; T. 9, 20, 1.

Mulier - *mulier... originaria*, C. I. 11, 48, 16; T. 5, 18, 1, 4.

Multa - *in multis inferendis*, C. I. 7, 62, 25; T. 11, 30, 38.

Multare - *praeses...* facultatum parte dimidia *multabitur*, C. I. 10, 10, 5, 2; T. 10, 8, 5 - condemnatione *multetur*, C. I. 11, 41, 2; T. 15, 7, 6.

Munia - *munia decurionatus*, C. I. 9, 41, 17, 1; T. 9, 35, 6.

Munus *v.* **Civilis** - *munerum quieti* donetur, C. I. 10, 32, 24; T. 12, 1, 55 - *curiae muneribus*, C. I. 10, 32, 60, 1; T. 12, 1, 187 - *susceptionis munere*, C. I. 10, 72, 4; T. 12, 6, 11 - ad extraordinaria... *munera*, C. I. 11, 65, 1; T. 15, 3, 1 - extraordinariis *et sordidis muneribus*, C. I. 12, 23, 1; T. 11, 16, 6.

Murus - *murorum* instaurationem, C. I. 8, 11, 7; T. 15, 1, 23.

Mutilare - quam dispositionem si quis iudicum... mutilandam *esse* crediderit, C. I. 10, 22, 1, 4; T. 12, 1, 173, 3.

Mutuus - pecuniam *mutuam*, C. I. 4, 26, 13, 1; T. 2, 31, 1.

Nam - *nam* ex huiusmodi contubernio .. C. I. 5, 5, 3, pr.; T. 12, 1, 6 - *nam et ipse...*, C. I. 9, 41, 17, 1; T. 9, 35, 6.

Natalis - *dies natalis*, C. I. 3, 12, 6, 3; T. 15, 5, 5.

Naturalis - filios *naturales*, C. I. 5, 27, 3, pr.; N. T. 22, 1, 5 - *filiam naturalem*, C. I. 5, 27, 3, 4; N. T. 22, 2, 11 - *naturalis successio*, C. I. 6, 18, 1; T. 5, 1, 9.

Nauclerus - Comperimus *naucleros...* C. I. 11, 2, 2; T. 13, 5, 26 - in *naucleros*, C. I. 11, 2, 3; T. 13, 5, 29 - *Naucleri*, C. I. 11, 2, 6, 1; T. 13, 5, 34 - *earum* (navium) *naucleri*, C. I. 12, 44, 1; T. 7, 16, 3.

Nauta - *nautarum quaestione - a liberis nautarum*, C. I. 11, 6, 3, pr. 2; T. 13, 9, 3, pr., 1.

Navicularius - *exceptis navicullariis*, C. I. 4, 61, 6, 2; T. 12, 5, 24.

ad functionem *navicullariam*, C. I. 11, 3, 2, 1; T. 13, 6, 7 pr.

Ne - *ne*... videantur excedere, C. I 1, 4, 1, T. 13. 1, 5 - *ne* (nec). . habeant potestatem, C. I. 1, 9, 8; N. T. 3, 2 - *ne*... *sustineant molestiam*, C. I. 1, 9, 13; T. 2, 8, 26; 8, 8, 8 - *ne* ea quidem... C. I. 7, 41, 3, 1; N. T. 20, 3 - *Ne*... praeda nascatur, C. I. 10, 30, 2; T. 11, 26, 2.

Nec *v.* **Sed** - *nec* n. *adeat* secreta *nec* impetrare rescripta *speret*, C. I. 1, 3, 14; T. 16, 2, 35 - *nec illis detur licentia*, C. I. 1, 9, 13; T. 2, 8, 26; 8, 8, 8 - nec... fungi officium *nec p. honorem adripere*, C. I. 1, 9, 18; N. T. 3, 2 - *nec adaerationem ... profiligari*, C. I. 1, 47, 1; T. 7, 11, 1 - *a nullo iudice nec ab i e praefectura* - *Nec*... litigantibus in transmarina... *concedatur*. C. I. 3. 11, 7; T. 2, 7, 3 - *nec licere cuidam*, C I. 4, 47, 2, 1; T 3, 1, 2 - *neque procurator neque conductor... nec fideiussor*, C. I. 4, 65, 30; N T. 9, 1 - *quia nec matrimonium... dissolvitur*, C. I. 5, 16, 24, 2; T. 9, 42, 1, pr. - *sicut nec materna bona*, C. I. 6, 60, 2; T. 8, 18, 7 - *nec* a discussore *nec* a rationali, C I 7, 65, 7; T. 11, 36, 29 - fratri *nec non patruo*, C. I. 9, 9, 29, pr.; T. 9, 7, 2 - *nec* rei quidem statum... C I. 10, 36. 1; N. T. 22, 2, 13 - *una cum uxoribus et filiis nec non etiam rebus* - nec fungi munere *nec ad iudicium deduci*... C. I. 10, 53, 6, pr.; T. 13, 3, 3; 1 - iudicum officiis *nec non ipsis rectoribus prov.*, C. I. 11, 74, 1; T. 1, 11, 2 - ...*nec non in consistorio his honor ... observetur* C. I. 12, 16, 1; T 6, 23, 1 - *Nec* angarias vel parangarias sive paraveredos ulla eis... imponat auctoritas, C. I. 12, 16, 3, 1; T. 6, 23, 3 - *memoriales... nec non et si qui in utroque* officio... *militant*, C. I. 12, 28, 2, pr.; T. 6, 35, 3, pr. - *Archiatros n. palatii nec non urbis Romae*, et magistros litterarum... *nec non* picturae professores, C I. 12, 40, 8; T. 13, 3, 18 - disquirant ne... crimen defendere moliantur, *nec*... evadendi habeant facultatem, C. I. 12, 45, 2; T. 7, 18, 11 - *tuae sedi nec non* v. ill. magistro off. - *neque ducibus neque vicariis nec cuiquam alii*, C. I. 12, 50, 9, pr.; T. 8, 5, 40, pr.

Necdum - *et si ea necdum procreata est*, C. I. 9, 49, 10, 2; T. 9, 42, 24, 1.

Necessarius - *necessario herede*, C. I. 3, 28, 27; T. 2, 19, 3 - *necessaria* (?) *praetermissa* (?) *imminuunt* contractus, C. I. 6, 23, 17; T. 4, 4, 3.

Necesse - *cum necesse sit eum* qui comparat censum rei comparatae *agnoscere*, C. I. 4, 47, 2, 1; T. 3, 1, 2 - *damnum resarciri necesse est*, C. I. 5, 37, 23; T. 3, 30, 5; *necesse est accipere*, C. I. 7, 62, 16; T. 11, 30, 11, 1 - *quae necesse est... reportari*, C. I. 12, 50, 12; T. 8, 5, 47.

Necessitas - Christianos... positos in *necessitate*, C. I. 1, 4, 1; T. 13, 1, 5 - *publica necessitas*, C. I. 10, 32, 25; T. 12, 1, 60.

Nefarius - *nefariae* scripturae, C. I. 4, 19, 24; T. 11. 39, 7.

Negligentia - *propter negligentiam... inutiles esse*, C. I. 1, 26, 3; T. 1, 5, 9 - *ex negligentia vitae*, C. I. 12, 46, 3; T. 7, 20, 7

Negligere - *iudice cuius inte*

rest negligente, C. I. 10, 72, 1, 1; T 12, 6, 2, 1 - *qui statuta neglexerint*, C. I. 12, 50, 8; T. 8, 5, 35, pr.

Negotiatio - *emolumenta negotiationibus* (*captare*), C I. 4, 63, 1; T. 13, 1, 5.

Negotium - *in* huiusmodi *negotiis*, C. I. 1, 2, 13; N. Marc. 5, 2 - in militaribus *negotiis*, C. I. 1, 38, 1; T. 1, 15, 7 - in omnibus *negotiis*, C I 2, 44, 2, 1; T. 2, 17, 1, 1 - ignorantes *negotium*, C. I. 7, 66, 6; T. 11, 35 1.

Nemo - *Nemo*... existimet, C. I. 1, 2, 2; T. 9, 17, 6 - ... *nemo teneat, nemo iniuriis... adficiat* C. I. 1, 4, 11; T. 5, 7, 2, 4 - *nemo*... conetur, C. I. 1, 5, 2, pr.; T. 16, 5, 24 - *nemini liceat*, C. I. 3, 23, 2, 1; N. T. 7, 1, pr. - *Nemini* liceat, C. I. 5, 4, 17; Coll. 6, 4, 5 - *nemini*... *immunitate prebenda*, C. I. 8, 11, 12; T. 15, 1, 34 - *Nemo*... *accedat*, C. I. 11, 66 7, pr.; N. T. 19, pr. - *Nemo* miles, C. I. 12, 35, 13, pr.; T. 7, 1, 17, pr. - *Nemo*... *audeat*, C. I. 12, 50, 17; T. 8, 5, 58.

Nepos - *nepotes ex defunctis filiis*, C. I. 9, 49, 10, pr.; T. 9, 42, 24, pr. - *nepotum ac pronepotum*, C. I. 10, 35, 2, 6; N. T. 22, 2, 6.

Neptis - *et ex ea nepte*, C I. 5, 4, 17; Coll. 6, 4, 5.

Neque - *in quibus*... *diebus neque spectaculorum copiam reseramus*, C. I. 3, 12, 6, 3; T. 15, 5, 5 - *neque procurator neque conductor* - *neque* locatori *neque* conductori, C. I. 4, 65, 30; N. T. 9, 1 - *neque*... hospites recipere nec ullo fungi munere... C. I. 10, 53, 6, T. 13, 3, 3; 1 - *neque militi neque curiali*, C. I. 11, 73, 1, T. 10, 3, 6 - *neque praef. u. neque magistris mil neque ducibus neque vicariis nec cuiquam alii*... C. I. 12, 50, 9, pr.; T. 8, 5, 40, pr. - *neque superexactionem audeant neque* carcerem habeant, C. I. 12, 57, 1; T. 8, 4, 2.

Nexus - *curialibus nexibus*, C. I. 2, 7, 3; T, 12, 1, 152 - *ab huiusmodi nexu liberentur*, C. I 11, 6, 3, pr.; T. 13, 9, 3, pr.

Nihil - *nihil tale*, C. I. 9, 42, 3, 2; T. 9, 37, 4 - *nihil penitus*... *accipere*, C. I. 12, 37, 3, pr.; T. 7, 4, 12.

Nihilominus - *nihilominus* agrimensor *in ipsis locis*... *perveniet*, C. I. 3, 39, 3, 1; T. 2, 26, 1 - *nihilominus iure appellationis res agitabitur*, C. I. 7, 61, 1, pr.; T. 11, 29, 2 - *his nihilominus*... *poena percellendis*, C. I. 9, 28, 1; T. 9, 28, 1.

Nilus - *per Nilum*, C. I. 7, 41, 3, pr.; N T. 20, 2.

Nimius - *propter nimiam paupertatem*, C I. 4, 43, 2, pr.; T. 5, 10, 1.

Nisi - Archigerontes... *non nisi Christiani*, C. I. 1, 4, 5; T. 14, 27, 1 - ... *non aliter*... *nisi fideiussio*... *praebeatur*, C. I. 1, 19, 4; T. 1, 2, 8. - ... ad ducenam... nemo suffragio *nisi labore* unusquisque perveniat, C. I. 1, 31, 1; T. 1, 9, 1 - *nisi*... *ostendere maluerint*, C. I. 3, 28, 28, pr. T. 2, 19, 2 - *nisi lex*... *prohibuerit*, C. I. 4, 38, 14; T. 3, 1, 6 - *nisi* ... *voluerit*, C. I. 8, 11, 5; T. 15, 1, 11 - *nisi*... scelus *prodiderit*, C. I. 9, 24, 1, 4; T. 9, 21, 4, pr. - *nisi*... *referatur*, C. I. 9, 48, 1; T. 9, 41, 1, pr. - *nisi*... *eos* constiterit fuisse convictos, C. I. 10, 1, 10; T. 10, 10, 30, pr. - *nisi pub. necessitas exegerit*, C. I. 10,

32, 25; T. 12, 1, 60 - Nemo ... habeat... *nisi ii*, C. I. 11, 9, 2, T. 10, 21, 2 - *nisi ... fieri iusserit*, C. I. 12, 35, 14, pr.; T. 7, 1, 18 - *nec... alia via eundi habeat facultatem nisi per quam cursus pub stare dignoscitur*, C. I. 12, 50, 2, 1; T. 8, 5, 3.

Nocere - si et voluntas *nocendi* intercedat C. I. 9, 16, 1; Coll. 1, 9.

Nolle - *nolumus* inventum *videri*, C. I. 1, 14, 6; N. T. 14, 6.

Nomen - *cui... curiae nomen... ingeratur* - *super eius nomine... referatur*, C. I. 3, 23, 2, pr.; N. T. 7, 4, 6 - *super cuius nomine... interponatur decretum* C. I. 5, 33, 1, 1; T. 3, 17, 3, pr. - *matris fam. nomen obtinent*, C. I. 9, 9, 28; T. 9, 7, 1 - *reliquorum fiscalium nomine*, C I. 10, 3, 6; T 10, 17, 2 - *poenae nomine*, C. I. 11, 64, 2; T. 5, 17, 2; C. I. 12, 50, 17; T. 8, 5, 58 - Cenaticorum *nomine*, C. I. 12, 37, 3, pr.; T. 7, 4, 12.

Nominare - *in nominandis tutoribus*, C. I. 5, 33, 1, 5; T. 3, 17, 3, 2 - *Irenarchae... a decurionibus... idonei nominentur*, C. I. 10, 77, 1; T. 12, 14, 1.

Non *v.* **Nec, Nisi, Sed, Verum** - *non est... numeratum*, C. I. 1, 2, 7; T. 15, 3, 6 - *non morentur*, C. I, 1, 3, 10, 2; T. 16, 2, 31 - *non... sunt adnexi*, C. I. 1, 3, 17, pr.; T. 16. 2, 42, pr. - *non militaribus*, C. I. 1, 37, 1; T. 1, 14, 1 - *non* exerceant, C. I. 1, 55, 5; T. 1, 29, 7 - *non* idem... sit advocatus et iudex, C. I. 2, 6, 6, pr.; T. 2, 10, 5 - *non* posse... opponere, C. I. 3, 23, 2, pr.; N. T. 7, 2, 2 - *non armata militia*, C. I. 3, 25, 1, 1; N. T. 7, 1, 1 - durante, *vel non* agnatione - *non bene merentes*, C. I. 3, 28, 27; T. 2. 19, 1; 3 - *si non aliud convenit*, C. I. 4, 34, 1; Coll. 10, 8 - ... sive *non ita*, C. I. 5, 3, 15, pr.; T. 3, 5, 2, pr. - *non* potest esse, C. I. 5, 5, 3, pr.; T. 12, 1, 6 - *licet... non peregerit*, C. I. 5, 7, 1, pr.; T. 3; 11, 1, pr - *sive* (verba) *scripta fuerint sive non*. C. I. 5, 11, 6; T. 3, 13, 4 - *non tamen non revocaverit*, C. I. 5, 16, 24, 2; T. 9, 42, 1; pr. - *non administravit*, C. I. 5, 37, 20; T. 3, 30, 1 - *Non est dubium*, C. I. 6, 30, 15; T. 8, 18, 5 - *non contraxerit*, C. I. 6, 56, 5; T. 5, 1, 8 - *si... non habeat*, C. I. 7, 62, 12; T. 11, 30, 2 - *non denegari*, C. I. 7, 65, 2, 1; T. 11, 36, 7 - *non sterilia* iuga, C. I. 8, 11, 12; T. 15, 1, 34 - ... *non suas suorumque iniurias*, C. I. 9, 1, 19; T. 9, 1, 12 - *non minus tamen*, C. I. 9, 3, 2, 2; T. 9, 2, 3 - *non prohibetur*, C. I. 9, 9, 29, 2; T. 9, 7, 2 - *non* dissimile, C. I. 9, 12, 9; T. 9, 28, 2 - *non laedat*, C. I. 9, 36. 2, 3; T. 9, 34, 7 - *non laedit*, C. I. 9, 40, 3; T. 10, 10, 29, 2 - *non patitur*, C. I. 9, 41, 17, 1; T. 9, 35, 6 - *accusationis abolitio non dabitur* - non petetur - *abolitio non dabitur* C. I. 9, 42, 3, pr, 1, 4,; T. 9, 37, 2 - ...*participes criminum non erant*, C. I. 9, 42, 3, 3; T. 9, 37, 4 - *non impunitam*, C. I. 9, 46, 10; T. 9, 1, 19, pr. - *non* intra breve spatium, C. I. 9, 47, 23, 1; T. 9, 40, 22 - *non* patere, C. I. 10, 6, 2, pr.; T. 10, 24, 2 - *non imminui*, C. I. 10, 28, 1, pr.; N. T. 26, 1 - *non vetentur*, C. I 10, 32, 60, 1; T. 12, 1, 187 - *non inquietabit*, C I. 11, 66, 6; T. 12, 19, 2 - *et non ab alio officio*, C. I. 12, 22, 2; T. 6, 29, 2, pr. - ... *non adficere*, C. I. 12, 37, 3; T. 7,

4, 12 - *poena non defutura*, C. I. 12, 50, 1; T. 8, 5, 2 - *non permittimus*, C I. 12, 57, 6; T. 8, 4, 15 - *se non inserant*, C. I. 12, 58, 1; T. 1, 6, 7.

Nos - *et nos* ... *censemus*, C. I. 1, 35, 2; T. 1, 12, 5 - *a nobis* .. *donatum sit*, C. I. 10, 14, 1; T 10, 14, 2 - *a nobis concessum sit*, C. I. 12, 50, 9, pr.; T. 8, 5, 40, pr.

Noscere - qui... *militare noscuntur*, C. I. 12, 54, 5; N. T. 7, 4, 1.

Noster *v.* **Statutum** - *nostrae humanitati*, C. I. 1, 14, 9; N. Marc. 4, pr. - *fisco nostro*, C. I. 5, 16, 24, 2; T. 9, 42, 1, pr. - *largitionibus nostris*, C. I. 7, 62, 21; T. 11, 30, 25 - *nostri numinis*, C. I. 8, 11, 10; T. 15, 1, 31, pr. - *a nostra clementia*, C I. 8, 11, 15; T. 15, 1, 40 - fisco *nostro*, C. I. 9, 24, 2; T. 9, 21, 3 - ad *nostras aures*... C. I. 9, 48, 1; T. 9, 41, 1, pr. - *sine nostra auctoritate*, C. I. 10, 6, 2, 1; T. 10, 24, 2 - quae *manus nostrae* delegationibus adscribuntur, C. I. 10, 16, 4; T. 11, 1, 1 - Prata... *rei privatae nostrae*, C. I. 11, 61, 3; T. 7, 7, 5 - *a nostra maiestate* - *in nostro consistorio*, C. I. 12, 16, 1; T. 6, 23, 1 - *in sacris scriniis nostris*, C. I. 12, 19, 4, pr.; T. 6, 26, 14, pr. - Archiatros *nostri palatii*, C I. 12, 40, 8; T 13, 3, 18 - *post hanc nostram sanctionem*, C. I, 12, 49, 2, pr.; T. 8, 1, 9.

Nota - *levis notae macula*, C. I. 3, 28, 27; T. 2, 19, 1.

Notare - *ignominiae poena notabitur*, C. I. 1, 21, 3; T. 11, 30, 17.

Novatianus - *Novatiani* C. I. 1, 5, 5, pr.; T. 16, 5, 65, 2.

Novus - Intra urbem Romam *veterem et novam*, C. I. 8, 11, 5; T. 15, 1, 11.

Nubere - *matribus quae non* in secundi matrimonii foedus *nupserint*, C. I. 8, 55, 7, pr.; T. 8, 13, 1, pr.

Nullus - *a nullo iudice* - *Nulla*... inspectio - *nullum* denique aliud, C. I. 2, 7, 6; N. T. 10, 1, 4 - *nullas vires obtinere*, C. I. 2, 44, 2, 3; T. 2, 17, 1, 2 - *nullam obligationem*... C. I. 4, 6, 30; N. T. 9, 1 - *nullam communionem*, C. I. 5, 16, 24, 2; T. 9, 42, 1 pr. - *nullius momenti*, C. I. 8, 11, 1; T. 15, 1, 5 - Nullus haruspex, nullus *sacerdos*, *nullus eorum* qui... C. I. 9, 18, 3, pr.; T. 9, 16, 1, 2 - *nullique licere*, C. I. 10, 28, 1, 1; N T. 26, 2 - *nullam* collationem, C. I. 12, 16, 2; T. 6, 23, 2 - *nullam* iniuriam descriptionis; C. I. 12, 19, 1; T. 6, 26, 12 - ... *nullam* veniam, C. I. 12, 42, 3; T. 7, 18, 16 - *nulla*... *indignatio*, C. I. 12, 44, 1; T. 7, 16, 3 - *nullo munere civili*, C. I. 12, 46, 1, 7; T. 7, 20. 2, 1. - *nullus* iudicum, C. I. 12, 57, 2, pr; T. 8, 7, 7.

Numen - *nostri numinis*, C. I. 8, 11, 10; T. 15, 1, 31, pr.

Numerare - *quia non est* inter sordida munera *numeratum*, C. I. 1, 2, 7; T. 15, 3, 6 - *post elapsum eius idem tempus* ... *numerabitur*, C. I. 7, 66, 6; T. 11, 35, 1.

Numerarius - tabularios *seu numerarios*... C. I. 10, 72, 13, pr; T. 12, 6, 30 - duo *numerarii*, C. I. 12, 49, 4; T. 8, 1, 12.

Numeratus - Nullus... *numeratum*... repetere audeat, C. I. 9, 26, 1, pr.; T. 9, 26, 2.

Numquam - *numquam*... *denegetur*, C. I. 2, 52, 5, pr.; T. 2, 16, 2 -

Numquam ... ad extraordinaria oneratrahatur, C. I. 11, 48, 1; T. 11, 16, 4.

Nunc - *nunc* usque *remanent*, C. I 11, 59, 15; T. 6, 2, 24.

Nuncupare - *conventicula, quae ipsi audacter ecclesias nuncupare conantur*, C. I. 1, 5, 5, 1; T. 16, 5. 65, 3.

Nuptiae - *ante nuptias* (*donatio*), C. I. 5, 3, 17; T. 3, 5, 13 - *prohibitas nuptias*, C. I. 5, 7, 1, pr.; T. 3, 11, 1, pr. - *secundis nuptiis*, C. I. 5, 9, 3, 1*a*; T. 3, 8, 2, 1.

Nutus - *sine nutu principali*; C. I. 12, 35, 13, pr.; T. 7, 1, 17, pr.

Oblatio - *post codicum oblationem*, C. I 11, 58, 5, 1; T. 13, 11, 5.

Obligatio - *nullam obligationem ex h. contractu* competere, C. I. 4, 65, 30; N. T 9. 1.

Obnoxius - qui ... *aliis corporibus obnoxii sunt*, C. I. 3, 23, 2, pr.; N. T. 7, 2, 2 - *indemnitati minorum obnoxias ... esse facultates*, C. I. 5, 33, 1, 5; T. 3, 17, 3. 2 - *lege Iulia pec. obnoxii sunt*, C. I. 9, 28, 1; T. 9, 28, 1 - censibus *obnoxius*, C. I. 12, 43, 1; T. 7, 13, 6.

Obreptio - *per obreptionem* C. I. 11, 67. 2, pr.; T. 10, 1, 15.

Obryziacus - *solidis obryziacis* (?), C. I. 12, 48, 1; T. 7, 24, 1.

Obsequium - *obsequium debitum*, C. I. 3, 28, 28, pr.; T. 2, 19, 2 - *aliena obsequia ... peragere*, C. I. 12, 35, 13, pr.; T. 7, 1, 17, pr. - ... qui diversis *obsequiis* rectoribus obsequuntur, C. I. 12, 49, 1; T 8, 1, 4.

Observare - *una cum observante parte*, C. I. 3, 38, 3, 1; T. 2, 26, 1 - *pr. u iudicium ... appellator observet*, C. I. 7, 62, 17; T. 3, 32, 2 - *sicut haec ... observari disposuimus*, C. I. 7, 65, 2, 1; T. 11, 36, 7 - *quod et in aliis ... causis observandum esse censemus*. C. I. 10, 2, 5, 3; T. 10, 16, 3 - quae dispositio in perpetuum *observabitur*, C. I. 10, 16, 12, 3; T. 11, 1, 33 - *his honor omnifariam observetur*, C I. 12, 16, 1; T. 6, 23, 1 - *quod ... observari oportet*, C. I. 12, 40, 9, 1; N. T. 25, 3.

Observatio - *sine ea observatione*, C. I. 9, 37, 1; T. 2, 1, 8

Obtinere - *quod et nos obtinere censemus*, C. I. 1, 35, 2; T. 1, 12, 5 - *eam* (*dispositionem*) *nullas vires obtinere*, C. I. 2, 44, 2, 3. T. 2, 17, 1, 2 - *haec ... in persona eius ... obtinebunt*, C. I. 5, 27, 3, 4; N T. 22, 2. 11 - feminis ... quae .... *matris fam. nomen obtinent*, C. I. 9, 9, 28; T. 9, 7, 1.

Obvenire - *cum* lucrativae facultates ex bonis curialium *curiae obvenerint*, C. I 10, 22, 1, 3; T. 12, 1, 173. 3.

Occasio - *per hanc occasionem*, C. I. 10, 72, 1, pr.; T. 12, 6, 2, 1.

Occurrere - ad iudicium spectabilitatis tuae quidquid dederit repetiturus *occurrat*, C. I 9, 27, 5, pr.; T. 9, 27, 7.

Octavus - *octavum et decimum annum*, C. I. 2, 44, 2, 1; T. 2, 17, 1, 1.

Offerre - *modo si* pretium *offerat*; C. I. 4, 43, 2, 1; T. 5, 10, 1 - *cui fidicularum tormenta offerentur*; C. I. 9, 8, 4; T. 9, 35, 1 - *oblatis* ignibus; C. I. 9, 14, 1, 1; T. 9, 12, 1.

Officere - *necessaria* (?) *praetermissa* (?)... testatoris *officiunt* voluntati, C. I. 6, 23, 7.; T. 4, 4, 3, pr.

Officialis - ne ... *ab officialibus ... sustineant molestiam*, C. I. 1, 9, 13; T. 2, 8, 26; 8, 8, 8.

Officium *v.* **Iudex, Magister** - *adquisiti sibi officii auctoritate - ad officia vetita*, C. I. 1, 9, 18 pr., 2; N. T. 3, 2, 4 - *primates officiorum*, C. I. 1, 48, 3; T. 6, 26, 5 - *officiis eorum connumeratus*, C. I. 1, 51, 6; T. 8, 1, 16 - *ex eodem officio* electos C. I. 1, 51, 8; - T. 1, 34, 3 - *cohortalis officii*, C. I. 3, 23, 2, pr. N. T. 7, 4, 6 - *malignis artibus ... officiorum*, C. I. 9, 47, 18, pr. T. 9, 40, 4 - *ad* excellentiae t. *officium*, C. I. 10, 22, 1, 2; T. 12, 1, 173, 2 - *ab alio officio*, C. I. 12, 22, 2, pr.; T. 6, 29, 2, pr. - *annonario officio*, C. I. 12, 58, 1. T. 1, 6, 7 - *in huiusmodi officio commoratus*, C. I. 12, 59, 3, pr.; T. 8, 8, 4, pr. - In his *officiis* id est ... proconsulis Asiae comitis Orientis ... C. I. 12, 59, 6, pr.; T. 8, 7, 21 - *per vices officiorum* C. I. 12, 60, 3, 2; T. 8, 8, 9.

Olim - *olim erat permissa*, C. I. 8, 46, 10; T. 4, 8, 6.

Omnifariam - *omnifariam observetur*, C. I. 12, 16, 1; T. 6, 23, 1.

Omnis - *omnes administrationes*, C. I. 1, 9, 18; N. T. 3, 2 - *super omni limite*, C. I. 1, 31, 4 - N. T. 24, 5 - *in provinciis autem omnes ...* perdoceant. C. I. 2, 44, 2, 2 - T. 2, 17, 1, 2 - *omnium ... debitorum*, C. I. 3, 12, 6, 6; T. 2, 8, 19, 4 - *omnia bona*, C. I. 3, 30, 1; T. 2, 21, 1 - *omnibus* bonis, C. I. 5, 5, 3, 1; T. 12, 1, 6 - *rerum omnium*, C. I. 5, 37, 24, pr.; T. 3, 30, 6, pr. - *omnis ... successio*, C. I. 6, 18, 1; T. 5, 1, 9 - Graece *omnibus liceat* testari, C. I. 6, 23, 21; N. T. 16, 8 - *omnibus concedimus*, C. I. 8, 58, 1; T. 8, 17, 3 - *omnes* formidantes, C. I. 10, 22, 1, 2; T. 12, 1, 173, 2 - *omnibus modis*, C. I. 11, 59, 7, 1; T. 5, 14, 30 - *omnes* qui ... C. I. 12, 40, 9; N. T. 25, 2 - *Omnes stationarii*, C. I. 12, 57, 1; T. 8, 4, 2.

Onerare - nam persona *oneratur* C. I. 1, 3, 7; T. 11, 39, 8.

Onus - cum *eo onere*, C. I. 11, 66, 2, pr.; T. 5, 13, 4 - *de portorio onere*, C. I. 12, 46, 1, 7; T. 7, 20, 21.

Ophita - *Ophitae*, C. I. 1, 5, 5, pr; T. 16, 5, 65, 2.

Opinio - *alterius opinionem (laedere)*, C. I. 9, 36, 2, 3; T. 9, 34, 7.

Oportere - Possessionum divisiones sic fieri *oportet* ut ..., C. I. 3, 38, 11; T. 2, 25, 1 - *non oportere* ... suffragiis decretorum ... *credere*, C. I. 9, 2, 14; T. 9, 1, 15 - *gladio puniri oportet*, C. I. 9, 9, 29, 4; T. 11. 36, 4 - cum iudicem *oporteat* inquirere, C. I. 10, 19, 7, 1; T. 11, 7, 16 - *oportet eos* ... detrimentis *provinciales non adficere*, C. I. 12, 37, 3; T. 7, 4, 12 - *quod ... observari oportet*, C. I. 12, 40, 9; N. T. 25, 3.

Opponere - *super* pub. functionibus f. *praescriptionem opponere*, C. I. 3, 23, 2, 1; N. T 7, 1, pr.

Oppugnare - *in illis* criminibus *ut* in ... *patria oppugnata*, C. I. 9, 42, 3, 4; T. 9, 37, 2.

Opus - *si opus exegerit*, C. I. 1, 37, 1; T. 1, 14, 1 - *huiusmodi opus construere*, C. I. 8, 11, 5; T. 15, 1, 11 - publicis *operibus*, C. I. 8, 11, 14; T. 15, 1, 39 - *opus publicum*, C. I. 8, 11, 15; T. 15, 1, 40 - pontium stratarumque *opera*, C. I 11, 75, 4; T. 15, 3, 6

Ordinare - *post litem legitime ordinatam,* C. I. 3, 40, 2; T. 2, 12, 2.

Ordinarius - *ab ordinariis iudicibus*, C. I. 1, 9, 15; T. 16, 8, 22.

Ordo - *minoris ordinis virum*, C. I. 10, 40, 9, 1; 12, 1, 13; T. 2, 1, 7.

Originarius - *mulier,... originaria*, C. I. 11, 48, 16; T. 5, 18, 1, 4.

Oriri - *vicus vel possessio unde oritur,* C. I. 5, 27, 3, 4; N. T. 22, 2, 11 - antequam *crimen oriatur*, C. I. 9, 49, 9, 2; T. 9, 42, 1, 2 - *Quotiens de qualitate solidorum orta fuerit dubitatio*, C. I. 10, 73, 2; T. 12, 7, 2.

Oriundus - *civitatis ex qua oriundus est,* C. I. 5, 27, 3, 4; N. T. 22, 2, 11 - regione... ex qua videntur oriundi *vel oriundae*, C. I. 11, 7, 7; T. 10, 19, 15.

Ornamentum - *ornamenta*... eripere, C. I. 8, 11, 13 pr.; T. 15, 1, 37, pr.

Ornatus - *contra ornatum*... civitatis, C. I. 8, 11, 6; T. 15, 1, 22.

Orthodoxus - *Christianos orthodoxos*, C. I. 1, 9, 13; T. 2, 8, 26; 8, 8, 8.

Ostendere - *nisi... heredes ostendere maluerint*... C. I. 3, 28, 28, pr.; T. 2, 19, 2 - *Si eos ingratos.. esse ostenderint*, C. I. 8, 55, 7, pr.; T. 8, 13, 1, pr. - *Sin vero minime haec vera ostenderit*, C. I. 9, 36, 2, 3; T. 9, 34, 7 - cum tamen... neque cautionibus, *ea... ostendantur* C. I. 10, 2, 5, 1; T. 10, 16, 3.

Pactio - *communi pactione*, C. I. 1, 9, 8; T. 2, 1, 10.

Pagus - praefectus *pagi vel vici* (?), C. I. 8, 16, 7, 1; T. 2, 30, 1.

Palatinus - *Palatinis*, C. I. 1, 32, 1; T. 1, 10, 7 - tradantur *palatinis*, C. I. 9, 49, 7, 2; T. 9, 42, 7 - *in utroque* officio *palatinorum* comitatensium singularumve urbium, C. I. 12, 28, 2, pr.; T. 6, 35, 3 pr.

Palatium - *castrensis sacri palatii*, C. I. 12, 28, 2, pr.; T. 6, 35, 3, pr. - sive adhuc *palatium* observent, C. I. 12, 28, 2, 2; T. 6, 35, 3, 2 - Archiatros *nostri palatii*, C. I. 12, 40, 8. T. 13, 3, 18.

Papianista - *Papianistae*, C. I. 1, 5, 5, pr.; T. 16, 5, 65, 2.

Par - *in pari... crimine* C. I. 9, 1, 19; T. 9, 1, 12.

Parare - *qui... falsum arguere paratus est*, C. I. 9, 22, 24; T. 4, 4, 2.

Parens - *contra testamentum parentum - ingratos liberos contra parentes*, C. I. 3, 28, 28, pr. T. 2, 19, 2 - *sponsus vel parens eius*, C. I. 5, 3, 15 pr.; T. 3, 5, 2 - *parentium ... successio* C. I. 6, 18, 1; T. 5, 1, 9 - ... *a parentibus utriusque sexus* T. I. 6, 23, 21, 3; N. T. 16, 5 - propinquus *vel parens vel proximus* - propter... propinquos, *vel parentes vel proximos*, C. I. 8, 5, 1, pr, 1. T. 4, 22, 1 - qui *parentes*... dolore pulsassent, C. I. 8, 49, 1; T. 8, 14, 1 - Leges... a divo *parente* nostro conditas, C. I. 11, 14, 2, pr.; T. 14, 1, 4.

Parricida - homicida *et parricida*, C. I. 1, 4, 3, 3; T. 9, 38, 8.

Parricidium - *poena parricidii.* C. I. 9, 17, 1; T. 9, 15, 1.

Pars - *utramque partem... in-*

terrogare - ad *alterutram partem proficiat*, C. I. 3, 1, 9; T. 2, 18, 1 - *una cum observante parte* C. I. 3, 39, 3, 1; T. 2, 26, 1 - *testes ab alterutra parte producendi* C. I. 4, 20, 11, 1; T. 11, 39, 13 - *inter partes* pronuntiet C. I. 7, 61, 1, pr.; T. 11, 29, 2 - *ex quacumque parte*, C. I. 8, 5, 2; T. 4, 22, 5 - *praesentibus partibus*, C. I. 9, 42, 2, pr.; T. 9, 37, 1 - *pars... ex bonis eius*, C. I. 9, 49, 8, pr.; T. 9, 42, 8, pr. - *pars* (facultatum) C. I. 9, 49, 10, 3; T. 9, 42, 24, 1 - *ex utraque parte*, C. I. 12, 50, 8; T. 8, 5, 40, 1

Particeps - *participes criminum*, C. I. 9, 42, 3, 3; T. 9, 37, 4.

Paschalis - *In... paschalibus diebus*, C. I. 3, 12, 6, 6; T. 2, 8, 19, 4.

Pater - *lenones patres*, C. I. 1, 4, 12; T. 15, 8, 2 - *patris honorem adripere*, C. I. 1, 9, 18; N. T. 3, 2 - ad *patres* iure peculii (transmitti) C. I. 6, 61, 3; N. T. 14, 8 - *patri fratri...* C. I. 9, 9, 29, pr.; T. 9, 7, 2 - integris *patris* fortunis C. I. 9, 49, 10, 2; T. 9, 42, 24, 1 - *cura patris civitatis*, C. I. 11, 33, 2, 3 - T. 12, 11, 1, 3.

Paternus - *avi paterni*, C. I. 6, 14, 3, T. 8, 18, 5.

Pati - *qui dolum se passum esse conqueratur*, C. I. 2, 20, 8; T. 2, 15, 1 - *ipse... quaestionem non patitur*, C. I. 9, 41, 17, 1 - T. 9, 35, 6 - qui *haec passus est* - *Quando autem reus nihil tale passus est*, C. I. 9, 42, 3, 1, 2; T. 9, 37, 2; 4 - suam... partem corrumpi *patiatur*, C. I. 10, 35, 2, 1 a; N. T. 22, 2, 2.

Patria - in... *patria oppugnata*, C. I. 9, 44, 2, 4; T. 9, 37, 2.

Patrimonialis - *ex fundis patrimonialibus*, C. I. 11, 62, 12, 1; T. 5, 12, 3 - colonum *patrimonialem*, C. I. 11, 64, 2; T. 5, 17, 2.

Patrimonium - dispar *patrimonium*, C. I. 9, 24, 1, 1; T. 9, 21, 2, 1; inter reos *adnotati... patrimonium*, C. I. 9, 40, 3; T. 10, 10, 29, 2

Patronus - *liberti... maximisque beneficiis suum patronum adsecuti*. . C. I. 3, 28, 27; T. 2, 19, 3.

Patruus - *patruo et avunculo*, C. I. 9, 9, 29, pr.; T. 9, 7, 2.

Paulo - *paulo vilioris pretii*, C. I. 4, 44, 15; T. 3, 1, 4.

Pauper - *pauperibus...* erogari, C. I. 1, 4, 2; T. 11, 36, 20.

Paupertas - *propter nimiam paupertatem*, C. I. 4, 43, 2, pr.; T. 5, 10, 1.

Peculatus - *lege Iulia peculatus*, C. I. 9, 28, 1; T. 9, 28, 1.

Peculium - *castrense peculium*, C. I. 12, 28, 2, 2 - T. 6, 35, 3, 1.

Pecunia - *ex suis pecuniis*, C. I. 8, 11, 5; T. 15, 1, 11 - *publicis pecuniis*, C. I. 8, 11, 10; T. 15, 1, 31, pr. - *publicas pecunias*, C. I. 9, 28, 1; T. 9, 28, 1 - *pecuniis... corruptus*, C. I. 9, 42, 2, 1, T. 9, 37, 1.

Pecuniarius - *v.* **Causa.**

Pendere - *donationes... adhuc in pendenti maneant*, C. I. 5, 16, 24, 2; T. 9, 42, 1. pr. - *adhuc pendente appellatione*, C. I. 7, 66, 6; T. 11, 35, 1 - *pendente accusatione*, C. I. 9, 1, 19; T. 9, 1, 12.

Penes - *penes se detinere*, C. I. 9, 9, 29, 2; T. 9, 7, 2,

Penitus - *his penitus repelletur*, C. I. 1, 9, 18; N. T. 3, 5 - *sol-*

lecitudo penitus iniungatur, C. I. 2, 7, 6; N. T. 10, 4 - *ab inof. actione penitus* arceantur, C. I. 3, 28, 27; T. 2, 19, 1; 3 - *etiam penitus ignotum heredem*, C. I. 6, 24, 11; T. 5, 1, 9 - *et non ab alio penitus officio*, C. I. 12, 22, 2, pr.; T. 6, 29, 2, pr. - *nihil penitus... accipere*, C. I. 12, 37, 3, pr.; T. 7, 4, 12.

Pensio - necessitatem *debitam pensionum...* C. I. 4, 63, 1; T. 13, 1, 5.

Pentaprotia - obsequium temonariorum *vel pentaprotiae* C. I. 12, 28, 2, 1; T. 6, 35, 3, pr.

Pepuzita - *Pepuzitae*, C. I. 3, 1, 5, 5, pr.; T. 16, 5, 65, 2

Per *v.* **Error, Litterae** - *per se* C. I. 2, 44, 2, pr ; T. 2, 17, 1, pr. - *per fraudem...* factis divisionibus, C. I. 3, 38, 3; Cons. 2, 6 - *per cunctos... tolerabiles fiant*, C. I. 4, 63, 1; T. 13, 1, 5 - *per conditionem aut per ut. in rem actionem*, C I. 5, 3, 15, 1; T. 3, 5, 2, 1 - *per eandem successionem*, C. I. 5, 9, 3, 1 *a*; T. 3, 8, 2, 1 - *per praetorem interponatur decretum*, C. I. 5, 33, 1, 1; T. 3, 17, 3, pr. - *per se vel per procuratorem*, C. I. 6, 60, 1, 1; T. 8, 18, 1, 3 - *per longum tempus* - subsecuta *per executorem* conventio, C. I. 7, 38, 3, pr., 1; T. 4, 14, 1, pr.. 1 - *sive ... per Nilum sive .. per diversa flumina*, C. I. 7, 41, 3, pr.; N. T 20, 2 - *per interdictum q. bon.*, C. I. 8, 2, 3; T. 4, 21, 1 - *per eum infanti adquiratur* C. I. 8, 53, 26; T. 8, 12, 2 - *per procuratores lites sustineat* C. I. 9, 2, 15; T. 9, 1, 17 - *quaestione civ. per sententiam terminata*, C. I. 9, 22, 23, 1; T. 9, 19, 4, 1 - *per depectionem .. ad postulandam abolitionem* (*venire*), C. I. 9, 42, 2, 1; T. 9, 37, 1 - *per hanc occasionem*, C. I. 10, 72, 1, pr.; T. 12, 6, 2, 1 - *per biennium* C. I. 11, 10, 2; T. 10, 22, 3 - Si ... colonum *per* contumaciam retractationis *fugaverit*, C. I 11, 58, 3; T. 13, 11, 3 - *rescriptis per obreptionem impetratis*, C. I. 11, 67, 2, pr.; T. 10, 1, 15 - *per* continuos XIII annos, C. I. 12, 16, 3, 4; T. 6, 23, 4 - *sed nec alia via eundi ... habeat facultatem nisi per quam cursus pub. stare dignoscitur* - *proficiscendi per eum* (*cursum pub*) *licentia*, C I. 12, 50, 2, 1; T. 8, 5, 3 - *per pub. cursum* iter faciens, C. I. 12, 50, 5; T 8, 5, 25 - *per sollecitationem* vel *per receptionem subtrahere*, C. I. 12, 50, 17; T. 8, 5, 58 - *per vices officiorum*, C. I. 12, 60, 3, 2; T. 8, 8, 9.

Peraequatio - *sub peraequationis iure*, C. I. 11, 59, 15; T. 6, 2, 24.

Peragere - *licet prohibitas nuptias non peregerit*, C. I. 5, 7, 1, pr.; T. 3, 11, 1, pr. - *aliena obsequia ... peragere*, C. I. 12, 35, 13, pr.; T. 7, 1, 17 pr. - *qui ... neque aliquid honestum peragunt*, C. I. 12, 46, 3; T. 7, 20, 7.

Percellere - *his ... eadem poena percellendis*, C. I. 9, 28, 1; T. 9, 28, 1 - *scrinio ... condemnatione percellendo* C. I. 12, 29, 1, 1; N. T. 21, 2 - *eum ... indignatione percelli*, C. I. 12, 52, 2, 1; T 12, 1c, 1

Percipere - quae. . parum *sunt in usu* civitatium *percipiant*, C I. 8, 11, 15; T. 15, 1, 40 - Si quis praedia ... *sub peraequat. iure perceperit*, C. I 11, 59, 15; T. 6, 2, 24.

Percutere - si probaverit... *Iustum* (?) a se *percussum* (?) esse, C. I. 9, 16, 1; Coll. 1, 8.

Perficere – *perfectam* donationem, C. I. 8, 53, 11, pr.; Cons. 6, 10

Periculum - *ad periculum tutoris*, C. I. 5, 37, 24, 1; T. 3, 30, 6, 1 - *aliquid periculi*, C. I. 11, 6, 4; T. 13, 9, 4, pr. - *suo periculo*, C. I. 12, 50, 14; T. 8, 5, 51.

Perire - *quae*... naufragiis *perierunt*, C. I. 11, 6, 4; T. 13, 9, 4, pr.

Permanere - ea *apud eam*... *permaneant* C. I. 9, 49, 9, pr.; T. 9, 42, 15.

Permittere – *Illud fieri permittimus*, C. I. 1, 55, 9, 1; T. 11, 8, 3, 1 - eique administratio... *permissa*, C. I. 2, 52, 5, pr.; T. 2, 16, 2 - quibus reddendi iuris... *permisimus* facultatem, C. I. 7, 44, 3, pr.; T. 4, 17, 1 - patribus, quibus ius vitae in liberos necisque potestas *olim erat permissa*, C. I. 8, 46, 10; T. 4, 8, 6 - accusatori petenti... (*abolitionem*) dari *permittitur*, C. I. 9, 42, 3, 2; T. 9, 37, 4 - *cum*... *neque curiali hoc faciendum permittimus*, C. I. 11, 73, 1; T. 10, 3, 6 - Veniam... talibus *non permittimus*, C. I 12, 57, 6 - T. 8, 4, 15.

Perpetrare – *fundus in quo haec perpetrata sunt*, C I. 8, 24, 1, 4; T. 9, 21, 4, pr.

Perpetuus – *perpetua* auctoritate, C. I. 11, 23, 3, 1; T. 14, 15, 6 – *perpetuo*... *exilio*, C. I. 11, 55, 2; T. 11, 11, 1 - dominii *perpetui* durabilitate, C. I. 11, 66, 1; T. 5, 13, 1.

Perpotiri - eos... *perpotiri* decernimus beneficiis... C. I. 12, 16, 3, 4; T. 6, 23, 4.

Persona - *idoneis personis*, C. I. 1, 55, 2; T. 1, 29, 3 - *quosdam personas*, C. I. 4, 38, 14; T 3, 1, 6 - ... urbanis militibus et *ceteris personis*, C. I. 4, 61, 5; T. 4, 13, 3 - *militarium personarum*, C. I 4, 61, 7; T. 4, 13, 6 – *liceat personae, quam*.. *circumire temptaverit*, C. I. 5, 7, 1, 1; T. 3, 11, 1, 1 - *haec* .. *in persona eius obtinebunt*, C. I. 5, 27, 3, 4; N. T. 22, 2, 11 - *clarissimarum personarum*, C. I. 5, 33, 1, 5; T. 3, 17, 3, 2 - *sub praesentia publicarum personarum*, C. I, 5, 37, 24; T. 3, 30, 6 - *a publicis personis*, C. I. 9, 2, 14; T. 9, 1, 15 C. I. 9, 49, 9, 1; T. 9, 42, 1, 2 - necessariis *sibi personis*, C. I. 12, 51, 1; T. 8, 6, 2.

Personalis - *beneficia personalia*, C. I 1, 23, 4; T. 1, 1, 1 - *nullo munere civili id est corporali sive personali*, C. I. 12, 46, 1, 7 T. 7, 20, 2, 1.

Perspicere - huic legi *perspeximus*, C. I. 6, 23, 21, 6; N. T. 16, 8.

Pertinere *v.* **Ad.** - neque eorum successores ad hoc beneficium *pertinebunt*, C. I. 8, 55, 1, 3; F. V. 272.

Pervenire - qui ad imam... nequitiam *pervenerant* Manichaei, C. I. 1, 5, 5, pr.; T. 16, 5, 65, 2 - agrimensor *in ipsis locis*... *hoc ipsum faciens, perveniet*, C I. 3, 38, 3, 1; T. 2, 26, 1 - *Si quis in tantam*... *pervenit audaciam*, C. I. 8, 4, 7; T. 4, 22, 3 - *ad eam pervenerint*, C. I, 9, 49, 9, pr.; T. 9, 42, 15 – *bona ad fiscum perveniant*, C. I. 9, 49, 10, pr.; T. 9, 42, 24, pr. - ad quos opes *pervenire* censuimus, C. I. 10, 35, 2, 6; N. T. 22, 2, 6.

Petere - *abolitio non petetur*, nisi... *consensum ad petendam abolitionem accomodavit*, C I. 9, 42, 3, 1; T. 9, 37, 2.

Petitio - *suas petitiones*, C. I. 10, 65, 6; T. 12, 12, 15.

Phoenicarchia - sacerdotii, *id est Pheonicarchiae vel Syriachiae*, C. I. 5, 27, 1, pr.; T. 4, 6, 3.

Pietas - nostrae *pietatis* statuta, C. I. 5, 34, 11; T. 3, 17, 1.

Pignus – commissoriae *pignorum* legis, C I. 8, 34, 3, pr.; T. 3, 2, 1.

Placere - pro iudicatis *haberi placet*, C. I. 7, 59, 1; App. 2, 7.

Plectere - *actore* fundi vel *servis*... supplicio cap. *plectendis*, C. I. 9, 24, 1, 5; T. 9, 21, 2, 4 - *poena plectetur*, C. I. 9, 36, 2, 3; T. 9, 34, 7; C. I. 10, 32, 34, pr.; T. 12, 1, 92; C I. 10, 53, 6, pr.; T. 13, 3, 3; 1; C. I. 11, 43, 3, 1; T. 15, 2, 6 - poena... *plectendo*, C. I. 12, 29, 1, 1; N. T. 21, 2.

Plurimus - *plurima* alia, C. I. 9, 31, 1, 2; T. 9, 20, 1.

Plus - privilegiis *pluribus*, C I. 1, 3, 2; T. 16, 2, 14.

Pneumatomachus - *Pneumatomachi*, C. I. 1, 5, 5, pr.; T. 16, 5, 65, 2.

Poena *v.* **Deesse, Imminere, Legitimus, Nomen** – capitali *poena*, C. I. 1, 3, 5; T. 9, 25, 2, *capitali poena*, C. I. 9, 36, 2, 3; T. 9, 34, 7 - *capitalem poenam*, C. I. 9, 49, 10, pr.; T. 9, 42, 24, pr. - *mortuo ex poena* marito - *ex poenae qualitate - mors ex poena subsecuta*, C. I. 5, 16, 24, pr., 2; T 9, 42, 1, pr. - *sine poena*, C. I. 8, 4, 5; T. 2, 26, 1 - *molliorem... poenam*, C. I. 9, 12, 8, 3; T. 9, 10, 4, 1 - *poena parricidii*, C. I 9, 17, 1; T. 9, 15, 1 - *eadem poena*, C. I. 9, 28, 1; T. 9, 28, 1 - facultas... *poenas evitandi*, C. I. 9, 47, 18, pr.; T. 9, 40, 4 - *gravissima poena*, C. I. 10, 32, 34, pr.; T. 12, 1, 92 - *poena arbitrio iudicis plectetur*, C. I. 10, 53, 6, pr.; T. 13, 3, 3; 1 – *poena* quadrupli, C. I. 11, 2, 3; T. 13, 5, 29 - *severissima poena*, C. I. 11, 43, 3, 1; T. 15, 2, 6 - *proscriptionis poena*, C. I. 11, 60, 3, pr.; N. T. 24, 4 - *gravior poena*, C. I. 12, 22, 3; T. 6, 29, 3 - sacrilegii *poenam*, C. I. 12, 28, 4, 1; T. 6, 35, 13 - *poenas consentaneas*, C. I. 12, 35, 13, pr.; T. 7, 1, 17 pr. - *Gravissimae poenae*, C. I. 12, 50, 10; T. 8, 5, 41.

Polliceri - *Quotiens... iudex se polliceatur* relaturum, C. I. 7, 61, 1, 2; T. 11, 30, 1.

Popularis - fieri *a popularibus hoc* permiserint, C. I. 1, 11, 6, 1; T. 16, 10, 24, 1.

Portio - *pro rata portione*, C. I. 11, 65, 3; T. 11, 19, 2.

Portorium - *de portorio onere*, C. I. 12, 46, 1, 7; T. 7, 20, 2, 1.

Posse - *consanguinei.. quaestionem movere possunt*, C. I. 3, 28, 27; T. 2, 19, 1 - *heredem quis instituere potest*, C. I. 6, 24, 11; T. 5, 1, 9 – neque enim incubatio diuturna... privilegium abolere *poterit* C. I. 7, 38, 3, 1; T. 10, 1, 15 – *ea fieri potest* C. I. 8, 54, 2; F. V. 283 - *et ipsi inscriptiones.. deponere possint*, C. I. 9, 1, 19; T. 9, 1, 12.

Possessio *v.* **Restituere** - *bonorum possessionem* (*accipere*), C. I. 2, 38, 1; App. 1, 4 - *momentariae possessionis* actio, C. I 3, 6, 3; T. 4, 22, 6 – (*civitas*) *sub qua... possessio... consistit*,

C. I. 5, 27, 3, 4; N. T. 22, 2, 11 - vitia *possessionum*, C. I. 7, 32, 11; T. 4, 22, 5 - ne... *in possessionem mittantur* C. I. 7, 65, 6; T. 11, 36, 26 - *possessionem rerum apud fiscum... constitutarum* - *alienarum rerum possessionem*, C. I. 8, 4, 7; T. 4, 22, 3 - *suas possessiones*, C. I. 10, 28, 1, 1; N. T. 26, 3 - Privatas *possessiones* nostras, C. I. 11, 75, 1; T. 11, 16, 5.

Possessor - si qui *ex possessoribus*, C. I. 1, 37, 1; T. 1, 14, 1 - *possessores*... a susceptoribus *praegravari* C. I. 1, 55, 9, pr.; T. 11, 8, 3, pr. - *possessionem... restituat possessori*, C. I. 8, 4, 7; T. 4, 22, 3.

Possidere - (praedia) quae *ab ipsis possidentur* C. I. 1, 3, 3; T. 16, 2, 15, 3 - ... mancipium crediderit *ex quacumque causa possidendum*, C. I. 1, 10, 1; T, 16, 9, 2 - res... *quas dolo desiit possidere* C I. 4, 34, 1; Coll. 10, 8 - *eam (possessionem) possidentibus reddat*, C. I. 8, 4, 7; T. 4, 22, 3 - qui opimas... *possident* terras, C. I. 11, 59, 7, 1; T. 5, 14, 30.

Post - *post litem... ordinatam*, C. I. 3, 40, 2; T. 2, 12, 2 - *post tempus luctui statutum*, C. I. 5, 9, 3, pr.; T. 3, 8, 2, pr. - patris *post avum intestatum defuncti*, C I. 6, 14, 3; T. 8, 18, 5 - *post mortem filii*, C. I. 6, 56, 5; T. 5, 1, 8 - *post elapsum eius* C. I. 7, 66, 6; T 11, 35, 1 - *post* sententiam, C. I. 9, 12, 8, 1; T. 9, 10, 4 - *post biennium* dignitate praestita, C. I. 10, 32, 56, 1; T. 12, 1, 18. 9 - *post codicum oblationem*, C. I. 11, 58, 5, 1; T. 13, 11, 5 - *secundum gradum post clarissimatus* dignitatem, C. I. 12, 31, 1; T 6, 37, 1 - *post hanc sanctionem*, C. I. 12, 49, 2, pr.; T. 8, 1, 9.

Postea - *postea... interponatur decretum*, C. I. 5, 33, 1, 1; T 3, 17, 3, pr. - *et postea m. decesserit*, C. I. 6, 60, 3, pr.; T. 8, 18, 9, 1 - *sin autem minoris ordinis virum postea sortitae fuerint*, C. I. 10, 40, 9; 12, 1, 13; T. 2, 1, 7 - *nulla... postea indignatio... procedat*, C. I. 12, 44, 1; T. 7, 16, 3.

Posteritas - *ex testamento suae posteritatis*, C. I. 5, 9, 3, 1 *a*; T. 3, 8, 2, 1.

Posterus - *in posterum*, C. I. 5, 16, 24, 2; T. 9, 42, 1, pr.; C. I. 11, 66, 7, 1; N. T. 19, 1.

qui posterior moritur, C. I. 5, 9, 5; N. T. 14, 6 - si *posteriores* ad maiores praedictae sibi consanguinitate devictos conferant facultates, C. I 10, 36, 1, pr.; N. T. 22, 2, 12 - *posterioris mariti* C. I. 10, 40, 9; 12, 1, 13; T. 2, 1, 7.

Postulare - *qui velut debiti postulentur*, C. I 3, 23, 2, pr.; N. T. 7, 4, 6 - *qui a n. clementia... postulaverint*, C. I. 8, 11, 15; T. 15, 1, 40 - *si criminis qualitas catenarum acerbitatem postulaverit*, C. I 9, 4, 1, 2; T. 9, 3, 1, pr. - *abolitio... a c. iudice postulari debet* - *ad postulandam abolitionem* C. I. 9, 42, 2, pr., 1; T. 9, 37, 1.

Postumus - *si postumos dereliquerit*, C I. 9, 49, 10, pr.; T. 9, 42, 24, pr.

Potentia - per *potentiam...* fundos (occupare), C. I. 11, 59, 10; T. 13, 11, 9.

Potestas - ad *maiorem potestatem*, C. I. 3, 1, 9; T. 2, 18, 1 -

ad competentem potestatem, C. I. 3, 23, 2, pr.; N. T. 7, 4, 6 - *in potestate... constituto*, C. I. 5, 7, 1, 1; T. 3, 11, 1, 1 - *praeter memoratas... potestates*. C. I. 12, 50, 9, pr.; T. 8, 5, 40, pr.

Praebere - *nisi fideiussio idonea... praebeatur*, C. I. 1, 19, 4; T. 1, 2, 8 - quibus consistorium n. *ingrediendi facultas praebetur*, C. I. 1, 48, 3; T. 6, 26, 5 - si *sponsa. .causam* non contrahendi matrimonium *praebuerit*, C. I. 5, 3, 15, 1; T. 3, 5, 2, 1 - *nemini... ab huiusmodi immunitate praebenda*, C. I. 8, 11, 12; T. 15, 1, 34 - *opus publicum sibi praeberi*. C. I. 8, 11, 15; T. 15, 1, 40 - qui hoc ministerium *praebuerunt*, C. I. 9, 24, 1, 5; T. 9, 21, 2, 4.

Praecedere - *praecedentibus inscriptionibus*, C. I. 9, 44, 2. pr; T. 9, 36, 2.

Praeceptum - contra nostra *praecepta*, C. I. 12, 60, 5; T. 12, 6, 32, 2.

Praecidere - saga... auferre *vel praecidere* C. I. 12, 50, 13; T. 8, 5, 50.

Praecipere - *praecipimus* ne qua synagoga... surgat C. I. 1, 9, 18, 1; N. T. 3. 3 - *ibi... ubi iura praecipiunt h. quaestiones moveri*, C. I. 3, 23, 3, pr.; N. T. 7, 4, 6 - *annonam... transvehi praecipimus*, C. I. 10, 16, 6; T. 11, 1. 11 - solidos dari *praecipimus*, C. I. 12, 39, 3; T. 7, 6, 4.

Praecipue - prata provincialium n. *et praecipue rei privatae nostrae*, C. I. 11, 61, 3; T. 7, 7, 5.

Praeda - *ad praedam provinciarum*. C. I. 12, 61, 4; T. 6, 29, 11.

Praedicere - *in... praedictis... diebus*, C. I. 3, 12, 6, 3; T. 15, 5, 5 - ad *praedictam* (?) *divisionis iniuriam*, C. I. 12, 40, 2, 1; T. 7, 8, 5.

Praeditus - *qui ar. militia praediti sunt*, C. I. 3, 23, 2, pr.; N. T. 7, 3, 1 - *dignitate praeditus*, C. I. 3, 24, 1; T. 9, 1, 1 - *cum non arm. militia praediti sunt*, C. I. 3, 25, 1, 1; N. T. 7, 1, 1 - *si... dignitate praeditus sit*, C. I. 12, 50, 3, 1; T. 8, 5, 8, pr.

Praedium - *praedio emphyteutico*, C. I. 5, 37, 23; T. 3, 30, 5 - sibi *praedium* prodesse, C. I. 11, 48, 2; T. 13, 10, 3.

Praefatus - *praefatis diebus*, C I. 1, 9, 13; T. 2, 8, 26; 8, 8, 8.

Praefectura - ad *praetorianae praefecturae* scientiam, C. I. 1, 40, 2; T. 1, 16, 4 - *ab ipsa eminentissima praefectura*, C. I. 2, 7, 6 - N T. 10, 1, 4 - sedis *praetorianae praefecturae*, C. I. 7, 42; N. T. 13, 2 - *praefecturae urbis*, C. I. 7, 62, 17; T. 3, 32, 2 - *ab eminentissima praefectura*, C. I. 12, 50, 14; T. 8, 5, 51.

Praefectus - a ... *praefecto praetorio*, C. I. 7, 62, 30; T. 11, 30, 58, pr. - contra ... *praefectos Augustales*, C. I. 7, 67, 2 pr.; T. 11, 30, 30 - *praefecto urbis*, C. I. 12, 50, 9, pr.; T. 8, 5, 40, pr.

Praefinire - succedant *praefiniti* sibi generis ordine sociati, C. I. 10, 36, 1, 1; N. T. 22, 2, 13.

Praegravare - *minime possessores* maioribus mensuris... a susceptoribus *praegravari*, C. I. 1, 55, 9, pr.; T. 11, 8, 3, pr.

Praemium - *praemium* manumissionis - *legitimum praemium*, C. I. 6, 60, 3, 2 c.; T. 8, 18, 9, 3.

Praescribere - quem n. maiestatis auctoritas solvendum esse *praescripserit*, C. I. 11, 59, 17; N. T. 26, 4.

Praescriptio - fori *praescriptionem*, C. I. 3, 23, 2, 1; N. T. 7, 1, pr. - *non longi temporis sed XXX ann praescriptionem*, C. I. 3, 39, 6; T. 2, 26, 5 - *sine ulla temporis praescriptione*, C I. 11, 7, 7; T 10, 19, 15.

Praesens *praesentibus partibus*, C I. 9, 42, 2, pr. T. 9, 37, 1 - *praesentis legis*, C. I. 12, 52, 2, 1; T. 12, 10, 1.

Praesentia - *sub praesentia pub. personarum* C. I. 5, 37, 24; T. 3, 30, 6.

Praeses - *praesides provinciarum*, C. I. 1, 3, 10, 2; T. 16, 2, 31 - *malignis artibus praesidum*, C. I. 9, 47, 18, pr.; T. 9, 40, 4 - *praeses provinciae* - *Praeses autem*, C. I. 10, 10, 5, pr. 2; T. 10. 8, 5 - iuxta *praesidem*, C. I. 10, 19, 2, 1; T. 11, 7, 3 - si *praesidis* desit copia, C. I. 10, 32, 54; T. 12, 1, 181, pr. - per vigorem officii *praesidis*, C. I. 10, 72, 1, 1; T. 12, 6, 2, 1 - *iudicio praesidum provinciarum*, C. I. 10, 77, 1; T. 12, 14, 1 - apud *praesidum*... acta, C. I. 11, 23, 1; T. 14, 15, 2 - *praesides earum* (prov.), C. I. 12, 35, 13, 2; T. 7, 1, 16.

Praesidalis - officium *praesidale*, C. I. 1, 5, 3, 1; T. 16, 5, 30, 2

Praestare - *probationes praestare quod obsequium ... adhibuerunt*, C. I. 3, 28, 28, pr.; T. 2, 19, 2 - pecuniam *praestet*, C. I. 4, 26, 13, 2; T. 2, 31, 1 - *sacramento praestito*, C. I. 5, 35, 3, pr.; T. 3, 17, 4, pr. - *gesta... litigatoribus convenit praestari* C. I. 7, 62, 24; T. 11, 30, 32 - *argumentis praestitis*, C. I. 7, 65, 2, 1; T. 11, 36, 7 - *a quibus species praestitae sunt*, C. I. 11, 2, 2; T. 13, 5, 26 - *libertates mancipiis... praestare*, C. I. 11, 62, 12, 1; T. 5, 12, 3.

Praestatio - *tironis praestationem*, C. I. 12, 28, 2, 1; T. 6, 35, 3, pr.

Praesto - *sive praesto est*, C. I. 2, 20, 8; T. 2, 15, 1.

Praesumptio - *excusatione vel alia praesumptione*, C. I. 8, 11, 12; T. 15, 1, 34.

Praeter - *nemini liceat... praeter eos*, C. I. 3, 23, 2, 1; N. T. 7, 1, pr. - *nec cuiquam alii praeter memoratas potestates*, C. I. 12, 50, 9, pr.; T. 8, 5, 40 pr. - nulla praescriptione temp.... *praeter eam*, C. I. 12, 57, 12, 1; T. 8, 4, 30, 2.

Praeterea - *praeterea fratris filia*... C. I. 5, 4, 17; Coll. 6, 4, 5.

Praetermittere - namque *necessaria* (?) *praetermissa* (?) *imminuunt* contractus, C. I. 6, 23, 17; T 4, 4, 3.

Praetor - apud *praetorem*, C. I. 2, 44, 2, 2; T. 2, 17, 1, 2 - *per praetorem interponatur decretum*, C. I. 5, 33, 1, 1; T. 3. 17, 3 pr.

Praetorianus *v.* **Praefectura.**

Praetorius - a ... *praefecto praetorio*, C. I. 7, 62, 30; T. 11, 30, 58, pr.

Pragmatica - legis istius praeceptione ... non praeiudicatura quacumque generalitate *pragmatica*, C. I. 12, 16, 3, pr. - T. 6, 23, 3.

Pretium - De aedificiis maioris *pretii*, C. I. 8, 11, 9, 1; T. 15, 1, 30.

Primas - *primates officiorum*, C. I. 1, 48, 3; T. 6, 26, 5.

Primicerius - huiusmodi officiis vel *primiceriis*, C. I. 12, 23, 11; T. 6, 30, 21.

Princeps - Constitutiones *principum*, C. I. 1, 18, 12; T. 1, 1, 2 - *principes et cornicularii*, C. I. 1, 48, 3; T. 6, 26, 5 - *a principe ... postulari*, C. I. 9, 42, 2, pr. - T. 9, 37, 1.

Principalis - *speciali beneficio principali*, C. I. 3, 23, 2, pr.; N. T. 7, 3, 1 - *sine nutu principali*, C. I. 12, 35, 13 pr.; T. 7, 1, 17 pr.

principales cognoscant, C. I. 1, 11, 6, 1; T. 16, 10, 24, 1.

Principatus - (*civitas*) *quae principatum totius provinciae tenet*, C. I. 5, 27, 3, 4; N. T. 22, 2, 11.

Prior *v.* **Dignitas** - *ad priorem condicionem*, C. I. 1, 3, 4, 1; T. 8, 4, 7 - *priorum* maritorum, C. I. 5, 9, 3, pr.; T. 3, 8, 2, pr. - *priorum legum*, C. I. 7, 71, 6; T. 4, 20, 3 - sacrilegium *prior* arceat. qui ... C. I. 12, 40, 5, 1 *a*; T. 7, 8, 10, 1.

Pristinus - *propter pristinam dignitatem*, C. I. 9, 41, 17, 1; T. 9, 35, 6.

Prius - *sive prius crim. sive civ. actio moveatur*, C. I. 9, 31, 1, pr ; T. 9, 20, 1.

Privare - *priore dignitate* (mulieres) *privatae*, C. I. 10, 40, 91; 12, 1, 13; T. 2, 1, 7.

Privatus *v.* **Res** - *in privatis aedibus*, C. I. 1, 3, 15; T. 16, 2, 37 - *privata ... balnea*, C. I. 1, 47, 1; T. 7, 11, 1 - ... *privatorumque debitorum*, C. I. 3, 12, 6, 6; T. 2, 8, 19, 4 - *ad commodum ... privatum*, C. I. 11, 41, 3; T. 15, 7, 6. *sive senatores sive privati sint*, C. I. 11, 6, 4; T. 13, 9, 4, pr.

Privilegium - nec *dignitatis cuiuscumque privilegio*, C. I. 11, 8, 1; T. 10, 20, 1 - *dignitatis seu militiae privilegia*, C. I. 12, 1, 3; T. 6, 35, 3, pr.

Pro - *pro hac causa*, C. I. 1, 47, 1; T. 7, 11, 1 - *pro* functionibus pub. respondere, C. I. 3, 25, 1, pr. pr.; N. T. 7, 1, pr. - *mancipium pro huiusmodi* (?) praestet, C. I. 4, 43, 2, 1; T. 5, 10, 1 - *pro tali conamine*, C. I. 5, 7, 1, pr ; T. 3, 11, 1, pr. - *pro antiquo iure*, C. I. 6, 18, 1; T. 5, 1, 9 - *res, pro quibus actor ... intendit*, C. I. 8, 36, 2; T. 4, 5, 1 - consensum *pro tempore viri spect.* Augustalis, C. I. 10, 32, 59 pr.; T. 12, 1, 192 - *Pro his* ... nolumus nobis *aliquam ... esse communionem*, C. I. 11, 6, 4; T. 13, 9, 4, pr. - *pro rata portione*, C. I. 11, 65, 3; T. 11, 19, 2 - rectores prov. *pro iurisdictione sua examinantes* factum C. I. 12, 46, 2; T. 7, 20, 5 - *pro salacio habere*, C. I. 12, 50, 7, 1; T. 8, 5, 34, 2.

Probare - Si *probati* fuerint ... invidiam ... creare voluisse, C. I. 1, 25, 1; T. 9, 44, 1 - et non dominus ... petisse *probetur*, C. I. 7, 10, 7, 1; T. 4, 9, 1.

Probatio - *certis probationibus* C. I. 3, 26, 9; T. 10, 4, 1 - *probationes ... praestare*, C. I. 3, 28, 28, pr ; T. 2, 19, 2.

Probatoria - *sine sacra probatoria*, C. I. 12, 57, 2, pr ; T 8, 7, 7.

Procedere - civ. inquisitionis

... *lenior examinatio procedat*, C. I. 9, 22, 23, 2; T. 9, 19, 4, 2 - *competens dispositio procedat*, C. I. 11, 6, 2; T. 13, 9, 1 - *nulla contra eos ... indignatio ... procedat*, C. I. 12, 44, 1; T. 7, 16, 3.

Proconsul - *proconsules* (?) *vel*, comes Orientis, Augustalis, C. I. 7, 62, 29, 1; T. 9, 40, 16, pr. - *spectabilibus proconsulibus*, C. I. 12, 10, 1; T. 6, 12, 1.

Proconsularis - *In proconsulari provincia*, C. I. 12, 55, 3; T. 1, 12, 7.

Procreare - *etsi ea* (suboles) *necdum procreata est*, C. I. 9, 49, 10, 2; T. 9, 42, 24, 1.

Procurare - significare nobis ... *procuret*, C. I. 1, 31, 4; N. T. 24, 5 - patrimonium ... *dividi procuret*, C. I. 10, 35, 2, 1; N. T. 22, 2, 2.

Procurator *v.* **Per** - persona debet inquiri *procuratoris* - *falsus procurator*, C. I. 2, 12, 24; T. 2, 12, 3 - *neque procurator neque conductor*, C. I. 4, 65, 30; N. T. 9, 1.

Prodere - *nisi* dominus ... scelus *prodiderit* perpetratum, C. I. 9, 24, 1, 4; T. 9, 21, 2, 5; 4 - *patria oppugnata* vel *prodita*, C. I. 9, 44, 3, 4; T. 9, 37, 2.

Producere - *si ... testes ... producendi sunt*, C. I. 4, 20, 11, 1; T. 11, 39, 13 - *testibus productis*, C. I. 7, 65, 2, 1; T. 11, 36, 7.

Proferre *v.* **Instrumentum** - (leges) quae ... contra *eos* ... olim latae sunt diversisque *prolatae* temporibus, C. I. 1, 5, 5, 1; T. 16, 5, 65, 3 - iurisiurandi a te *prolati* religionem, C. I. 5, 53, 3; Cons. 9, 8 - *prolatam* evitare sententiam, C. I. 7, 62, 30; T. 11, 30, 58, pr. - si ... *molliorem ... poenam protulerit*, C. I. 9, 12, 8, 3; T. 9, 10, 4, 1.

Professio - *professionem exercentes*, C. I. 12, 15, 1; T. 6, 21, 1.

Proficisci - *cursus pub. et proficiscendi per eum licentia*, C. I. 12, 50, 2, 1; T. 8, 5, 3.

Profligare - *nec adaerationem aliquam ... profligari*, C. I. 1, 47, 1; T. 7, 11, 1.

Progignere - *ex eodem matrimonio progenitis liberis*, C. I. 5, 9, 3, 1 *a*; T. 3, 8, 2, 1.

Prohibere - Conventicula ... *celebrari prohibemus*, C. I. 1, 3, 15; T. 16, 2, 37 - *nisi lex ... hoc facere prohibuerit*, C. I. 4, 38, 14; T. 3, 1, 6 - *prohibitas nuptias*, C. I. 5, 7, 1, pr.; T. 3, 11, 1, pr. - ante *prohibitae* delationis exordium, C. I. 9, 1, 21; T. 4, 10, 2 - Nullus ... defensione *uti prohibeatur*, C. I. 9, 8, 4; T. 9, 35, 1 - *eam ... detinere non prohibetur*, C. I. 9, 9, 29, 2; T. 9, 7, 2 - cupiditas *eius* amovenda *atque prohibenda* est, C. I. 10, 20, 1, 1; T. 11, 8, 1.

Promerere - speciale ... *promeruisse* responsum, C. I. 7, 39, 3, 1; T. 4, 14, 1, 1.

Promulgare - quae de militia poenisque variis de diversis sunt haereticis *promulgata* (?), C. I. 1, 5, 5, 3; T. 16, 5, 65, 3 - rescripta, quae in debitorum causis ... *promulgantur*, C. I. 1, 19, 4; T. 1, 2, 8.

Pronepos - nepotibus *aut pronepotibus*, C. I. 5, 27, 2; T. 4, 6, 6 - *nepotum ac pronepotum*, C. I. 10, 35, 2, 6; N. T. 22, 2, 6.

Pronuntiare - dominum infa-

mem *pronuntiatum* (?), C. I. 9, 12, 8, 1; T. 9, 10, 4 - nisi ... liberum ab inquietudine *pronuntiaverit*, C. I. 10, 32, 54; T. 12, 1, 181, pr.

Pronuntiatio - *pronuntiationis editio*, C. I. 1, 21, 2; T. 11, 30, 6.

Propinquus - *liberorum seu propinquorum ... successio*, C. I. 6, 18, 1; T. 5, 1, 9.

Proponere *v.* **Inscriptio** - *licentia eis tribuatur* querellae propriae libellum ... in frequentioribus locis *proponendi*, C. I. 1, 55, 9, 1; T. 11, 8, 3, 1 - utrumne officium ... id quod dedebitum fuerit *proposuerit*, C. I. 4, 46, 3; T. 11, 9, 2 - edictum *contra latentem propositum*, C. I. 9, 40, 3; T. 10, 10, 29, 2.

Proprietas - *proprietatis* controversiae, C I. 3, 39, 3, pr.; T. 2, 26, 1 - *loci proprietas*, C. I. 8, 10, 9; T. 15, 1, 46.

Proprius - ad *proprium* redigere numerum, C. I. 1, 46, 1, pr.; N. T. 24, 1 - *ad ingenuitatem propriam eum repetere*, C. I. 4, 43, 2, 1; T. 5, 10, 1.

Propter - *propter ... valetudinem ... vel propter negligentiam ... inutiles esse*, C. I. 1, 26, 3; T. 1, 5, 9 - *propter nimiam paupertatem*, C. I. 4, 43, 2, pr.; T. 5, 10, 1 - *propter pristinam dignitatem*, C. I. 9, 41, 17, 1; T. 9, 35, 6 - *propter imperiale ministerium*, C. I. 11, 9, 2; T. 10, 21, 2.

Proscriptio - *ante proscriptionem*, C. I 9, 49, 9, pr; T. 9, 42, 15 - *proscriptionis poena*, C. I. 11, 60, 3, pr.; N. T. 24, 4.

Prosilire - *si per errorem . . ad accusationem prosiluerit*, C. I. 9, 42, 2, pr.; T. 9, 37, 1.

Protector - Primicerius ... *protectorum utr. scholae*, C. I. 12, 17, 2, pr.; T. 6, 24, 11.

Prout - *prout* ipsius naturae religio fiagitabat, C. I. 3, 28, 28, pr ; T. 2, 19, 2.

Providentia - *providentia claritatis tuae*, C. I. 1, 37, 1; T. 1, 14, 1.

Providere - Christianos ... adiuvare pauperes ... *provideant*, C. I. 1, 4, 1; T. 13, 1, 5 - tabularius fideliter *providere* (?) nomina *debitorum*, C. I. 10, 19, 7, 1, T. 11, 7, 16.

Provincia *v.* **Moderator, Praeses, Rector** - *in provinciis*, C. I. 2, 44, 2, 2; T. 2, 17, 1, 2; C. I. 5, 33, 1, 5; T. 3, 17, 3, 2; C. I. 10, 53, 6, pr.; T. 13, 3, 3; C. I. 12, 19, 2; T. 6, 26, 5; C. I. 12, 40, 9, 1; N. T. 25, 3 - in *provinciis*, C. I. 12, 52, 2, pr.; T. 12, 10, 1 - *in eadem provincia*, C. I. 5, 1, 2; T. 3, 5, 4; *in provincia*, C. I. 9, 3, 1; T. 9, 2, 2; C. I. 12, 23, 4 (?); T. 6, 30, 4; *In proconsulari provincia*, C. I. 12, 55, 3; T. 1, 12, 7 - *principatum totius provinciae*, C. I. 5, 27, 3, 4; N. T. 22, 2, 11 - *ad provinciarum tutelam* quietis, C. I. 10, 77, 1; T. 12, 14, 1 - *in quam provinciam* (?) *ituri sunt*, C. I. 12, 44, 1 ; T. 7, 16, 3 - ad *provincias* (commeare), C. I. 12, 60, 2; T. 8, 8, 7 - *ad praedam provinciarum*, C. I. 12, 61, 4; T. 6, 29, 11.

Provincialis - Imp. Constantinus A *provincialibus* suis, C. I. 4, 43, 2, pr ; T. 5, 10, 1 - de communi utilitate *provincialium*, C. I. 10, 65, 5, 2; T. 12, 12, 12, 2 - *a provincialibus accipere* - detri-

mentis *provinciales non adficere*, C. I 12, 37, 3, pr ; T. 7, 4, 12 - curiales *vel provinciales*, C. I. 12, 50, 19; T. 8, 5, 64.

provinciali iudicio, C. I. 3, 23, 2, pr.; N. T. 7, 4, 6 - iudicibus *provincialibus*, C. I. 12, 49, 5; T. 8, 7, 17 - officia *provincialia*, C. I. 12, 57, 2 pr.; T. 8, 7, 7.

Provocare - *non provocandi sed* supplicandi licentia, C. I. 7, 42; N T. 13, 1 - *provocandi licentiam*, C. I. 7, 65, 2, 1; T. 11, 36, 7.

Proximus *v.* **Parens** - *proxima* agnatio *vel adfinitas*, C. I. 3, 38, 11; T. 2, 25, 1.

Publicus *v.* **Cursus, Crimen, Functio, Pecunia, Persona, Utilitas** - *per publicas litteras*, C. I. 1, 3, 10, 2; T. 16, 2, 31 - actis *publicis*, C. I. 1, 55, 7; T. 9, 2, 5 - *publicorum ... debitorum*, C I. 3, 12, 6, 6; T. 2, 8, 19, 4 - *ad publicae* (?) *sententiam vindictae*, C. I. 3, 26, 9; T. 10, 4, 1 - Praetoria iudicum et domos *publicas*, C. I. 8, 11, 4; T. 15, 1, 8 - *opus publicum*, C. I. 8, 11, 15; T. 15, 1, 40 - *post publicam accusationem*, C. I. 10, 1, 10; T. 10, 10, 30, pr - *amissa securitate publica*, C. I 10, 30, 2; T. 11, 26, 2 - *publica necessitas*, C. I. 10, 32, 25; T. 12, 1, 60 - *susceptores publicos*, C. I. 10, 72, 1, pr ; T. 12, 6, 2, 1 - Annonas *publicas*, C. I. 11, 25, 1; T. 14, 17, 10 - sortes *rei publicae*, C. I. 11, 33, 2, pr.; T. 12, 11, 1, pr. - *animalium ... publicorum*, C. I. 12, 50, 10; T. 8, 5, 41.

utilius *tam publico quam his ...* C. I. 12, 50, 7, 1; T. 8, 5, 34, 2.

Pulsare - debitorem ... *ad solutionem pulsari*, C. I. 4, 4, 1; T. 2, 28, 1.

Punire - similiter *puniri* rectores prov. C. I. 1, 11, 1, 2; T. 16, 10, 4 - Sacrilegos ... nuptiarum *gladio puniri*, C. I. 9, 9, 29, 4; T. 11, 36, 4 - *se cap. supplicio esse puniendum*, C. I. 9, 16, 7; T. 9, 14, 1 - *poena parricidii punietur*, C. I. 9, 17, 1; T. 9, 15, 1 - capite *puniendus est*, C. I. 12, 57, 1; T. 8, 4, 2.

Pupilla - *pupillam quondam suam* ... C. I. 9, 10, 1; T. 9, 8, 1.

Pupillus - *Pupillorum seu* minorum C. I. 5, 37, 21; T. 3, 30, 2 - quantum *a pupillo* fuerat *inferendum*, C. I. 9, 24, 1, 7; T. 9, 21, 4, 1.

Quadraginta - *ex XL annis*, C. I. 12, 57, 12, 1; T. 8, 4, 30, 2.

Quaerere - *quaesitis* dignitatibus, C. I. 1, 9, 18, 2; N. T. 3, 5 - *hanc sibi* potuisse *quaerere* C. I. 6, 30, 15; T. 8, 18, 5 - res ... *ex quocumque titulo sibi quaesitas*, C. I. 9, 49, 9, pr.; T. 9, 42, 15.

Quaestio - *cohortalis officii quaestio - huiusmodi quaestiones*, C. I. 3, 23, 2, pr.; N. T. 7, 4, 6 - *de inofficioso quaestionem*, C. I. 3, 28, 27; T. 2, 19, 1 - ne ... *huiusmodi quaestio terminetur*, C. I. 3, 39, 3, 1; T. 2, 26, 1 - *in finali quaestione*, C. I. 3, 39, 6; T. 2, 26, 5 - *criminalis quaestio*, C. I. 9, 12, 7, 1; T. 9, 10, 3 - *quaestione civili*, C I. 9, 22, 23, 1; T. 9, 19, 4, 1 - *quaestionem (pati)*, C. I. 9, 41, 17, 1; T. 9, 35, 6.

Qualitas - *rei qualitatem*, C. I. 3, 1, 9; T. 2, 18, 1 - *ex poenae qualitate*, C. I. 5, 16, 24, pr.; T. 9, 42,

1, pr. - *criminis qualitas*, C. I. 9, 4, 1, 2; T. 9, 3, 1, pr. - *de qualitate solidorum*, C. I. 10, 73, 2; T. 12, 7, 2.

Quam - *tam ad sedem tuae magnificentiae quam ad magisteriam... potestatem*, C. I. 3, 3, 2, pr.; N. T. 7, 4, 6 - mox *quam* fuerint ordinati, C. I. 5, 37, 24, pr.; T. 3, 30, 6 - *tam in civilibus quam in criminalibus causis*, C. I. 7, 62, 14; T. 11, 30, 7 - *tam praesidum quam officiorum*, C. I. 9, 47, 18, pr; T. 9, 40, 4 - Grammaticos *tam* Graecos *quam Latinos*, C. I. 12, 15, 1; T. 6, 21, 1 - *tam* in adoranda n. serenitate *quam*... in salutandis administratoribus, C. I. 12, 16, 1; T. 6, 23, 1 - *tam iudices quam custodes pub. cursus*, C. I. 12, 50, 3, pr.; T. 8, 5, 22, pr. - et utilius *tam publico quam his*..., C. I. 12, 50, 7, 1; T. 8, 5, 34, 2.

Quamvis - *quamvis* sub tutoris defensione consistit; C. I. 7, 39, 3, 1 *a*; T. 4, 14, 1, 1.

Quando - *quando scriptura voluntas componitur*, C. I. 6, 36, 8, 3; T. 4, 4, 7, 2 - *Quando autem reus nihil tale passus est*, C. I. 9, 42, 3, 2; T. 9, 37, 4 - *Quando quis... deportationem sustineat*, C. I. 9, 49, 10, pr.; T. 9, 42, 24, pr.

Quare - *quare* sine causa desideras..., C. I. 7, 59, 1; App. 2, 7.

Quasi - *quasi falsarios*, C. I. 4, 19, 24; T. 11, 39, 7 - *quasi* ecclesias, C. I. 1, 5, 5, 2; T. 16, 5, 65, 3 - *quasi auctorem... delicti*, C. I. 9, 36, 2, 1; T. 9, 34, 7.

Quatenus - ad n. scientiam *referatur*, *quatenus... animadvertatur*, C. I. 12, 35, 11; T. 7, 1, 12.

Quattuor - *IV mensum*, C. I. 7, 66, 6; T. 11, 35, 1.

Que *v.* **Ideo, Unus** - *duritiamque legum*, C. I. 1, 14, 9; N. Marc. 4, pr. - *furibusque poenis l. subactis*, C. I. 1, 26, 3; T. 1, 5, 9 - ad fovenda servandaque... privilegia, C. I. 1, 31, 3; N. T. 21, pr. - *publicorum privatorumque debitorum*, C. I. 3, 12, 6, 6; T. 2. 8, 19, 4 - *maximisque beneficiis*, C. I. 3, 28, 27; T. 2, 19, 3 - *propter... pupertatem egestatemque*, C. I. 4, 43, 2, pr.; T. 5, 10, 1 - *incesti vetitique coniugii*, C. I. 5, 5, 6, pr.; T. 3, 12, 3 - ...involutamque proferre scripturam - signareque testamentum, C. I. 6, 23, 21, pr., 2; N. T. 16, 2, 5 - *aliisque argumentis*, C. I. 7, 65, 2, 1; T. 11, 36, 7 - *ceterosque liberos*, C. I. 8, 49, 1; T. 8, 14, 1 - *suas suorumque iniurias*, C. I. 9, 1, 19; T. 9, 1, 12 - vacans *cadensque*... patrimonium, C. I. 10, 10, 5, pr.; T. 10, 8, 5 - *nullique licere*, C. I. 10, 28, 1, 1; N. T. 26, 2 - aestimari dividique. C. I. 10, 35, 2, 2; N. T. 22, 2, 2 - *ceterosque iudices*, C. I. 11, 23, 3, 1; T. 14, 15, 6 - *ad commodum compendiumque privatum*, C. I. 11, 41, 2; T. 15, 7, 6 - postque deposita sacramenta militiae, C. I. 12, 16, 1; T. 6, 23, 1 - In scriniis... *epistularum*, *libellorumque*, C. I. 12, 19, 3; T. 6, 26, 8 - qui *in* scriniis... libellorum *sacrarumque dispositionum*, C. I. 12, 28, 2, pr.; T. 6, 35, 3, pr.

Querella - de inofficioso *querellam*..., C. I. 3, 28, 28, pr., T. 2, 19, 2.

Qui *v.* **Hic** - ad curiam... *cuius corpori... non sunt adnexi*, C. I. 1, 3, 17, pr.; T. 16, 2, 42, pr. - *Romanos... qui reversi fuerint*, C.

I. 1, 4, 11; T. 5, 7, 2, 4 - *conventicula, quae... ecclesias nuncupare conantur*, C. I. 1, 5, 5, 1; T. 16, 5, 65, 3 - Aedificia... *quae...* conventus habent, C I. 1, 9, 12, 1; T. 16, 5, 43 - Iudeum... [Samaritam], *quibus...* dignitates *interdictae sunt*, C. I. 1, 9, 18 pr.; N T. 3, 2 - *quod .. obtinere censemus*, C. I. 1, 35, 2; T. 1, 12, 5 - *viris, quibus... facultas praebetur*, C I. 1, 48, 3; T 6, 26, 5 - *ad vocatis qui... causas acturi sunt*, C. I. 2, 7, 6; N. T. 10, 1, 4 - *is, qui... conqueratur*, C. I. 2, 20, 8; T. 2, 15, 1 - *ea, quae... legibus cauta sunt*, C I. 2, 52, 5 pr.; T 2, 16, 2 - *ei... qui... supplicaverit*, C. I. 3, 1, 10; T. 2, 18, 3 - *in quibus... diebus*, C. I. 3, 12, 6, 3: T. 15, 5, 5 - *dies solis, quos dominicos* dixere maiores, C. I. 3, 12, 6, 4; T. 2, 8, 19, 3; 8, 8, 3 - *aliis, qui... beneficio principali sese defendant - cui ex militaribus viris... quaestio ingeratur*, C. I. 3, 23, 2, pr.; N. T. 7, 4, 6 - *praeter eos, qui... excepti sunt*, C. I. 3, 23, 2, 1; N. T. 7, 1, pr. - *qui...* legem... violare *temptaverit*, C. I. 3, 23, 2, 2; N. T. 7, 2, 2 - *liberti, qui..., instituti sunt*, C. I. 3, 28, 27; T. 2, 19, 3 - res... *quas... desiit possidere*, C. I. 4, 34, 1; Coll. 10, 8 - *ipsi, qui vendidit vel qui alienatus est*, C. I. 4, 43, 2, 1; T. 5, 10, 1 - *cunctos qui... captant*, C. I. 4, 63, 1; T. 13, 1, 5 - *Ea quae... cavimus*, C I. 5, 5, 6, 5; T. 3. 12, 3 - *personae, quam... circumire temptaverit*. C. I. 5, 7, 1, 1; T. 3, 11, 1. 1 - eius... *qui posterior moritur*, C. I. 5, 9, 5, 6; N. T. 14, 6 - *civitatis ex qua oriundus est vel sub qua .. vicus consistit* - (*civitas*) *quae principatum provinciae tenet*, C. I. 5, 27, 3, 4; N. T. 22, 2, 11 - *super cuius nomine... interponatur decretum*, C. I. 5, 33, 1, 1; T. 3, 17, 3, pr. - *damnum quod... contigit*. C. I. 5, 37, 23; T. 3, 30, 5 - usurarum... *quarum exactio ad periculum tutoris pertinet*, C. I. 5, 37, 24, 1; T. 3, 30, 6, 1 - *Cuius* legis temeratores, C. I. 7, 41, 3, 2; N. T. 20, 4 - *eorum qui... commiserunt - ipse, qui condemnatus est*, C. I. 7, 65, 2, 1; T. 11, 36, 7 - *per interdictum quorum bon.*, C. I. 8, 2, 3, 1; T. 4, 21, 1 - *possessionem, quam abstulit*, C. I. 8, 4, 7; T. 4, 22, 3 - *homines... qui... postulaverint*, C. I. 8, 11, 15; T. 15, 1, 40 - *actiones, quae in iud. deductae sunt, vel res, pro quibus actor... intendit*, C. I. 8, 36, 2; T. 4, 5, 1 - *lege... quae ei imposita est*, C I. 8, 54, 2; F. V. 283 - (*matres*), *quae non... nupserint* donationum *quas. . fecerint* - De ceteris, *quae* portentuosae vitalitatis... *sunt*, C I. 8, 55, 7, pr., 4; T. 8, 13, pr., 1 - accusatis *qui non suas .. iniurias exsequantur*, C. I. 9, 1, 19; T. 9, 1, 12; Nullus *cui... tormenta offerentur*, C. I. 9, 8, 4; T. 9, 35, 1 - praesidi provinciae... *qui* si probaverit *Iustum* (?) a se *percussum* (?) esse... sententiam proferet, C I 9, 16, 1 pr.; Coll. 1, 8 - *Eum qui adseverat* - ... metu ac suspicione, *quam* ... sustinet, C. I. 9, 16, 4; Coll. 1, 10 - *qui dubitet*, C. I. 9, 22, 23, pr.; T. 9, 19, 4, pr. - *ei, qui... paratus est*, C. I. 9, 22, 24; T. 4, 4, 2 - *fundus, in quo... haec perpetrata sunt*, C. I.

9, 24, 1, 4; T. 9, 21, 4, pr. - *Cuius* obnoxii m. crimen *committunt*, C. I, 9, 24, 2; T. 9, 21, 3; 9 - ducem, *qui m. egit*, C. I. 9, 27, 1; T. 9, 27, 3 - ingenuorum .. *qui... conscii non erant*, C. I. 9, 42, 3, 3; T. 9, 37, 4 - *pars, quae... concessa est*, C. I. 9, 49, 8, pr.; T. 9, 42, 8, pr. - *Quod... observandum esse censemus*, C. I. 10, 2, 5, 3; T. 10, 16, 3 - ex his, *quibus...* aliquid *donatum sit*, C. I. 10, 14, 1; T. 10, 14, 2 - *Ii, qui... consecuti sunt*, C. I. 10, 32, 60, 1; T. 12, 1, 187 - *quae...* implenda *sunt*, C. I. 10, 65, 5, 1; T. 12, 12, 4 - *Quod autem susceptores, iudice cuius interest, negligente, violaverint... sarcietur*, C. I. 10, 72, 1, 2; T. 12, 6, 2, 1 - *Irenarchae, qui... faciunt* stare concordiam, C. I. 10, 77, 1; T. 12, 14, 1 - *eis... a quibus... praestitae sunt*, C. I. 11, 2, 2; T. 13, 5, 26 - in balluca, *quae...* χρύσαμμος *appellatur*, C. I. 11, 7, 1, 1; T. 10, 19, 3 - Metallarii *sive metallariae*, qui *quaeve...* migraverint, C. I. 11, 7, 7; T. 10, 19, 15 - *... ii... quibus... concessum est*, C. I. 11, 9, 2; T. 10, 21, 2 - *frumenta, quae ...tribuuntur*, C. I. 11, 24, 1; T. 14, 16, 2 - *mulier quae fuisse...* originaria *docebitur*, C. I. 11, 48, 16; T. 5, 18, 1, 4 - *Quod* intra annuum... cui videbitur de iniusto onere conqueratur, C I. 11, 58, 5, 1; T. 17, 11, 5 - *in corpore, in quo servierit*, C. I. 11, 66, 6; T. 12, 19, 2 - eorum, *qui* in... scriniis... *referuntur*, C. I. 12, 19, 4, pr.; T. 6, 26, 14, pr. - *memoriales, qui in* scriniis .. *referuntur*, C. I. 12, 28, 2, pr.; T. 6, 35, 3. pr. - *Qui... fuerint convicti - ii, qui... fuerint reperti* - comitibus, *sub quorum regimine constituti sunt*, C. I. 12, 35, 13, pr., 1; T. 7, 1, 17, 15 - *quod et in p. observari oportet*, C. I. 12, 40, 9, 1; N. T. 25, 3 - *eo tempore, in quo...* barbarorum incursio extiterit, C. I. 12, 42, 1, pr.; T. 7, 12, 1 - In provinciis singulis duo *numerari qui et* tabularii, collocentur, C. I. 12, 49, 4; T. 8, 1, 12 - Equos, *qui p. cursui deputati sunt - eum, qui...* fecerit, C. I. 12, 50, 1; T. 8, 5, 2 - *nec alia via eundi quisquam habeat facultatem, nisi per quam cursus pub. stare dignoscitur: excepta... tua sede cui cursus pub. praesto est*, C. I. 12, 50, 2, 1; T 8, 5, 3 - *ultra tempus, quod... insertum est*, C. I. 12, 50, 3, 1; T. 8, 5, 8, pr. - *in quorum locis*. . C. I. 12, 50, 7, 1; T. 8, 5, 34, 2 - *contra eos, qui... neglexerint*, C. I. 12, 50, 8; T. 8, 5, 35, pr. - *exceptis auri centenariis, quae necesse est... reportari*, C. I. 12, 50, 12; T. 8, 5, 47 - *praeter eam, quae ex XL annis colligitur*, C. I. 12, 57, 12, 1; T. 8, 4, 30, 2 - *...vel qui... fuerit commoratus*, C.I 12, 59, 3, pr.; T. 8, 8, 4, pr. - *nihil...* liceat *quod ad praedam... pertinet*, C. I. 12, 61, 4; T. 6, 29, 11.

Quia - ... adscribimus, *quia non est.. numeratum*, C. I. 1, 2, 7; T. 15, 3, 6 - *solet* subveniri, *quia in b. f. iudiciis... reformabitur*, C. I. 3, 38, 3; Cons. 2, 6 - *in pendenti maneant, quia nec matrimonium... dissolvitur*, C. I. 5, 16, 24, 2; T. 9, 42, 1, pr.

Quicumque - largitatis *vel alio quocumque* titulo - *ex quacumque causa*, C. I. 1, 10, 1; T. 16, 9,

4; 2 - *cuiuscumque sexus*, C. I. 5, 27, 2; T. 4, 6, 6 - *ex quacumque parte*, C. I. 8, 5, 2; T. 4, 22, 3 - *a quocumque iudice*, C I. 8, 16, 7, pr.; T. 2, 30, 1 - *ex quocumque titulo*, C. I. 9, 49, 9, pr ; T. 9, 42, 15 - *quodcumque* roboris habere, C. I. 10, 12, 2, 2; N. T. 17, 2, 5 - *dignitatis cuiuscumque privilegio*, C. I. 11, 8, 1; T. 10, 20, 1 - *cuiuscumque* officii, C. I 11, 8, 10; T. 10, 20, 13.

Quidam - favore *quorundam*, C. I. 1, 14, 6; N. T. 14, 6 - *quasdam personas*, C. I. 4, 38, 14; T. 3, 1, 6 - *nec licere cuidam*, C. I. 4, 47, 2, 1; T. 3, 1, 2 - *quibusdam malignis artibus*, C. I. 9, 47, 18, pr.; T. 9, 40, 4 - *quaedam* praeda, C. I. 10, 30, 2; T. 11, 26, 2.

Quidem *v.* **Si** - *Sed* senatores *quidem clarissimi viri*, C. I. 2, 44, 2, 2; T. 2, 17, 1, 2 - *dominus quidem constitutus*, C I. 8, 4, 7; T. 4, 22, 3.

Quies - *honoratissimae munerum quieti*, C. I. 10, 32, 24; T. 12, 1, 55.

Quilibet - *quamlibet* habeant potestatem, C. I. 1, 9, 18, pr.; N. T. 3, 2 - *Liceat... cuilibet alii*, C. I. 4, 43, 2, 1; T. 5, 10, 1 - *alio quolibet titulo*, C. I 6, 60, 2; T. 8, 18, 7 - *ex qualibet causa*, C. I. 7, 71, 6; T. 4, 20, 3 - *apud homines quoslibet*, C. I. 8, 4, 7; T. 4, 22, 3 - *quolibet crimine*, C. I. 9, 49, 10, pr.; T. 9, 42, 24, pr.

Quin - Animalia. . *quin* (?) veneant, non vetamus, C I. 5, 37, 22, 7; T. 3, 30, 3, 7 - *Vicarios quin etiam ceterosque iudices*... C. I. 11, 23, 3, 1; T. 14, 15, 6

Quindecim - *In XV paschal. diebus*, C. I. 3, 12, 6, 6; T. 2, 8, 19, 4.

Quinquaginta - (multa) *quinquaginta lib. argenti*, C. I. 1, 4, 2; T. 11, 36, 20 - statuta condemnatione centum lib. auri contra officium sublimitatis tuae *vel praesidale quinquaginta* C. I. 1, 5, 3, 1; T. 16, 5, 30, 2 - *usque ad quinquaginta sol. summam*, C. I 1, 55, 1; T. 1, 29, 2.

Quinque - *poena V lib. auri*, C. I. 12, 50, 8; T. 8, 5, 35, pr.

Quintus - *quintum* animal... praebeatur, C. I. 11, 8, 4; T. 10, 20, 4.

Quis - si *quis*... docebitur obtulisse, C. I. 1, 31, 2; T. 1, 9, 2 - *si quis advocatorum*, C. I. 2, 6, 5; T. 2, 10, 3 - *si tutor*... *quis constitutus*, C. I. 5, 37, 20; T. 3, 30, 1 - *si quis fabricensis*, C. I. 6, 62, 5 pr.; N. T. 6, 3 - *si quis* in libertatem proclamaverit, C. I. 7, 18, 3, pr.; T. 4, 8, 6, 4 - *Si quis in tantam... pervenit audaciam*, C. I. 8, 4, 7; T. 4, 22, 3 - *si cui... animum* dederit, C. I. 8, 10, 9; T. 15, 1, 46 - *si quis* sepulchrum laesurus attigerit, C. I. 9, 9, 3; T. 9, 17, 2, 2 - *si munia dec. quis deposuit*, C. I. 9, 41, 17, 1; T. 9, 35, 6 - *quando quis*... *deportationem sustineat*, C. I. 9, 49, 10, pr.; T. 9, 42, 24, pr. - si *qua*... fuerint *impetrata*, C. I. 10, 12, 2, 2; N. T. 17, 2, 5 - si *quis forte* ex his, C. I. 10, 14, 1; T. 10, 14, 2 - si *quis* de curio pater sit... C. I. 10, 32, 24; T. 12, 1, 55 - si *quis* decurio... ausus fuerit... C. I. 10, 32, 55. T. 12, 1, 188 - si *quis*... voluerit... C. I. 10, 73, 1; T. 12, 7, 1 - *si quis aliter fecerit*, C. I. 11, 43, 3, 1;

T. 15, 2, 6 - *si qui... militant*, C. I. 12, 28, 2, pr.; T. 6, 35, 3 - *si quis...* temptaverit, C. I. 12, 28, 4, 1; T. 6, 35, 13 - si *quis...* disertorem prodiderit, C. I. 12, 45, 1, 1; T. 7, 18, 4 - *si quid tale fuerit commissum*, C. I. 12, 57, 1; T. 8, 4, 2.

... *heredem quis instituere potest*, C. I. 6, 24, 11; T. 5, 1, 9 - *deponant in quam provinciam ituri sunt*, C I. 12, 44, 1; T. 7, 16, 3.

Quisquam – *cuiquam* convicto tribuimus facultatem, C. I. 1, 5, 4, 3; T. 16, 5, 40, 4 - *si... quisquam* moliri fuerit ausus, C. I. 3, 26, 9; T. 10, 4, 1 - nec *balneum quisquam...* postulet, C. I. 12, 40, 6; T. 7, 8, 12 - *sed nec... quisquam habeat facultatem*, C. I. 12, 50, 2, 1; T 8, 5, 3 - *nec cuiquam alii... concessum sit*, C. I. 12, 50, 9, pr.; T. 8, 5, 40, pr.

Quisquis – *quisquis...* infulas ceperit, C. I. 1, 9, 18, 2; N. T. 3, 5 - *sed nec... quisquis* existimet... C. I. 2, 7, 6; N. T. 10, 1, 4 – *quidquid .. relictum sit*, C. I. 5, 27, 2; T. 4, 6, 6 - *Quisquis* vitem succiderit, C. I. 11, 58, 2 pr.; T. 13, 11, 1 - *quisquis hanc... iussionem excesserit*, C. I. 12, 29, 1, 1; N. T. 21, 2.

Quod *v.* **Scire** - *quod* si aliquis Iudeorum mancipium *Christ. habuerit*, C. I. 1, 10, 1; T. 16, 9, 2 – *probationes... praestare, quod obsequium ... adhibuerunt*, C. I. 3, 28, 28, pr.; T. 2, 19, 2 - *eo quod vectigal minime dependere voluissent*, C I. 5, 37, 23; T 3, 30, 5 – *quod, si quis aliter fecerit*, C. I. 11, 43, 3, 1; T. 15, 2, 6 - *Quod* si fuerit definitio *contempta*, C. I. 12, 21, 1, 2; T. 6, 28, 4 – *quod* si quis... ausus fuerit... adfectare militiam, C. I. 12, 57, 12, 1; T. 8, 4, 30, 2 - *quod* si quis... fuerit convictus, C. I. 12, 59, 6, 1; 12, 49, 7, 1; T. 8, 7, 21.

Quondam - *pupillam quondam suam*, C. I. 9, 10, 1; T. 9, 8, 1.

Quoniam - id enim, *quoniam* in canonem cecidit... nec in preteritum patimur esse concessum, C. I. 10, 28, 1, pr.; N. T. 26, 1 - de novello vino... annonam dari, *quoniam* veteris dispendiosa videtur erogatio, C I. 12, 37, 10; T. 7, 4, 25.

Quoque – pro condicione *quoque* personae, C. I. 11, 43, 3, 1; T. 15, 2, 6 - *animalium quoque publicorum*, C. I. 12, 50, 10; T. 8, 5, 41.

Quotiens - *quotiens deficit omnis.. successio*, C I 6, 18, 1; T. 5, 1, 9 - *quotiens... polliceatur* relaturum, C. I. 7, 61. 1, 2; T. 11, 30, 1 - *quotiens... orta fuerit dubitatio*, C. I. 10, 73, 2; T. 12, 7, 2.

Ratio – *fisci rationibus*, C. I. 10, 1, 10; T. 10, 10, 30, pr.

Rationalis - *rationalibus priv. rei*, C. I. 11, 74, 1; T. 1, 11, 2.

Ratus - *pro rata portione*, C. I, 11, 65, 3; T. 11, 19, 2.

Rebaptizare – si quis *rebaptizare* quempiam.. fuerit detectus, C. I. 1, 6, 2; T. 16. 6, 6, pr.

Recedere - *recedi* a confessione, C. I. 7, 59, 1; App. 2, 7.

Receptio - *per receptionem subtrahere*, C. I. 12, 50, 17; T. 8, 5, 58.

Recipere - non sumant ante principium quam... (descriptiones) ex eorum fuerint *receptae*

sententiis, C. I. 10, 22, 1, pr.; T. 12, 1, 173, pr.

Rector - *a provinciae rectoribus*, C. I. 1, 3, 10, pr.; T. 16, 2, 31 - apud *earum* (prov.) *rectores*, C. I. 2, 44, 2, 2; T. 2, 17, 1, 2 - *rector provinciae*, C. I. 3, 23, 2, pr.; N. T. 7, 4, 6; C. I. 9, 3, 1; T. 9, 2, 2 - *rectorum provinciarum*, C. I. 3, 23, 2, 2; N. T. 7, 2, 2 - *rectoribus provinciarum*, C. I. 3, 25, 1, 2; N. T. 7, 1, 2; C. I. 11, 74, 1; T. 1, 11, 2 - *rectori provinciae*, C. I. 3, 26, 9; T. 10, 4, 1 - *rectoris provinciae*, C. I. 3, 39, 3, 1; T. 2, 26, 1 - *rectoris* provinciae, C. I. 4, 46, 3; T. 11, 9, 2; C. I. 7, 62, 26; T. 11, 30, 45 - a maioribus *rectoribus provinciarum*, C. I. 12, 23, 4; T. 6, 30, 4 - *a provinciarum rectoribus*... C. I. 12, 46, 3; T. 7, 20, 7.

Recuperare - licentiam... *suos libellos recuperandi*, C. I. 7, 62, 28; T. 11, 30, 56 - creditores... *recuperare* quod dederunt, C. I. 8, 34, 3, 1; T. 3, 2, 1.

Reddere - *quidquid relictum sit... ceteris successoribus iure reddetur* C. I. 5, 27, 2; T 4, 6, 6 - *eam possidentibus reddat*, C. I. 8, 4, 7; T. 4, 22, 3 - quidquid... tenet, *matri cogatur reddere*, C I. 8, 55, 7, 1; T. 8, 13, 1, pr. - *intra alterum annum eis reddantur*, C. I. 11, 2, 2; T. 13, 5, 26 - maiumae provincialibus laetitia *reddatur*, C. I. 11, 46, 1; T. 15, 6, 1 - *mancipio domino... reddendo* C. I. 12, 43, 2; T. 7, 13, 11

Reducere - sciat se ad... patriae suae munera *reducendum* C I. 11, 10, 4, 1; T. 10, 22, 6.

Redundare - *aliquid periculi ad eos redundare*, C. I. 11, 6, 4; T. 13, 9, 4, pr.

Refectio - *refectionis clusuriarumque* (?) curam, C. I. 1, 46, 4, 1; N. T. 24, 1.

Referre - eam... reverentiam, quam vestris *referre* (?) necesse est potestatibus, C. I. 1, 4, 8; T. 1, 27, 2 - *rector p. super eius nomine... ad competentem referat potestatem*, C. I. 3, 23, 2, pr.; N. T. 7, 4, 6 - *nisi* ad *n. aures hoc referatur*, C. I. 9, 48, 1; T. 9, 41, 1, pr. - ... ad nos... de omnibus... *referatur*, C. I. 9, 49, 7, 3; T. 9, 42, 7 - id... minime in examen cognitoris ordinarii *referatur* C. I 10, 65, 5, pr.; T. 12, 12, 12, pr. - *qui in s. scriniis n. referuntur*, C. I. 12, 19, 4, pr.; T. 6, 26, 14, pr. - *qui in* scriniis... *referuntur*, C I. 12, 28, 2, pr.; T. 6, 35, 3, pr. - de eo... ad n. scientiam... protinus *referatur*, C. I. 12, 35, 11; T. 7, 1, 12.

Reformare - *et* quod... factum esse constiterit, in melius *reformabitur*, C. I. 3, 38, 3; Cons. 2, 6.

Reformidare - X libras arg. *poenae nomine reformidans* inferre C. I. 12, 50, 17; T. 8, 5, 58.

Regalis - *regalium civitatum*, C. I. 5, 27, 3, 2; N. T. 22, 1, 7.

Regimen - *sub quorum regimine*, C. I 12, 35, 13, 1; T. 7, 1, 17, 1.

Regius - *v.* **Urbs.**

Relatio - *gesta una cum relatione litigatoribus praestari*, C. I. 7, 62, 24; T 11, 30, 32 - *relationibus a p personis destinandis credere*, C. I. 9, 2, 14; T. 9, 1, 15.

Relevare - *relevare suas possessiones*, C. I. 10, 28, 1, 1; N. T. 26, 3.

Relinquere - *quidquid... relictum sit*, C. I. 5, 27, 2; T. 4, 6, 6 - vitam *relinquere*, C. I. 9, 14, 1, 1; T. 9, 12, 1 - *si filii... relicti erunt*, C. I. 9, 49, 10, pr.; T. 9, 42, 24, pr.

Reliquus - *reliquorum fiscalium nomine*, C. I. 10, 3, 6; T. 10, 17, 2.

Remanere - sciant se *in curia remansuros*, C. I. 10, 32, 50; T. 12, 1, 159 - *deserta* praedia, quae... in desertis *nunc* usque *remanent*, C. I. 11, 59, 15; T. 6, 2, 24 - *in curia... remaneat*, C. I. 11, 66, 6; T. 12, 19, 2.

Removere - *his ab administratione remotis*, C. I. 1, 26, 3; T. 1, 5, 9.

Reparare - veredorum pars quarta *reparetur*, C. I. 12, 50, 7, pr.; T. 8, 5, 34, pr.

Repellere - *his penitus repelletur*, C. I. 1, 9, 18, 2; N. T. 3, 5 - auctoritas t. novam usurpationem... *repellat* C. I. 12, 38, 1; T. 7, 5, 1.

Reperio - *miles in provincia repertus*, C. I. 9, 3, 1; T. 9, 2, 2 - *nisi* dominus, ut primum *reppererit*, scelus *prodiderit* perpetratum C. I. 9, 24, 1, 4; T. 9, 21, 2, 5; 4, pr. - si quis famosum libellum... *reppererit*, C. I. 9, 36, 2, pr.; T. 9, 34, 9 - qui... militem retinere *fuerint reperti*, C. I. 12, 35, 13, pr.; T. 7, 1, 15.

Repetere - *ad ingenuitatem... eum repetere*, C. I. 4, 43, 2, 1; T. 5, 10, 1.

Reportare - *quae necesse est ab hippocomis... reportari*, C. I. 12, 50, 12; T. 8, 5, 47.

Repraesentare - dos..., *repraesentetur*, C. I. 9, 49, 9, pr.; T. 9, 42, 15.

Repugnare - si in condicionis delectum mulieris voluntas *repugnat* sententiae propinquorum, C. I. 5, 4, 18, 1; T. 3, 7, 1, 1.

Requirere - *rei veritatem requirere*, C. I. 9, 2, 14; T. 9, 1, 15.

Res *v.* **Possessio** - de tenuioribus... *rebus*, C. I. 1, 55, 1; T. 1, 29, 2 - *rei qualitatem*... discutere, C. I. 3, 1, 9; T. 2, 18, 1 - *rei venditae*, C. I. 4, 44, 15; T. 3, 1, 4 - mancipia *aliamve rem*, C. I. 4, 46, 3; T. 11, 9, 2 - *per utilem in rem actionem* C. I. 5, 3, 15, 1; T. 3, 5, 2, 1 - *ad easdem res... communionem (habere)*, C. I. 5, 16, 24, 2; T. 9, 42, 1, pr. - *res minorum*, C. I. 5, 37, 20; T. 3, 30, 1 - *inventarium rerum omnium*, C. I. 5, 37, 24, pr.; T. 3, 30, 6 - *iure appellationum res agitabitur*, C. I. 7, 61, 1, pr; T. 11, 29, 2 - *dominium eiusdem rei - earundem rerum* aestimationem, C. I. 8, 4, 7; T. 4, 22, 3 - ab *experiunda re* (?) secludant, C. I. 8, 5, 1, pr.; T. 4, 22, 1 - *actiones... vel res*, C. I. 8, 36, 2; T. 4, 5, 1 - mancipiis *seu aliis rebus*, C. I. 8, 50, 19, pr.; T. 5, 7, 1 - *rei veritatem*, C. I. 9, 2, 14; T. 9, 1, 15 - *res* proprias, C. I. 9, 49, 9, pr.; T. 9, 42, 15 - vacantia vel *aliae res*, C. I. 10, 10, 5, 1; T. 10, 8, 5 - *res* ordinetur, C. I. 10, 65, 6; T. 12, 12, 15 - sortes *rei publicae*, C. I. 11, 33, 2, pr.; T. 12, 11, 1, pr. - prata... *rei privatae nostrae*, C. I. 11, 61, 3; T. 7, 7, 5 - commoditas *privatae rei* praediorum, C. I. 11, 66, 2, pr.; T. 5, 13, 4 - *civitatis* ad quam *eaedem res* pertinuerunt,

C. I. 11, 70, 5, pr.; N. Marc. 3, 1 - *rationalibus privatae rei*, C. I. 11, 74, 1; T. 1, 11, 2.

Resarcire - *damnum... resarciri* (?) C. I. 5, 37, 23; T. 3, 30, 5.

Rescriptum *v.* **Impetrare** - *huiusmodi rescriptis*, C. I. 8, 11, 15; T. 15, 1, 40.

Reserare - *in q. diebus neque spectaculorum copiam reseramus*, C. I. 3, 12, 6, 3; T. 15, 5, 5.

Reservare - privilegiis... *integris reservatis*, C. I. 1, 31, 1, pr.; T. 1, 9, 1.

Residuus - *residuum temporis* C. I. 7, 66, 6; T. 11, 35, 1.

Respondere - *ut... rectoribus prov. respondeant*, C. I. 3, 25, 1, 2; N. T. 7, 1, 2.

Restituere - *possessio restitui debet*, C. I. 8, 4, 5; T. 2, 26. 1 - *possessionem... restituat possessori* - aestimationem... *restituere*, C. I. 8, 4, 7; T 4, 22, 3 - *locum... esse restituendum*, C. I. 10, 34, 1, 2; T. 12, 3, 1 - *ipsum* (colonum) *restituere*, C. I. 11, 64, 2; T. 5, 17, 2.

Restitutio - in integrum *restitutionis auxilium*, C. I. 2, 38, 1; App. 1, 4 - *de temporibus in int. restitutionum* - *auxilium in int. restitutionis*, C. I. 2, 52, 5, pr.; T. 2, 16, 2 - intra metas *restitutionis*, C. I. 2, 52, 6, pr.; T. 2, 7, 2 - indulgentiae *restitutio*, C. I. 9, 51, 13, 3; T. 9, 43, 1, 3.

Retinere - quos domus nostrae secreta *retineant*, C. I. 11, 7, 7; T. 10, 19, 15, 5 - nullum possessorem neque munificum praedium pro alienis debitis vel destitutione esse *retinendum* - ex bonis, quae *retinentur*, C. I. 11, 59, 12; T 11, 1, 31.

Retractare - donationes... quas is... in diem vitae suae non *retractavit*, C. I. 8, 55, 1, 3; F. V. 272.

Reus - defensio *rei* - si a *reo* impetretur, C. I. 2, 52, 6, 1; T. 2, 7, 2 - *res pro quibus actor a reo detentis intendit*, C. I. 8, 36, 2; T. 4, 5, 1 - crimina *reorum*, C. I. 9, 22, 23, 2; T. 9, 19, 4, 2 - *a reo corruptus*, C. I. 9, 42, 2, 1; T. 9, 37, 1 - *et reus* aliquid iniuriae... toleraverit - *Quando autem reus...* C. I. 9, 42, 3, 2; T. 9, 37, 2, 4.

Revelare - veritate *revelata*, C. I. 11, 6, 2; T. 13, 9, 1.

Reverti - *qui reversi fuerint*, C. I. 1, 4, 11; T 5, 7, 2, 4.

Revocare - *is*.,. ad pristinam sortem... *revocetur*, C. I. 1, 3, 12; T. 9, 45, 3 - *si... maritus eas non revocaverit*, C. I. 5, 16, 24, 2; T. 9, 42, 1, pr. - a *revocanda* lite pellantur, C. I. 7, 67, 2, pr.; T. 11, 30, 30.

Roma - *urbis Romae*, C. I. 12, 40, 8; T. 13, 3, 18.

Romanus - *Romanos captivos*, C. I. 1, 4, 11; T. 5, 7, 2, 4 - *Equites Romanos*... C. I. 12, 31, 1; T. 6, 37, 1.

Rus - *Rura* et possessiones, C. I. 11, 59, 14; T. 11, 24, 6, 5

Sabbatianus - *Sabbatiani*, C. I. 1, 5, 5, pr.; T. 16, 5, 65, 2.

Saccophorus - *Saccophori*, C. I. 1, 5, 5, pr.; T. 16, 5, 65, 2.

Sacculus - *in solitis sacculis*, C. I. 12, 50, 12; T. 8, 5, 47.

Sacer - vinculis *sacris* exutos, C. I. 1, 39, 1; T 6, 4, 16 - *sacra* beneficia, C I. 3, 25, 1, 2; N. T. 7, 1, 2 - *praef. u. iudicium sacrum*,

C. I. 7, 62, 17; T. 3, 32, 2 - *per sacras litteras*, C. I. 9, 26, 1; T. 9, 26, 2, 3 - *in sacris scriniis nostris*, C. I. 12, 19, 4, pr ; T. 6, 26, 14, pr. - *in* scriniis memoriae... *sacrarumque dispositionum* - in officio... *castrensis sacri palatii*, C. I. 12, 28, 2, pr.; T. 6, 35. 3, pr. - *sine sacra probatoria*, C. I. 12, 57, 2, pr.; T. 8, 7, 7.

Sacerdos - nullus *sacerdos*, C. I. 9, 18, 3, pr.; T. 9, 16, 1; 2.

Sacramentum - *sacramento praestito*, C. I. 5, 35, 2, pr.; T. 3. 17, 4, pr. - *sacramentis desertis*, C. I. 9, 42, 2, 4; T. 9, 37, 2.

Sacrilegium - poena *sacrilegii*, C. I. 9, 19, 5, 1; T. 9, 17, 5, 1.

Saepe - *utramque partem saepius interrogare*, C. I. 3, 1, 9; T. 2, 18, 1 - *saepe* habere puellae consensum confingentes, C. I. 5, 8, 1, pr.; T. 3, 10, 1.

Salgamum - *salgami gratia* C I. 12, 41, 1; T. 7, 9, 2

Sancire - *sancimus ut advocatis. . sollecitudo nulla iniungatur*, C. I. 2, 7, 6; N. T. 10, 1, 4 - *impetrare sancimus*, C. I. 2, 44, 2, 1; T. 2, 17, 1, 1 - respondere... *sancimus*, C. I. 3, 25, pr.; N. T. 7, 1, pr.; C. I. 12, 54, 5; N. T 7, 4, 1 - competere *sancimus*, C. I, 4, 65, 30; N. T. 9, 1 - valere *sancimus*, C. I. 6, 23, 21. 5; N. T. 16, 7.

Sanctio - *violatoribus huius sanctionis*, C. I. 1, 47, 1; T. 7, 11, 1 - *post hanc nostram sanctionem*, C. I. 12, 49, 2, pr.; T. 8, 1, 9.

Sanctus - *in... sanctissimis diebus*, C. I. 3, 12, 6, 3; T. 15, 5, 5.

Sane - *Sane creditori licentiam damus*, C. I. 4, 26, 13, 4; T. 2, 32, 1.

Sanguinolentus - *filium filiamve sanguinolentos*, C. I. 4, 43, 2, pr.; T. 5, 10, 1.

Sarcire - *ex iudicis facultatibus sarcietur*, C. I. 10, 72, 1, 2; T. 12, 6, 2, 1.

Satisfacere - *muneribus satisfacere*, C I. 10, 32, 60, 1; T. 12, 1, 187 - *eorum* commodis *satisfieri*. C. I. 11, 2, 3; T. 13, 5, 29.

Schola - privilegiis *scholae vestrae* indultis, C. I 1, 31, 1 pr.; T. 1, 9, 1 - *domesticorum et protectorum utriusque scholae*, C I. 12, 17, 2, pr.; T. 6, 24, 11.

Scilicet - *lege scilicet, quae ei imposita est conservanda*, C. I. 8, 54, 2; F. V. 283 - *praecedentibus scilicet inscriptionibus*, C. I. 9, 44, 2, pr.; T. 9, 36, 2 - *nepotum ac pronepotum scilicet decurionum*, C. I. 10, 35, 2, 6; N. T. 22, 2, 6 - *mancipio scilicet domino... reddendo*, C. I. 12, 43, 2; T. 7, 13, 11 - nulla praescriptione temporis ... *praeter eam scilicet quae*... C. I. 12, 57, 12, 1; T. 8, 4, 30, 2.

Scire - *sciant principes... officiorum* ternas libras auri... eruendas, C. I. 1, 48, 3; T. 6, 26, 5 - *sciant... nullas vires obtinere*, C. I. 2, 44, 2, 3; T. 2, 17, 1, 2 - *ita ut... sciant*.. adversus *se*... sententiam proferendam, C. I. 3, 23, 2, 2; N. T. 7, 2, 2 - *sciens quod... iure appellationum res agitabitur*, C. I. 7, 61, 1, pr.; T. 11, 29, 2 - ei qui rapuerit rapta *scientem delictum* servare, C. I. 9, 12, 9; T 9, 28, 2 - *sciat... supplicio esse puniendum*, C. I. 9, 16, 7; T. 9, 14, 1 - *qui... scientes* (?) *susceperunt*, C. I. 9, 28, 1;

T. 9, 28, 1 - *Scire* autem *volumus* praetorianam a. praefecturam eos... nihil ... habere commune, C. I 10, 72, 13, 1; T. 12, 6, 30 - *sciant* nullum praeiudicium fisco esse gerendum, C. I. 11, 7, 7; T. 10, 19, 15 - *sciant milites quod oportet eos... detrimentis provinciales non adficere*, C. I. 12, 37, 3; T. 7, 4, 12 - *sciens, quod...* capite *puniendus est*, C. I. 12, 57, 1; T. 8, 4, 2.

Scitum - *secundum scita* veterum *iuris* conditorum, C. I. 9, 1, 19; T. 9. 1, 12.

Scribere - ubi pactum *vel transactio scripta* est, C. I. 2, 4, 40; T. 2, 9, 2 - *scripti heredes*, C. I. 3, 28, 27; T. 2, 19, 1; C. I, 3, 28, 28, pr.; T. 2, 19, 2 - *sive* (verba) *scripta fuerint sive non*, C. I. 5, 11, 6; T. 3, 13, 4 - mancipium. . in tirocinio militiae *scribi*, C. I. 12, 43, 2; T. 7, 13, 11.

Scrinium - *in sac scriniis nostris* - qui... *in scriniis militat*, C. I. 12, 19, 4, pr.; T. 6, 26, 14, pr. - *scrinio* barbarorum, C. I. 12, 29, 1, 1; N. T. 21, 2.

Scriptum - *sive in scriptis sive sine scriptis* voluntas *conficiatur*, C. I. 6, 36, 8, 3; T. 4, 4, 7, 2.

Scriptura - ... *quando scriptura voluntas componitur*, C. I. 6, 36, 8, 3; T. 4, 4, 7, 2.

Scrupolositas - *scrupolositate priorum legum*, C. I. 7, 71, 6; T. 4, 20, 3.

Secundum *v.* **Scitum** - *secundum* locorum *consuetudinem*, C. I. 12, 50, 14; T. 8, 5, 51.

Secundus - *secundis nuptiis*, C. I. 5, 9, 3, 1 *a*; T. 3, 8, 2, 1 - *matrimonium secundum* (*contrahere*), C. I. 6, 56, 5, pr.; T. 5, 1, 8 - *secundum gradum post clarissimatus* dignitatem, C. I. 12, 31, 1; T. 6, 37, 1.

Securitas - *amissa securitate publica*, C. I. 10, 30, 2; T. 11, 26, 2.

Sed - *nec* impetrare... *speret, sed etiam impetratis careat*, C I. 1, 3, 14; T. 16, 2, 35 - addictos supplicio... nulli clericorum... vindicare liceat ac tenere, *sed* reos ad locum poenae sub prosecutione pergentes nullus teneat, C. I. 1, 4, 6, pr.; T. 9, 40, 16, 1 - *sed* nec... permittimus, C. I. 1, 5, 4, 6; T. 16, 5, 40, 5 - *non a senioribus... sed ab ord. iudicibus*, C. I. 1, 9, 15; T. 16, 8, 22 - si *non... vindicent, sed* fieri permiserint, C. I. 1, 11, 6, 1; T. 16, 10, 24, 1 - Iubemus... *minime... praegravari, sed eos...* ad iudicium *dirigi*, C. I. 1, 55, 9, pr.; T. 11, 8, 3, pr - *sed nec* advocatis provinciarum... existimet *aliquid* iniungendum, C I. 2, 7, 6; N. T. 10, 1, 4 - *sed* senatores *quidem...* apud *sublimitatem tuam*, ceteri *vero* apud *praetorem...* de suis moribus perdoceant, C. I. 2, 44, 2, 2; T. 2, 17, 1, 2 - quicumque *non illustris sed tantum... clarissima dignitate praeditus*, C. I. 3, 24, 1; T. 9, 1, 1 - *non longi temporis sed... XXX annorum praescriptionem*, C. I. 3, 39, 6; T. 2, 26, 5 - *non tantum...* iuris ratio, *sed et* ipsa aequitas persuadet, C. I. 4, 4, 1; T. 2, 28, 1 - *non provocandi sed* supplicandi licentiam ministramus, C. I. 7, 42; N. T. 13, 1 - *sed* nec ad nos mittatur aliquid..., C. I. 7, 61, 1, 1; T. 11, 29, 2; 2, 18, 1 - *non resi-*

duum tantum temp. sed etiam alios quattuor menses, C. I. 7, 66, 6; T. 11, 35, 1 - *sed nec* dominis... aditum relinquimus, C.I. 8, 51, 2, 1; T. 5, 9, 2 - *quae non* .. in secundi matrimonii foedus *nupserint*, *sed* unius tantum matrimonii *sunt*, C. I. 8, 55, 7, pr.; T. 8, 13, 1, pr. - *non oportere... relationibus... credere... sed rei veritatem requirere*, C. I. 9, 2, 14; T. 9, 1, 15 - *sin vero* non .. *corruperit... sed vim earum manifestaverit*, C. I 9, 36, 2, 1; T. 9, 34, 7 - *non solum... sed etiam*, C. I. 9, 37, 1; T. 2, 1, 8; C. I. 11, 64, 2; T. 5, 17, 2; C. I 11, 22, 1; T. 16, 2, 45; C. I. 10, 32, 50; T. 12, 1, 159 - *non a principe sed a competenti iudice*, C. I 9, 42, 2, pr.; T. 9, 37, 1 - *Sed* nec... permittimus, C. I. 10, 32, 43; T. 12, 1, 137 - nulli sit liberum... ut novum aliquid urbis incolae in urbe sustineant, *sed*... indulta suffragia valere praecipimus, C I. 11, 15, 1, pr.; T. 14, 2, 2; 3 - Neminem patimur... beneficium postulare, *sed etiam* ea rescripta... suscipi non sinimus, C. I. 11, 23, 3, pr.; T. 14, 15, 5 - Eum qui curiae... per XXX annos... servierit... intentio privata non inquietabit, *sed in curia... remaneat*, C. I. 11, 66, 6; T. 12, 19, 2 - *non tantum* in hac... urbe, *sed* in qualibet alia civitate, C. I. 12, 16, 3, 2; T. 6, 23, 3 - *sed* nec volentibus hospitibus... aliquid auferat, C. I. 12, 41, 1; T. 7, 9, 2 - *Sed etiam nullo munere... adfici concedimus*, C. I. 12, 46, 1, 7; T. 7, 20, 2, 1 - qui... neque *aliquid honestum peragunt, sed latrociniis sese dederunt*, C. I. 12, 46, 3; T. 7, 20, 7 - *non lignis... sed flagellis tantummodo agitari*, C. I. 12, 50, 1; T. 8, 5, 2 - *sed nec alia via eundi habeat facultatem*, C. I. 12, 50, 2, 1; T. 8, 5, 3 - *sed nec* ad aliam... audeat aspirare fortunam, C I. 12, 57, 12, 2; T. 8, 4, 28.

Sedes - *ad sedem tuae magnificentiae*, C. I. 3, 23, 2, pr.; N. T. 7, 4, 6 - *amplissimae tuae sedis*, C I. 8, 11, 15; T. 15, 1, 40; C. I. 12, 49, 3; T. 8, 1, 11 - *excepta tua sublimissima sede*, C. I. 12, 50, 2, 1; T. 8, 5, 3 - *tuae sedi*... reservandum, C. I. 12, 50, 9, pr.; T. 8, 5, 40, pr.

Seiungere - ab hoc... *seiungi*, C I. 11, 65, 1; T 15, 3, 1.

Semel - *quae semel* a collatoribus *illata* naufragiis perierunt C. I. 11, 6, 4; T. 13, 9, 4, pr.

Semper - *semper* vindicari, C. I. 8, 11, 4; T. 15, 1, 8 - *semper... liberentur*, C. I. 11, 17, 1; T. 14, 4, 6.

Semuncia - *semunciam* (bonorum) largiendi .. habeat facultatem, C. I. 5, 27, 2; T. 4, 6, 6.

Senator - *sive senatores sive privati sint*, C. I. 11, 6, 4; T. 13, 9, 4, pr.

Senex - *a senioribus Iudaeorum*, C. I. 1, 9, 15; T. 16, 8, 22.

Sententia *v.* **Terminare** - *ante definitivam sententiam*, C. I. 1, 4, 2; T. 11, 36, 20 - contra iuris *sententiam*, C. I. 1, 14, 5; N. T. 9, pr. - *ad publicae sententiam vindictae*, I. 3, 26, 9; T. 10, 4, 1 - *ex die sententiae*, C. I. 7, 62, 24; T. 11, 30, 32 - *si sententia lata sit*, C. I. 7, 65, 2, 1; T. 11, 36, 7 - descriptiones... ex eorum... *receptae*

sententiis, C. I. 10, 22, 1, pr.; T. 12, 1, 173, pr.

Septem - *septem* dierum, C. I. 12, 37, 12; T. 7, 4, 28.

Sepulchrum - qui *sepulchra* violant, C. I. 9, 19, 4, pr.; T. 9, 17, 4.

Sequi - *posterioris mariti sequantur condicionem*, C. I. 10, 40, 9, 1; 12, 1, 13; T. 2, 1, 7.

Sericus - pallia tunicasque... *sericas*, C. I. 11, 9, 4, 1; T. 10, 21, 3.

Serva - libidine *servarum* ducente, C. I. 5, 5, 3, 1; T. 12, 1, 6.

Servare - eadem forma *servanda*, C I. 3, 25, 1, 2; N. T. 7, 1, 2 - *solemnitate servata*, C. I 5, 33, 1, 1; T. 3, 17, 3, pr. - iudicio *servato* iustis... personis, C. I. 8, 5, 1; 1; T. 4, 22, 1 - quibus incolumia cuncta *servanda* sunt, C I. 8, 50, 20, 3; T. 5, 7, 2, 1 - *Deus* te nobis *servet*, C. I. 12, 46, 1, pr.; T. 7, 20, 2, pr.

Servilis - *in servilem condicionem*, C. I. 5, 16, 24, pr.; T. 9, 42, 1, pr.

Servire - *in curia, vel in corpore, in quo servierit*, C. I. 11, 66, 6; T. 12, 19, 2, 1.

Servus - *servo necessario herede instituto*, C. I. 3, 28, 27; T. 2, 19, 3 - *Servi* qui *monetarios*... detulerint, C. I. 7, 13, 2; T. 9, 21, 2, 1 - *vel libertus seu servus*, C. I. 8, 5, 1 pr.; T. 4, 22, 1 - Si *servus*..., C. I. 9, 19, 2; T. 9, 17, 1 - *actore*... fundi vel *servis*, C. I 9, 24, 1, 5; T. 9, 21, 2, 4

Seu - *credidit seu* crediderit, C. I. 1, 2, 13; N. Marc. 5, 2 - Manicheos *seu Manicheas*, C. I. 1, 5, 4, pr.; T. 16, 5, 40, pr. - ex decurionum *seu cohortalium* corpore, C. I. 1, 55, 2; T. 1, 29, 3 - iniurias *seu laesiones*, C. I. 1, 55, 9, 1; T. 11, 8, 3, 1 - tutorum *seu curatorum*, C. I. 2, 27, 2; T. 2, 16, 1 - *colonorum adscr. condicionis seu inquilinorum*, C. I. 3, 38, 11; T. 2, 25, 1 - filiis *seu filiabus*, C. I. 5, 27, 2; T. 4, 6, 6 - *Pupillorum seu* minorum, C I. 5, 37, 21; T. 3, 30, 2 - *parentium liberorum seu propinquorum... successio*, C. I. 6, 18, 1; T. 5, 1, 9 - pub. utilitate *seu alia causa*, C. I. 7, 42; N. T. 13, 1 - vicarios *seu praefectos Aug.*, C. I. 7, 67, 2, pr.; T. 11, 30, 30 - *colonus vel libertus seu servus*, C. I. 8, 5, 1, pr.; T. 4, 22, 1 - mancipiis *seu aliis rebus*, C. I. 8, 50, 19, pr.; T. 5, 7, 1 - principatum *vel numeratum seu commentariensis gradum*, C. I. 9, 26, 1, pr.; T. 9, 26, 2 - *per errorem seu temeritatem seu calorem*, C. I. 9, 42, 2, pr.; T. 9, 37, 1 - oraculo divino *seu* mandatis, C. I. 10, 12, 2, 2; N. T. 17, 2, 5 - *a* discussoribus *seu* apparitoribus, C. I. 10, 30, 2; T. 11, 26, 2 - tabularios *seu numerarios*, C. I. 10, 72, 13, pr.; T. 12, 6, 30 - *comparaverunt seu comparant*, C. I. 11, 66, 1; T. 5, 13, 1 - *dignitatis seu militiae*, C. I. 12, 1, 3; T. 6, 35, 3, pr. - *indignatio seu concussio*, C. I 12, 41, 1; T. 7, 16, 3.

Severissime - *severissime in eos animadvertatur*, C I. 12, 35, 11; T. 7, 1, 12.

Severus - *severiores*... quaestiones, C I. 1, 55, 5; T. 1, 29, 7 - *severissima poena*, C. I. 11, 43, 3, 1; T. 15, 2, 6.

Sex - *sex* libris auri, C. I. 8,

11, 13, pr.; T. 15, 1, 37, pr. - *sex* mensum spatium - *sex* mensum curriculis evolutis, C. I. 11, 58, 7, 3, 5; T. 13, 11, 16.

Sexaginta - *sexaginta* (libras) itidem averta non transeat C. I. 12, 50, 12; T. 8, 5, 47.

Sexus - *cuiuscumque sexus*, C. I. 5, 27, 2; T. 4, 6, 6 - *utriusque sexus*, C. I. 6, 23, 21, 3; N. T. 16, 5

Si *v.* **Et, Etiam, Quis** - *si... ad appellationis auxilium convolaverit*, C. I. 1, 4, 2; T. 11, 36, 20 - *si...* necessitatem *imposuerint*, C. I 1, 4, 12; T. 15, 8, 2 - *si .. subrepserit*, C. I. 1, 9, 18, 2; N. T 3, 5 - *si opus exegerit*, C. I. 1, 37, 1; T. 1, 14. 1 - *si* provincialibus... denegetur, C. I. 1, 55, 9, 1; T. 11, 8, 3, 1. - *si... inveniatur*, C. I. 2, 12, 21; T. 2, 12, 3 - *si* .. fuerit ausus, C. I. 3, 26, 9; T. 10, 4, 1 - *si... macula adsparguntur*, C. I. 3, 28, 27; T. 2, 19, 1 - *Si* incursu latronum... ornamenta perierunt - *si non aliud... convenit*, C. I. 4, 34, 1; Coll. 10, 8 - *modo si...* offerat, C. I. 4, 43, 2, 1; T 5, 10, 1 - *si... non revocaverit*, C. I. 5, 16, 24, 2; T. 9, 42, 1, pr. - *si sola sit concubina*, C. I. 5, 27, 2; T. 4, 6, 6 - *si filiam... habuit*, C. I. 5, 27, 3, 4; N. T 22, 2, 11 - *Si... fuerit amissum*, C. I. 5, 37, 23; T. 3, 30, 5 - *Si* minores... reperiantur obnoxii, C. I. 5, 71, 18; T. 3, 32, 2 - *si ea...* ad sec. adspiraverit nuptias, C. I. 6, 56, 6; N. T. 11, 2 - *si hoc fecerit*, C. I. 7, 61, 1, pr.; T. 11, 29, 2 - *si... copiam non habeant*, C. I 7, 62, 12; T. 11, 30, 2 - *si...* fuerint cognitores, C. I. 7, 62, 29, 1; T. 9, 40, 16, pr. - *si sententia... lata sit*, C. I. 7, 65, 2, 1; T. 11, 36, 7 - *si... defunctus sit*, C. I. 7, 66, 6; T. 11, 35, 1 - tamquam *si* nihil factum sit, C I. 8, 36, 2; T. 4, 5, 1 - *si ingratus sit*, C. I. 8, 55, 1, pr.; F. V. 272 - ... *ita* decernimus facultatem, *si... ostenderint*, C. I. 8, 55, 7, pr.; T. 8, 13, 1, pr. - *Si... crimen pub. commiserit*, C. I. 9, 3, 1; T 9, 2, 2 - *si... postulaverit*, C. I. 9, 4, 1, 2; T. 9, 3, 1 - *si voluerint* - *si tantum suspicatur*, C. I. 9, 9, 29, 1, 2; T. 9, 7, 2 - *si...* discesserit, C. I. 9, 9, 34; T. 3, 16, 2 - *si... agitetur*, C. I. 9, 12, 7, 1; T. 9, 10, 3 - *si... ad accusationem prosiluerit*, C. I. 9, 42, 2, pr.; T. 9, 37, 1 - *si... habuerit*, C I. 9, 49, 8, pr.; T. 9, 42, 8, pr. - *si quidem sine liberis mortuus sit... si vero filii... relicti erunt*, C. I. 9, 49, 10, pr.; T. 9, 42, 24, pr. - *si...*: perseveret, C. I. 10, 20, 1, 1; T. 11, 8, 1 - descriptiones *si* quae per singulos ordines... agitantur, C. I. 10, 22, 1, pr.; T. 12, 1, 173, pr. - *si* qui... transegerit, C. I. 12, 42, 3; T 7, 18, 16 - *si... ignoraverit*, C. I. 12, 43, 2; T. 7, 13, 11 - *si quidem dignitate praeditus sit*, C. I. 12, 50, 3, 1; T. 8, 5, 8, pr. - *si...* dissimulet, C. I. 12, 60, 3, 1; T. 8, 8, 9.

Sic - *Sin autem... tormenta minime sunt illata et sic* abolitio *non dabitur*, C. I. 9, 42, 3, 4; T. 9, 37, 2.

Sicut *v.* **Ita** - vendere donare... obligare, *sicut nec materna bona*, non possit, C. I. 6, 60, 2; T. 8, 18, 7.

Similis - *simile aliquod vitium*, C. I. 1, 26, 3; T. 1, 5, 9 - culpa

similis, C. I. 9, 18, 8; T. 9, 16, 8 - *in similibus causis*, C. I. 10, 2, 5. 3; T. 10, 16, 3.

Similiter - *similiter e contrario*, C. I. 9, 31, 1, pr.; T. 9, 20, 1.

Similitudo - ad filiorum ... *similitudinem*, C. I. 10, 35, 2, 6; N T. 22, 2, 6.

Sin *v.* **Autem** - *sin vero alienarum rerum possessionem invasit*, C. I. 8, 4, 7; T. 4, 22, 3 - *Sin vero non ... corruperit* - *Sin vero.. ostenderit*, C I. 9, 36, 2, 1, 3; T. 9. 34, 7.

Sinceritas - deferre querimoniam *sinceritati tuae*, C. I. 3, 26, 9; T. 10, 4, 1.

Sincerus - *sincera mente*, C. I. 9, 42, 3, 1; T. 9, 37, 2.

Sine *v.* **Adfatus, Causa** - *sine trepidatione*, C. I. 3, 26. 9; T. 10, 4, 1 - *sine iudicio*, C. I. 3, 38, 3; Cons. 2, 6 - *sine mandato*, C. I. 3, 40, 2; T. 2, 12, 2 - *sine scriptis* C. I. 6, 36, 8, 3; T. 4, 4, 7, 2; *sine ... dilatione*, C. I. 7, 61, 1, 2; T. 11, 30, 1 - *sine poena*, C. I. 8, 4, 5; T. 2, 26, 1 - *sine cunctatione*, C. I. 8, 5, 1, pr ; T 4, 22, 1 - *sine n. numinis mentione*, C. I. 8, 11, 10; T. 15, 1, 31, pr. - *sine ea observatione*, C. I. 9, 37, 1; T. 2, 1, 8 - *sine liberis*, C. I. 9, 49, 10, pr.; T. 9, 42, 24, pr. - *sine n. auctoritate*, C. I 10, 6, 2, 1; T. 10, 24, 2 - *sine fisci advocato*, C I. 10. 11, 5, pr.; T. 10, 10, 3 - *sine ulla temp. praescriptione*, C. I. 11, 7, 7; T. 10, 19, 15 - *sine nutu principali*, C. I. 12, 35, 13, pr.; T. 7, 1, 17, pr. - *sine sacra probatoria*, C. I. 12, 57, 2, pr.; T. 8, 7, 7.

Sive *v.* **Non** - *Novatiani sive Sabbatiani... Tetraditae sive Tessarescaedecatitae*, C. I. 1, 5, 5 pr.; T. 16, 5, 65. 2 - *sive afuerit sive praesto est*, C. I 2, 20, 8; T. 2, 15, 1 - *sive in scriptis sive sine scriptis*, C. I. 6, 36, 8, 3; T. 4, 4, 7, 2 - *sive in Aegypto ... sive in aliis* provinciis, C. I. 7, 41, 3, pr.; N. T. 20, 2 - *ad portus* ... instaurationem *sive extructionem*, C. I. 8, 11, 7; T. 15, 1, 33 - *sive prius crim. sive civ actio moveatur*, C. I. 9, 31, 1, pr.; T. 9, 20, 1 - *nautarum sive magistrorum*, C. I 11, 6, 3, 2; T. 13, 9, 3, 1 - *sive senatores sive privati sint*, C. I. 11, 6, 4; T. 13, 9, 4, pr. - metallarii *sive metallariae*, C. I. 11, 7, 7; T. 10, 19, 15 - *sive communiter sive ex asse*, C. I. 11, 65, 3; T. 11, 19, 2 - *electionem habeant sive... dignitatem consequi maluerint .. sive ... inter agentes taxari*, C. I. 12, 16, 1; T 6, 23. 1 - *nullo munere civili, id est corporali sive personali*, C. I. 12, 46, 1, 7; T. 7, 20, 21.

Solacium - *pro solacio habere*. C. I. 12, 50, 7, 1; T. 8, 5, 34, 2.

Solemnitas - *solemnitate servata*, C. I. 5, 33, 1, 1; T. 3, 17, 3, pr.

Solemniter - quae *solemniter...* conferenda sunt, C. I. 10, 16, 5; T. 11, 1, 5.

Solere - *solet* subveniri, C. I. 3, 38, 3; Cons. 2, 6

Solidum - *in solidum*, C. I. 3, 40, 2; T. 2, 12, 2; C. I. 6, 18, 1; T. 5, 1, 9; C. I. 11, 65, 3; T. 11, 19, 2.

Solidus - *solidorum* (*summa*), C. I. 1, 55, 1; T. 1, 29, 2 - (*qualitas*) *solidorum*, C. I. 10, 73, 2; T. 12, 7, 2 - *solidis obryziacis* (?), C I. 12, 48, 1; T. 7, 24, 1.

Solitus - *more solito*, C. I. 4, 61, 7; T. 4, 13, 6 - *in solitis sacculis*, C. I. 12, 50, 12; T. 8, 5, 47.

Sollecitatio - *per sollecitationem... subtrahere*, C. I. 12, 50, 17; T. 8, 5, 58.

Sollecitudo - *nec... sollecitudo ulla iniungatur*, C. I. 2, 7, 6; N. T. 10, 1, 4.

Solum *v.* **Sed**, **Verum**.

Solus - *dolum solum et l. culpam*, C. I. 4, 34, 1; Coll 10, 8 - *si sóla sit concubina*, C. I. 5, 27, 2; T. 4, 6, 6 - a *solo* tantum *praefecto pr.* C. I. 7, 62, 30; T. 11, 30, 58, pr. - *His solis matribus*, C. I. 8, 55, 7, pr.; T. 8, 13, 1, pr - *solius* materni sanguinis vinculis, C. I. 10, 32, 44; T. 12, 1, 137.

Solutio - *super solutione debiti*, C. I. 1, 19, 4; T. 1, 2, 8 - *ad solutionem compelli*, C. I. 1, 37, 1; T. 1, 14, 1 - *ad solutionem pulsari*, C. I. 4, 4, 1; T. 2, 28, 1.

Solvere - matrimonia... contracta... *solvi*(?), C. I. 5, 17, 8, pr.; N. T. 12, pr. - *solvere cogeris*, C. I. 7, 59, 1; App. 2, 7 - unusquisque decurio... *nullam* collationem... *solvat*, C. I. 12, 16, 2; T. 6, 23, 2.

Sordidus - *sordidis muneribus*, C. I. 12, 23, 1; T. 11, 16, 6.

Soror *v.* **Frater** - Fratres *vel sorores* uterini, C. I. 3, 28, 27; T. 2, 19, 1 - *sorori et* fratribus, C. I. 6, 56, 5; T. 5, 1, 8.

Sortiri - *sin autem minoris ordinis virum postea sortitae fuerint*, - *sunt*, C. I. 10, 40, 9; 12, 1, 13; T. 2, 1, 7 - Qui... *militiam sortiti sunt*, C. I. 12, 54, 2; T. 12, 6, 6 (?)

Specialis - per universitatem seu *speciali* sive scripta sive non scripta voluntate fuerit derelictum C. I. 1, 2, 13; N. Marc. 5, 2 - *speciali beneficio principali*, C. I. 3, 23, 2, pr.; N. T. 7, 3, 1.

Specialiter - *specialiter excepti*, C. I. 3, 23, 2, 1; N. T. 7, 1, pr. - *specialiter* (*convenire*), C. I. 4, 34, 1: Coll. 10, 8 - *specialiter* (*prohibere*) C. I. 4, 38, 14; T. 3, 1, 6

Species - *a quibus species praestitae sunt*, C. I. 11, 2, 2; T. 13, 5, 26.

Spectabilis - *viri spectabilis* Augustalis, C. I. 10, 32, 59, pr.; T. 12, 1, 192 - *spectabilibus proconsulibus*, C. I. 12, 10, 1; T. 6, 12, 1 - *spectabili* dignitate, C. I. 12, 17, 2, pr.; T. 6, 24, 11 - *spectabiles* iudices; C. I. 12, 19, 2; T. 6, 26, 5.

Spectaculum - *spectaculorum copiam*, C. I. 3, 12, 6, 3; T. 15, 5, 5.

Sperare - *nec* impetrare rescripta *speret*, C. I. 1, 3, 14; T. 16, 2, 35.

Spoliare - apparitor militia *spoliabitur*, C. I. 14, 59, 3, 1; T. 8, 8, 4, pr.

Sponsa - Quod si *sponsa*... C. I. 5, 3, 15, 1; T. 3, 5, 2, 1.

Sponsalicius - *arras sponsalicias*, C. I. 5, 2, 1, pr.; T. 3, 6, 1.

Sponsus - ... si quidem *sponsus*, C. I. 5, 3, 15, pr.; T. 3, 5, 2.

Stabulum - *in q. locis stabula constituta sunt*, C. I. 12, 50, 7, 1; T. 8, 5, 34, 2.

Stare - *per quam* (*viam*) *cursus pub. stare dignoscitur*, C. I. 12, 50, 2, 1; T. 8, 5, 3.

Stationarius - *Omnes stationarii*, C. I. 12, 57, 1; T. 8, 4, 2.

Statuere - poenaeque *statutae* expertes, C. I. 5, 2, 1 pr.; T. 3, 6, 1 -

cum *statuta* poena, C. I. 5, 8, 1, 1; T. 3, 10, 1 - *post tempus luctui statutum*, C. I. 5, 9, 3, pr.; T. 3, 8, 2, pr. - *statutam legibus*... subire iacturam, C. I. 9, 27, 3; T. 9, 27, 5 - intra *statuli temporis* metas, C. I. 9, 44, 2, pr.; T. 9, 36, 2 - auri *statuta* quantitas, C. I. 11, 24, 2, pr.; T. 14, 16, 3 - *gravior poena statuenda*, C. I. 12, 22, 3; T. 6, 29, 3 - Brevis, quas dignitates per singula scrinia ... habere *statuimus*, C. I. 12, 23, 7, 1; T. 6, 30, 7, 1.

Statutum - *statutis nostris* parere, C. I. 5, 7, 1, pr.; T. 3, 11, 1, pr. - *divalia statuta*, C. I. 10, 28, 1, 1; N T. 26, 2 - violare *statuta*, C. I. 12, 28, 4, 1; T. 6, 35, 13 - *statuta nostra*, C. I. 12, 50, 8; T. 8, 5, 35, pr.

Statutus - Apparitores *statutos* off. tui, C. I. 1, 29, 2; T. 1, 7, 4. *inter statutos connumeratos*, C. I. 12, 15, 1; T. 6, 21, 1.

Stercus - *Stercus animalium*, C. I. 12, 10, 7, 1; T. 8, 5, 34. 2.

Sterilis - *non sterilia* iuga, C. I. 8, 11, 12; T. 15, 1, 34 - *sterilia*... *his quae* culta... *sunt compensentur*, C. I. 11, 58, 4; T. 13, 11, 4.

Strenuus - *strenuissimo* milite, C. I. 12, 12, 1; T. 6, 14, 1.

Strictus - *stricta instantia falsum arguere*, C. I. 9, 22, 24; T. 4, 4, 2.

Stuprare - Si *tutor pupillam*... *stupraverit*, C. I. 9, 10, 1; T. 9, 8, 1.

Stuprum - *stupri*... *reo*, C. I. 1, 4, 3, 2; T. 9, 38, 8.

Sub - *sub tua iurisdictione* constituto, C. I. 1, 31, 4; N. T. 24, 5 - *civitatis*... *sub qua*... *vicus consistit*, C. I. 5, 27, 3, 4; N. T. 22, 2, 11 - *sub praesentia pub. personarum*, C. I. 5, 37, 24 pr.; T. 3, 30, 6 - *sub peraequationis iure*, C. I. 11, 59, 15; T. 6, 2, 24 - *sub quorum regimine*, C. I. 12. 35, 13, pr.; T. 7, 1, 17, pr. - dignitas *sub* cingulo... delata C. I. 12, 40, 9, 2; N. T. 25, 4 - *sub competenti cautela*, C. I. 12, 50, 14; T. 8, 5, 51.

Subdere - *cap. animadversioni eos subdi*, C. I. 9, 28, 1; T. 9, 28, 1.

Subiacere - *iudice et officio*... *multae subiacentibus*, C. I. 7, 62, 24; T. 11, 30, 32.

Subigere - *furibusque poenis legitimis subactis*. C. I. 1, 26, 3; T. 1, 5, 9.

Subiicere - *competenti indignationi subiciatur*, C. I. 11, 58, 2 pr.; T. 13. 11, 1.

Subire - *defensoribus eorum*... *indignationem subituris*, C. I. 1, 3, 14; T 16, 2, 35.

Subiugare - deportatione *subiugetur*, C. I. 9, 10, 1; T 9, 8, 1 - cap supplicio *subiugari*, C. I. 11, 23, 3, 1; T. 14, 15, 6.

Sublevare - nec indulgentiis crimina *sublevamus*, C. I. 12, 57, 9; T. 8, 4, 15.

Sublimis - *t. sublimissima sede*, C. I. 12, 50, 2, 1; T. 8, 5, 3.

Sublimitas - apud *sublimitatem tuam*, C. I. 2, 44. 2, 2; T. 2, 17, 1, 2 - *cum tua sublimitate*, C. I. 7, 62, 33; N. T. 7. 4, 8 - *sublimitas* tua, C. I. 11, 48, 10, 1; T. 13, 11, 2 - *sublimitas tua*, C. I. 12, 49, 7, 1; T. 8, 7, 21.

Submovere - omnibus ... dicendi testimonia facultatem iura *submoverunt*, C. I. 4, 20, 10; T. 2, 2, 1 - *rescriptis*... *in hac causa*

submovendis, C. I. 11, 67, 2, pr.; T. 10, 1, 15.

Subnotatio - *testibus ... subnotationem accommodantibus*, C. I. 6, 36, 8, 3; T. 4, 4, 7, 3.

Suboles - *una cum sua subole*, C. I. 11, 7, 7; T. 10, 19, 15 - omnem *subolem* ... revocari, C. I 11, 48, 16; T. 5, 18, 1, 4.

Subrepere - *si ad officia vetita subrepserit*, C. I. 1, 9, 18, 2; N. T. 3, 5.

Subreptio - elicitum damnabili *subreptione* rescriptum, C. I. 10, 16, 7; T 11, 1, 20; 1, 2, 9

Subrogare - *aliis subrogatis*, C. I. 1, 26, 3; T. 1, 5, 9.

Subscriptio - vinculo *subscriptionis*, C. I. 9, 2, 13; T. 9, 1, 14.

Subsequi - *subsecutis* secundum leges accomodandus est consensus, C. I. 2, 4, 40; T. 2, 9, 2 - *non tamen mors ex poena subsecuta*, C. I. 5, 16, 24, 2; T. 9, 42, 1, pr.

Substantia - pupillaribus *substantiis*, C. I. 5, 33, 1, 1; T. 3, 17, 3, pr. - *ex substantia eorum*, C. I. 5, 37, 23; T. 3, 30, 5 - *totius substantiae*, C. I. 9, 48, 1; T. 9, 41, 1, pr. - nostris ... *substantiis*, C. I. 10, 10, 3, 1; T. 10, 9, 1 - pars *totius substantiae*, C. I 10, 35, 2, 7; N. T. 22, 8 - cum quaestuosis (fundis) ... suscipiant infecundos *ex eadem substantia*, C. I 11, 59, 10; T. 13, 11, 9.

Subtrahere - Quod si altera pars ... *se subtraxerit*, C. I. 3, 39, 3, 1; T. 2, 26, 1 - Iudices qui ... *pub pecunias subtraxerunt - qui subtracta ... susceperunt*, C. I. 9, 28, 1; T. 9, 28, 1 - totius summae exactionem in se suscipiat, qui eundem avellendum *subtrahendum*que (?) crediderit, C. I. 10, 19, 3; T. 11, 7, 5 - se ... muniis civitatum ... fraude *subtrahere*, C. I. 10, 32, 51, pr.; T 12, 1, 161 - mulionem ... *per receptionem subtrahere*, C. I 12, 50, 17; T. 8, 5, 58

Succedere - *maritus et uxor invicem sibi in solidum ... succedant*. C. I. 6, 18, 1; T 5, 1, 9.

Successio - *per eandem successionem ab intestato vel ex testamento*, C. I. 5, 9, 3, 1 *a*; T. 3, 8, 2, 1 - *legitima vel naturalis successio*, C. I. 6, 18, 1; T 5, 1, 9.

Successor - Possessionum divisiones sic fieri *oportet* ut apud *successorem* ... C. I. 3, 38, 11; T. 2, 25, 1 - *legitimis liberis vel matri vel ceteris successoribus*, C. I. 5, 27, 2; T. 4, 6, 6.

Sufficere - spatium ... *sufficientium* dierum, C. I. 9, 3, 2, 2; T. 9, 2, 3

Sui, Sibi, Se, Sese *v* **Per** - *adquisiti sibi officii*, C. I. 1, 9, 18, pr ; N. T. 3, 2 - *se passum esse*, C. I. 2, 20, 8; T. 2, 15, 1 - *ius sibi dicere*, C. I. 3, 5, 1; T. 2, 2, 1 - *qui ... beneficio sese defendant*, C. I. 3, 23, 2, pr.; N. T. 7, 3, 1 - adversus *se*, C. I. 3, 23, 2, 2; N. T. 7, 2, 2 - indutias ostenderit *se* accepisse, C. I. 3, 25, 1, 1; N. T. 7, 1, 1 - si altera pars ... *se subtraxerit* ... C. I. 3, 39, 3, 1; T. 2, 26, 1 - *invicem sibi ... succedant*, C. I. 6, 18, 1; T. 5, 1, 9 - *sibi ... quaerere*, C I. 6, 30, 15; T. 8, 18, 5 - *se polliceatur* relaturum, C. I. 7, 61, 1, 2; T. 11, 30, 1 - *se* habere licentiam, C. I. 7, 62, 28; T. 11, 30, 56 - *contra se*, C. I. 7, 65, 2, 1; T. 11, 36, 7 - *opus ... sibi*

praeberi, C I 8, 11, 15; T. 15, 1, 40 - *ingratos circa se*, C. I. 8, 55, 7, pr.; T. 8, 13, 1, pr. - *penes se*, C. I 9, 9, 29, 2; T. 9, 7, 2 - *se ... esse puniendum*, C. I. 9, 16, 7; T. 9, 14, 1 - *res ... sibi quaesitas*, C. I. 9, 49, 9, pr.; T. 9, 42, 15 - *qui ... latrociniis sese dederunt*, C. I. 12, 46, 3; T. 7, 20, 7 - cum necessariis *sibi personis*, C. I. 12, 51, 1; T. 8, 6, 2 - Praefectianos exactionibus ... *sese immiscere vetamus*, C. I. 12, 52, 2, pr.; T. 12, 10, 1 - *officio se non inserant*, C. I. 12, 58, 1; T. 1, 6, 7.

Summa - *usque ad L sol. summam*, C. I. 1, 55, 1; T. 1, 29, 2.

Summas - Quinque *summates* (?) ordinis Alexandrini, C. I. 10, 32, 57; T. 12, 1, 190.

Super *v.* **Nomen** - *fideiussio idonea super solutione deb. praebeatur*, C. I. 1, 19, 4; T. 1, 2, 8 - *super omni limite*, C. I, 1, 31, 4; N. T. 24, 5 - *super hoc* auxilio indigere, C. I. 2, 44, 2, pr.; T. 2, 17, 1, pr. - *super* pub. functionibus ... *praescriptionem opponere*, C. I. 3, 23, 2, 1; N. T. 7, pr. - *palatinis super hac causa missis*, C. I. 9, 49, 7, 2; T. 9, 42, 7.

Superexactio - *superexactionem* (*audere*), C. I. 12, 57, 1; T. 8, 4, 2.

Superstans - *milites et eorum superstantes* (?) C. I. 12, 37, 3, pr ; T. 7, 4, 12.

Superstes - *matre superstite*, C. I. 6, 55, 11; T. 5, 1, 8.

Superstitio - *haeretica superstitione*, C. I. 1, 7, 3, pr.; T. 16, 7, 4, pr.

Supplicare - *supplicandi . . facultas*, C. I. 7, 42; N. T. 13, 3.

Supplicium *v.* **Ultimus** - *aestimando a iudice supplicio*. C. I. 8, 16, 7, 1; T. 2, 30, 1 - *capitali supplicio*, C. I. 9, 16, 7; T. 9, 14, 1 - calumniosissimum caput ... *supplicium* sequatur, C. I. 9. 46, 8, 1; T. 9, 39, 2.

Susceptio - *susceptionis munere*, C. I. 10, 72, 4 pr.; T. 12, 6, 11 - *susceptionibus* ... liberati, C. I. 12, 23, 1; T. 11, 16, 6.

Susceptor - *Susceptores publicos* - *Quod autem susceptores* ... C. I. 10, 72, 1, pr., 2; T. 12, 6, 2, 1.

Suscipere - *Sin autem mandatum susceperit*, C. I. 2, 12, 21, 1; T. 2, 12, 4 - *qui subtracta ab his scientes susceperunt*, C. I. 9, 28, 1; T. 9, 28, 1 - *Susceptores ... aurum suscipere censemus*, C. I. 10, 72, 1, pr ; T. 12, 6, 2, 1 - si quis ... de fundis pat. steriles ... *susceperit*, C. I. 11, 59, 17; N. T. 26, 4

Suspectus - scripturas *suspectas*, C. I 4, 19, 24; T. 11, 39, 7.

Suspicari - *si tantum suspicatur*, C. I. 9, 9, 29, 2; T. 9, 7, 2.

Sustinere - *ne Christiani ... sustineant molestiam*, C. I. 1, 9, 13; T. 2, 8, 26; 8, 8, 8 - *licet ... per procuratores lites sustineant*, C. I. 9, 2, 15; T. 9, 1, 17 - *Quando quis ... cap. poenam sustineat*, C. I. 9, 49, 10, pr.; T. 9, 42, 24, pr. - sacrilegii *poenam sustineat*, C. I. 12, 28, 4, 1; T. 6, 35, 13 - *cohortalem* militiam *sustinere*, C. I. 12, 49, 5; T. 8, 7, 17.

Suus - periculo *suo*, C. I. 1, 9, 17; T. 16, 8, 29 - *adversario suo*, C. I. 1, 21, 2; T. 11, 30, 6 - *desiderio suo*, C. I. 1, 21, 3; T. 11, 30, 17 - *fratris sui* - *suum patro-*

num, C. I. 3, 28, 27; T. 2, 19, 1; 3 - *suae posteritatis*, C. I. 5, 9, 3, 1 *a*; T. 3, 8, 2, 1 - *usque ad vitae suae tempus*, C. I. 5, 16, 24, 2; T. 9, 42, 1, pr. - *discriminis sui* - *suas facultates*, C. I. 5, 33, 1, 5; T. 3, 17, 3, 2 - *subnotationem suam*, C. I. 6, 36, 8, 3; T. 4, 4, 7, 2 - *suos libellos*, C. I. 7, 62, 28; T. 11, 30, 56 - *voce sua*, C. I. 7, 65, 2, 1; T. 11, 36, 7 - *ex suis pecuniis*, C. I. 8, 11, 5, pr.; T. 15, 1, 11 - *suas suorumque iniurias*, C. I. 9, 1, 19; T. 9, 1, 12 - *pupillam quondam suam*, C. I. 9, 10, 1; T. 9, 8, 1 - cum servo *suo*, C. I. 9, 11, 1, pr.; T. 9, 9, 1, pr. - *suum consensum*, C. I. 9, 42, 3, 1; T. 9, 37, 2 - *suos et emancipatos filios*, C. I. 9, 49, 8, pr.; T. 9, 42, 8, pr. - ab officio *suo*, C. I. 9, 51, 13, 2; T. 9, 43, 1, 2 - *suas possessiones*, C. I. 10, 28, 1, 1; N. T. 26, 3 - pertinaciae iudicis *sui*, C. I. 10, 32, 33, 1; T. 12, 1, 85 - *in sua curia*, C. I. 10, 32, 50; T 12, 1, 159 - *suas petitiones*, C. I. 10, 65, 6; T. 12, 12, 15 - *una cum sua subole*. C. I. 11, 7, 7; T. 10, 19, 15 - *professionem suam exercentes*, C. I. 12, 15, 1; T. 6, 21, 1 - *pro iurisdictione sua*, C. I. 12, 46, 2; T. 7, 20, 5 - *pro suo solacio*, C. I. 12, 50, 7, 1; T 8, 5, 34, 2 - *suo periculo*, C. I. 12, 50, 14; T. 8, 5, 51.

Synagoga - In *Synagoga* (?) ... inruentes, C. I. 1, 9, 4; T. 7, 8, 2.

Syriarchia - Sacerdotii *id est Phoenicarchiae vel Syriarchiae*, C. I. 5, 27, 1, pr.; T. 4, 6, 3.

Talis - *tali excessui*, C. I. 1, 3, 10, 2; T. 16, 2, 31 - *talia vindicent*, C. I. 1, 11, 6, 1; T. 16, 10, 24, 1 - *pro tali conamine*, C. I. 5, 7, 1, pr.; T. 3, 11, 1, pr. - *nihil tale*, C. I. 9, 42, 3, 2; T. 9, 37, 4 - *si quid tale fuerit commissum*, C. I. 12, 57, 1; T. 8, 4, 2.

Tam *v.* **Quam.**

Tamen *v.* **Licet** - *ita tamen ut nec illis detur licentia*, C. I. 1, 9, 13; T. 2, 8, 26; 8, 8, 8 - si qui *tamen ex possessoribus* ... ad inferenda quae debent audaces extiterint, C. I. 1, 37, 1; T. 1, 14, 1 - *ita tamen ut* praedia ... non alienent, C. I. 2, 4[3], 2, 1; T. 2, 17, 1, 1 - *ita tamen ut nunquam .. auxilium in int. rest. denegetur*, C. I 2, 52, 5, pr.; T. 2, 16, 2 - *In his* (diebus) *tamen* emancipandi ... licentiam habeant, C. I. 3, 12, 7; T. 2, 8, 1 - *ita tamen ut cui ... curiae nomen vel cohortalis off. quaestio ingeratur rector prov. super eius nomine ... referat*, C. I. 3, 23, 2, pr; N. T. 7, 4, 6 - *Sin autem a. et i. ei interdictum erit ... non tamen mors ... ex poena subsecuta*, C. I. 5, 16, 24, 2; T. 9, 42, 1, pr. - *ita tamen ut* ... praedia idonea comparentur, C. I. 5, 37, 24, 1; T. 3, 30, 6, 1 - *ita tamen ut ... inscriptiones ... deponere possint*, C. I. 9, 1, 19; T. 9, 1, 12 - spatium ... *sufficientium* dierum *non minus tamen XXX*, C. I. 9, 3, 2, 2; T 9, 2, 3 - ita *tamen* ut ... *non in* priorum numerum statim veniat, C. I. 10, 53, 10; T. 13, 3, 9, pr. - *ita tamen ut rationalibus privatae rei. ad exigenda fiscalia debita immineant*, C. I. 11, 74, 1; T. 1, 11, 2 - *ita tamen ut earum naucleri deponant*, C I. 12, 44, 1; T. 7, 16, 3 - Evectionum copiam senatui ... largita est, *ita tamen*

ut cum a nobis evocatur... C. I. 12, 50, 6, pr.; T. 8, 5, 32; 54.

Tantum *v.* **Sed** - non dicam rapere sed attemptare *tantum*... sacratissimas virgines, C. I, 1, 3, 5; T. 9, 25, 2 - utendi fruendique *tantum* potestas. C. I. 6, 60, 1, 1; T. 8, 18, 1, 3 - *si tantum suspicatur*, C. I. 9, 9, 29, 2; T. 9, 7, 2.

Tantummodo - *non longi temp. sed* XXX *tantummodo an. praescriptionem*, C. I. 3, 39, 6; T. 2, 26, 5 - *in hoc tantummodo casu*, C. I. 4, 43, 2, pr.; T. 5, 10, 1 - *nisi ii tantummodo quibus* ... C. I. 11, 9, 2; T. 10, 21, 2 - *Equos... flagellis tantummodo agitari*, C. I. 12, 50, 1; T. 8, 5, 2.

Tantus - *in tantam furoris* ... *audaciam*, C. I. 8, 4, 7; T. 4, 22, 2.

Taxare - *inter agentes taxari*, C. I. 12, 16, 1; T. 6, 23, 1.

Temerator - *legis temerator*, C. I 12, 52, 2, 1; T. 12, 10, 1.

Temeritas - *per errorem seu temeritatem*, C. I. 9, 42, 2, pr; T. 9, 37, 1.

Temptare - qui... legem *violare temptaverit*, C. I. 3, 23, 2, 2; N. T. 7, 2, 2 - *personae quam... circumire temptaverit*, C. I. 5, 7, 1, 1; T. 3, 11, 1, 1.

Tempus *v.* **Certus, Praescriptio** - *de temporibus in int. restitutionum*, C. I. 2, 52, 5 pr.; T 2, 16, 2 - ultra *temporis definitionem*, C. I. 2, 52, 6, 1; T. 2, 7, 2 - *post tempus luctui statutum*, C. I. 5, 9, 3, pr.; T 3, 8, 2, pr. - *usque ad vitae tempus*, C. I. 5, 16, 24, 2; T. 9, 42, 1. pr - *in uno eodemque tempore*, C. I. 6, 36, 8, 3; T. 4, 4, 7, 2 - *per longum tempus* (possidere) - Post hanc *vero temporis definitionem*, C. I. 7, 39, 3, pr., 3; T. 4, 14, 1, 5 - *residuum temporis - idem tempus IV mensum*, C. I. 7, 66, 6; T. 11, 35, 1 - *tempore administrationis*, C. I. 9, 28, 1; T. 9, 28, 1 - intra *statuti temporis* metas, C. I. 9, 44, 2, pr.; T. 9, 36, 2 - *pro tempore v. spect.* Augustalis, C. I. 10, 32, 59, pr.; T. 12, 1, 192 - *tempore expeditionis - eo tempore in quo*, C. I. 12, 42, 1, 1; T. 7, 12, 1 - *ultra tempus*, C. I. 12, 50, 3, 1; T. 8, 5, 8, pr.

Tendere - In mortem quoque inquisitio *tendatur*, C. I. 1, 5, 4, 4; T 16, 5, 40, 5

Tenere - *Romanos captivos... nemo teneat*, C. I. 1, 4, 11; T. 5, 7, 2, 4 - (*civitas*) *quae principatum totius provinciae tenet*, C. I. 5, 27, 3, 4; N. T. 22, 2, 11 - *formidine tormentorum tentus*, C. I. 7, 65, 2, 1; T. 11, 36, 7 - circa omnes... aequalis illationis forma *teneat* C. I. 10, 16, 7; T. 11, 1, 20; 1, 2, 9.

Tenuis - propter censum *tenuiorem*, C. I. 10, 52, 6, 1; T. 12, 17, 1.

Terminare - ne *huiusmodi quaestio terminetur*, C. I. 3, 39, 3, 1; T. 2, 26, 1 - *adversus sententiam* iurgium *terminantem*, C. I. 7, 62, 21; T. 11, 30, 25 - *quaestione civ. per sententiam terminata*, C. I. 9, 22, 23, 1; T. 9, 19, 4, 1.

Terra - ad integram *terrae* professionem... C. I. 11, 48, 3, pr.; T. 11, 1, 12.

Territorium - extra metas *territorii*, C. I. 10, 32, 53; T. 12, 1, 174.

Tessarescaedecatita - *Tessa-*

rescaedecatitae, C. I. 1, 5, 5, pr.; T. 16, 5, 65, 2.

Testamentarius - tutor *testamentarius*, C. I. 5, 35, 2, 3; T. 3, 17, 4, 3.

Testamentum - *contra testamentum*, C. I. 3, 28, 27; T. 2, 19, 1; C. I. 3, 28, 28, pr ; T. 2, 19, 2 - *ex testamento*, C. I. 5, 9, 3, 1 *a*; T. 3, 8, 2, 1; C, I. 6, 56, 5 pr.; T. 5, 1, 8 - *excepto testamento*, C. I. 6, 36, 8, 3; T. 4, 4, 7, 2.

Testes *v* **Producere** - *testes* vel rogati *vel* qui fortuito venerint .. *testibus... subnotationem suam accomodantibus*, C. I. 6, 36, 8, 3; T. 4, 4, 7, 2 - *testibus* superatus, C. I 7, 65, 2, pr; T. 11, 36, 7 - *testibus tormenta... illata*, C. I. 9, 42, 3, 4; T. 9, 37, 2.

Testimonium - *testimonii gratia*, C. I. 9, 42, 3, 3; T. 9, 37, 4.

Tetradita - *Tetraditae*, C. I. 1, 5, 5, pr.; T. 16, 5, 15, 2.

Theodosius - a divo pietatis meae avo *Theodosio* .. C. I. 11, 24, 1; T. 14, 16, 2.

Tiro - *tironis praestationem*, C. I. 12. 28, 2, 1; T. 6, 35, 3, pr. - *tiro vagus*, C. I. 12, 43, 1; T. 7, 13, 6.

Titulus - donatione *vel alio quolibet titulo largitionis*, C. I. 6, 60, 2; T. 8, 18, 7 - *ex quocumque titulo,* C. I 9, 49, 9, pr ; T. 9, 42, 15.

Togatus - *Nulla togatis...* inspectio... ingeratur C. I. 2, 7, 6; N. T. 10, 1, 4.

Tolerabilis - *per cunctos... tolerabiles fiant agnoscendae devotionis effectus*, C. I. 4, 63, 1; T. 13, 1, 5.

Tormentum - *formidine tormentorum*, C I. 7, 65, 2, 1; T. 11, 36, 7 - *fidicularum tormenta*, C. I, 9, 8, 4; T. 9, 35, 1 - *tormenta... illata*, C. I. 9, 42, 3, 4; T. 9, 37, 2 - *tormentis* subdere, C. I. 10, 32, 33, 1; T. 12, 1, 85.

Totus *v.* **Substantia** - *totius provinciae*, C. I. 5, 27, 3, 4; N. T. 22, 2. 11.

Tractare - optimis negotiis pecuniam *tractare*, C. I. 12, 46, 1, 6; T. 7, 20, 2, 1; 7.

Tradere - Manicheis... *ultimo supplicio tradendis,* C. I. 1, 5, 5, 1; T. 16, 5, 65, 2 - Ille vero ... *tradatur exsilio*, C. I. 10, 32, 34, 1; T. 12, 1, 92.

Trahere - (usum aquae) *ab ipso* aquaeductu *trahere*, C. I. 11, 43, 3, pr ; T. 15, 2, 6.

Transactio - Ubi pactum vel *transactio scripta* est, C. I. 2, 4, 40; T. 2, 9, 2.

Transferre - nihil sibi ex pr. rei canone... ad necessitates alias *transferendum*, C. I. 11, 65, 5, 1; T. 12, 9, 3.

Transvehere - *annonam* ad limitem *transvehi*, C I. 10, 16, 6; T. 11, 1, 11.

Trepidatio - *sine trepidatione*, C. I 3, 26, 9; T. 10, 4, 1.

Tribuere - *licentia eis tribuatur*... C. I. 1, 55, 9, 1; T. 11, 8, 3, 1 - *ut .. eis tribuatur facultas*, C. I. 7, 42; N. T. 13, 3 - *frumenta quae* pro annona *tribuuntur*, C I 11, 24, 1; T. 14, 16, 2.

Triginta - *triginta... annorum* (*praescriptio*), C. I. 3, 39, 6; T. 2, 26, 5.

Tuitio - domorum ... *tuitio*, C. I. 5, 7, 1, 1; T. 3, 11, 1, 1.

Tunc - *rei qualitatem...* discutere *et tunc utramque partem in-*

terrogare, C. I. 3, 1, 9; T. 2, 18, 1 - Quod si... falsi crimen intenderit, *tunc... criminis fiat indago*, C. I. 9, 22, 23, 1; T. 9, 19, 4, pr. - *nisi* dominus ... scelus *prodiderit* perpetratum; *tunc enim* possessio ... proscriptionis iniuriae minime subiacebit, C. I 9, 24, 1, 4; T. 9, 21, 2, 5 - Quod et *tunc* optimum est custodiri *cum* lucrativae facultates ... *curiae obvenerint*, C I. 10, 22, 1, 3; T. 12, 1, 173, 3.

Tutela - *ad provinciarum tutelam* quietis ac pacis, C. I. 10, 77, 1; T. 12, 14, 1.

Tutor *v.* **Curator** - *ad periculum tutoris* - C. I. 5, 37, 24, 1; T. 3, 30, 6, 1 - Si *tutor*, C. I 9, 10, 1; T. 9, 8, 1.

Tuus *v.* **Sedis, Sublimitas** - Apparitores... officii *tui*, C I. 1, 29, 2; T. 1, 7, 4 - *sub tua iurisdictione*, C. I. 1, 31, 4; N. T. 24, 5 - *claritatis tuae*, C I 1, 37, 1; N. T. 1, 14, 1 - *Fori tui culminis*, C. I. 2, 7, 4; T. 2, 10, 6 - *apud tuam magnificentiam*, C. I. 2, 7, 6; N. T. 10, 1, 4 - *sinceritati tuae*, C. I. 3, 26, 9; T. 10, 4, 1 - *a matre tua*, C. I. 3, 30, 1; T. 2, 21, 1 - ab officio *tuo*, C. I. 12, 21, 1, 2; T. 6, 28, 4.

Ubi *v.* **Ibi** - *ubi hoc leges expostulant*, C. I. 8, 53, 25, 1; T 8, 12, 1, 2.

Ubique - domibus *ubique* constitutis, C. I. 12, 40, 4; T. 7, 8, 8.

Ullus - nec *ulla privata .. balnea*, C. I 1, 47, 1; T. 7, 11, 1 - *sollecitudo ulla*, C. I. 2, 7, 6; N. T. 10, 1, 4 - *sine ulla cunctatione*, C I. 8, 5, 1, pr.; T. 4, 22, 1 - *ullo* modo, C. I. 8, 55, 1, 3; F. V. 272 - *sine ulla causa*, C I 9, 9, 34; T. 3, 16, 2 - *sine ulla temp. praescriptione*, C. I. 11, 7, 7; T. 10, 19, 15

Ultimus - *ultimo supplicio*, C. I. 1, 5, 5, 1; T. 16, 5, 65, 2 - *ultimo* supplicio, C. I 1, 6, 2; T. 16, 6, 6, pr. - In omni... *ultima voluntate*, *excepto testamento*, C. I. 6, 36, 8, 3; T. 4, 4, 7, 2.

Ultra - *ultra modum concessum*, C. I. 5, 27, 2; T. 4, 6, 6 - *ultra tempus*, C. I. 12, 50, 3, 1; T. 8, 5, 8, pr.

Una - *una cum observante parte*, C. I. 3, 39, 3, 1; T. 2, 26, 1 - *gesta una cum relatione litigatoribus... praestari*, C. I. 7, 62, 24; T. 11, 30, 32 - *una* cum *uxoribus*, C. I. 10, 53, 6 pr.; T. 13, 3, 1; 3 - *una cum sua subole*, C. I. 11, 7, 7; T. 10, 19, 15.

Unde - *Unde* licere statuimus... C. I. 5, 5, 7, 1; N. Marc. 4, 3 - *vicus vel possessio unde oritur*, C. I. 5, 27, 3, 4; N. T. 22, 2, 11.

Unguis - ferarum *unguibus*, C I. 8, 14, 1, 1; T. 9, 12, 1.

Universitas - Sicut in rem speciales ita *de universitate* ac personales actiones - C. I. 7, 39, 3, pr.; T. 4, 14, 1, pr.

Universus - *universorum iudiciorum advocati*, C. I. 2, 7, 4; T. 2, 10, 6.

Universi fiduciam gerunt, C. I. 3, 26, 9; T. 10, 4, 1.

Unus - *ab una eademque parte*, C I. 4, 21, 14; T. 11, 39, 2 - *in uno eodemque tempore*, C. I. 6, 36, 8, 3; T. 4, 4, 7, 2 - *unus ex litigatoribus*, C. I. 7, 66, 6; T. 11, 35, 1 - in corpore *unius formae*, C. I. 11, 10, 5, 2; N. T. 6, 2.

Urbicarius - *urbicarii canonis*, C. I. 11, 23, 3, 1; T. 14, 15, 6.

Urbs - *in hac regia urbe*, C. I. 2, 44, 2, 2; T. 2, 17, 1, 2; C. I. 12, 15, 1; T. 6, 21, 1 - *praefecturae urbis*, C. I. 7, 62, 17; T. 3, 32, 2 - *Urbs Constantinopolitana*, C. I. 11, 21, 1; T. 16, 2, 45 - archiatros... *urbis Romae*, C. I. 12, 40, 8; T. 13, 3, 18 - *praefecto urbis*... C. I. 12, 50, 9, pr; T. 8, 5, 40, pr.

Usque - *usque ad L sol. summam*, C. I. 1, 55, 1; T. 1, 29, 2 - *usque ad vitae suae tempus*, C. I. 5, 16, 24, 2; T. 9, 42, 1. pr.

Usurpatio - *ab usurpatione urb. canonis*, C. I. 11, 23, 3, 1; T. 14, 15, 6.

Usus - *in usu* civitatium (*esse*), C. I. 8, 11, 15; T. 15, 1, 40.

Usus fructus - *usufructu... ad eum pertinente*, C. I. 6, 60, 2; T. 8, 18, 7.

Ut *v.* **Ita, Iubere, Tamen** - servari praecipimus, *ut*... id oporteat... iudicio reservari, C. I. 1, 2, 6, T. 16, 2, 45 - sollecitudinem gerere, *ut Romanos captivos*... *nemo teneat*. C. I. 1, 4, 11; T. 5, 7, 2, 4 - beneficio fruatur, *ut*... *litigandi habeat facultatem*, C. I. 1, 55. 3; T. 1, 29, 5 - *Sancimus ut advocatis*... *iniungatur*, C. I. 2, 7, 6; N. T. 10, 1, 4 - Parem... habere reverentiam, *ut* ne apud ipsos arbitros... ulla sit agnitio iurgiorum, C. I. 3, 12. 6, 5; T. 2, 8, 19, 4; 8, 8, 3 - *referat*... *ut*... *eventum iudicii expectent*, C. I. 3, 23, 2, pr; N. T. 7, 4, 6 - Eadem forma *servanda*. *ut*... *rectoribus prov. respondeant*, C. I. 3, 25, 1, 2; N. T. 7, 1, 2 - *fiduciam gerant ut*... deferre querimoniam... non dubitet, C. I. 3, 26, 9; T. 10, 4, 1 - agnoscere *moneantur, ut per cunctos*... *tolerabiles fiant*... C. I. 4, 63, 1; T. 13, 1, 5 - *consulitur, ut firma donatio sit*, C. I. 5, 3, 17; T. 3, 5, 13 - *illo videlicet adiciendo ut*... *liceat*... iurisdictionem eius *evitare*, C. I 5, 7, 1, 1; T. 3, 11, 1, 1 - transigi placuit, *ut per eum infanti adquiratur*, C. I. 8, 53, 26; T 8. 12, 2 - *dignum est ut inscriptiones proponantur*. C. I. 9, 2, 16; T. 2, 1, 8 - ... poena grassetur, *ut eam* largitionibus n. inferre *cogantur*, C. I. 9, 19, 3; T 9, 17, 2. 2 - et securitates reportent .. *ut intra alterum annum eis reddantur*. ., C. I 11, 2, 2; T. 13, 5, 26 - *inter agentes taxari, ut*... *his honor omnifariam observetur*, C. I. 12, 16, 1; T. 6, 13, 1 - certumque habeant cum eo onere... ad novi domini iura migraverit, *ut*... capitationis... augmenta non patiatur, C. I. 11, 66, 2, pr.; T 5, 13, 4 - ... *deponant in quam provinciam ituri sunt. ut*. *nulla contra eos postea indignatio*.. *procedat*, C. I. 12, 44, 1; T. 7, 16, 3.

ut honestas postulat, C. I. 4, 63, 1; T. 13, 1, 5 - *ut dictum est*, C. I. 5, 9, 3, pr.; T. 3, 8, 2. pr.; - *in illis* criminibus, *ut in violata maiestate*, C I 9, 42, 3, 4; T. 9, 37, 2.

Uterque *v.* **Pars** - *a parentibus utriusque sexus*. C. I. 6, 26, 21, 3; N. T. 16, 5 - Primicerius... *protectorum utriusque scholae*, C I. 12, 17, 2, pr; T. 6, 24, 11 - *in utroque* officio. C I. 12, 28, 2, pr.; T 6, 35, 3, pr.

Uti - dignitatis defensione *uti*, C. I. 9, 8, 4; T. 9, 35, 1 - multi

magicis artibus *usi*, C. I. 9, 18, 6; T. 9, 16, 5 - *pub. cursu uti*, C. I. 12, 50, 3, 1; T 8, 5, 8, pr.

Utilis *v.* **Actio.**

Utilitas - *publicae utilitatis gratia*, C. I. 12, 35, 14, pr.; T. 7, 1, 18 - pro publica *utilitate*, C I. 12, 37, 15; T. 7, 4, 35.

Uxor - *a viro in uxorem*, C. I. 5, 16, 24, 2; T. 9, 42, 1, pr. - *maritus et uxor*, C. I. 6, 18, 1; T. 5, 1, 99 - *una* cum *uxoribus*, C. I. 10, 53, 6, pr ; T. 13, 3; 3.

Vacare - *Vacantia* mortuorum bona, C. I. 10, 10, 4; T. 10, 10, 30 - Nemo miles ... sibi *vacet*, C. I. 12, 35, 13, pr.; T. 7, 1, 17, pr.

Vagus – *tiro vagus*, C. I. 12, 43, 1; T. 7, 13, 6.

Valere – rescripta ... *non aliter valeant*, C. I. 1, 19, 4; T. 1, 2, 8 - *venditione in hoc ... casu valente*, C I. 4, 43, 2, pr.; T. 5, 10, 1 - donatio *valet*, C. I. 8, 54, 2; F. V. 283.

Valetudo – *propter adversam et longinquam corporis valetudinem*, C. I. 1, 26, 3; T. 1, 5, 9.

Ve - ... *ducum aliorumve milit.* comitum, C. I. 1, 47, 1; T. 7, 11, 1 - *filium filiamve*, C. I. 4, 43, 2, pr.; T. 5, 10, 1 - mancipia *aliamve rem*, C. I. 4, 46, 3; T 11, 9, 2 - *filii* filiaeve C. I. 6, 57, 4; T. 5, 1, 3 - qui *quaeve*, C. I. 11, 7, 7; T. 10, 19, 5 - . . nullive... ministerium audeat commodare, C I 11, 72, 1; T. 10, 26, 1.

Vectigal - *vectigal praedio emph. impositum*, C. I. 5, 37, 23; T. 3, 30, 5.

Vel *v.* **Filius, Filia, Frater, Soror** - contra ius *vel* utilitatem pub. C. I. 1, 2, 10, 1; 11, 4, 2, 1; N. T. 8, 1 – sive vidua sive diac. *vel* virgo ... C. I. 1, 2, 13; N. Marc. 5, 2 - ad eum *vel ad eam* - ecclesiis *vel monasteriis* - sacros. ecclesiis *vel monasteriis* C. I. 1, 3, 20, 1; T. 5, 3, 1 - adultero *vel stupri* vel incesti reo, C. I. 1, 4, 3, 2; T. 9, 38, 8 - patres *vel* domini - filiabus *vel* ancillis, C. I. 1, 4, 12; T. 15, 8, 2 - contra officium sublimitatis tuae *vel praesidale* C. I. 1, 5, 3, 1; T. 16, 5, 30, 2 – *Manicheas vel Donatistas*, C. I. 1, 5, 4, pr.; T. 16, 5, 40, pr. - Priscillianistae *vel* Phryges *vel Pepuzitae*, C. I. 1, 5, 5, pr.; T. 16, 5, 65, 2 - dignitatibus non potiatur, *vel, si ad officia v. subrepserit, his repelletur*, C. I. 1, 9, 18, 2; N. T. 3, 5 - largitatis *vel alio* ... titulo - mancipium *vel Christianum* . . *vel* sectae alterius, C. I. 1, 10, 1; T. 16, 9, 2; 4 - *vel actorum vel pronuntiationis editio*, C. I. 1, 21, 2; T. 11, 30, 6 - *vel propter ... corporis valetudinem vel propter negligentiam aut furtum vel simile aliquod vitium* ... C. I. 1, 26, 3; T 1, 5, 9 - tribunorum *vel ducum*, C. I. 1, 47, 1; T. 7, 11, 1 – *ducum vel comitum*, C. I. 1, 51, 6; T. 8, 1, 16; contra leges ... *vel contra b mores*, C. I. 2, 3, 6; Cons. 1, 7 - pactum *vel transactio*, C. I. 2, 4, 40; T. 2, 9, 2 – *agendam vel defendendam litem*, C. I 2, 12, 23; T. 2, 12, 1 – si pro herede gessistis *vel bon. possionem accipistis*, C. I. 2, 38, 1; App. 1, 4 - sibi esse iudicem *vel ius sibi dicere*, C. I. 3, 5, 1; T. 2, 2, 1 – *exceptis his qui ... vel aliis*

qui ... C. I. 3, 23, 2, pr.; N. T. 7, 3, 1 - *ad magisteriam vel ad competentem potestatem*, C I. 3, 23, 2, pr.; N. T. 7, 4, 6 - *curiae nomen vel cohortalis off. quaestio*, C. I. 3, 23, 3, pr.; N. T. 7, 4, 6 - *militia vel* dignitas, C. I. 3, 25, pr.; N. T. 7, 1, pr. - *sinceritati t. vel rectori pr.* C. I. 3, 26, 9; T. 10, 4, 1 - durante *vel non* agnatione - *si scr. heredes infamiae vel* turpitudinis *vel levis notae macula adsparguntur, vel liberti*... C. I. 3, 28, 27; T. 2, 19, 1; 3 - *per fraudem vel dolum vel* perperam ... factis divisionibus, C. I. 3, 38, 3; Cons. 2, 6 - servorum *vel colonorum* ... *proxima* agnatio *vel adfinitas* - mancipia *vel colonos*, C. I. 3, 38, 11; T. 2, 25, 1 - (res) munita testibus *idoneis vel* instructa *apertissimis* documentis *vel indicis* ... expedita, C. I. 4, 19, 25; T. 9, 37, 3 - studiorum *vel legationis* causa, C. I. 4, 28, 5, pr. Greg. Wis. 10, 1, pr. - incursu latronum *vel alio f casu* - praetextu latrocinii commissi *vel alterius f. casus* - res quae in potestate heredis sunt *vel quas dolo desiit possidere*, C. I. 4, 34, 1; Coll 10, 8 - *qui vendidit vel q. alienatus est*, C. I. 4, 43, 2, 1; T. 5, 10, 1 - *vel* in pot. patris *degentes vel* proprii iuris *constituti* - *sponsus vel parens*, C. I. 5, 3, 15, pr ; T. 3, 5, 2, pr. - *ab intestato vel ex testamento*, C. I. 5, 9, 3, 1; T 3, 8, 2, 1; C. I. 6, 56, 5, pr.; T. 5, 1, 8 - *mortuo* ... marito *vel in serv. condicionem* ... *deducto* - *Sin autem a. et i. ei interdictum erit vel deportatio illata*, C. I. 5, 16, 24, pr. 2; T. 9, 42, 1, pr - *Phoenicarchiae vel Syriarchiae*, C. I. 5, 27, 1, pr.; T 4, 6, 3 - *vel si sola sit concubina* - *leg. liberis vel matri vel ceteris successoribus*, C. I. 5, 27, 2; T, 4, 6, 6 - *si filiam naturalem vel filias habuit et eam vel eas curiali vel curialibus civitatis ex q. oriundus est vel sub qua vicus ... consistit, vel eius civitatis... - in persona eius vel earum*, C. I. 5, 27, 3, 4; N. T. 22, 2, 11 - tutor *testam. vel* legitimus, C. I. 5, 35, 2, 3; T. 3, 17, 4, 3 - *tutor vel curator*, C. I. 5, 37, 20; T. 3, 30, 1 - *tutoris vel curatoris culpa vel dolo*, C. I. 5, 37, 23; T. 3, 30, 5 - Tutores *vel curatores*, C. I. 5, 37, 24; T. 3, 30, 6 - Libert. condicionis homines *vel eorum filii*, C. I. 6, 7, 4; T. 4, 10, 3 - *legitima vel naturalis successio*, C. I 6, 18, 1; T. 5, 1, 9 - *testes* vel rogati *vel* qui fort. venerint, C. I 6, 36, 8, 3; T. 4, 4, 7, 2 - *ex testamento vel ab intestato*, C. I. 6, 56, 5 pr.; T. 5, 1, 8 - *per se vel p. procuratorem* C. I. 6, 60, 1, 1; T. 8, 18, 1, 3 - donatione *vel alio titulo*, C I. 6, 60, 2; T. 8, 18, 7 - *proconsules vel* comes Orientis, C. I. 7, 62, 29, 1; T. 9, 40, 16, pr. - *praef. Augustales vel alium iudicem*, C. I. 7, 67, 2, pr ; T. 11, 30, 30 - *apud fiscum vel apud homines* C. I 8, 4, 7; T. 4, 22, 3 - propinquus *vel parens, vel proximus* vel amicus *vel colonus vel libertus* - propinquos *vel parentes vel proximos* vel amicos et colonos *vel libertos*, C I. 8, 5, 1, pr, 1; T. 4, 22, 1 - *excusatione vel alia praesumptione*, C. I. 8, 11, 12; T. 15, 1, 34 - creditor vel

praefectus *pagi vel vici* (?) vel decurio, C. I. 8, 16, 7, 1; T. 2, 30, 1 - *actiones... vel res*, C. I. 8, 36, 2; T. 4, 5, 1 - vel in dot. dando *vel vendendo*, C. I 8, 53, 28; T. 8, 12, 9 - ad tempus *certum vel incertum*, C. I. 8, 54, 2; F. V 283 - *in pari vel min. crimine*, C. I 9, 1, 19; T. 9, 1, 12 - ream coniugem facere . . . *vel eam... detinere*, C. I. 9, 9, 29, 2; T 9, 7, 2 - *mariti vel extranei*, C. I. 9. 9, 32; T. 9, 7, 7 - voluntatem occidendi habuisse ... *vel* forte maritus e. m. insectetur uxorem, C. I. 9, 16, 8; T. 9, 7, 4, 4 - *codicillis vel aliis instrumentis*, C. I. 9, 22, 24; T. 4, 4, 2 - *Domus... vel fundus*, C. I. 9, 24, 1, 4; T. 9, 21, 4, pr. - principatum *vel numeratum seu comm. gradum vel* cetera officia, C. I. 9, 26, 1, pr.; T. 9, 26, 2 - *qui ministerium adhibuerunt vel qui subtracta ... susceperunt*, C. I. 9, 28, 1; T. 9, 28, 1 - *vel corruperit vel* igni consumpserit. C. I. 9, 36, 2, 1; T. 9, 34, 7 - *per depectionem vel... pecuniis corruptus*, C. I 9, 42, 2, 1; T. 9, 37, 1 - *conscii vel participes criminum*, C. I. 9, 42, 3, 3; T. 9, 37, 4 - supplicandi *vel... poenas evitandi*, C I. 9, 47, 18, pr. T. 9, 40, 4 - quae ... titulo don. acceperit *vel... largitione viri ad eam... pervenerint*, C. I. 9, 49, 9, pr.; T. 9, 42, 15 - *cap. poenam vel deportationem - competere vel ab eo alienari*, C. I. 10, 1, 10; T. 10, 10, 30, pr. - nec pragmatica iussione *vel* s. adnotatione, C. I. 10, 12, 2, 2; N. T. 17, 2, 5 - in parte bonorum *vel* in una alterave re, C. I. 10, 10, 5, 2; T. 10, 8, 5 - *a curialibus vel cohortalibus vel aliis exactoribus*, C. I. 10, 20, 1, pr.; T. 11, 8, 2 - heredi *vel* fideicommissario, C I. 10, 35, 2, 1; N. T. 22, 2, 2 - *curialium vel nepotum* C. I. 10, 35, 2, 6; N. T. 22, 2, 6 - muneribus *civ. vel.* pub. - *ad iud. deduci vel. exhiberi*, C. I. 10, 53, 6, pr.; T. 13, 3, 3; 1 - *vel* solidos... *vel materiam* appendere C. I. 10, 73, 1; T. 12, 7, 1 - nolumus... esse *communionem vel aliquid periculi... redundare* C. I. 11, 6, 4; T. 13, 9, 4, pr. - oriundi *vel oriundae* C. I. 11, 7, 7; T. 10, 19, 15 - usum ex castellis... iubemus elicere neque... fixtularum... cursum ac solidatem attemptare *vel ab ipso aquaeductu trahere* C. I. 11, 43, 3, pr.; T. 15, 2, 6 - culta *vel* opima, C. I. 11, 58, 4; T. 13, 11, 4 - *pro rata portione vel in sol* C. I. 11, 65, 3; T. 11, 19, 2 - res dominica *vel intentio* privata - colonatus *vel* inquilinatus - *in curia vel in corpore* C. I. 11, 66, 6; T. 12, 19, 2 - *vel domus vel ergarteria*, C. I. 11, 70, 5, pr; N. Marc. 3, 1 - ordinarii *vel spect.* iudices, C. I. 12, 19, 2; T. 6, 26, 5 - *vel adhuc .. militat vel* honorem... quaesivit, C. I. 12, 19, 4, pr.; T. 6, 26, 14, pr. - in officio sac. *largitionum vel* privatarum C. I. 12, 23, 9; T. 6, 30, 18 - censualibus *vel* personalibus *vel* corporalibus muneribus, C. I. 12, 28, 2, 2; T. 6, 35, 3, 1 - tribunos *vel* v. ill. comites, C. I 12, 37, 8; T. 7, 4, 23 - praepositorum vel tribunorum cohortium *vel vicariorum*... C. I. 12, 42, 1, pr. - T. 7, 12, 1 - *corporali sive personali vel de portorio onere*, C. I. 12, 46, 1, 7; T.

7, 20, 2, 1 - *lignis vel fustibus*, C. I. 12, 50, 1; T. 8, 5, 2 - sine evectione... *vel ultra tempus... p. cursu uti*, C. I. 12, 50, 3, 1; T. 8, 5, 8. pr. - dignitatis *vel militiae*, C. I. 12, 50, 5; T. 8, 5, 25 - auferre *vel praecidere*, C. I. 12, 50, 13; T. 8, 5, 50 - *vel* curialibus... *vel cohortalibus... vel his, qui...* C. I. 12, 50, 14; T. 8, 5, 51 - *curiales* vel provinciales, C I. 12, 50, 19; T. 8, 5, 64 - cohortalinus vel cohortalini filius C. I. 12, 57, 12, 2; T. 8, 4, 28 - Nullus apparitor amplitudinis t. vel de officiis palatinis ad eam provinciam, ex qua oriundus est vel in qua collocaverit larem, *vel qui iam in officio fuerit commoratus* .. dirigatur, C. I 12,59,3 pr; T. 8, 8, 4, pr. - *vel exiguam...* substantiam, C. I 12, 59, 4; T. 12, 1, 133 - a ducenariis vel centenariis *vel* fis. advocatis, C. I. 12, 61, 1; T. 8, 10, 1.

Velle - *volumus* respondere, C. I. 3, 25, 1, 1; N. T. 7, 1, 1 - *eo quod vectigali... minime dependere voluissent*, C. I. 5, 37, 23; T. 3, 30, 5 - denegandam *volumus* successionem, C. I. 6, 56, 6; N. T. 11, 1 - *nisi... opus construere voluerit*, C. I. 8, 11, 5 pr.; T. 15, 1, 11 - *si voluerint*, C. I. 9, 9, 29, 1; T. 9, 7, 2 - in monetis *etenim* tantum nostris cudendae pecuniae studium *frequentari volumus*, C. I. 9, 24, 2; T. 9, 21, 3 - ipsos procuratores... obnoxios ad solutionem *volumus*, C. I. 9, 27, 5, 1; T. 9, 27, 7 - *Scire* autem *volumus* C. I. 10, 72, 13, 1; T 12. 6, 30

Velut - *qui velut debiti postulentur*, C. I. 3, 23, 2, pr.; N. T. 7, 4, 6 - *ex magistro off. velut agentes dignitatem consequi*, C. I. 12, 16, 1; T. 6, 23, 1. .

Vendere - *si quis... filium filiamve... vendiderit* - *ipsi qui vendidit*, C. I. 4, 43, 2, pr. 1; T. 5, 10, 1 - repetitionis *rei venditae*, C. I. 4, 44, 15; T. 3, 1, 4 - rem... *vendendo* usum fructum (retinere), C. I. 8, 53, 28; T. 8, 12, 9 - pragmatica... quae... canonem *vendere* concedit .. C. I. 11, 63, 7, 3; N. T. 19, 2.

Venditio - . . *venditione... valente*, C. I. 4, 43, 2, pr.; T. 5, 10, 1 - *adesse venditioni*, C. I. 4, 46, 3; T. 11, 9, 2 - nulla *ad venditionem* (?) proponenda dare, C. I. 12, 46, 1, 4, T. 7, 20, 2, pr.

Venerabilis - *venerabiles* ecclesias, C. I. 1, 2, 7; T. 15, 3, 6,

Venia *v.* **Impetrare**.

Venire - avus avia .. *ex materna linea venientes*, C. I 6, 60, 2; T. 8, 18. 7 - sin *autem... ad postulandam abolitionem venit*, C I. 9, 42, 2, 1; T. 9, 37, 1

Verbum - *graeco verbo*, C. I. 1, 1, 2, 1; T. 16, 5, 6, 2.

Veritas - *rei veritatem requirere*, C. I. 9, 2, 14; T. 9 1, 15.

Vero *v.* **Sin** - si qui *vero*, C. I. 1, 9, 8, 1; T 2, 1, 10 - *Sed* senatores *quidem...* apud *sublimitatem t* ceteri *vero* apud *praetorem...* de suis moribus... perdoceant - Hi *vero*, C. I 2, 44, 2, 2, 3; T. 2, 17, 1, 2 - *quidquid vero*, C. I 5, 27, 2; T. 4, 6, 6 - post hanc *vero temp.* definitionem, C. I. 7, 39, 3, 3; T. 4, 14, 1, 5 - *Domus vero*, C. I. 9, 21, 1, 4; T. 9, 21, 4, pr. - post hoc *vero* tempus, C. I. 9, 42, 3, 2; T. 9, 37, 4 - *si quidem sine lib. mortuus sit, bona ad fiscum*

perveniant; si vero filii... relicti erunt... C. I. 9, 49, 10, pr.; T. 9, 42, 24, pr. - *Ii* vero, C. I 10, 32, 60, 1; T. 12, 1, 187 - eos *vero*... C. I. 11, 23, 3, pr.; T. 14, 15, 5 - Sciant *vero*, C. I. 11, 65, 5, 1; T. 12, 9, 3 - *adversos ceteros vero* C. I. 12, 50, 3, 1; T. 8, 5, 22, pr. - ceteros *vero*, C. I. 12, 54, 5; N. T. 7, 4, 1.

Verum - *non solum... reddat, verum etiam* aestimationem *restituere compellatur*, C. I. 8, 4, 7; T. 4, 22, 3 - *non solum* amittat, *verum* pro condicione *quoque* personae... *poena* plectatur, C I. 11, 43, 3, 1; T. 15, 2, 6.

Verus - *haec vera* (*ostendere*) C. I. 9, 36, 2, 3; T. 9, 34, 7.

Vester - *scholae vestrae*, C. I. 1, 31, 1, pr.; T 1, 9. 1.

Vetare - *ad officia vetita*, C I. 1, 9, 18, 2; N. T. 3, 5 - *incesti vetitique coniugii* nuptiis, C. I. 5, 5, 6, pr; T. 3, 12, 3 - *satisfacere non vetentur*, C I. 10, 32, 60, 1; T. 12, 1, 187 - *eos hoc facere vetamus*, C. I. 12, 35, 13, pr.; T. 7, 1, 17, pr. - Praefectianos... exactionibus ... *sese immiscere vetamus*, C. I. 12, 52, 2, pr.; T. 12, 10, 1.

Veteranus - *tiro vagus aut veteranus*, C.I. 12, 43, 1; T. 7, 13, 6 - *veteranorum* privilegiis, C. I. 12, 46, 3; T. 7, 20, 7.

Vetus - ruptis *veteribus* ambagibus, C. I. 8, 1, 4; T. 2, 4, 6 - Intra urbem Romam *veterem*, C. I. 8, 11, , pr.; T. 15, 1, 11.

Vetustas - *excepto vetustatis auxilio*, C. I. 11, 66, 7, 1; N. T. 19, 1.

Via - *alia via eundi* (*facultas*), C. I. 12, 50, 2, 1; T. 8, 5, 3.

Vicarius - qui sunt ex *vicaria* dignitate, C. I. 12, 15, 1; T. 6, 21, 1. *Vicarios* .. C. I. 11, 23, 3, 1; T. 14, 15, 6 - *vicariorum et familiarium eorum*, C. I. 12, 42, 1, pr.; T. 7, 12, 1 - *neque ducibus neque vicariis*, C. I. 12, 50, 9, pr.; T. 8, 5, 40, pr.

Vicis - *vice eorum*, C. I. 1, 26, 3; T. 1, 5, 9 - *per vices officiorum*, C I. 12, 60, 3, 2; T. 8, 8, 9.

Victus - *victus causa*, C. I. 4, 43, 2, pr.; T. 5, 10, 1.

Vicus (*civitas*) *sub qua vicus... consistit*, C. I 5, 27, 3, 4; N. T. 22, 2, 11 - praefectus *pagi vel vici* (?), C. I. 8, 16, 7, 1; T. 2, 30, 1.

Videlicet *v.* **Excipere** - *Illo videlicet adiciendo*, C. I. 5, 7, 1, 1; T. 3, 11, 1, 1 - *testes... debent adhiberi... testibus videlicet .... subnotationem accomodantibus*, C. I. 6, 36, 8, 3; T. 4, 4, 7, 2 - *dominio videlicet earum ad liberos pertinente*, C. I. 6, 60, 1, pr.; T. 8, 18, 1, 1 - *ita videlicet ut*, C. I. 7, 42; N. T. 13, 2 - *actore videlicet* fundi, C. I. 9, 24, 1, 5; T. 9, 21, 2, 4 - *inter v. ill. comites dom. videlicet inter agentes*, C. I. 12, 16, 1; T. 6. 23, 1.

Videri - *nolumus* inventum *videri*, C. I. 1, 14, 6; N. T. 14, 6 - qui nec *cohortalem* militiam *sustinere videntur*, C. I. 12, 49, 5; T. 8, 7, 17.

Vigintiquinque - *minoribus XXV annis*, C I. 2, 52, 5, pr.; T. 2, 16, 2.

Vindicare - his aedibus ... *ecclesiae cath. vindicandis*, C. I. 1, 5, 3, pr.; T. 16, 5, 30, pr. - *si non ipsi talia vindicent*, C. I. 1, 11, 6, 1; T. 16, 10, 24, 1 - *si hoc vindicare* neglexerint, C. I. 9, 19, 3; T. 9, 17, 2, 2 - *fundus... fisco vin-*

dicetur, C. I. 9, 24, 1, 4; T. 9, 21, 4, pr.

Vindicta - *competentem vindictam*, C. I. 1, 3, 10, 2; T. 16, 2, 31 - *ad publicae sententiam vindictae*, C. I. 3, 26, 9; T. 10, 4, 1.

Violare - legem. . *violare*, C. I. 3, 23, 2. 2; N T. 7, 2, 2 - *violata castitate*, C. I. 9, 10, 1; T. 9, 8, 1 - in *violata maiestate*, C. I 9, 42, 2, 4; T. 9, 37, 2 - *Quod autem susceptores. . violaverint*, C. I. 10, 72, 1, 2 - T. 12, 6, 2, 1.

Violator - adulterator *violatorque* monetae, C. I. 1, 4, 2, 3; T, 9, 38, 8 - *violatoribus huius sanctionis*, C I. 1, 47, 1; T. 7, 11, 1 - *violatoribus eorum*, C. I. 11, 45, 1, 1; T. 15, 11, 2.

Violenter - *possessionem rerum violenter* (*invadere*), C. I 8, 4, 7; T. 4, 22, 3.

Violentia - *manifestam violentiam*, C. I. 7, 65, 2, pr. - T. 11, 36, 7.

Vir *v.* **Illustris** - consulatu Syagrii et Eucherii *virorum clarissimorum*, C. I. 1, 3, 7,; T. 11, 39, 8 - *honoratis viris*, C I. 1, 48, 3; T. 6, 26, 5 - Senatores .. *clariss. viri*, C. I. 2, 41, 2, 2; T 2, 17, 1, 2 - *ex militaribus viris*, C. I. 3, 23, 2, pr.; N. T. 7, 4, 6 - *donationes a viro in uxorem collatae*, C. I. 5, 16, 24, 2; T. 9, 42, 1, pr. - *largitione viri*, C. I 9, 49, 9, pr.; T. 9, 42, 15 - *viri spectabilis* Augustalis, C. I 10, 32, 59, pr.; T. 12, 1, 192 - *minoris ordinis virum*, C. I. 10, 40, 9, 1; 12, 1, 13; T. 2. 1, 7 - Nemo *vir*, C. I. 11, 9, 2; T 10, 21, 2.

Virgo - raptorem *virginis*, C. I. 1, 4, 3, 2; T. 9, 38, 8 - in *virginum* coniunctionibus, C. I. 5, 4, 18, 1; T. 3, 7, 1, 1 - raptus *virginis*, C. I 7, 13, 3; T. 9, 24, 1, 4.

Virilis - holovera vestimenta *virilia*, C I. 11, 9, 4, 2; T. 10, 21, 3

Vis - *nullas vires obtinere*, C. I. 2, 44, 2, 3; T. 2, 17, 1, 2 - *Sin vero... vim earum* (chartarum) *manifestaverit*, C. I. 9, 36, 2, 1; T. 9, 34, 7.

Vita - *usque ad vitae suae tempus*, C. I. 5, 16, 24, 2; T. 9, 42, 1, pr. - *ex negligentia vitae*, C. I. 12, 46, 3; T. 7, 20, 7.

Vitium - *proter... vitium inutiles esse*, C. I. 1, 26, 3; T. 1, 5, 9.

Vivere - publice *vivus* concremetur, C. I. 3, 26, 9; T. 10, 4, 1 - quoad *vivent*, C. I. 12, 40, 8; T. 13, 3, 13.

Vocare - si ad personalia *vocatur* obsequia, C. I. 10, 52, 6, 1; T. 12, 17, 1 - in parentum *militiam vocentur*, C. I. 12, 47, 1; T. 7, 22, 3.

Voluntas - In omni *ultima voluntate* - *quando scriptura voluntas componitur*, C. I 6, 3, 8, 3; T. 4, 4, 7, 2 - iuris ac legum *voluntates* (pandere), C. I. 11, 19, 1, 4; T. 14, 9, 3, 1.

Voluptas - equos (tribuere) *voluptatibus*, C. I. 11, 41, 2; T. 15, 7, 6.

Vox - *voce sua*, C. I. 7, 65, 2, 1; T. 11, 36, 7.

Vulgo - *vulgo* (nuncupari), C. I. 8, 11, 14; T. 15, 1, 39.

Χρύσαμμος in balluca, *quae Graece* χρύσαμμος *appellatur*, C. I. 11, 7, 1, 1; T. 10, 19, 3.

Roma, 8 gennaio 1906.

ANTONIO MARCHI.

CORREZIONI ED AGGIUNTE

	Errata	Corrige
Pag. 12 —	**Accomodare** - ... *accomodantibus* - ... *accomodavit*	**Accommodare** - *accommodantibus* - ... *accommodavit*
» *14*, **Adfinitas**	coeundae causa	*coeundae causa*
» *15*, **Aedes**	C. I. 1, 3, 16	C. I. 1, 3, 15
» » **Agitare**	T. 7, 20, 2; 1, 7	T. 7, 20, 2, 1; 7
» *16*, **Alius**	C. I. 3, 23, 3, pr.	C. I. 3, 23, 2, pr.
» *19*, **Aut**	C. I. 10, 12, 1	C. I. 10, 12, 2, 1
» » **Autem**	C. I. 2, 44, 1, 2	C. I. 2, 44, 2, 2
» *20*, »	*Delegationes autem* C. I. 8, 53, 11; Cons. 6, 10	*da cancellare*
» *21*, **Causa**	*pecuniariis causis*	*in pecuniariis causis*
» » »	*causam finire*	*causam* finire
» *22*, **Celebrare**	C. I. 1, 3, 16	C. I. 1, 3, 15
» *27*, **Consistere**	C. I. 5. 27, 34	C. I. 5, 27, 3, 4
» *33*, **Destinare**	C. I. 1, 3, 20, 1	C. I. 1, 3, 20, pr.
» *37*, **Et**	C. I. 1, 5. 5, 1, pr.	C. I. 1, 5, 5, pr., 1
» *40*, **Evocare**	C. I. 7, 6, 3, 1	C. I. 7, 63, 1
» *41*, **Exercere**	C. I. 12, 50, 3, pr.	C. I. 12, 50, 3, 1
» *42*, **Fabricare**	C. I. 9, 19, 4, pr.	C. I. 9, 19, 4, 1
» *43*, **Facere**	C. I. 3, 38, 3, 1	C. I. 3, 39, 3, 1
» » »	*in... donatione ad eas facta* C. I. 5, 3, 17; T. 3, 5, 13	*da cancellare*
» » **Facultas**	ingrediendi *facultas*	*ingrediendi facultas*
» » »	ex maternis *facultatibus*	*ex maternis facultatibus*
» » »	C. I. 10, 72, 1, 1	C. I. 10, 72, 1, 2
» *44*, **Fieri**	*illud fieri permittimus* C. I. 1, 55, 9, 1; T. 11, 8, 3, 1	*da cancellare*
» *48*, **Huiusmodi**	*huiusmodi* honorem	*huiusmodi* reatus
» *49*, **Idoneus**	*idoneis advocatis*	*idoneis* advocatis
» *50*, **In**	*v.* ... **Solidus**	*v.* ... **Solidum**
» *52*, **Inducere**	favore *liberorum*... C. I. 5, 9, 5	favore liberorum ... C. I. 5, 9, 5, 6
» » **Inferre**	*quantum a* pupillo	*quantum a pupillo*
» *57*, **Index**	*iudices cognoscant*	*iudices* cognoscant
» *58*, »	C. I. 10, 72, 1. 1	C. I. 10, 72, 1, 2
» » **Iudicialis**	C. I. 1. 55, 2	C. I. 1, 55, 1

	ERRATA	CORRIGE
Pag. 65, **Movere**	*sive* ... crim.	*sive* ... *crim.*
» *67*, **Negligere**	C. I. 10, 72, 1, 1	C. I. 10, 72, 1, 2
» *68*, **Non**	non petetur	*non petetur*
» *69*, **Notare**	*poena notabitur*	poena *notabitur*
» *70*, **Observare**	C. I. 3, 38, 3, 1	C, I. 3, 39, 3, 1
» *75*, **Perpetrare**	C. I. 8, 24, 1, 4	C. I. 9, 24, 1, 4
» » **Pervenire**	C. I. 3, 38, 3, 1	C. I. 3, 39, 3, 1
» *79*, **Praestare**	C I. 5, 35, 3, pr.	C. I. 5, 35, 2, pr.
» *80*, **Privare**	C. I. 10, 40, 91	C. I. 10, 40, 9, 1.

Devono poi farsi le aggiunte seguenti:

Pag. 44, **Fieri**	*Dopo* « C. I. 4, 63, 1; T. 13, 1, 5 » *deve aggiungersi:* « *in... donatione ad eas facta* C. I. 5, 3, 17; T. 3, 5, 13 ».
» *48*, **Huiusmodi**	*In* « C. I. 4, 43, 2, 1: *mancipium pro huiusmodi* praestet » *dopo* « *huiusmodi* » *si aggiunga:* « (?) ».
» *49* —	*Si aggiunga dopo* **Ille**: « **Illicite** - *illicite* promeruerit dignitatem C. I. 1, 9, 18, 2; N. T. 3, 5 ».
» *51*, **In**	*Dopo* « C. I. 12, 28, 2, pr.; T. 6, 35, 3, pr. » *si aggiunga:* « *in scriniis militat* C. I. 12, 19, 4, pr.; T. 6, 26, 14, pr. ».
» *57*, **Ita**	*In* « C. I. 7, 65. 2, 1: *Sicut haec ita observari disposuimus, ecc.* » *dopo* « *ita* » *si aggiunga:* « (?) ».
» *58* —	*Si aggiunga dopo* **Laedere**: « **Laesio** - iniurias *seu laesiones* C. I. 1, 55, 9, 1; T. 11, 8, 3, 1 ».
» *61*, **Magnificentia**	*Si aggiunga:* « *apud tuam magnificentiam* C. I. 2, 7, 6; N. T. 10. 1, 4 ».
» *66*, **Nec**	*Dopo* « *a nullo iudice nec ab i. e. praefectura* » *si aggiunga:* « C. I. 2, 7, 6; N. T. 10, 1, 4 ».
» *68*, **Non**	*Prima di* « *non militaribus* C. I. 1, 37, 1 » *si aggiunga:* « *sive ex militaribus sive* ».
» *76*, **Plus**	*Dopo* « *pluribus* » *si aggiunga*: « (?) ».

LA VERA DATA DELLA "LEX FUFIA CANINIA"

RIVELATA DA UN'ISCRIZIONE

Nell'aprile 1906 è tornata in luce, da un terreno del quartiere Celimontano, una piccola ara marmorea, che la Commissione archeologica di Roma ha acquistato per le raccolte antiquarie comunali. Sui lati minori dell'ara sono scolpiti due grandi rami d'alloro: nelle due faccie principali è ripetuta, con alcune varietà, la medesima iscrizione dedicatoria. Da una parte si legge:

*la*RIBVS·AVG·
VICEI·STATAE·
MATRIS·
MINISTRI·ANNI·VI

patera

FELIX·L·CRAVTANI·PTOLOMAEI

EVDOXVS·C·CAESI·L·F·NIGRI
POLYCLITVS·SEX·ANCHARI·FAVSTI

L·CANINIO·GALLO·C·FVFIO·COS
GEMINO·XIV·K·OCT·

Parecchie lettere sono congiunte in nesso: manca il nome del secondo ministro, per il quale sulla pietra fu lasciato vuoto lo spazio, ed in sua vece a fianco della patera sono incise le parole L·ET·N·SAVONI, di incerta interpretazione.

Dalla parte opposta l'epigrafe è la seguente:

LARIBVS·AVGVSTIIS (*sic*)
MINISTRI· ANNI·VI

FELIX · L · CRAVTANI
FLORVS · SEX · AVIENI
EVDOXSVS · C · CAESI
POLYCLITVS·SEX·ANCHARI

L·CANINIO·GALLO·C·FVFIO·GEMINO·COS·XIIII·K·OCTOBR·

I nomi dei quattro ministri sono scritti entro una grande corona di quercia con lemnisci svolazzanti.

L'iscrizione per se stessa è semplicissima, non contenendo altro che una delle solite formole di dedicazione ai Lari Augusti, le quali si leggono su molti simili monumenti eretti dai *vicomagistri* o dai *ministri* dopo il riordinamento della città in regioni ed in vici, ed il contemporaneo ristabilimento del culto popolare dei Lari, compiuto da Augusto nell'anno 747 di Roma. Ma nella sua semplicità questo monumento è veramente insigne, non solamente per la speciale importanza topografica che ha, rivelandoci per la prima volta un nuovo e sconosciuto vico della città nella seconda regione augustea, il *vicus Statae matris*; ma eziandio per l'importanza storica e cronologica risultante dalla data della dedicazione che vi è segnata con le parole: L·CANINIO GALLO, C·FVFIO GEMINO COS·, XIIII K·OCTOBR·

Questa data indica il 18 settembre dell'anno di R. 752 (=2 av. Cr.), e ben risponde all'anno sesto della nuova èra, inaugurata col riordinamento di Augusto il 1° agosto del 747. Ma la coppia consolare di C. Caninio e C. Fufio era finora del tutto ignota. Si sapeva soltanto, che L. Caninio Gallo, nel secondo semestre dell'anno 752, era stato suffetto a M. Plauzio Silvano, il quale, nel primo semestre, aveva avuto il consolato ordinario insieme con l'imp. Augusto per la decimaterza volta; e che il 1° dicembre dello stesso anno Caninio Gallo aveva per collega Q. Fabricio. Ora dall'ara vicana testè scoperta impariamo, che prima di Q. Fabricio, e certamente nel mese di settembre, un altro console suffetto reggeva i fasci con L. Caninio,

cioè C. Fufio Gemino. Onde si deduce, che allorquando Augusto, dopo la solenne dedicazione del tempio di Marte Ultore ed i ludi circensi celebrati alle calende di agosto col collega Caninio, depose il consolato, venne a lui sostituito C. Fufio; e questi, uscito di carica dopo qualche tempo per morte o per altra causa, fu surrogato da Q. Fabricio.

Di questo C. Fufio Gemino, in cui con ogni probabilità possiamo riconoscere il padre dell'omonimo console ordinario dell'anno 782 (= 29 d. Cr.), nulla sappiamo. Il suo nome, peraltro, doveva essere ricercato nella cronologia consolare dell'età augustea, perchè da lui fu intitolata la celebre legge, che limitava la facoltà di manomettere i servi per testamento, la *legge Fufia Caninia*. Mancando, fino ad ora, nei fasti e nelle fonti letterarie qualsiasi notizia intorno all'anno, in cui furono insieme consoli un Fufio ed un Caninio, non si era potuta mai determinare con precisione l'età, in cui quella legge fu rogata, e si era tentato indarno di stabilirla col consolato di qualche Furio, non ostante che i moderni giuristi non potessero più dubitare del vero nome di Fufio.

Il monumento testè scoperto dilegua ogni oscurità, e con piena certezza ci fa riconoscere, che la *legge Fufia Caninia* fu rogata nel secondo semestre dell'anno 752, e cioè cinque anni prima della *Aelia Sentia*.

Giuseppe Gatti.

APPUNTI BIBLIOGRAFICI

Peter Tuor. *Die mors litis im römischen Formularverfahren* – Leipzig, Deichert, 1906, in-8, pagine 44. — Prendendo le mosse dalla cost. *Properandum* (l. 3, c. 3, 1), la quale prescrisse in diritto giustinianeo il termine di tre anni per l'esaurimento dei processi, senza che peraltro il decorso di quel termine menasse alla *expiratio litis*, l'A. studia in questo breve lavoro l'istituto della consumazione processuale nel periodo della procedura per formule, in cui la consumazione verificavasi col decorso di 18 mesi pei *iudicia legitima*, col cessar dell'*imperium* del magistrato pei *iudicia imperio continentia* Egli vi ricerca se pei *iud. legitima* il termine sia stato la prima volta introdotto dalla *lex Iulia*, e in questa ipotesi qual fosse lo stato del diritto prima di quella legge. Ora l'A., accostandosi alla teoria dei moderni romanisti secondo la quale prima della *lex Iulia* fu ignoto qualsiasi termine, essendo i *iud. leg.* di durata illimitata, ritiene tuttavia che il pretore potesse prefiggere al giudice nel nominarlo un termine, entro cui egli dovesse decidere la causa. Che se il giudice non si fosse attenuto al termine assegnato, egli incorreva in una multa. Per converso la durata dell'obbligazione processuale nei processi che riposano sull'*imperium* non poteva andare oltre l'anno, essendo l'anno il massimo della durata in carica del magistrato. Dal che consegue che, accorciandosi sempre più il termine per la consumazione processuale quanto più tardi il processo nel corso dell'anno perveniva alla *contestatio litis*, le parti dovessero affrettarsi ed istituire i loro giudizi appunto all'iniziar dell'anno di carica, affinchè più largo fosse il tempo lasciato allo espletamento delle pratiche processuali, che dovevan condurre alla sentenza. Le conseguenze derivanti dal trascorrer del termine senza che il giudice emettesse la sentenza sono, secondo l'opinione più diffusa, l'estinzione tanto del processo quanto dell'azione stessa. La teoria contraria del Cogliolo, secondo il quale nei *iud. leg.* il solo processo si estingueva rimanendo in vita ed integra l'azione, è combattuta vivacemente dall'A., che, riassunte le critiche già da altri mosse a

quella dottrina, ne dimostra infondati tutti gli argomenti. Neppur lo soddisfa la teorica dell'Eisele, dal quale, mentre è riconosciuto l'effetto consuntivo pei *iud. leg.*, esso è invece negato pei *iud. imp. cont.* nel periodo anteriore alla *lex Iulia*, ed è ammesso solo un mutamento nel periode posteriore. Pel T., come per la dottrina dominante, tanto prima quanto dopo la *lex Iulia* la *litis cont.* aveva effetto consuntivo, impediva cioè che il processo potesse venir ripreso o continuato dopo spirato il termine dei 18 mesi o decaduto il magistrato dalla carica. Gli effetti eran peraltro diversi nelle due specie di giudizio. Nel legitimo, là dove la *c. litis* aveva effetto novatorio, una nuova azione sarebbe stata *ipso iure* inammissibile; soltanto *ope exceptionis*, in mancanza dell'effetto novatorio. In quello fondato sull'*imperium* invece, essendo inapplicabile la massima 'bis de eadem re ne sit actio', il divieto di riproporre l'azione dipendeva esclusivamente dal criterio e dal volere del magistrato, che inspirandosi all'equità poteva respingere l'*ex. rei iudicatae* e concedere una nuova proposizione dell'azione. L'attore pur tuttavia, dopo la *lex. I.*, anche nei *iud leg.* era protetto contro le conseguenze della consumazione processuale verificatasi senza sua colpa; e ciò mediante la concessione o d'un'*actio doli* esperibile contro chiunque avesse provocato l'estinzione della lite, o dalla normale *restitutio in integrum*.

R. DE R.

Studi Senesi. Scritti giuridici e di Scienze economiche pubblicati in onore di LUIGI MORIANI. - Torino, Bocca, 1906. — Coi tipi del Bocca ed a cura del Circolo e Seminario giuridico della Regia Università di Siena si sono pubblicati in onore del prof. Luigi Moriani, il chiaro romanista dell'Ateneo senese, pel 35° anno del suo insegnamento, due volumi di scritti originali giuridici ed economici. La scienza romanista, trattandosi appunto di onoranze rese ad un cultore del diritto romano, è quella che v'è più largamente rappresentata. Ricordiamo qui i titoli delle monografie romanistiche.

Diritto romano:

B. BRUGI, « La riabilitazione dei giureconsulti accursiani (vol. I, p. 129-142).

P. BONFANTE, « Il punto di partenza nella teoria romana del possesso » (vol. I, p. 169-184).

C. LONGO, « Sopra alcune generalizzazioni giustinianee in materia di giudizi di buona fede » (vol. I, p. 193-208).

C. MANENTI, « Ius ex scripto e ius ex non scripto. Osservazioni critiche sulla teoria delle fonti secondo il diritto romano » (vol. I, p. 209-282).

S. RICCOBONO, « Sul fr. 4. pr. *Dig.* pro suo e la versione greca riportata da Armenopulo (vol. I, p. 383-402).

G. PECCHIONI, « Delle persone giuridiche » (vol. I, p. 451-466).

V. SCIALOJA, « Il testamento di Acca Larentia » (vol. II, p. 1-22).

S. Di Marzo, « La possessio iuris nella hereditatis petitio (vol. II, p. 23-38).

P. Rossi, « La prima cattedra di pandette nello studio senese » (vol. II, p. 39-62).

S. Solazzi, « L'actio de peculio annalis contro gli eredi » (vol. II, p. 113-160).

F. Buonamici, « Recitatio solemnis ad legem Possideri 3 § ex plurimis 4 Dig. de adquir. vel amitt. possess. XLI, 2 » (vol. II, p. 181-190).

G. Segrè, « Sulle formole relative alla negotiorum gestio e sull'editto e il iudicium de operis libertorum » (vol. II, p. 289-346).

R. De R.

Dott. **Romolo Brigiuti**. *Fra i papiri di Ravenna. Il papiro Marini XC* (*Miscellanea di paleografia e studii ausiliarii*, II). - Roma, Tipografia Sociale Polizzi e Valentini, 1906, p. 18. — È la nota carta di donazione della metà dei beni, con riserva di usufrutto, fatta, tra il VI ed il VII secolo (il dubbio sorto fra i paleografi non è risolto dall'A.), nella chiesa di Ravenna, da Giovanni Primicerio. Il documento, che fu già pubblicato, prima che dal Marini, dal Mabillon, e poi dal Paoli nell'*Archivio paleografico italiano* e da Bond e Thompson negli atti della *Palaeographical Society*, è ora ripubblicato, con gran copia di note critiche, dal Brigiuti. Notevole soprattutto la lettura della l. 1 della tav. I, dove si era letto prima solo un *qua*, e dove il B. legge: *donatio*]*nem me*[*a*]*m quam propri*[*a et*] *sp*[*on*]*t*[*a*]*nea volun*[*tate feci*]; la proposta di interpretare l'abbreviazione della tav. 2 l. 10 come *adnumiastis* (traduzione del greco ἀδνουμιαστής = *censor militum*); e, alla tav. 3 l. 13, la lettura *excabas*' (= *ex cabasta* o *-astis* nel significato di già *cabasta*; da κάβη = τροφή o *cibus*, *cabasta* = *annonarius*). In complesso, dunque, un lavoro che dimostra ancora una volta nel B. ottime virtù di paleografo; ma che - bisogna dirlo - non offre gran che di nuovo all'esame degli storici del diritto.

V. A. R.

Roma - Forzani e C. tipografi del Senato.

APPUNTI SUL DEPOSITO IRREGOLARE

I.

Uno degli esempi di applicazione del domma giustinianeo della *natura contractus* [1]) che intendevo dare (nel mio già promesso studio su questa formula che presto spero di poter pubblicare) era quello del così detto deposito irregolare; giacchè a me sembrava fosse una costruzione dovuta al periodo greco-bizantino.

La tesi è stata prevenuta dal Naber [2]), ed affermata e resa verosimile con quella competenza ed acutezza che gli è propria: onde a me non resterà in seguito che a riferirmi al suo studio per tale costruzione legislativa, e non mi rimane ora se non comunicare, per quel poco che possano valere, alcune note esegetiche che avevo pronte sullo stesso tema e che in parte confortano l'esegesi del Naber, in parte ne dissentono, ma conducono nonostante al medesimo risultato.

L'occasione a sospettare della non classicità del deposito irregolare mi era stata pôrta dalla L. 21 D. *depos.* 16, 3, di Papiniano, nella quale appare la *natura depositi* che può essere trasformata da un patto iniziale di usure; ed il sospetto mi si era confermato nel vedere che gli ultimi giureconsulti, Ulpiano nelle Pandette, e Paolo fuori delle Pandette, sostenevano che un deposito di danaro in cui intervenisse il passaggio di proprietà dei nummi all'accipiente (permesso d'uso) era mutuo e non deposito.

La considerazione dei passi di Ulpiano credo anzi che possa già far sorprendere quali siano le intenzioni di Giustiniano nel regolare i

[1]) Nel senso stesso indicato per la *natura actionis*, cioè come struttura attribuita dalla legge giustinianea ai rapporti contrattuali.

[2]) *Mnemosyne*, XXXIV, p. 59 segg.

rapporti tra il mutuo e il deposito in questo riguardo. Ulpiano infatti ha dei testi ove si fanno casi di deposito di danaro con permesso d'uso e con espressa volontà delle parti che si costituisca un mutuo[1]); ma le Pandette vorrebbero farci credere che secondo la sua opinione un permesso iniziale d'uso del denaro depositato senz'altra determinazione dia origine al mutuo, *se questa è la intenzione delle parti.* Ciò, se si leggono in connessione le L. L. 9 § 9. 10 D. *de R. C.* 12.1:

Ulp. 26, ad Ed. L. 9§ 9 cit :

Deposui apud te decem, postea permisi tibi uti. Nerva Proculus etiam antequam moveantur, condicere quasi mutua[2]) tibi haec posse me aiunt, et est verum ut et Marcello videtur: animo enim coepit possidere, ergo transit periculum ad eum *qui mutuam rogavit* et poterit ei condici.

Ulp. 2 ad Ed. – L. 10 cit :

[Quod] si ab initio, cum deponerem, uti tibi si voles permisero, creditam non esse [credita non est *Ulp.*] antequam mota sit, quoniam debitu iri non est certum

Allo stato ed al luogo in cui è, quest'ultima legge, posta tra L. 9 § 9 cit. che parla di *mutui rogatio* e L 11 *de R. C.* che comincia così: *Rogasti me*, ut tibi pecuniam crederem, inserita cioè fra testi che affermano il sorgere del mutuo quando l'intenzione delle parti sia diretta a quel contratto, pare esprimere lo stesso ordine di idee: tanto più che la congiunzione *quod* la fa divenire un seguito del ragionamento precedente, ed il verbo *esse*, mantenendo il discorso indiretto, sembra la faccia dipendere sempre da *Nerva*, *Proculus aiunt*, la cui opinione Ulpiano interpreta col presupposto della mutui rogatio.

Ma tutto ciò non è che una manipolazione dei compilatori. Mentre le L. L 9 § 9 e 11 cit. appartengono al Lib. 26 ad Ed. di Ulpiano, la nostra L 10 è tratta dal Lib. 2 della stessa opera: l'ordine con cui

[1]) Ulp. 34 ad Sab. L. 4 pr. D. 12. 1: desideraveris mutuam pecuniam... et creditor deposuerit apud te... ut, si emisses, crediti nomine obligatus esses. V. anche la L. 9 § 1 cit. nel testo.

[2]) Il *quasi mutua* non indica che Ulpiano abbia dubbi sul fatto che avvenuto il passaggio di proprietà del denaro il mutuo sia perfetto, ma deriva dal noto riguardo se, essendovi già la detenzione, basti l'accordo di volontà a produrre tale passaggio (animo enim coepit possidere). È in sostanza la decisione già data da Africano 8 quaest. L. 34 pr. D. *mand.* 17. 1: si pecuniam apud te depositam convenerit ut creditam habeas, credita fit, quia tunc nummi qui mei erant tui fiunt.

venivano escerpiti i libri dei giureconsulti è dunque turbato a bella posta per inserire questo passo al luogo ove è ora, come già vide il Bluhme che lo porta nelle sue tabelle fra gli spostamenti intenzionali dei compilatori. Il collegamento con la mutui rogatio, la legatura *quod* e l'infinito *esse*, sono pertanto opera loro, oltre la soppressione della parola *pecunia* che doveva essere nel testo originario. Dal che risulta che Ulpiano non diceva che il deposito si trasforma in mutuo, se questa è l'intenzione delle parti nel volere il passaggio di proprietà del denaro, ma diceva soltanto che il mutuo nasce al momento del passaggio di proprietà voluto da esse: di intenzione non parlava, e quindi sino a prova contraria dobbiamo ritenere che era per lui irrivelante.

L'uso del denaro attuato dal depositario col permesso del deponente distruggeva necessariamente il deposito e faceva nascere il mutuo: il senso del testo di Ulpiano è che l'actio depositi permane sino all'avvenuto uso delle monete; dopo non è più proponibile, ma l'azione che compete è la condictio. Il contrapposto tra le due azioni emerge dal probabile riferimento originario della nostra L. 10, poichè, secondo Lenel, *Paling.* II, p. 425 not. 5-7, essa appartiene al trattato delle cause sottratte alla giurisdizione municipale: tra queste sono le azioni famose, come è quella di deposito: onde è chiaro che Ulpiano esamina sin dove è competente il solo pretore (creditam non esse antequam mota sit) cioè sin dove dura il deposito con la relativa azione, e quando invece, essendo proponibile la condictio, cominciano ad essere competenti i duumviri.

Lo stesso concetto è poi nettamente espresso dal giureconsulto in L. 1 § 34 D. *depos.* 16. 3 (Ulp. 30 ad Ed.):

Si pecunia apud te ab initio hac lege deposita sit, ut si voluisses utereris, prius quam utaris depositi teneberis;

poichè, isolandola dal sistema della compilazione, questa legge dice che l'actio depositi, e con essa il deposito, cessano all'effettuarsi dell'uso del denaro; e siccome l'ipotesi di fatto è la stessa della L. 10 cit, in cui si afferma che il deposito si converte in pecunia credita, dobbiamo inferire che Ulpiano intende qui che col cessare dell'actio depositi, cominci a competere la condictio. Di riguardi all'intenzione delle parti non v'è parola nel testo.

Tutto ciò ci porta a concludere che al solo Giustiniano si può attribuire con certezza la regola: un deposito di denaro con permesso

iniziale d'uso fa nascere il mutuo, quando al mutuo è diretta l'intenzione delle parti. Vale a dire che per lui questo deposito può restar deposito se con tale intenzione fu dato il permesso d'uso ab initio. Se Giustiniano ha lasciato la L. 1 § 34 depos. cit. è perchè, anche data la sua idea, resta vero che prima dell'uso del denaro compete l'actio depositi. Ma la forza dell'affermazione d'Ulpiano che si intende quando si presupponga nella sua mente un seguito: dopo, l'actio depositi non può più competere, resta nella compilazione stemperata dai testi i quali dicono che la lex ab initio dicta può interpretarsi nel senso che permanga, anche dopo, il deposito.

II.

La costruzione giuridica classica che per Ulpiano abbiamo dovuto ricavare nel modo sopra detto, ci è invece attestata direttamente da Paolo nella Collatio.

Collat. 10 7. 9 - Paul. 2 Sentent.:

Si pecuniam deposuero eamque (eaque uti) tibi permisero, mutua magis videtur quam deposita ac per hoc periculo tuo erit.

Paolo non fa distinzioni circa il momento in cui il permesso d'uso fu dato: essendo questo incondizionato, il mutuo si costituisce: è ciò che in sostanza già lasciavano inferire i passi di Ulpiano (L. 10 cit.; L. 1 § 34 depos. cit.) nei quali il perdurare del deposito è riattaccato al fatto che il permesso d'uso è sotto condizione potestativa (si voles) rimessa al depositario. Certo poi per Paolo il permesso d'uso annesso inizialmente o posteriormente al deposito trasforma questo in mutuo, anche se l'intenzione delle parti è diretta al deposito: alla sua mente deve esser presente questa circostanza, poichè soltanto con tale presupposto ha senso la sua frase: mutua *magis* videtur quam deposita.

Ma come diretta è l'affermazione di Paolo, così a me sembra diretta la prova che Giustiniano vuol stabilire diversamente; la pecunia deposita può rimaner tale, se così intesero le parti.

Nelle Pandette infatti troviamo affermato:

L. 29 § 1. D. depos. 16. 3. Paul. 2 Sentent.:

Si ex permissu meo deposita pecunia is penes quem deposita est utatur, ut in ceteris bonae fidei iudiciis usuras eius nomine praestare mihi cogitur.

Questo passo, in confronto con l'altro riportato or ora non può a meno di recar meraviglia, perchè Paolo contraddice non solo ad Ulpiano, ma anche a sè stesso nel medesimo luogo delle sue sentenze, e, quel che è più grave, si contraddice in un'opera che non ha carattere critico, ma espone una serie di massime utili per iniziare alla scienza del diritto un novizio: ciò facendo egli avrebbe proceduto con un metodo che esonera da ogni commento; giacchè, avuto specialmente riguardo al rigido contrasto tra la condictio (di stretto giudizio) e l'actio depositi (di buona fede) avrebbe pôrto al suo allievo il bianco ed il nero, lasciandogli la cura di sbrigarsela con la lieve differenza di colore. E pure il lavorio costante fatto da tempo attorno al testo delle Pandette non porge risultati che ci permettano di conciliarlo col passo delle Sentenze: le spiegazioni proposte in questo senso si risolvono in altrettante violenze ed in altrettanti arbitrii, la cui origine sta in ciò che tutti gli autori sono partiti dal presupposto che ambedue i testi siano stati scritti da Paolo [1]), tanto vero che il Krüger nella sua ricostruzione dell'opera di Paolo trascrive nello stesso titolo i due passi (Paul. Sent. II, 12 § 5 a, 9). Ora a me sembra che la via da seguire sia un'altra. Nella Collatio 10 7 abbiamo fortunatamente il brano genuino delle sentenze di Paolo e non vi troviamo il testo della L 29 § 1 del Digesto. La Collatio inoltre, come non v'è motivo di sospettare, ci conserva nell'ordine originario il dettato del giureconsulto: d'altro canto sappiamo che i compilatori delle Pandette escerpirono i frammenti classici seguendo l'ordine in cui si trovavano; quindi siamo autorizzati a trarre deduzioni sull'opera dei compilatori dalla posizione relativa dei testi nella Collatio e nelle Pandette messe a confronto. Un punto di partenza sicuro per tale esame si ha nel principium della L. 29 cit. che coincide alla lettera con un paragrafo della Collatio.

Procedendo dunque al confronto, troviamo il seguente schema:

Collatio 10. 7.	Dig. 16. 3. L. 29.
§ 5. Si sacculum vel argentum [signatum] deposuero et is penes quem depositum fuit me	Pr. *identico.*

[1]) V. Niemeyer, *Dep. irr.* p. 46 segg.

invito contrectavit et depositi et furti actio mihi in eum competit.

§ 6. Ob res depositas dolus tantum praestari solet.

Soppresso, perchè la massima è già enunciata ripetutamente prima (Cfr. Dig. 16. 3. 1 § 47 § 6. 7. 8. 16. 20. 35) e perchè è modificata in Giustiniano per rispetto alla colpa.

§ 7. In iudicio depositi ex mora et fructus veniunt et usurae rei depositae praestantur.

Soppresso per. L. 1 § 24 eod.: ...fructus in hanc actionem venire et omnem causam et partum dicendum est.

§ 8. Si quis rem penes se depositam apud alium deposuerit, tam ipse directam quam is qui apud eum deposuit utilem actionem depositi habere possunt.

Soppresso per L. 16. eod.: Si is apud quem rem deposueris, apud alium eam deponat... eatenus teneri ut actiones suas tibi praestet.

§ 9. *Si pecuniam deposuero eamque tibi permisero mutua magis videtur quam deposita ac per hoc periculo tuo erit.*

§ 1. *Si ex permissu meo deposita pecunia is penes quem deposita est ulatur, ut in ceteris bonae fidei iudiciis usuras eius nomine praestare mihi cogitur.*

§ 10. Si rem apud te depositam vendideris eamque redemeris, post perdideris, semel admisso dolo perpetua depositi actione teneberis

Soppresso per L. 1 § 25 eod: Si rem depositam vendidisti eamque postea redemisti in causam depositi, etiamsi sine dolo malo postea perierit, teneri te depositi, quia semel dolo fecisti, cum venderes.

§ 11. Ex causa depositi lege XII tab. in duplum actio datur, edicto praetoris in simplum.

Soppresso per L. 1 § 1 eod. Praetor ait: Quod neque tumultus etc.

Con la citazione delle azioni evidentemente si chiudeva il discorso di Paolo sul deposito: onde possiamo osservare l'intera manipolazione dei compilatori di fronte al dettato genuino di Paolo. E la conseguenza inevitabile del confronto operato è che la L. 29 § 1 depos. non con-

tiene se non il § 9 delle Sentenze trasformato dai bizantini [1]). Il non trovarvi i soliti indizî linguistici che rivelano la loro mano non può aver valore in questo caso ove abbiamo il confronto: del resto si guardi che l'is penes quem depositum est è copiato dall' is penes quem depositum fuit del pr. (Paul. Sent. cit. § 5.); e che d'altro lato l' ut in ceteris bonae fidei iudiciis è una forma che deve sempre destare sospetto [2]). La ragione per cui i compilatori hanno mutato le parole di Paolo: si pecuniam deposuero eamque tibi permisero, nelle altre: si ex permissu meo (il depositario) deposita pecunia utatur, mi par chiara. La maniera di Paolo non faceva distinzione del momento in cui avviene il permesso: i compilatori vogliono attribuire la capacità di lasciar sussistere il deposito al solo permesso iniziale (lex ab initio dicta transformat naturam contractus, dicono i bizantini, come a suo luogo mostrerò); e tale è il senso del testo se non si sottilizza per togliergli importanza [3]). L'intenzione delle parti la si deve sottintendere, poichè il testo è parallelo ai passi d' Ulpiano esaminati sopra e così solo può con essi andar d'accordo nella compilazione. Anzi la forma assoluta data alla L. 29 § 1 autorizza a dire che il deposito con permesso d'uso manifesta già di per sè che le parti vogliono resti deposito, quando non hanno, come è accennato nei testi di Ulpiano, manifestato la volontà di costituire un mutuo.

Il fine di Giustiniano (lo dice il testo) è quello di permettere, anche nel caso di concessione dell'uso del denaro fatta dal deponente al depositario la riscossione di usure di mora, quali intervengono nei giudizî di buona fede; ciò che i compilatori non potevano ottenere se non affermando la permanenza dell'actio depositi (questo vuol dire la frase: ut in ceteris b. f. iudiciis) nonostante il passaggio avvenuto

[1]) Per questi motivi non posso convenire col NABER, loc. c. p. 60, che nella L. 29 § 1 cit. vuol vedere inserite soltanto le parole *ex permissu meo*.

[2]) Alcuni esempi di interpolazioni fatte con questa frase ho dato nel recente studio: Sopra alcune generalizzazioni giustin. in materia di giud. di b. f. (Studi in onore di Luigi Moriani in *Studi Senesi*, 1905).

[3]) *Ex permissu meo* significa anzitutto: in base al permesso che fu già dato. Del resto se, come dimostra il confronto, i compilatori non hanno accettato la formula delle sentenze di Paolo: «si pecuniam deposuero eamque tibi permisero» che avrebbe potuto benissimo stare col seguito della L. 29 § 1. Dig.: usuras eius nomine etc., vuol dire che intesero eliminare la possibilità d' intendere che anche un permesso posteriore bastasse a mantenere il deposito. Ciò sarebbe contro la teoria bizantina: Pacta postea adiecta non formant actionis naturam.

della proprietà del denaro, giacchè anche a loro tempo, come nell'epoca classica, la condictio non si prestava a tale scopo.

III.

Dopo ciò è naturale accostarsi con animo diffidente ai testi che affermano un'altra regola: Le usure pattuite ab initio contractus (quindi il permesso iniziale d'uso) nel deposito di danaro, possono chiedersi con l'actio depositi. Cioè a dire il deposito permane nonostante il passaggio della proprietà del denaro.

Ulpiano invero espone molto chiaramente l'incompatibilità delle usure convenzionali col deposito di denaro:

L. 7 § 2 D. *depos.* 16. 3. Ulp. 30 ad Ed.:

Quotiens foro cedunt nummularii, solet primo loco ratio haberi depositariorum, hoc est eorum qui depositas pecunias habuerunt, non quas faenore apud nummularios vel cum nummulariis vel per ipsos exercebant. Et ante privilegia igitur, si bona venierint, depositariorum ratio habetur, dummodo eorum qui vel postea usuras acceperunt ratio non habeatur quasi renuntiaverint deposito.

L. 24 § 2 *de reb. auct. iud.* 42. 5. Ulp. 63 ad Ed.:

In bonis mensulariis vendundis post privilegia potiorem eorum causam esse placuit qui pecunias apud mensam fidem publicam secuti deposuerunt. Sed enim qui depositis nummis usuras a mensulariis acceperunt a ceteris creditoribus non separantur, et merito: aliud est enim credere, aliud deponere. Si tamen nummi exstent, vindicari eos posse puto a depositariis et futurum eum qui vindicat ante privilegia. Ben a ragione il Niemeyer (loc. cit. p. 68) osserva che Ulpiano non contrappone in questi frammenti un deposito senza usure privilegiato ad un deposito con usure non privilegiato nel concorso; ma contrappone deposito e credito; perchè si usi quanto si voglia nella vita commerciale comune la parola deposito, il denaro in qualsiasi modo dato ad usura non costituisce, dal punto di vista giuridico, deposito, ma credito. Nella L 7 cit infatti il giureconsulto distingue precisamente nei rapporti con l'argentario l'habere depositas pecunias dai varii generi di exercere faenore, ed afferma che se pure a principio vi fu deposito, l'accettazione posteriore di usure equivale a rinunzia al deposito: quasi renuntiaverint deposito. Il *quasi* è un chiaro indizio del ragio-

namento di Ulpiano: sebbene cioè non vi sia manifestazione espressa di volontà per la conversione del deposito, pure l'accettazione di usure prova tacitamente la volontà del deponente di trasferire al depositario la proprietà del denaro (ch'egli ne usi); onde il rapporto si trasforma in mutuo. Nella L. 24 cit. il contrapposto è anche più chiaramente espresso: la cessazione del privilegio è collegata non al fatto dell'esistenza o non esistenza di usure, ma alla diversità del rapporto: aliud est enim credere, aliud deponere.

In breve: Ulpiano ritiene inconciliabile col concetto del deposito così il passaggio della proprietà del denaro nel depositario, come la pattuizione di usure. A quest'ultimo riguardo egli non ritiene consentaneo al deposito neppure un patto iniziale di usure: nella L. 24 cit. parla infatti genericamente: qui depositis nummis usuras a mensulariis acceperunt, e nella L. 7 cit. si esprime energicamente in proposito: ratio non habeatur eorum qui *vel postea* usuras acceperunt. *Vel postea* indica che se le usure furono pattuite ab initio l'esclusione del deposito è più che certa.

Nel Digesto invece in L. 26 § 1 h. t. (Paul. 4 respons.) Paolo direbbe addirittura il contrario:

Lucius Titius ita cavit: Ἔλαβον καὶ ἔχω εἰς λόγον παρακαταθήκης τὰ προγεγραμμένα τοῦ ἀργυρίου δηνάρια μύρια καὶ πάντα ποιήσω καὶ συνφωνῶ καὶ ὡμολόγησα ὡς προγέγραπται· καὶ συνεθέμην χορηγῆσαί σοι τόκον ἑκάστης μνᾶς ἑκάστου μηνὸς ὀβόλους τέσσαρας μέχρι τῆς ἀποδόσεως παντὸς τοῦ ἀργυρίου [accepi et habeo ex causa depositi supra scripta (tua add. Mo.) decem milia denarium et faciam omnia et consentio et promisi ita ut supra scriptum est, et conveni praestare tibi usuras in singulas minas per singulos menses assium quaternarum, donec universa summa reddatur] Quaero an usurae peti possunt. Paulus respondit eum contractum de quo quaeritur depositae pecuniae modum excedere, *et ideo secundum conventionem usurae quoque actione depositi peti possunt*.

La sconvenienza logica dell'ultima proposizione (dato che essa debba attribuirsi ad un respondente che applica il diritto e non ad un legislatore che lo fa a suo arbitrio), in quanto dice che appunto perchè (*et ideo*) il contratto eccede il tipo del deposito, si può istituire l'actio depositi e chieder le usure, e la sconvenienza grammaticale di essa, in quanto muta la costruzione del discorso indiretto

(eum contractum ... modum excedere) al discorso diretto (usurae ... peti possunt) furono già da tempo sentite.

E specialmente pel primo riguardo gli sforzi dei critici s' indirizzarono a correggere il passo per renderlo conseguente; un procedere questo che non si può accettare perchè manca di ogni base testuale. Quella frase ha tutto il carattere di un'aggiunta fatta da un terzo dopo aver soppresso la vera decisione di Paolo che doveva essere negativa Il trattamento fatto a Paolo dai compilatori giustinianei nella L. 29 § 1 cit. e la sua collisione con Ulpiano forza ad ammettere che anche qui l'aggiunta derivi dai bizantini. Lo spostamento di costruzione lo dimostra dal lato formale, perchè è caratteristico delle loro modificazioni Il Niemeyer, che pure non nega i dubbi da ciò derivanti, tenta di toglier valore a questo argomento dicendo che il cambio di costruzione non toglie la possibilità che un testo derivi da uno scrittore classico. Sia pure; ma almeno deve trattarsi di un testo sensato sostanzialmente, poichè allora all'argomento formale si può, se si crede, dare un luogo secondario. Nel caso nostro invece manca la conseguenza logica del discorso di Paolo; onde le ragioni formali divengono decisive per ammettere l' emblema. Invero il Niemeyer esclude l' inconseguenza del testo classico, perchè le parole di Paolo: eum contractum depositae pecuniae modum excedere, egli dice, possono benissimo significare che « il negozio presente eccede il contenuto *ordinario* del contratto di deposito ». Ma non so vedere come con l' interpretazione del Niemeyer si salvi la logica del testo. Per poter con naturalezza passare mediante: *et ideo* alla decisione che vi sia actio depositi, Paolo avrebbe dovuto togliere importanza agli accidentalia; accennare in qualche maniera che essi non arrivano a distruggere il tipo del contratto. Di per sè il dire che un contratto eccede il tipo normale non autorizza logicamente a dire che il contratto permane. Anche seguendo il Niemeyer, sarebbe strano che Paolo avesse dimenticato di dire la cosa più importante: che cioè la convenzione di usure non è incompatibile col deposito. In conclusione soltanto il legislatore può decidere a quel modo, e soltanto un legislatore del tipo giustinianeo perchè chi, come i compilatori giustinianei, non avesse l'ansia di conservare tutto ciò che era possibile del dettato classico, mettendosi a scrivere una decisione ex novo non scriverebbe quel che il testo delle Pandette attribuisce a Paolo, neppure volendo

esprimere il concetto del Niemeyer. L' interpolazione di questo passo del resto era già stata segnalata dal Lenel, *Paling.*, ed è ora confermata dal Naber, l. c. p. 60.

È dunque Giustiniano, che come nel caso del permesso iniziale d'uso, così in quello di convenzione iniziale d'usure nel deposito di danaro, ammette la permanenza dell'actio depositi per concedere l'esazione degl' interessi pattuiti. Or da questo punto di vista occorre esaminare la L. 24 depos.

L. 24 D. *depos.* 16. 3. Papin. l. 9 quaestionum:

« Lucius Titius Sempronio salutem. Centum nummos, quos hac die commendasti mihi adnumerante servo Sticho actore, esse apud me ut notum haberes, hac epistula manu mea scripta tibi notum facio: quae quando voles et ubi voles confestim tibi numerabo ». Quaeritur propter usurarum incrementum. respondi depositi actionem locum habere: quid est enim aliud commendare quam deponere?

Quod ita verum est, si id actum est, ut corpora nummorum eadem redderentur; nam si ut tantundem solveretur convenit, egreditur ea res depositi notissimos terminos in qua quaestione si depositi actio non teneat, cum convenit tantundem, non idem reddi, rationem usurarum haberi non facile dicendum est.

Et est quidem constitutum in bonae fidei iudiciis, quod ad usuras attinet, ut tantundem possit officium arbitri quantum stipulatio: sed contra bonam fidem et depositi naturam est usuras ab eo desiderare temporis ante moram, qui beneficium in suscipienda pecunia dedit.

Si tamen ab initio de usuris praestandis convenit, lex contractus servabitur.

Ciò che prima del Naber (loc. cit. p. 61) non era stato convenientemente apprezzato nella critica di questo passo è il fatto che Papiniano decide un caso pratico determinato (si tratta di una quaestio); non una specie ipotetica, ma un caso reale: egli dà parere sopra una obbligazione scritta che gli era stata presentata e che ci trascrive per intero. L'aver trascurato questo elemento molto importante in uno scrittore così stringato come Papiniano, ha avuto per conseguenza che la critica, se per le ragioni logiche e giuridiche che vedremo tra breve, giunse ad eliminare come non appartenente a Papiniano il se-

condo periodo del testo (quod ita verum est..... non facile dicendum est), non pose mente alla incompatibilità assoluta dell'ultimo periodo:

> si tamen ab initio de usuris praestandis convenit, lex contractus servabitur

con la realtà del caso e con l'attività di Papiniano quale respondente. E' di vero, tolto di mezzo il secondo periodo, il quale almeno nella sua prima parte ha il merito di riferirsi alla formula della dichiarazione di volontà contenuta nell'obbligazione scritta, quasi fosse ambigua, il testo acquista sempre più il carattere di una decisione positiva del caso dato. Papiniano dice: Qui si ha deposito puro e semplice perchè la scrittura che l'attore presenta come prova della convenzione conclusa contiene una dichiarazione di volontà a ciò diretta: commendare non significa infatti che deponere. Ha dunque luogo l'actio depositi. A torto però l'attore tende ad ottenere le usure ante moram. È ben vero infatti che nei giudizii di buona fede, quale è quello di deposito, l'arbitro può aver ragione delle usure anche se nessuna convenzione è in proposito intervenuta fra le parti (Papiniano dunque ragiona sul presupposto dato realmente dalla scrittura che non fa cenno di patto d'usure); ma nel caso presente ciò sarebbe contro la buona fede perchè chi accettò il denaro in custodia non lo fece nel proprio interesse ma per rendere un favore, un beneficio all'attore (altro argomento che dimostra come Papiniano, in coerenza alla scrittura, si basi sul presupposto che d'interessi d'uso del denaro da parte del depositario non s'era affatto parlato tra le parti). Dato ciò, come poteva venire in mente a Papiniano di aggiungere che se le usure erano state convenute ab initio, si dovevano prestare? Ciò contraddice a tutti i presupposti di fatto del ragionamento precedente che non si giustifica se non partendo dal punto di vista che convenzione di usure non v'era; ciò contraddice ai termini chiari della scrittura. E Papiniano avrebbe detto: si *ab initio* convenit, cioè nel contratto iniziale, quale appunto è quello che la scrittura contiene?

Queste considerazioni rendono inevitabile la conclusione che quest'ultimo periodo non può essere stato scritto da Papiniano, e che è un'aggiunta posteriore. Può essa derivare da un annotatore classico di Papiniano? L'esame fatto delle idee di Ulpiano e di Paolo che sono gli annotatori di Papiniano deve già rendere scettici al proposito.

La supposizione poi deve respingersi affatto perchè manca ogni ragione per una nota alla decisione di Papiniano: questa nota si baserebbe su un dato di fatto inesistente.

Tutto concorre dunque a riportare ai compilatori giustinianei l'aggiunta dell'ultimo periodo. Se in bocca a Papiniano esso è contraddittorio, se in bocca a qualsiasi annotatore classico è illogico perchè eccede il caso reale e contiene una divagazione, in bocca al legislatore giustinianeo si può spiegare, perchè il suo compito è di far divenire articoli di legge aventi portata generale quelli che erano brani di commenti e responsi su casi pratici: onde, dato il sistema, si comprende che i compilatori si preoccupino relativamente della logica del caso in quistione ed aggiungano decisioni che eccedono la ipotesi di fatto: questa non dev'essere che il mezzo per raggiungere il fine legislativo.

E nel caso nostro il fine è manifestato dal trattamento fatto a Paolo nel testo precedentemente studiato: si vogliono permettere le usure pattizie nel deposito di danaro purchè stabilite inizialmente nel contratto.

Il periodo intermedio: quod ita verum est... non facile dicendum est, è per comune ed antica opinione da attribuirsi ad altri che non sia Papiniano, poichè il giureconsulto, non avendo dubbio di sorta sul fatto che il commendare della scrittura valesse deponere in senso normale, si contraddirebbe insanabilmente col procedere alla distinzione interpretativa della volontà, ch'è contenuta nel periodo stesso [1]). Esso fu dal Lenel caratterizzato come nota di Ulpiano o di Paolo (Paling.); dal Niemeyer come una osservazione fatta dai compilatori nell'escerpire i classici, per svista inserita poi nel testo [2]); dal Naber è ora ritenuto di nuovo una nota di Paolo, salvo le parole: *In qua quaestione si depositi actio non teneat*, messe a conto di Triboniano, il quale volle dire che, se l'azione di deposito, quando sia convenuto di rendere tantundem et non idem non potesse aver luogo, non si potrebbero riscuoter le usure; ma siccome anche in questo caso ha luogo, le usure possono richiedersi (l. c. p. 63 seg.).

Come notai avanti, la possibilità logica che un autore classico facesse distinzioni in base al *commendare* = *deponere* di Papiniano

[1]) Vedi NIEMEYER, l. c. p. 31 segg.
[2]) Loc. cit. p. 36 sg.

non si può negare. Però, salvo mio errore, non è da ammettere col Lenel e col Naber che ciò sia avvenuto realmente. Il negozio riferito in Bruns, Fontes p. 313 (n. 129) che risale all'a 167 d. C. ci manifesta intanto che il *commendare* era usuale per indicare il deposito di danaro, nè dai termini si rileva che il suo senso ecceda quello di affidare denaro perchè sia custodito, cioè a dire con l'obbligo di restituire lo stesso denaro. Le fonti giuridiche poi, in base al vocabolario berlinese, ci assicurano che Ulpiano e Paolo, al quale appartengono tutti i testi, non hanno mai dubbi che il commendare non vada al di là della custodia della cosa consegnata [1]). E quanto al deposito, abbiamo Paolo in Collat. 10. 7. 4 (cfr. anche D. 16. 3. 26 pr): deponere videtur et is... qui rem custodiendam commendat, ed Ulpiano L. 186 D. 50. 16, che ripete addirittura la frase di Papiniano: Commendare nihil aliud est quam deponere. Come mostra l'iscrizione di quest'ultimo passo (Ulp. 36 ad ed.) il giureconsulto dava la definizione in sede propria di deposito, nè può essere dubbio in qual senso, poichè è certo che Ulpiano non conosce il deposito irregolare. Il risultato di questo esame rende dunque già poco verosimile che il commentatore di Papiniano sia Paolo od Ulpiano. Rende invece probabile che i compilatori abbiano voluto evitare il senso assoluto del *commendare* collo stralciare il testo di Ulpiano dal suo contesto, ove avrebbe avuto senso di deposito vero e proprio, consentaneamante all'indirizzo del giureconsulto conservato anche nelle Pandette, e col trasferirlo nel titolo de V. S. dove acquista senso di deponere in genere, cioè di tutte quelle figure che il deponere ha nella compilazione.

Ma, anche a prescindere da ciò, la derivazione dai compilatori del nostro periodo avrebbe dovuto, a me sembra, imporsi al Naber. Se infatti i compilatori volevano arrivare ad aggiungere in fondo al testo che, se le usure erano state pattuite ab initio, il patto valeva, come avrebbero potuto ottenere lo scopo se avessero lasciato alla frase: quid est enim aliud commendare quam deponere, il senso assoluto che commendare è = deposito vero e proprio? Con un deposito vero e proprio non è possibile neanche per loro qualsiasi convenzione di interessi perchè manca l'uso. E che commendare in Papiniano abbia quel senso lo mostra la nota stessa che fa la distinzione con le pa-

[1]) Cfr. Ulp. D. 11, 7, 14 § 4. Paul. R. S. I, 21, 4: II, 31, 21; D. 36, 1, 83 (81).

role: quod ita verum est. Tutto il nostro periodo è chiaramente preordinato a preparare l'ultima aggiunta.

Il Naber (l c. p. 63) è indotto a negare la derivazione bizantina del periodo in quistione in tutto il suo complesso, perchè vi si dice che « si ut tantundem solveretur convenit egreditur ea res depositi notissimos terminos », mentre l'inventore del deposito ut tandundem redderetur è proprio Giustiniano. Giustamente infatti egli osserva che in L 25 § 1. h. t. (Papin.):

> qui pecuniam apud se non obsignatam [ut tandundem redderet] depositam ad usus proprios convertit, post moram in usuras quoque iudicio depositi condemnandus est,

l'interpolazione delle parole: ut tandundem redderet, è dimostrata dal luogo ove sono scritte [1]).

Ma è da notare che anche nella legislazione giustinianea questo tipo di deposito è anomalo, perchè la figura fondamentale resta sempre il deposito in cui si deve restituire l'identica cosa. Che Giustiniano non dica ciò in ogni testo che trasforma per introdurvi il suo deposito irregolare è più che spiegabile; e dal punto di vista della sistematica della compilazione la L. 24 di Papiniano era la più adatta a formulare la distinzione tra deposito normale ed anomalo, perchè tutti i testi che costruiscono il deposito irregolare appartengono alla massa papinianea (L. 24, 25 § 1, 26 § 1, 29 § 1) e la L 24 inizia la serie. Sta di fatto che i compilatori nei casi semplici di depositum ut tandundem redderetur (L 25 § 1) ovvero, ciò che è lo stesso, di deposito col permesso d'uso iniziale del deponente (L 29 § 1) non rilevano l'anomalia della figura. E me lo spiego, perchè in sostanza l'uno di questi passi tende ad eliminare l'impedimento che la condictio opporrebbe alla riscossione delle usure di mora, e l'altro afferma la possibilità di tali usure nel deposito ut tandundem redderetur; ma ambedue nel concedere l'actio depositi non accordano di più di ciò che questa

[1]) Che la loro posizione sia maldestra ed impacciata dal lato sintattico è manifesto. Dal punto di vista logico poi urtano con la condizione del convertere ad usus proprios, posta da Papiniano a base della sua decisione, poichè questa non può avere alcun rilievo, se si è per convenzione autorizzati a restituire solamente tantundem. Ciò ha visto Niemeyer, loc. cit. p. 46 segg., ma invece di pensare all'emblema, interpreta la frase « ut tantundem redderet » aggiungendovi per supposizione un « si volet » che non esiste nel testo.

azione, per parlare con Giustiniano, ha già nella sua *natura*. Diverso è il caso fatto dalla L. 24 di Papiniano: quaeritur propter incrementum usurarum: si domanda se si debbano interessi pel tempo in cui il denaro restò depositato. Questo è sì un caso in cui ogni concessione urta col tipo del deposito non solo, ma anche con la portata dell'azione secondo la buona fede. Ora noi sappiamo che Giustiniano voleva arrivare ad ammettere le usure di quel genere *purchè convenute all' inizio del contratto*. Ma con l'affermazione di Papiniano: qui v' è deposito vero e proprio: l'azione è quella vera e propria di deposito, non poteva giungersi che a dir di no assolutamente. Onde, a mio credere, i compilatori cominciano a distinguere un caso in cui è vero che vi sia deposito in senso proprio (quod ita verum est [che cioè *commendare* sia = *deponere*] si id actum est ut corpora nummorum eadem redderentur), da un caso in cui il negozio non può dirsi propriamente deposito (nam si ut tantundem solveretur convenit, egreditur ea res depositi notissimos terminos): poi aggiungono che nel secondo caso (cum convenit tantundem non idem reddi) non si può parlare di usure del genere di cui si tratta (in qua quaestione) quando non possa intervenire l'azione di deposito: si possono cioè richiedere quando la legge, nonostante l'anomalia, ammette l'azione di deposito. E l'ammette soltanto nel caso di patto iniziale perchè secondo la teoria bizantina questo *format naturam actionis*, cioè le dà un più ampio contenuto senza distruggerla.

Si guardi che in sostanza questo è lo stesso ragionamento (fatto più ampiamente) che i compilatori attribuiscono a Paolo nella L. 26 § 1: anche qui v'era un deposito di denaro con patto iniziale di usure:

> Paulus respondit eum contractum de quo quaeritur depositae pecuniae modum excedere, *et ideo secundum conventionem* usurae quoque *actione depositi* peti possunt.

Perchè appunto si tratta di un contratto anomalo, non si dà la vera actio depositi che respingerebbe le usure sopra dette, ma si dà un'actio depositi secundum conventionem cioè avente la natura che le è stata attribuita dal patto iniziale. La sconvenienza logiça che il dettato avrebbe in Paolo qual respondente, è attenuata se esso contiene una disposizione di legge.

IV.

Rimane da esaminare soltanto [1]) la più ardua delle leggi che si citano per sostenere la classicità del deposito irregolare; la L. 31 D. *locati*. Il Naber, l. c. p. 62, ritiene in essa interpolato tutto l'inciso relativo al deposito; ma non fa una vera esegesi del testo. L'assenza di segni esteriori della mano bizantina mi lascia incredulo su tale affermazione [2]): onde faccio seguire senza mutamenti l'esame che avevo fatto di quella legge, tanto più che nel risultato esso giunge a conseguenze equivalenti.

L 31 D. *locati* 19. 2. Alfenus 5 dig. a Paulo epitomatorum [3]):

> In navem Saufeii cum complures frumentum confuderant, Saufeius uni ex his frumentum reddiderat de communi et navis perierat: quaesitum est, an ceteri pro sua parte frumenti cum nauta agere possunt oneris aversi actione. Respondit rerum locatarum duo genera esse, ut aut idem redderetur (sicuti cum vestimenta fulloni curanda locarentur) aut eiusdem generis redderetur (veluti cum argentum pusulatum fabro daretur ut vasa fierent aut aurum ut anuli: ex superiore causa rem domini manere, ex posteriore in creditum iri: *idem iuris esse in deposito; nam si quis pecuniam numeratam ita deposuisset, ut neque clusam neque obsignatam traderet, sed adnumeraret, nihil aliud eum debere apud quem deposita esset nisi tantundem pecuniae solvere*. Secundum quae videri triticum factum Saufeii et recte datum. quod si separatim tabulis aut heronibus aut in alia cupa

[1]) La L. 28 depos. 16. 3 sta più contro che a favore dell'esistenza di un deposito irregolare nel diritto classico. NIEMEYER, loc. cit. p. 62 segg. NABER, loc. cit. p. 61 seg.

[2]) I contrasti che rileva il NABER, loc. cit. perdono, a mio vedere, valore se si studia il senso originario del passo di Alfeno; e la ragione che questo è tutto dedicato all' onus aversum e troppo tenue per indurne l'interpolazione, poichè il giureconsulto si eleva a distinzioni generali relative al passaggio di proprietà delle cose consegnate ed a tal proposito parla del deposito.

[3]) La bibliografia relativa a questo passo si trova in WINDSCHEID, *Pand.*[8] II, § 401, not. 12 ed in NIEMEYER, loc. cit. p. 6. Vedi anche PERNICE, *Labeo* II[2], 2, I, p. 97 seg., p. 131, not. 2.

clusum uniuscuiusque triticum fuisset, ita ut internosci posset quid cuiusque esset, non potuisse nos permutationem facere, sed tum posse eum cuius fuisset triticum quod nauta solvisset vindicare. et ideo se improbare actiones oneris aversi: quia sive eius generis essent merces, quae nautae traderentur, ut continuo eius fierent et mercator in creditum iret, non videretur onus esse aversum, quippe quod nautae fuisset: sive eadem res, quae tradita esset reddi deberet, furti esse actionem locatori et ideo supervacuum esse iudicium oneris aversi. Sed si ita datum esset, ut in simili re solvi possit, conductorem culpam dumtaxat debere (nam in re quae utriusque causa contraheretur, culpam deberi) neque omnimodo culpam esse, quod uni reddidisset ex frumento, quoniam alicui primum reddere eum necesse fuisset, tametsi meliorem eius condicionem feceret quam ceterorum.

La parte di questo frammento che ci interessa direttamente pel deposito (quella trascritta in corsivo) non rappresenta che una parentesi nel ragionamento di Alfeno: il giureconsulto però dice che in caso di deposito deve farsi la stessa costruzione giuridica (*idem iuris esse*) [1]) che é stata fatta prima in materia di *res locatae*. Occorre dunque vedere quale sia la costruzione di Alfeno a tale riguardo, perchè il collegamento segnalato dal giureconsulto impone di derivare da essa il senso dell'inciso per noi importante.

—

✞

La maggior parte degli scrittori moderni vede nella nostra L. 31 una delle varietà di così detta *locatio conductio irregularis* L'opinione che Alfeno distingua due specie di locazione d'opera, l'una regolare, l'altra irregolare pel fatto del passaggio della proprietà della cosa locata al conduttore, può trovare appoggio da un lato in un argomento d'ordine sistematico (in quanto cioè il testo appartiene

[1]) In bocca ad Alfeno, e date le funzioni della giurisprudenza del suo tempo, questo solo può essere il senso della frase: *idem iuris esse*. Alfeno poteva costruire, ma non dettar norme. Giustamente dunque il PERNICE, loc. cit. p. 98 not. 2, corregge il Niemeyer che discute la sentenza del giureconsulto come se questi enunciasse una norma assoluta? dispositiva? presunzione?). L'esame del Niemeyer può aver valore soltanto pel diritto giustinianeo.

al titolo proprio dell'*actio locati conducti*), e dall'altro lato in un argomento terminologico (in quanto il testo medesimo, stando nel titolo della locazione, differenzia *duo genera rerum locatarum*).

Ma, prescindendo per ora dal diritto giustinianeo e mettendoci dal punto di vista storico, vale a dire considerando il passo di Alfeno come frammento dei suoi Digesti, e non come parte della compilazione, tali argomenti perdono ogni forza. Perde valore l'argomento sistematico, perchè, se i compilatori hanno inserito il nostro testo nel titolo proprio dell'azione *loc. cond.*, non è men vero che nell'opera originale esso sta insieme ad altri frammenti che trattano del furto [1]), laddove il giureconsulto si occupa ex professo della locazione in un libro diverso [2]); onde resta sub iudice (cioè deve trarsi dall'interno del passo e non dalla sua collocazione attuale) quale struttura giuridica il giureconsulto veda nelle singole ipotesi da lui fatte, e sin dove abbia luogo l'*actio locati conducti*. Svanisce l'argomento terminologico, perchè, astraendo dal titolo delle Pandette, il contesto del passo manifesta chiaramente che Alfeno non distingue due generi di locazione (contratto), ma due generi di *res locatae* [3]). Il Pernice [4]) contrappone a questa ultima affermazione che *res locata*, come *res credita, res contracta, res mandata*, accenna al negozio e non alle cose. Ma, a mio vedere, ciò è patentemente arbitrario, e risente l'influenza del titolo delle Pandette. È vero in tesi che res locata, come res credita e res mandata, può indicare il negozio, ma nel nostro caso, nel testo di Alfeno, il senso di *res locata* non è quello. Come negare che Alfeno intenda riferirsi alla differenza di qualità giuridica delle cose locate, se in tutto il passo questo è l'oggetto dei *duo genera*? Lo provano gli esempi dati subito dopo (cum *vestimenta* fulloni curanda *locarentur* — cum *argentum* fabro *daretur*) lo impone il fatto che nel seguito Alfeno ripete la distinzione, ed è indubbio che questa si riporti alla differenza delle cose consegnate (sive *eius generis* essent *merces* quae nautae traderentur ut continuo

[1]) Libro 5° dei digesti epitomati da Paolo: cfr. LENEL, *Palingen.* Alf. 69-71. La connessione col furto si vede in ciò che il quesito pratico di cui si occupa il testo in via principale è l'*onus aversum*.

[2]) Libro 3°: cfr. LENEL, *Palingen.* Alf. 54-55.

[3]) L'osservazione non è nuova. Cfr. SELL, *Arch. für die civ. Praxis* XIX, p. 320 e gli autori da lui citati; NIEMEYER, loc. cit. p. 16.

[4]) Loc. cit.

eius fierent — sive *eadem res* quae tradita esset, reddi deberet). D'altra parte il tema fondamentale di Alfeno è l'*onus aversum*: nulla di più naturale dunque che egli esamini cuius generis sit onus. Questo accertamento di fatto è importante, perchè altro è mettersi dal punto di vista: vi sono due specie di contratto di locazione; altro è partire dalla premessa: vi sono due specie di cose trasferite in occasione di una locazione. Nel secondo caso, se la proprietà delle cose passa al conduttore, non si può dire senz'altro che Alfeno ritenga ciò conseguenza di un semplice contratto di locazione già da lui ritenuto, ma conviene cominciare dallo stabilire prima se egli non veda in ciò una conseguenza della qualità della cosa consegnata, e quindi resta aperto l'esame a decidere qual sia la struttura del rapporto: in altri termini la prima accezione delle parole *res locatae* pregiudicherebbe la costruzione del giureconsulto, la seconda non la pregiudica [1]). D'onde la necessità dell'esegesi del testo.

Parecchi mercanti avevano confuso il proprio frumento nella nave di Saufejo : questi aveva restituita ad uno di essi la parte spettantegli, traendola dal mucchio, e la nave poi s'era perduta. Alfeno risponde al quesito se gli altri possano procedere in via penale contro il nauta con l'*actio oneris aversi*, cioè per aver distratto una parte del carico. Il suo intento è di provare come sia sempre fuor di luogo questa azione; e vi perviene attraverso l'esame dei vari tipi di rapporto che possono costituirsi in seguito alla collocazione di partite di grano in una nave a scopo di trasporto: tale disamina è per noi importante, perchè in analogia alla struttura di detti rapporti, come fu già osservato, è richiamato il deposito.

Alfeno contrappone due categorie di *res locatae*:

1. *Res locatae infungibili* (ut idem redderetur, sicut cum vestimenta fulloni curanda locarentur): a queste si riconnette il suo ragionamento relativo al grano che i singoli commercianti abbiano tenuto distinto nella nave mediante tavole o chiusure separate, giacchè allora l'identificazione fa perdere al grano la qualità di cosa fungibile che ha negli usi del commercio: a queste si riconnette anche l'ipotesi ultima di Alfeno, che cioè il nauta non debba restituire lo stesso grano ricevuto, ma possa restituire a ciascuno dei

[1]) Cfr. ad es. come, in base alla prima, ragiona Sixtenis, *Circ.*, II, § 118. not. 21.

mercanti una quota di grano, tratta dal mucchio divenuto loro comune, corrispondente alla misura consegnata; ma nel senso che il grano deve pur sempre essere quello contenuto nella nave. Esso quindi non è, per parte del nauta, cosa fungibile [1]).

[1]) Questa è l'interpretazione che col WINDSCHEID (*Pand.* § 401, not. 12), con gli autori da lui citati (cfr. anche NIEMEYER, loc. cit. p. 20) e col PERNICE, loc. cit. p. 99, si deve dare alla ipotesi di Alfeno: sed si ita datum esset ut in simili re solvi possit. Di contrario parere è il BUCHHOLTZ (*Zeitschr. für Civilr. und Prozess*, N. F. VIII, p. 8 segg.): ma la sua affermazione (perchè una vera esegesi del testo il Buchholtz non la fa) non mi pare che regga. Per lui il «posse reddi in simili re» è identico all'«ut eiusdem generis redderetur»; onde ne deduce che, nonostante il passaggio della proprietà, il nauta non è tenuto mai a prestare il caso fortuito, ma, come dice Alfeno sulla fine del passo, è solamente tenuto per la colpa in base ai principii che regolano il contratto di locazione. Però è da osservare che appunto la ragione data da Alfeno per escludere si possa parlare di colpa, costringe a tener distinti i due casi. Nel caso che la facoltà sia di reddere in re simili il giureconsulto afferma che la restituzione del grano fatta dal nauta ad uno dei mercanti non può imputarglisi come atto colposo, come mancanza di diligenza verso gli altri, perchè da uno doveva pur cominciare, nonostante così operando lo abbia costituito in condizione migliore. Ora ciò suppone che tra i singoli aventi diritto verso il nauta interceda una relazione giuridica tale che il soddisfacimento del diritto dell'uno per primo, seguito dalla perdita fortuita dell'oggetto delle altre prestazioni, possa almeno avere la parvenza di una mancanza di diligenza verso gli altri; perchè se quei diritti singoli erano tra loro indipendenti, come poteva venire in mente al giureconsulto di proporre anche il solo dubbio che il pagamento dell'un titolare nelle accennate circostanze avesse carattere di atto di negligenza verso gli altri? Ma nel caso reale fatto da Alfeno, che cioè si abbia a restituire res eiusdem generis, una relazione giuridica fra i singoli mercatores non esiste. (Che Alfeno intenda che questo è il fatto si dimostra da ciò che dopo aver distinto res locatae ut idem redderetur, e res locatae ut eiusdem generis redderetur, decide positivamente con riferimento alle ultime: secundum quae videri triticum factum Saufeii. Ciò contro PUNTICHART, *Die fundam. Rverhält*, p. 476 segg.).

La circostanza che essi abbiano confuso il loro grano nella nave non importa di per sè nulla se prima non si esamina in che condizione giuridica viene a trovarsi la massa. Alfeno, esponendo il fatto, dice, è vero, che il nauta ha restituito ad uno il frumento *de communi*: però il giureconsulto non può volere accennare con ciò se non appunto a quanto era avvenuto di fatto: vale a dire che il nauta aveva restituito il grano traendolo da quella mescolanza stessa che era nella nave, il che, dato il suo obbligo di restituire soltanto res eiusdem generis, non era necessario. Ad una comunione giuridica dei mercanti sul grano confuso Alfeno, dato il fatto, non può pensare, perchè egli ritiene che ciascuno dei proprietarii consegnando il grano al nauta gliene trasferisce ipso facto (continuo) la proprietà: onde non si trova un momento in cui la massa sia divenuta comune ai vari mercanti: una comunione giuridica, mi sembra, mancherebbe di oggetto. Partendo sempre dal principio che il nauta non è tenuto che a restituire altrettanto dello stesso genere, ciascuno dei mercanti non ha che un diritto alla rispettiva quan-

Questa categoria di cose deve tenersi presente soltanto come confronto; in quanto, cioè Alfeno dice che la proprietà delle cose locate, rimane ai locatori, ovvero applica i principii di responsabilità proprii del contratto di locazione, affermando che il pericolo è sopportato dagli stessi locatori; di modo che nel caso di identificazione delle singole partite di grano, il proprietario della partita resa altrui, ha la rivendicazione contro il possessore e l'actio furti contro il nauta, ma gli altri nulla possono pretendere; nel caso di collocazione del grano alla rinfusa con facoltà di restituire in simili re (grano della nave) colui che per primo ebbe la restituzione viene a trovarsi in posizione migliore degli altri, i quali per l'assenza di colpa nel conduttore, debbono sopportare la perdita della merce.

2. *Res locatae fungibili* (ut eiusdem generis redderetur, veluti cum argentum pusulatum fabro daretur, ut vasa fierent, aut aurum, ut anuli). Questa è l'ipotesi per noi interessante. Per l'esame delle idee di Alfeno riguardo al rapporto tra i commercianti ed il nauta l'esempio dell'oro e dell'argento dato all'orefice per specificarlo ha grande importanza, sia perchè è posto a base della costruzione del caso pratico suddetto, sia perchè l'esempio stesso (evidentemente un

tità, diritto che è indipendente da quello degli altri. Nè d'altro lato il testo accenna in modo alcuno che nei riguardi della locazione d'opera, del trasporto, i negozianti avessero fatto col nauta un contratto comune. Relazione giuridica tra loro dunque non v'è; e quindi il ragionamento sulla colpa che il testo fa nell'ultimo periodo, riferito a questa ipotesi, manca di un motivo plausibile. Si aggiunga poi che Alfeno ha già giudicato nella stessa ipotesi il fatto della restituzione: *recte datum*, egli dice; quindi la sua mente non pensa alla possibilità della colpa.

Solo se seguendo le espressioni molto vicine usate dal giureconsulto: « reddere in simili re » « reddere res eiusdem generis » si parte dal presupposto che egli intenda accennare a due casi che hanno apparenza esteriore simile (confusione del grano nella nave), ma importanza giuridica diversa, se cioè si pensa all'unica ipotesi che ancora fosse possibile dato il fatto della confusione: che il nauta avesse la facoltà di restituire quote del grano che era nella nave, ma non grano al di fuori di quel cumulo, il ragionamento di Alfeno acquista un valore. (S'intende che non bisogna interpretare la frase: « sed si ita datum esset ut in simili re solvi possit » nel senso che il nauta abbia facoltà di restituire o grano qualsiasi o grano della nave, ma nel senso che non è tenuto a restituire l'identico grano ricevuto, ma può restituire quello della nave). Pel nauta il grano non è in questo caso fungibile; egli non può usarne e sostituirlo con altro. La proprietà non passa a lui, ma resta ai negozianti, i quali, in seguito alla mescolanza avvenuta colla loro volontà, divengono condomini della massa: qui sorge una vera comunione giuridica, la quale collega i diritti che i singoli hanno verso il nauta, tanto

esempio di scuola) è citato da Q. Mucio Scevola, da Gaio e da Pomponio, i cui passi dunque fanno parte integrante dell' interpretazione del nostro testo. Ed essi dimostrano che il caso specifico e con esso la costruzione teoretica del rapporto hanno una storia.

Gaio, III. 147 ci informa in proposito al modo seguente:

Item quaeritur, si cum aurifice mihi convenerit ut is auro suo certi ponderis certaeque formae anulos mihi faceret et acceperit verbi gratia denarios cc., utrum emptio venditio an locatio conductio contrahatur. Cassius ait *materiae quidem emptionem venditionemque contrahi, operarum autem locationem et conductionem*, sed plerisque placuit emptionem et venditionem contrahi.

Atqui si *meum aurum* ei dedero, mercede pro opera constituta, *convenit* locationem conductionem contrahi.

La prima parte di questo paragrafo di Gaio indica che, se l'opera si deve compiere sull' oro di proprietà dell' artefice, ancora sul principio dell' età imperiale una parte della giurisprudenza non aveva un concetto unitario del negozio, ma intendeva avvenuta la conclusione di due negozi, uno riguardante la materia (emptio venditio), l' altro l' opera dell' artefice (locatio conductio). Gaio non dà la qui-

nei riguardi della materia, quanto nei riguardi della locazione d'opera, perchè se anche essi hanno pattuito ciascuno una ricompensa a parte, é sempre vero che il nauta trasporta la cosa comune. Onde quest' ultimo si trova di fronte a soci che hanno diritto a pretendere da lui la stessa diligenza e lo stesso trattamento. Qui può pensarsi se l'aver restituito ad uno soltanto, di fronte al pericolo possibile della perdita del carico, non sia già una mancanza di diligenza (della stessa diligenza) verso gli altri, per quanto il giureconsulto escluda ciò perchè il tenere un ordine nella restituzione è una circostanza inevitabile, e se altre ragioni non intervengono, quel solo fatto non ha rilevanza per la colpa.

La nostra interpretazione può far sorgere dubbi, perchè, come rileva il Buchholtz, Alfeno non distingue che duo genera rerum locatarum, mentre noi supponiamo tre casi. L' obiezione è soltanto apparente, poichè di fatto Alfeno riattacca l' ipotesi del reddere in simili re, all'altra dell' idem reddi di cui in verità essa non è che una sottospecie. Con l' avvenuta commistione, sorto il condominio del grano contenuto nella nave, i singoli negozianti non hanno ab initio che diritto ad una quota ideale della cosa comune, della massa omogenea, come se avessero confuso prima il grano e poi collocatolo nella nave, giacchè nulla può in proposito rilevare che la confusione sia avvenuta contemporaneamente alla consegna. Il nauta non ha ricevuto che questa massa comune; restituendone a ciascuno una quota reale corrispondente alla quota ideale, idem reddit. Nei rapporti con lui la locazione è pienamente regolare, e se qualcosa complica la specie, è il patto di comunione e di divisione intervenuto tra i mercanti: di fronte a lui il rapporto è semplice.

stione per eliminata al suo tempo (*quaeritur*), ma dice che l'opinione dominante venutasi svolgendo (*plerisque placuit*) era che si trattasse di compra-vendita soltanto. È Giustiniano che accetta questa opinione incondizionatamente. Se si confronta Gaio cit. con Gaio in L. 2, § 1 D. *loc. cond.* 19, 2, si potrà accertare come in quest' ultima legge si contiene una decisione legislativa: l' opinione di Cassio è soppressa e le parole: sed placet *unum esse negotium* et magis emptionem et venditionem esse - dicono quel che piace a Giustiniano, non quel che pare a Gaio. Ad ogni modo, anche derivasse da Gaio, la frase *unum esse negotium* è molto significativa come indice dello svolgimento storico precedente.

La seconda parte del detto paragrafo corrisponde al nostro caso, in cui l' opera deve compiersi sull' oro dato all' artefice, e che è di proprietà dell' altro contraente. Gaio dice che a suo tempo eran d' accordo che si trattasse di semplice locazione. Ma il *convenit*, dopo la citazione della precedente controversia esistente (quaeritur) non è forse l' indizio di uno svolgimento compiuto e che esonera da ogni relazione di dispareri? Significativo è a questo proposito il fatto che nelle Istituzioni e nelle Pandette (Inst. 3, 24, § 4. Dig. 19, 2, 2 § 1 = Gai. aureor.) il *convenit* appare rinforzato (o mutato dai compil.?) in *dubium non est.* Ma v' è di più, il contemporaneo di Gaio, Pomponio, ci conserva il ricordo che, almeno sul finire della Repubblica, le idee erano diverse.

L. 34 pr D. *de auro argento* 34, 2; Pomponius l. 9 ad Q Mucium.

Scribit *Quintus Mucius*: si aurum suum omne paterfamilias uxori suae legasset, id aurum, quod aurifici faciundum dedisset aut quod ei deberetur, si ab aurifice ei repensum non esset, mulieri non debetur.

Pomponius: hoc ex parte verum est, ex parte falsum; nam de eo quod debetur sine dubio [verum est]; ut puta si auri libras stipulatus fuerit, hoc aurum quod ei deberetur ex stipulatu non pertinet ad uxorem, cum illius factum adhuc non sit: id enim quod suum esset, non quod in actione haberet, legavit. in aurifice falsum est si aurum dederit ita ut ex eo auro aliquid sibi faceret: nam tunc licet apud aurificem sit aurum [dominium tamen non mutavit] manet tamen eius qui dedit et tantum videtur mercedem praestaturum pro opera aurifici: per quod eo perducimur ut nihilo minus uxori debeatur. Quod si aurum dedit aurifici ut non tamen (tam Mo.) ex eo

auro fieret sibi aliquod corpusculum sed ex alio, tunc, quatenus dominium transit eius auri ad aurificem (quippe quasi permutationem fecisse videatur) et hoc aurum non transibit ad uxorem.

Questo frammento lumeggia molto il citato passo di Gaio: dà cioè il senso che avevamo già sospettato al *convenit*, poichè Pomponio critica il parere di Q. Mucio Scevola, con termini che lo indicano rappresentante di una opinione ormai fissata: hoc ex parte verum est, ex parte falsum — in aurifice falsum est, ma ci informa che un disparere era esistito.

In che consistesse la diversità di concetto fra l'età adrianea e l'età repubblicana si rileva dalla nota di Pomponio [1]). Questi non ritiene che l'oro dato all'orefice sia cosa fungibile, poichè se il lavoro deve compiersi su quello stesso oro nega il passaggio della proprietà di esso all'operaio (licet *apud aurificem* sit aurum, manet tamen eius qui dedit), e quando il lavoro non deve compiersi su quello stesso oro, ma su altro, pur ammettendo il passaggio della proprietà, si richiama alla permuta, il che contraddice a che l'oggetto intervenga nel negozio come cosa fungibile [2]). Mucio, dobbiamo inferire

[1]) Cfr. PERNICE, loc. cit.

[2]) BUCHHOLTZ, loc. cit. p. 12 segg. nega che sia inteso il passaggio di proprietà nelle parole di Pomponio: «quod si aurum dedit artifici, ut non tamen ex eo auro fieret sibi aliquod corpusculum, sed ex alio, tunc quatenus dominium transit eius auri ad aurificem (quippe quasi permutationem fecisse videatur) et hoc aurum non transibit ad uxorem». Egli però, contro la lettera del testo, dà un senso eventuale a ciò che il giureconsulto decide in modo positivo e determinato, traducendo: « Wenn Jemand dem Juwelier Gold giebt, damit nicht grade aus diesem Stückchen Golde, sondern *allenfalls auch* aus einem andern ein Sachelchen werde, dann geht *unter Umständen* das Eigenthum jenes Stückchen Goldes auf den Juwelier über, gleichsam durch einen Tausch ». Quindi si avrebbero due casi possibili: o che l'orefice tenga da parte tutto l'oro ricevuto e costruisca l'opera su oro proprio, ed allora la proprietà del primo oro resta al committente; o che l'orefice costruisca l'opera mescolando l'oro ricevuto con oro proprio, ed allora ne acquista la proprietà. La frase: quatenus dominium transit, dovrebbe tradursi in modo condizionale: nel caso che (im Falle dass) la proprietà passi. Ora tutto ciò non mi pare che possa accettarsi. Il secondo caso fatto dal Buchholtz non poteva essere presente alla mente di Pomponio, perchè non saprei come avrebbe potuto vedervi, anche in via di semplice analogia, una permuta. Il giureconsulto dice invece chiaramente che la volontà delle parti era si dovesse compiere l'opera non sull'oro dato, ma su altro: il senso di quatenus è quello normale, cioè: *sino al limite*; onde la frase suddetta deve tradursi: sino al limite in cui passa la proprietà dell'oro all'orefice: vale a dire sino alla concorrenza della quantità fra l'oro dato, e l'altro oro impiegato dall'orefice. Pomponio non mette in dubbio

dal contrapposto, invece riteneva che l'oro fosse di per sè fungibile, e perciò non distingueva se l'opera si dovesse compiere sullo stesso oro dato o su altro di proprietà dell'orefice; questo era un fatto irrilevante di fronte all'acquisto della proprietà dell'oro dato, da parte dell'orefice col solo obbligo di rendere specificata una res eiusdem generis, obbligo che per lui deriva direttamente dalla qualità giuridica della cosa trasferita.

Come conseguenza di tale diverso modo di concepire la qualità giuridica dell'oro, tra Pomponio e Q. Mucio esiste disparere nel determinare la struttura del rapporto: anche qui l'opinione di Mucio deve ricavarsi dal contrasto con quella di Pomponio; Pomponio, soltanto nel secondo caso da lui fatto, ammettendo il passaggio di proprietà dell'oro, ritiene si siano stabiliti due rapporti giuridici: permuta e locazione d'opera: nega questa duplicità di negozi nel primo caso e ritiene vi sia *soltanto* locazione d'opera (et tantum videtur mercedem praestaturum pro opera aurifici [1]). Il contrapposto interno e gli stessi termini usati da Pomponio manifestano che Q. Mucio riteneva sempre l'esistenza di due rapporti. Come costruisse, oltre la locazione d'opera, il rapporto concomitante si rileva di nuovo dal contrasto con Pomponio: poichè se questi in base alla sua idea della non fungibilità dell'oro lo caratterizza qual permuta, vuol dire che Q. Mucio, data la fungibilità da lui ritenuta, lo costruiva quale mutuo [2]). Mi pare indubbio che per Q. Mucio debbano colle debite modificazioni ripetersi le parole di Cassio: materiae quidem mutuum contrahitur, operarum vero locationem et conductionem.

Se dopo ciò si torna a considerare il testo di Alfeno (il quale

che la proprietà dell'oro, come species, passi subito all'orefice; onde il richiamo alla permuta.

[1]) A questa ipotesi sola pensa evidentemente Gaio nel passo delle Istituzioni citato addietro: il contrapposto tra l'*aurum suum* (dell'orefice) e l'*aurum meum*, congiunto alla determinazione: *mercede pro opera constituta*, indica che egli intende si debba specificare lo stesso oro consegnato.

[2]) Dal punto di vista storico non può che costituire argomento a favore di questa tesi l'osservazione fatta da alcuni che Pomponio non parla di permuta nel senso che sia intervenuto effettivamente tale negozio (*quasi*). Sia dato e non concesso, ma il risultato è sempre il medesimo. Poichè il pensiero di Pomponio si tradurrebbe così: Se anche si vuole vedere qui una duplicità di rapporti, ciò che non è, si deve ricorrere alla permuta - e tale ragionamento implicherebbe tuttavia per contrasto che Mucio vedeva quella duplicità e che il rapporto cui ricorreva era il mutuo; e vi ricorreva effettivamente.

forse ripete gli insegnamenti di Servio Sulpicio Rufo, e ad ogni modo rappresenta le idee dell'età ultima repubblicana), si vede chiaro che egli ragiona allo stesso modo che Q. Mucio Scevola. Anch'egli, partendo dalla distinzione delle res locatae in fungibili e non fungibili, vede nell'oro e nell'argento, come nel grano, delle cose senz'altro fungibili, e statuisce che come tali passano con la consegna immediatamente in proprietà dell'orefice e del nauta [1]). Quest'ultimo fatto non si può assolutamente negare [2]). Lo prova la circostanza che Alfeno esclude qui l'actio oneris aversi, perchè il nauta restituendo ad uno dei commercianti la parte di grano che gli spettava ha dato del suo, e ciò poteva fare (recte datum [3]); il pensiero del giureconsulto emerge chiaro dal pensiero contrario espresso a proposito della consegna di specie al conduttore (ex superiore causa rem domini manere: potuisse eum cuius fuisset triticum vindicare) e trova piena affermazione nelle frasi: secundum quae videri triticum factum Saufeij — si eius generis essent merces ut continuo eius (nautae) fierent — quippe quod nautae fuisset (onus).

Ed anch'egli trae da queste premesse la conseguenza che abbiamo visto ne doveva trarre Q. Mucio. Infatti il giureconsulto ritiene che per riguardo alle cose fungibili consegnate si è costituito un rapporto che caratterizza con le frasi: ex posteriore causa *in creditum iri*: (si) eius generis essent merces quae nautae traderentur ut continuo eius fierent et mercator *in creditum iret.* L'obbligo che ne risulta è quello

[1]) Dato il senso da noi visto di *res locata*, la frase: duo genera esse, ut aut idem redderetur, aut eiusdem generis redderetur, indica per Alfeno, non la volontà dichiarata delle parti, ma le conseguenze che, a seconda della qualità giuridica delle cose (non fungibili o fungibili) derivano direttamente dal loro trasferimento. Tanto vero che nell'ultimo periodo, con le parole: sed si ita datum esset ut in simili re solvi posset, Alfeno attribuisce alla volontà il potere di limitare tali conseguenze. E nel ripeter la distinzione dice: sive eius generis essent merces quae nautae traderentur ut continuo eius fierent - la traditio unita al genus della res porta il passaggio della proprietà.

[2]) Intendo eliminare le opinioni di coloro che hanno sostenuto non esservi qui passaggio immediato di proprietà, ma o semplice *diritto d'uso* che si muta in proprietà solo con la consumazione della cosa, ovvero *diritto di permuta,* cioè facoltà di sostituire ai pezzi di denaro ricevuto, altri pezzi equivalenti. Cfr. NIEMEYER, loc. cit. p. 8 segg.

[3]) *Dare*, in senso stretto, significa nelle fonti trasferire la proprietà: dunque il commerciante non l'aveva più. Cfr. in proposito gli autori citati in NIEMEYER, op. cit. p. 12, not. 16.

di reddere res eiusdem generis. Ora, secondo le dichiarazioni delle fonti, non si può *in creditum ire* nel senso che passi al debitore la proprietà della cosa fungibile consegnata con l'obbligo di restituire tantumdem eiusdem generis se non nel mutuo [1]). È necessario dunque inferire che anche Alfeno veda nel caso nostro una duplicità di rapporti, un mutuo per la materia ed una locazione per l'opera [2]), giacchè questa non può essere assente, dato il contratto tendente alla specificazione dell'oro e dell'argento o al trasporto del grano [3]).

A tale conseguenza non si può sfuggire se non tentando di togliere alla frase *in creditum iri* significato effettivo e dandole senso di semplice analogia: in questa specie di locazione si ha passaggio di proprietà alla stessa maniera di quel che avviene nel mutuo. Ciò potrà avere la sua ragione se il testo si considera come parte del titolo locati conducti; ma isolandolo dal sistema giustinianeo chi autorizza a dire che Alfeno non abbia usato i termini nel loro senso

[1]) Come la voce *creditum* ha un senso più lato ed un senso più ristretto e tecnico pel mutuo (Dig. tit. 12. 1 de R. C.; L. 1 § 1, L. 2 § 3 eod.). così della frase *in creditum ire*, o *abire* le fonti presentano due accezioni: una più ampia (Dig. 36. 1. 67 (65) § 4) ed una (più frequente) tecnica pel mutuo. L. 2 § 1 D. 12. 1: Mutui datio consistit in his rebus quae pondere numero mensura consistunt, quoniam eorum datione possumus in creditum ire quae (quia F.) in genere suo functionem recipiunt per solutionem quam specie; nam in ceteris rebus ideo in creditum ire non possumus, quia aliud pro alio invito creditore solvi non potest. Cfr. anche Dig. 14. 4. 5 § 18; 14. 6. 3 § 3; 16. 1. 19 § 5 (la L. 10 § 10. 42. 8 è corrotta). E questi sono tutti i passi in cui, oltre al nostro testo, appare la frase in esame, secondo il Vocabolario berlinese. Ora nel frammento di Alfeno siamo forzati ad interpretare in creditum ire in senso tecnico, perchè il giureconsulto usa la frase per caratterizzare il rapporto in cui passa la proprietà dell'oro, dell'argento e del grano con l'obbligo di restituire tantumdem eiusdem generis in contrapposto al rapporto precedentemente citato (ut idem redderetur) dove l'in creditum ire nel senso generico si avrebbe (L. 2 § 3 cit. si eandem rem recepturi sumus creditum est).

[2]) Si osservi che in contrapposto, nel caso di identificazione delle partite di grano, Alfeno si richiama alla permuta: non potuisse nos permutationem facere. Benchè questa permutatio non voglia indicare un negozio giuridico che effettivamente interviene, l'aver presente il concetto di essa è sempre significativo per l'ordine di idee del giureconsulto nel caso del reddere res eiusdem generis.

[3]) E perciò esagerano coloro che vogliono sostenere che il rapporto qui costituitosi è semplice mutuo, distinto dall'ordinario pel fatto che è pattuita una mercede. (Vedi in Buchholtz, loc. cit. p 10, not 33). Contro ciò avvertiva già Cuiacio, Observat. lib. 7. cap. 39 (Opp. III. 191), per quanto anch'egli si metta dall'altra parte, considerando il caso qual semplice locazione in qua dominium mutatur.

normale, che abbia sacrificato il mutuo alla locazione e non abbia visto invece il concorso di due elementi di uguale importanza?[1])

Oltre tutto, che quest' ultima sia la sua idea vera, si deriva dalle azioni ch' egli intende competano in seguito alla consegna del grano pel trasporto, con l' obbligo di reddere res eiusdem generis, cosa importante pel diritto classico in cui attraverso le azioni si deve riconoscere la struttura dei rapporti giuridici. Anche qui, se si seguono gli scrittori di diritto comune tedesco si rimane sotto l' influenza del titolo delle Pandette. Essi hanno veduto che tutto il frammento di Alfeno si appunta verso il fine di esaminare se possa ottenersi risarcimento in seguito alla perdita della merce per caso fortuito e quindi se il pericolo debba essere sopportato dal locatore o dal conduttore. Ma siccome il testo è in sede di actio locati conducti ed il loro concetto è che il rapporto sia di semplice locazione, benchè irregolare, affermano che qui il contratto di locazione ha effetti che esorbitano dal suo tipo normale, che il conduttore sopporta il pericolo, e che qnindi l' azione competente è l'actio locati conducti, nella quale eccezionalmente viene il caso fortuito a carico del debitore[2]).

Ma considerando il testo di Alfeno indipendentemente dalla compilazione questa via di interpretazione mi sembra la meno naturale. Se fosse vero che l'actio locati conducti è la sola a cui pensa Alfeno, e se questa aveva una portata eccezionale, come mai egli (e nel suo tempo) non avrebbe sentito il bisogno di accennarlo? Alfeno non dice

[1]) Quindi non mi sembra che il Pernice (loc. cit. p. 99), facendo della storia, e non diritto comune, sia sulla retta strada quando traduce *in creditum iri* con: «è passata la proprietà, analogamente a ciò che avviene nel mutuo». All'Huschke (*Darlehn*, p. 12, not. 1) il quale dà il medesimo senso alla nostra frase, facendo diritto giustinianeo, nulla si potrebbe obiettare, se egli non ritenesse che quello sia il significato attribuitole *da Alfeno*.

[2]) Ciò è naturalmente negato dal Buchholtz (loc. cit.) in seguito alla confusione da lui fatta del caso ipotetico in cui si può restituire in simili re (grano della nave) col caso reale di cui si occupa Alfeno (facoltà di rendere grano qualsiasi: res eiusdem generis). Invece appunto il fatto che Alfeno ricollegando la prima ipotesi alla locazione di specie individualizzate, sente il bisogno di rilevare che il nauta è tenuto soltanto per la colpa prova che intende distinguerla e contrapporla al caso reale con cui ha la parvenza esterna di identità (mescolanza del grano di parecchi nella stessa nave), e che nel detto caso reale valgano principii di responsabilità che non sono quelli della semplice locazione. Ciò vale anche contro Huschke, *Darlehn*, p. 224, not. 1, che come il Buchholtz ragiona in base alla chiusa del testo attribuendo il pericolo al locatore. Cfr. anche Sintenis, *Civilr.* II, § 118, not. 21.

nemmeno espressamente che il conduttore sopporta il pericolo. Se di quest' ultimo fatto può darsi una spiegazione col contrapposto dell' ultimo periodo del testo, del primo nessuna giustificazione è data trovare al di fuori di ragioni sistematiche (nelle Pandette) che per Alfeno non hanno valore.

Se non erro, la strada naturale da seguire per fissare quali azioni dia Alfeno nel caso nostro, è la inversa. Alfeno ritiene che se l'obbligo è di reddere res eiusdem generis, il conduttore sopporti il pericolo in contrapposto al caso di locazione di specie in cui viene soltanto la colpa: non lo dice espressamente perchè a riguardo delle res locatae fungibili ritiene siasi costituito un rapporto di mutuo (in creditum iri) in cui il pericolo incombe regolarmente al debitore: e per conseguenza l'azione che egli dà è la condictio triticaria per ottenere il risarcimento (quanti ea res est) per la perdita delle merci. L'actio locati resta per le eventuali quistioni relative al trasporto, come d es. per ripetere la parte di mercede o la mercede che i commercianti avessero anticipato. Altrimenti non ha ragione di intervenire perchè con la perdita della merce il trasporto manca ed il nauta non ha diritto a nulla Che da un fatto giuridico nascano due azioni è la cosa più facile nel sistema romano delle azioni, e che esse non si possano fondere deriva dal carattere di tali azioni che sono tante entità distinte.

♆

L'esegesi fin qui fatta spiana la via a stabilire che cosa intenda dire Alfeno nel periodo:

> idem iuris esse in deposito: nam si quis pecuniam numeratam ita deposuisset ut neque clusam neque obsignatam traderet, sed adnumeraret, *nihil aliud eum debere apud quem deposita esset, nisi tantundem pecuniae solvere.*

Questo tratto si ricollega direttamente alla precedente frase: ex posteriore causa (res locatae ut eiusdem generis redderetur) *in creditum iri*: onde dato il senso dell' in creditum iri l'opinione del giureconsulto, espressa dall' *idem iuris esse* è che se un deposito di denaro è fatto in modo che le monete non siano identificate ma siano

soltanto numerata e, la loro qualità di cose fungibili fa sì che il rapporto che effettivamente si costituisce è un mutuo perchè la proprietà ne passa all'accipiente (come indica la frase che segue subito dopo il nostro periodo: secundum quae videri triticum factum Saufeii) e questi non è tenuto che a restituire una somma equivalente di pecunia. Se nel caso del trasporto di grano o dell'oro da specificare si aveva un negozio giuridico complesso (consegna del grano e dell'oro a scopo di compimento di un lavoro, ma nella loro qualità di fungibili - obbligo di prestare un'opera) e quindi il rapporto che si costituiva era duplice, qui il rapporto si semplifica e non sorge che mutuo.

Si potrà opporre che Alfeno parla di deposito e si potrà sostenere che con ciò egli voglia accennare all'intenzione delle parti. Ma l'argomento non mi sembra di peso molto grave, già dal punto di vista terminologico [1]); e ad ogni modo non decide nulla, poichè tutto sta a vedere sin dove la coscienza giuridica di una data epoca dia valore all'intenzione delle parti in confronto alle circostanze obbiettive dell'atto che hanno compiuto, e se si attenga più strettamente alle conseguenze di queste ultime od invece ne consenta la modificazione per riguardo alla intenzione. Ora l'*in creditum iri* di Alfeno, al quale, ripeto, è arbitrario togliere il significato proprio guardando al testo fuori della compilazione, sta lì a provare che il giureconsulto costruisce in base a quel che si è compiuto e non si preoccupa di ciò che possa essere stata l'intenzione delle parti.

Per sostenere che Alfeno, nonostante l'*in creditum iri*, veda nel nostro caso un contratto di deposito e non di mutuo, occorrerebbe provare che egli intende competa l'actio depositi. Ora, a prescindere che anche qui l'actio depositi avrebbe una portata eccezionale (in essa verrebbe il periculum rei a carico del depositario) e che è inverosimile pel tempo di Alfeno il silenzio a tale proposito, mi sembra

[1]) Il giureconsulto, è vero, dice: *in deposito*, ma questa frase può indicare tanto il contratto di deposito, quanto il fatto del deposito (= in re deposita): ora che quest'ultimo sia il senso datole da Alfeno si ricava da quanto si è detto avanti a proposito delle *res locatae*, giacchè non vi è motivo per ammettere che qui egli cambi ordine di pensiero. Tanto vero che egli segue a ragionare in via di fatto: nam si quis pecuniam ita deposuisset ut ecc. - Come nel caso delle *res locatae*, così nel caso presente l'uso di *depositum*, *deponere* non pregiudica nella sua mente la struttura giuridica che prende il rapporto.

che il testo porga motivi per escludere piuttosto che ammettere l'actio depositi.

Alfeno non dice quale azione competa in caso di non restituzione del tantundem pecuniae; ma il suo pensiero può derivarsi dalla maniera come formula gli obblighi del depositario e i diritti del deponente. Egli dice che, avvenuta la consegna del denaro senza identificazione e perciò nella sua qualità di cosa fungibile, e verificatosi il passaggio di proprietà nell'accipiente, l'unica obbligazione che nasce ab initio in costui è quella di pagare una equivalente somma di denaro:

nihil aliud eum *debere* nisi tantundem pecuniae solvere;

il che significa che da parte del deponente sorge immediatamente il solo diritto a richiedere non i cento depositati, ma cento.

Ora se si considera, come deve farsi per diritto classico in materia di azioni, a quale formula possa pensare Alfeno, così ragionando, si vede che non può aver presente la formula dell' actio in factum depositi [1]):

> si paret $A^s A^s$ apud $N^m N^m$ centum deposuisse, eamque pecuniam dolo malo $N^i N^i$ redditam non esse, ... quanti ea res erit tantam pecuniam condemna,

poichè il creditore, secondo Alfeno, non ha da bel principio diritto alla restituzione dei cento depositati, e non può quindi fondare la sua azione sulla mancata restituzione di un deposito.

L'unica formula che si adatta al pensiero di Alfeno è la formula dell'actio certae creditae pecuniae:

> si paret C. dare oportere centum condemna.

Ciò armonizza con la struttura data dal giureconsulto al rapporto: *in creditum iri*: ciò spiega perchè Alfeno nel caso del grano dato a Saufeio si è contentato di designare con questo termine il rapporto senza una ulteriore determinazione degli obblighi del debitore, mentre qui li ha specificati: tantundem pecuniae solvere. Nella prima ipotesi aveva presente la condictio triticaria la cui condemnatio è concepita nel quanti ea res erit, nella seconda l'actio certae creditae pecuniae, la cui condanna è certa.

[1]) Molto probabilmente Alfeno non conosceva ancora il deposito come contratto di bf.

✞

Se il testo di Alfeno però si guarda dal punto di vista della compilazione, cioè come L. 31 del titolo locati conducti, è certo che al medesimo occorre dare un' interpretazione diversa da quella datagli nel precedente esame. Le ragioni sistematiche, trattandosi di un articolo di codice, acquistano grande valore. Se i compilatori hanno stralciato il passo dalla sua connessione originaria per inserirlo nel titolo attuale, se lo hanno posto accanto alla attuale L. 30 dello stesso Alfeno, tratta dal lib. 3° digest. dove il giureconsulto si occupava di proposito della locazione, se è vero ciò che in altro scritto tentai di dimostrare che Giustiniano conserva nelle Pandette i titoli delle azioni, ma intende regolare i relativi rapporti, è inevitabile inferire che l'intenzione sua, nell' accogliere il testo di Alfeno, è quella di costruire il contratto di locazione d'opera

Dato ciò, se nel considerare isolatamente questo passo non v'era motivo di ritenere che Alfeno, costruendo il rapporto costituitosi in seguito alla consegna di res locatae ut eiusdem generis redderetur, desse maggiore importanza all' elemento del creditum od a quello della locazione d' opera, ma era giusto ammettere li tenesse sulla stessa linea; nel considerare invece il passo medesimo nel sistema delle Pandette siamo costretti a ritenere che tale equilibrio è rotto in favore della locazione. Onde, anche volendo consentire a che la figura mista di quel negozio non sia eliminata nel diritto giustinianeo, è sempre vero che il mutuo vi apparisce come un elemento turbatore del negozio principale, il quale resta tuttavia semplice contratto di locazione.

La conseguenza di tutto ciò è che per far la dovuta ragione alle intenzioni di Giustiniano, siamo nella necessità di sforzare il senso dei termini usati da Alfeno per adattarli al sistema.

I *duo genera rerum locatarum* devono indicare che si distinguono due specie di contratto di locazione, perchè di questo contratto si occupa il titolo La frase *in creditum iri*, la quale in Alfeno aveva senso effettivo (data la parità di trattamento ch' egli fa al mutuo ed alla locazione) deve impallidire sino a significare che nella

specie la locazione prende qualcosa dalla *natura* del mutuo, che vi avviene qualcosa di analogo al mutuo. Non è più la qualità giuridica delle cose trasferite che, indipendentemente dal negozio in occasione del quale è fatta, producendo il passaggio della proprietà, innesta necessariamente in esso un altro rapporto giuridico; ma è la locazione stessa, che se conclusa a riguardo di quel genere di cose, ammette il passaggio della proprietà che altrimenti non sarebbe della sua struttura.

L'azione che nasce in questo caso è l'azione del titolo, l'actio locati. Nel diritto classico in cui le azioni singole sono tante entità reali, attraverso cui effettivamente si svolgono i rapporti, era poco naturale che Alfeno avesse taciuto l'eccezionale portata di questa azione in cui viene il periculum rei a carico del conduttore. Nel diritto giustinianeo queste azioni singole non sono che le ombre dei rapporti: quindi è naturale che i compilatori, dopo avere costruito nella specie un rapporto di locazione eccezionale non curino di riparare al silenzio di Alfeno: l'azione deve adattarsi al rapporto, e che essa sia l'actio locati lo dovete trarre dal sistema.

La locazione *irregolare* dei moderni rappresenta dunque, non la costruzione di Alfeno, ma la volontà legislativa di Giustiniano.

Se dopo ciò si passa a considerare l'inciso della L. 31, relativo al deposito aperto di denaro, occorre ammettere che nella compilazione la frase: *idem iuris esse in deposito* sta ad indicare questa stessa volontà della legge: nell'ipotesi cioè deve vedersi la stessa figura di negozio che la legge vede nella locazione di fungibili: come nel caso del grano vi è passaggio di proprietà al conduttore e nonostante il rapporto rimane semplice locazione, così nel caso del deposito, pur avendosi lo stesso fenomeno, il negozio resta deposito. Ma soltanto ammettendo in precedenza questa disposizione di legge si può intendere che le parole di Alfeno, riferentisi al depositario

nihil aliud eum *debere* nisi tantundem pecuniae solvere

designino una obbligazione che nasce direttamente dal contratto di deposito; e si può comprendere che il creditore abbia diritto al tantundem sulla base di questo negozio, e possa quindi fondarne la richiesta sulla mancata restituzione del deposito istituendo l'actio depositi. L'energica espressione di Alfeno: *nihil aliud debere* se

l'obbligazione ha per causa il deposito, acquista un senso attenuato: non è tenuto a restituire lo stesso denaro ma altrettanto, senza pregiudizio delle ulteriori responsabilità.

Soltanto dunque pel diritto giustinianeo, e non pel tempo di Alfeno, può dirsi che la nostra L. 31 presenti « uno speciale contratto di deposito, da tener distinto così dal mutuo ed altre forme del creditum, come dall' ordinario deposito »[1]). Per Alfeno vi è soltanto mutuo.

E da tutto ciò che si è detto sinora risulta evidente in Alfeno ed in Giustiniano un orientamento diverso. Alfeno, partendo dal principio della qualità giuridica delle cose locate o deposite, attribuisce alla fungibilità loro un' importanza decisiva. Se essa non è espressamente eliminata, il giureconsulto ne trae rigorosamente tutte le conseguenze: di qui la sua sentenza che un deposito aperto di denaro, la semplice adnumeratio di esso, ne fa passare senz'altro la proprietà all'accipiente e lo obbliga soltanto alla restituzione del tantundem, cioè fa nascere il mutuo. Il fine di colui che lo consegnò in tal forma non basta per lui a turbare tale conseguenza, come nel caso della locazione d'opera non impedisce che il mutuo sorga accanto alla locazione stessa. Giustiniano al contrario, come mostra la posizione subordinata da lui fatta all'elemento del creditum, vuol dare il maggior peso alla intenzione delle parti concretata nel fine della consegna delle cose: alla fungibilità di esse dà minor valore, in quanto le attribuisce soltanto la virtù di introdurre qualche modificazione, sull'analogia del creditum, nel negozio che si ha in mira. La stessa considerazione del trattamento giustinianeo del mutuo nei rapporti di cui ci occupiamo manifesta il suo scopo di spingerli sotto l'impero della buona fede, di eliminare gli elementi di stretto diritto cui i rapporti medesimi andavano soggetti a causa del mutuo, e di render possibili tutte le conseguenze che derivano dalla istituzione dell'actio locati e dell'actio depositi in confronto alla istituzione della condictio triticaria e dell'actio certae creditae pecuniae.

Dal punto di vista in fine della dommatica del diritto giustinianeo mi sembra che sia inevitabile stare col Windscheid nella interpretazione dell'inciso della L. 31, relativo al deposito. Giustiniano ha ac-

[1]) Niemeyer, loc. cit. p. 13; ma cfr. p. 27 segg.

colto i passi di Gaio e di Pomponio, secondo i quali l'oro e l'argento consegnati al fabbro perchè li trasformi in oggetti sono di per sè infungibili e la proprietà non passa all'orefice. Onde se nel nostro testo gli stessi esempi sono lasciati a proposito delle res locatae ut eiusdem generis redderetur, vuol dire che ciò deve intendersi vero soltanto se la volontà della parte fu di consegnarli come tali E per conseguenza nel diritto giustinianeo la massima di Alfeno che un deposito aperto di denaro ne trasferisce all'accipiente la proprietà, tenuto conto dell'idem iuris esse, che la collega al caso precedente, va interpretata nel senso che la semplice adnumeratio, la forma aperta del deposito è soltanto un indice della volontà di trasferire la proprietà; il che non esclude che, nonostante la mancanza di espressa dichiarazione contraria, a quel fatto non possa darsi interpretazione diversa, giacchè Giustiniano ha voluto che esso si interpreti coi principii della buona fede[1]). Soccorre anche il fatto che in L 25 § 1. 16. 3 i compilatori hanno interpolato la frase « ut tantundem redderetur » in senso finale nella citazione del deposito aperto: si tratta in altri termini come sempre di ricavare qual sia la legge iniziale del contratto[2]).

Carlo Longo.

[1]) Ciò elimina le obiezioni di caratlere pratico che il Niemeyer, loc. cit. p. 15, fa valere contro la massima della nostra L. 31 (cfr. Pernice, loc. cit. p. 98 not. 2): esser falso cioè che la consegna di deposito aperto sia sempre un argomento della volontà di permetterne l'uso. – Tali appunti poi non hanno valore se il testo si considera come sentenza di Alfeno, poichè esso contiene una costruzione del giureconsulto, indipendente dal sistema della compilazione.

[2]) Ciò conferma l'improbabilità che il nostro passo sia interpolato nella L. 31 locati; poichè se i compilatori dovevano scriverlo di sana pianta, si sarebbe atteso da loro l'indicazione che il deposito era stato consegnato aperto *al fine* di permettere la restituzione del tantumdem: la massima contenuta nel testo di Alfeno fa una troppo rude deduzione dal semplice fatto dell'adnumeratio. A questa in L. 24. h. t. i giustinianei hanno dato un valore diverso a seconda della volontà delle parti.

L'ORIGINE DEL "TESTAMENTUM MILITIS"

E

LA SUA POSIZIONE NEL DIRITTO ROMANO CLASSICO

1. Un concetto, che frequentemente ritorna, con maggiore o minore determinatezza, anche nelle opere di scrittori recenti, e che, se dovesse essere accolto e preso alla lettera, renderebbe vana e sterile ogni ricerca intorno alla origine e alla natura del *t. militis*, è questo: che tale instituto, quale lo troviamo riconosciuto e protetto dalle constituzioni dei principi e studiato dai giuristi dell'età classica, non sia se non un anello di una lunga catena che, partendo dall'antichissimo *t. in procinctu* e discendendo via via fino al testamento militare della più tarda epoca imperiale e al nostro testamento privilegiato in tempo di guerra, segnerebbe il cammino di un solo principio generale informatore, nelle esplicazioni diverse che ebbe in circostanze diverse di tempo e di luogo [1].

Ma tale opinione non ha alcun fondamento storico nè giuridico; e lo prova limpidamente un esame anche sommario dei diversi in-

[1] Tale concetto domina gli scritti del LEGENDRE (*Du testament militaire en droit romain* [Paris 1890]) e dello ZOCCO-ROSA (*Annuario dell'Istituto di storia del diritto romano di Catania*, VIII [1901-1902], p. 153 sgg.); ma specialmente per quanto riguarda i rapporti fra il *t. militis* e quello *in procinctu* va annoverato fra i pregiudizi più tenacemente dominanti (cfr. STEIDLE, *Das Soldatentestament* [Erlangen 1893], p. 7; SEMERARO, *Atti del III Congresso internazionale di scienze storiche*, IX, p. XXV [riassunto di un discorso]; ed anche, in qualche modo, GIRARD, *Manuel*[3], p. 806). In fondo, vengono allo stesso risultato coloro che pongono a fondamento di ogni privilegio militare la vita disagiata del soldato (cfr. fra gli ultimi MUIRHEAD, *Historical Introduction to the private law of Rom*, p. 343). Contro le opinioni che riattaccano al *t. in procinctu* il *t. militis* classico cfr. sopratutto BONFANTE, su MÜHLENBRUCH, *Cont. di* GLÜCK, L. XXIX, contron. *g*, che mi sembra tuttavia citi a torto, fra i seguaci dell'avversata dottrina, il KUNTZE.

stituti e della loro storia. Certo, una indagine intorno alla data della scomparsa del *t. in procinctu*, o meglio – poichè di data non può parlarsi a proposito di un instituto che si distrusse senza dubbio per dissuetudine - intorno all'epoca in cui venne decadendo, non è consentita dalle fonti; ma quei pochi dati che è possibile trarne sono manifestamente inconciliabili con la opinione di cui si discorre. Non solo Gaio [1]) e Ulpiano [2]) ne parlano come di una instituzione di cui appena si conservi la memoria, ma anche Cicerone lo sa scomparso e, per la sua inettitudine a cogliere nel loro moto incessante le forze per cui il diritto si muta, se ne duole [3]). E a me sembra che in quello stesso luogo di Cesare, il cui senso è stato tanto illecitamente torturato da chi ha voluto scorgervi un accenno al *t. in procinctu*, si possa invece trovare la prova più convincente e decisiva della completa scomparsa dell'instituto primordiale al tempo delle guerre galliche [4]). Ora, poichè il *t. militis*, a parte la *temporalis concessio* di Cesare, non ebbe sviluppo autonomo che a partire dalla età dei Flavii, bisogna ammettere, per un certo tempo almeno, una completa parificazione della condizione dei *milites* a quella di ogni altro cittadino, parificazione inconcepibile ove si voglia ammettere l'esistenza del principio generale di cui si discorre.

Del resto, le fonti non mettono mai in relazione il classico *t. militis* con quello *in procinctu*. Gaio ed Ulpiano dichiarano entrambi che tutte due le forme primordiali di designazione del successore andarono in dissuetudine di fronte al *t. per aes et libram* evolutosi dalla *mancipatio familiae*, e quest'ultimo soltanto contrappongono

[1]) II, 161.

[2]) XX. 2. 1.

[3]) Cic., *de nat. deor.*, II, 3; cfr. *de orat.*, I, 53. Non comprendo come voglia lo Zocco-Rosa (*Annuario* cit., p. 125) dedurre da questo passo una prova della sopravvivenza del *t. in procinctu* a quello *calatis comitiis*.

[4]) In *De bello gall.*, I, 39, Cesare, narrando del timore da cui l'esercito fu preso dopo la occupazione di Vesanzione, scrive: *vulgo totis castris testamenta obsignabantur*. Lo Zocco-Rosa (*Annuario* cit., p. 126 sg.) richiama a proposito del *t. in procinctu* questo passo; ma, secondo mi pare, a torto. Dire che «*obsignabantur* non vuol dir punto *si suggellavano*, ma *si facevano*», e che «è una metonimia», mi pare poco concludente; per quanto poco si sappia intorno alle forme del *t. in procinctu*, è certo che si trattava, come per il *t. calatis comitiis*, di un testamento orale, e che quindi l'*obsignatio* non aveva che farci. Se così è, e se si ricorreva dai soldati, nel pericolo urgente, al *t. per aes et libram*, è evidente che la facile e semplice forma primitiva doveva già essere scomparsa.

ai due che *initio* si usarono; e lo stesso Ulpiano (45 *ad ed.* - fr. 29. 1. 1 pr.), accennando al sorgere del *t. militis*, non rimonta oltre la concessione cesarea.

A chiunque vada oltre il criterio grossolanamente empirico che nell'un caso e nell'altro è condizione essenziale l'esser sotto le armi, la completa indipendenza dell'una figura dall'altra appare manifesta. Che il *t. in procinctu* sia qualche cosa di diverso da quello *calatis comitiis* è così certo, che non vale la pena di fermarsi ancora a discutere le povere idee contrarie di qualche scrittore ormai antico [1]; ma è anche certo che la distinzione fra l'uno e l'altro non fu se non quella che derivava necessariamente dalle ragioni stesse per cui nacque il *t. in procinctu*, e che si sustanziava nella sostituzione dell'esercito o di una sua rappresentanza al popolo convocato nei comizii. Sicchè, mentre da un canto si riproduce nel *t. in procinctu* il contenuto stesso della legge comiziale, dall'altro il dominio di quest'ultima resta diminuito solo per il caso della battaglia imminente o - al più - della permanenza dell'esercito nel campo. E fu giustamente osservato [2] che non può in alcun modo riconoscersi, nella reciproca posizione delle due forme primitive di testamento, la contrapposizione di un *ius singulare* a un *ius commune*; poichè, nella constituzione antichissima della città romana, il popolo si identifica con l'esercito e la riunione del popolo nei comizii con l'esercito schierato in campo, e quindi i due modi di designazione del successore constituiscono insieme, integrandosi a vicenda, il sistema del diritto comune.

Voler riconoscere un qualunque rapporto di successione, storica o di connessione ideale fra il testamento del cittadino romano in tempo di guerra e il *t. militis* classico è così antistorico ed antigiuridico, che produce un senso di stupore il fatto che tali rapporti si siano voluti riconoscere anche da scrittori non volgari. Non si ha più, nel *t. militis*, una forma di testamento che si contrapponga ad un'altra forma, ma un sistema di diritto testamentario che si con-

[1] Accenno al BANG, *De tribus Romanorum testamentis antiquissimis* [Marburgi, 1832], lungamente confutato dallo ZOCCO-ROSA in *Atti del III Congr. Intern. di sc. stor.*, IX, p. 223 sgg.

[2] BONFANTE, contron. *g* cit. Cfr. anche, per la impossibilità di un vero e proprio privilegio dei soldati nel diritto antico, DERNBURG, *Beiträge zur Geschichte der röm. Test.* [Bonn, 1821], p. 47 sg.

trappone al sistema comune, rifiutandone tutti i principii essenziali. Se alcuna parte di questo nuovo sistema eccezionale può trovare una facile spiegazione nella difficoltà di servirsi delle forme solenni nelle condizioni speciali in cui il militare viene a trovarsi esercitando il suo ministero, tale spiegazione resta limitata alle concessioni riguardanti la mera forma estrinseca dei testamenti. E se per il resto si ricorre, come pur si fa ancora comunemente, al concetto del favore in cui gli imperatori avevano ragione di tenere i *milites*, non si dà che l' ombra di una spiegazione, poichè si lascia nel buio tutto quanto si riferisce alla necessità di favorirli per questa guisa.

Tant' è che, nell' epoca romano-ellenica, mentre pure, divenuta la *militia* una vera e propria casta prevalente, si impongono sempre più le sue pretese dando luogo a nuovi privilegi dei soldati e dei veterani [1]), il *t. militis* va perdendo la sua primitiva natura. Da un canto, esso cessa di essere un privilegio di classe, sia perchè la c. 6. 21. 17 di Giustiniano limita la facoltà di testare *iure militari* ai *milites in expeditione occupati*, sia perchè la si estende non più solo agli appartenenti all' esercito che non sono equiparati nel titolo ai *milites*, e a quelli che seguono per professione l' esercito, ma a quanti si trovano *in hostico loco* [2]). D'altro canto, molte regole che prima erano state proprie del testamento militare sono divenute, per il diritto nuovo, norme comuni, ed altre sono dai compilatori stessi, per via di interpolazioni, mutate in maniera da avvicinarle al diritto comune [3]).

[1]) Cfr. ad es. le constituzioni del C. 12. 47 (*de veteranis*), e specialmente la c. 1 di Giustiniano. Cfr. anche, per la posizione di casta che ha assunta nel diritto ultimo la *militia*, Bethmann-Hollweg, *Civilprocess*, III, p. 21, n. 48; Fitting, *Das castrense peculium*, p. 6, n. 5.

[2]) Ulpiano (41 *ad ed.*) aveva evidentemente scritto: « Rescripta principum ostendunt omnes omnino, qui *eius sunt gradus*, ut iure militari testari non possunt, si in hostico deprehendantur et illic decedant, quomodo velint et quomodo possint, testari, *sive praeses (quis) sit provinciae sive legatus*, qui iure militari testari non possunt ». L' intenzione dei compilatori si è fatta strada, per diversa via, in entrambi i luoghi del Digesto, in cui il passo ulpianeo è stato riprodotto: nel fr. 41 *h. t.*, sostituendo *condicionis* a *gradus*; nel fr. 37. 13. 1 pr., sostituendo *quis alius* a *legatus*.

[3]) Non sempre è facile intendere se nei singoli testi, dove sono indicati come regole di *ius singulare* principii che le fonti giustinianee mostrano conformi al diritto comune, si tratti di casi della prima o della seconda specie. Si guardi, ad esempio, al caso della *institutio ex re*, o - più precisamente - dell'attribuzione

Ma la natura primitiva del *t. militis* sembra avere ancora la prevalenza nelle compilazioni maggiori, ed è anzi ancora affermato il principio generale sancito dai principi della età classica: « non si

di diverse masse patrimoniali, a titolo di eredità, a diverse persone. Soltanto per la separazione fra il patrimonio castrense e il non castrense, le decisioni di GIULIANO (cit. da GAIO, fr. 17 § 1 *h. t.*) e di PAOLO (fr. 10. 2. 25 § 1), che escludono senz'altro l'applicabilità del *iudicium familiae erciscundae*, restano, anche di fronte alle innovazioni posteriori, diritto singolare: si tratta qui di una speciale tendenza a separare i due patrimoni, la quale, lungi dall'attenuarsi, nel diritto ultimo si rinsalda. Ma, per il caso che i complessi di beni siano distinti solo per le loro qualità locali o materiali, il fr. 17 pr. *h. t.* di GAIO dichiara che la istituzione sarà valida solo perchè le diverse attribuzioni di beni si considereranno come prelegati (o, secondo l'espressione del FERRINI, *Pand.*, p. 758, *prefedecommessi*); conclusione questa che fin dall'epoca papinianea prevale anche riguardo al testamento dei *pagani* (cfr. COSTA, *Papiniano*, III, p. 24 sgg.): onde è spiegabile, dal punto di vista dogmatico, la meraviglia del NEUNER (*Die institutio heredis ex re certa*, p. 521 sg.; *contra* COSTA, op. e vol. cit., p. 27, n. 27). A me pare che la decisione attribuita nelle Pandette a GAIO non possa accogliersi senza dubitare; la frase *perindeque... distribuisset*, benchè poco lasci a desiderare nella forma, ha carattere troppo spiccatamente limitativo di fronte alla precedente affermazione che *institutio valebit*, e d'altra parte manca qualsiasi accenno a una contrapposizione fra il caso del pr. e quello del § 1, fra i quali pure il giurista avrebbe dovuto mostrare la differenziazione. D'altronde, nel fr. 36. l. 17 § 5 [16 § 6] (e proprio nella parte che resta indubbiamente genuina anche di fronte ai dubbi sollevati contro il resto del passo dal LENEL, *Paling.*, Ulp. 1880. 4, e dal BONFANTE, su MÜHLENBRUCH, op. cit., contron. *u* bis), ULPIANO (4 *fid.*) afferma che *ex certa re* MILES *heredem instituere potest* e che *concessum est* MILITIBUS *circa institutionem separare species bonorum*; ciò che male si spiegherebbe se egli non facesse che applicare al testamento militare la regola da lui stesso affermata, per il testamento comune, in altra opera sua (4 *disp.* - fr. 28. 5. 35 pr.). Ma la interpolazione del passo gaiano non può ammettersi senza grave trepidazione: sarebbe bene strano che i compilatori avessero adattato il testo al principio riconosciuto per il testamento comune sulla fine dell'epoca classica, quando poi correggevano questo principio stesso, in tanti altri luoghi dei giuristi, dando maggior larghezza all'*officium iudicis*.

A un riavvicinamento parziale del diritto comune giustinianeo a quello dei militari fa pensare il privilegio della capacità di testare dei *milites* sordi e muti (fr. 29. l. 4; *Inst.* II. 11 § 2); privilegio che, in seguito alla c. 6. 22. 10, rimaneva limitato ai casi di sordi e di muti illetterati, la cui infermità fosse acquisita: che a mutismo o sordità originaria dei soldati non sia neppur da pensare, è evidente, e bene lo fa rilevare lo Scoliaste della Parafrasi (*Scolii inediti allo pseudo-Teofilo* [ed. FERRINI, Milano, 1886], p. 42).

Altre volte, può determinarsi con sicurezza la esistenza di interpolazioni. Già il FADDA (*Dir. Ered.* I, p. 328) e il BONFANTE (su MÜHLENBRUCH, op. cit., contron. *s*) riconobbero che nel fr. 19 pr. *h. t.*, dove ULPIANO (4 *disp.*) affermava che *militi licet plura testamenta facere*, è emblematico l'inciso *si hoc specia-*

vuol ricercare grande logica in un istituto che ha troppo storiche radici »[1]).

In contrapposto ben più deciso con il diritto classico è il titolo

liter expresserit (secondo il BONFANTE, tutto il periodo: *sed sive simul fecerit, sive separatim, utique valebunt, s. h. s. e.*); ed è evidente che tale aggiunta si inspira al principio ormai comune, affermato anche nello stesso passo, per cui il testamento anteriore può restar salvo, con efficacia di fedecommesso, accanto al posteriore, se il testatore dichiara la sua volontà in questo senso.

Allo stesso ordine di idee si inspira la interpolazione, per me indiscutibile, dei fr. 9 § 1 (ULP. 9 *ad Sab.*), 20 § 1 (GIUL. 27 *dig.*), 25 (MARCELLO *l. sing. resp.*) *h. t.*, che si riferiscono alla questione della convalescenza *iure militari* del testamento, nullo per diritto comune, che il *miles* redasse *ante militiam*. A me pare che MARCELLO si dichiarava, nel fr. 25, recisamente contrario ad ogni convalescenza, *constitutionibus enim principum non militum testamenta, sed quae a militibus facta sunt confirmantur*; e che sia perciò da ritenere interpolata la frase *nisi postea ab eo factum dictum esse probaretur quod valere vellet* (la quale anche il BONFANTE ritiene, ma da tutt'altro punto di vista, emblematica: su MÜHLENBRUCH, op. cit., contron. *n*). MARCELLO ammetteva soltanto che potesse considerarsi testamento qualunque dichiarazione di voler dar valore al testamento precedente; il che evidentemente non constituisce convalescenza. Se dunque questa sembra affermata, in epoca anteriore, da GIULIANO, deve ritenersi che i compilatori abbiano messa la mano anche nel fr. 20 § 1, che si rende d'altronde sospetto sia per la minuziosità eccessiva della casistica, sia per la frase *quod si nihil horum* (o *bonorum*) *inciderit*, tanto faticosa agli interpreti (cf. da ultimo la correzione proposta da MOMMSEN, *ad h. l.*). Diverso è l'apporto tribonianeo nel fr. 9 § 1: qui ULPIANO affermava avere Antonino ammessa la convalescenza, *si militis voluntas contraria non sit*; i compilatori hanno aggiunto, capovolgendo l'onere della prova, l'inciso *si hoc maluit miles* (cfr. BONFANTE, l. c.). Il concetto giustinianeo, che così si sovrapponeva per diversa via a quelli accolti nelle successive epoche dai classici, riesce a far coincidere i rapporti fra testamento comune e militare con quelli che per diritto comune passano fra testamento e codicillo (fr. 28. 6. 41 § 3; 29. 7. 1). Come fosse questo lo scopo dei commissarii, mostra il fr. 29. 7. 8 § 4, dove si tratta proprio di rapporti fra testamento militare e codicillo, e che fu perciò anch'esso corrotto (cfr. BONFANTE, l. c.).

Spesso però la interpolazione non ha alcun valore modificativo dell'antico diritto, ma tende solo ad affermare a oltranza, secondo l'abitudine dei bizantini, l'ossequio alla *voluntas*: cfr. fr. 29. 1. 40 pr. (BONFANTE, l. c., contron. *m*), 37 (FADDA, *Dir. Ered.* I, p. 324, n. 1), 19 § 1 (BONFANTE, l. c., contron. *t*) e § 2 (*nisi alia voluntas militis probetur*); 26. 1. 17 § 5 (LENEL, *Paling.* Ulp. 1880. 4; BONFANTE, l. c., contron. *u bis*). Interpolato è anche, come ben ritenne il BONFANTE (l. c., contron. *q*), l'inciso *et liquido... noluisse* della c. 6. 21. 1, che mal si prestava agli anteriori tentativi di emendazione (cfr. per ultimo quello dell'HOFMANN, *Krit. Studien*, p. 67, e *contra* LENEL, *Krit. Vierteljahrschr.*, N. F. IX [1889], p. 172 sg.).

[1]) BONFANTE, l. c., contron. *h*. Cfr., per le osservazioni acutissime del romanista di Pavia sulla posizione rispettiva del *t. militis* nel diritto classico e nel giustinianeo, la contron. *h* e *Istit.* [ed. Vallardi], p. 512, n. 1.

delle Instituzioni (II. 11) che si riferisce al *t. militis*, ove sono riprodotti fra i testi classici soltanto alcuni che riguardano la libertà di forme e la efficacia del testamento privilegiato nel tempo, con probabili aggiunte riguardanti gli stessi argomenti. Ed è notevole la differenza profonda che passa in questo punto fra la trattazione gaiana e la giustinianea: mentre il giurista, dopo aver preso dalla esposizione delle regole comuni intorno alla forma estrinseca l'occasione di trattare del *t. militis*, continua esponendo le peculiarità più diverse di questo, i compilatori mutuano invece da Gaio il principio del titolo e lo abbandonano poi del tutto per parafrasare, sulla scorta delle altre fonti loro, la regola ivi affermata [1]).

In Oriente e in Occidente, si va risolutamente avanti per questa via. Se pure nei Basilici, dove la sovrapposizione di regole rispondenti a diversi gradi di sviluppo è ben più accentuata che nelle compilazioni giustinianee, il relativo titolo dei Digesti è ancora riassunto [2]), ciò non può far meraviglia; ma deve invece tenersi presente che nei libri di diritto greco-romani il testamento militare, quando pure vi occupa alcun posto, è messo sulla stessa linea degli altri privilegiati solo nella forma [3]). E, d'altra parte, anche il colpo dato al vecchio instituto da Giustiniano, con la limitazione ai *m. in expe-*

[1]) Non mancano però, fuori di questo titolo, accenni ad altre disposizioni speciali: II. 13 § 6 (ammessibilità della preterizione dei *sui*), 14 § 5 (esenzione dall'ossequio alla regola *nemo pro parte testatus pro parte intestatus decedere potest*).

[2]) XXXV. 1.

[3]) Notevole è la definizione del testamento militare nella *Ecloga privata aucta* (ZACHARIAE VON LINGENTHAL, *Ius graeco-romanum*, 4), V. 8: Στρατιωτικὴ γίνεται διαθήκη, ὅτε στρατιώτης εἴτε ὑπεξούσιος ἐν φοσσάτῳ ὢν προτρέψηταί τινα ἢ τινας ὡς τὰ καθ' ἑαυτοῦ διατυπῶν, καὶ ἐγγράφως εἴτε ἀγράφως τὴν αὐτοῦ φανερώσῃ γνώμην. ὡς ἀπείροις γὰρ νόμον συγχωρείσθω τοῖς στρατιώταις τὸ ἄνευ τῆς ἀνωτέρης λεχθείσης ἀκριβείας διατίθεσθαι, ἀλλὰ καθ' ὃν βούλονται καὶ δύνανται τρόπον ἐν τοῖς ἐξπεδίτοις διάγοντες τὰ αὐτῶν ποιείτωσαν βουλήσεις.

Il valore probatorio di questo passo sarebbe forse alcun poco attenuato se, seguendo lo ZACHARIAE VON LINGENTHAL (*ad h. l.*), si sostituisse alla parola νόμον, che certo non si trova qui al suo posto, la locuzione οὐ μόνον. Ma la correzione, che del resto il compianto romanista proponeva dubitativamente, è arbitraria; molto più probabile mi sembra che l'amanuense abbia scritto νόμον invece del genitivo νόμων (forse anche νόμου), dipendente dal precedente ἀπείροις. La *ignorantia iuris* dei militari è rilevata spesso dalle fonti anteriori (cf. ad es. fr. 22. 6. 9 § 1; c. l. 18. 1), ed anche il Parafraste delle Instituzioni spiega i privilegi del *t. militis* διὰ τὴν ἐν νόμοις ἀπειρίαν (*ad Inst.* II. 11 pr.).

ditione occupati e la correlativa estensione e chi si trovi *in hostico*, si ripercuote con nuova forza nel diritto bizantino, che pone addirittura sulla stessa linea quanti si trovino in viaggio (ἐν ὁδῷ) [1].

Nello stesso senso di eliminazione dal vero e proprio privilegio si viene affermando, come è noto, e ben più decisamente, il diritto comune, al quale si riattacca il testamento privilegiato in tempo di guerra riconosciuto dai codici moderni.

2. Il *t. militis* del diritto classico ha origine da constituzioni imperiali: alle concessioni temporanee di Cesare [2], di Tito, di Domiziano, segue la *plenissima indulgentia* di Nerva e di Traiano, dalla cui epoca si comincia a inserire nei *mandata* uno speciale capitolo relativo al privilegio. Il *caput ex mandatis*, che Ulpiano riferisce nel fr. 29. 1. 1 § 1, merita di esser riprodotto qui:

> « Cum in notitiam meam prolatum sit, subinde testamenta a commilitonibus relicta proferri, quae possent in controversiam deduci, si ad diligentiam legum revocentur et observantiam, secutus animi mei integritudinem erga optimos fidelissimosque commilitones, simplicitati eorum consulendum

[1]) *Ecloga Leonis et Constantini*, V. 8: Ἐάν τις ἐν πολέμῳ πληγεὶς καὶ ἐν ὁδῷ περιπατῶν πρὸς τὸ θανεῖν ἐγγίσῃ καὶ τὰ καθ' ἑαυτὸν βουληθείη διατυπῶσαι, ἐπ' ἀμφοτέροις δὲ αὐτῶν νομικὸς ἢ ἕτερός τις μὴ εὑρεθῇ ἐπιστάμενος γράμματα, δι' ζ̄ ἢ ε̄ ἢ γ̄ μαρτύρων τὴν οἰκείαν ποιείτω βουλήσιν· ἐπεὶ καὶ β̄, ἐὰν εὑρεθῶσι, ⟨ἀρκοῦσιν (?)⟩ τῆς τούτων θηλονότι ὑπὸ ἀκροατῶν δοκιμαζομένης προλήψεως. — Contro la lettura ἐν ὁστικῷ, che P. Faber vorrebbe sostituire a quella ἐν ὁδῷ, cfr. Zachariae von Lingenthal, *Gesch. des gr.-röm. R.*[3], p. 154, n. 463.

Che si debba vedere qui una maggiore estensione del privilegio ai non militari mi sembra molto probabile. Non credo che possa esser di ostacolo la menzione dei testimoni: anche dove è certo che si tratta del *t. militis*, le fonti greco-romane sogliono esemplificare in questa guisa il principio (cfr. ad es. la enumerazione consimile contenuta nella Parafrasi, *ad Inst.* II. 11 pr., e in *Ecl. priv. aucta*, V. 9); e, d'altronde, tutta la forma della trattazione mostra come non si richiedesse *ad solemnitatem* l'intervento di un dato numero di testi. Un argomento invece, e molto suggestivo, per sostenere che si tratta proprio di una estensione del privilegio dei militari, si può trovare in ciò, che nella *Ecloga privata aucta* i compilatori hanno sostituito a questa disposizione, che pure non era per nulla tramontata ai tempi loro (cfr. più tardi *Prochiron auctum*, XXII. 15), una breve trattazione del testamento militare vero e proprio.

[2]) Contro la opinione che, riavvicinando più del necessario il privilegio del *t. militis* a quello del *peculium castrense*, ritiene che il *divus Iulius Caesar* di cui parla Ulpiano sia Augusto, cfr. Fitting, *Das castrense peculium*, p. 14 sgg.

existimavi, ut quoquomodo testati fuissent rata esset eorum voluntas. faciant igitur testamenta quomodo volent, faciant quomodo poterint, sufficiatque ad bonorum suorum divisionem faciendam nuda voluntas testatoris ».

La limpida esposizione dello stato dei fatti rende inutile un lungo commento. I testamenti che i militari redigevano erano spesso tali, che, se si fosse voluto giudicarne con stretta osservanza delle norme di diritto romano, si sarebbe dovuto dichiararli invalidi. Perciò il principe trova necessario, a premiare la fedeltà dei soldati all'autorità imperiale, di usare verso di loro indulgenza, soccorrendo alla *simplicitas eorum*. E la concessione è larghissima: i militari saranno ormai liberi di testare come possano e come vogliano, poichè alla validità delle loro disposizioni basterà l'accertamento sicuro della volontà [1]).

Ma la larghezza della concessione dà anche, a mio avviso, una prova indiscutibile della insufficienza del fondamento della *simplicitas* o, come altrove è detto, *imperitia* [2]) o *ignorantia* [3]) dei *milites*, a spiegare in ogni sua parte il privilegio molteplice. Questo concetto, a cui pur tanto frequentemente si fa capo nelle fonti, avrebbe potuto spingere i principi a concedere ai soldati di testare in qualunque modo *potessero*, non mai in qualunque modo *volessero*; avrebbe potuto spingerli ad esimere i soldati dall'ossequio a tutte le norme che, anche in un senso larghissimo, possono dirsi formali, non mai a considerar praticamente le loro disposizioni con criterii diversi da quelli del diritto comune.

Per la elaborazione dottrinale intorno alle concessioni di Traiano e dei suoi predecessori, il principio che essi avevano posto venne via via sustanziandosi in una serie di norme, se così può dirsi, negative, per cui rispetto alla classe privilegiata il vecchio organismo della successione romana era annientato. Mentre per quel che si riferisce alla forma estrinseca l' affermazione della emancipazione dei militari

[1]) Come si vede, non mi sembra da accogliere l'opinione, da tanti scrittori dogmaticamente affermata, secondo la quale il citato *caput ex mandatis* riguarderebbe soltanto la forma del *t. militis*: per quanto io abbia meditato tutte le parole del testo, nessuna ne ho trovata che legittimi una tale conclusione.

[2]) Gai. II. 109, 114; *Inst.* II, 11 pr.

[3]) Cfr. i testi citati a p. 163, n. 3.

dalla osservanza delle norme comuni era per sè stessa efficace a dirimere ogni dubbio, sì che l'attività dei giuristi si limitò alla casistica, uno sforzo ben maggiore era necessario a fissare, in quanto al contenuto degli atti di ultima volontà e ai loro requisiti in riguardo alle persone tra cui la successione si opera, la posizione del *t. militis* di fronte al testamento comune. Ed è notevole che nessun dissenso si sia prodotto in questa materia fra i giuristi classici; chè anzi essi non si fermano quasi mai a dar ragione delle principali esplicazioni pratiche del privilegio, ma da queste partono, per la risoluzione delle controversie speciali che si presentano, come da regole di diritto ormai universalmente riconosciute.

E quanto sia profondo il mutamento che subisce tutto il sistema del diritto testamentario non è chi non veda. La designazione dell'erede perde, per il testamento dei militari, quel valore assoluto ed essenziale che il diritto romano le aveva riconosciuto fin dai tempi antichissimi; e la posizione stessa dell'erede di fronte all'ereditando ed ai terzi appare spostata. Ormai, per i militari, il diritto del successore designato dall'ereditando non è più in recisa antitesi con quello dell'erede che la legge chiama ad occupare il posto di chi morì intestato; e si potrà essere instituiti eredi fino all'avverarsi di una condizione o al decorso di un termine o a cominciare da un dato tempo; e, se la instituzione venga per qualsiasi ragione a cadere, ancora il complesso delle disposizioni restanti potrà sussistere ed avere afficacia pratica. Ormai, sopratutto, non è più la formale attribuzione della qualità di erede il fondamento sul quale si eleva tutto l'edificio della successione, ma è la volontà pura e semplice di beneficare che ne occupa il posto e diviene il fondamento di un sistema nuovo.

D'altro canto, si ripercuote potentemente sul sistema del diritto testamentario la rivoluzione che si compie, a favore del *filius familias miles*, nei rapporti di famiglia, con la eliminazione graduale della efficacia proibitiva della *patria potestas*; il riconoscimento del testamento del figlio di famiglia sul peculio castrense, che coincide storicamente con l'affermarsi del *t. militis*, viene ad aprire una nuova breccia nel diritto successorio romano. I due instituti sono certo essenzialmente distinti, e tali si conservano non ostante la influenza delle regole del peculio castrense su quelle della *t. factio*: diversi

sono i rapporti giuridici direttamente toccati, diverse le regole intorno alla delimitazione della cerchia di persone ammessa a godere dei privilegi, diverso lo sviluppo storico posteriore; ma è anche certo che, nel campo dei rapporti di famiglia, i principii del *castrense peculium* hanno la stessa origine di quelli che nei rapporti successorii dànno luogo al *t. militis*, e che quindi la posizione dei due instituti singolari di fronte al diritto comune deve essere sostanzialmente identica.

3. I tentativi di riattaccare il *t. militis* al sistema del diritto classico non mancano. Specialmente si insiste sulla correlazione tra la figura del *t. militis* e quelle del fedecommesso e del codicillo; si dice che quella si atteggia su queste, che queste sono, nella evoluzione storica, presupposti necessari di quella [1]).

Certo è che i punti di contatto fra testamento militare e fedecommesso non sono pochi. Alle disposizioni fedecommessarie, cui il diritto classico era venuto riconoscendo efficacia sempre maggiore, era stato già tolto, prima che del testamento militare cominciassero ad occuparsi i giuristi, ogni limite formalistico. Così, dal lato della forma estrinseca, non solo il fedecommesso poteva essere ordinato nel testamento *non civilibus verbis* [2]) o nei codicilli, ma anche oralmente o a segni [3]); nel quale ultimo caso la presenza di testimoni, cui espressamente accennano Diocleziano e Massimiano [4]), non ha carattere di solennità, ma serve soltanto alla prova della intenzione liberale. E, dal lato del contenuto, nessun limite era posto alla prevalenza della volontà di beneficare: *sola voluntas servatur*, dice Paolo [5]), con una espressione che richiama alla memoria quelle usate dagli imperatori e dai giuristi a proposito del testamento dei soldati. Finalmente, la capacità passiva rompe i limiti del *ius civile*, estendendosi in qualche momento ai peregrini.

Ma, pur favorendo in ogni modo il fedecommesso, se ne limitava la efficacia in maniera da far salvo l'organismo nazionale del diritto

[1]) Bonfante, su Mühlenbruch, l. c., contron. *p.*

[2]) Ulp. XXV, 1.

[3]) Ulp. XXV, 3; fr. 32. 21 pr.

[4]) C. 6. 42. 22.

[5]) Fr. 31. 127; cfr. anche Ulp. XXV, 1 (*nec ex rigore iuris civilis proficiscitur, sed ex voluntate datur relinquentis*).

successorio; il fedecommesso restava sempre, non ostante che il diritto ne riconoscesse eccezionalmente la efficacia, un *mandatum post mortem*, per cui l'erede testamentario o legittimo restava obbligato come in forza di un contratto [1]). La attribuzione della qualità di erede, con tutti gli effetti patrimoniali ed extrapatrimoniali che ne derivano, non può scaturire che da un testamento redatto secondo le norme rigidamente fissate; la regola *codicillis hereditas neque deri neque adimi potest* limita inflessibilmente la evoluzione e passa ancora, benchè il suo valore primitivo sia attenuato dalla prevalenza del concetto patrimoniale della successione, dai Commentarii di Gaio (II. 273) alle Instituzioni giustinianee (II. 25 § 2). A parte il fedecommesso particolare, per cui solo possono trasmettersi diritti singoli o gruppi di diritti singoli, anche nel *fideicommissum hereditatis* la *hereditas* è considerata dal suo lato puramente obiettivo, come una *universitas quaedam* nel senso del fr. 50. 16. 208 [2]), e non indica la posizione dell' *heres*. Tutto il movimento che tende alla equiparazione del fedecommessario universale all' erede, e che con la adizione forzata raggiunge nell' epoca classica il suo limite massimo, mostra evidente la preoccupazione di non saltar la barriera. Nell' epoca giustinianea, il fedecommesso va sempre più perdendo la sua natura genuina; ma, mentre il fedecommessario particolare è del tutto parificato al legatario, il fedecommessario universale, la cui posizione è pure molto affine a quella dell' erede, se ne distingue ancora profondamente. Nato dallo stesso movimento giuridico, il codicillo resta anch' esso un instituto - se così può dirsi - accessorio, che ha sempre bisogno di qualcosa cui riattaccarsi, della successione cioè deferita per legge o per testamento, e che non può, come può il *t. militis*, restare a sè e dar regola, esso solo, ai rapporti del cittadino defunto [3]).

[1]) PERNICE, *Festgabe für Beseler*, p. 63; *Labeo*, I, p. 413 sg., 447 n. 37. Cfr. FADDA, *Studii giuridici e storici per l' VIII centenario dell' Univ. di Bologna*, p. 217; BRUCKNER, *Zur Geschichte des Fideic.*, p. 10; MILONE, *Il fedecommesso romano nel suo storico svolgimento*, p. 43.

[2]) Non è qui il luogo di discutere se debba riconoscersi la interpolazione di questo testo, come è sostenuta dal BONFANTE (*Studi in onore di Vittorio Scialoja*, I, p. 555): lo stesso romanista di Pavia riconosce che la parola *universitas* non ha qui quel senso pregnante che le è proprio nel linguaggio dei bizantini.

[3]) È proprio questo carattere di accessorietà che sopravvive nel diritto più tardo e che fa dar nome di codicillo a un instituto ormai ben distinto da quello

4. Molto più vicina al vero è la opinione sostenuta, almeno in alcuna parte dei suoi lavori, dal Kuntze[1]). Il suo concetto fondamentale è questo: che le deroghe al sistema del diritto comune sancite in favore dei militari, in qualunque campo della vita giuridica si attuino, non constituiscono veri e proprii privilegi, staccati l'uno dall'altro, ma dànno luogo a tutto un nuovo sistema, a un *ius militare*. In questo si manifesta tutta una nuova concezione del mondo e della vita (*eine neue Welt- und Lebensanschauung*), che ancor più del *ius honorarium* si allontana dal *ius civile* nazionale. E anche qui, come nell'epoca repubblicana per la origine del *ius gentium*, è la lotta fra i principii giuridici in vigore presso i Romani e presso i peregrini (ora, presso i provinciali) che dà luogo alla nuova formazione giuridica; è la organizzazione delle milizie imperiali, dove entrano uomini delle nazionalità più diverse, che fa nascere un interesse alla distruzione di quanto vi è di prettamente nazionale nel sistema del diritto romano. Si tratta di una formazione affine per molti riguardi al *ius gentium*, anzi di un nuovo particolare *ius gentium*, per cui il luogo della distinzione fra *cives* e *peregrini* è preso dalla distinzione nuova fra *milites* e *privati* (o *pagani*): come nell'epoca repubblicana i due emisferi della vita giuridica erano constituiti dal *ius Romanorun* e dal *ius peregrinorum*, nell'epoca imperiale essi sono constituiti invece dal *ius militare* e dal *ius paganorum*.

Io credo che, a valutare esattamente la opinione del romanista tedesco, sia necessario spogliarla di una sua parte, che è per avventura

del diritto romano classico. Così nel diritto bizantino, che pure, per effetto da una parte della constituzione teodosiana (c. 6. 36. 8 § 3) che impone per il codicillo la formalità dell'intervento di cinque testimoni, e dall'altra della evoluzione limitatrice del numero dei testimoni richiesti per il testamento, specialmente esplicantesi nelle Novelle 41 e 42 di LEONE, ha abolito la distinzione fra i due instituti riguardo alla forma estrinseca. Ma, poichè resta la distinzione fra l'atto in cui si instituisce l'erede e quello in cui si dispone solo di diritti singoli, non credo sia troppo esatto il dire, con lo ZACHARIAE VON LINGENTHAL (*Geschichte*, p. 157), che è un torto dei bizantini non aver compreso l'avvenuto riavvicinamento. Cfr. anche alcuni codici moderni, che pongono nella esistenza o nella mancanza di una istituzione d'erede (naturalmente, non formale) la differenza fra testamento e codicillo (cod. austr. § 553).

[1]) *Cursus*[2], p. 648 sgg.; *Excurse*[2], p. 661 sgg.; e *passim*. Come poi, secondo le sue abitudini, il romanista tedesco abbia sostenuto, in altri luoghi delle stesse opere, opinioni diverse e con quella di cui si tratta addirittura cozzanti (cfr. ad es. *Cursus*, p. 210; *Excurse*, p. 361), non mi pare sia il caso di far rilevare qui.

quella che più frequentemente suole accogliersi dagli scrittori, della costruzione cioè di un vero e proprio *ius militare* come sistema di diritto per sè stante [1]). I privilegi accordati dagli imperatori ai militari sono così diversi l'uno dall'altro nella posizione che assumono di fronte alle regole del diritto comune e nel fine pratico che li determina, che il tentativo di riunirli sotto un concetto unico non può che fallire. Si tratta talvolta di esimere i soldati, occupati nella cura della difesa dell'impero, da un *munus* da cui sono esenti, quando vogliano, tutti gli assenti *reipublicae causa* [2]); talaltra di evitare la efficacia di termini preclusivi per coloro che sono impediti nell'esercizio del loro diritto [3]) o di fare che dalla impossibilità di salvaguardare e amministrare il proprio patrimonio non derivi una perdita completa delle sostanze [4]); talaltra ancora, ci troviamo di fronte a privilegi onorifici, cui non può riconoscersi altro fondamento che la protezione accordata dai principi ai *commilitones* [5]). Solo in alcuni casi la ignoranza del diritto, nelle sue diverse esplicazioni pratiche, dà origine a disposizioni di diritto singolare [6]); ma neanche questi

[1]) Il concetto del *ius militare* è accolto dal MUIRHEAD, *Roman law*, p. 341 sgg., che però, come si è già detto, lo spiega partendo da fondamenti ben diversi da quelli da cui parte il KUNTZE. E un qualche accenno a tale opinione credo scorgere anche in EHRLICH, *Beiträge zur Theorie der Rechtsquellen*, I [Berlin, 1902], p. 124. Molto più cauto è il FITTING, che così esprime la sua divergenza dalle opinioni del KUNTZE: «Nur scheint er mir freilich viel zu weit zu genen, wenn er die Rechte des Soldatenstandes als ein besonderes Rechtssystem auffasst, welches dem gemeinen Rechte des Bürgerstandes gegenüber gleichsam als die andere Hemisphäre des Reichsrechtes erscheine und in dieser Beziehung gewissermaassen an die Stelle des Peregrinenrechtes getreten sei» (*Das castrense peculium*, p. 7, n. 7).

[2]) Cfr., per la esenzione dei *milites* dall'ufficio tutelare, fr. 27. 1. 8; Fr. Vat. 22.

[3]) Esenzione dalla *longi temporis praescriptio*: c. 7. 35. 8. Di quale natura siano le ragioni che impediscono ai militari l'esercizio dei diritti, è molto difficile indagare: certo è che a tali impedimenti si accenna spesso nei papiri greco-egizii (cfr. BGU. I 256, 256; II 592; e, sul caso di BGU. II 613, che potrebbe avvicinarsi agli altri, GRADENWITZ, *Einf. in die Papyruskunde*, 1, p. 9).

[4]) *Beneficium competentiae*: ULP. VI pr.; fr. 42. 1. 18.

[5]) Tali sono alcune fra le norme speciali di diritto penale riguardanti i soldati, quelle ad es. per cui si esclude l'applicazione delle pene obbrobriose e della tortura: altre sanciscono – come è naturale – pene gravissime per i delitti esclusivamente militari.

[6]) Di tal natura sono le norme intorno al *t. militis* e al peculio castrense, e di tal natura è anche il principio del fr. 22. 6. 9 § 1, per cui il soldato *ius ignorare potest* (cfr. c. 1. 18. 1, e le applicazioni nelle cc. 6. 30. 22 pr., § 15; 9. 23. 5; *Inst.* II. 19 § 5).

casi, che sono d'altronde ben lungi dal constituire un sistema, possono esser raggruppati tutti insieme. Nè, mi sembra, si può invocare l'appoggio delle fonti che parlano di *ius militare*; poichè in tutti i passi che a questo riguardo si citano [1]) non si fa che contrapporre *in materia testamentaria* il diritto dei soldati a quello dei *pagani*, e la locuzione non può aver valore diverso da quelle con cui si parla di un *ius peculii*, di un *ius sanguinis*, e così via.

5. In questi limiti e per lo studio che ci interessa direttamente, solo nell'ordine di idee del Kuntze è possibile giungere ad una esatta conoscenza della genesi del *t. militis*; sul qual punto bene a ragione insiste anche il Bonfante [2]). E, oramai, nesssno vorrebbe più negare che è proprio la organizzazione dell'esercito imperiale quella che dà origine così alle regole del peculio castrense come al diritto testamentario militare.

È noto infatti - e sempre meglio lo confermano le fonti epigrafiche e papirologiche [3]) - che le milizie imperiali erano levate in ogni parte dell'impero. Queste milizie, dove i Romani non entrano che per occuparvi le più alte cariche, si presentano come il preciso contrapposto col popolo in armi per cui era sorto il *t. in procinctu*. Già il primo fondatore della monarchia militare aveva fatto posto nelle legioni ai provinciali, reclutando in ispecie nelle Gallie vinte gran parte dell'esercito suo; e il nuovo ordine di idee si afferma definitivamente e immutevolmente con la grande riforma augustea e con la posteriore concessione di Vespasiano, che esenta dal servizio militare gli Italiani.

A queste milizie raccogliticce, dove entrano elementi di ogni nazionalità, si attribuisce, con frequenza sempre maggiore e con dispo-

[1]) Cfr. fra gli altri, i fr. 29. 1. 4, 7, 9, 11 pr., 26 pr., 34 § 1, 36 § 4, 38, 40 § 1, 42, 44, ecc.

[2]) Su MÜHLENBRUCH, op. cit., contron. *l.*

[3]) Cfr., oltre le osservazioni del KUNTZE, del BONFANTE (ll. cc.) e del FITTING (*Das castrense peculium*, p. 4 sgg.): MARQUARDT, *Organisation militaire*, p. 143 sgg. e *passim*, e specialmente MOMMSEN, *Hermes*, XIX [1884], p. 1 sgg. Per l'Egitto in ispecie, i cui papiri sono anche a questo riguardo di singolare interesse, cfr. MEYER, *Das Heerwesen der Ptolemäer und der Römer in Aegypten*; LESQUIER, *Revue de philologie*, XXVIII [1904], p. 4 sgg.

sizioni benevole sempre più larghe, la *civitas*; sì che per questa via le provincc sono invase di cittadini romani.

Ai quali però la cittadinanza acquisita non poteva essere da tutti i punti di vista bene accetta. Poichè, se da un canto essa dava loro, di fronte ai sudditi dell'Impero, una posizione privilegiata, esentandoli in special modo dalle gravose contribuzioni a cui in qualità di peregrini restavano soggetti i loro conterranei, dall'altro li poneva praticamente, per quanto si riferiva alla vita del diritto, nella stessa posizione in cui si trovarono più tardi i sudditi che la constituzione antoniniana fece cittadini. Le stesse difficoltà, che si incontrarono nella vita giuridica quotidiana del terzo secolo e dei seguenti in ogni parte dell'*orbis romanus*, dovettero incontrarsi dai militari insigniti della cittadinanza romana; ed anzi per loro, stranieri ai popoli cui finora avevano appartenuto, le difficoltà dovettero essere ben maggiori di quelle che si ebbero quando tutto il popolo, guidato da magistrati romani, si andò via via adattando a praticare il diritto dei dominatori.

E in qual campo della vita giuridica dovesse essere maggiormente onerosa, per uomini non romani, la necessità di vivere secondo il diritto romano, è facile scorgere. Per i rapporti dei diritti reali ed obbligatorii, l'affermazione progressiva del *ius gentium* aveva fatto sorgere, accanto al diritto romano prettamente nazionale, un altro diritto che, nato dal riavvicinamento fra i popoli del litorale mediterraneo [1]), poteva ora essere applicato senza difficoltà dagli uomini di varia nazionalità che constituivano l'esercito. Per i rapporti invece del diritto di famiglia e di successione, i Romani erano rimasti fedeli alle idee nazionali, antiche quanto le stirpi quirizie, e così tenacemente legate nella loro intima essenza al popolo che le aveva espresse, da non poter estendersi ad altri se non dopo sforzi lunghi e molteplici di adattamento Perciò, dopo la constituzione di Caracalla, gli imperatori, che dovevano cercar di porre riparo agli effetti più tristi dell'inconsulta innovazione del predecessore, furono constretti ad occuparsi con speciale frequenza dei rapporti del diritto successorio; e, mentre le questioni che loro si presentavano in materia di obbligazioni erano

[1]) È questa, riguardo alla genesi del *ius gentium*, l'opinione comune. Contro le osservazioni avverse del KARLOWA (*Röm. Rechtsgesch.* I, p. 454 sg.) cfr. FADDA, *Istituti commerciali nel diritto romano*, I, p. 76 sgg.

limitate alla disamina di specialissimi rapporti del complesso sistema [1]), mentre di nessuna controversia di tal natura relativa a diritti reali si ha traccia nelle fonti giustinianee, in materia di testamenti invece i rescritti si estendono larghissimamente, fino a comprendere, nella riaffermazione dell'autorità del diritto dell'Impero o nella concessione dello *speciale privilegium* di applicare la legge locale, tutto il sistema delle regole intorno alle forme e al contenuto degli atti di ultima volontà [2]).

Nè è da trascurare, a meglio determinare la posizione dei militari nuovi cittadini nei primi secoli dell'Impero, un altro termine di confronto, che permette di lanciare uno sguardo nel campo dei requisiti della successione ereditaria riguardo alle persone: voglio dire della condizione speciale in cui venivano a trovarsi, nella stessa epoca, i provinciali a cui per concessione individuale si attribuiva il *ius civitatis*. Gli amici più intimi, i parenti stessi a cui la concessione non si estendeva, non avevano più in rapporto ad essi capacità di succedere, per rigida applicazione del principio romano che non riconosceva ai peregrini la *t. factio*; sì che, per fare che a costoro si devolvesse alcuna parte della loro eredità, i cittadini onorarii di Roma erano costretti a servirsi di ripieghi. E ciò è attestato in maniera non dubbia dai contemporanei: da Pausania, che accenna alla triste condizione di questi Romani e ad una disposizione di Antonino Pio che permise ad essi di instituire i figli che restavano, dopo che la cittadinanza era stata ottenuta dai padri, ἐς τὸ Ἑλληνικόν [3]); e da Dione

[1]) Cfr., per un vero e proprio privilegio locale in materia di obbligazioni, il fr. 42. 5. 37 di PAPINIANO (10 *resp.*). In altri casi, non si ha che l'affermazione dell'autorità dell'uso locale per instituti regolati dal *ius gentium*: cfr. fr. 22. 1. 1 pr.; 21. 2. 6; 30. 39 § 1; 50. 17. 34; c. 4. 65. 19.

[2]) Cfr. c. 6. 23. 9; 6. 32. 2; e specialmente quanto può ricavarsi dalla c. 3. 28. 35 pr. intorno alle concessioni della *libera testamenti factio*. Potrebbe sembrare strano che, mentre da queste constituzioni appare forte la resistenza del costume locale al prevalere delle leggi romane in materia di diritto successorio, per quanto riguarda poi il diritto di famiglia non si siano conservate nel Codice che le due disposizioni relative alla inammessibilità della ἀποκήρυξις (c. 8. 46. 6) e della poligamia (c. 9. 9. 18). Ma gli è che in questa materia il costume locale sí è ben più decisamente imposto, determinando la trasformazione del diritto familiare romano.

[3]) PAUS. VIII 43. 5: Ὁ δὲ βασιλεὺς ὑπελίπετο οὗτος καὶ ἄλλο τοιόνδε ἐς μνήμην, ὅσοις τῶν ὑπηκόων πολιταις ὑπῆρχεν εἶναι Ῥωμαίων, οἱ δὲ παῖδες ἐτέλουν σφίσιν ἐς τὸ Ἑλληνικόν, τούτοις ἐλείπετο ἢ καταμεῖναι τὰ χρήματα ἐς οὐ προσήκοντας

Crisostomo sopratutto, il quale attesta che si soleva, ad evitare il rigore delle leggi romane, instituire persone estranee che godessero della *t. factio* e raccomandare alla loro fiducia (πίστις) l'esecuzione delle disposizioni - a rigore illegali - con cui si mirava a favorire incapaci [1]).

Un rimedio molto più radicale doveva essere attuato. se si voleva impedire che i militari si trovassero nelle tristi condizioni accennate: era necessario cioè eliminare dal sistema del diritto successorio tutte le regole limitative che il diritto nazionale romano aveva sancite, e riconoscere autorità di diritto vigente a un complesso di norme che raccogliesse in sè soltanto quei comuni principii, che il confronto fra il diritto dei varii popoli mostrava necessari all'esistenza di una successione testamentaria.

A dimostrare che così sia veramente avvenuto, può essere di grande utilità lo studio del testamento nelle provincie elleniche o ellenizzate: come dall'Oriente e sopratutto dal costume greco fu mutuato il sistema internazionale del *ius gentium* [2]), così anche il *t. militis*, per il quale l'internazionalismo era ancora una volta imposto dalla necessità delle cose, doveva risentire una simile influenza. Ora, la coincidenza del sistema testamentario greco con quello dei militari romani è così mirabilmente completa, che non mi pare possa mettersi in dubbio un'influenza dell'un sistema sull'altro [3]).

6. Nel diritto romano più antico, come può ormai ritenersi dimostrato, la successione non è che trasmissione del potere politico sul-

ἢ ἐπαυξῆσαι τὸν βασιλέως πλοῦτον κατὰ νόμον δή τινα· Ἀντωνεῖνος δὲ ἐφῆκε καὶ τούτοις διδόναι σφᾶς παισὶ τὸν κλῆρον, προτιμήσας φανῆναι φιλάνθρωπος ἢ ὠφέλιμον ἐς χρήματα φυλάξαι νόμον. Τοῦτον Εὐσεβῆ τὸν βασιλέα ἐκάλεσαν οἱ Ῥωμαῖοι, διότι τῇ ἐς τὸ θεῖον τιμῇ μάλιστα ἐφαίνετο χρώμενος.

[1]) DIO CHR. LXXIII, 6: ἔνιοι δὲ τῶν νόμων ἀπαγορευόντων μὴ καταλιπεῖν κληρονόμους οὓς αὐτοὶ βούλονται, ἑτέρους καταλείπουσιν ἐντειλάμενοι τὰ χρήματα ἀποδοῦναι τοῖς αὐτῶν ἐπιτηδείοις. Cfr., su questo passo e su quello già citato di PAUSANIA, MITTEIS, *Reichsrecht und Volksrecht*, p. 153 sg.

[2]) Sulla efficacia del costume ellenistico nella genesi del *ius gentium* cfr. specialmente JÖRS, *Römische Rechtswissenschaft zur Zeit der Republik* [Berlin, 1888], p. 129 sgg., che è d'accordo con la grande maggioranza degli scrittori: contro v. BRUNS-PERNICE, in HOLTZENDORFF'S *Rechtsencyclopädie*, I, p. 122.

[3]) Nelle pagine che seguono, il testamento greco non poteva essere studiato che per sommi capi; una indagine più minuziosa ho avuto occasione di fare, relativamente in ispecie al diritto greco vigente in Egitto, nel mio lavoro su *La successione testamentaria secondo i papiri greco-egizii* [Napoli, 1906], cap. I.

l'organismo familiare, alla quale, come ad elemento centrale ed essenziale, si riconnette il passaggio nell'erede della somma di tutti i diritti ed obblighi del defunto; ed è perciò che, secondo la regola che in ogni epoca della storia di Roma domina la trasmissione della sovranità, la successione testamentaria appare come la primordiale Ed anche quando la natura politica della successione è venuta meno, e la trasmissione del patrimonio è divenuta la principale cura del testatore e l'effetto precipuo della designazione del successore, il vecchio concetto domina ancora nelle sue applicazioni pratiche; sì che non valgono a distruggerne le basi nè le nuove idee di equità, a cui i giuristi classici si inspirano, nè le più radicali innovazioni legislative [1]).

Ben diverso è lo stato delle cose nel diritto greco, che percorre, nella evoluzione degli atti di ultima volontà, due stadii, esattamente corrispondenti a due successivi gradi di sviluppo della famiglia e della proprietà. Mentre la famiglia romana si riassume tutta nel capo-gruppo, la cui individualità emerge sola sulle cose e sulle persone soggette alla sua *potestas*, ed è per tal guisa un gruppo eminentemente mo-

[1]) Rifare la storia di questa ipotesi, dalla prima affermazione dello SCIALOJA fino alla formulazione decisa del BONFANTE e alle lezioni del FADDA sul *Diritto ereditario*, dove essa fu presa a fondamento di ogni ricerca, è inutile: tutti sanno che essa è ormai quasi unanimemente accolta in Italia. Per la più divulgata fra le opinioni avverse, consistente nel ritenere che il testamento romano nasca, come la διαθήκη dei Greci, da una adozione [GANS, SCHULIN, SOHM, LAMBERT, APPLETON], si è dichiarato ora recisamente il PEROZZI (*Studi in onore di Vittorio Scialoja*, II, p. 172 sgg.). Confesso che non so trovare fra le due opinioni quell'abisso che molti sembrano riconoscervi; mi pare anzi che soltanto la parte meno sicura della ipotesi riassunta nel testo, dove si afferma l'anteriorità del testamento di fronte alla successione legittima, sia implicitamente negata da chi fa derivare dall'adozione il testamento. La successione nella posizione di capogruppo non è senza dubbio una peculiarità della primordiale *successio* dei Romani, ma si ritrova anche dovunque l'adozione è stata punto di partenza per le disposizioni *mortis causa*: ora, è appunto dalla natura della successione nel gruppo, e non dalla maniera onde il successore era designato, che tutto il sistema successorio romano trae le sue regole inflessibili. Ed io non esito ad affermare che, se in qualcuno dei popoli (i Greci ad esempio), presso i quali la successione legittima è la regola, avesse dominato quello stesso spirito conservatore che trattenne i giureconsulti dal dare pieno riconoscimento al concetto patrimoniale che si veniva in sostanza imponendo, noi troveremmo esattamente riprodotti tutti i principii romani. Non credo dunque (come crede, ad es., il BONFANTE) che la ipotesi da lui vigorosamente sostenuta sia l'unica che possa spiegare la natura della *successio*: la credo soltanto l'unica che trovi nella tradizione il suo fondamento, e perciò preferibile alle altre, sempre arbitrarie ed aprioristiche.

narchico, nella famiglia greca primitiva si attua invece il regime comunistico frequentissimo nel gruppo prestatuale. Il padre greco non è un sovrano, ma un rappresentante, un gerente della società familiare; sì che alla sua morte, per efficacia della norma consuetudinaria, i figli sono investiti, piuttosto che della proprietà (di cui già erano partecipi), del diritto di amministrare i beni a vantaggio del gruppo; nè alla norma si può derogare mai, come non si può presso i popoli di stirpe germanica finchè dura il concetto della *saisine*. È già un grande strappo ai principii primitivi, sempre favorevoli al gruppo, il riconoscimento di una designazione del successore fatta, in mancanza di figli, ponendo appunto nello stato di figlio l'onorato. Solo per i beni di uso strettamente personale, come per le armi, si ammette fin dall'epoca più antica una donazione a causa di morte [1]).

Ma, con la completa emancipazione del singolo dal gruppo e con il trionfo dell'individualismo [2]), la δόσις, estendendosi oltre i confini strettissimi che prima le aveva posti l'organismo familiare, dà luogo a un testamento vero e proprio. Il quale però, per le condizioni stesse in cui sorgeva e per il fine pratico che lo determinava, doveva di necessità assumere una natura e una portata che lo ponevano in antitesi con il testamento romano: mentre questo, determinato dalle necessità dell'organismo familiare primordiale, è nella sua essenza atto extrapatrimoniale ed assume contenuto patrimoniale solo per via indiretta, il testamento greco è invece, come il testamento moderno, il più importante fra i negozii giuridici patrimoniali. E per il diritto greco, completamente spoglio, in materia di negozi giuridici patrimoniali, d'ogni elemento formale, questo concetto del testamento si traduceva nel principio, che nessun limite formalistico doveva esser posto alla libera dichiarazione della volontà individuale, purchè risultasse chiaro il soggetto e l'oggetto della liberalità.

7. Il principio si afferma, in tutta la sua pienezza, nella forma estrinseca dei testamenti. A questo riguardo, la διαθήκη non è netta-

[1]) Cfr. ad es. Homeri *Ilias*, II, 102 sgg.; XVII, 192 sgg.; *Odyssea*, XVII, 78-83; e le osservazioni del Fadda, *Dir. Ered.*, I, p. 45. Così è del resto in molti costumi primitivi: cfr. Post, *Grundr. der ethnol. Jurispr.*, II, p. 199 e n. 2.

[2]) Il passaggio dalla proprietà familiare alla individuale è minuziosamente e perspicuamente descritto dal Guiraud, *La propriété foncière en Grece* [Paris, 1893], p. 90 sgg.

mente distinta, come il testamento dei Romani, dai contratti; se pure è troppo tenue l'argomento che alcuni scrittori [1]) vogliono dedurre da un passo di Iseo [2]) per sostenere che l'atto di ultima volontà era addirittura classificato tra i συμβόλαια, è tuttavia certo che, dal punto di vista che ora ci interessa, i negozii giuridici tra vivi e a causa di morte sono posti dal diritto attico sulla stessa linea [3]). Il testamento scritto non è soggetto ad alcuna formalità di sottoscrizione, sigillazione, deposito: dei testimoni, che pure in maggiore o in minor numero si chiamano quasi sempre, si può anche fare a meno; il testatore decide egli stesso, secondo le circostanze, se debba o no comunicare ai μάρτυρες il contenuto delle sue disposizioni; il deposito pubblico o privato dell'atto non è neanche esso richiesto se non dall'opportunità di volta in volta intuita di metterlo al sicuro da ogni possibile manomessione. Ed è congettura probabile del Lipsius [4]), fortemente sostenuta da un passo di Demostene [5]), che accanto al testamento scritto si praticasse anche, benchè - per evidenti ragioni pratiche - con frequenza molto minore, il testamento orale, esente anch'esso da ogni formalità [6]).

Simile fu sempre, fin da quando le relazioni tra famiglia e famiglia diedero luogo a rapporti di scambio, il portato del costume greco riguardo alla forma dei contratti; e simile divenne, col riconoscimento del *ius gentium* nei rapporti obbligatori, il sistema contrattuale romano. Ma è nel testamento militare che, per la prima volta, si fa posto in Roma alla libera dichiarazione di volontà nella determinazione della *successio*; la casistica dei giureconsulti, intesa sopratutto a cogliere la nuova regola nelle sue applicazioni più discordi dai con-

[1]) Cfr. ad es. BEAUCHET, *Histoire du droit privé de la rép. athén.*, III, p. 657.

[2]) Π. τ. Νικοστράτου κλ., 12.

[3]) Le testimonianze degli oratori, che si riferiscono sempre o quasi sempre alla εἰσποίησις, possono facilmente estendersi alla δόσις. Anche per questa, del resto, i documenti genuini stanno a provare la completa libertà di forme.

[4]) Su MEYER-SCHÖMANN, *Das attische Prozess*, n. 298 a p. 595.

[5]) Πρ. Σπουδ., 16 sg.

[6]) Per le forme del testamento greco cfr. GUIRAUD, op. cit., p. 252; MEYER-SCHÖMANN-LIPSIUS, *D. a. P.*, p. 594 sgg.; BEAUCHET, op. cit., III, p. 656 sgg. Regole diverse ha, per l'azione modificatrice degli antichi principii indigeni, il diritto greco-egizio (cfr. WESSELY, *Sitzungsberichte Akad. Wiss. Wien. - Phil. hist. Klasse*, 1891, I, Abh. 9, p. 15 sgg.; *Mittheilungen aus der Sammlung der Pap. Erzherzog Rainer*, V, p. 83 sgg.; la mia *Succ. test.*, p. 114 sgg.).

certi comunemente ricevuti, è per sè stessa abbastanza chiara, nè ha bisogno di lunghi commenti.

8. Ma, se dallo studio delle forme del *t. militis* e della διαθήκη greca può nascere facilmente il sospetto di un influsso esercitato da questa sulla genesi di quello, la prova piena e decisiva deve cercarsi nell'atteggiamento del diritto greco e di quello dei militari romani di fronte al concorso della delazione testamentaria con la legittima e nelle regole dell'uno e dell'altro intorno al contenuto dei testamenti.

La regola romana *nemo pro parte testatus pro parte intestatus decedere potest*, così torturata dagli interpreti che vollero trovarne il fondamento nella ripercussione di concetti astratti o pertinenti ad altro campo giuridico sul sistema del diritto successorio [1]), e spiegabile invece logicamente solo quando, seguendo la via indicata dallo Scialoja, la si riconduca al concetto della incompatibilità di due diversi modi di trasmissione relativamente alla stessa sovranità [2]), non apparve mai nel mondo greco. Perfino quando unica via per disporre dei beni a causa di morte era l'adozione, si ammise - con una regola che appare contraria ad ogni principio, ma che l'opportunità faceva riconoscere - che l'adozione *mortis causa* potesse limitarsi, ne' suoi effetti patrimoniali, ad una quota dei beni; e a più forte ragione doveva ammettersi, nel testamento vero e proprio, l'attribuzione di una quota o di oggetti singoli a persone scelte dall'ereditando, facendosi salva per il resto la vocazione degli eredi legittimi [3]). Come lo stesso stato di cose si riproduca nel *t. militis*, dicono ad ogni passo le fonti.

9 Riguardo al contenuto, si è già detto che la differenza essenziale fra il testamento comune classico e il *t. militis* sta nell'esser venuto meno, nei riguardi di quest'ultimo, il principio per cui *institutio heredis est caput et fundamentum totius testamenti*. Ora, è appunto nella mancanza di una instituzione di erede formale che si rias

[1]) Cfr., per una larga e lucidissima critica delle varie opinioni proposte, FADDA, *Dir. Ered.*, I, p. 330 sgg.

[2]) *Bull. dell'Ist. di dir. rom.*, III [1890], p. 176. Lo stesso concetto fondamentale, eliminate le osservazioni dell'insigne romanista di Roma intorno alla derivazione della successione da quella primordiale del *suus*, è accolto dal FADDA, *Dir. Ered.*, I, p. 337 sg., e dal BONFANTE nei suoi vari scritti.

[3]) BEAUCHET, III, p. 432.

sumono le caratteristiche del testamento greco in confronto con il romano [1]).

Negli atti di ultima volontà del periodo preromano, tale carattere risulta, netto e preciso, da tutto il contesto delle disposizioni. Naturalmente, quando la δόσις andava via via rompendo le barriere che il principio della proprietà familiare le opponeva, era necessario che l'ordinamento della successione legittima restasse in apparenza integro; e perciò, mentre il nome di κληρονόμος restava limitato nella sua accezione all'erede legittimo e all'adottato, l'acquisto *mortis causa* che si riattacca alla pura e semplice volontà del *de cuius* non poteva dare all'acquirente la qualità e il titolo di erede. L'atto di disposizione non è che un δι:δόναι, sottoposto alla condizione della premorienza del disponente all'onorato, e nettamente distinto dal διατίθεσθαι che l'autorità dell'uso riattacca alla εἰσποίησις [2]). Ed era ancora naturale che, sfasciatosi del tutto l'organamento familiare e divenuta libera la disposizione dei beni, non si giungesse immediatamente a concepire un erede testamentario occupante la posizione stessa dell'erede legittimo, ma si intendesse sempre la δόσις, pur così trasformata, come atto di trasmissione *mortis causa* di diritti singoli; è in questo momento storico - io credo - che si sviluppa l'instituto tanto discusso degli ἐπιμεληταί, la cui posizione non è ancora esattamente determinabile, ma sembra avvicinarsi per molti riguardi a quella dei *Treuhänder* germanici, e degli intermediarii di trasmissione che tanto spesso hanno servito a render possibile il passaggio del patrimonio a persone di scelta dell'ereditando [3]).

Un tale sviluppo è ancor facile cogliere nelle testimonianze che intorno agli atti di ultima volontà nel diritto attico si rinvengono nei testamenti dei filosofi [4]). Nei testamenti di Platone, di Aristotele, di Stratone non si hanno che disposizioni particolari raccomandate

[1]) Questo concetto ho già tentato di porre in luce nella mia *Successione testamentaria*, p. 64 sgg. Questa parte era già stampata, quando ho potuto veder confermato il mio modo di vedere dal Bonfante (*Filangieri*, XXX [1905], p. 252 sgg.), le cui osservazioni mi offrono ora il destro di fissar meglio la mia opinione in riguardo a questo punto e agli altri che possono riconnetterglisi.

[2]) Beauchet, III, p. 691 sgg.

[3]) Cfr. in qualche modo Lambert, *Études de droit commun législatif*. Intr., I, p. 458 sgg.

[4]) Raccolti e commentati dal Bruns in *Ztschr. der Sav.-St.*, I [1880], p. 1 sgg.

agli ἐπιμεληταί; in quelli di Teofrasto e di Licone, che pure comprendono tutto il patrimonio dei testatori, la nomina degli ἐπιμεληταί richiama ancora l'antico concetto della successione; Epicuro dispone, senza ricorrere all'ufficio di intermediari, di tutto il suo patrimonio.

Come è possibile che, di fronte a prove così sicure dell'esistenza del testamento senza adozione fra il IV e il III secolo av. Cr., non se ne possa trovare alcuna traccia nelle numerose arringhe degli oratori intorno a questioni di diritto ereditario? Eppure, è questa la conclusione a cui gli studiosi del diritto greco pervengono, e che sembra anche giustificata dal ritorno delle espressioni tecniche per l'adozione in tutte le arringhe. Ma io ritengo che l'incertezza della terminologia degli oratori non sia stata tenuta presente nella risoluzione della questione. Nota il Beauchet [1]) che le voci διαθήκη e διατίθεσθαι si estesero, in progresso di tempo, anche alla δόσις; ma non nota che, sebbene un po' più rara, esiste anche qualche traccia di un procedimento inverso, e che Iseo parla perfino di υἱεῖς κατὰ δόσιν [2]). In qualche arringa poi, il continuo ricorrere dei termini apparentemente antitetici riguardo allo stesso caso pratico sembra molto favorevole alla congettura che una vera εἰσποίησις non vi sia stata [3]). In definitiva, sembra che - estesa la δόσις a tutto il patrimonio del disponente - essa sia venuta scalzando la εἰσποίησις, che non aveva più ragion d'essere; dalle due figure prima nettamente distinte deve esserne nata una terza, che della εἰσποίησις conservò, per qualche tempo, il nome, ma ne andò perdendo la natura; onde si venne più tardi ad una fusione completa.

Ad ogni modo, in tutti i testamenti dei filosofi, in quelli coevi

[1]) L. c.

[2]) Π. τ Νικοστράτου κλ., 8: cf. anche π. τ. Δικαιογένους κλ., 16.

[3]) Tale è il caso del testamento di cui si pretende dimostrare la esistenza dagli avversarii di Iseo nella disputa π. τ. Νικοστράτου κλ., dove lo scambio delle voci διαθήκη e δόσις è ben più frequente che nei casi dove la adozione è certa, benchè anche qui sia una volta (§ 19) indicato il testatore col participio ποιησάμενος. Chi voglia vedere con quanta insistenza Iseo accenni, dove adozione vi fu, alla posizione di figlio in cui l'onorato viene a trovarsi, non ha che da scorrere le orazioni π τ. Πύρρου κλ., π. τ. Φιλοκτήμονος κλ. (spec. 3-10), π τ. Δικαιογένους κλ. (spec. 6-15). E nella stessa orazione per la eredità di Nicostrato salta agli occhi questo: che, mentre, accennando ad altri tentativi falliti di impadronirsi della eredità, si accenna sempre a falsi figli adottivi, tale efficacia della διαθήκη è completamente tralasciata nella parte maggiore ed essenziale del discorso. Qualche dubbio genera anche la orazione π. τ. Κλεωνύμου κλ.

di altre regioni greche [1]), nei numerosissimi che i papiri della età tolemaica hanno offerti alla disamina degli studiosi [2]), non s'incontra mai, a designare l'onorato della universalità del patrimonio, la voce κληρονόμος. È solo nell'epoca romana che si comincia a parlare in questo senso di κληρονόμος nei testamenti; ma non perciò si arriva ad una instituzione d'erede che abbia la forma e la portata della romana. Tant'è che l'antico uso linguistico si conserva accanto al nuovo, e che, nella maggior parte dei casi se non in tutti, appare necessaria la determinazione esatta e minuziosa dei diritti e degli obblighi, i quali per effetto della disposizione liberale passeranno dal defunto nell'erede [3]).

Ma, secondo mi sembra, si è fatto troppo facilmente trascinare il Bonfante quando ha voluto negare carattere di testamento all'atto di ultima volontà praticato nel mondo greco. Poichè la concezione di un erede testamentario diverso dal legittimo, se pure non vorrà ravvisarsi in molti luoghi degli oratori attici [4]), risulta necessariamente dal contesto dei testamenti dei filosofi e dei veterani delle milizie tolemaiche [5]), e sopratutto si afferma, come si è visto, nei papiri di età romana, dove quasi sempre, a proposito dell'uno come dell'altro, si parla di κληρονόμος.

È proprio però la terminologia che il Bonfante invoca a favore della sua tesi, che « vero successore era presso i Greci e rimase in ogni tempo l'erede legittimo e soltanto questo ». Si richiama egli alla limitazione dell'uso delle voci διάδοχος e διαδοχή al successore e alla successione legittima [6]); solo il termine κληρονόμος, schiettamente patrimoniale, si adopera per il successore testamentario. Ora, anzitutto,

[1]) Cfr. in ispecie CAUER, *Delectus*, p. 99; CIGr. 2448; DARESTE-HAUSSOULIER-REINACH, *Recueil*, II, 1.

[2]) P. Petr. I 11, 12 (1-3), 14, 15, 16, 17 (1, 2), 19, 20 (2), 21; II, Intr. p. 22, 23; III 1-20; P. Grenf. I 12, 21; P. Lond. I 119 A *verso*, B; *Arch. f. Papf.* I p. 63 sgg.

[3]) Non possono addursi qui altri documenti che i PP. Oxyrh. I 104, 105; III 489-495; BGU. I 896.

[4]) Si guardi al ritorno frequente delle parole κληρονόμος e κληρονομεῖν nella orazione per l'eredità di Nicostrato. Cfr. anche, per una suggestiva contrapposizione della devoluzione della eredità κατὰ γένος e κατὰ δόσιν, ARIST., Πολιτεῖα, VIII [V], 7. 12; Is., π. τ. Νικοστρ. κλ., 22, 24; π. τ. Ἀστυφ. κλ., 8.

[5]) E bene lo riconosce, in riguardo ai primi, il BRUNS, l. c., p. 27 sg.

[6]) Limitazione notata già, ad un fine che non mi sembra raggiunto, dal DE RUGGIERO, *Bull. dell'Ist. di Dir. rom.*, XIV [1901], p. 103 sgg.

che il termine κληρονόμος abbia valore patrimoniale è certo, ma non decisivo: non è forse un concetto patrimoniale quello che domina, nell'epoca storica almeno, tutto il sistema del diritto successorio ellenico? [1]) Del resto, se è certa la limitazione dell'accezione delle voci διάδοχος e διαδοχή, è certo anche questo: che, nella maggior parte dei casi, quando il rapporto di successione non è espresso - come pure avviene spessissimo [2]) - nel suo effetto puramente materiale della devoluzione di questa o di quella parte dei beni, chi assume la universalità dei rapporti accentrantisi nel *de cuius* è detto indifferentemente κληρονόμος, e κληρονομία o κλῆρος la somma dei rapporti giuridici che si trasmette. L'uso delle parole διάδοχος e διαδοχή, che è, nelle fonti della Grecia propriamente detta, rarissimo, e che, pure esteso nel linguaggio giuridico dei papiri, non assume valore tecnico che nell'età bizantina [3]), può benissimo spiegarsi senza ricorrere ad una diversa concezione della posizione degli eredi legittimi e testamentarii; tanto è varia, sopratutto nel linguaggio giuridico greco, la fortuna delle parole.

D'altra parte, col risultato a cui conduce la terminologia, coincide quello che è imposto dalla riflessione sullo stato effettivo dei rapporti. Se è vero - ciò che non vorrà porsi in dubbio - che nella

[1]) La etimologia della parola κληρονόμος, che si riattacca al κλῆρος, la parcella fondiaria della comunità familiare, è del resto caratteristica a mostrare come l'organismo del γένος sia già distrutto nel momento in cui apparisce il testamento: ad indicare tutto il contenuto della successione, legittima o testamentaria, gli oratori usano sempre la parola κλῆρος. Se è vero che *heredium* deriva da *heres*, come κληρονόμος da κλῆρος, è notevole che, mentre nella inversione del processo etimologico si scolpisce ancora una volta il diverso sviluppo dei concetti, la relazione fra le due idee di erede e di titolare della parte centrale e assorbente del patrimonio è in fondo, in due organismi giuridici così profondamente distinti, identica.

[2]) Cito, a caso: Dem., πρ. Λεωχ., 33, 62; πρ. Μακαρτ., 78; Iseo, π. τ. Φιλοκτ. κλ, 28; π. τ Δικαιογ. κλ., 12, 16, 26; π. τ. Ἀπολλ. κλ, 19, 20; π. τ. Ἀγν. κλ. 12, 17. Cfr. perfino il testo legislativo (di cui è però discussa la autenticità) in Dem., πρ. Μακαρτ, 51.

[3]) Per la Grecia vera e propria, non mi è stato possibile trovare altri passi che Eur., Ἀλκ., 655; Dion. Hal. 6. 69; Is., π. τ. Ἀπολλ. κλ., 14; Pol. 6. 7. 6, nei quali si accenna sempre alla successione dei figli. Nei documenti greco-egizii prevale ancora la espressione κληρονόμος anche per la eredità legittima. Nei testi bizantini l'uso continuo della frase κληρονόμοι καὶ διάδοχοι καὶ διακάτοχοι, corrispondente alla latina *heredes et successores*, mostra in effetti una differenziazione.

maggior parte dei casi, e, dal testamento di Teofrasto in poi, in tutti i documenti a noi pervenuti, nella διαθήκη si dispone di tutti i beni, bisognerà bene ammettere che tutte le parti del patrimonio non espressamente prese di mira debbano devolversi a favore o a carico dell'erede testamentario, o, se si vuole escludere il nome tipico del successore romano, dell'onorato della universalità del patrimonio. Si faccia pure come fa il diritto francese, che non riconosce altri eredi che i legittimi e denomina legatario universale il successore chiamato alla eredità dalla volontà del *de cuius*; si dovrà sempre, in buona sostanza, riconoscere in questo legatario la posizione stessa dell'erede. Se fosse vero quanto il Bonfante sostiene, se veramente tutti gli obblighi extrapatrimoniali e patrimoniali e tutti i diritti non espressamente contemplati dal disponente dovessero passare, non ostante la disposizione universale sul patrimonio, a un διάδοχος essenzialmente distinto dal κληρονόμος scelto, sarebbe molto strano il fatto che gli obblighi relativi ai debiti dell'ereditando, ai funerali e simili fossero sempre ritenuti elemento integrante della posizione del κληρονόμος, ed attribuiti all'erede legittimo in questa qualità, non mai in quella di διάδοχος [1]).

Negare, all'atto cui si riattacca una simile efficacia universale, il carattere di testamento, non si può se non assumendo come caratteristica essenziale di ogni testamento la instituzione formale di erede, elevando cioè alla dignità di principio di ordine generale quello che è principio puramente storico del testamento romano [2]). E ciò varrebbe

[1]) Sopratutto interessante, se si tengano presenti le osservazioni già fatte su questo caso pratico, è la argomentazione di Iseo, π. τ. Νικοστράτου κλ., 19-20: ὅπου γὰρ τὸν αὐτὸν ποιησάμενον οὔτ' ἀποθανόντα ἀνείλετο οὔτ' ἔκαυσεν οὔτε ὡστολόγησεν, ἀλλὰ πάντα τοῖς μηδὲν προσήκουσι παρῆκε ποιῆσαι, πῶς οὐκ ἂν ἀνοσιώτατος εἴη, ὃς τῷ τεθνεῶτι μηδὲν τῶν νομιζομένων ποιήσας τῶν χρημάτων αὐτοῦ κληρονομεῖν ἀξιοῖ; ἀλλὰ νὴ Διά, ἐπειδὴ τούτων οὐδὲν ἐποίησε, τὴν οὐσίαν τοῦ Νικοστράτου διαγείρισεν.

[2]) Che la *heredis institutio* constituisca la caratteristica differenziale del testamento romano credo sempre indiscutibile, nonostanti le osservazioni mosse recentissimamente in contrario dal Naber (*Mnemosyne*, N. S. XXXIV [1906], p. 64 sgg.). Secondo il romanista olandese, la definizione che i moderni accolgono non sarebbe appoggiata che dalla autorità di Giuliano (fr. 29. 7. 3), e urterebbe infatti contro la regola di diritto, per cui *sine heredis institutione nihil in testamento scriptum valet* (Mod. fr. 2ª. 6. 1 § 3; cfr. Gai. II, 248 *i. f.*); « quae foret supervacanea, si non esset testamentum, in quo nemo heres institueretur ». Nè, d'altra parte, si potrebbe spiegare con la definizione giulianea la regola che ammette la validità della instituzione d'erede nel codicillo quando si sia scritto nel testamento: *quem heredem codicillis fecero heres esto*; validità riconosciuta da

negare lo stesso carattere all'atto di ultima volontà del diritto moderno; varrebbe cioè stabilire, se è lecito servirsi a questo riguardo del linguaggio usato altrove dallo stesso Bonfante [1]), che un testamento può aversi solo quando il titolo di erede è *condizione dell' acquisto*, non mai quando il titolo è soltanto *denominazione dell' acquisto*. Che ad una simile conclusione tenda l'illustre romanista di Pavia, mi sembra potere scorgere da qualche sua osservazione in proposito; e d'altronde, se non si tratta che di un mutamento di terminologia, non è opportuno il disputare, se restano ben delineati i concetti. Solo mi importa stabilire che la terminologia presso i moderni consueta non sarebbe avversata dai giuristi romani. « L'atto che non contenga - scrive il Bonfante - se non mere assegnazioni patrimoniali è nell'antichissimo diritto romano nulla, sarà un codicillo a partir dall'impero ». Ma i giuristi non la pensarono così, quando, accogliendo nel diritto loro un instituto che con la διαθήκη greca coincideva nella sua essenza, gli conservarono il nome di *testamentum*. Si supponga pure che nessuna influenza abbia esercitato, sulla genesi del *t. militis*, il diritto greco: resta sempre vero che, con la sua ricezione, si innesta, sul vecchio tronco ancor rigoglioso del diritto nazionale, un atto di ultima volontà che non ha a suo *caput et fundamentum* la istituzione d'erede, e che i giuristi non dànno a questo atto il nome di codicillo o di *mortis causa donatio* o altro consimile, ma gli dànno,

Papiniano (fr. 28. 5. 78 [77]) e da Paolo (fr. 37. 11. 12). Da altri passi dei giureconsulti (Giuliano escluso) risulterebbe ancora « èt testamentum esse, sed non iure factum, quo nemo heres instituatur, èt codicillos, quibus contineatur heredis institutio, licet inutilis plerumque sit futura »; onde la necessità di ritenere che si tratti di una *quaestio voluntatis* e di porre la distinzione così: « eum velle videri facere testamentum, qui *ipso iure* (i. e. *directe*) *valere voluerit* suprema sua iudicia, sin *per fideicommissum*, velle videri facere codicillos ». — Ma la massima affermata da Modestino e da Gaio non è, per chi ben guardi, se non l'applicazione al caso pratico del principio contenuto nella definizione giulianea; e in quanto alla validità della instituzione nel codicillo, essa non sposta il principio, in quanto che è proprio nella disposizione *quem heredem codicillis fecero heres esto* che i giuristi vengono a riconoscere, per ossequio alla *voluntas*, la instituzione, dando valore puramente esplicativo alla designazione contenuta nei codicilli. Che poi i giuristi si siano trovati nella necessità di esaminare atti che si pretendeva fossero testamenti ed erano stati fatti con questa intenzione, quantunque in sostanza non lo fossero per mancanza della instituzione, è naturalissimo; e non può far meraviglia che essi allora abbiano parlato, ponendo mente appunto alla intenzione dei disponenti, di testamenti *non iure facta*.

[1]) *Istit.*, p. 467.

insieme con tutti gli effetti patrimoniali, anche il titolo del testamento loro [1]).

10. Il vero è che la mostrata coincidenza della διαθήκη greca con il testamento militare non può esser casuale: troppo i due instituti si rassomigliano, e troppo si contrappongono entrambi ai principii ricevuti nel diritto romano. Sulle regole diverse intorno al contenuto del testamento e alla posizione dell'erede, connesse tutte con il principio centrale già illustrato, non è necessario indugiarsi a lungo: mi limiterò dunque a mostrare alcuni punti di contatto particolarmente interessanti.

1) Secondo le regole del testamento militare, gli eredi possono essere instituiti ciascuno in dati beni o complessi di beni [2]). Benchè più tardi il diritto comune sia giunto, per l'opera liberale di Papiniano, ed accogliere rimedii attenuanti il principio che escludeva la *institutio ex re*, è certo che, nel tempo in cui si riconobbe effetto a tale *institutio* per il *t. militis*, il distacco che si veniva a sancire era grandissimo. Nel mondo greco, invece, la disposizione per cui a diversi onorati si lasciavano diverse masse patrimoniali non aveva minor valore di quella in cui ad un solo si lasciava l'intero patrimonio o a più persone più quote-parti ideali del patrimonio stesso [3]).

2) Una delle più singolari decisioni riguardanti il *t. militis* è quella del fr. 36 pr. *h. t.* di Paolo (6 *resp.*), secondo la quale *militis codicillis ad testamentum factis etiam hereditas iure videtur dari*. È anche qui il principio ellenico che trionfa. Non si trovano nel diritto greco due instituti essenzialmente distinti, come il testamento e il codicillo romani. Quando il testatore crede di dover mo-

[1]) È notevolissimo che, come il Bonfante nega ora carattere di testamento alla διαθήκη, già prima il Brinz (*Pandekten*. III. ii. p. 58), partendo dagli stessi principii, lo aveva negato al *t. militis*: « Das Soldatentestament kein "Testament" zu sein braucht, vielmehr blosse Willenserklärung sein kann ».

Una simile sussunzione di concetti giuridici stranieri nelle categorie romane si ritrova, a partire dalla età di Cicerone, in scritti non giuridici, a proposito delle disposizioni di re stranieri a favore del popolo romano. Cfr. su ciò Scialoja, *Scritti in onore di Luigi Moriani*, II (*Studi Senesi*, XXIII [1906]), p. 17.

[2]) Cfr. quanto già ho detto a questo riguardo a p. 160, n. 3.

[3]) Disposizioni di questo genere se ne trovano in grande numero: cfr. i testamenti di Teofrasto, Stratone, Licone, Epicuro; P. Petr. I 12 (2) (II, Intr. p. 23) P. Oxyrh. I 104; III 494.

dificare le sue prime disposizioni o aggiungerne altre, la postilla che egli appone alla διαθήκη, libera come questa da ogni limite formale, ha lo stesso valore[1]). Quindi la disposizione a titolo universale, che pone praticamente l'onorato, almeno nei rapporti patrimoniali, nella posizione stessa dell'*heres* romano, può essere indifferentemente contenuta nella prima o nella seconda, e, se nella seconda appare a favore di persona diversa da quella contemplata nella prima, determina, come nel caso di più eredi insieme instituiti, il concorso di entrambe sul patrimonio ereditario.

3) La applicazione dei nuovi principii ebbe anche la efficacia di rompere il concetto romano del fedecommesso e di togliere ogni ragion d'essere alle norme statuite intorno ai rapporti tra fiduciario e fedecommessario. La massima, per cui *institutio heredis est caput et fundamentum totius testamenti*, aveva generato il pericolo, che l'erede instituito, rinunziando alla eredità che gli avrebbe dato troppo poca utilità, privasse il fedecommessario del vantaggio derivantegli dalla sostituzione; ed era appunto a questo pericolo che si era voluto ovviare lasciando salva al fiduciario la *quarta* del patrimonio. Nel diritto greco invece, il titolo di erede non è se non l'attributo di colui che è chiamato alla universalità del patrimonio del testatore, e si può quindi trasmettere, insieme con tutte le attività e passività patrimoniali, ad un instituito in seconda linea. Ed è appunto sotto l'influenza del diritto greco che il diritto testamentario militare riconosce l'ammessibilità della imposizione all'erede di una restituzione di tutto il patrimonio, senza riserva di *quarta*.

4) Per ragioni consimili, anche la *quarta Falcidia* lascia di esercitare sui legati dei militari testatori la sua efficacia limitativa[2]).

[1]) Cfr. Beauchet, III, p. 638; Meyer-Schömann-Lipsius, *D. a P.*, p. 517.

[2]) Nel suo primo e ormai famoso articolo sulla successione (*Bull. dell'Ist. di dir. rom.*, IV [1891], p. 125), il Bonfante spiega alquanto diversamente la rimozione del limite della Falcidia. Il principio della Falcidia, « che l'erede debba pure aver qualcosa », « non doveva essere affatto così semplice e naturale nel pensiero romano genuino. Inutile osservare come per noi moderni l'antico principio non sarebbe nemmeno concepibile, perchè eredità e legato sono istituzioni egualmente patrimoniali, nè l'una nè l'altra possono avere esistenza, se patrimonio non v'è affatto; ond'è che, mancando la lotta tra una istituzione patrimoniale ed una che non è tale nella sua genuina natura, ma aspira a diventar tale, non c'è da garantir questa contro quella, nè si ha punto a parlare di *quarta Falcidia*. Anche per diritto romano la *q. Falcidia* era esclusa dal testamento mili-

5) Come il comune fedecommesso, così anche la cosiddetta *fideicommissaria hereditas* può ridursi, per volontà del *miles* testatore, ad una instituzione diretta di secondo grado. Secondo la attestazione di Trifonino (13 *disp.* – fr. 41 pr. *h. t.*), il soldato può disporre: *Quoad vivit Titius, heres esto: post mortem eius, Septicius.* E alla stessa figura giuridica si richiama Ulpiano (4 *ad Sab.* - fr. 5 *h. t*) quando scrive: *Milites etiam iis, qui heredes exstiterunt, substituere possunt.* Lo scopo di consimili disposizioni è evidente; ed evidente è anche la loro corrispondenza con la pratica greca, che, libera dall'ostacolo della massima *semel heres semper heres*, non diede mai valori diversi alle successive chiamate di più persone alla stessa eredità.

6) Nello stesso modo potrebbe facilmente mostrarsi la coincidenza del diritto greco con quello dei militari romani riguardo alla possibilità della coesistenza di più testamenti, cui già si è avuto qui occasione di accennare [1]).

11. La sovrapposizione al sistema nazionale romano di un sistema giuridico diverso non si ravvisa soltanto nello spostamento dei criterii essenziali del testamento considerato in sè stesso, ma anche in quella parte del diritto testamentario che si riattacca all'ordinamento della famiglia e della proprietà. Sono notevolissime a questo riguardo alcune deroghe al diritto comune, che ancora una volta permettono di riavvicinare ai concetti fondamentali del diritto ellenico il *t. militis.*

Il punto che il privilegio dei militari viene qui a colpire è la *patria potestas*, la instituzione di cui i Romani furono sempre fieri come di una fra le più belle caratteristiche del diritto loro. Certo è che, se pure è affrettata la conclusione di qualche scrittore, che anche per la Grecia primitiva nega la esistenza di una instituzione consimile [2]), l'azione potente dell'individualismo la venne via via miti-

tare ». Se di tal natura fosse stato il fondamento della riserva di una quota all'erede e se i militari avessero ritenuto in contrario che *sempre* dovesse l'erede raccogliere in effetti il contenuto patrimoniale della successione, la Falcidia avrebbe potuto esser dimenticata come instituto privo di finalità pratica, non certo si sarebbe sancita la rimozione del limite.

[1]) Cfr., per la derivazione del contrario principio del diritto romano dal concetto primordiale della successione, BONFANTE, *Bull.* cit., p. 130; e, per le regole del diritto attico, BEAUCHET, III, p. 669.

[2]) Cfr. VAN DEN ES ed HERMANN-BLÜMNER, citt. da BEAUCHET, II, p. 76 n. 1.

gando sino a farne, come nei diritti moderni, una potestà per molti riguardi affine alla tutoria [1]); ed è anzi degno di considerazione il fatto che, negli atti giuridici greco-egizii, il padre interviene spesso come vero e proprio tutore (ἐπίτροπος) dei suoi figli [2]). Perciò il figlio è già, in vita del padre, capace di diritti patrimoniali, e di questi può disporre, così tra vivi come a causa di morte, se abbia raggiunta la età maggiore.

Il decadimento del concetto della *potestas* ha, per i militari romani, una espressione larghissima nello sviluppo del peculio castrense. È inutile riandare qui la storia dell'instituto, che ha per la presente ricerca importanza minima; certo, è, d'altronde, che anche qui deve riconoscersi la influenza di concetti giuridici non romani, benchè l'organismo nazionale abbia opposto in questa materia argini poderosissimi alla irruzione delle idee nuove [3]).

[1]) Beauchet, II, p. 74 sgg.

[2]) Cfr. ad es. BGU. II 667; III 907.

[3]) Il peculio castrense si prestava, con la elasticità somma delle sue regole, a comprendere, se non completamente, almeno nella massima parte, il patrimonio proprio del *filius familias miles*. Da un canto gli acquisti fatti dal soldato a causa della milizia constituivano certo di regola la parte principale del patrimonio suo; dall'altro, nei doni che si fanno a colui che si accinge ad entrar nell'esercito si poteva comprendere – almeno per ciò che riguarda i mobili – quanto gli era pervenuto anteriormente. A questo concetto è in qualche modo di ostacolo la opinione, che dal Fittino (*Das castr. pec.*, p. 21 sgg.) in poi è venuta acquistando valore di dogma, secondo la quale l'*id quod proficiscenti in militiam datur* sarebbe entrato a far parte del peculio castrense solo imperando Settimio Severo. La critica di questa opinione condurrebbe evidentemente troppo oltre: basti notare che non impediscono di concepire come rientranti *ab origine* nel peculio castrense entrambe le sue parti constitutive le ragioni dogmatiche che il Fitting adduce (l'essersi Giustiniano fermato, nel suo favore per gli *adventicia*, di fronte alle donazioni del padre al figlio, mostra solo la maggior libertà del diritto privilegiato in confronto col diritto comune anche posteriore), e che neppure le fonti danno quella prova decisiva che si vuol trovarvi È da ricordare che nei testi di epoca bizantina l'*id quod in castris acquiritur* sembra constituire tutto il peculio castrense: ora, se ciò si spiega col Fitting ritenendo che l'altra parte constitutiva vi si comprendesse tacitamente, non potrebbe anche nelle fonti classiche vedersi lo stesso fenomeno? o, come meglio rende probabile lo studio del diritto giustinianeo, non potrebbe questo essersi discostato in tal punto dal classico, dando luogo alla abrasione della menzione dell'*id quod proficiscenti in militiam datur* nei passi dove i compilatori lo trovavano? Si noti anche che, fra i testi ricordati dal Fitting come immediatamente seguiti alla estensione severiana, nessuno accenna all'opera dell'imperatore, e che anzi sembra del tutto contrario a quello sviluppo storico la c. 12. 37. 1 di Alessandro Severo: «Peculio... castrensi cedunt res mobiles, quae eunti in militiam a patre vel a matre

Ma all' affievolimento, riguardo ai militari, del concetto romano della *potestas* si riattacca evidentemente anche uno sviluppo giuridico che rientra nell'ambito delle regole del *t. militis*, il sorgere cioè di una nuova forma di sostituzione, che viene a prendere il posto della pupillare [1]).

Non è questo il luogo di discutere le gravi questioni che si agitano intorno alla storia della sostituzione pupillare. Un punto è certo: che la sostituzione è fondata sulla *potestas* nella sua primitiva concezione, su una *potestas* estendentesi oltre la morte del *pater familias*, fino al momento in cui i discendenti raggiungano l'età che permetta loro di assumere posizione di capi-gruppo. E perciò era naturale che, in origine, non la si concepisse come un testamento redatto dal padre per l'impubere, ma come disposizione del *p. familias* su un patrimonio che resta in qualche modo, anche dopo la morte, il suo; ed era anche naturale che nessuna differenza si facesse tra i beni pervenuti all'impubere dal padre e quelli che, dopo la morte di questi, egli avesse acquistati per diversa via. Ma più tardi, nell'epoca imperiale, la concezione di una efficacia postuma della *potestas* non era più nel pensiero giuridico attuale, e la sostituzione pupillare, che, invece di ridursi ad una sostituzione fedecommessaria, sopravvisse al principio che la informava, divenne oggetto di nuova elaborazione giuridica. In qualunque epoca ciò si sia universalmente riconosciuto, è certo che, dal momento che non si riteneva più che i beni dell'impubere appartenessero al *pater familias* defunto, non si poteva neanche concepire come disposizione sulla sua propria eredità quella su tali beni, che erano sì nella maggior parte dei casi, ma solo eventualmente e non per necessità, gli stessi che avevano constituito il patrimonio suo; era quindi imposta dalle cose stesse, e non determinata soltanto da un diverso atteggiamento di tecnica giuridica, la construzione che delle disposizioni del padre sui beni suoi e su quelli

aliisve propinquis vel amicis donatae sunt, *item quae* in castris per occasionem militiae quaeruntur ». — Checchè sia di tutto ciò, è indiscutibile che la *patria potestas* è presa direttamente di mira dalle regole del peculio castrense; e bene lo avverte lo stesso FITTING (p. 18).

[1]) La completa trasfigurazione dell'instituto romano era bene intesa da qualche antico, che accanto alla *s. pupillaris* poneva una vera e propria *substitutio militaris* (cfr. ad es. PAPILLONIUS, *De substitutione militari* [in OTTO, *Thesaurus*, IV, p. 357 sgg.]).

del figlio faceva due diversi testamenti. Così si trovava una nuova via ad escludere, per i casi previsti già dalle norme intorno alla primitiva sostituzione, la applicazione delle regole della *fideicommissaria hereditas*; ma i principii rimanevano da ogni altro punto di vista gli stessi. Onde sopravvive la regola, che ammette che la sostituzione abbia valore anche per i beni dall'impubere acquistati per via diversa dalla successione discendentale; sopravvive la norma che non concede di far testamento in luogo e vece dell'impubere se non a colui che su di esso esercita la patria potestà, abbia instituito o no nel suo testamento l'impubere stesso; ed anche sopravvive il divieto di testar per l'impubere all'ascendente che non abbia testato per sè. Questa regola anzi, che, nella prima concezione della sostituzione, si spiegava facilmente facendo capo al principio *nemo pro parte testatus pro parte intestatus decedere potest*, non può avere più alcuna spiegazione plausibile quando il testamento del padre è distinto da quello che egli erige per suo figlio.

Nulla di simile nel diritto greco: l'instituto a cui si è dato, con la consueta frettolosa estensione della terminologia romanistica, il nome di sostituzione pupillare, non ha con questa nulla di comune. La possibilità di nominare un erede al figlio impubere manca dove manca il concetto della *potestas*; il testatore può soltanto, ad evitare la successione dei collaterali o la derelizione della eredità, instituire un terzo condizionatamente alla premorienza del figlio all'instituito prima del raggiungimento della capacità di testare; ma la instituzione non può riferirsi che al patrimonio veramente suo, nè può abbracciare per alcuna guisa i beni proprii dell'impubere. E, in fondo, non si può neanche parlare a questo riguardo di instituto giuridico; si tratta di una delle infinite esplicazioni del lascito condizionale, a cui più frequentemente si accenna dagli oratori e dagli scrittori greci solo perchè gli uni avevano, per evidenti ragioni pratiche, occasioni frequenti di occuparsi di simili disposizioni, e gli altri ritenevano opportuno mostrare come si potessero per questa via evitare i tristi effetti patrimoniali della morte del figlio in età impubere, e tuttavia non superare i limiti posti dalla legge di Solone.

Ora, è proprio in questo senso che si trasforma, per i soldati, la sostituzione pupillare: tutte le deroghe sancite trovano nel diritto greco un riscontro mirabile.

Ed è, anzitutto, la necessità di riattaccare a questa disposizione altre, le quali riguardino il patrimonio vero e proprio del testatore, che si nega per il *t. militis*. *Item* - scrive Ulpiano (fr. 29. 1. 15 § 5 - 45 *ad ed.*) - *tam sibi quam filio iure militari testamentum (miles) facere potest, et soli filio tametsi sibi non fecerit*; ed altrove Ulpiano stesso (6 *ad Sab.* - fr. 28. 6. 2 § 1) e Trifonino (8 *disp.* - fr. 29. 1. 41 § 5) riaffermano lo stesso concetto. La construzione tutta romana, e sopratutto ulpianea, che distingue un testamento del padre e un testamento fatto dal padre per il figlio, non può fare impressione; è proprio un principio simile a quello della pratica greca che si afferma qui per il *t. militis*.

Ma ben più evidente è la prevalenza della corrente ellenistica per quel che riguarda le persone che hanno capacità di sostituire pupillarmente. Per diritto romano, si è già detto che tale capacità non potè riconoscersi che a chi esercitava sull'impubere la potestà; per diritto greco, questo limite non avrebbe avuto ragion d'essere. E il limite cade per il *t. militis*, che ammette la sostituzione pupillare al figlio che non sia *in potestate*. Lo dichiara, per il caso del figlio emancipato, Trifonino (fr. 41 § 4 *h. t.*); *Miles et emancipato filio substituere potest*. E, per il caso della soggezione del figlio alla *potestas* dell'avo, il diritto che ha il padre di sostituirgli pupillarmente è affermato ivi stesso, ponendo la ipotesi *si filio suo vivo adhuc avo substituit*, e ancor più decisamente da Ulpiano (36 *ad Sab.* - fr. 28 *h. t.*): *Cum filius familias miles decessisset filio impubere herede instituto eique substituisset in avi potestate manenti ..., divi fratres rescripserunt substitutionem valere*. Naturalmente, mentre, per la impossibilità di una restrizione dei limiti degli instituti nazionali, la sostituzione pupillare resta efficace a trasmettere al sostituito i beni dell'impubere estranei al patrimonio paterno, in questi casi invece, dove manca la *potestas*, la norma contraria sancita già dal diritto greco trova applicazione; e lo avverte, per l'una e per l'altra ipotesi, Trifonino [1]).

[1]) Si suole dagli scrittori avvicinare a queste vere e proprie deroghe alle regole della sostituzione pupillare il caso del fr. 28. 6. 15 (lo ARNDTS, *Civilistische Schriften*, II, p. 176, n. 64, cita anche il fr. 28 *h. t.*; ma si tratta evidentemente di un abbaglio): «PAPINIANUS l. 6 *resp.* Centurio filiis, si intra quintum et vicesimum annum aetatis sine liberis vita decesserint, directo substituit, intra quat-

12. Senza più oltre insistere nel mostrare la rispondenza con il diritto greco anche delle altre deroghe al diritto nazionale sancite per il *t. militis* [1]), mi pare possa ritenersi acquisito che il privilegio multiforme dei *milites* deriva appunto dall'essere stati accolti nel loro diritto testamentario i principii vigenti presso i popoli fra i quali l'esercito si reclutava.

Ed è stato appunto - forse - un sentore di tale stato di cose che ha spinto alcuni scrittori a considerare il *t. militis* come un instituto

tuordecim annos etiam propria bona (filii *ins.* MOMMSEN) filio substitutus iure communi capiet, post eam autem aetatem ex privilegio militum patris dumtaxat cum fructibus inventis in hereditate».

Io credo che si tratti invece qui di evitare ancora una volta la applicazione delle regole intorno ai rapporti tra fiduciario e fidecommissario; la nomina di un erede diretto in seconda linea, permessa - come si è visto - anche secondo la testimonianza di altri passi, e qui riunita alla sostituzione pupillare; ma non ne assume la natura. E bene comprende che le regole della pupillare non sono in giuoco il MÜHLENBRUCH (*Cont. di Glück*, L. XXIX, p. 83), il quale però, tenendosi alla sua opinione che non riconosce neanche nel *t. militis* instituzioni dirette di secondo grado, non può vedere esattamente quale sia il contenuto del passo.

[1]) Notevolissima è quella, che permette al *miles* di preterire i discendenti (fr. 7, 8, 9, 33, 36 § 1 *h. t.*; cfr. Inst. II. 13 § 6; c. 6. 21. 9.). Quale sia a questo riguardo il principio greco, è ben difficile stabilire. Poichè, se è vero che la legge di Gortina (§ 59) e la legge di Solone (tante volte invocata dagli oratori ateniesi) sancivano il diritto esclusivo del figlio alla eredità paterna e conseguentemente il divieto al padre di testare in vita dei figli, è anche vero che il principio legale non si applica più in tutto il suo rigore nell'epoca storica. Lo mostrano, per Atene, i numerosi casi pratici delle orazioni (cfr. per tutti BEAUCHET, III, p. 682 sgg.); per Eritrea, il caso della inscrizione, pubblicata dal DITTENBERGER (*Sylloge* n. 370, l. 150 sgg.). in cui si dice di una donna che al figlio del primo matrimonio trasmette un sacerdozio compreso nella quota di eredità, eguale a quella di ciascuno dei due figli comuni, che essa aveva ricevuta in forza del testamento del secondo marito; per l'Egitto ellenistico, le attestazioni dei documenti che io stesso ebbi occasione di esaminare altrove (*Succ. test.*, p. 34 sgg.). Che in questi casi un limite debba intendersi conservato dalla consuetudine, io credo ed affermai, sulle orme del BEAUCHET (l. c.): ma la esistenza di qualsiasi argine sembra chiaramente negata per altri paesi. Così per la Beozia POLIBIO (XX, 6) accenna alla consuetudine per cui anche chi ha figli dispone della maggior parte delle sostanze: πολλοὶ δὲ καὶ τῶν ἐχόντων γενεὰς ἀπεμέριζον τοῖς συσσιτίοις τὸ πλεῖον μέρος τῆς οὐσίας. E per Sparta dice PLUTARCO ('Αγ., 5): Ἐφορεύσας.... Ἐπιτάδευς, πρὸς τὸν υἱὸν αὐτῷ γενομένης διαφορᾶς, ῥήτραν ἔγραψεν, ἐξεῖναι τὸν οἶκον αὐτοῦ καὶ τὸν κλῆρον ᾧ τις ἐθέλοι καὶ ζῶντα δοῦναι καὶ καταλιπεῖν διατιθέμενον. Cfr. su tutto ciò le osservazioni, in parte tuttavia imprecise, di DARESTE-HAUSSOULIER-REINACH, *Recueil des inscriptions juridiques grecques*, II, p. 66 sg.

del *ius gentium*[1]). Ma si tratta evidentemente di una opinione molto affrettata, per cui si avrebbe *ius gentium* ogni volta che, per qualunque via, l'organismo del diritto romano nazionale sopporta la influenza del diritto straniero. Quanto un simile concetto sia più vasto di quello che i Romani si facevano del *ius gentium*, non è il caso di dimostrar lungamente. Nato dai rapporti commerciali fra Romani e peregrini, il *ius gentium* resta sempre limitato ai diritti patrimoniali, nè mai investe il campo dei diritti di famiglia e di eredità; il volerne trovare le applicazioni nel *t. militis* - o anche, come da altri si è voluto, nel fedecommesso e nel codicillo - è perciò un grossolano errore storico D'altronde, una delle caratteristiche essenziali del *ius gentium* è che le sue norme siano accolte nel *ius civile*: può essere un *ius civile*, ed è anzi quello a cui più frequentemente si dà questo nome, il *ius proprium civium Romanorum*, strettamente nazionale nella origine e nella delimitazione delle persone che possono goderne; ma un *ius gentium* che non fosse nello stesso tempo *ius civile*, cioè diritto riconosciuto nella città, non si ammise mai, se non quando lo si confuse frettolosamente con la *lex naturae*[2]. Il *t. militis* resta invece riservato a una classe strettamente determinata, non riceve - come gli instituti specialmente contrattuali trasportati a Roma dalle necessità del commercio - diritto di cittadinanza.

E le fonti non ne parlano mai come di un istituto del *ius gentium*: accennano invece, molto più propriamente, ad un *ius singulare*[3]). È vero che Gaio (fr 17 § 4 *h. t*) contrappone alle norme del testamento militare la *regula iuris civilis*, e che Ulpiano (fr. 28. 3. 7), come antitesi della espressione *iure militari*, usa promiscuamente *iure communi* e *iure civili*[4]); ma ciò non prova nulla. Nell'età imperiale infatti,

[1]) Cfr., oltre il KUNTZE (opp. e ll. cc.), anche VERING, *Erbrecht*, p. 228. Molto più trascurabile è la opinione, che riattacca il *t. militis* al *ius naturale* (cfr. MUIRHEAD, *Roman law*, p. 343). È infatti ormai riconosciuto da ogni parte che il concetto di *ius naturale* è astratto e metafisico, incapace quindi di agire decisamente ed utilmente sull'organismo eminentemente pratico del diritto romano: i giuristi non riescono a dargli un effettivo contenuto se non quando ne fanno un equivalente del *ius gentium* o dell'*aequum et bonum*.

[2]) Cfr. EHRLICH, op. cit., p. 86 s*g*.

[3]) È appunto come tale che può essere tanto spesso contrapposto al *ius commune*. Cfr. ad es. fr. 28. 3. 7; 28. 6. 15; 29. 1. 3, 11 pr., 20 pr., 25, 36 §§ 3-4, 38.

[4]) Cfr. anche ANTONINO nella c. 3. 28. 9 (*vel iure militari vel civili*). Non credo che sia nel vero l'EHRLICH (op. cit., p. 124) quando, contrapponendo i citati

di fronte all'accumularsi di tante nuove sovrapposizioni giuridiche, la espressione *ius civile* non ha più un significato tecnico univoco, ma serve a significare ogni principio conservatore: è *ius civile* quello che discende dalla *interpretatio* pontificale e che si trova di fronte il *ius honorarium*; è *ius civile* quello che si è sviluppato dalle leggi e dagli editti e che nell'epoca imperiale si oppone al *ius extraordinarium*; è *ius civile*, di fronte al *ius gentium*. tutto quanto il diritto nazionale. Quale fra questi diversi significati sia di volta in volta da accogliere, può mostrare soltanto l'esame dell'instituto di cui si tratta.

Ma gli scrittori che a proposito del *t. militis* parlano di *ius gentium*, benchè siano fuori del vero, mostrano tuttavia di comprendere che col *ius gentium* il nostro instituto ha moltissimi punti di contatto. Tra i quali non è da trascurare quanto riguarda la capacità di succedere per testamento, estesa per il diritto privilegiato ben oltre i limiti stabiliti.

13. Il principio generale doveva esser dato da Ulpiano (45 *ad ed.*) nel fr. 29. 1. 13 § 2:

> « Et deportati et fere omnes, qui testamenti factionem non habent, a milite heredes institui possunt. sed si servum poenae heredem scribat, institutio non valebit; sed si mortis tempore in civitate inveniatur, institutio incipit convalescere quasi nunc data hereditate. et generaliter in omnibus id poterit dici quos miles scribit heredes, ut institutio incipiat vires habere, si mortis tempore talis inveniatur, ut a milite institui potuerit ».

Con questo passo è da confrontare la c. 6. 21. 5 di Alessandro Severo:

> « Ex testamento militis, sive adhuc in militia sive intra annum missus honeste decessit, hereditas et legata omnibus quibus relicta sunt debentur, quia inter cetera, quae militibus

luoghi delle fonti al fr. 29. 1. 20 pr. di GIULIANO, ritiene che il movimento giurisprudenziale postgiulianeo abbia spostato il concetto del diritto testamentario militare, contrapponendolo non più al *ius commune* ma al *ius civile*. I passi citati nella nota precedente mostrano la persistenza tenace dell'esatto concetto che GIULIANO affermava.

concessa sunt, liberum arbitrium quibus velint relinquendi supremis suis concessum est, nisi lex specialiter eos prohibuerit ».

Che l'ultima frase della constituzione (*nisi .... prohibuerit*) sia interpolatizia, è evidente: le speciali proibizioni di ricevere per testamento estese anche agli onorati nel *t. militis* discendono tutte dalle regole del diritto nuovo, e lo dice Giustiniano stesso nella c. l. 5. 22, che priva della *t. factio* passiva gli eretici e i Manichei [1]). Solo qualche caso di *incapacitas* sussisteva anche nel diritto classico di fronte al testamento di un militare [2]); ma è evidente che Alessandro si occupa solo di *t. factio*.

E certo anche il passo ulpianeo ha subito modificazioni rilevanti; chè anzi la mano dei compilatori ha lasciato in ogni parte del frammento le sue tracce. Sono indizii sicuri di rimaneggiamento le espressioni *fere, et generaliter, poterit dici, talis inveniatur*, giustamente notate dal Bonfante. Ma quel che più è difficile è il distinguere la parte genuina dalla spuria. Probabilmente, nella prima parte del testo genuino era scritto: *deportatus et omnes qui civitatem non habent*; e i compilatori hanno voluto da un canto togliere la menzione della *civitas*, dall'altro, sostituite le parole *testamenti factionem*, limitare secondo le ultime constituzioni una affermazione troppo assoluta: del resto, la interpolazione potrebbe anche limitarsi al *fere*. Molto più difficile è la spiegazione della aggiunta dell'ultima parte (*et generaliter .... instituí potuerit*). Parlare, come fa il Bonfante, di un'altra innovazione giustinianea, non è molto convincente; è possibile, di fronte a quanto ci è noto intorno al progressivo restringersi del privilegio, immaginare che proprio nel diritto giustinianeo si sieno create nuove regole di diritto singolare? Molto più prudente è il pensare che i compilatori abbiano qui riaffermato, prendendo occasione da quanto era scritto dal giurista intorno al caso del *servus poenae*, un principio già accolto nel diritto classico.

La larghezza assunta, nel diritto testamentario privilegiato, dalla capacità di succedere, conduce spontaneamente alla domanda, se nello stesso modo si sia estesa anche la *t. factio* attiva.

A questa domanda, gli scrittori rispondono, senza alcuna ecce-

[1]) Cfr. su ciò e su quanto segue BONFANTE, su MÜHLENBRUCH, l. c., contron. *p.*

[2]) *Mulieres probrosae*: fr. 41 § 1 *h. t.*

zione, negativamente: le regole della capacità di testare sarebbero state, nella caduta di tutte le norme limitative imposte dal diritto nazionale, le sole a non piegarsi di fronte al cosmopolitismo invadente. Ma, mancando ogni fondamento esegetico, non mi sembra sia il caso di accettare senza beneficio di inventario una opinione che ha a suo fondamento soltanto il silenzio delle fonti [1]). Meglio è confessare una ignoranza purtroppo necessaria, ed augurarsi che possa la grave questione venir risolta dallo studio delle fonti nuove che di giorno in giorno vengono ad arricchire il vecchio patrimonio dei romanisti.

VINCENZO ARANGIO-RUIZ.

[1]) L'unico accenno che nelle fonti si contenga intorno alla *t. factio* attiva del soldato (a parte quelli, di tutt'altra natura, riguardanti i sordi e i muti), e a cui si dà naturalmente gran peso dai sostenitori della comune opinione, è il fr. 29. 1. 10, dove ULPIANO (11 *ad Sab.*) insegna che « facere testamentum *hostium potitus* nec iure militari potest ». Ma chiunque non voglia lasciarsi trascinare da preconcetti riconoscerà facilmente che l'attestazione ulpianea non ha alcun rapporto con la nostra questione: il *captus ab hostibus* è incapace di testare non soltanto per la perdita della *civitas*, ma perchè gli viene a mancare lo *status libertatis* (« testamentum *quasi servus* facere non potest ». PAUL. III. 4. 8).

Chè se questo silenzio si volesse assumere come punto di partenza, potrebbe anche venirsi ad opposte conclusioni. Poichè è noto che, quando affermano che l'*incertus de statu* ha facoltà di testare *iure militari*, i giuristi ragionano sempre intorno a casi pratici in cui la incertezza si riferisce allo *status familiae*. Il BUCHHOLTZ (*Civilist. Abhandl.* p. 398 sgg.), tenendo appunto presente questo dato di fatto, volle dedurne che solo in questo caso si derogava per il *t. militis* alla regola comune; ciò che sarebbe per avventura molto probante per chi volesse sostenere la estensione della capacità di testare *iure militari* ai *milites peregrini*. Ma - ripeto - non credo che si possa edificare su argomentazioni simili, e contro le deduzioni del BUCHHOLTZ sono completamente d'accordo con il MÜHLENBRUCH, *Cont. di* GLÜCK, L. XXIX. p. 33 sg.

TRACCE DI DIRITTO ROMANO CLASSICO

NELLE COLLEZIONI GIURIDICHE BIZANTINE [1])

Il valore delle fonti giuridiche bizantine per la critica dei testi latini giustinianei fu riconosciuto nel secolo XVI dal Cuiacio ed ai giorni nostri convenientemente apprezzato dal Mommsen e dal Krüger.

Ma su di un altro problema, non meno di quello importante, regna ancora nella nostra scienza romanistica grande confusione; non si sa cioè se quelle stesse fonti possano in questo o quel punto prestare efficace sussidio per la cognizione del diritto classico..

I giudizi espressi in proposito, sia in generale sia in particolare per singoli argomenti, dagli autori ricordati di sopra, non che dal Heimbach, dallo Zachariä e dal Ferrini, per citare soltanto i più autorevoli, non sono scevri di titubanze e di contraddizioni insieme.

Certo quei maestri della critica, conoscitori profondi di tutte le raccolte di diritto, non possono negare il fatto che i greci contemporanei di Giustiniano danno notizie, se non copiose abbastanza frequenti, sullo stato del diritto preesistente alla compilazione, e che nelle collezioni bizantine si rinvengono elementi classici che non si leggono nei libri di Giustiniano. Ma d'altra parte essi negano in modo assoluto che gl'interpreti bizantini avessero potuto fare uso degli scritti giuridici più antichi; perchè, dicono, i divieti di Giustiniano furono sul riguardo espliciti e non si può supporre che gli stessi contemporanei li avessero violati [2]).

[1] Nel riprodurre nel *Bullettino* questo articolo, che vedrà la luce nella 'Miscellanea di Archeologia di Storia e di Filologia dedicata al prof. Antonio Salinas' vi ho aggiunto tutto il cap. V ed altre indicazioni nelle note.

[2]) Su questo punto non occorrono speciali richiami, perchè io altra volta ebbi occasione di segnare le più importanti citazioni; vedi *Bullettino*, vol. IX, p. 272 e seg.

Ecco dunque le colonne d'Ercole che non si son potute superare.

Or siffatta credenza non solo annebbia tutte le cognizioni che noi ricaviamo dai greci, ma svalora addirittura l'importanza, dal punto di vista storico-critico, di tutta la letteratura giuridica del secolo VI. Infatti a me pare evidente che, ove non si ammetta l'uso da parte dei coevi di Giustiniano dei lavori più antichi, tutte le notizie che si rinvengono nei loro scritti restano malsicure, inattendibili perchè infedeli. E quale altro valore potrebbero mai esse avere se non quello di reminiscenze, per quanto fresche sempre discutibili, delle opere dei giureconsulti classici e dello stato del diritto anteriore?

Questa spiegazione, per quanto possa sembrare assurda, fu data in verità da due insigni scrittori, quali lo Zachariä e il Ferrini [1]). Ma essi non poterono addurre poi alcuna frase dalle fonti greche che rendesse verosimile il loro supposto; nessuna espressione che rispondesse per esempio al modo di scrivere Gelliano « nisi memoria me fallit », col quale artifizio l'erudito scrittore latino, che pur copiava con scrupolo l'esemplare che aveva sott'occhio, intendeva ritrarre vive e fresche le discussioni e conversazioni su varî argomenti. Al contrario gl'interpreti greci attestano espressamente in varî punti che usufruiscono dei lavori degli antichi maestri; così Taleleo [2]), così Stefano [3]).

Io altra volta credetti poter smontare una tradizione tanto inadeguata con l'esame degli scolii Sinaitici, il documento sotto certi aspetti più importante delle scuole orientali a noi pervenuto. Ed affermai allora che le traduzioni, i sunti e le paragrafe delle scuole d'Oriente dovettero prestare un valido sussidio agli interpreti della compilazione di Giustiniano; i quali nel formare i loro commenti utilizzarono, in varie maniere, i lavori dei maestri greci, sia mettendoli in armonia coi libri di Giustiniano sia trasportandoli nei luoghi opportuni delle loro raccolte [4]).

[1]) ZACHARIAE, *ZSS.*, vol. X, p. 285; FERRINI, in questo *B.*, vol. III, p. 63; vol. IV, p. 9, n. 1; il quale del resto aveva con acutezza e discernimento scritto ripetutamente che i bizantini traevano quelle notizie non direttamente dalle opere dei giureconsulti romani, bensì dalle elaborazioni greche fatte su quelle nel periodo pregiustinianeo; cfr. *Per l' VIII Centenario della Università di Bologna*, p. 85; *Il Digesto*, p. 81, 130, e così in altri scritti.

[2]) Basil. 21, 3 cap. 4; HEIMBACH, II, p. 454.

[3]) Vari esempi riporta il FERRINI, *Per l'VIII Centenario* cit., p. 85 e seg.

[4]) Cfr. *Bullettino*, vol. IX, p. 285.

Questa conclusione potè sembrare e sembrò in fatto ad alcuno esagerata.

A chiarire meglio intanto questo problema di critica raccolgo qui alcuni altri passi tratti principalmente dallo Ἐξάβιβλος di Armenopulo, riferentisi la maggior parte alla materia delle *impensae*. Se questo contributo riuscirà a diradare le incertezze su questo punto, spero poter coordinare in un lavoro organico il materiale raccolto da altre fonti.

E vengo all'esame propostomi, senza preconcetti e senza pregiudizi. Ma anche il lettore da parte sua dovrebbe per un momento metter di lato il pregiudizio dei divieti di Giustiniano; il lettore conosce infatti che il più grande legislatore della terra fece le leggi, riserbò a sè il còmpito di interpretarle, impose ai giuristi le forme e gli schemi dei loro lavori, prescrisse i libri che dovevano adoperare, ma infine, dopo tutti questi precetti che aveva diritto di mettere alla luce, non stabilì alcuna speciale polizia per i gabinetti di studio degli antecessori; e fu, per lo meno in questo, savio davvero.

I.

Specificatio.

1. Le norme sulla *specificatio*, quali furono stabilite da Giustiniano, si leggono in Arm. II, 1 §§ 22, 23. L'esemplare da cui il nostro compilatore trasse quei §§ non si può indicare con precisione. Devesi però ritenere inesatta la fonte notata da Heimbach in questo punto con le parole *sumpta sunt haec ex Theoph.* II, 1, 25 (40-44); poichè non solo il § 22 non coincide perfettamente col testo di Teofilo, ma il § 23 inoltre, redatto in forma più concisa, contiene nella chiusa un periodo notevole che non leggesi, in questo proposito, nei libri di Giustiniano. Salmasio e Reitz, forse anche per questa singolarità, considerarono il tratto come uno scolio; ma Heimbach li ha contradetti, avvertendo che esso trovasi nel contesto dell'orazione e che quindi deriva da Armenopulo. Il passo contiene quanto segue:

II, 1, 23: Ἰστέον δὲ ὅτι ἐπὶ τῶν τοιούτων εἰ μὲν καλῇ πίστει εἴς τι εἶδος ὕλη μετεσκευάσθη, δύναται ζητεῖν ὁ κατασκευάσας τὰς δαπάνας· εἰ δὲ κακῇ πίστει, ζητεῖν ταύτας οὐ δύναται.

Il contenuto del passo chiaro in ogni parte prende poi maggior luce dal confronto di altri testi pregiustinianei, ne' quali troveremo forse sufficienti indizii per scovrirne l'origine.

E prima di tutto un periodo nella sostanza identico leggesi in Gaio, il quale, esaminati vari casi di accessione, così continua:

II, 76: «Sed si ab eo petamus fundum vel aedificium et impensas in aedificium vel in seminaria vel in sementem factas ei solvere nolimus, poterit nos per exceptionem doli mali repellere, utique si bonae fidei possessor fuerit».

Di maggior rilievo è poi il confronto del nostro testo con l'epitome gaiana, ove la norma generale del compenso dovuto, in tutti i casi di accessione, al possessore si riscontra, come in Armenopulo, in appendice alla teoria della specificazione.

Il passo II, 1, 6 così suona: «Sed in his omnibus superius comprehensis quicumque in terra aliena aliquid posuerit aut aedificaverit aut horum quae dicta sunt aliquid fecerit, illis, qui aliena praesumpserunt, hoc competit ut expensas vel impendia quae in his fecerint a dominis qui rem factam vindicant recipere possint».

Intanto per ora osservo che gli elementi nuovi, rispetto al testo di Teofilo, che si riscontrano nella chiusa del § 23 di Armenopulo, se trovano parziale riscontro, vuoi per il contenuto vuoi per il collocamento, con le fonti pregiustinianee, debbono essere stati ricavati probabilmente da altro manuale d'istituzioni parallelo alla parafrasi teofilina.

Infatti Armenopulo, per quanto possiamo vedere, mai si allontana dall'esemplare che ha sotto mano; egli si limita a riprodurre fedelmente i brani e a coordinarli fra loro. Se, come avvertii or ora, i §§ 22 e 23 del nostro testo non combaciano esattamente con la parafrasi di Teofilo, e se, per giunta, il § 23 contiene qualcosa di più, è forza riconoscere che il compilatore trasse quei brani da altro manuale a noi ignoto La esistenza poi di altri testi greci, corrispondenti al libro di scuola ordinato da Giustiniano, è non solo probabile, ma direttamente attestata[1]); e nella compilazione del Prochiro, accanto

[1]) Cfr. l'iscrizione alla raccolta delle leggi rustiche contenuta nel ms. graec. di Parigi 1367, fol. 97, la quale sembra accennare ad una versione di Doroteo e di Stefano (Zachariae, *Prochir.*, p. XII, n. 3). Altra quistione è poi se veramente Stefano abbia tradotto il testo delle Istituzioni o adoperato un commento più breve di quello di Teofilo; per l'affermativa sta Zachariae (*Delineatio*, p. 26;

al testo di Teofilo, furono adoperati altri comentarî delle Istituzioni [1]).

Inoltre è significativa la coincidenza del nostro testo con l'epitome gaiana, per quanto essa sia soltanto esteriore e limitata al collocamento delle norme per il compenso. Il testo genuino di Gaio, infatti, tratta del compenso a proposito dei singoli casi di accessione e cioè nei §§ 76, 77, 78; ma nulla dice su questo riguardo nel § 79 che tratta della *specificatio* [2]). La stessa osservazione facciamo consultando i punti corrispondenti della parafrasi greca e del testo latino di Giustiniano; cioè, vi si accenna al compenso nei §§ 30-34 che si riferiscono alle accessioni, ma se ne tace del tutto nei §§ 25-26 a proposito della *specificatio*. Invece l' epitome gaiana riassume in due brevi paragrafi i casi di accessioni (4 e 5) e nel § 6 tratta in generale del compenso; così il § 23 di Armenopulo, sopra riferito, dà pure le norme per il compenso nella chiusa della dottrina della specificazione.

Ciò prova ancora una volta che quei manuali d' istituzioni, dei quali rimangono sparute tracce, dovettero avere parentela con le analoghe elaborazioni dell' Occidente. E tale rapporto, che a volte si limita all' ordine della trattazione ed a volte si estende a coincidenze di forma e contenuto, è tuttavia visibile in tutte le elaborazioni di diritto dell' Oriente e dell' Occidente in questo periodo.

Le ricerche degli studiosi diedero su questo punto risultati concordi; si poterono constatare molti contatti fra l'epitome gaiana [3]) e la Glossa Torinese delle Istituzioni, la quale non solo è assai vicina a Teofilo per l'epoca della redazione [4]), ma deriva essa pure da un

ZSS., vol. X, p. 271 e seg.); contro s'è pronunziato il Ferrini (*Memorie R. Istituto Lombardo*, vol. 18, p. 17, an. 1891), il quale tentò dimostrare che Stefano avesse adoperato la parafrasi di Teofilo (*Archiv. Giur.*, vol. 37, p. 360 e seg.).

[1]) Cfr. Zachariae, *Proch.*, p. LXII, n. 29, ed i passi del *Proch.* XII, 1 *de donat.* = Harm. III, 1, 2; *Proch.*, XXV, 1 *de infirmatione testamenti* = Harm. 5, 5, in cui il testo non coincide con Theoph. II, 17. Per altre tracce di manuali greci di Istituzioni vedi Zachariae, *Anekd.* p. 184; Ferrini, loc. cit. nella nota precedente; Heimbach, *Proleg.* p. 32; Montreuil, *Histoire*, vol. I, p. 127.

[2]) Identico è il rapporto fra i vari paragrafi nelle *res cott.* di Gaio; confr. per la *specificatio* D. 41, 1, 7, 7; per le accessioni D. 41, 1, 7, 12; e 9 pr. — 3.

[3]) Cfr. Fitting, *Zeitschrift f. R. G.*, XI, p. 338 e seg.; Hitzig, *ZSS.*, vol. 14, p. 187 e seg.

[4]) Cfr. Krüger, *Zeitschrift f. R. G.*, vol. 7, p. 44 e seg.; Fitting, *Ueber die sog. Inst. gloss. und den sog. Brach.*, p. 13; Kipp, *Geschichte der Quellen*, p. 140; e ivi citati.

esemplare greco [1]) e presenta affinità con il testo teofilino [2]); così il comentario gaiano di Autun, venuto alla luce di recente, ha corrispondenza perfetta, per il metodo dell'esposizione, con l'opera di Teofilo [3]).

E tutto questo appare ben naturale, sol che si ponga mente al fatto che nel periodo avanti Giustiniano tra Roma e Berito esistevano frequenti relazioni e stretti legami; la tradizione giuridica inoltre attingendo alle stesse fonti classiche correva nell'una e nell'altra parte dell'Impero parallela [4]).

II. L'esame del contenuto del passo di Armenopulo ci guida allo stesso risultato. La menzione esplicita del possessore di mala fede, al quale è negato qualsiasi rifacimento di spese con le parole: εἰ δὲ κακῇ πίστει, ζητεῖν ταύτας οὐ δύναται, ci rivela che quello squarcio riproduce un testo antico. Invero, nella compilazione di Giustiniano l'importanza della *bona fides*, in questi casi, rimase non solo affievolita ma fortemente depressa. Ormai, nel nuovo diritto [5]), il posto d'onore, che la *fides* aveva mantenuto senza contrasto nel diritto classico, fu concesso ad altro principio puramente materialistico che troviamo già formulato nel lib V dei Digesti nei seguenti termini: *non debet petitor ex aliena iactura lucrum facere* [6]).

Questa massima ebbe nella legislazione giustinianea una funzione direttiva [7]), e quindi le norme del diritto antico in materia di com-

[1]) Cfr. COHN, *ZSS.*, vol. X, p. 141.

[2]) FERRINI, *Archivio Giur.*, vol. 37, p. 292 e seg., p. 401; *Memorie del R. Istituto Lomb.*, vol. 18, an. 1891, p. 21.

[3]) Cfr. FERRINI, *Atti della R. Accad. di Torino*, vol. 35, an. 1900, p. 4 e seg. dell'estr.

[4]) BREHMER, *Rechtsschulen* cit., p. 88 e seg.; FERRINI, loc. cit.

[5]) È tuttavia degno di nota che anche l'epitome gaiana, nel passo di sopra riportato ed altrove, non distingue più possessori di *bona* e *mala* fede. In particolare su questo punto vedi HITZIG, *ZSS.*, 14, p. 202 e seg. e M. CONRAT, *Die Entstehung des W. Gaius*, p. 22, n. 62; ma la spiegazione di questa omissione io ritengo non sia ancora data.

[6]) D. 5, 3, 38. La correzione fatta da Triboniano alla decisione di Paolo è stata da me più volte avvertita; cfr. anche FABRO, *Rational.*, vol. 2, p. 293; il PERNICE (*Labeo*, II, 1, p. 389 e seg.) tuttavia ritenne il passo genuino ma non potè superarne le difficoltà. Ora ammette l'interpolazione anche il SEGRÈ (Op. cit. nella nota seguente, p. 278).

[7]) Con la stessa formulazione si legge in D. 20, 5, 12, 1, in un lungo periodo interpolato; cfr. RICCOBONO, *Bullettino*, vol. VIII, p. 188, n. 5, ed ora il SEGRÈ negli *Studi di diritto offerti a V. Scialoja*, vol. I, p. 279, n. 1.

penso di spese rimasero profondamente sconvolte in tutti i *iudicia* [1]), e di conseguenza in tutti gl' istituti giuridici.

I testi classici furono per questo rispetto modificati con sufficiente

[1]) Non è questo il luogo di richiami prolissi, tuttavia mi sia permessa una breve digressione con l'esame di un punto di diritto molto discusso e ripetutamente frainteso, relativo all'*actio negot. gest. contraria*. Si chiede se colui che gerisce affari altrui *depraedandi causa* possa ottenere compenso per le spese fatte: Giuliano rispondeva nel fr. 5 § 5 D. 3-5 sicuramente che no, in base ai principii più fermi del d. classico, ed in particolare poi per la natura del *iudicium bonae fidei*. La motivazione giulianea fu conservata nel testo con tutta la sua forza esclusiva: *quia improbe ad negotia mea accessit*; essa ha nel testo l'efficacia d'un domma formulato, in altra occasione, da Ulpiano (D. 47, 2, 12, 1) con le note parole: *nemo de improbitate sua consequitur actionem*. Ma i compilatori moderarono quella decisione inserendo nel passo una proposizione notevole. Riporto per maggior chiarezza il passo dai Digesti ed accanto la facile ricostruzione del testo genuino, perchè il lettore giudichi a vista:

Dig. 3, 5, 5, 5.	Julianus.
Sed et si quis negotia mea gessit non mei contemplatione, sed sui lucri causa, Labeo scripsit suum eum potius quam meum negotium gessisse, qui enim depraedandi causa accedit suo lucro non meo commodo studet. Sed nihilominus immo magis et is tenebitur negotiorum gestorum actione. Ipse tamen si circa res meas aliquid impenderit *non* in id quod ei abest, quia improbe ad negotia mea accessit, *sed in quod ego locupletior factus sum* habet contra me actionem.	. . . . . Ipse tamen si circa res meas aliquid impenderit, in id quod ei abest, quia improbe ad negotia mea accessit *non* habet contra me actionem.

Come si vede, la restituzione del testo giulianeo riesce a meraviglia; e la struttura stessa del passo ne offre il miglior argomento, dacchè il *tamen* riacquista la forza avversativa che aveva e che rimase sminuita nel periodo giustinianeo.

Dopo tutto possiamo constatare che il principio giustinianeo, di cui s'è discorso, trovò anche qui un'applicazione cospicua. I dubbi, le discussioni e proposte di Cuiacio (*Opera*, vol. 4, p. 273), Noodt (*Probab.* 3, 9), Pacchioni (*Gestione*, p. 439 e seg.) ed altri su quel passo sono pregevoli soltanto per questo, che mettono in chiaro le insormontabili difficoltà di quella decisione nell'ordine degli insegnamenti classici. Infatti s'è voluto superare l'ostacolo dicendo che Giuliano limitava l'azione all'arricchimento, per via di *exceptio, retentio, pensatio, condictio*, ed escludeva quindi l'*actio neg. gest. contraria*. Ma tutto ciò che importa? Qualsiasi compenso dato al gestore di mala fede urta lo spirito del diritto classico; e per il d. giustinianeo è ozioso discutere di formule, come Giustiniano stesso si esprime nella L. 47 § 1 D. h. t.: *haec suptilitas supervacua est*; è reale, invece, e notevole che a simile gestore è dato un compenso per via di azione. Anche il Segrè (*Studi in onore di V. Scialoja*, vol. I, p. 278, n. 3) ritiene il passo alterato.

coerenza; il rilievo che era fatto dai giuristi, costantemente, riguardo alla condizione particolare del possessore di mala fede, fu soppresso o con aggiunte modificato. Pertanto nella compilazione, e nelle opere dalla stessa derivate, non restano che sporadiche tracce di quel contrapposto, e queste poi si rinvengono più facilmente nei libri che per il sistema seguìto nella loro formazione meglio aderiscono agli esemplari antichi [1]), ovvero in brani qua e là sfuggiti alla avvedutezza dei commissari [2]).

Per contrario, le applicazioni del nuovo principio formano nei libri giustinianei un materiale soverchiante che non può essere costretto nelle angustie di una nota. Ma nemmeno occorre in proposito documentazione alcuna, dacchè il più grande esegeta delle nostre fonti potè affermare senza titubanza e vittoriosamente che riguardo al compenso delle spese utili e necessarie il diritto romano (intendi giustinianeo) stabilì una perfetta eguaglianza tra il possessore di buona fede e di mala fede [3]); ed il Pernice [4]) nella sua più recente trattazione dell' argomento, nella quale mirava principalmente a mettere in luce le dottrine dei giureconsulti, non ottenne risultati sicuri nè soddisfacenti; difatti, le sovrapposizioni giustinianee, sfuggite al suo occhio vigile ed acuto, gli velarono la visione intera e precisa delle norme classiche; egli pertanto finì col dire che le fonti offrono in proposito insegnamenti vacillanti e manchevoli [5]).

È invece intuitivo che a raggiungere onorevolmente la mèta bisognava prender le mosse dalle testimonianze contenute nelle opere di diritto pregiustinianee, le quali se offrono a questo riguardo pochi accenni, questi sono in compenso concordanti e incontrastati [6]).

Ma ai fini del presente lavoro gioverà meglio l' esame di altro testo riportato da Armenopulo, dal quale potremo trarre nuovi argomenti a conferma delle idee svolte e delle asserzioni finora fatte.

[1]) Cioe nelle *Inst.* II, 1, 30-34.

[2]) D. 41, 1, 7, 12; eod. 9 pr. § 1 (Gai. *res cott.*), cioè nel contesto di lunghi frammenti; indirettamente poi in D. 9, 2, 27, 5 (Ulp. *ad ed.*), D. 44, 4, 14 (Paul. *resp.*) ed infine in due Const. di Dioclez. e Mass. C. 3, 32, 16; 8, 10, 5.

[3]) Cuiacio, *Observ. X*, cap. I, e *passim*; cfr. anche il recente scritto dello Schey, *Festschrift für Dr. I. Unger*, 1898, p. 415 e seg.

[4]) *Labeo*, II, 1², pp. 380, 390.

[5]) Pernice, loc. cit., p. 389 e 380.

[6]) Gai. II, 77, 78 (e le fonti che fan capo a Gaio citate a p. 201, n. 3); Cod. Greg. c. 1. 2 *de rei vind.* 3, 6 e l' *interpetr*, *Edictum Theod.* § 137.

II.

Sumptus in rem alienam erogati.

I. Harm. II, 1, 35: Ὁ κακῇ πίστει ξένον οἶκον κρατῶν καὶ νεμηθεὶς ἀποδίδωσι τῷ κυρίῳ τούτου αὐτὸν μετὰ πάντων, ὧς εἰς βελτίωσιν τοῦ οἴκου ποιήσῃ, τὰς δέ ἐπ' αὐτῷ ἐξόδους οὐ λαμβάνει.

La fonte da cui Armenopulo trasse questo squarcio è ignota anche qui [1]). Esso contiene intanto l'indice di una costituzione di Gordiano (a. 239), che nel Cod. è così riportata:

c. 5 [III, 32]: « Domum, quam ex matris successione ad te pertinere et ab adversa parte iniuria occupatam esse ostenderis, praeses provinciae cum pensionibus quas percepit aut percipere poterat et omni causa damni dati restitui iubebit. 1. Eius autem quod impendit rationem haberi non posse merito rescriptum est, cum malae fidei possessores eius quod in rem alienam impendunt, non eorum negotium gerentes quorum res est, nullam habeant repetitionem. [*nisi necessarios sumptus fecerint: sin autem utiles, licentia eis permittitur sine laesione prioris status rei eos auferre*] ».

L'ultimo periodo che si legge ora nella costituzione del Codice non faceva parte del rescritto, ma fu aggiunto dai compilatori. Il riscontro preciso con altre interpolazioni osservate nei Digesti e nel Codice mette la cosa fuori dubbio [2]); quindi il sunto riferito da Armenopulo fu tratto dal rescritto genuino di Gordiano. Altre spiegazioni non sono possibili, per quanto ad esse si faccia volentieri ricorso pur dai migliori critici delle fonti. Ma come non si può, in questo caso, sospettare che Armenopulo avesse arbitrariamente soppresso la chiusa del testo, così nemmeno si può dire che nella pratica posteriore a Giustiniano siano avvenute modificazioni in questo punto di diritto; infatti in tutte le fonti bizantine il compenso è accordato pur al possessore di mala fede e lo *ius tollendi* vi è largamente riconosciuto.

Ma per questo riguardo abbiamo un argomento diretto che ci è

[1]) Heimbach rivendica anche questo testo alla *Synopsis*, 15, 1, 61; erroneamente, come si vedrà più oltre.

[2]) Cfr. Riccobono, in questo *Bull.*, vol. IX, p. 244 e seg.

fornito dallo stesso Armenopulo, il quale nel titolo medesimo riporta, questa volta dalla *Synopsis* [1]), il testo interpolato.

II, 1, 6: Ὁ τὸν ἀλλότριον οἶκον κακῇ (καλῇ Harm.) πίστει νεμηθεὶς ἀποδίδωσι μὲν αὐτὸν μετὰ τῶν στεγονομίων καὶ παντὸς ἑτέρου· τὰ δὲ δαπανήματα οὐ λαμβάνει [,εἰ μὴ ἄρα ἀναγκαῖά εἰσι· τὰ δὲ ἐπωφελῆ δύναται μὴ βλάπτων τὴν ἀρχαίαν ὄψιν ἀφελέσθαι].

I due sunti greci della costituzione di Gordiano differiscono fra loro per la forma ed alcune varianti di rilievo. Soltanto il § 6. che riproduce l' interpolazione, coincide col testo dei Basilici [2]) e quindi della Sinopsi; il § 36 invece viene da altra corrente e la sua origine è sicuramente pregiustinianea. Che quest' ultima epitome sia stata fatta sulla prima edizione del Codice di Giustiniano non si può provare, si hanno invece buoni argomenti per escluderlo.

Come è noto lo Zachariä mise in campo quella congettura per spiegare, ove occorrono, le discordanze tra il testo del Codice a noi pervenuto e le traduzioni greche; egli cioè affermò, ripetutamente [3]), che in simili casi la versione di Taleleo ed il comentario alle costituzioni dello stesso portassero vestigia della prima codificazione del 529. È facile osservare in contrario che se lo stesso fenomeno si ripete in altri comentari greci, in brani rispondenti ai vari libri di Giustiniano, quella ipotesi riesce insufficiente, ed anche per questo verso definitivamente condannata [4]).

La spiegazione più naturale, che è anche come di solito la più semplice, emerge dall' insieme delle prove raccolte in queste pagine; nel manuale di Armenopulo cioè fu accolto il sunto del testo giustinianeo [5]), ma insieme vi passò l' epitome pregiustinianea ricavata dalla costituzione genuina. Di passi riportati in varie redazioni si hanno vari esempi nel manuale di Armenopulo, come in tutte le opere compilatorie dell' antichità.

[1]) Cfr. ediz. dello ZACHARIAE, Δ, I, 5, p. 168.

[2]) ZACHARIAE, *Suppl.*, p. 36; B. 15, 1, 85.

[3]) ZACHARIAE, *Kritische Vierteljahrschrift*, vol. 16, p. 221 e seg.; *Zeitschrift f. R. G.*, vol. X, p. 62; *ZSS.*, vol. VIII, p. 10, 36, 39, 41, 46, 55, 61.

[4]) Vedi contro già P. KRUEGER, *praefat.*, p. XIV-XVIII, e nella sostanza anche in *Geschichte der Quellen*, p. 364, n. 32.

[5]) Ma a chi bene osservi anche nel § 6 sopratrascritto, conforme in tutto al testo dei Basilici, le parole εἰ μὴ ἄρα... ἀφελέσθαι hanno l' impronta d'una interpolazione inserita nel sunto greco più antico.

Il nostro § 36 pertanto fornisce ancora un elemento autorevole per la dottrina del diritto classico in materia di compenso di spese e miglioramenti. Il contrasto con il diritto giustinianeo, secondo le idee svolte nell'articolo precedente, non potrebbe essere meglio documentato.

III.

Inaedificatio, plantatio, satio.

I. Anche in altre collezioni greche rimasero tracce dei nuovi ordinamenti che ho messi in rilievo.

Nel νόμος γεωργικός e precisamente nei paragrafi aggiunti al nucleo primitivo che appaiono nelle redazioni più recenti si legge il brano che segue: [1])

Ὁ ἐν ἀλλοτρίῳ ἐδάφει κτίζων ἢ σπείρων ἢ φυτεύων ἢ ἄλλο τι ἐργαζόμενος ἐκπιπτέτω τῆς δεσποτείας μηδὲ τὰ δαπανήματα λαμβάνων.

Il Ferrini ritenne che tutti i paragrafi di più recente formazione, che sono riportati dal ms. ambrosiano Q 50, fossero ricavati dalla compilazione giustinianea, e nota come fonte del brano sopra trascritto la c. 11 Cod. 3, 32 di Diocleziano e Massimiano [2]). Ma i punti di contatto tra quel preteso esemplare ed il sunto greco sono molto scarsi. La costituzione si riferisce solo alle seminagioni e piantagioni; laddove il nostro § ha tutto il contenuto preciso di Gaio II, 73-75, redatto in forma più stringata della stessa epitome latina (II, 4). Anche questo sunto greco ha quindi origine pregiustinianea e fu probabilmente ricavato da Gaio. Certamente esso non è scevro di inesattezze; infatti non vi si fa cenno della mala fede di colui che opera sul terreno d'altri, ed io ho già notata [3]) l'identica lacuna nell'epitome latina (II, 6). Tuttavia gli elementi classici sono in quello squarcio preponderanti, e noi possiamo prenderlo in esame con qualche profitto.

[1]) Cod. Ambrosiano Q. 50 § 87; Ferrini, *Byzantinische Zeitschrift*, vol. VII, p. 559 e seg.; Heimbach, X, 2.

[2]) Ferrini, loc. cit.

[3]) Cfr. sopra p. 202, n. 5.

II. Per il diritto classico è cosa certa che il proprietario del fondo su cui il terzo ha edificato, seminato o eseguite piantagioni non è tenuto, solo per questo, a rifare a chicchessia il valore dei miglioramenti. Come dimostrai altra volta [1]) un compenso è dovuto, per via d'azione, qualora fra le parti — cioè, il proprietario del fondo ed il terzo che ha fatte le opere — esista un rapporto obbligatorio che può aver fondamento in un contratto o delitto.

Ma inoltre il compenso può aver luogo, per via di ritenzione, in virtù della *exceptio doli* nei *iudicia stricti iuris*, o per l'*officium iudicis* in quelli *bonae fidei*; in tutti questi casi però si richiedono speciali condizioni, rilevante fra tutte la *bona fides* dell'agente [2]).

Il compenso adunque ha in ogni evenienza fondamento in un presupposto giuridico: l'obbligazione o la *bona fides*; esso non può aver luogo se manca l'una o l'altra di quelle condizioni. A quale altro principio si dovrebbe riportare l'obbligo del proprietario a rifare le spese al terzo? L'edificio costruito, la pianta trasportata sul fondo altrui, appartengono al proprietario del fondo per accessione; sono *pars fundi*. Formalmente il proprietario ha quel che è suo e nulla più [3]). Il fondo ha avuto bensì un incremento, ma questo è perfettamente analogo ai casi di alluvione. Anche nell'*avulsio* c'è un danno visibile da una parte e un aumento dall'altra; tuttavia l'acquisto e la perdita avvengono per norme di diritto e sono irrimediabili, fatali, come li descrive uno scrittore latino della più tarda età nella sua forma imaginosa e gonfia: « et flexuose serpens fluvius largitur in compendio alterius quod furatur ab altero simulque fit lucrum finitimi aliena calamitas » [4]).

Di regola avviene lo stesso negli altri casi di accessione. Chi ha operato sul suolo altrui non può rovinare l'edificio che vi avesse edificato, non può svellere le piante nè falciare o distruggere i germogli delle sementi che vi avesse sparse. Per le piante e le sementi il prin-

[1]) *Distinzione delle impensae*, in *Archivio Giuridico*, vol. 58, p. 30 dell'estr.

[2]) Gai. II, 76.

[3]) In quest'ordine di idee è anche il Sokolowski, *Die Philosophie im Privatrecht*, p. 145 e seg.; ma egli smarrisce la diritta via ben tosto rivolgendo l'attenzione a testi giustinianei.

[4]) Ennodio, *Vita Epiphani*, p. 336, ediz. Hart. Lo stesso concetto esprime Pomponio (D. 41, 1, 30, 3) nella frase: « flumina enim censitorum vice funguntur ».

cipio è ancora attestato nel diritto giustinianeo [1]), per l'edificio fu soltanto Giustiniano che introdusse lo *ius tollendi* [2]).

Così si arriva pianamente alla conclusione che per il diritto classico colui che investe sul suolo altrui un capitale per via di costruzioni, piantagioni o seminagioni non ha per ciò stesso diritto ad un compenso; egli perde il dominio dei materiali impiegati: ἐκπιπτέτω τῆς δεσποτείας μηδὲ τὰ δαπανήματα λαμβάνων; e questa affermazione è vera; infatti il diritto al compenso è eventuale, presuppone altri elementi giuridici.

III. La cosa muta aspetto se guardiamo il nuovo diritto codificato da Giustiniano. A proposito di accessioni a cose mobili i Digesti contengono una testimonianza esplicita:

fr. 23 § 5 (VI-I): *ideoque in omnibus his casibus, in quibus neque ad exhibendum neque in rem locum habet, in factum actio necessaria est.*

Il testo ha una portata generale: il proprietario che ha sofferto la perdita della cosa deve poter ricuperare, nei casi più sfavorevoli, il prezzo della stessa con un'*actio in factum*. Questa perciò ha una funzione equivalente all'*actio in rem*; si esperisce contro qualsiasi possessore della cosa che ha tratto vantaggio della proprietà estinta.

In questo senso però il rimedio è nuovo, ed esorbita, come appare a prima vista, i limiti del compenso tenuti fermi dal diritto classico. Che la innovazione sia stata introdotta da Giustiniano è pure fuori dubbio [3]). Importa piuttosto notare che anche qui troviamo l'applicazione del noto principio. messo abbastanza in rilievo in queste

[1]) Fr. 53 (VI-I) Pomponio; 25 § 1 (XXII-I) Giuliano: 9 § 2 (XXXIX-II) Alfeno-Ulpiano; 9 § 2 (41-1) Paolo; c. 11 C. 3, 32; notevolissimo fra tutti poi per quanto attiene al compenso il fr. 16 § 1 D. XIX-V di Pomponio: «Permisisti mihi ut sererem in fundo tuo et fructus tollerem; sevi nec pateris me fructus tollere. nullam iuris civilis actionem esse Aristo ait: an in factum dari debeat deliberari posse: sed erit de dolo». Aristone non vede alcuna azione civile possibile per il caso esposto. Si ricorre appunto all'*actio doli*, che è eminentemente sussidiaria; così Ulpiano in D. IV, 3, 34: «nulla alia quam de dolo malo actio locum habebit».

[2]) Cfr. Riccobono, in questo *Bullettino*, vol. 8, p. 243, vol. 9, p. 242 e seg.

[3]) Cfr. Lenel, *Pal.* 1, p. 1005; Gradenwitz, *Interpol.* p. 64, n. 1, p. 94, che ha messo in chiaro la interpolazione formale, ma iuclina a ritenere classico il contenuto; per Erman, poi (*ZSS.* vol. 13, pp. 212 e 217), la sostanza è *certamente* (!) del giureconsulto Paolo: confr. pure vol. 19, p. 306, della stessa Rivista; e Mancaleoni, *Reivindic.*, p. 43.

pagine, che ovunque si riscontri un lucro con danno d' altri, il perdente ha diritto ad un indennizzo mediante azione [1]).

Lo stesso ideale di giustizia si volle pur raggiungere nei casi di accessioni ad immobili. Le applicazioni sono qui particolari, ma nello stesso tempo così gravi che devono a buon diritto riguardarsi come espressione di tutto un nuovo ordinamento della materia.

Chi avesse perduto la proprietà del fondo per l' occupazione permanente delle acque del fiume, ha diritto a ricuperarla nel caso che il fiume posteriormente riprenda altro corso [2]). Questa regola fu posta da Giustiniano, che escluse quindi, nel caso speciale, l' accrescimento dell' alveo derelitto ai proprietari rivieraschi, garantito da una costante e antica dottrina [3]).

Per le costruzioni imposte sul suolo altrui si arrivò nei casi estremi fino a permetterne all' edificatore la demolizione per riprendere i materiali (*ius tollendi*).

Per le piante il nuovo principio fu inserito in un testo di Ulpiano molto discusso sin dalla Glossa (ad h. l.) e riuscito pur sempre incoercibile [4]).

Ulpiano attinse la decisione all' opera *dig* di Alfeno e la riferisce in due redazioni affini, nel l. 16 *ad edictum* e nel l. 53. Giova pertanto riportarle entrambe, paro a paro, e nella terza colonna tentare la restituzione nella sua probabile forma genuina del testo interpolato.

[1]) Anche il fr. 9 § 2 D. 41-1 di Gaio subì dei rimaneggiamenti notevoli che si spiegano agevolmente con le idee espresse nel testo; cfr., per la critica di questo passo, PEROZZI, in *Rendiconti dell'Istituto Lombardo*, 23, p. 501 e seg.; MANCALEONI, op. cit., p. 44 e seg.; MAYR, *ZSS.*, 26, p. 100 e seg.

[2]) Cfr. D. 41, 1, 7, 5 e 30 § 3 (RICCOBONO, negli *Studi offerti a F. Schupfer*, vol. I, p. 224 e seg.).

[3]) Nel Codice Napoleonico, all'articolo 563, la decisione particolare posta da Giustiniano ebbe una formulazione generale; si concesse l'alveo relitto ai proprietari del suolo di nuovo occupato dal fiume a titolo di indennità, in proporzione quindi del danno sofferto.

[4]) Cfr. JHERING, nei *Jahrbücher f. Dogm.* I, p. 141; BREZZO, *Retv. utilis*, p. 168; H. KRÜGER, *ZSS.*, vol. XII, p. 165; CH. APPLETON, *Propriété pret.* p. 73 e seg.; MANCALEONI, *Retv. utilis*, p. 46; BUONAMICI, *Arch. Giur.* vol. 43, p. 219; ERMAN, *ZSS.*, vol. XIII, p. 202. n. 2; CZYHLARZ, *Festschrift f. Dr. Unger*, p. 12, 26; BIERMANN, *Krit. Vierteljahr.*, 3. Folge, vol 7, p. 18; ROB. v. MAYR, *Vindicatio utilis*, *ZSS*, vol. 26, p. 83 e seg., p. 116 e seg.

D. 39, 2, 9, 2.	D. 6, 1, 5, 3.	Ulpian.
ita demum autem crustam vindicari posse idem Alfenus ait, si non coaluerit nec unitatem cum terra mea fecerit, nec arbor potest vindicari a te, quae translata in agrum meum cum terra mea coaluit.	. . . . . De arbore, quae in alienum agrum translata coaluit et radices immisit, Varus et Nerva *utilem in rem actionem dabant*: nam si nondum coaluit, mea esse non desinet.	. . . . . De arbore, quae in alienum agrum translata coaluit et radices immisit, Varus et Nerva in rem *agi non posse aiunt*: nam si nondum coaluit, mea esse non desinet.

I due riferimenti di Ulpiano erano nella sostanza coincidenti. Nell'uno e nell'altro si indagava soltanto l'ammissibilità o meno della *vindicatio* della pianta trasportata nell'altrui fondo. Anche nel fr. 5 si dice, come già nell'introduzione del fr. 9 § 2, per la *crusta*, che se l'albero non *coaluit, mea esse non desinet*; or nel periodo che precede si doveva necessariamente negare la *vindicatio*, perchè vi si fa l'ipotesi che l'albero *coaluit et radices immisit*; la stessa ipotesi contemplata nella chiusa del fr. 9 § 2. Il *nam* aveva dunque nel fr. 5 § 3 forza avversativa; stabiliva un'antitesi in base ai diversi presupposti di fatto, e l'antitesi, per effetto della modificazione introdotta dai compilatori rimase, nell'odierna struttura del passo, rovinata [1]).

Ad accertare poi l'interpolazione delle parole che ho escluse nella restituzione del testo, giova notare la frase: Varus et Nerva *actionem dabant*, attorno alla quale lo Czyhlarz [2]) ed altri scrittori si affaticarono davvero inutilmente. È evidente però che quella espressione si addice all'editto, cioè all'attività del pretore che può *dare* o *denegare actionem* [3]), mai ai giuristi, i quali, se esercitavano con i loro responsi notevole influenza sullo sviluppo del diritto, non ebbero potere di creare o dare nuove azioni [4]). I compilatori del resto si manifestano

[1]) Anche il Mancaleoni ha ben rilevato questo vizio nel testo giustinianeo, ma egli riduce poi la sua critica in termini angusti, supponendo aggiunte soltanto le parole *in rem* (*Reivindicatio utilis*, p. 49), che nella ricostruzione del testo io ho mantenute. Difatti i rilievi dello Erman (*Mélanges*, p. 257), a proposito delle parole *in rem* del testo, sono giustissimi. Mayr, loc. cit., p. 89, n. 11, sospetta soltanto un'alterazione del testo senza precisarla.

[2]) Loc. cit. p. 25.

[3]) V. F. 83: praetor..... actionem dabit. Cfr. Krueger, *ZSS.*, 16, p. 2 e seg.

[4]) Cfr. Lenel, *Die except.* p. 62; Bekker, *Aktionen*, II, p. 148; Erman, *ZSS.*, 13, p. 203; Pernice, *ZSS.*, 20, p. 146. In molti casi l'opinione del giurista ha il va-

altre volte per questo segno; così in D. 4, 6, 18: *Sciendum est, quod in his casibus restitutionis auxilium maioribus damus cet.* [1]); in D 16, 1, 8, 2: *exceptionem ei Senatus consulti Marcellus non daret cet.* [2]); in D. 39, 6, 29: *adhuc quis dabit in rem donatori* [3]); in D. 23, 3, 33: Recte itaque Sabinus *disposuit ut diceret* [4]); in D. 4, 2, 14, 10: *sic hoc disponendum est .. poenae autem usque ad duplum stetur* [5])

IV. Tornando ora alla sostanza delle cose possiamo affermare che nel diritto giustinianeo è palese la tendenza a dare in tutti i casi di perdita della proprietà per accessione un compenso per via di *actio*. Che la *utilis in rem actio* del fr. 5 § 3 abbia questa funzione non si può mettere in dubbio [6]); ed è vana poi qualsiasi discussione sulla natura della formula in proposito, perchè il rimedio era ignoto nel periodo classico [7]).

Ma per ciò stesso, di fronte alla tendenza generale del diritto giustinianeo, la formulazione che si legge nel νόμος γεωργικός, da cui prendemmo le mosse, acquista un valore spiccato. Essa non poteva germogliare dai libri di Giustiniano, perchè riproduce nei suoi elementi più salienti la dottrina classica. Il nostro § doveva nella sua prima origine appartenere ad una epitome greca forse delle Istituzioni gaiane; e già il Ferrini aveva osservato, che i passi aggiunti alla collezione di leggi rustiche non furono presi dai Basilici [8]), ma da comentari antichi e vari, in prevalenza del tempo di Giustiniano.

lore d'un suggerimento al magistrato; cfr. *Collatio*, 12, 7, 7: et hic puto... dandam actionem; *eod.* 8: et ideo aequius putat in factum actionem dandam.

[1]) Cfr. LENEL, *Pal.* I, p. 987, n. 1.

[2]) Cfr. MITTEIS, *Grünhut's Zeitschrift*, vol. XVII, pp. 25, 36.

[3]) La sola introduzione sembra nel testo genuina; il resto, dalle parole *et si quidem* in poi, è fattura di Triboniano; ed il fr. fu messo in rilievo per il contenuto dal MANCALEONI, op. cit., p. 22 e seg., e dal FERRINI, *Pand.*, p. 853. n. 2; per altre indicazioni cfr. MAYR, loc. cit., p. 94 e seg.

[4]) Cfr. RICCOBONO, in questo *Bullettino*, vol. VII, e PAMPALONI, *Archiv. Giurid.*, vol. 56, p. 12. In questa categoria vanno pure annoverati i seguenti testi: D. 6, 1, 38; D 39, 3, 2; D. 49, 1, 15; D. 3, 3, 33 pr. *actionem autem intendere vetamus.*

[5]) Cfr. EISELE in *ZSS.*, vol. 13, p. 135.

[6]) Cfr. JHERING, loc. cit. p. 141; SOKOLOWSKI, op. cit. p. 160; WINDSCHEID, *Pand.* § 174, n. 9. Ma è giusto del resto notare che la natura dell'azione, qui come in altri casi, non è ben determinata; cfr. MAYR, loc. cit. p. 123 e seg.

[7]) Cfr. ora LENEL, *L'édit. perp.* vol. I, p. 211, in contrapposto alla opinione espressa nell'edizione tedesca, p. 146, dove riferiva anche il nostro testo ad una *formula ficticia.*

[8]) FERRINI, loc. cit. p 559.

IV.

Impensae in res dotales factae.

Son note le prescrizioni emanate da Giustiniano sulla dote con la *c. unica de rei uxoriae actione cet.* V, 13. In virtù di questa legge dell' anno 530 l' *actio rei uxoriae* subì una trasformazione completa. Per il compenso delle spese fatte dal marito sulla dote la costituzione contiene in massima nuovi precetti. Infatti, solo per le spese necessarie fu confermato il diritto antico: *dotem minuunt*; del resto si volle radicalmente abolito tutto il sistema delle *retentiones* anche a proposito delle *impensae*. L'imperatore mostra per quel blando rimedio un'avversione acre e lo proscrive con frasi robuste, alla maniera bizantina: *taceat in ea retentionum verbositas.*

L'ideale di Giustiniano era ben diverso: egli fermò il principio che sciolto il matrimonio ognuna delle parti dovesse avere il suo, rendendo così omaggio, in un tempo ben lontano, alla massima: *les affaires sont les affaires.*

Di conseguenza per lo spese utili, fatte sulla dote, garantì al marito un' azione, senza alcun riguardo, per la sostanza, al consentimento della donna. Il marito ha ora, in ogni caso, o l'*actio mandati* o l'*actio negot. gest.* Quest' ultima azione riceveva così un'applicazione smodata, ma consentanea al tipo raffazzonato da Giustiniano.

Per le spese voluttuarie fu accordato per la prima volta un nuovo rimedio, lo *ius tollendi*.

Tutte queste riforme, com' era naturale, furono tradotte nei Digesti [1]); e cioè per le spese utili nei fr. 7 (25-1) e 7 § 16 (24-3), nei quali fu sostituita la parola *actionem* al posto di *retentionem*; per le voluttuarie nel fr. 9 h. t., che è nella sua interezza fattura dei compilatori.

In contrapposto, i principii applicati dai giureconsulti romani nella trattazione di questo soggetto sono ancora visibili. La donna è obbligata a rifare al marito le spese utili se fatte col suo consen-

[1]) La dimostrazione di quanto segue nel testo fu da me data nello studio sugli Schol. Sin. in questo *Bull.*, vol. IX, p. 238 e seg.

timento [1]); non aveva mai obbligo a compensare le spese voluttuarie, anche se fatte col suo consenso [2]). I giuristi nelle loro trattazioni rilevavano appunto l'antitesi fra le due categorie di spese sulla base della *voluntas mulieris*. E l'antitesi si coglie ancora ravvicinando i fr. 7, 8, 11 D. h. t. [3]); ma noi la ritroviamo poi viva ed in tutta la sua purezza nel l. IV, t. X di Armenopulo.

Questo compilatore ci rappresenta in due §§ consecutivi tutta la dottrina classica, col contrapposto dell'elemento della volontà nelle due specie diverse; efficace per le utili e non per le voluttuarie; per queste quindi vi si esclude ogni compenso e vi si ignora lo *ius tollendi*.

Harm. IV, 10:

§ 55. Κἂν γνώμῃ τῆς γυναικὸς γεγόνασι τὰ πρὸς τέρψιν δαπανήματα, οὐκ ἀπαιτοῦνται [4]).

§ 56. Τότε ὑπεξαιροῦνται τὰ ἐπωφελῆ, ὅτε κατὰ γνώμην γένωνται τῆς γυναικός. ἄδικον γάρ ἐστι μὴ ἔκουσαν ἐτέρωθεν δοῦναι καταναγκασθῆναι πωλῆσαι τὸ πρᾶγμα, περὶ ὃ γέγονεν ἡ δαπάνη [5]).

Certamente, questi paragrafi corrispondono a due frammenti del titolo *de impensis cet.* XXV-1 dei Digesti; il primo al fr. 11 di Ulpiano, al fr. 8 di Paolo il secondo; combaciano inoltre, come ho rilevato in nota, con il testo riportato dai Basilici e dalla Sinopsi. Ma ciò che può significare? Semplicemente questo: che l'ordinamento dei sunti greci nel secolo VI era fatto secondo l'ordine dei Digesti e che dalle raccolte pregiustinianee si ricavavano i passi che dopo la compilazione di Giustiniano potevano ancora interessare [6]).

Armenopulo dovette adoperare in quel punto una collezione del secolo sesto da cui trassero pure i compilatori dei Basilici [7]).

Vero è che il fr. 9 (25-1), che riguarda lo *ius tollendi*, fu aggiunto posteriormente in margine al § 55 del manuale [8]), e che, secondo nota

[1]) D. 25, 1, 8; 50, 16, 79, 1.

[2]) D. 11 h. t.

[3]) La ricostruzione di questi passi fu da me fatta nel lavoro disopra citato, p. 246.

[4]) Coincide col testo dei B. 28, 10, 11, e Synopsis π, 39, 66.

[5]) = B. 28, 10, 8; Synopsis π, 39, 64.

[6]) Così anche ALIBRANDI, *Opere*, p. 52.

[7]) Si sa che Armenopulo tendeva a rendere quanto più copioso il suo manuale compulsando una grande varietà di fonti καὶ τῶν προχείρων τὰ κάλλιστα, come egli stesso c'informa nella προθεωρία.

[8]) HEIMBACH, p. 558, nota ee.

Heimbach [1]), tali integrazioni furono per lo più eseguite dallo stesso Armenopulo; ma appunto in ciò, se non erro, si ha la prova più evidente che il nostro compilatore nella prima formazione dell'opera ebbe fra le mani un comentario che presentava in quel punto l'indice dei soli frammenti genuini di Paolo e Ulpiano.

Altre spiegazioni non sarebbero attendibili; avrebbero piuttosto il valore di ripieghi vani, quando noi sappiamo che non si tratta qui di un caso singolare, ma di un fenomeno che si ripete le tante volte ed in tutte le fonti greche.

Infatti si può dimostrare che molte interpolazioni giustinianee furono trasportate sui sunti greci preesistenti. Questa indagine non è certo agevole, ma l'occhio esercitato può ancora scovrire, in alcuni casi, che l'aggiunta ha tutti i caratteri di una nota marginale, perchè si attacca male al periodo che precede o addirittura vi si pone duramente in contrasto; in altri casi il passo greco presenta sproporzioni ingiustificate, una parte rende l'epitome, l'altra una versione letterale del passo latino; se noi sappiamo, per altro ordine di conoscenze, che il sunto è tratto dal testo genuino e la versione letterale invece si riporta alla interpolazione, o al contrario, la spiegazione che il testo risulta di due strati formati in tempi diversi è la più semplice e legittima [2]).

Viceversa, altre volte si constata che la traduzione o il sunto che dànno i Basilici, nel testo ufficiale o nell'apparato degli scolii, non portano le interpolazioni inserite da Triboniano; in questi casi abbiamo la prova diretta che l'esemplare da cui la versione o il sunto del testo fu ricavato era l'originale, non quello giustinianeo [3]).

[1]) *Praefatio*, p. XVII.

[2]) Alcuni esempi tipici furono da me posti in rilievo e dimostrati: B. 28, 10, cap. 11. Sch. dello Anonimo (HEIMBACH, III, p. 298) corrispondente ai fr. 9, 11 pr. D. 25, 1; cfr. questo *Bullettino*, IX, p. 257 e seg., p. 282 e seg. — B. 16, 8, 12, 52 = D. 7, 8, 12, 2 (RICCOBONO, *Sull'usus*, negli *Studi offerti a V. Scialoja*, estr. p. 19 e seg.). — B. 28, 1, cap. 13 = D. 23, 1, 15 (RICCOBONO, *Prospectus montium*, negli *Studi in onore di C. Fadda*, p. 18, n. 1, dell'estr.). — Sch. Sinait. 20, ove la nota marginale, corrispondente al fr. 9 D. 25, 1, fu incorporata alla versione greca del fr. 11 pr. *eod* (cfr. RICCOBONO, *Bullettino*, vol. IX), laddove in tutte le altre fonti greche il sunto del fr. 9 è riprodotto in capi separati o nelle paragrafe.

[3]) Gli esempi per quanto riguarda il Codice sono copiosi e riportati dallo ZACHARIAE in vari luoghi (cfr. gli scritti citati a p. 206, n. 3); per i sunti corrispon-

Nella stessa maniera i paragrafi 55 e 56, sopra riportati, di Armenopulo ci conservano una testimonianza preziosa della dottrina classica in materia di spese dotali. Ma quei paragrafi inoltre danno una bella conferma ai risultati cui pervenni altra volta con l'esame di tutte le fonti relative a quel punto di diritto, gli scolii Sinaitici compresi.

V.

Il fr. 32 pr. D. 15, 1 di Ulp. II disput. secondo una citazione di Stefano.

I. La scoperta del ms. Veronese nel principio del sec. XIX diffuse una luce viva su tutte le fonti romane, precipuamente per la esposizione organica del processo civile presupposto nelle opere dei giureconsulti. Ma il prezioso libro di Gaio suscitò insieme molti altri problemi, che ancora attendono una soluzione; e pur il fr. 32 pr, citato nella iscrizione di questo capitolo, si avviluppò fin d'allora in un nodo gordiano. Ulpiano, infatti, stando al testo dei Digesti, deciderebbe dapprima, regolarmente, che il creditore che abbia esperita l'azione *de peculio* contro uno dei legittimati passivamente non possa poi ripeterla contro altri: « unus conventus ceteros liberat »; ma soggiunge ben tosto che per dettato di *equità* si debba ammettere contro gli altri legittimati la ripetizione del *iudicium*, nel caso in cui il creditore non avesse ottenuto, nei limiti dell'ammontare del peculio, il completo soddisfacimento.

Le difficoltà si assommavano in questo punto del testo invincibili. Ulpiano sembrava non si fosse preoccupato degli effetti della contestazione della lite nel primo giudizio, della consumazione pro-

denti ai passi dei Digesti si ha minor numero di esperienze, ma ciò solo per il fatto che finora si è rivolta nessuna attenzione a questo ordine di confronti. Posso qui notare: B. 12, 1, 50 corrispondente a D. 17, 2, 52 § 2; l'interpolazione è invece nota agli scolii; v. HEIMBACH, vol. I, p. 751, e la giusta spiegazione data dal BRASSLOFF in *Wiener Studien*, vol. 24, p. 567. — B. 25, 2, 16 corrispondente a D. 20, 1, 16 § 4; cfr. LENEL, *Pal.* I, p. 649, n. 1; EISELE, *ZSS.*, vol. 18, p. 4; GOEPPERT, *Organ. Erzeugn.*, p. 395. — B. 16, 8, 2, sch. 1 corrispondente a D. 7, 8, 12, 1 od altro testo classico a noi non pervenuto (cfr. RICCOBONO, *Sull'usus*, loc. cit. p. 13 e seg.); infatti lo sch. non coincide nemmeno col testo di Theoph. II, 5, 1 = I. *eod.*, tratti evidentemente da GAIO, *r. cott.*; cfr. D. 7, 8, 11.

cessuale dell'obbligazione, e a sciogliere questo nodo la scienza romanistica si era, specialmente negli ultimi anni, dedicata con ardore, con tutte le forze. Le spiegazioni riuscivano varie, incerte e perfino assurde, nè torna a vantaggio l'indugiarvisi. Basterà soltanto ricordare che il libro più notevole della scienza romanistica moderna, l'Editto perpetuo del Lenel, cospicuo per rigore di critica, copia di documentazione e limpidezza, offre in questo punto, fatalmente, la pagina più torbida [1]). L'enigma ora è sciolto; il fr. 32 pr. è spiegato; e toccò al Lenel l'onore di decifrare da un brano di pergamena, acquistato dalla biblioteca di Strasburgo, le 15 parole, in parte disarticolate, che costituivano le lettere iniziali di 7 righe del ms. [2]).

Riproduco qui in 4 colonne i testi relativi, e cioè nella prima il passo dei Digesti, nella seconda le parole mutile del brano di pergamena di Strasburgo, nella terza la ricostruzione del fr. fatta dal Lenel, nella quarta uno scolio di Stefano, in cui l'interprete bizantino si riportava al nostro frammento.

[1]) *L'Éd. perp.* vol. 1, p. 331.

[2]) Cfr. *Sitzungsb. d. K. P. Ak. d. W.*, 1904, p. 1161 e seg.; *ZSS.*, vol. 25, p. 369.

D. 15, 1, 32 pr. (Ulpian. 11 Disput.)	Pergam di Strasb.	Ulpian. II Disput. (ricostruzione del Lenel)	Steph. B. 18, 5, 11, Sch. 75 [1])
. . . . .		. . . . .	
Sed et si *plures* sint fructuarii vel bonae fidei possessores, *unus* conventus *ceteros* libera*t*, quamvis non maioris peculii, quam penes *se* est, condemnari debeat. sed licet hoc iure contingat, tamen aequitas dictat iudicium in *eos* dari, qui occasione iuris libe*ra*ntur, ut magis *eos* perceptio quam intentio liberet; nam qui cum servo contrahit, universum peculium eius quod ubicumque est veluti patrimonium intuetur.	rum libera quamvis non maio penes eum est debeat tingat tamen dictat resc cium in	[sed et si duo sint fructuarii vel bonae fidei possessores, alterum conventum alte]rum libera[re Iulianus ait], quamvis non maio[ris peculii quam] penes eum est [condemnari] debeat. [sed licet hoc iure con]tingat, tamen [aequitas] dictat resc[issorium iudi]cium in [eos [1]) dari, qui occasione iuris liberantur].	Ση[μείωσαι] ὅτι τοῦ οἰκέτον προθέντος ἐπιλογὴν ὁ πεκουλιάριος ἔχει δανειστὴς, εἴτε κατὰ τοῦ πράτου βούλεται ἴντρα ἄννουμ δηλονότι τὴν δε πεκουλίο κινεῖν, εἴτε κατὰ τοῦ ἀγοραστοῦ περπετούως. κινήσας δε καθ' ἑτέρον καὶ μὴ ἀποπληρωθεὶς δύναται κατὰ τοῦ ἄλλου ρεσκισσορίαν κινεῖν ὡς ὁ Οὐλπιανὸς ἐν τῷ λβ' διγ. φησὶ τοῦ παρόντος τί.
		[1]) Preferirei anche qui restituire il singolare *eum* e *liberatur* come dirò più oltre nel testo.	[1]) Suppl. Zach. p. 215.

II. La ricostruzione del testo genuino di Ulpiano è riuscita facile e sicura con la guida di quei pochi avanzi. Essi poi per somma ventura corrispondono al punto più saliente e tormentato del fr. 32 pr. È quindi constatato che i compilatori accolsero il periodo ulpianeo: sed licet — in *eos* dari, con modificazioni, che, come bene rileva il Lenel, sono più interessanti delle coincidenze stesse dei due testi. Sopratutto notevole la omissione della parola RESCISSORIUM che era fondamentale nel brano, e a causa della quale gli scrittori furono indotti in falsi cammini. L'alterazione del testo era stata sospettata e poi rigorosamente affermata con dimostrazioni ineccepibili [1]). Che i limiti dell' interpolazione si fossero male determinati, deve attribuirsi piuttosto che alla sconsideratezza degli scrittori alla *imbecillitas* del genere umano, come direbbe Giustiniano. Nel testo genuino, sappiamo ora, era riportata anzitutto la decisione di Giuliano, che era comentata da Ulpiano. Ma il nostro giurista non aveva scritto, come espone il testo dei Digesti, che il creditore può ripetere *simpliciter* l'*actio de peculio* contro gli altri debitori; sibbene egli ammetteva per dettato dell'*aequitas* la rescissione del primo e quindi un nuovo giudizio. E romanamente le due cose sono diverse, di molto diverse. Soltanto Giustiniano, qui come in altri casi in generale, tolse di mezzo la consumazione processuale dell'*actio*, e la necessità, quindi, della *restitutio* per aver luogo il secondo giudizio.

Che diritto si ha dunque di scrivere, come fa il Solazzi [2]), che 'i principî della consumazione processuale appariscono violati' anche dalla giurisprudenza romana? La *in integrum restitutio* può annientare tutti gli effetti di negozi o fatti giuridici secondo lo *ius civile*: della *usucapio*, della *mancipatio*, così anche della consumazione processuale dell'*actio*. Per gli altri casi, cui il Solazzi si riferisce, attenderemo la dimostrazione completa; per ora io trovo nel suo scritto chiara soltanto quell'affermazione e le frasi che decantano la bancarotta della caccia o sport delle interpolazioni o dell'ossessione dei tribonianismi.

[1]) E tra coloro che dichiaravano il testo interpolato l' ERMAN aveva con fine intuito afferrata quasi intera la verità in varii scritti relativi a questo punto; cfr. *ZSS.*, vol. 19, p. 329 e seg.; vol. 20, p. 213; *Mélanges Ch. Appleton*, p. 215 e seg.

[2]) In questo *Bull.*, vol. 17, p. 228.

Tornando al testo quale risulta integrato con i nuovi elementi, è pure risoluta la difficoltà messa in campo dal Lusignani [1]) e dal Ferrini [2]) circa l'assenza di una *iusta causa* specifica, per accordarsi dal pretore la rescissione; perchè, se il giureconsulto si riporta ad un dettato dell'*aequitas*, vuol dire che nella specie era riconosciuta dalla giurisprudenza una *iusta causa* obbiettiva, per quella particolare condizione dei rapporti peculiari. [3])

III. Ora che gli avanzi della pergamena di Strasburgo hanno permesso di veder chiaro il fr. 32 pr. di Ulpiano, si rifà, almeno per la seconda volta, solennemente, l'onore di un interprete bizantino, di Stefano; il quale, a chiarire il fr. 11 § 8 h. t., si riferiva appunto al testo ulpianeo sopra trascritto, che ha con quello strettissimo rapporto.

E Stefano insegna che il creditore che non ha avuto il soddisfacimento completo dal primo giudizio δύναται κατὰ τοῦ ἄλλου ῥεσκισσορίαν κινεῖν. Donde trasse Stefano questa dottrina? Il fr. 11 § 8 che egli commenta non parla di rescissione; il fr. 32 pr., come si legge nei Digesti, nemmeno; eppure l'interprete cita quelle parole direttamente dal fr. 32 pr.: ὡς ὁ Οὐλπιανος ἐν τῷ λβ' διγ φησί. La spiegazione non può essere, qui come altrove, che quella da me data, e sempre la stessa: Stefano, come gli altri interpreti del periodo giustinianeo, utilizza nel comporre le sue annotazioni e l'indice ai passi del Digesto materiali pregiustinianei, li ha sott'occhio e li copia, confrontando così sommariamente la nuova collocazione del testo nella raccolta ufficiale. Si deve anzi ritenere che questa volta Stefano avesse per esemplare una versione letterale del fr. ulpianeo, che conteneva non solo la parola *rescissorium*, eliminata poi da Triboniano, ma anche la frase *alterum... alterum*; i compilatori scrissero invece: *unus... ceteros*; il quale mutamento determinò pure, nella continuazione, le forme del plurale dei pronomi *eos... eos* e del verbo *liberantur*, allo scopo di generalizzare, come usavano, la decisione particolare. Il testo greco infatti aderisce meglio anche qui alla forma del testo originale. Ecco dunque che Stefano ci offre un magnifico documento relativo alla

[1]) *La consumazione processuale*, p. 17.

[2]) In *Archivio giuridico*, vol. 64, p. 89.

[3]) Cfr. PROCULO in D. 15, 1, 47, 3. La controversia di scuola in questo punto si manifesta nei mezzi diversi escogitati dai giuristi ad evitare il danno del creditore peculiare; cfr. del resto KÜBLER in *ZSS.*, vol. 25, p. 438.

struttura originaria del passo ulpianeo, che vale quanto le 15 parole dimezzate del brano di pergamena venuto ora alla luce; fra l'uno e l'altro documento l'equazione è perfetta. Dobbiamo quindi tanto più apprezzare la scoperta di quei pochi avanzi del fr. 32 pr., in quanto essi hanno elevato a superba altezza il valore delle fonti greche per la cognizione del diritto classico [1]).

✠

Ma qui giova riassumere il risultato di queste brevi note e constatare ancora una volta che i fatti hanno per la storia più forza che la volontà degli uomini; si tratti pure di volontà imperiale tradotta in legge e con severe sanzioni.

La memoria di norme del diritto classico è conservata qua e là in vari punti nei libri greci, accanto alle forme novelle degli istituti; e ciò perchè la tradizione scientifica non fu, come si crede, spezzata d'un colpo dall'opera legislativa di Giustiniano.

Nel momento storico che qui osserviamo, come in tutti i tempi, nell'Oriente come in Occidente, l'opera degli interpreti procede lenta e faticosa sulla base larga degli elementi preesistenti; i manuali di scuola hanno carattere essenzialmente tralaticio, e, corretti e ammodernati, passano, sempre giovani, di generazione in generazione.

Le paragrafe, le versioni e gl'indici ordinati dai coevi di Giustiniano riproducono in buona copia il lavoro compiutosi in Oriente sui libri dei giuristi romani, nel periodo aureo della scuola di diritto. Era poi naturale che attraverso quelle prime elaborazioni del sesto secolo molti vestigi dell'antica letteratura passassero nelle raccolte

[1]) Stefano si riferisce altra volta nello Sch. 189 al fr. 32 pr. di Ulpiano e ne ricava il medesimo insegnamento; tuttavia il FERRINI (*Archivio giuridico*, vol. 64, p. 80), pur non trascurando questi testi, ne richiamava altri dello stesso interprete, nei quali è detto che di regola devesi ammettere la divisione dell'azione. Così il FERRINI intendeva combattere il rimedio della rescissione, anzitutto per la compilazione di Giustiniano ma principalmente poi per i classici. Che queste deduzioni erano false sappiamo ora da varii documenti; ma al FERRINI, uno dei migliori conoscitori delle fonti greche, non si può risparmiare il biasimo di non aver apprezzate le varie dottrine esposte da Stefano al loro giusto valore; infatti esse riflettono precisamente le teorie romane su questo punto, quella di Proculo da una parte, e quella dei Sabiniani dall'altra. Anche l'ERMAN (*Mélanges* cit. p. 227, 228) non trasse dagli scolii di Stefano il vantaggio che essi avrebbero potuto offrire alla sua indagine felicissima.

posteriori, private e ufficiali; poichè, perdutasi, come è noto, già al tempo di Giustiniano la conoscenza della lingua latina, i lavori giuridici fatti sulla codificazione giustinianea del VI secolo rimasero l'unica sorgente cui attinsero i compilatori bizantini.

Accertato questo processo storico, l'affermazione altra volta fatta mi sembra anche ora legittima; e quindi noi possiamo con buon fondamento trarre vantaggio, in singoli punti, da tutte le fonti greche sia per le dottrine del diritto classico [1]), sia per la struttura e la forma dei passi negli scritti dei romani giureconsulti.

SALVATORE RICCOBONO.

[1]) Il nostro Alibrandi, nello scritto « Dell'utilità che recano alla storia ed alle antichità del d. r. gli scritti dei greci interpreti », ristampato nelle *Opere*, p. 49 e seg., mette in rilievo appunto sotto questo aspetto il materiale noto dai Basilici.

SUL "FR. VAT. 266[A]"

Vat. fr. 266[a] *Gregorianus libro* XIII, *titulo.* « *Imp. Alexander Flavio Menandro.* Professio donationis apud acta facta, cum neque mancipationem neque traditionem subsecutam esse dicas, destinationem potius liberalitatis quam effectum rei actae continet. eapropter quod non habuit filius tuus dominium, si quae adfirmas vera sunt, obligare pacto suo creditori non potuit nec quod sine effectu gestum est vindicationem tui iuris impedit *Proposita III kal Ian. Alexandro Aug. III et Dione II conss.* ».

È comunemente noto che la semplice promessa di donazione (*pollicitatio donationis*) fra privati non produceva nessun effetto neppure puramente obbligatorio, come appunto è dichiarato poco sopra in uno di questi stessi frammenti [1]).

Nella fattispecie in esame però si parla non propriamente di *pollicitatio*, ma di *professio donationis apud acta facta.* Il caso dunque differisce da quello della *pollicitatio* per due ragioni. In primo luogo, cioè, perchè il preteso donante avrebbe dato alla sua dichiarazione di volontà non già la forma di una promessa unilaterale, ma di una confessione di donazione, di denuncia della donazione avvenuta, allo scopo della inserzione di essa a protocollo. In secondo luogo per il fatto stesso di tale inserzione, ossia, come ivi è detto, per essere stata fatta la *professio donationis apud acta*

Il padre del preteso donante, proprietario della cosa donata, impugna la donazione davanti all' imperatore per i motivi che si desumono dalla decisione stessa data dall' imperatore. Questi infatti

[1]) *Vat. fr.* 254°. « Pollicitatio donationis inter privatos vim obligationis non inducit ».

risponde al ricorrente che: « cum neque mancipationem neque traditionem subsecutam esse dicas, destinationem potius liberalitatis quam effectum rei actae continet ». Ciò che altro non è che la conseguenza del principio generale che la semplice dichiarazione della volontà di donare non produce alcun effetto obbligatorio, non cioè *effectum rei actae continet*, ma *destinationem potius liberalitatis* [1]). Il che parmi

[1]) I *Fr. Vaticana*, com' è noto, sono una raccolta, come dice tra gli altri P. KRUEGER, *Gesch. der Quellen und Literatur d. röm. R.* Leipz. 1888, § 38, pagina 301, la quale pure essendo « ohne Geschick gemacht, hat aber für uns einen um so grösseren Werth, als sie die Auszüge ohne jede Ueberarbeitung wieder giebt ». A questo pregio della fedeltà nella riproduzione dei testi (la quale certamente dovette specialmente aversi quando, come nel caso nostro, si trattava di rescritti imperiali di epoca relativamente non molto remota) se ne aggiunge un altro per noi pure notevolissimo, costituito dall' epoca relativamente antica e perciò non molto lontana dal fiorire della giurisprudenza classica, in cui questa raccolta fu compilata, poichè, come è con sufficiente certezza provato (v. KRUEGER, op. cit., pagina 32), essa è anteriore a quella della compilazione del codice Teodosiano e perciò di più che un secolo anteriore alle compilazioni giustinianee. Mentre poi il rescritto che stiamo esaminando a sua volta risale alla prima metà del III secolo, ossia all' epoca classica, essendo di circa tre secoli anteriore a quella in cui poi una costituzione innovatrice di Giustiniano avrebbe attribuito alle *donationes inter vivos* pieno effetto obbligatorio, facendo di esse, almeno entro certi limiti di valore, come egli stesso dice: § 2 *Inst. de donat.* 2, 7, un contratto consensuale al pari della *emptio venditio*. Egli infatti, ivi, stabilisce che le *donationes inter viros* « ... si fuerint perfectae, temere revocari non possunt, perficiuntur autem, cum donator suam voluntatem scriptis aut sine scriptis manifestaverit: et ad exemplum venditionis nostra constitutio etiam in se habere necessitatem traditionis voluit, ut, et si non tradantur, habeant plenissimum et perfectum robur et traditionis necessitas incumbat donatori ».

Ma se a tanto e a non più di tanto si arrivò per effetto di quella costituzione di Giustiniano nel terzo decennio del VI secolo, della quale egli stesso ostenta il carattere innovatore, come potrebbe spiegarsi, altrimenti che nel modo da noi proposto, che già tre secoli prima il donatore di una o più cose, che potevano essere anche *mancipi*, perchè il testo parla di *mancipio* e di *traditio*, potesse mediante un semplice *pactum*, perchè è così che l' imperatore del tempo qualifica nel suo rescritto quella *professio donationis apud acta facta, dominium creditori obligare*, ossia, come dice lo stesso testo, fornire con tale *pacto* al donatario un mezzo capace d' impedire al *dominus* la *vindicatio sui iuris*?

Infatti in quell' epoca la *donatio* se era *rerum*, come quella di cui trattiamo, doveva essere fatta per *mancipatio* o rispettivamente *traditio*; se aveva per oggetto, diciam così, cose incorporali doveva essere fatta in forma di stipulazione, poichè, come dice ad es. PUCHTA, *Inst.* (ed. 9ª) II, § 205, pag. 52: « aus einem blossen *pactum* keine klagbare Forderung entspringt ». Tanto che, appunto come osserva questo stesso autore, l' innovazione di Giustiniano avrebbe consistito, come noi abbiamo detto, proprio in ciò che « nun eine klagbare Forderung aus einem Pactum darum entsteht, weil es unter den Begriff einer Schenkung fällt.

Nè si creda che nel caso nostro la circostanza dell' essere la *professio dona-*

significare « destinazione di quella tale cosa a costituire oggetto di donazione, da parte di data persona, a favore di quella determinata altra persona ».

Essendo così escluso in modo anche abbastanza ovvio ed evidente un qualsiasi effetto obbligatorio di quella *professio*, la questione sembrerebbe senz'altro risoluta in modo del tutto esauriente.

Così però non è. Infatti l'imperatore prosegue: « eapropter quod non habuit filius tuus dominium, si quae adfirmas vera sunt, obligare pacto suo creditori non potuit, nec quod sine effectu gestum est vindicationem tui iuris impedit ». Ossia, « perciò il figlio tuo, se è vero ciò che tu affermi, non potè mediante quel *pactum* obbligare al suo creditore quel *dominium* che egli non aveva, sì che l'effetto ne fosse, ecc »

Il che evidentemente significa che se il *filius*, ossia quegli che aveva fatto la *professio donationis*, avesse avuto il *dominium* della cosa donata, il *pactum* avrebbe avuto l'effetto di *obligare* tal *dominium* a favore del creditore, di guisa cioè da costituire poi un ostacolo alla rivendicazione del *dominium* stesso da parte del proprietario.

Ora come si concilierebbe un tale effetto col principio generale applicato nella stessa prima parte di questo frammento della niuna

tionis stata *facta apud acta* cambiasse natura al *pactum*. Poichè a parte che per ammettere ciò sarebbe necessario prima dimostrare che Alessandro nel suo rescritto avesse usato tale parola in un modo molto, ma molto improprio, è pure fuori di dubbio (arg. anche da § 2, *Inst.* 2, 7 cit) che, come dice lo stesso PUCHTA (*Inst.* § 106, pag. 59) solo « Für den künftigen Beweis der geschehenen Schenkung war natürlich Sache der Parteien, es war zu diesem Behuf die *professio apud acta*, gerichtliche Insinuation, sehr gewöhnlich gevvorden: AUF DIE PERFECTION DER SCHENKUNG HATTE SIE KEINEN EINFLUSS, ihr Hinzukommen ersetzte kein anderes Erforderniss, ihr Wegbleiben entzog der Kraft der Schenkung nichts ». Ciò che nulla ha che vedere con il fatto indiscutibile, che il *pactum* nel senso rigoroso e proprio della parola da me propugnato altravolta (in *Contributo critico alla teoria gen. dei racta in dir. rom.* Siena, 1891), potesse costituire donazione, come nel caso che così spesso s'incontra nelle fonti del *pactum* ossia della rinunzia ad un determinato diritto d'azione a favore della persona cui l'azione era o sarebbe stata diretta, come era tutte le volte che il *pactum* aveva per oggetto una *res iudicata* (v. il mio scritto ora citato) e come sarebbe avvenuto nel caso in esame se l'autore della *professio donationis* fosse stato proprietario delle cose che della donazione dovevano costituire oggetto, ed egli fosse perciò riuscito, come nel testo ne è fatta l'ipotesi, ad *obligare pacto dominium* per un congegno molto simile a quello che io dissi nel mio citato lavoro dei *Pacta* (pag. 89) che egli aveva nella costituzione delle servitù sui *provincialia praedia* mediante le *pactionibus et stipulationibus* delle quali parla GAIO nel notissimo suo passo II, 31.

efficacia della semplice dichiarazione di consenso se *pactum* significasse semplicemente convenzione, ossia qualsiasi accordo di volontà tra due o più persone come vuole la teoria universalmente dominante?

Tutto invece facilmente si spiega e si concilia, se per *pactum* propriamente, s' intende, come noi abbiamo sempre sostenuto, non qualsiasi specie di *conventio* in genere, ma quella soltanto che consiste nella rinunzia esplicita od implicita, che una determinata persona faccia a favore di una determinata altra all' esercizio di un diritto di azione in atto o in potenza, che essa abbia verso quest'ultima. Rinuncia che per diritto romano aveva sempre, come spiegammo in altro nostro lavoro, efficacia, quella tale speciale efficacia, cioè, del resto perfettamente corrispondente al contenuto stesso della dichiarazione di volontà, di paralizzare nell'estensione voluta dal dichiarante (*pactum ne peteretur perpetuum*, *temporale* - *in personam*, *in rem*) il diritto d' azione cui il *pactum* si riferiva, mediante la *exceptio pacti conventi*. *Exceptio* che eventualmente poteva a sua volta, nei termini e modi nel nostro citato lavoro indicati, allargarsi in *exceptio doli*.

Applicando ora tali concetti al caso in esame noi infatti abbiamo che pur rimanendo fermo che la semplice *professio donationis* non seguita nè da *mancipatio*, nè da *traditio* non avrebbe prodotto alcun effetto nè reale (già per il principio ancor più generale che il solo consenso non basta a trasferire il *dominium*) nè obbligatorio, quella tale *professio donationi apud acta facta*, ossia quella professione o confessione di donazione di determinata cosa (poichè ciò è nei dati del problema: ... « dominium quod filius ... non habuit) a favore di determinata persona in ogni caso implicava evidentemente una rinunzia da parte del preteso donante a favore del donatario all' esercizio da parte del primo di qualsiasi diritto d' azione in riguardo a quella determinata cosa contro l' altra parte, costituiva insomma quello che noi dicemmo in senso proprio chiamarsi. e che qui è infatti chiamato *pactum*, dal quale appunto sorgeva quell'*exceptio pacti conventi*, con cui il donatario avrebbe potuto, secondo l'espressione stessa del testo, impedire al proprietario la *vindicatio sui iuris*.

Tutto questo effetto però, dice giustamente l' imperatore, non si è potuto avere nel caso in esame per la semplice quanto decisiva ragione che l'autore della *professio donationis* implicante il *pactum*

in questione non era proprietario della cosa, ossia non aveva quel diritto di proprietà che si trattava di *obligare* mediante il *pactum* nel senso or ora spiegato. Egli è perciò che l'imperatore risponde come abbiamo visto, al ricorrente: « eapropter quod non habuit filius tuus dominium - obligare pacto suo creditori non potuit, nec quod sine effectu gestum est vindicationem tui iuris impedit ».

Siena, 6 giugno 1906.

Carlo Manenti.

STUDI SULL'"ACTIO DE PECULIO"

(Continuaz. vedi a. XVII, pag. 208).

II.

Actio de peculio contro usufruttuario e proprietario.

Sommario. — 1. Le obbligazioni del servus fructuarius - Divergenze dei giureconsulti classici circa il modo di regolare la responsabilità dei due aventi diritto sul peculio dello schiavo - L'avviso di Marcello nella l. 19 § 1 D. 15. 1 - Si confuta la tesi del Ferrini che il passo sia interpolato. — 2. La prova decisiva della genuinità ci è fornita dalla l. 50 § 3 D. 15. 1. — 3. È erronea l'interpretazione data dal Cuiacio e dal Fabro alla l. 50 § 3 - L'ipotesi da essa prevista è diversa da quella di cui si occupa la l. 54 D. 17. 1 - Esame delle critiche mosse a quest'ultima legge, ed interpretazione della l. un. Cod. 4. 36 - Si illustra il significato della l. 50 § 3 col richiamo della l. 3 pr. D. 15. 3. — 4. L'actio de peculio contro il possessore di buona fede - La l. 19 § 1 completa l'insegnamento portoci dalla l. 32 pr. - La rescissione della consumazione è stata introdotta da Marcello? — 5. Lo schiavo dotale e l'actio de peculio contro il marito - Si dimostra che anche in questa parte la l. 19 § 1 è genuina. — 6. L'actio de peculio tra usufruttuario e proprietario - Esame della l. 19 § 2 D. 15. 1 - Necessità della deductio peculii. — 7. La corruzione della l. 37 § 3 D. 15. 1, se toglie la possibilità di conciliarne la prima parte con la dottrina altrimenti nota di Giuliano, permette tuttavia di riconoscere che nell'ultima parte essa concede l'actio de peculio all'usufruttuario contro il proprietario, previa deduzione del peculio a lui spettante.

1. Al gruppo dei testi, che abbiamo esaminati nello studio precedente, segue in ordine d'importanza un altro gruppo, che ci porta ad indagare la legittimazione passiva dell'actio de peculio in confronto di un usufruttuario e di un proprietario del medesimo schiavo [1]).

Il servo, su cui esiste un diritto d'usufrutto, può avere, come si esprime la l. 19 § 1 D. 15. 1, un « peculium duplicis iuris ». Egli infatti può acquistare all'usufruttuario o al proprietario secondo l'ori-

[1]) Poco felice è l'esposizione che porge di questo tema KUNTZE, *Servus fructuarius*, p. 42 sgg. nella « Festgabe der Leipziger Juristenfak. für A. Schmidt » 1889.

gine dell'acquisto: « ex re fructuarii » o « ex operis suis » ciò che lo schiavo acquista appartiene all'usufruttuario, « ex re domini » al proprietario. Ciò posto, e lasciando un momento da parte le fonti, per le obbligazioni assunte dallo schiavo si possono immaginare tre regole diverse.

Si potrebbe adottare per esse la stessa norma che vale per gli acquisti fatti dal servo [1]). Se le obbligazioni nascono da una causa per cui acquisterebbe l'usufruttuario, egli solo sarà soggetto all'actio de peculio; altrimenti, sarà tenuto unicamente il proprietario.

Ma si potrebbe anche seguire una regola opposta, e, senza badare alla causa dell'obbligazione, accordare l'azione tanto contro il proprietario quanto contro l'usufruttuario, a scelta del creditore.

Infine qualcuno potrebbe vagheggiare una *media sententia*: nè libertà assoluta al creditore di scegliere il convenuto, nè obbligo rigoroso di rivolgersi esclusivamente contro la persona a cui si riferisce la causa dell'obbligazione.

L'esame delle fonti ci mostrerà che tra i giureconsulti classici vi sono stati fautori di tutte e tre le soluzioni da noi indicate come possibili.

Pomponio (l. 5 ad Sabinum) è recisamente favorevole alla prima:

> « Ex ea causa, ex qua soleret servus fructuarius vel usuarius adquirere, in eum, cuius usus fructus vel usus sit, actio dumtaxat de peculio ceteraeque honorariae dantur, ex reliquis in dominum proprietatis » [2]).

Invece Marcello non guardava alla « causa debiti quod petitur »; l'usufruttuario è tenuto « ex omni contractu », perchè chi contratta col servo « totum servi peculium velut patrimonium intuetur » [3]).

[1]) Cfr. l. 21 sgg. D. 7. 1; l. 10 § 3 D. 41. 1; § 4 I. 2. 9; § 2 I. 3. 28; Gai. II, 91 III, 165; Vat. Frag. 71 *b* e 72; Paul. V, 7, 3.

[2]) L. 2 D. 15. 1.

[3]) L. 19 pr. D. 15. 1. — Ulpianus *l. 29 ad edictum*: « ... Quae quaestio dilucidius est in fructuario tractata, utrum ex eo demum contractu potest de peculio conveniri, quod ad se pertinet, an ex omni. Et Marcellus etiam fructuarium teneri scribit et ex omni contractu: eum enim qui contrahit totum servi peculium velut patrimonium intuitum ... ».

Ulpiano ha dunque preso da Marcello il motivo che egli adduce nella l. 32 pr. h. t. per giustificare la restituzione dell'azione contro coloro *qui occasione iuris*

Ma lo stesso giureconsulto concede che per lo meno il creditore possa procedere contro quello a cui non appartiene l'acquisto, dopo che abbia agito contro colui « ad quem res respicit » e non sia stato soddisfatto per intero:

> «... Certe illud admittendum omnimodo dicit, ut priore convento, ad quem res respicit, in superfluum is, cui quaesitum non est, conveniatur: quae sententia probabilior est et a Papiniano probatur. Quod et in duobus bonae fidei emptoribus erit dicendum » [1]).

Il Ferrini [2]) ritiene interpolate le parole « certe illud... conveniatur ». Come avrebbe potuto Marcello dir *certe* (*per lo meno*), allorchè consente non la sola scelta tra le due azioni, ma il loro cumulativo esercizio? Questa seconda opinione non costituisce un temperamento della prima enunciata dal giureconsulto, importa anzi un beneficio maggiore per il creditore.

Ed il Ferrini si apporrebbe al vero, se ormai non sapessimo che dietro la scelta, e la consumazione dell'azione che ne è la conseguenza, sta il rimedio della « restitutio ». « Rescisso superiore iudicio in alterum detur actio », ordinava Proculo nei riguardi del compratore e del venditore, e noi abbiamo visto che la l. 47 § 3 D. h. t., la quale ce ne riferisce l'insegnamento, non presenta alcuna traccia d'interpolazione. « Si plures sint fructuarii vel bonae fidei possessores... aequitas dictat iudicium in eos dari, qui occasione iuris liberantur, ut magis eos perceptio quam intentio liberet », dispone la l. 32 pr. D. h. t., e dopo la pubblicazione del Lenel è accertato che Ulpiano ammetteva nelle sue *Disputationes* la restituzione dell'azione consunta. Sicchè la seconda sentenza di Marcello, giudicata « probabilior » da Ulpiano e approvata da Papiniano, rappresenta veramente un'opinione

liberantur: « nam qui cum servo contrahit, universum peculium eius quod ubicumque est veluti patrimonium intuetur ». È opportuno notare questo riscontro, non solo perchè la frase, che qui ci appare di conio classico, è contenuta nel brano della l. 32 pr. che finora si credette interpolato, ma anche perchè, come diremo tra breve, è da reputare che Marcello ammettesse, oltre la scelta fra i due convenuti, la rescissione contro la consumazione processuale.

[1]) L. 19 § 1 cit.

[2]) *Archivio giuridico* 64 p. 87 sgg.; *Zeitschr. d. Sav. St. f. Rechtsgesch.* 21, p. 196 sgg.

più temperata di fronte a quella che lasciava libero il creditore di agire con chi volesse, e gli restituiva poi l'azione contro l'altro debitore, se non fosse stato pagato interamente dal primo.

Il torto del Ferrini è di non avere inteso esattamente il pensiero di Marcello: quando il giureconsulto afferma che l'usufruttuario debba esser tenuto « ex omni contractu », non dice già che egli debba essere l'unico convenuto possibile - una tesi di cui l'esagerazione sarebbe evidente - ma solamente intende di accordare al creditore la facoltà di agire contro l'usufruttuario, qualunque sia la causa del credito, e però non toglie l'azione contro il proprietario. Nel ragionamento di Marcello non si contrappone un'azione semplice ad una duplice, ma l'esperimento liberamente successivo di due azioni a quello delle stesse azioni in un ordine necessario.

Gli altri indizi [1]), che al Ferrini facevano sospettare l'interpolazione, sono ancora più deboli e meno sicuri di quello di cui abbiamo mostrato la poca consistenza. La frase « cui quaesitum non est » è priva delle necessarie correlazioni; ma vuolsi osservare che una certa indeterminatezza è qui giustificata, perchè il « prior conventus ad quem res respicit » può essere tanto l'usufruttuario quanto il proprietario (lo stesso si dica per l'« is cui quaesitum non est »), e la *res*, l'acquisto, può consistere nei rapporti più svariati. Nella nostra lingua si potrebbe dire: « avendo convenuto per primo colui al quale si riferisce un dato rapporto, si agisca per il residuo contro il non interessato nel rapporto »; e non mi pare che il latino sia più oscuro o più contorto di questo italiano, che esprime un pensiero chiarissimo a chiunque ricordi che noi, al pari di Ulpiano nella l. 19 § 1, stiamo discutendo della responsabilità di coloro cui appartiene il peculio di uno schiavo in usufrutto. Del resto io posso anche ammettere che il periodo censurato non sia dei più eleganti, posso anche spingermi

[1]) Non si è pensato di addurre a prova dell'interpolazione la difficoltà in cui spesso si troverà il creditore di decidere contro chi debba promuovere l'azione, o, in altri termini, a quale dei due peculii si riferisca il contratto. Ed è stato bene, perchè la medesima difficoltà esiste anche per la teoria di Pomponio esposta nella l. 2, sulla cui genuinità non s'è ancora elevata l'ombra del sospetto. Ma la difficoltà, cui accenno, è forse più seria (cfr. SALKOWSKI, *Zur Lehre vom Sklavenerwerb*, p. 204, n. 13, la cui interpretazione della l. 19 § 1 non è del resto interamente esatta), che non siano molti dei rilievi coi quali si è preteso di dimostrare l'interpolazione della l. 19 § 1.

fino a supporre che i compilatori abbiano ritoccato il testo, forse per abbreviarlo e cancellare la menzione di altre opinioni riferite nell'originale; ma tutto questo non mi darebbe ancora la prova che la sostanza del passo sia bizantina.

Non credo infine che possa turbarci l'ulteriore considerazione del Ferrini, che la legge parla dapprima soltanto di *convenire*, e non accenna affatto all'esito del processo, poi ad un tratto esce fuori con un *superfluum*. Se il rispetto alla memoria dell'insigne romanista non mi trattenesse, io vorrei avvertire: guardiamoci, mentre andiamo in cerca di bizantinismi nel Corpus iuris, di non commetterne noi alla nostra volta. Perchè a me quella critica del Ferrini pare una sottigliezza eccessiva. Ad uno scrittore italiano che enunciasse questo pensiero: « di due debitori, convenuto il primo, si può agire per il residuo contro il secondo », nessuno obbietterebbe: « tu hai parlato solo di un convenuto, e non ci hai detto che fine abbia fatto la lite, dove sei andato dunque a pescare questo residuo? », perocchè il pensiero è chiaro abbastanza e la censura sarebbe sofistica. Ora perchè vorremmo essere più meticolosi e più pedanti con uno scrittore latino? [1])

2. Se non che forse la tela dell'argomentazione ora svolta sarà sembrata più tenue e più rada che non sia necessario per riuscire convincente. Ed a noi occorre la prova decisiva che l'inciso « certe illud admittendum omnimodo dicit, ut priore convento, ad quem res respicit, in superfluum is, cui quaesitum non est, conveniatur » sta bene al suo posto [2]). Crediamo d'averla trovata nella l. 50 § 3 D. 15. 1,

[1]) Il LUSIGNANI, op. cit. p. 27, rileva l'« illud admittendum omnimodo », il « priore convento » - tutte frasi, che, se si fa eccezione per l'« omnimodo », non sono mai state sospettate come giustinianee - e sopratutto non sa capacitarsi che un principio certo di diritto (« certe illud admittendum ») diventi di punto in bianco una « sententia » che ha una mera autorità teorica! Il Lusignani non ha inteso il significato del « certe »; e poi l'autore della « sententia » non è forse un giureconsulto romano? Decisamente mi sfugge la portata di questa critica.

[2]) Cfr. anche ERMAN, *Zeitschr. d. Sav. St. f. Rechtsgesch.* 20, p. 247, n. 1: il quale del resto (v. p. 247) ritiene la citazione di Marcello genuina, ed anche sostanzialmente esatta quella di Papiniano, ma vuole che la frase « quae sententia probabilis est et a Papiniano probatur » sia stata sostituita dai compilatori ad una frase di Ulpiano, che suonava disapprovazione. Cfr. FERRINI, *Archivio*, cit. p. 88.

un passo sfuggito all'attenzione del Ferrini e degli altri scrittori che hanno condannato la l. 19 § 1 come tribonianea.

Soppresso il « certe illud rel. », l'opinione, che Papiniano avrebbe approvata, sarebbe stata quella più radicale di Marcello, per cui la causa dell'obbligazione è indifferente, e il creditore è libero di agire prima o poi con l'usufruttuario o col proprietario. E questa teoria sarebbe vera anche per i possessori di buona fede: « quod et in duobus bonae fidei emptoribus erit dicendum ». Ora, neanche a farlo apposta, Papiniano nella l. 50 § 3 [1]) non ammette l'actio de peculio contro il possessore di buona fede, perchè nel caso concreto il rapporto giuridico è tale che l'acquisto avviene a favore del domino [2]).

Io possiedo in buona fede uno schiavo altrui, il quale prende a mutuo da Tizio del denaro, e me lo dà perchè io lo manometta. Contro chi avrà il creditore l'actio de peculio? Contro di me, che ho ricevuto il denaro e manomesso lo schiavo, o contro il proprietario? Papiniano decide, che, quantunque altre volte [3]) la scelta sia rimessa

[1]) Papinianus, l. 9 quaestionum: « Servus alienus, cum bonae fidei serviret mihi, nummos a Titio mutuatos mihi dedit, ut eum manumitterem, et manumisi: creditor quaerebat, quem de peculio conveniret. Dixi, quamquam creditor electionem alias haberet, tamen in proposito dominum esse conveniendum et eum ad exhibendum mecum acturum pecuniae nomine, quae ipsi esset adquisita nec in eam causam alienata, quae pro capite servi facta proponeretur: neque enim admittendum esse distinctionem existimantium, si non manumittam, domini pecuniam esse, manumissione vero secuta videri pecuniam ex re mea quaesitam mihi, quoniam magis propter rem meam, quam ex re mea pecunia mihi daretur ».

[2]) Cfr. l. 43 pr. D. 41. 1.

[3]) Può alludere all'ipotesi di un concorso diverso da quello del possessor bonae fidei e del dominus, per es. di più condomini, di più eredi del compratore e del venditore (cfr. Stefano sch. 8 in Zachariae, *Supplem.*, p. 205); oppure nella stessa ipotesi di un proprietario e di un possessore di buona fede al caso che il negozio si riferisca ad entrambi i peculii (in questo senso Cirillo e Stefano in Zachariae, *Supplem.*, p. 219). Cfr. Mandry, *Pec. dupl. iur.*, p. 385.

D'altra opinione è il Salkowski, op. cit., p. 125 sgg., p. 204, n. 13, il quale ritiene che il creditore avesse la scelta di agire contro il proprietario o il possessore di buona fede « ex omni contractu », e fosse eccettuato soltanto il mutuo. L'egregio scrittore parte da un'interpretazione della l. 19 § 1, che, a mio parere, è inaccettabile. Egli crede che Papiniano ed Ulpiano abbiano approvata la soluzione di Marcello, per cui usufruttuario (o possessore di buona fede) e proprietario sarebbero tenuti ex omni contractu a scelta del creditore. E dell'inciso « certe illud... conveniatur », che dimostra l'erroneità della sua interpretazione, il Salkowski si sbriga coll'osservare che, dicendosi « priore convento ad quem res respicit », non si afferma mica che colui « ad quem res respicit » *dovesse* anche essere

all'arbitrio del creditore, tuttavia Tizio non avrà azione che contro il domino, perchè è questi che è divenuto proprietario del denaro mutuato e che ha contro di me l'actio ad exhibendum per farselo restituire. Poichè il denaro non proviene nè dalle opere del servo, nè ex re mea, esso appartiene al domino; nè ha potuto esserne trasferita a me la proprietà per ciò che il servo me l'ha dato in corrispettivo della sua liberazione. Alcuni volevano bensì distinguere secondo che la manomissione fosse avvenuta o meno, e ritenevano nel primo caso che io avessi acquistato il denaro « ex re mea », evidentemente perchè io ho rinunciato in cambio al possesso di buona fede sullo schiavo. Ma Papiniano rigetta la distinzione: è verissimo che il denaro mi è stato dato come corrispettivo della manomissione, « propter rem meam », ma io non l'ho « ex re mea »[1]). Adunque il giureconsulto esclude che si possa convenire per una determinata causa debendi altra persona all'infuori di quella cui spetta il rapporto. E però noi non possiamo immaginarcelo che o seguace della dottrina di Pomponio o aderente alla seconda opinione enunciata da Marcello; invece i sostenitori dell'interpolazione farebbero da Papiniano approvare la prima opinione di Marcello, con la quale la l. 50 § 3 è in aperto contrasto.

3. È troppa l'importanza che annettiamo al significato della l. 50 § 3 per l'esegesi della l. 19 § 1, sì che l'indugiare intorno ad essa abbia bisogno di scusa. Temeremmo altrimenti che si invocasse

convenuto per primo! Evidentemente il Salkowski non ha avvertito il rapporto che passa tra la seconda opinione di Marcello e quella di Pomponio; diversamente avrebbe compreso che il « priore convento » ha proprio il significato da lui escluso. Di più il romanista tedesco non si è occupato di spiegare le ragioni, che avrebbero fatto accogliere una norma speciale per il mutuo, mentre queste ragioni sono tutt'altro che palesi. L'obbiezione rivolta al Mandry, che sia un evidente arbitrio intendere le parole « quamquam creditor electionem alias haberet » nel senso che per primo debba essere convenuto il dominus, è affatto immeritata; perchè il Mandry dà a quelle parole lo stesso significato che loro attribuisce il Salkowski, e la discrepanza fra i due giuristi riguarda unicamente la determinazione dell'*alias*. Salkowski vuole che il creditore abbia la scelta del convenuto *in ogni altro caso* (fuorchè nella fattispecie contemplata dalla l. 50 § 3); Mandry, ed io convengo con lui, ritiene che la scelta competa *in (alcuni) altri casi*.

[1]) Non è cómpito nostro occuparci ora delle critiche del SALKOWSKI, op. cit., p. 129, contro la motivazione papinianea, tanto più che lo stesso autore riconosce l'esattezza della decisione, ed è questa che importa ai fini del nostro studio.

l'autorità dei vecchi interpreti, a fine di negare quel rapporto tra le due leggi che noi abbiamo messo in luce. Cuiacio [1]) e Fabro [2]) hanno infatti voluto spiegare l'esclusione dell'actio de peculio contro il possessore di buona fede per mezzo della l. 54 D. 17. 1 [3]).

Non si dà azione contro il possessore, perchè lo schiavo tendeva a sottrarsi dal suo potere; c'è azione contro il domino, perchè lo schiavo non aveva intenzione di liberarsi da un potere di cui ignorava l'esistenza.

Ma quei due grandi giuristi non hanno avvertito la differenza che passa tra il caso risoluto da Papiniano nel libro 9 e quello da lui studiato nel libro 27 delle sue *Quaestiones*. Il contratto di mutuo concluso dal servo è pienamente valido: si tratta soltanto di stabilire contro chi debba essere intentata la condictio, se contro il proprietario o il possessore di buona fede, per il che è decisiva la circostanza se l'uno o l'altro abbia acquistata la proprietà del denaro mutuato. Invece il mandato di riscattarlo conferito dal servo è nullo, evidentemente perchè manca l'interesse del domino, alla cui persona si deve aver riguardo ogni qual volta si tratti di valutare l'efficacia giuridica del negozio concluso dal servo [4]).

Le sorti della l. 54 sono dunque per noi indifferenti, giacchè l'ipotesi di cui ci occupiamo è del tutto diversa. Nondimeno non sarà inutile vedere il giudizio che ne fa la critica più recente. Non ostante che in principio il mandato sia nullo, la l. 54 ammette che il domino possa agire con l'actio mandati diretta, se il mandato ebbe per fine la manomissione del servo, ed il compratore non l'adempia: Papiniano terrebbe conto della « ratio affectus », che il padrone può avere alla manomissione dello schiavo, eventualmente suo figlio o fratello na-

[1]) *In lib. IX Quaest. Pap.* ad h. l. (*Opera* Neap. IV, 203).

[2]) *Rationalia* ad h. l.

[3]) PAPINIANUS, *l. 27 quaestionum*: « Cum servus extero se mandat emendum, nullum mandatum est. Sed si in hoc mandatum intercessit ut servus manumitteretur nec manumiserit, et pretium consequetur dominus ut venditor et affectus ratione mandati agetur: finge filium naturalem vel fratrem esse (placuit enim prudentioribus affectus rationem in bonae fidei iudiciis habendam). Quod si de suis nummis emptor pretium dederit (neque enim aliter iudicio venditi liberari potest), quaeri solet, an utiliter de peculio agere possit. Et verius et utilius videtur praetorem de huiusmodi contractibus servorum non cogitasse, quo se ipsi mala ratione dominis auferrent ».

[4]) Cfr. l. un. C. 4. 36.

turale. Ma da varie parti si elevano forti sospetti contro la genuinità del testo.

Il Pernice [1]) attribuisce ai compilatori l'inciso « placuit enim prudentioribus affectus rationem in bonae fidei iudiciis habendam », perchè esso contraddice ad altre decisioni dei classici e non è una congrua motivazione della risoluzione contenuta nel frammento. Una interpolazione ancora più estesa ammette il Costa [2]), il quale la fa cominciare dalla parola « finge » in poi: l'aggiunta dei compilatori sarebbe tradita dalla sua logica inutilità, e dall'impedimento che di più essa frappone insolitamente alla rapidità del pensiero e della forma papinianei, e dall'espressione « placuit prudentioribus » che trovasi altrimenti disusata presso Papiniano, ed ha uno spiccato colore giustinianeo.

Non sarei alieno dall'accogliere queste conclusioni del Pernice e del Costa, benchè non tutte le osservazioni surriferite mi sembrino fondate. Pare esagerato qualificare addirittura come inutili gli esempi, che il giureconsulto adduce, di quell'affetto che legittima l'actio mandati da parte del dominus [3]); il « placuit » è poi dello stile di Papiniano [4]), e se nei suoi scritti non occorre mai più il termine « pru-

[1]) *Labeo* III, 1, p. 185 sgg.

[2]) *Papiniano* II, p. 89.

[3]) Gli stessi esempi tornano nella l. 19 D. 40. 1. PAPINIANUS *l. 30 quaestionum*: « Si quis ab alio nummos acceperit, ut servum suum manumittat, etiam ab invito libertas extorqueri potest, licet plerumque pecunia eius numerata sit, maxime si frater vel pater naturalis pecuniam dedit: videbitur enim similis ei qui suis nummis redemptus est ».

[4]) Diamo qui l'elenco dei passi papinianei, in cui è usato il *placuit*, adempiendo la promessa fatta più sopra (v. *Bullettino* XVII, p. 217, n. 3): D. 45. 1. 124 (l. 2 definitionum); 50. 1. 11 § 1 (l. 2 quaest.); 50. 2. 5 (l. 2 quaest.); 3. 2. 25 pr. (l. 2 quaest.); 26. 7. 37 § 1 (l. 11 quaest.); 46. 6. 12 (l. 12 quaest.): 31. 66 pr. e § 6 (l. 17 quaest.); 29. 7. 11 (l. 19 quaest.); 31. 69 pr. e § 2 (l. 19 quaest.); 35. 2. 9 pr. (l. 19 quaest.); 40. 5. 21 (l. 19 quaest.); 36. 1. 57 § 2 (l. 20 quaest.); 40. 7. 34 pr. e § 1 (l. 21 quaest.); 41. 3. 44 pr. (l. 23 quaest.); 43. 16. 18 § 1 (l. 26 quaest.); 18. 7. 6 pr. (l. 27 quaest.); 36. 3. 5 § 1 (l. 28 quaest.); 46. 8. 1 (l. 28 quaest.); 45. 1. 120 (l. 37 quaest.); 35. 2. 13 (l. 37 quaest.); 50. 1. 15 pr. (l. 1. resp); 50. 1. 17 § 9 (l. 1 resp.); 50. 5. 8 § 1 e 4 (l. 1 resp.); 50. 8. 4 (l. 1 resp.); 40. 10. 1 § 1 (l. 1 resp.); Vat. 331 (l. 2 resp.); 27. 3. 20 pr. (l. 2 resp.); 50. 16. 219 (l. 2 resp.); 27. 7. 7 (l. 3 resp.); 5. 1. 45 pr. (l. 3 resp.); Vat. 6 (l. 3 resp.: due volte); Vat. 10. 14. 15 (l. 3 resp.); 49. 14. 36 (l. 3 resp.); 23. 5. 15 (l. 3 resp.); 23. 3. 69 § 2. 4. 7 (l. 4 resp.); 24. 3. 42 § 1 (l. 4 resp.); 26. 9. 5 § 1 (l. 5 resp.); 26. 7. 39 § 11 (l. 5 resp.); 27. 1. 28 § 1 (l. 5 resp.); 27. 1. 30 § 1 (l. 5 resp.); 37. 7. 6 (l. 6 resp.); 29. 1. 27 (l. 6 resp.); 29. 1. 36 § 3 (l. 6 resp.); 40. 4. 49 (l. 6 resp.); 38. 8. 9 § 1 (l. 6 resp.); 38. 9. 2 (l. 6 resp.); 28. 5. 79 § 2

dentioribus », è anche vero che non si trova neppure nei testi giustinianei. Invece dubito forte che si possa consentire nell'opinione più radicale del Ferrini e del Marchi, secondo cui il frammento sarebbe stato alterato anche sul punto relativo alla concessione dell'actio mandati.

Il primo [1]) si sbarazza della l. 54 molto a buon mercato col dichiararla totalmente interpolata. Il secondo [2]) rileva che i bizantini abusano della parola « ratio » [3]), che, come aveva già notato il Ferrini, un giureconsulto classico avrebbe detto « aget » invece di « agetur », accordando il verbo col soggetto « dominus », ed avrebbe espresso il soggetto che deve reggere l'altro verbo « manumiserit ». Queste considerazioni acquisterebbero poi un peso decisivo, secondo il Marchi, se si tiene presente che il frammento in esame, sempre per quanto concerne la concessione dell'actio mandati, trovasi in contraddizione con la costituzione di Diocleziano e Massimiano in Cod. 4. 36, benchè la costituzione stessa ricordi in più punti assai da vicino la *quaestio* papinianea, della quale ci stiamo occupando.

(l. 6 resp.); 28. 6. 41 § 3. 7. 8 (l. 6 resp.); 31. 75 § 1 (l. 6 resp.); 29. 2. 86 § 2 (l. 6 resp.); 29. 5. 21 pr. e § 1 (l. 6 resp.); 31. 76 pr. e § 3 (l. 7 resp.); 32. 91 § 2 (l. 7 resp.); 33. 2. 24 pr. (l. 7 resp.); 33. 7. 2 pr. (l. 7 resp.); 34. 1. 8 (l. 7 resp.); 34. 4. 23 (l. 7 resp.); 35. 1. 77 § 3 (l. 7 resp.); 36. 1. 58 (l. 7 resp.); 34, 9. 16 § 1 e 2 (l. 8 resp.); 10. 2. 34 (l. 8 resp.); 31. 77 § 1. 2. 4. 5. 7. 13. 14. 33 (l. 8 resp.); 33. 1. 10 pr. (l. 8 resp.); 33. 7. 3 pr. (l. 8 resp.); 35. 1. 93 (l. 8 resp.); 34. 1. 10 pr. (l. 9 resp.); Paris. 2 (l. 9 resp.); 40. 4. 50 pr. (l. 9 resp.); 40. 5. 23 § 3 (l. 9 resp.); 17. 1. 57 (l. 10 resp.); 29. 2. 87 § 1 (l. 10 resp.); 49. 14. 37 (l. 10 resp.); 2. 14. 8 (l. 10 resp.); 42. 1. 40 (l. 10 resp.); 20. 1. 1 § 2 (l. 11 resp.); 20. 1. 1 § 3 (l. 11 resp.: due volte); 20. 4. 3 pr. (l. 11 resp.); 44. 2. 29 pr. (l. 11 resp.); 46. 3. 96 § 2 (l. 11 resp.); 46. 3. 96 § 3 (l. 11 resp.: ma l'inciso in cui si trova è forse un glossema; cfr. LENEL, *Paling.* I, p. 934, n. 1); 37. 7. 8 (l. 11 resp.); Vat. 251, 261, 263, 294 (l. 12 resp.); 16. 2. 20 (l. 13 resp.); 40. 4. 51 § 1 (l. 14 resp.); 48. 18. 17 pr. (l. 16 resp.); 2. 14. 42 (l. 17 resp.); 49. 17. 16 pr. (l. 19 resp.); 49. 1. 23 § 3 (l. 19 resp.).

Nulla toglie all'imponente dimostrazione costituita da un così luugo elenco di testi, la circostanza che in taluno di essi la frase col « placuit » possa essere interpolata. Cfr. infatti per D. 46. 6. 12 BINDER, *Korrealobligationen*, p. 340, e per D. 26. 7. 39 § 11 lo stesso autore, p. 341, senza pregiudizio di altri esempi che si potrebbero forse addurre.

Sull'uso del « placuit » nei giureconsulti classici v. ciò che ho già avuto occasione di osservare sopra (*Bullettino* XVII, p. 217, n. 3).

[1]) *Pandette*, p. 526, n. 1.

[2]) *Il risarcimento del danno morale secondo il diritto romano*, p. 60 sgg. (dell'estratto).

[3]) Ma « ratio » si trova anche negli scrittori classici; cfr. p. es. di Papiniano D. 18. 7. 7; 31. 69 § 2; 18. 7. 6 pr. ecc. Anzi il fr. 7 citato ci porge una *affectionis ratio* che è degna di figurare accanto all'*affectus ratio* del fr. 54.

Gli imperatori [1]) statuiscono che, se l'ancella non fu manomessa, il venditore non può esperire ad un tempo l'actio venditi e l'actio mandati, mentre la l. 54 ammette il concorso delle due azioni.

Temo che il Marchi non abbia dato il giusto valore al contenuto della costituzione, nella quale, per verità, le ragioni addotte non contribuiscono troppo a chiarire le decisioni che vi sono accolte. Se si riflette che la validità della vendita conclusa tra il domino e l'estraneo è incontestabile ed indipendente dall'efficacia del mandato rilasciato dal servo, e che alla validità del mandato si riferiscono i dubbi enunciati nel principio, « quamvis nec ex persona servi... nec ex domini... consistere credebatur actio », si sarebbe forse autorizzati a credere che anche la decisione ivi contenuta, « domino quaeri placuit obligationem », si applichi al mandato. Gli imperatori avrebbero finito, non ostante tutti i dubbi in proposito, col riconoscere l'efficacia del mandato. Ma che cosa dovremmo allora pensare di una simile costruzione, per cui l'actio mandati non nascerebbe « ex ipso mandato, sed propter mandatum ex alio contractu »?

Si potrebbe ritenere che con queste parole si sia voluta affermare la validità della vendita, sebbene il compratore l'abbia conclusa in seguito al mandato ricevuto dal servo. Ma questa interpretazione, se evita l'obbiezione ora indicata, e se si accorda con la decisione del § 1, legato al pr. da un *itaque*, e in cui si nega la liberazione del compratore che abbia dato in pagamento « nummi peculiares », non raggiunge l'intento di attribuire agli imperatori del basso impero un ragionamento giuridico incensurabile.

Ed essa trova alla sua volta un forte ostacolo nel seguito della costituzione, donde risulta che gli imperatori non rifiutavano l'actio

[1]) Impp. Diocletianus et Maximianus AA. et CC. Aureliae Dionysiae: « Si extero servus se mandaverit emendum, quamvis nec ex persona servi (quia hoc *nisi* liber mandare non potest) nec ex domini (quoniam qui mandat, ut a se res comparetur, inutiliter mandat) consistere credebatur actio, tamen optima ratione, quia non id agitur, ut ex ipso mandato, sed propter mandatum ex alio contractu nascatur actio, domino quaeri placuit obligationem. (§ 1) Si itaque domino ignorante emi te mandasti ac te nummos subministrante peculiares soluti sunt, emptori minime liberatio per huiusmodi factum potuit pervenire. Nec tamen si tradita nec manumissa es, etiam mandati de ancilla et empti de pretio consequendo tam contrarias actiones ei exercere concedi placuit. (§ 2) Sane in illius arbitrio relictum est, utrumne mancipium an pretium consequi velit, cum ex peculio quod eius fuit solutio celebrata obligationis vinculo emptorem liberare non potuit ».

mandati, ma escludevano soltanto che potesse cumularsi con l'actio venditi. Infatti il § 2 al venditore, che sia stato pagato con « nummi peculiares », nel qual caso l'obbligazione non è estinta, lascia la facoltà di chiedere o il pagamento del prezzo o la restituzione della schiava; ed a questa decisione del § 2 si collega immediatamente l'affermazione del § 1 che sono incompatibili l'actio venditi de pretio e l'actio mandati de ancilla. Il contesto mostra dunque, con tutta la chiarezza desiderabile, che gli imperatori non vogliono negare il concorso dell'actio venditi, diretta ad ottenere il prezzo, con l'actio mandati, che ha per fine di costringere il compratore alla manomissione. E perchè d'altronde queste azioni si direbbero « tam contrariae »? Che sia contraddittorio esigere il prezzo e voler riprendere l'ancella, è evidente [1]); ma la pretesa che sia eseguito il mandato si concilia benissimo con la richiesta del prezzo.

Bisognerà dunque tornare alla spiegazione che fu proposta per la prima, e cioè che il principio della costituzione riconosce l'efficacia del mandato? Certo è che il seguito parla dell'actio mandati come di un'azione proponibile validamente.

E, si noti, proponibile per un fine, che non è proprio quello del mandato, cioè la manomissione del servo. Il mandato permette qui di ottenere un risultato che coi puri principii della vendita non si sarebbe potuto conseguire. L'inadempienza dell'altra parte non dà il diritto di risolvere il contratto e di ripetere la cosa venduta [2]). Se la

[1]) Cfr. Cuiacii, *Notae in lib. IV Cod.* (*Opera* X, p. 651): « *contrarias actiones*, nam repugnat rei emptae pretium praestare, et rem emptam restituere ».

[2]) Cfr. l. 8 e 9 C. 4. 38 e l. 14 C. 4. 44, tutte di Diocleziano e Massimiano; e vegganси pure la l. 12 C. 3. 32 e le l. 6 e 12 C. 4. 49 degli stessi imperatori. Nella prima delle costituzioni citate, in cui si nega la rei vindicatio della cosa venduta, sebbene non ne sia stato pagato il prezzo, bisogna supporre che vi sia stata « satisfactio » o affidamento nel compratore; altrimenti non sarebbe passata la proprietà (cfr. § 41 I. 2, 1; l. 19 D. 18. 1; l. 38 § 2 D. 40. 12).

Non può sfuggire a nessuno la coincidenza di questi rescritti della fine del III secolo che respingono la pretesa dei postulanti (nella l. 9 e nella l. 14 essi sono milites), i quali vorrebbero trattare la vendita come nulla per l'inadempienza dell'altra parte, col fatto che il diritto greco ammette, a quanto pare, la condizione risolutiva tacita del nostro diritto civile (cfr. Beauchet, *Histoire du droit privé de la republique athénienne*, 4 p. 412 sgg.).

Nel caso di Aurelia Dionisia peraltro era intervenuto il mandato, e, non essendo stato pagato il prezzo della vendita, il venditore potrà con l'actio mandati ottenere che gli sia restituita l'ancella, mentre a questo effetto non avrebbe po-

nostra costituzione ammette il venditore a chiedere la restituzione dell'ancella, ciò è in tanto possibile in quanto è intervenuto il mandato. In un certo senso si può ripetere ciò che dicono Diocleziano e Massimiano, che l'azione nasce « ex alio contractu (l'emptio venditio) propter mandatum ».

Senza presumere di avere con queste osservazioni risolto tutti i dubbi che affaticano l'esegesi della costituzione dioclezianea,[1]) mi basta di aver dimostrato che essa non fornisce alcun argomento a sostegno dell'interpolazione della l. 54. Erroneo sembra l'altro riflesso del Marchi, che, se la concessione dell'actio mandati trovasse la sua giustificazione nel riguardo dovuto alla parentela e all'affetto del dominus, non potrebbe Papiniano motivare l'esclusione dell'actio de peculio con ciò che in caso contrario il servo si sottrarrebbe a torto al padrone. Domanda il Marchi: non è forse la cognatio servilis la più giusta delle cause di manomissione? Sarà giustissima finchè si vuole, ma non obbliga il padrone a manomettere, nè autorizza lo schiavo a cercare di sottrarsi al suo dominio contro la volontà e a spese del dominus. Di ciò ci persuaderemo, studiando più da vicino la ragione che ha fatto negare l'actio de peculio contro il dominus.

È appunto il vedere sollevata la questione, e non per la prima volta da Papiniano (« solet quaeri »), se il compratore possa utilmente sperimentare l'actio mandati contraria de peculio, che mi rende esitante ad accettare le conclusioni del Marchi, che pure sotto un certo aspetto si presentano così plausibili. Data la proposizione da cui parte Papiniano, « nullum mandatum est », non mi riesce di pensare che sia potuta sorgere la questione sulla efficacia dell'actio mandati contraria prima che fosse concessa l'actio diretta. Invece s'intende, e bene, il processo logico della giurisprudenza romana, quando si ritenga che sia stata ammessa, sul fondamento della ratio affectus o

tuto servire l'actio empti. « Propter mandatum ex alio contractu nascitur actio », dicono gli imperatori, e intendono che l'inadempienza del compratore nel contratto di vendita in tanto dà diritto a ripetere la cosa venduta in quanto soccorre il mandato.

[1]) Non è dubbia la possibilità di ottenere con l'« actio mandati » la restituzione dell'ancella. Questo risultato contrasta con le forme del processo classico, ma nell'a. 293 il processo « extra ordinem » trionfa, ed è appena di un anno posteriore la costituzione dioclezianea (2 C. 3. 3) che suppone già avvenuta la soppressione dell'« ordo » e compiuta la trasformazione del processo (cfr. GIRARD, *Manuel de droit romain*, 4ème ediz. p. 1066).

per qualsivoglia altro motivo, l'actio mandati diretta in favore del proprietario del servo. Allora nasce la questione se il mandatario (e insieme compratore) abbia alla sua volta l'actio mandati contraria. Poichè si è fatto uno strappo al principio della nullità del mandato in favore del dominus del mandante, può sembrare equo che se ne riconosca la validità anche a danno del dominus e in favore del mandatario. Questi ha comperato il servo secondo il mandato da lui ricevuto, e ne ha pagato il prezzo « de suis nummis », ha dunque incontrato una spesa per l'esecuzione del mandato; dovrebbe poterla ripetere dal domino del mandante con l'actio mandati contraria de peculio.

Eppure Papiniano decide negativamente: « et verius et utilius videtur praetorem de huiusmodi contractibus servorum non cogitasse, quo se ipsi mala ratione dominis auferrent ». Introducendo l'actio de peculio, il pretore non può aver avuto in animo di rendere efficaci contro il padrone anche i negozi diretti a sottrarre lo schiavo dal suo dominio.

Non monta che fosse antico l'uso di accordare la libertà allo schiavo per una somma convenuta, che egli pagava dal peculio [1]), e che tra le fonti, onde traeva il prezzo del riscatto « is qui suis nummis emitur », la l. 4 § 1 D. 40. 1 [2]) annoveri anche il peculio. O che lo schiavo dia egli stesso, o che faccia dare al padrone da un terzo il prezzo del riscatto, in tanto può pagare col suo peculio in quanto il padrone lo sappia e lo approvi. Al contrario nell'ipotesi che il domino venda ad altri lo schiavo per manometterlo, egli mostra palesemente l'intenzione di non volere dismettere senza un indennizzo fuori del peculio la proprietà del servo. E di fronte ad un tale disegno del proprietario sarebbe assurdo [3]) che lo schiavo, possessore di un peculio sufficiente a fare le spese del riscatto, potesse dare a un terzo compiacente il mandatum de redimendo, e questi avesse il diritto di ripetere il denaro sborsato con l'actio mandati de peculio: il padrone insciente e nolente si vedrebbe in ultimo inflitta una alie-

[1]) Cfr. le citazioni in PERNICE, *Labeo* I, p. 124, n. 50.

[2]) Cfr. anche la l. 19 D. eod. vv.: « licet plerumque pecunia eius numerata sit ». Affinchè Papiniano non sia in contraddizione con se stesso (cfr l. 54 cit. vv.: « si de suis nummis emptor pretium dederit, neque enim aliter iudicio venditi liberari potest »), è d'uopo supporre che nella l. 19 non vi sia stato contratto di vendita; ed infatti il terzo dà il denaro perchè lo schiavo sia manomesso dal padrone.

[3]) L'arguta osservazione è del SALKOWSKI, op. cit. p. 127.

nazione gratuita della sua proprietà. L'actio de peculio (annalis) non deve diventare strumento di frodi [1]). Ma la l. 50 § 3 D. 15. 1 si rife-

[1]) E che i servi ricorressero anche a frodi per conseguire la libertà, appare dalla l. 7 pr. D. 4. 3. ULPIANUS *l. 11 ad edictum*: « Et eleganter Pomponius haec verba 'si alia actio non sit' sic excipit, quasi res alio modo ei ad quem ea res pertinet salva esse non poterit. Nec videtur huic sententiae adversari, quod Iulianus libro quarto scribit, si minor annis viginti quinque consilio servi circumscriptus eum vendidit cum peculio emptorque eum manumisit, dandam in manumissum de dolo actionem. Hoc enim sic accipimus carere dolo emptorem, ut ex empto teneri non possit [*aut nullam esse venditionem, si in hoc ipso ut venderet circumscriptus est*], et quod minor proponitur, non inducit in integrum restitutionem; nam adversus manumissum nulla in integrum restitutio potest locum habere ».

Il passo è noto, come quello che ammette la nullità della vendita il cui consenso sia stato carpito con dolo. E i romanisti si sono affaticati ad elimiuare questa testimonianza imbarazzante, con scarso successo, io credo. Infatti il testo è probabilmente interpolato. Basterà osservare che le parole « aut nullam rel. » spezzano in malo modo la giustificazione, che Ulpiano arrecava a sostegno del suo asserto, che non vi fosse discrepanza fra la teoria di Pomponio e la decisione di Giuliano. Egli adduce due ragioni: che il compratore non ha partecipato al dolo, e quindi non compete contro di lui l'azione contrattuale; e che la minore età del venditore non può dar luogo alla restitutio in integrum per la irrevocabilità della libertà. Questi due motivi servono a legittimare la concessione dell'actio doli contro il manomesso, giusta l'interpretazione dell'editto propugnata da Pomponio, e non potevano essere separati da una proposizione, la quale, invece di completare la motivazione, contiene un'altra decisione della fattispecie. Dovrebbe essa applicarsi ad un caso diverso da quello per cui è accordata l'actio doli contro il manomesso; ma il tentativo di differenziare un caso dall'altro è fallito. « Si in hoc ipso ut venderet circumscriptus est », dice l'interpolatore, e non s'accorge che l'ipotesi è perfettamente identica a quella considerata da Giuliano, « si minor... consilio servi circumscriptus eum vendidit ».

Questi rilievi sono qui fatti per incidente, giacchè la questione esce dal tema delle nostre ricerche; e però non possiamo indugiare nella confutazione degli autori che vogliono spiegare il frammento, considerandolo come genuino. Ricorderemo soltanto che il VANGEROW, *Pandekten*, III, § 605, Anm. 1, vede nella frase « aut nullam esse venditionem, si in hoc ipso ut venderet circumscriptus est » un'altra causa di esclusione dell'azione contrattuale, e non una nuova decisione. L'actio empti sarebbe inapplicabile, o perchè manca il dolo nel compratore o perchè la vendita è nulla (per errore essenziale provocato dal dolo dello schiavo). Sarebbe tolto così lo sconcio, che a noi fa sospettare l'interpolazione; ma, senza dire che resterebbero altre mende di minor conto (l'elissi del soggetto dei verbi « venderet » e « circumscriptus est », ecc.), e che la soluzione proposta dal pandettista tedesco suscita gravi dubbi anche dal punto di vista dommatico, rimanendo sul terreno della pura esegesi è d'uopo notare che la frase « si in hoc ipso ut venderet circumscriptus est » avrebbe il grave torto di non esprimere affatto la causa della nullità. Certo il giureconsulto avrebbe dovuto indicarla, ma noi l'ignoreremmo ancora se l'acume e l'immaginazione del Vangerow non si fossero uniti per iscoprirla.

risce ad una situazione di cose molto diversa. E non per quello che nota il Salkowski, che cioè lo schiavo non appartiene al manomissore e quindi nulla osta a che contro il bonae fidei possessor si dia l'actio de peculio. Questa considerazione non è decisiva: lo è invece quest'altra, che, quando il servo contrae un mutuo, il contratto non ha essenzialmente alcun rapporto col proposito di mutar padrone, nè il mutuante è tenuto ad indagare quale uso faccia il servo del denaro (se lo investa utilmente, se lo dissipi, se lo doni a un terzo, se lo dia al padrone in cambio della libertà ecc.); e però a lui compete sempre l'actio de peculio contro il domino.

Ciò è indirettamente confermato dalla l. 3 pr. D. 15. 3 [1]). Ulpiano vi insegna che, se il servo abbia dato al padrone il denaro mutuato da me, io ho l'actio de in rem verso « si quid plus sit in eo, quod servus dedit, quam est in servi pretio »; ma la somma pagata per la manomissione « in peculium non computatur », ed è logico, poichè il denaro è stato versato nel patrimonio del padrone, e non nel peculio. Ora il giureconsulto avrebbe potuto risparmiarsi quest'ultima osservazione, se in nessun caso fosse fondata l'actio de peculio La questione, se il denaro dato in mutuo vada ad aumento del peculio, è invece esaminata, perchè si ha in vista l'azione relativa [2]).

A proposito della l. 3 pr. ora citata scrive il v. Tuhr che, quando il padrone ha ricevuto la somma di denaro in cambio della quale ha consentito alla liberazione dello schiavo, se potesse uscir fuori chi ha prestato il denaro e reclamare la restituzione della parte che supera il valore dello schiavo, il padrone, che non avrebbe mai rinunciato alla proprietà per il semplice prezzo di stima, si vedrebbe in certo modo espropriato contro ogni ragione ed ogni equità. Ed il v. Tuhr è così scandalizzato dell'iniquità di un tale principio, che non esita ad attribuire ai compilatori la fine della l 3 pr. Figuriamoci che cosa penserebbe l'egregio romanista della nostra tesi, appoggiata sulla l. 50 § 3 D. 15. 1 oltre che sulla l. 3 pr., per cui il mutuante deve avere non soltanto l'actio de in rem verso, ma anche l'actio de

[1]) Ulpianus, *l. 29 ad edictum*: « Quod si servus domino quantitatem dederit, ut manumittatur, quam a me mutuam accepit, in peculium quidem hanc quantitatem non computari, in rem autem videri versum, si quid plus sit in eo quod servus dedit quam est in servi pretio ».

[2]) Diversamente v. Tuhr, *Actio de in rem verso*, p. 180 sgg.

peculio, con la quale potrà ottenere il rimborso dell'intera somma mutuata!

Se non che l'iniquità è più apparente che reale. Quando il domino si fa dare dal servo una certa quantità di denaro in cambio della manomissione, deve considerar bene lo stato del peculio [1]). Se il denaro non è formato coi risparmi dello schiavo [2]), ma è stato da lui tolto a prestito, il padrone, che vuol essere sicuro del fatto proprio, e sa di rispondere verso i creditori con l'actio de peculio e de in rem verso, non accetterà le proposte dello schiavo [3]).

4. Il lettore, spero, non mi terrà il broncio per lo studio un po' minuto delle ll. 54 D. 17 1, un. C. 4. 36, e 3 pr. D. 15. 3, intorno a cui ho dovuto soffermarmi, non per il piacere di una digressione sul tema della redemptio servi, ma col proposito di determinare sicuramente, di contro alle interpretazioni antiche e alle critiche moderne, il significato e la classicità della l. 50 § 3, una vera pietra di paragone della genuinità della l. 19 § 1 D. 15. 1.

La quale al brano sopra trascritto aggiunge:

« quod et in duobus bonae fidei emptoribus erit dicendum ».

Anche per gli acquisti dello schiavo altrui o del libero che « duobus bona fide serviat » vale un principio analogo a quello ammesso per il servo in usufrutto: « utrique adquiret, sed singulis ex re sua » [4]). Ora le parole sopra riferite della l. 19 § 1 ci apprendono che l'actio de peculio, per i contratti conclusi da un tale schiavo, sarà data contro quello dei due possessori di buona fede, cui riguarda

[1]) Al che giova la *professio peculii*, ben nota a Papiniano; cfr. l. 19 pr. D. 33. 8.

[2]) Sia pure iperbolica, la frase di SENECA, *Epist.* 80, acquista, alla luce della discussione che qui stiamo facendo, un valore significativo: « peculium suum, quod comparaverunt ventre fraudato, pro capite numerant ».

[3]) Nell'atto di manomissione dell'a. 221 pubblicato dal GIRARD, *Textes de droit romain*, 3ª edizione, p. 849 sgg., si dice che Ales Inaroutis ha donato all'ancella di Marco Aurelio Ammonion le 2200 dramme pagate da costei per la sua libertà. Chi ponga mente alle osservazioni esposte sopra nel testo vede che, oltre la liberta, aveva interesse, a che fosse stabilito il carattere di donazione del denaro dato da Inaroutis, anche il manomittente Ammonion.

[4]) L. 23 § 3 D. 41. 1; cfr. anche GAI. II, 92; III, 164; § 4 I. 2. 9; l. 19 (su cui v. BREMER, *Jurispr. antehadr.* I, p. 108) e l. 23 D. 41. 1, ecc.

la causa del contratto; e se il peculio appartenente a costui non basta a pagare il creditore, questi avrà diritto di esigere la rimanenza dall'altro possessore di buona fede.

La notizia, che si desume dalla l. 19 § 1, è delle più importanti. Essa completa ciò che sapevamo dalla l. 32 pr. In quest'altro frammento, il quale proviene da Ulpiano come la l. 19, si dice che, essendovi più [1]) possessori di buona fede, « unus conventus ceteros liberat », ma l'equità comanda di restituire l'azione contro costoro. Il passo potrebbe far credere che l'attore fosse interamente libero nella scelta del convenuto, poichè non accenna in alcun modo al precetto della l. 19 § 1, che si debba aver riguardo alla causa del debito. Ma non si può dubitare che nel pensiero di Ulpiano [2]) sia questo un tacito presupposto, sicchè la regola, quale risulta dal combinato disposto delle due leggi, è la seguente: - Allorchè lo schiavo è nel possesso di buona fede o nell'usufrutto [3]) di due o più persone, la causa del debito determinerà quale debba essere convenuta per prima; ma la rescissione della consumazione permetterà di agire contro le altre fino a totale estinzione del debito.

Dalla l. 19 § 1, poi che ne abbiamo dimostrata la genuinità e vi abbiamo colto la portata dell'avviso di Marcello, possiamo trarre una ulteriore notizia, e cioè che Ulpiano, quando accordava nella l. 32 pr. la rescissione della consumazione negata da Giuliano, non difendeva un'opinione sua originale. Pure questa volta egli si ispirava all'insegnamento dei suoi predecessori, e precisamente di Marcello, del quale adottava la soluzione e copiava il motivo [4]). Chiunque pensi che Marcello è il costante oppositore di Giuliano, non troverà audace la conclusione che la nuova teoria contraria alla giulianea ebbe in lui il primo autorevole banditore.

5. Anche in un altro punto la l. 19 § 1 è stata bersagliata dagli strali della critica; e giova occuparsene, affinchè la teoria dell'actio de peculio sia completata con l'esame di quest'altra applicazione, e

[1]) L'originale parlava di due possessori; cfr. LENEL, *Neue Ulpianfragmente*, cit. p. 7.

[2]) Quale potesse essere l'avviso di Giuliano, cercheremo nel num. 7.

[3]) È logico che per i plures fructuarii valga lo stesso principio che per i bonae fidei possessores, accanto ai quali sono ricordati nella l. 32 pr.

[4]) V. sopra, p. 229, n. 3.

affinchè l'ammissione dell'emblema in una parte qualsiasi della legge non rifletta l'ombra del sospetto anche sulla parte che noi abbiamo sostenuto essere genuina.

Mentre il tentativo di eliminare dalla l. 19 § 1 [1]) come tribonianeo l'inciso « certe illud .. conveniatur » è dovuto ai moderni, invece l'idea, che fosse interpolata la frase « sed in marito melius est dicere simpliciter eum de peculio teneri », risale al Fabro [2]). Ma neanche questa tesi regge all' esame.

Che la decisione pel marito sia diversa che per l'usufruttuario è troppo logico, perchè egli è proprietario di tutti e due i peculii, tanto del peculio che « ad maritum respicit » quanto di quello che « ad mulierem spectat ». Nè vale obbiettare che questa circostanza toglie la possibilità di due giudizi successivi, perchè il convenuto è uno solo, ma non impedisce che si tenga conto della causa del de-

[1]) Crediamo opportuno di riferirla qui integralmente, a maggiore chiarezza della discussione che faremo nel testo:

Ulpianus *l. 29 ad edictum:* « Potest esse apud me duplicis iuris peculium: ut puta servus est dotalis, potest habere peculium, quod ad me respiciat, potest et quod ad mulierem. Nam quod ex re mariti quaesiit vel ex operis suis, id ad maritum pertinet: et ideo, si respectu mariti heres sit institutus vel ei legatum datum, id eum non debere restituere Pomponius scribit. Si igitur mecum agatur ex eo contractu qui ad me respicit, utrum omne deducam quodquod debetur mihi, sive ex mea causa sive ex ea quod ad uxorem respicit? an vero separamus causas quasi in duobus peculiis, ut et causa debiti quod petitur spectetur? ut, si quidem ex eo peculio agatur, quod ad mulierem spectat, id deducam quod ex eo contractu debeatur [assai plausibile è l'emendazione del Mommsen, ad h. l.: si quidem ex eo *contractu* agatur *qui* ad m. s., id deducam quod ex eo *peculio* debeatur], si ex eo contractu, qui ad me respicit, meum deducam? Quae quaestio dilucidius est in fructuario tractata, utrum ex eo demum contractu potest de peculio conveniri, quod [*qui* Mom.] ad se pertinet, an ex omni. Et Marcellus etiam fructuarium teneri scribit et ex omni contractu: eum enim qui contrahit totum servi peculium velut patrimonium intuitum. Certe illud admittendum omnimodo dicit, ut priore convento, ad quem res respicit, in superfluum is, cui quaesitum non est, conveniatur: quae sententia probabilior est et a Papiniano probatur. Quod et in duobus bonae fidei emptoribus erit dicendum. Sed in marito melius est dicere simpliciter eum de peculio teneri. Sin autem maritus huiusmodi servi nomine aliquod praestiterit, an adversus mulierem agentem dotis nomine deducere id possit? Et ait, si id quod creditori praestitum est, ad utriusque generis peculium pertinebit, pro rata utrique peculio decedere debere. Ex quo intellegi potest, si ad alterum (*alterutrum* Mom.) peculium contractus pertinebit, modo soli uxori detrahi, modo non detrahi, si ad id peculium pertinuit contractus, quod apud maritum resedit ».

[2]) *Coniectur.* 8. 14. Cfr. anche Ferrini, *Archivio giur.* 64, p. 88.

bito, secondo che tocca un peculio o l'altro. Si può rispondere che se ne tiene tanto conto, che nel giudizio di restituzione della dote il marito non è ammesso a detrarre, dal peculio che deve rendere alla moglie, ciò che ha prestato al creditore, « si ad id peculium pertinuit contractus quod apud maritum resedit ». Ma la distinzione non può avere effetto che nei rapporti tra coniugi, e allorchè questi rapporti dovranno essere regolati per lo scioglimento del matrimonio. Poichè il creditore ha il diritto di essere soddisfatto su tutti e due i peculii, che senso avrebbe di fronte a lui distinguere ciò che il marito paga quale proprietario del peculio « quod ad eum respicit », e a cui in ipotesi si riferisce il contratto, ed il residuo che il marito stesso pagherebbe quale proprietario del peculio « quod ad uxorem respicit [1]) ?

Le altre osservazioni esposte dal Fabro mostrano che egli non ha capito la decisione ulpianea: « in marito melius est dicere simpliciter eum de peculio teneri ». Domanda il giureconsulto francese se sia giusto che il marito paghi esclusivamente dal suo peculio, allorchè il servo si è obbligato per una causa che riguarda la moglie. Ma quando mai Ulpiano ha detto che il marito debba trarre i mezzi per pagare unicamente dal suo peculio? Questo è affar suo: se la causa del debito interessa la moglie, potrà pagare col peculio di lei, donde avrebbe diritto al momento della restituzione della dote di dedurre ciò che ha prestato [2]).

[1]) Con ciò non vogliamo negare che la distinzione delle cause dei crediti, e la conseguente distinzione dei peculii, potesse riuscire utile per le due masse di creditori. Se un peculio è più oberato dell'altro, gioverebbe ai creditori del marito che egli non potesse operare la deductio o l'ademtio dal peculio proprio, pel pagamento dei debiti che affettassero il peculio della moglie, e viceversa. Ma per ottenere questo risultato bisognerebbe che ciascun peculio rispondesse delle passività sue proprie, che i creditori peculiari della moglie non avessero alcun diritto sul peculio del marito e viceversa; bisognerebbe, per usare un paragone assai calzante, che tra i due peculii avvenisse una separazione simile a quella che, dietro istanza dei creditori ereditari, può aver luogo tra l'eredità e il patrimonio dell'erede. Poichè invece è stato ammesso che i creditori avessero diritto indifferentemente su tutti e due i peculii, deve questa norma essere da loro accettata nel bene come nel male. Perciò faranno valere la loro azione sul peculio complessivo, ma soffriranno anche la deduzione di tutti i crediti del convenuto, qualunque ne sia l'origine.

[2]) D'altronde non bisogna dimenticare che il convenuto con l'actio de peculio è libero di pagare l'attore come e donde vuole. Può trarre l'importo relativo dal peculio, che risulterà diminuito d'altrettanto; ma può anche soddisfare il credi-

Così pure non c'è bisogno di cercare il modo di venire in soccorso del creditore, quando il peculio del marito contenga una somma minore del credito; perchè il creditore ha diritto di essere soddisfatto su tutto il peculio che si trova nelle mani del marito, a chiunque siano per appartenere i vari cespiti quando si scioglierà il matrimonio.

E come non resistono alla critica gli argomenti che Fabro desumeva dal contenuto, così non ci convincono gli indizi formali, che egli ha creduto di rilevare: l' ineleganza della locuzione « sed in marito melius est dicere », e le parole « sin autem », che Triboniano sarebbe stato costretto ad inserire per legare la frase interpolata col seguito del testo, e che, scrive il Fabro, « quoties in Pandectis lego, toties videor mihi Triboniani manum agnoscere et palpare »!

Altri argomenti, di certo più acuti ma non più saldi, ha addotto il Ferrini per l' interpolazione.

La risposta al quesito, se il marito possa dedurre, nella restituzione della dote, ciò che ha pagato per il servo dotale, è riferita in discorso indiretto dipendente dal verbo « ait », il cui soggetto sottinteso dal contesto risulta essere Marcello. Ma ciò, dice il Ferrini, è impossibile, per la chiara contraddizione con la dottrina di lui: deve pertanto trattarsi di Pomponio o Papiniano, le cui idee sono quindi accolte anche da Ulpiano.

Il Ferrini versa in un equivoco. Quale opinione avesse Pomponio a proposito del servo dotale, non ci è noto: noi sappiamo soltanto che per il servus fructuarius egli dava le azioni adiettizie contro l' usufruttuario « ex ea causa ex qua soleret servus fructuario adquirere, ex reliquis in dominum proprietatis ». Anche di Papiniano conosciamo l'opinione relativamente al servus in usufructu, la quale

tore del proprio, e limitarsi a dedurre la somma sborsata dal valore del peculio nel caso che altri creditori agiscano contro di lui. Nella prima ipotesi avremmo una *ademtio* effettiva del peculio; nella seconda, una posta da sottrarsi tutte le volte che si deve fare la stima del peculio per determinare l' ammontare della condanna. [Rinvio il lettore alle belle pagine del MANDRY, *Ueber Begriff und Wesen des Peculium*, Tübingen, 1869, p. 75 sgg. (cfr. anche *Familiengüterrecht* II, p. 390 sgg.) per la dimostrazione che la deductio consiste in un conteggio, e di per sè nè estingue il credito del paterfamilias, nè diminuisce il peculio]. Infine l'esecuzione della condanna non si dirige sul peculio, ma si rivolge sull' intero patrimonio del domino condannato. Cfr. KELLER, *Jahrb. d. gem. d. Rechts*, 3, p. 163; MANDRY, *Familiengüterrecht* II, p. 373.

non coincide con quella di Pomponio; perchè egli ammette che « priore convento, ad quem res respicit, in superfluum is, cui quaesitum non est, conveniatur ». E da queste opinioni circa il servus fructuarius non si può argomentar nulla per il caso, diversamente configurato, del servo dotale.

Lo prova Ulpiano, che, mentre per il servus fructuarius segue l'avviso di Papiniano, per il servo dotale dichiara invece che « in marito melius est dicere simpliciter eum de peculio teneri », risolve cioè nel senso della prima alternativa la questione « utrum omne deducam quodquod debetur mihi, sive ex mea causa sive ex ea quae ad uxorem respicit? an vero separamus causas quasi in duobus peculiis, ut et causa debiti quod petitur spectetur? ».

Un'altra questione è decidere se il marito, nell'atto di restituire la dote, abbia diritto a farsi rimborsare ciò che ha pagato per il servo dotale. E' chiaro che, se un tale diritto riconoscevano al marito, nell'ipotesi che la causa debendi si riferisse al peculio dotale, quei giureconsulti che di fronte all'actio de peculio non intendevano separare le varie cause « ut et causa debiti quod petitur spectetur », tanto meno avrebbero avuto ragione di negarglielo coloro, se ve ne sono stati, che avessero già nell'actio de peculio distinto secondo che il credito riguardava il peculio del marito o il peculio della moglie. Non accade quindi di doversi preoccupare se il soggetto di « ait » sia Marcello od un altro: anche se Marcello avesse avuto un'opinione diversa da quella di Ulpiano, ed avesse pensato che il marito convenuto con l'actio de peculio dovesse dedurre i crediti peculiari secondo che l'azione promossa riguardava un peculio o l'altro, ad ogni modo, per quanto concerne il diritto di rivalsa del marito, tenuto con l'actio rei uxoriae a restituire la dote, Marcello, Papiniano e chiunque altro non potevano dissentire menomamente da Ulpiano.

Ma il Ferrini incalza: il passo tace proprio su quello che, se la probabilior sententia fosse genuina, non avrebbe potuto tacersi in verun modo, e cioè « che il marito potrebbe *detrahere* dal peculio da restituire, anche se si trattasse di un debito che non avesse causa ad esso relativa, ma eccedesse la misura del peculio rimanente, e avesse per conseguenza almeno pel *superfluum* affettato anche il primo, o, viceversa, dovrebbe sopportare una parziale detrazione del peculio *quod apud eum resedit* nella reciproca evenienza ».

Ometto di considerare l' ultima ipotesi, che il debito per una causa relativa al peculio dotale non sia stato da questo interamente coperto, perchè è evidente che il marito, il quale ha dovuto pagarlo tutto, ha sopportato una specie di detrazione dal suo peculio nell'unico modo in cui ciò è possibile, e non sapremmo d' altronde in qual senso si potrebbe parlare di detrazione dal peculio del marito, nel momento in cui egli restituisce alla moglie il peculio dotale.

Invece per l' altra ipotesi l'osservazione del Ferrini giunge molto opportuna La l. 19 § 1 conclude che il marito imputerà al peculio da restituire l' « id quod creditori praestitum est », secondo che la causa debendi si riferisca o no a tale peculio. Pongasi ora che il debito soddisfatto dal marito riguardi unicamente il suo peculio, ma l'ammontare di questo non sia bastato a coprirlo; in tal caso non avrebbe dovuto Ulpiano, se fosse stato un seguace della « probabilior sententia », accordare al marito il diritto di detrarre dal peculio il di più che egli ha pagato oltre la misura del proprio peculio?

La domanda è giustissima, solo non c'è ragione di tirare in campo la « probabilior sententia ». Vogliamo concedere per un momento che Ulpiano, come congettura il Ferrini, seguisse rispetto al servus fructuarius l' opinione rigorosa di Pomponio, che negava al creditore la facoltà di scegliere tra l' usufruttuario e il proprietario, ed imponeva di agire contro l' uno o contro l' altro a seconda della speciale attinenza della relativa causa debendi. Se avesse applicato la stessa teoria al caso del servo dotale, Ulpiano avrebbe dovuto limitare la condanna del marito per un debito relativo al suo peculio all' ammontare di questo [1]). Certo che allora il marito non potrebbe pretendere alcuna detrazione dal peculio che deve restituire alla moglie, ma è anche troppo evidente che l' ipotesi formulata dal Ferrini non può più verificarsi. Essa suppone che il marito risponda verso i creditori peculiari con tutto il peculium duplicis iuris; è così che nasce la questione, se sia giusto che il marito sopporti il pagamento del superfluum oltre l' ammontare del proprio peculio, mentre è indiscutibile che in tanto ha dovuto compierlo in quanto nell'actio de peculio rispondeva anche del peculio dotale, o se, attesa questa circostanza, non sia invece più logico che una porzione del debito gravi sulla moglie, perchè

[1]) La dimostrazione che tale fosse il pensiero di Ulpiano, non è stata data nè dal Ferrini nè da altri, ed è impossibile tentarla sulla base della l. 19 § 1.

è stato appunto il peculio di lei che ha costretto il marito a pagare più di quello che col solo suo peculio non avrebbe pagato.

Io non dubito di pronunciarmi per la seconda alternativa, quantunque il testo che nella parte estrema - senza dubbio ulpianea - sembra annettere tutto il peso alla pertinenza della « causa debendi », non ci offra il modo di risolvere sicuramente la questione, perchè, nell' ipotesi di cui ci occupiamo, il peculio dotale è causa di una parte del pagamento sostenuto dal marito, ma il negozio giuridico, donde deriva il debito, riguarda solamente il peculio di lui.

Nondimeno io vorrei richiamare l' attenzione dei lettori sul periodo che Ulpiano riporta da Marcello, nel quale è una frase che chi fosse meticoloso potrebbe tacciare d' imprecisione, e chi alla pedanteria preferisce la larghezza dell' indagine potrebbe utilizzare come un indice della soluzione cercata. « L' id quod creditori praestitum est », si defalcherà proporzionalmente da entrambi i peculii, « si ad utriusque generis peculium pertinebit ». Ora ciò che si paga può di fatto non appartenere nè a un peculio nè all' altro, ma essere pagato dal restante patrimonio del marito; vero è che si paga per un peculio o per l' altro, sino a concorrenza dei due peculii. E quando il marito soddisfa un debito del suo peculio, può ben dirsi che ciò che presta appartiene innanzi tutto al suo proprio peculio e poi, esaurito questo, al peculio dotale; appunto perchè s' intende che egli paghi in quest' ordine fino all' ammontare del peculium duplicis iuris.

Concludendo, se l' illazione di Ulpiano, « ex quo intellegi potest rel. », enuncia un criterio che sembra riposare unicamente sulla distinzione delle causae debendi, la decisione da lui riferita, « et ait rel. », è concepita in termini tali da permettere di considerare come pertinente al peculio dotale ciò che il marito ha pagato in più dell' ammontare del suo peculio.

6. — Se siamo riusciti a distruggere tutti i sospetti, che da diverse parti e per diverse vie tendevano ad escludere la genuinità della l. 19 § 1 - e tutti di certo li combattemmo, non lasciandoci trattenere neppure dal timore di apparire prolissi - possiamo tranquillamente procedere oltre nella nostra indagine.

Lo stesso diritto, che compete agli estranei, di agire sino a concorrenza del peculium duplicis iuris contro i vari titolari, deve

essere riconosciuto anche all' usufruttuario e al proprietario tra di loro.

Per i crediti verso lo schiavo il condomino non ha l' actio de peculio contro l' altro condomino [1]); ma ciò non significa che egli non abbia diritto di esser pagato col peculio del condomino, bensì che per ottenere questo risultato bastano l' actio pro socio e l' actio communi dividundo.

Invece i rapporti tra usufruttuario e proprietario non possono essere regolati con una di queste azioni, e perciò essi saranno tenuti vicendevolmente con l'actio de peculio [2]). Tanto impariamo dalla l. 19 § 2, D. 15. 1 [3]), la quale, perchè sia proponibile l' azione del fructuarius contro il dominus, suppone che lo schiavo abbia presso il proprietario un peculio, e presso l' usufruttuario « aut nihil aut minus quam fructuario debetur ».

Se dunque l' usufruttuario ha nel peculio un valore pari all'ammontare del credito, non è ammesso ad agire contro il domino. Se il valore del peculio sia inferiore alla somma dovuta dallo schiavo, ha certamente azione contro il proprietario; ma potrà egli pretendere il pagamento dell' intero debito? A mio giudizio, è sicuro che qui ricorrono le stesse ragioni di decidere, come nel caso del compratore agente contro il venditore [4]). L' usufruttuario dovrà intentare l'actio de peculio « deducto eo, quod apud eum peculii servus habebit ».

7. Anche la l. 37 § 3, D. 15. 1 [5]) si occupa dell' azione contro l' usufruttuario; ed essa pure dovrebbe essere gravemente interpolata,

[1]) Cfr. l. 19 § 2 e l. 20 D. 15. 1. — Se tale regola si applichi, oltre che al caso della communio peculii, anche a quello di peculii separati, è gravemente controverso. Per la negativa cfr. DIETZEL, op. cit. 2, p. 37; BEKKER, *Zeitschr.* cit. 4, p. 526 sgg.; MANDRY, *Pec. dupl. iur.* p. 393. Per l'affermativa cfr. MENGE, op. cit. p. 51; KARLOWA, *Röm. Rechtsgesch.* II, p. 1148, n. 22.

[2]) È inteso che per l' usufruttuario vale la limitazione posta dalle ll. 118 pr. D. 45. 1 e 25 § 5 D. 7. 1. Cfr. su di ciò SALKOWSKI, op. cit. p. 224 sgg., e quello che osserveremo nel numero seguente.

[3]) ULPIANUS *l. 29 ad edictum:* « Interdum et ipsi fructuario adversus dominum datur actio de peculio, ut puta si apud eum habeat peculium, apud ipsum vero aut nihil aut minus, quam fructuario debetur. Idem etiam contra eveniet, quamvis in duobus dominis sufficiat pro socio vel communi dividundo actio ».

[4]) Cfr. anche SALKOWSKI, op. cit. p. 229, n. 2.

[5]) IULIANUS *l. 12 digestorum:* « Si actum sit de peculio cum eo qui usum fructum in servo habet et minus consecutus sit creditor, non est iniquum, ut ex

secondo l'avviso del Ferrini [1]), la cui critica d'altronde contiene molto di vero [2]).

Il fr. 37 proviene da Giuliano, ma l'opinione ivi espressa è in flagrante contraddizione con la dottrina giulianea riferita nella l. 32 pr. Giuliano infatti sosteneva che, contestata la lite con uno degli eredi, tutti gli altri fossero liberati dall'actio annalis; e oggi sappiamo anche in modo sicuro che per Giuliano l'actio de peculio, promossa contro un usufruttuario o un possessore di buona fede, era consumata verso tutti. Non già che il grande giureconsulto dell'epoca adrianea fosse sordo alla voce dell'equità, la quale reclamava che il creditore potesse essere soddisfatto « ex universo peculio servi ubicumque est »; ma, mentre altri giuristi cercavano un rimedio al male quando questo si fosse verificato, e lo trovavano nella rescissione della consumazione, Giuliano esigeva che la parte interessata vigilasse per evitare il danno. La divisione dell'azione porge il mezzo di prevenirlo: e Giuliano vi ricorreva, ce lo attesta esplicitamente la l. 27 § 3, D. h. t., nel caso del compratore e del venditore, quando a Proculo (e alla sua scuola?) pareva che fosse meno opportuno. Lo stesso espediente egli deve avere applicato in altri casi (per es. quando vi sono più eredi tenuti con l'actio annalis) [3]), in cui non si potrebbero opporre neppure quelle considerazioni che ostavano nel caso della vendita.

Perciò se la l. 37 § 3 ci venisse a dire:

> « Creditor non est iniquum ut ex universo peculio, sive apud fructuarium sive apud proprietarium erit, rem consequatur »,

e intendesse alludere alla possibilità di agire contro ciascuno « in partes », noi potremmo anche non sorprenderci di vedere attribuite queste parole a Giuliano [4]). Ma la l. 37 § 3 suppone che si sia già

universo eius peculio, sive apud fructuarium, sive apud proprietarium erit, rem consequatur. Nihil interest, operas suas conduxerit servus a fructuario an pecuniam mutuam ab eo acceperit. Dari itaque debebit actio ei adversus dominum proprietatis deducto eo, quod servus peculii nomine apud fructuarium habet ».

[1]) *Archivio giur.* 64, p. 86; *Zeitschr. d. Sav. St.* 21, p. 196.

[2]) Il LUSIGNANI, op. cit. p. 28, si limita ad esprimere l'opinione che si debba attribuire ai compilatori l'inciso « et minus consecutus sit creditor ». Cfr. BONFANTE, loc. cit.

[3]) Cfr. la nostra *Actio de peculio annalis contro gli eredi*, p. 36 sgg. (dell'estratto dagli *Studi Senesi* in onore di L. Moriani).

[4]) Ciò dipende dalla teoria che avrà professato Giuliano sulla rispettiva responsabilità dell'usufruttuario e del proprietario. Se Giuliano fosse stato dell'opi-

sperimentata l' azione contro l' usufruttuario, e che l' attore sia stato soddisfatto di una parte soltanto del suo credito, evidentemente per l' insufficienza del peculio; ciò che non impedisce alla legge stessa di affermare poi che il creditore ha da conseguire il suo « ex universo peculio... sive apud fructuarium erit », quasi che il peculio dell' usufruttuario non dovesse già essere esaurito.

Il primo periodo della l. 37 § 3 contraddice alla nota teoria di Giuliano, ma, quel ch' è peggio, cozza maledettamente con la logica. Nè si raddrizza il passo con la soppressione dell' inciso, « et minus consecutus sit creditor », proposta dal Lusignani; giacchè esso ammetterebbe pur sempre l' equità che il creditore sia pagato con l'intero peculio dell' usufruttuario e del proprietario, vale a dire che possa agire successivamente contro il proprietario nell' ipotesi che « actum sit de peculio cum eo qui usum fructum in servo habet ». È forza dunque concludere che almeno la prima parte della l. 37 § 3 è profondamente corrotta [1]).

Il Ferrini afferma che le parole che seguono, « nihil interest, operas suas conduxerit servus a fructuario an pecuniam mutuam ab eo acceperit », non stanno in nessuna connessione visibile col rimanente contenuto del passo. Ma una volta che siasi riconosciuto che il testo è guasto, e che pertanto, più che interpretarne, bisogna congetturarne il significato probabile, non si deve abbandonare come impresa disperata qualunque tentativo diretto a desumerne un pensiero organico.

Il buon esempio era stato già dato dal Salkowski [2]), il quale aveva visto che sono possibili due ipotesi. O l' intero passo tratta dell'actio de peculio competente al terzo creditore contro l' usufruttuario e il proprietario, ovvero la seconda parte del frammento si occupa dell' azione dell' usufruttuario contro il proprietario. Al Sal-

nione di Pomponio (così FERRINI, opp. citt., il quale argomenta dalla circostanza che « noi troviamo Marcello, l'oppositore quasi perpetuo di Giuliano, sostenere il contrario »), che l'actio de peculio competa contro l' uno o l'altro a seconda della causa debendi, non parrebbe logico che ammettesse la divisione dell' azione. Ma se avesse avuto invece l'opinione di Marcello, che lasciava libertà di scelta al creditore, l'espediente della divisione non avrebbe dovuto dispiacergli neppure in questo caso.

[1]) Il FERRINI, l. cit. allega anche « l' uso impreciso e vago di qualche frase, come un rem consequi detto a proposito del creditore ».

[2]) Op. cit. p. 230.

kowski sembra di gran lunga più verosimile la prima supposizione. Nel che io non posso consentire, perchè la fine del frammento, non ostante qualunque apparenza in contrario, deve riferirsi ad un'azione dell' usufruttuario contro il dominus proprietatis.

Improbabile è anche l' opinione del Salkowski, che Giuliano nella prima parte ammettesse il diritto del creditore di rivolgersi per il resto contro il proprietario, quando non fosse stato soddisfatto interamente dall' usufruttuario. Se Giuliano era conseguente con la sua teoria, non poteva ammettere l' esperimento successivo dell' azione contro l' usufruttuario e il proprietario; tutt' al più avrà permesso la divisione dell' azione.

È possibile che quest'ultimo pensiero fosse enunciato nel testo originale; possibile è anche che il periodo intermedio si riconnettesse alla prima parte del testo, e affermasse il diritto dell' usufruttuario a dedurre dal peculio tutti i suoi crediti verso lo schiavo, anche quelli pei quali non avrebbe l' actio de peculio contro il dominus [1]). L' inciso « nihil interest ... acceperit » costituirebbe una parentesi, e verrebbe così ad indicare il motivo per cui il creditore non può essere soddisfatto interamente dall' usufruttuario [2]).

In questo modo peraltro noi non ci limitiamo a ristabilire il nesso fra le idee di Giuliano, turbato e rotto sia dai tagli inconsiderati dei compilatori, sia dalle omissioni e dagli equivoci dei copisti; noi andiamo creando con la fantasia un ragionamento giulianeo, di cui il testo non ci ha serbato la menoma traccia.

Per conto mio preferisco abbandonare al suo destino la prima parte del frammento, di cui è difettosissima la logica, ed è impossibile la conciliazione con la dottrina meglio accertata di Giuliano. E poichè il Salkowski consente che la frase intermedia possa ricollegarsi con l' ultima parte, mi propongo di vedere se da questa unione si riesce a cavar fuori un senso più probabile.

Che il periodo finale alluda all' actio de peculio dell' usufruttuario

[1]) Risulta dalle ll. 25 § 5 D. 7, 1 (in cui Ulpiano l. 18 ad Sab., riferisce l'opinione di Giuliano, l. 35 digest.) e 118 pr. 45. 1 (Papinianus l. 27 quaest.) che la conduzione conclusa dal servo delle proprie opere, e in genere qualunque stipulazione ex re fructuarii, è inefficace, non obbliga l' usufruttuario verso il proprietario, nè questo verso di quello. Molto esplicita è la l. 118 pr.: « servus fructuario si promittat ex re ipsius, nulla de peculio dabitur in dominum actio ».

[2]) Cfr. MANDRY, *Pec. dupl. tur.* p. 384, n. 3.

contro il proprietario, malgrado che il pronome *ei* e il contesto del passo possano far credere altrimenti, è dimostrato, a parer mio, dalla deductio imposta all' attore. Un creditore estraneo, che agisca contro il proprietario, non è tenuto a nessuna deduzione. Infatti, se ha già convenuto l' usufruttuario e ne ha ricevuto un pagamento parziale, il credito sarà parzialmente estinto, e il proprietario non potrà essere condannato che al residuo; ma è assurdo pensare ad un' azione « deducto eo, quod servus peculii nomine apud fructuarium habet », proprio allora che il peculio non esiste più, per essere stato impiegato nella soddisfazione dell' attore che dovrebbe fare la deductio [1]). Se invece il proprietario è il primo ad essere convenuto, nè egli ha diritto di pretendere la deduzione del peculio dell' usufruttuario, nè il creditore ha interesse a consentirla spontaneamente.

Il Salkowski [2]) suppone che Giuliano voglia dispensare il creditore per cause che riguardano l'usufruttuario dalla necessità di agire primieramente contro costui: se egli ritiene che l' azione contro l'usufruttuario per lo stato del peculio non possa sortire alcun effetto, è autorizzato ad agire subito contro il proprietario « deducto eo, quod servus peculii nomine apud fructuarium habet ». Ma l' ipotesi non è ammissibile, poichè dipende strettamente da una premessa, di cui abbiamo già dimostrato l' inverosimiglianza. Bisognerebbe che Giuliano avesse concesso l' azione per il residuo, o, in altri termini, la rescissione del primo giudizio: il che ripugnava alle idee da lui altrove professate. Come già osservammo, per non mettere Giuliano in contraddizione con se stesso, restano due sole ipotesi: o l' actio de peculio compete unicamente contro quello degli aventi diritto sullo

[1]) Il Menge, op. cit. p. 55 sgg., rilevando appunto che il peculio dell' usufruttuario è stato esaurito nel giudizio contro di lui, ritiene di dover pensare, se mai, al caso di un incremento posteriore del peculio, nel qual caso il creditore dovrebbe avere una nuova azione contro l' usufruttuario, e perciò sarebbe tenuto alla deductio verso il proprietario. Ma contro quest' ipotesi sta la considerazione enunciata più sotto nel testo, che la conoscenza delle dottrine giulianee porta ad escludere che Giuliano desse l'azione contro il proprietario dopo che fosse stata già promossa contro l' usufruttuario. E sta inoltre la dimostrazione, che daremo trattando della l. 30 § 1 D. 15. 1, che la facoltà di rinnovare l'azione « aucto peculio » non è un principio classico. Lo stesso Menge del resto accede all'opinione da noi sostenuta, che l'ultimo periodo della l. 37 § 3 si riferisca all'azione dell' usufruttuario contro il proprietario.

[2]) Op. cit. p. 231.

schiavo cui si riferisce la causa debendi, ed è assurdo pensare alla possibilità della deductio; o il creditore ha libertà di scelta, con che però consuma definitivamente l' azione, e allora non può essere obbligato a dedurre il peculio che si trova presso l' usufruttuario, e sarebbe stolto se lo facesse.

Col periodo, che riconosce all' usufruttuario l' actio de peculio contro il proprietario, l' inciso « nihil interest... acceperit » ha una relazione, checchè ne dica il Ferrini, visibilissima. Certamente non si vuole negare che manchino, tra la frase « nihil interest rel. » e l'altra « dari itaque debebit actio », le proposizioni, che dovrebbero segnare i passaggi logici del ragionamento, di cui l' « itaque » ci presenterebbe a conclusione. Ma noi non abbiamo la pretesa di ricostruire il passo nella sua figura originaria; a noi basta mostrare la verosimiglianza dell' ipotesi che, trattando dell'azione dell'usufruttuario contro il proprietario, Giuliano si occupasse di determinare da quali atti del servo possa sorgere per il fructuarius un'actio de peculio contro il dominus. Questa verosimiglianza aumenterà, quando si ricordi che l'usufruttuario non può acquistare per mezzo del servo crediti che non provengano « ex re fructuarii » o « ex operis servi » [1]), e che d'altra parte la conduzione conclusa dal servo delle proprie opere, e il mutuo accordatogli dall'usufruttuario (sono queste le obbligazioni rammentate nella l. 37 § 3) non obbligano di regola nè l'usufruttuario verso il proprietario, nè questo verso di quello, e non danno perciò origine all'actio de peculio [2]). Non è da trascurare infine la circostanza, che Giuliano si è occupato in modo speciale di queste complicazioni, nascenti dal rapporto in cui si trova il servus fructuarius, ed a lui attinge largamente Ulpiano nella l. 25 cit. [3]). Da essa impariamo che secondo Giuliano « si servo fructuarius operas eius locaverit, nihil agit », e similmente « si rem meam a me fructuario conducat, me non obligabit »: non è fatto espressamente il caso del mutuo, ma è chiaro che il servo, obbligandosi a restituire il denaro avuto in mutuo, « promittit ex re fructuarii » [4]), e quindi, giusta l'avviso di Papiniano nella l 118 pr. 45. 1, collimante perfettamente con quello di Giuliano, « nulla de peculio

[1]) Cfr. l 25 § 3 D. 7. 1; l. 22 D. 45. 3.
[2]) Cfr. l. 25 § 5 D. 7. 1; l. 118 pr. D. 45. 1.
[3]) Cfr. il § 3 e sgg. della l. 25 D. 7. 1.
[4]) Cfr. l. 87 § 5 D. 41. 1 (Iulianus, l. 44 digestorum).

dabitur in dominum actio ». Tuttavia Giuliano, dopo aver riassunto la regola nelle parole seguenti:

> « et regulariter definiit: quod quis ab alio stipulando mihi adquirit, id a me stipulando nihil agit »,

la limitava con l'eccezione:

> « nisi forte nominatim domino suo stipuletur a me vel conducat » [1]).

Mutuo e locazione saranno dunque validi, e legittimeranno a favore dell'usufruttuario l'actio de peculio contro il domino, se il servo agirà in nome di costui.

Crediamo che sia prudente fermarsi a questi rilievi, di cui non si può contestare l'esattezza; in congetture sulla forma originaria del frammento lasciamo volentieri che altri si sbizzariscano [2]). Anche noi riconosciamo che la l. 37 § 3 è stata alterata, ma non ci par lecito metterla da banda, senza aver prima cercato di spremerne tutto quel succo che per sicuri indizi ci si rivela classico. Del resto è facile immaginare la causa dell'alterazione, compiuta con tanto poca avvedutezza. Forse Giuliano riproduceva la sua nota teoria: « unus conventus alterum liberat », e i compilatori non potevano lasciarla passare senza che il frammento risultasse in contraddizione con gli altri testi classici, nei quali simile dottrina era respinta. Non volendo quindi rinunciare a includere il passo nella compilazione, Triboniano vi ha lavorato intorno di forbici, col bel risultato che tutti possono ora ammirare [3]).

[1]) Cfr. anche l. 25 § 3 D. 7. 1; l. 37 § 5 D. 41. 1 cit.; l. 39 D. 45. 3.

[2]) Nè lo spostamento dell'inciso, che propone il Mommsen, ad h. l., nè le altre correzioni dallo stesso editore apportate alla l. 37 § 3 raggiungono, a mio avviso, lo scopo di togliere le mende che la deturpano. Cfr. anche Menge, op. cit. pagina 54 sgg.; Lusignani, op. cit. p. 23, n. 28; contra Rudorff, *Zeitschr. f. Rechtsg.* 6 (1867), p. 445.

Nel campo delle ipotesi non è disprezzabile neppure l'espediente del Lenel, *Paling.* I, p. 351, n. 4, che tuttavia riguarda soltanto la frase « nihil interest... acceperit ».

[3]) E ciò diciamo sopratutto per la forma; chè quanto alla sostanza, già i bizantini ci hanno insegnato col loro esempio che si può e si deve desumerla agevolmente dal nostro passo nella compilazione giustinianea. Il Tipucito (Bas. XVIII, 5. 28; cfr. Heimbach, II, p. 247) enuncia con sufficiente correttezza i due principii contenuti nella l. 37 § 3, che « si usufructuarius de peculio conventus minus solvit,

Ma ecco che, mentre protestavo di non voler fare congetture, ci sono cascato anch'io. Assicuro tuttavia il lettore di non tenerci menomamente. D'altronde il principio, contenuto nell'ultima parte della l. 37 § 3, ci era già noto dalla l. 19 § 2; e in ciò sta la garanzia migliore della sua classicità [1]). La l. 19 § 2 insegna esplicitamente che l'usufruttuario ha l'actio de peculio contro il proprietario, e implicitamente anche che l'azione è ammessa previa deduzione del peculio che si trova nelle sue mani. Meritava ad ogni modo che quest'ultima norma, sia pure sotto il velame delle trasformazioni subìte dal testo, trasparisse in un frammento di Giuliano; poichè essa nel caso analogo del compratore agente contro il venditore ripete da Giuliano la sua introduzione [2]).

(Continua).

SIRO SOLAZZI.

reliquum creditori praestatur ab eo qui peculium habet « [intendi con Cirillo, sch. 149 (cfr. ZACHARIAE, *Supplem.* p. 224) il proprietario - mentre Stefano sch. 150 ibidem avverte che si deve per primo convenire l'usufruttuario « si cum servo contractum sit in his, quae ei acquiruntur »] - e che « usufructuarius de peculio actionem habet adversus dominum » [aggiunge Cirillo « si peculium, quod apud me est, debito non sufficiat »].

[1]) Nei Bas. XVIII, 5 (per una curiosa trasposizione; cfr. ZACHARIAE, *Supplem* p. 225, n. 139) la fine della l. 37 § 3 si trova in mezzo alla l. 38. E la redazione bizantina può corroborare la nostra affermazione sul significato del testo classico: « Et sive operas servi ei locaverit fructuarius sive mutuam ei pecuniam dederit, de peculio actionem adversus dominum habet, deducto tantum peculio, quod penes se habet ».

[2]) Cfr. l. 27 § 6 e l. 47 § 4 D. 15. 1.

STUDI SULLA "CULPA LATA"

IN DIRITTO ROMANO

(Continuazione, vedi volume XVII, pag. 5-33).

III.

Perchè l'intrapresa indagine esegetica sia completa ed esauriente, occorre anche togliere in esame altri testi, i quali sebbene non contengano che la semplice menzione della *culpa lata*, quasi sempre accanto al dolo, pure stanno certamente in relazione più o meno manifesta colla norma dell'equiparazione.

Il poter dimostrare che l'inserzione della *culpa lata* in questi frammenti si deve alla mano dei compilatori giustinianei, non è senza importanza, massime ora che sappiamo come siano da attribuire ai bizantini, e non ai giuristi classici, quasi tutte, se non tutte, le dichiarazioni relative all'equiparazione della colpa grave al dolo.

In un caso speciale abbiamo la prova evidente della sicura dipendenza di una interpolazione riguardante la colpa lata da un'altra riferentesi al principio della parificazione tra dolo e colpa grave.

Dal confronto della c. 1 C. 4-34 colla stessa costituzione contenuta nella Collatio 10-8, 1 si evince che sono interpolatizie le parole *et culpam latam*, con cui si estende la responsabilità del depositario. E in materia di deposito deriva appunto dai giustinianei il principio: « magnam tamen neglegentiam placuit in doli crimine cadere ». Vedi l'interp. fr. 1 § 5 D. 44-7.

L'importanza poi, della quale discorriamo, non scema, se talora dovrà riconoscersi un valore puramente formale all'interpolazione del testo in cui vicino al dolo si inserisce la menzione della *culpa lata*. Soltanto i compilatori che hanno in mente il principio dell'equiparazione, da essi introdotto in numerosi testi, possono incuneare la colpa

grave tra il dolo e la colpa di cui parlava il giureconsulto classico. Il frammento che qui trascrivo ci porge in proposito un esempio perspicuo ed efficace.

fr. 8 (6) D. 50-8. Ulpian. 1, *ad edictum praet.*: « Magistratus reipublicae non dolum solummodo, sed et [latam neglegentiam, et hoc amplius etiam] diligentiam debent »[1]).

✠

fr. 11 D. 16-3. Ulpianus 41 *ad Sabinum*:

« Quod servus deposuit, is apud quem depositum est servo rectissime reddet ex bona fide: nec enim convenit bonae fidei abnegare id quod quis accepit, sed debebit reddere ei a quo accepit, sic tamen si sine dolo omni reddat, [hoc est, ut nec culpae quidem suspicio sit] » . . . . . .

. . . . . .

Il Pernice, già sin dalla prima edizione del suo *Labeo* (vol II, pag. 417), ammise la possibilità che le parole comprese tra le parentesi quadre fossero interpolate. Oggi non si dubita punto dell'alterazione[2]). Piuttosto a qualche dubbio potrebbe dar luogo la forma infelicissima nella quale si esprimono i compilatori giustinianei. Adoperando il termine *culpa* senz'altro vollero essi tenere il depositario responsabile per *culpa levis?* La considerazione però che altre interpolazioni, in materia di deposito, mirano ad introdurre la responsabilità per *culpa lata* del depositario[3]), da un lato, e dall'altra il *dolus omnis* nel quale il compilatore vuol fare rientrare questa *culpa*, conducono a rispondere negativamente.

L'interpolazione - ciò fu ben visto dal Pernice - venne causata dall'espressione « dolo omni » e si spiega - aggiunge il romanista tedesco - collo studio dei compilatori di inserire la *culpa lata* accanto al dolo. In quest'altra affermazione vi è una parte di vero, genialmente intuita, ma non tutto il vero.

[1]) La dimostrazione dell'interpolazione vedila in seguito.

[2]) V. Eisele, *Zschr. f. R. G.* N. F. 11, 6; Pernice, *Labeo*, 2ª ediz. II, I, p. 171, n. 1; II, II, p. 215, n. 2.

[3]) V. gli interpolati frammenti: 1 § 5 D. 44-7; 7 D. 16-3 e la c. 1 C. 4-34 (= Coll. 10-8).

Il Pernice non risalì - e non poteva risalirvi non avendo menomamente dubitato della genuinità di tutti quei frammenti che recano l'equazione: *magna culpa* = *dolus* - alla causa, dirò, di una tale propensione, che manifestamente risiede nell' equiparazione della *culpa lata* al dolo.

Se si restringe, dunque, come pare assai probabile, l'emblematica *culpa* alla *culpa lata* [1]), e se si ammette - anche ciò è molto verosimile - che movente dell' interpolazione sia stato il *dolus omnis*, evidente appare la relazione in cui sta il tribonianismo colla regola *magna culpa dolus est.*

✠

fr. 7 § 2 D. 26-7. Ulpianus 35 *ad edictum*:

« Competet adversus tutores tutelae actio si male contraxerint, hoc est si praedia comparaverint non idonea per sordes aut gratiam. Quid ergo si neque sordide neque gratiose, sed non bonam condicionem elegerint? [recte quis dixerit solam latam neglegentiam eos praestare in hac parte debere] ».

Il fr., a causa della decisione che si contiene nell' ultima parte di esso, ha offerto non poche difficoltà agli interpreti [2]). Si tratta infatti di mettere in armonia questo testo di Ulpiano collo stabile principio che il tutore risponde sino alla colpa lieve.

S' è cercato di limitare la portata di essa decisione, la quale non andrebbe estesa a tutti i contratti, ma dovrebbe restringersi a quelli d'acquisto di fondi; per questi soltanto il tutore sarebbe tenuto a prestare la sola colpa lata (oltre il dolo, si intende) [3]).

Il tentativo però è da giudicare poco felice; sappiamo in vero che si faceva obbligo ai tutori di impiegare il danaro pupillare nell'acquisto di fondi e che essi dovevano corrispondere gl' interessi delle somme nel caso di omesso impiego [4]). Se così è la difficoltà non si vince osservando che quello del fr. 7 § 2 è un caso singolare.

[1]) Il BINDING, op. cit. II, p. 358, n. 542, crede senza dubbio che alla *culpa lata* sia da riferire questo testo.

[2]) Per la letteratura v. HASSE, op. cit. 2ª ediz. p. 264, n. 1.

[3]) SCHÖMANN, *Handb. d. Civilr.* I, 322; MOMMSEN, *Beiträge* III, p. 497, n. 12, citati da BURCKHARDT, op. cit. p. 64, n. 2.

[4]) fr. 3 § 2, 5 pr., 7 § 7, 28 in fine, 49, 57 § 1 D. 26-7; 3 § 16 D. 26-10.

Io credo invece probabile che il periodo finale del testo in esame appartenga ai compilatori. La forma ci rimanda ad essi: recte quis *dixerit* (l) (che fa il paio col *merito quis dixerit* dell'interp. fr. 8 § 3 D. 43-26); *in hac parte* Quest'ultima espressione è sempre infelice, sia che si voglia tradurre «in questo punto» (così Hasse, l. c.), ovvero *in hac parte administrationis* (Burckhardt, l. c.).

E forse l'interpolazione, che ha per iscopo manifesto di restringere la responsabilità del tutore, fu fatta secondo la stessa direzione di quelle altre colle quali, introducendo nei testi il limite della c. in concreto del tutore, si mira ad un attenuamento di essa responsabilità. È chiaro poi perchè volendo questo attenuamento i giustinianei non si fermino al dolo soltanto. Per essi *culpa lata dolo aequiparatur.*

✞

fr. 8 pr. D. 2-13. Ulpianus 4 *ad edictum*:

« Ubi exigitur argentarius rationes edere, tunc punitur cum dolo malo non exhibet: [sed culpam non praestabit nisi dolo proximam]. dolo malo autem non edidit et qui malitiose edidit et qui in totum non edidit ».

L'*actio in factum* concessa contro l'*argentarius* per la *editio rationum* ci si presenta come azione di natura schiettamente penale. Secondo questo stesso fr, suo presupposto è il *dolo malo non edidisse*. Essa non si dirige contro gli eredi [1]) (v. fr. 13 h. t.), nè si può promuovere oltre l'anno utile (v. fr. 13 cit.). E se nelle fonti mai viene indicata come azione nascente da delitto, pure alcune espressioni (argentarius... *punitur* fr 8 pr. cit.; hoc enim primum *deliquit*... fr. 4 § 5 h. t.) ce la designano come delittuosa. Ora tale carattere penale starebbe manifestamente contro la classicità dell'equiparazione della

[1]) Nel fr. 6 § 1 h. t. - Ulpian. 4 *ad edictum* - si dice:

« Cogentur et successores argentarii edere rationes quod si plures sunt heredes et unus habeat, solus ad editionem compelletur: sed si omnes habeant et unus ediderit, omnes ad editionem compellendi sunt..... ». Non è però l'azione rivolta all'*id quod interest* che si dirige contro gli eredi. Qui si dice soltanto che anche essi possono essere costretti all'*editio rationum*. Confr. in questo senso PERNICE, loc. cit. n. 5. Difatti se un *argentarius dolo malo non edidit* e gli eredi non abbiano le *rationes*, l'*actio in factum*, diretta all'*id quod interest*, è ad essi intrasmissibile.

c. l. al dolo [1]), equiparazione che nel nostro testo certamente si fa. In vero l'inciso « sed culpam non praestabit nisi dolo proximam » presuppone l'equazione: *culpa lata* = *dolus*; confr. Pernice, Labeo, II, II, 2ª ediz. pag. 177.

Ma anche a prescindere dall'argomento che può ricavarsi dalla natura penale dell'*actio in factum* contro l'*argentarius*, chè taluno potrebbe aver dubbî su tale carattere (v. Pernice, loc. cit.), l'interpolazione delle parole chiuse tra uncini, già avvertita dallo stesso Pernice, pare abbastanza sicura.

La menzione della *culpa lata* rompe la connessione del passo; difatti ciò che segue in esso, immediatamente dopo l'inciso sospetto, contiene una illustrazione del *dolo malo non edere*, si riattacca cioè a quanto precede (cum dolo malo non exhibet) come se esso inciso non esistesse.

Nella formula [2]) i giureconsulti classici avrebbero trovato un ostacolo per l'estensione dell'azione al caso della *culpa dolo proxima*. Essa formula invece, come è noto, non era più d'impedimento pei compilatori giustinianei. Costoro trovarono nell'originario fr. ulpianeo limitata al solo dolo la responsabilità dell'*argentarius*, e l'ampliarono sino a comprendervi la *c. lata*. Il principio con cui operano - mi pare evidente - è quello dell'equiparazione della *c. lata* al dolo.

✠

fr. 11 § 10 e 11 D. 11-1. Ulpianus 22 *ad edictum*:

§ 10 « Qui iusto errore ductus negaverit se heredem, venia dignus est ».

§ 11 « Sed et si quis sine dolo malo, culpa tamen responderit, dicendum erit, absolvi eum debere, [nisi culpa dolo proxima sit] ».

[1]) Nelle conseguenze giuridiche stabilite per un delitto, di cui il dolo è l'elemento essenziale, non incorre pei classici chi è soltanto responsabile di colpa. Confr. quanto si disse a proposito del fr. 1 § 2 D. 47-4 in « Bull. dell' Ist. di dir. rom. » anno XVII, p. 16, n. 2.

[2]) Ecco come essa viene ricostruita dal LENEL, *Edit perpétuel* I, p. 73: « S. p. N^m N^um adversus edictum illius praetoris A° A° rationem dolo malo non edidisse, quanti A^i A^i interfuit eam rationem edi sibi, tantam pecuniam, iudex, N^um N^um A° A° c. s. n. p. a. »

Lo stesso Lenel avverte che la redazione della formula comprendeva certamente le parole *dolo malo non edidisse*. V. n. 2 della p. 73.

Colui che viene *in iure interrogatus* risponde all'attore, falsamente, che egli è erede. Se la falsa risposta è data *dolo malo*, allora è naturale la responsabilità dell'interrogato; ove essa però derivi da un *iustus error* costui non si ritiene responsabile. Tra dolo malo e *casus* si ha la colpa ed anche per questa *dicendum erit eum absolvi debere* Questo è, come osserva giustamente il Binding [1]), il procedimento logico di Ulpiano, pel quale dall'intero campo dell'erronea risposta esula ogni responsabilità [2]). Ciò posto, non si può negare che arrivi inaspettata nel testo di Ulpiano la *culpa dolo proxima*. La menzione di essa, fatta in una forma tanto cara ai compilatori giustinianei, non può non essere spuria. Di vero non è verosimile che il giurista affermi prima la responsabilità per dolo, indi escluda quella per colpa e poi torni a dire che l'*interrogatus* sarà tenuto, se fece la sua dichiarazione erronea per *culpa lata*. *Culpa* è termine che, adoperato in senso tecnico, abbraccia ogni grado di negligenza, e perciò non si può ragionevolmente ammettere che Ulpiano ritenga responsabile l'*interrogatus in iure* per colpa grave, dopo di avere escluso prima, nella maniera più recisa, qualsiasi colpa. Nel fr. in esame questa irresponsabilità per colpa è contrapposta alla responsabilità per dolo malo, logicamente quindi non resta più posto per la *culpa lata*.

Per Ulpiano quanto non sarebbe stato più facile e piano dire: Sed et si quis sine dolo malo, lata culpa tamen responderit, dicendum erit, absolvi eum non debere!

In base a questi rilievi non mi pare temerario il sospetto che le parole finali « nisi culpa dolo proxima sit » appartengano ai commissarî

[1]) BINDING, op. cit. II, p. 365. Egli però di questo testo, come di altri, nei quali si afferma prima la responsabilità per dolo, indi si esclude quella per colpa, ma poi si torna a dire che si sarà tenuti per la *culpa lata*, si vale per mettere in rilievo che in essi frammenti la *culpa lata* si presenta come qualche cosa di diverso dalla *culpa*. Confr. il mio lavoro sul valore e la portata della regola *magna culpa dolus est*, negli « Studi in onore di Carlo Fadda », p. 14 e sgg. dell'estr.

[2]) Questa affermazione del Binding è, a torto, combattuta dal PERNICE (op. cit. II, 1ª ediz. p. 402, n. 36). Per Ulpiano anche una falsa risposta, data per errore inescusabile, non fa incorrere l'*interrogatus* in responsabilità alcuna, e ciò può stare in ottima connessione col *iustus error* di cui si parla nei §§ 3, 8, 10 del nostro fr. 11. Il giurista dice che l'irresponsabilità non si ha solo ove si tratti di *iustus error* (§ 10), ma anche quando causa della falsa risposta sia un errore inescusabile - e qui si opera col concetto di colpa - (§ 11).

di Giustiniano. L'emblema, che fa il paio coll'interpolatizio inciso «sed culpam non praestabit nisi dolo proximam» del fr. 8 pr. D. 2-13 [1]), ha certamente per iscopo l'ampliamento della responsabilità, cui il compilatore perviene - anche ciò ritengo assai probabile - attraverso la via dell'equiparazione della *culpa lata* al dolo [2]).

Chi vorrà sostenere che i bizantini non conoscessero questa strada da essi, per lo meno, tante volte battuta?



fr. 47 § 5 D. 30. Ulpianus 32 *ad Sabinum*:

« Culpa autem qualiter sit aestimanda, videamus, an non solum ea, quae dolo proxima sit, verum etiam quae levis est? an numquid et diligentia quoque exigenda est ab herede? quod verius est ».

Il Pernice (op. cit. II, II, 2ª ediz. p. 130, n. 2) reputa a ragione interpolato questo testo, almeno nella forma in cui ce lo presentano le Pandette. Egli a riprova dell'emblema richiama l'attenzione del lettore sul congiuntivo « proxima *sit* » accanto all'indicativo « levis *est* »; sul *verum etiam* in luogo del richiesto *an etiam*, e sulla chiusa « quod verius est », la quale non si adatta punto al tenore della domanda. La considerazione poi che la *culpa lata* venga frequentemente inserita dai compilatori (accanto al dolo o con riferimento ad esso) induce il romanista tedesco a togliere dal testo le parole « an non solum ea, quae dolo proxima sit» che chiude fra parentesi quadre.

A mio avviso, però il tribonianismo ha proporzioni maggiori. Esso deve anche abbracciare la menzione della *culpa levis,* e ciò per più ragioni. Innanzi tutto l'enumerazione prolissa dei singoli gradi della colpa, che ricorre in questo testo e in qualche altro che esamineremo [3]), sa troppo di regola di scuola. Nella terminologia romana *culpa,* senz'altro, significa (meno s'intende di qualche caso in cui

[1]) Il nostro fr. 11 è costruito allo stesso modo del cit. fr. 8 pr. D. 2-13. In entrambi si contrappone al dolo la colpa, e poi si fa, nella forma caratteristica del *nisi*, la limitazione riguardante la *culpa dolo proxima.*

[2]) Il Binding, op. cit. II, p. 384, dice addirittura che nel testo è fatta espressamente l'equiparazione.

[3]) V. fr. 23 § 3 D. 36-1 (lata culpa, non levi.....) interp., come dimostreremo.

il termine non ha valore tecnico) *ogni colpa*, la colpa cioè che va sino alla *culpa levis* che in quella è compresa [1]).

Eliminando poi dal testo e *culpa lata* e *culpa levis*, questo corre benissimo. Ulpiano si propone di determinare l'estensione della colpa [2]) e ricerca se vi si debba comprendere la *diligentia* (la cura diretta ad evitare le omissioni colpose), se cioè l'erede sia da ritenere responsabile per le omissioni colpose [3]). Così la domanda acquista significato (*Culpa* vale *culpa in faciendo; diligentia* è la cura che mira ad evitare colpose omissioni); mentre non ne avrebbe alcuno quella che si legge nel testo: « an non solum ea, quae dolo proxima sit verum etiam quae levis est? ». I giureconsulti romani sapevano bene che nella culpa è compresa la *culpa lata* e la *levis*.

Che la risposta *quod verius est* sia spuria pare ammetta lo stesso Pernice. Su di essa si vedano anche le osservazioni del Ferrini (*Rendic. Istit. lombardo*, vol. 33, pag. 697 e segg. anno 1900).

E poichè non è improbabile che la menzione della *c. lata* sia

[1]) V. *Vocab. Iurispr. rom.* alla voce *culpa*.

Le nostre fonti porgono anche una ricca serie di esempi in cui una formula assai semplice « dolus et culpa » viene costantemente adoperata. In questa classica espressione il termine *culpa* abbraccia ogni grado di essa, tanto la *lata*, che la *levis culpa*. L'Hasse, op. cit. § 43, p. 149 (2ª ediz.), non è nel vero, se afferma che *culpa* aggiunta a *dolus* designi soltanto la *culpa levis*, mentre la *culpa lata* verrebbe ricompresa sotto il *dolus*. La causa di tale errore può dirsi omai nota; essa risiede nella parificazione della *c. l.* al dolo, parificazione che l'Hasse attribuisce ai giureconsulti romani. Nè si può convenire col Windscheid, *Pandette* II, § 265, n. 3, quando scrive: « Se si dice che alcuno non risponde solamente del *dolus*, ma anche della colpa, ciò significa che egli risponde anche della *levis culpa*, mentre la responsabilità per *lata culpa* viene presupposta come implicita. Egli difatti, poichè si riporta in questo punto all'Hasse, dà a credere di ritenere con quest'ultimo compresa nella designazione del dolo anche la colpa grave.

In due costituzioni: – 7 C. 5-51 (... dolo vel lata culpa vel levi culpa ...) (a. 293); 20 C. 2-18 (... non tantum dolum et latam culpam, sed et levem ...) (a. 294) – torna la prolissa e scolastica enumerazione dei diversi gradi della colpa; ma in ogni caso va notato che esse appartengono all'epoca postclassica.

Accettando poi l'emendazione del Krueger, il quale vorrebbe cancellare le parole *vel lata culpa* della cit. c. 7 C. 5-51, questa per altro verso riescirebbe sospetta, giacchè sarebbe necessario ritenere che il termine dolo abbracci la *culpa lata*.

[2]) Sul valore di « aestimare culpam », v. Hasse, op. cit. p. 158.

[3]) Sul rapporto tra *culpa* e *diligentia*, v. Pernice, loc. cit. p. 131; Lusignani, *Studi sulla responsabilità per custodia*, fasc. 2°, p. 101.

stata fatta dai compilatori con riferimento al dolo per cui è anche tenuto, come è naturale, l'erede (Confr. Pernice, loc. cit. n. 2), di questo testo si deve pure tenere conto qui.

♆

fr. 23 § 3 D. 36-1. Ulpianus 5 *disputationum*:

« Sed enim si quis rogetur restituere hereditatem, et vel servi decesserint vel aliae res perierint, placet non cogi eum reddere quod non habet: culpae plane reddere rationem, sed eius quae dolo proxima est. et ita Neratius libro primo responsorum scribit. sed et si cum distrahere deberet non fecit lata culpa, non levi et rebus suis consueta neglegentia, huiusmodi rei rationem reddet. sed et si aedes ustae sunt culpa eius, reddet rationem. praeterea si qui partus extant et partuum partus, quia in fructibus hi non habentur. sed et ipse si quem sumptum fecit in res hereditarias, detrahet. quod si sine facto eius prolixitate temporis aedes usu adquisitae sint, aequissimum erit nihil eum praestare, cum culpa careat ».

Secondo il Binding (op. cit. II, p. 384) anche in questo testo sarebbe fatta *espressamente* l'equiparazione della *c. l.* al dolo. In ogni modo pare fuori di dubbio che il fr. stia in manifesta relazione col principio che parifica dolo e colpa grave. Perchè si acquisti questa convinzione, basta avvicinare l'espressione *culpa lata* all'altra similare « sed eius quae dolo proxima est ». Però tanto quella che questa non si leggevano nel fr. genuino di Ulpiano, che è stato gravemente[1]) alterato dai compilatori. Per la dimostrazione dell'interpo-

[1]) Il PERNICE, loc. cit., dà per interpolata anche tutta la parte compresa fra le parole: sed et si aedes – detrahit, oltre gli incisi: « culpae plane reddere rationem, sed eius quae dolo proxima est »; « lata culpa, non levi et rebus suis consueta neglegentia ».

Il Lusignani considera pure interpolatizio l'ultimo periodo « quod si sine facto - culpa careat.

Ritengo anch'io assai probabile che Ulpiano si limitasse a porre la quistione genericamente, citando a conforto della sua opinione Nerazio:

« Sed enim si quis rogetur restituere hereditatem et vel servi decesserint vel aliae res perierint, placet eum non reddere quod non habet et ita Neratius libro primo responsorum scribit ».

Una tale restituzione del testo originario persuade di più che quella proposta dal Pernice, il quale lascia nel testo fra l'altro il « placet non cogi eum reddere »

lazione io rimando al Pernice (op. cit. II, II, 2ª ediz. p. 218-219) ed al Lusignani (op. cit. fasc. II, p. 111). Qui ricorderò soltanto che la limitazione alla *culpa lata* della responsabilità del fiduciario, come quella che si contrappone ad un ordinamento più rigoroso preesistente (lata, culpa non levi etc.) [1]), mentre rende probabile l'ipotesi che in dir. classico esso fiduciario rispondesse anche per *culpa levis*, d'altro lato palesa il pensiero che guidò i compilatori, quello cioè di attenuare questa responsabilità. Si comprende poi come la mitigazione si dovesse arrestare di fronte alla *culpa lata*; questa pei compilatori è pari al dolo.

✠

fr. 4 D. 27-8. Ulpianus 3 *disputationum*:

« Non similiter tenentur heredes magistratuum, ut ipsi tenentur, nam nec heres tutoris neglegentiae nomine tenetur; nam magistratus quidem in omne periculum succedit, heres ipsius dolo proximae culpae succedaneus est ».

Questo fr. 4 è un altro testo in cui si vede fatta l'equiparazione della colpa grave al dolo (Confr. Binding, op. cit. II, pag. 383). Ma esso è genuino?

Innanzi tutto non si può certamente dire che corra spedito. Tortuosa appare la condotta logica, e si mostra infelice anche la forma: *nam, nam*. A ciò si aggiunga che l'invocata analogia colla responsabilità degli eredi dei tutori (nec heres tutoris *neglegentiae* nomine tenetur) non avrebbe potuto costituire un argomento in favore. Di vero, secondo il linguaggio delle nostre

che sa del frasario giustinianeo, e l'ultimo periodo in cui brilla la *prolixitas temporis*.

In ogni modo è certo che siano emblematici gli incisi sopra indicati. Ne porgono la prova sicura i seguenti rilievi: È infelice il riferimento a *placet* dell'infinito *reddere* senza *eum*. Parimenti infelice è l'espressione *culpae rattone.n reddere*. Va pure notato il prediletto *plane*. Non sarebbe stato più facile e più piano, osserva giustamente, il Pernice, dire: «qua in re culpam praestabit, quae dolo proxima est? »

La menzione della *culpa lata* è congiunta in modo stranissimo alla *culpa levis* e a quella in concreto. Che bisogno poi c'era di escludere la *diligentia quam in suis, la culpa levis?*

[1]) Cfr. PERNICE, loc. cit.; LUSIGNANI, loc. cit.

fonti, il termine *neglegentia*, adoperato da solo, abbraccia ogni grado di colpa [1]).

L' espressione poi « heres ipsius dolo proximae culpae succedaneus est » in cui si nota *succedaneus* (per successor) non è classica [2]).

Per la forma quindi si lascia sicuramente ricondurre ai compilatori giustinianei quella parte del nostro testo che riguarda la responsabilità dell'erede del magistrato per colpa grave di quest'ultimo,

[1]) Vedi, ad es., fr. 1 § 2 D. 47-4 (Ulpian. 38 *ad Edictum*); 1 § 1 D. 11-6 (Ulpian. 24 *ad Edictum*); fr. 1 § 5 D. 44-7 (Gaius II *Aureor.*), spogli, s'intende, delle sicure interpolazioni, già rilevate, Se nel testo si dice « nam nec heres tutoris neglegentiae nomine tenetur », questa dichiarazione – passata nel rimaneggiamento dei compilatori dalla originaria *disputatio*, dove certamente si doveva discorrere dell'irresponsabilità dell'erede per la colpa del tutore in ben altra connessione – è confermata dal fr. 8 D. 27-7 (Paulus 9 *Respons.*): « . . , nam cum ex omnibus bona fide iudiciis propter dolum defuncti heres teneatur, idem puto observandum et in tutelae actione . . . » Sulla base di questi testi si potrebbe sospettare d'alterazione la c. 1 C. 5-54 (a. 197): « Heres tutoris ob neglegentiam [quae non latae culpae comparari possit] condemnari non oportet, si non contra tutorem lis inchoata est, neque ex damno pupilli lucrum captatum ant gratia praestitum est ». Si noti che per dire, che l'erede del tutore risponderà però della colpa grave, si ricorre alla scontorta espressione « ob neglegentiam quae non latae culpae comparari possit ». E poi *comparari?*

Nasce quindi il dubbio che qui l'estensione della responsabilità sia opera dei giustinianei. Contro questa congettura non si può citare il fr. 39 § 6 D. 26-7 (Papin. V *Respons.*). La *non levis culpa*, ivi menzionata, non è la tecnica *culpa lata* (Cfr. PERNICE, op. cit. II, 1ª ediz. p. 413). Papiniano non voleva punto riferirsi ad alcun grado di colpa del tutore (V. CUIACIO, *Comm. in lib. Respons. Papin.*). E se il giurista decide che l'erede, *postea victus*, debba prestare il *periculum praeteriti temporis* (il nesso causale fra la *detrectatio tutelae* da parte del tutore e il danno del pupillo non può mettersi in dubbio), ciò si deve al fatto che si era già iniziata la lite contro esso tutore. V. c. 1 C. 5-54 cit.

[2]) *Succedaneus*, per *successor*, *succedere*, è termine estraneo al linguaggio giuridico dei classici. Un testo delle Pandette, attribuito ad Ulpiano (fr. 3 § 8 D. 26-7), che ha *succedanei alieni periculi*, è evidentemente interpolato: « Plane si non consentiant tutores praetori, sed velint omnes gerere, quia fidem non habeant electo nec patiuntur succedanei esse alieni periculi, dicendum est praetorem permittere eis omnibus gerere ». Per la sostanza esso contraddice a quanto s'è detto prima (V. §§ 6 e 7 dello stesso fr.); per la forma si noti *plane* e specialmente il nominativo plur. *succedanei* invece del richiesto accusativo plur. Altri luoghi citati rivelano l'uso tardivo e non classico della parola:

succedaneus (functioni) V. c. 27 C. X-32. Valentinianus et Valens = Theod. (Mommsen) 64, XII-1 (a. *368, 370, 373?*);

succedaneus (damni) V. c. 10 C. V-34. Diocletianus et Maximianus (a. *294*). Cfr. anche c. 3 C. XI-66 Gratianus Valentinianus et Theodosius (a. *376*); Theod. (Mommsen) c. 7 XIV-17. Valentinianus et Valens (a. *370*), dove la voce è adoperata in altro significato.

oltre che per dolo. Gli è perciò che non rileva, dal nostro punto di vista, la constatazione che lo stesso diritto classico conoscesse una *successio in latam culpam defuncti magistratus*. Non ci è provato che i classici giungessero per la via dell'equiparazione alla estensione di essa responsabilità [1]).

Il fr. 4 si presenta come un rimaneggiamento da parte dei compilatori dell'originaria *disputatio* di Ulpiano. Nè questa è una mera ipotesi. Per convincersene basterà mettere in raffronto il fr. 2 D. 27-8 (Ulpian. 3 disputationum) ed il nostro fr. 4 colla frammentaria *disputatio* scoperta dal Lenel [2]).

✞

fr. 29 § 3 D. 17-1. Ulpianus 7 *disputationum*:

« Hoc idem tractari et in fideiussore potest, si, cum solvisset, non certioravit reum, sic deinde reus solvit quod solvere eum non

[1]) V. fr. 6 D. 27-8. Ulpianus 1 *ad edictum*:

« Quod ad heredem magistratus pertinet, extat divi Pii rescriptum causa cognita debere dari actionem: nam magistratus si tanta fuit neglegentia, ut omnem cautionem omitteret, aequum est haberi eum loco fideiussoris, ut heres eius teneatur: si vero cavit et tunc idonei fuerunt et postea desierunt, sicut et ipse magistratus probe recusaret hanc actionem, ita et heres multo iustius. novissime non alias ait in heredem actionem dandam, quam si evidenter magistratus cum minus idoneis fideiussoribus contrahunt ». Questo testo, la cui genuinità si può in certo modo provare col confronto di uno dei due frammenti d' Ulpiano, scoperti e pubblicati dal Lenel (*Neue Bruchstücke aus Ulpians Disputationen*, in « Zeitschr. der Savigny-Stiftung » (Rom. Abt.), XXIV, p. 416 e segg.), discorre *soltanto* della *lata neglegentia* del magistrato per cui è tenuto a rispondere l'erede.

[2]) Lenel, scritto cit. I frammenti 2 e 4 D. 27-8 riguardano appunto il caso che forma oggetto della discussione a noi riferita nel testo di recente venuto alla luce: - facultatibus tutorum satis ei fieri non potuerit eamque actionem causa cognita in eos dandam esse divumque Pium rescripsisse et in heredes eorum itidem causa cognita, quamvis Iulianus in heredem magistratus non putaverit tribuendam actionem, cum idem heredem iudicis, qui litem suam fecisset teneri existimaverit. sed utrumque contra est, cum heres magistratus teneátur et iudicis non teneatur, et magistratus /// non ut tutores tenentur: denique in bonis eorum privilegium cessare procul dubio est.

Quaestionis fuisse, ut sponsores an potius ut fideiussores deberent teneri, et Iulianum quidem ut fideiussores conveniendos putasse, Marcellum vero magis sponsorum locum optinere apud Iulianum notare. Marcelli sententiam ratione iuvari negari non posse: sufficere enim, si in locum eorum succedant, quos accipi neglexerunt vel quos minus idoneos acceperunt.

oportebat, et credo, si cum posset eum certiorare, non fecit, oportere mandati agentem fideiussorem repelli: dolo enim proximum est, si post solutionem non nuntiaverit debitori: cedere autem reus indebiti actione fideiussori debet, ne duplum creditor consequatur ».

Il principio di questo fr. 29 che ci reca chiara e netta la norma dell'equiparazione (videtur dolo versari dissoluta enim neglegentia prope dolum est) è stato esaminato nella prima parte di questi studî sulla *culpa lata*. Qui viene in considerazione il § 3, che è anch'esso fattura dei compilatori giustinianei (v. Gradenwitz, *Interpolationen*, pag. 33). Costoro nell'omessa denunzia, da parte del fideiussore che ha pagato, al debitore dell'eseguito pagamento ravvisano un *dolo proximum*, un atto cioè di *culpa lata* [1]), ed anche in questo caso - è fuori di dubbio - operano col principo dell'equiparazione della *culpa lata* al dolo [2]).

Il Pernice nella 1ª ediz. del suo *Labeo* (vol. 2, pag. 418), non avvertendo le alterazioni cui andò soggetto per opera dei compilatori il fr. 29, si spiegava e le espressioni « dolo malo versari » « dolo enim proximum est » e il tentativo di costruire un *dolo mali versari* del fideiussore, pensando che l'originaria responsabilità fosse limitata al solo dolo, come quello che è contrario alla *bona fides* da cui è dominato il rapporto di mandato, e che i giuristi tentassero una estensione della responsabilità.

L'intuizione è chiara, si deve soltanto al giureconsulto romano, come autore dell'estensione, sostituire il compilatore giustinianeo.

Dare qui la dimostrazione dell'assai probabile limitazione al solo dolo, nel dir. classico, della responsabilità del mandatario, non sarà certamente un fuor d'opera, chè per tal modo apparirà manifesto come i compilatori, anche a riguardo del mandato, per mezzo del ricordato principio dell'equiparazione, abbiano operato un vero e proprio ampliamento di essa responsabilità [3]).

[1]) *Culpa lata, culpa dolo proxima, dolo proximum esse* sono tutte espressioni che si equivalgono. Cfr. BINDING, op. cit. II, p. 344, n. 5 e 6.

[2]) Per provare ciò basta ravvicinare il § 3 di questo fr. 29 al pr. di esso. L'uno e l'altro derivano dai compilatori giustinianei.

[3]) Nella prima parte di questi *Studi sulla culpa lata* (V. « Bull. dell'Istit. di dir. rom. » anno XVII, p. 24), io, pur rilevando la chiara interpolazione del fr. 8 § 10 D. 17-1, espressi l'opinione che essa alterazione avesse un valore puramente formale. Non avevo però ancora esaminati tutti i testi relativi alla re-

La responsabilità del mandatario per colpa (nell'esecuzione del mandato affidatogli), che si desume da parecchi luoghi delle nostre fonti, costituisce un enigma di fronte alla dichiarazione, assai esplicita, di Modestino che, in un testo, a noi pervenuto indipendentemente dalla compilazione giustinianea, ci dice chiaramente essere quella responsabilità limitata al solo dolo. Coll. X, 2, 1 Modestinus libro differentiarum secundo [sub titulo] de deposito vel commendato:

« Commodati iudicio conventus et culpam praestare cogitur: qui vero depositi convenitur, de dolo, non etiam de culpa condemnandus est. commodati enim contractu, quia utriusque contrahentis utilitas intervenit, utrumque praestatur: in depositi vero causa sola deponentis utilitas vertitur et ibi dolus tantum praestatur. sed in ceteris quoque partibus iuris ista regula custoditur: sic enim et in fiduciae iudicium et in actionem rei uxoriae dolus et culpa deducitur, quia utriusque contrahentis utilitas intervenit. in mandati vero iudicium dolus, non etiam culpa deducitur. quamvis singulariter denotare liceat in tutelae iudicium utrumque deduci, cum solius pupilli, non etiam tutoris utilitas in administratione versetur... »

Sulle numerose ipotesi, messe innanzi per spiegare la rigorosa responsabilità del mandatario, non è il caso d'intrattenersi per dimostrarle infondate. Si può vedere in Pernice (op. cit. II, II, 2ª ediz. pag. 150. n. 1) la critica delle principali opinioni espresse al riguardo. Sarà soltanto opportuno rilevare come inutilmente si sia cercato di attenuare il valore della testimonianza di Modestino. Lo stesso Pernice (ibid. p. 151. n. 2) esclude la possibilità di un errore del giurista. Costui di fatti aggiungendo « quamvis singulariter denotare liceat in tutelae iudicium utrumque deduci » dimostra che il valore della sua dichiarazione non è puramente dottrinario. Gli è perciò che il Pernice [1]) cerca di superare la difficoltà in altra guisa. Modestino, secondo lui, nèl cit. testo della Coll. parlerebbe del solito mandato gratuito, non di quello con ricompensa che ottenne giuridico ricono-

sponsabilità del mandatario, e credevo col FERRINI, *Pand.* p. 579, n. 5, che solo tardi si fosse tenuto il mandatario responsabile per negligenza, sempre però durante lo stesso diritto classico.

[1]) Occorre però avvertire che questo scrittore è oscillante. Egli altrove – e non senza incongruenze - ammette una responsabilità per colpa sin dal principio dell'impero. V. op. e loc. cit. p. 193; cfr. p. 191.

scimento dopo Papiniano. Però, pur prescindendo dalla considerazione che il discorso del giurista è tale da non ammettere la distinzione voluta dal Pernice, rimane sempre inverosimile, per lo meno, che Modestino abbia ignorato siffatto sviluppo, o non l'abbia tenuto presente, trattando appunto della *regula iuris* che prende a base l'utilità dei contraenti per fissare il grado di responsabilità. Si noti che il giurista questa regola ce la presenta come l'espressione del diritto vigente, se afferma: sed in ceteris (oltre al commodato e al deposito cioè) quoque partibus iuris ista regula custoditur ».

Per la stessa ragione non pare che possa seguirsi il Ferrini (*Pand.* pag. 579 e segg. n. 5), il quale opina che soltanto tardi il mandatario si tenesse responsabile per negligenza. Di vero coll'ampliamento della responsabilità del mandatario, seguito durante lo stesso diritto classico, contrasta sempre il testo di Modestino. Se invece muoviamo da questo testo della *Collatio*, sicuramente genuino, se consideriamo che anche in parecchi luoghi delle nostre fonti la responsabilità del mandatario appare limitata al dolo [1]) – il qual rilievo non può non

[1]) c. 10 C. II-12. Imp. Antoninus A. Castriciae (a. 227):

« Si procurator ad unam speciem constitutus officium mandati egressus est, id quod gessit nullum domino praeiudicium facere potuit. quod si plenam potestatem agendi habuit, rem iudicatam rescindi non oportet, cum, si quid fraude vel dolo egit, convenire eum more iudiciorum non prohiberis ».

fr. 10 pr. D. 17-1, Ulpianus 31 ad edictum;

« Idemque et in fundo, si fundum emit procurator; nihil enim amplius; quam bonam fidem praestare eum oportet, qui procurat ».

Qui sarebbe arbitrario vedere una responsabilità del mandatario per colpa. La *diligentia* in senso stretto nè si riconnette alla *b. fides*, nè da essa necessariamente deriva. (Confr. SEGRÈ, *Sull'età dei giudizi di buona fede di commodato e di pegno*, negli « Studii in onore di Carlo Fadda », pp. 28 e 35 dell'estratto). Aggiungi che le parole di Ulpiano: *nihil amplius quam bonam fidem* sol si spiegano, ove si ammetta che non fosse conosciuta la responsabilità per colpa. Accanto a questo testo va citato il fr. 3 § 5 D. 49, 14 in cui la parola *diligentia*, nonostante le osservazioni e citazioni del Pernice, Labeo II², 2, p. 187, può ben essere sospettata d'interpolazione.

La nota *regula iuris*, che prende a base l'utilità dei contraenti, si applicava, riguardo alla responsabilità del mandatario, anche nel *contrarium iudicium*, – v. fr. 62 (61) § 5 D. 47-2 Africanus, 8, quaestionum –; gli è perciò che possono qui citarsi i segg. frammenti:

8 § 8 D. 17-1. Ulpianus 31 *ad edictum*:

« Quod et ad actionem fideiussoris pertinet. et hoc ex rescripto divorum fratrum intellegere licet, cuius verba haec sunt: Catullo Iuliano. Si hi, qui pro te fideiusserant, in maiorem quantitatem damnati, quam debiti ratio exigebat,

scuotere la fede comunemente prestata ad un noto passo di Cicerone [1]) -, se a ciò aggiungiamo che l'equiparazione della *culpa lata*

scientes et prudentes auxilium appellationis omiserunt, poteris mandati agentibus his aequitate iudicis tueri te. igitur si ignoraverunt, excusata ignorantia est: si scierunt, incumbebat eis necessitas provocandi, ceterum dolo versati sunt, si non provocaverunt.....»

10 § 12 D. h. t. Ulpianus 31 *ed edictum*:

«Generaliter Iulianus ait, si fideiussor ex sua persona omiserit exceptionem, qua reus uti non potuit, si quidem minus honestam, haberi eum mandati actionem: quod si eam, qua reus uti potuit, si sciens id fecit, non habiturum mandati actionem, si modo habuit facultatem rei conveniendi desiderandique, ut ipse susciperet potius iudicium vel suo vel procuratorio nomine».

26 § 8 D. h. t. Paulus 32 *ad edictum*:

«Faber mandatu amici sui emit servum decem et fabricam docuit, deinde vendidit eum viginti, quos mandati iudicio coactus est solvere: mox quasi homo non erat sanus, emptori damnatus est: Mela ait non praestaturum id ei mandatorem, nisi postea quam emisset sine dolo malo eius hoc vitium habere coeperit servus. Sed si iussu mandatoris eum docuerit, contra fore: tunc enim et mercedem et cibariam consecuturum, nisi si ut gratis doceret rogatus sit».

Difatti, se in questi testi essa responsabilità appare limitata al dolo, chè il mandatario non assunse l'incarico *sui commodi causa*, non v'è ragionevole motivo per pensare che diverso fosse il trattamento nel *directum iudicium*.

Il fr. 44 D. 17-1. Ulp. 62 *ad edictum* non va qui ricordato. V. PERNICE, op. cit. II, 11, 2ª ediz. p. 193, n. 7.

[1]) Pro S. Roscio A. 38, 111: «In privatis rebus si qui rem mandatam non modo malitiosius gessisset, sui quaestus aut commodi causa, verum etiam negligentius, eum maiores summum admisisse dedecus existimabant».

Il contenuto di questo passo costituisce anche pel Segrè (v. il recente lavoro *Sull'età dei giudizi di buona fede di commodato e di pegno*, estratto dagli «Studî in onore di Carlo Fadda», p. 35, n. 2) una seria difficoltà contro l'ipotesi che nel diritto classico la responsabilità del mandatario non oltrepassasse i limiti del dolo. Si deve però osservare che l'unilateralità con cui sovente sono considerati i rapporti e gl'istituti giuridici, e talune volute indeterminatezze ed imprecisioni di linee, fan sì che in genere le orazioni di Cicerone debbano accettarsi dallo storico con le debite cautele (cfr. COSTA, *Corso di storia del dir. rom.* I, pp. 191 e 192). Nel caso nostro poi l'oratore si propone di dimostrare come uno degli accusatori sia tutt'altro che uomo dabbene, e a tal proposito parla della legazione inviata a Silla. Capitone, che era uno dei dieci legati, con ogni astuzia fece fallire lo scopo di questa legazione, ingannando i compagni e non adempiendo il pubblico mandato. Per tale colpa, domanda Cicerone, *qua is tandem poena afficietur? aut quo iudicio damnabitur?* Ed è appunto per mettere in luce la scelleraggine di Capitone - egli poi argomenta *a minori ad maius* - che discorre del mandato privato: «In privatis rebus si qui rem mandatam non modo malitiosius .. verum etiam neglegentius... eum maiores summum admisisse dedecus existimabant...». Ma colla parola *neglegentius* si vuole *precisamente* accennare alla responsabilità giuridica del mandatario per colpa? Egli è certo che *moralmente* (cfr. l'*eum maiores summum admisisse dedecus existimabant* con quanto segue

al dolo, su cui i giustinianei insistono anche a proposito del mandato [1]), fa pensare ad un ampliamento dell'originaria responsabilità dovuto ai compilatori [2]), in tutto questo non c'è abbastanza per sospettare che soltanto nel nuovo diritto si tenesse il mandatario responsabile per *culpa?* Questo sospetto può ricevere conferma dall'esame di parecchi testi:

fr. 23 D. 50-17. Ulpianus 29 *ad Sabinum*:

« Contractus quidam dolum malum duntaxat recipiunt, quidam et dolum et culpam. dolum tantum: depositum et precarium. dolum et culpam [mandatum] commodatum, venditum, pignori acceptum, locatum, item dotis datio, tutelae, negotia gesta... ».

La genuinità di questo testo non è all'infuori di ogni contesta-

dopo: « Recte igitur maiores eum, qui socium fefellisset, in virorum bonorum numero non putarunt haberi oportere ») può considerarsi riprovevole anche la condotta trascurata del mandatario. La colpa di costui, come - e a maggior ragione – quella di chi *malitiosius gessit, sui quaestus aut commodi causa*, si deve disapprovare, che entrambe non corrispondono alla *fides* ed all'amicizia. Ma se *turpis haec culpa est*, quella cioè di chi trasgredì in affari privati il mandato ricevuto, quanto non deve essere ben più grave la colpa di Capitone, che non eseguì il pubblico mandato? Ecco in sostanza il ragionamento di Cicerone, nel quale probabilmente manca l'allusione alla responsabilità giuridica del mandatario per negligenza. Si deve questa responsabilità giuridica per colpa scorgere nelle parole: « Itaque mandati con stitutum est iudicium non minus turpe quam furti...? Ma qui pare che l'oratore discorra, dopo di aver accennato alla disapprovazione morale, della responsabilità giuridica *in genere*. Va anche notato che egli quando, con maggiore precisione, tocca il rapporto giuridico del mandato, e ricorre ad un esempio pratico, ipotizza un caso di dolo: « si hanc ei rem privatim Sex. Roscius mandavisset, ut cum Chrysogono transigeret atque decideret, inque eam rem fidem suam, si quid opus esse putaret, interponeret; ille, qui sese facturum recepisset, nonne si ex eo negotio tantulum in rem suam convertisset, damnatus per arbitrum, et rem restitueret, et honestatem omnem amitteret? ».

Poco o nulla poi prova il luogo plautino (Merc. 377, v. Costa, *Il diritto privato romano nelle comedie di Plauto*, pp. 390 e 395): « Otium non est: mandatis rebus praevorti volo », citato dal Karlowa, *Röm. Rechtsg.* II, p. 666.

[1]) V. fr. 29 pr. D. 17-1. Per la dimostrazione dell'alterazione, v. Gradenwitz, *Interp.* p. 33 e segg. Cfr. anche la prima parte di questi miei studi sulla *culpa lata* in « Bull. dell'Ist. di dir. rom. » anno XVII, p. 22 e segg.

[2]) In molti altri casi in cui ricorre l'equiparazione - e sono i giustinianei che equiparano la *c. l.* al dolo – questa equiparazione appare fatta allo scopo di ampliare la responsabilità. V. gli interpolati frammenti: 1 D. 47-4; 8 § 3 D. 43-26; 1 § 1 D. 11-6; 5 § 15 D. 36-4; 7 § 1 D. 26-10; 1 § 5 D. 44-7, ed altri di cui si parla in questo scritto. Confr. poi la mia memoria *Valore e portata della regola "magna culpa dolus est"* inserita negli « Studi in onore di Carlo Fadda », p. 22 e segg. dell'estr.

zione. Se ne è già dubitato a causa dell'enumerazione dei singoli contratti. Il *precarium* ad es. figura in prima linea! [1]).

Qui il dubbio cade sulla parola *mandatum*. Non pare difatti verosimile che fra i contratti nei quali si risponde per dolo e colpa si annoverasse, nel testo originario, anche il mandato, se Ulpiano opera certamente col principio dell'utilità dei contraenti [2]).

fr. 8 §§ 9, 10 D. 17-1. Ulpianus 31 *ad edictum*:

« Dolo autem fecere videtur, qui id quod potest restituere non restituit: proinde si tibi mandavi, ut hominem emeres, tuque emisti, teneberis mihi, ut restituas. sed et si dolo emere neglexisti (forte enim pecunia accepta alii cessisti ut emeret) [aut si lata culpa (forte si gratia ductus passus es alium emere], teneberis sed et si servus quem emisti fugit, si quidem dolo tuo, teneberis, si dolus non intervenit [nec culpa], non teneberis, nisi ad hoc, ut caveas, si in potestatem tuam pervenerit, te restituturum... »

Le parole « aut si lata culpa, forte si gratia ductus passus es alium emere » costituiscono - come già si dimostrò - un evidente tribonianismo [3]). Se proviamo a toglierle dal testo, riesce ancor più manifesta l'interpolazione dell'altro inciso « nec culpa ». Ulpiano discorre qui della responsabilità del mandatario per dolo (dolo autem facere videtur) e fa alcuni esempî: - il mandatario dolosamente non restituisce ciò che ha comprato; dolosamente tralascia di comprare e quindi non restituisce; dolosamente lascia fuggire il servo comprato e perciò non restituisce -. Sono, come si vede, tutte ipotesi fatte per illustrare il comportamento doloso del mandatario, e gli è per questo che la *culpa* di cui si parla in fondo al testo arriva inaspettata e riesce sospetta.

fr. 10 pr. e § 1 D. 17-1. Ulpianus 31 *ad edictum*:

« Idemque et in fundo, si fundum emit procurator: nihil enim

[1]) Si vedano i rilievi critici del PERNICE, op. cit. II, II, 2ª ediz. p. 147, e i dubbî del FERRINI, *Storia e teoria del contratto di commodato*, in « Archivio giuridico », 53, p. 47.

[2]) Cfr. fr. 5 § 2 D. 13-6. Ulpian. 28 ad *edictum*:

« Nunc videndum est, quid veniat in commodati actione, utrum dolus an et culpa an vero et omne periculum. et quidem in contractibus interdum dolum solum, interdum et culpam praestamus: dolum in deposito: nam quia nulla utilitas eius versatur apud quem deponitur, merito dolus praestatur solus..... »

[3]) Vedi i citati *Studi sulla "culpa lata"* in « Bullettino dell'Ist. di dir. rom. » anno XVII, pp. 23 e 24.

amplius quam bonam fidem praestare eum oportet qui procurat. Sed et si de sanitate servi procuratori cautum est aut caveri potest aut de ceteris vitiis, idem erit dicendum. [aut si culpa caveri non curaverit, condemnabitur] ».

Ulpiano, continuando la trattazione, dice che il mandatario, il quale non versi in dolo, ad altro non è tenuto che a cedere l'azione (v. la fine del fr. 8 § 10). Il principio si osserva tanto nel caso di garanzia per evizione, che in quello di garanzia per *vitia* onde può essere affetto lo schiavo comprato. E se nella fine del testo, la quale riapre il ragionamento già chiuso (idem erit dicendum), si stabilisce la responsabilità per l'omissione colposa della *cautio*, la dimostrazione dell'alterazione non è ardua. La mano dei compilatori ci è segnalata innanzi tutto dalla infelice appiccicatura, mediante quell'*aut*, delle parole finali, le quali appaiono emblematiche anche per altri riguardi.

Nei §§ 2, 3 dello stesso fr. 10 si parla dell'oggetto della restituzione da parte del mandatario. Costui sarà tenuto a prestare « qualunque emolumentum sensit, quia bonae fidei hoc congruit, ne de alieno lucrum sentiat », e perciò « si non exercuit pecuniam, sed ad suos usus convertit, in usuras convenietur ». Ma ogni responsabilità pel mancato e *colposo* collocamento ad interessi della *pecunia* è esclusa. La connessione quindi delle singole parti del testo rileva anche, e chiaramente, l'incastro di « aut si culpa caveri non curaverit, condemnabitur ». Ulpiano se fosse sua la chiusa: « aut si culpa condemnabitur », non avrebbe prima potuto scrivere: « nihil amplius quam bonam fidem praestare eum oportet ».

Al *contrarium iudicium* si riferiscono altri testi nei quali i compilatori inserirono la *culpa* del mandatario.

fr. 26 § 7 D. 17-1. Paulus 32 *ad edictum*:

« Sed cum servus, quem mandatu meo emeras, furtum tibi fecisset, Neratius ait mandati actione te consecuturum, ut servus tibi noxae dedatur [si tamen sine culpa tua id acciderit]: quod si ego scissem talem esse servum nec praedixissem, ut possis praecavere, tunc quanti tua intersit, tantum tibi praestare oportet ».

Anche qui sono i commissarî di Giustiniano che parlano di *culpa* del mandatario, come ha già dimostrato il Pernice (op. cit. II, II, 2ª edizione, pag. 225, n. 1) cui rimando. All'interpolatizia restrizione

« si tamen sine culpa tua id acciderit » di questo fr. 26 § 7 fa perfetto riscontro l'inciso « si tamen nihil culpa tua factum est » della cost. 4 C. IV, 35 [1]), che io ritengo emblematico. I classici non operano punto col concetto di colpa [2]). Così Giuliano - v. fr. 62 (61) § 5 D. 47-2 (Africanus 8 *quaestionum*) -: « ... iustissime enim procuratorem allegare non fuisse se id damnum passurum si id mandatum non suscepisset... multo tamen aeqius esse nemini officium suum, quod eius cum quo contraxerit, non etiam sui commodi causa susceperit, damnosum esse... ». E se in questo fr. al § 7. si legge:

« Haec ita puto vera esse, si nulla culpa ipsius qui mandatum vel depositum susceperit intercedat: ceterum si ipse ultro ei custodiam argenti forte vel nummorum commiserit, cum alioquin nihil unquam dominus tale quid fecisset, aliter existimandum est », l'intiero paragrafo va attribuito ai commissarî di Giustiniano.

Agli argomenti addotti dall'Eisele [3]) aggiungo che l'*haec ita puto vera esse* si dovrebbe riferire al certamente lontano discorso riguardante il mandato e il deposito. Esso discorso invece pare affatto esaurito, sicchè il giurista passa a parlare del commodato.

Queste interpolazioni, relative alla *culpa* del mandatario nel *contrarium iudicium*, sembran tutte fatte secondo la stessa direzione, e determinate, a mio avviso, dallo scopo d'insistere sul nuovo principio della responsabilità per colpa del mandatario, più che dalla giustinianea *culpa* del mandante, come crede il Pernice [4]).

[1]) c. 4 C. IV-35:

« Etiamsi contrariam sententiam reportaverunt, qui te ad exercendas causas appellationis procuratorem constituerunt, [si tamen nihil culpa tua factum est] sumptus, quos in lite probabili ratione feceras, contraria mandati actione pe tere potes ».

[2]) Nella determinazione del grado di responsabilità del mandatario essi, verosimilmente, dovettero lasciarsi guidare dalla preponderanza dell'elemento della utilità che sta da parte del mandante, su quello della eventuale colpa di chi ricevette l'incarico.

[3]) V. *Zeitschr. der Savigny-Stiftung* XVIII R. A. p. 37. Gli argomenti che tengono alla sostanza sono validi. Il mandatario, il depositario, non sanno che il mandante o il deponente *nihil unquam tale quid fecit*, nè questa scienza si può loro richiedere. Non è strano quindi che negli esempi addotti (nel testo) si parli di colpa?

[4]) V. op. cit. II, II, 2ª ediz. p. 225, n. I. Si confrontino poi le pagine 230 e segg., dove il Pernice tratta della responsabilità per colpa del mandante nel *contrarium iudicium*, che reputa innovazione giustinianea.

Oltre che in quelli già esaminati[1]) la *culpa* del mandatario è menzionata in altri testi. Sono costituzioni inserite nel Codice giustinianeo, degli imperatori Diocleziano, Massimiano e Costantino. Queste costituzioni che ci riproducono, riguardo a ciò che qui c'interessa, lo stato del diritto nel periodo posteriore alla classica giurisprudenza, furono anch'esse alterate dai compilatori giustinianei?

c. 13 C. 4-35. Diocletianus et Maximianus (a. 294):

« A procuratore dolum [et omnem culpam]? non etiam improvisum casum praestandum esse iuris auctoritate manifeste declaratur ».

Questa costituzione, confrontata col testo della Collatio, più volte citato, fa un certo senso di stranezza a causa di quel « manifeste declaratur » E per quanto questo argomento non sia decisivo, chè potrebbe trattarsi d'innovazione seguita nel diritto posteriore, ma prima di Giustiniano, pure sta forse in favore dell'alterazione la spiccata propensione dei giustinianei ad estendere l'originaria responsabilità, inserendo nei testi accanto al dolo la menzione della *culpa lata* o della *culpa* (che qui si noti è culpa *omnis*[2]), *culpa lata* cioè e *levis*). Se togliamo l'inciso « et omnem culpam », il testo corre lo stesso e la *manifesta declaratio iuris auctoritate* non reca più me-

[1]) Se non cito il fr. 22 § 11 D. 17-1, Paul. 32 *ad edictum*: (..... idque sua, non alterius culpa fecerit.....), gli è perchè a me sembra che qui *culpa* non abbia valore tecnico.

[2]) *Culpa omnis* ricorre anche in altri testi. V. fr. 1 § 1 in fine D. 11-6; 31 § 12 D. 21-1 Questi sono i soli esempi delle nostre fonti in cui si adoperi, per indicare ogni grado della colpa, l'espressione *culpa omnis*. Secondo, invece, la costante terminologia, il termine *culpa*, da solo, viene usato allo stesso fine.

Il fr. 1 § 1 D. 11-6, nella sua parte finale, si può dimostrare interpolato. Vedi in questo stesso *Bull.* anno XVII, p. 17 (Studî sulla *culpa lata*).

Anche il fr. 31 § 12 D. 21-1 mi sembra ora sospetto. Di vero, se in esso si legge: « Culpam omnem accipiemus, non utique latam », tale dichiarazione per la sua singolarità non si può facilmente attribuire al giureconsulto classico. I giuristi romani adoperano sempre il termine (tecnico) *culpa* nello stesso ampio significato voluto dal testo, e non sentono il bisogno di illustrazioni dirette a spiegare l'ampiezza di esso termine. Trattandosi poi dell'editto edilizio, non è dato rinvenire una ragione speciale plausibile che giustifichi quel chiarimento.

Aggiungi che Ulpiano, commentando la *formula redhibitoria* (cui va ricondotto il nostro fr. 31 § 12; v. LENEL, *Paling.* II, col. 892), a proposito delle parole « sive quid post venditionem traditionemque deterior A^1 A^1 opera familiae procuratorisve eius factus est », aveva semplicemente detto: « Quid ergo, si culpa, non etiam dolo emptoris servus deterior factus sit? aeque condemnabitur » fr. 25 § 5 h. t. = L. 1773. La mano dei compilatori nel fr. 31 § 12 cit. si potrebbe pure riconoscere per quell' *eum debere* senza oggetto, e per l'inutile *sed culpa sua*.

raviglia. La superflua menzione dell'irresponsabilità pel *caso* non obbliga certo a mantenere nel fr. le parole chiuse tra uncini. In un testo della Collatio, 10, 3, la cui costruzione somiglia molto a quella del nostro, riguardo al deposito si accenna pure a questa irresponsabilità per caso fortuito, e non si fa parola della colpa per cui non si risponde egualmente [1]).

c. 21 C. 4-35. Constantinus A. (a. 313-315?):

«In re mandata non pecuniae solum, cuius est certissimum mandati iudicium, verum etiam existimationis periculum est. nam suae quidem quisque rei moderator atque arbiter non omnia negotia, sed pleraque ex proprio animo facit: aliena vero negotia exacto officio geruntur nec quicquam in eorum administratione neglectum ac declinatum, culpa vacuum est».

Questo testo, che si ritiene fondamentale per la materia di cui trattiamo, è l'unico della compilazione in cui si dia ragione dell'estensione sino alla colpa lieve della responsabilità del mandatario. L'alienità dell'affare giustificherebbe il rigore di essa responsabilità.

Siffatto principio però è assolutamente estraneo al diritto romano classico. Il *mensor*, il depositario - cito due esempî perspicui - curano un affare altrui, ma rispondono soltanto del dolo. La giurisprudenza classica guardava all'utilità dei contraenti; nella cit. cost. 21 questa utilità è perduta di vista.

Ma tale deviazione è opera dei giustinianei?

Il dubbio che il mutamento sia stato indotto anche prima resta sempre così riguardo a questa costituzione, come rispetto alla c. 11 C. 4-35. Diocletianus et Maximianus (a. 293): «Procuratorem non tantum pro his quae gessit, sed etiam pro his quae gerenda suscepit, et tam propter exactam ex mandato pecuniam quam non exactam, tam dolum quam culpam, sumptuum ratione bona fide habita praestare necesse est».

Ciò che può rimanere fermo è il sospetto che i classici abbiano soltanto conosciuta la responsabilità del mandatario per dolo [2]).

[1]) Coll. 10, 3: «Eum qui suscepit depositum dolum, non etiam casum praestare certi iuris est».

[2]) So che il Lusignani, in uno scritto non ancora pubblicato, perviene allo stesso risultato. Questo fatto può essere rilevante, ove si consideri che all'identica conclusione arrivano, per vie diverse, due studiosi, lavorando in modo indipendente l'uno dall'altro.

Il « dolo proximum esse » torna nel fr. 7 D. 16-3. Ulpian. 30 *ad edictum*:

« Si hominem apud se depositum, ut quaestio de eo haberetur, ac propterea vinctum vel ad malam mansionem extensum sequester solverit misericordia ductus, dolo proximum esse, quod factum est, arbitror, quia cum sciret, cui rei pararetur, intempestive misericordiam exercuit, cum posset non suscipere talem causam quam decipere ».

Il Pernice (op. cit. II, 1ª ediz., pag. 409) ritiene che arbitrariamente si sia ravvisato nel *dolo proximum* un atto di *lata culpa*. Ulpiano, secondo questo scrittore, qualificherebbe l'azione in occasione del deposito come un *dolo proximum* in vista del motivo (*misericordia*). Contro il depositario quindi si darebbe un' *actio in factum*; *actio in factum*, la cui normale applicazione, invece dell' *actio doli*, si ha quando trova luogo un danneggiamento per motivo onorevole (*pietà*).

Al Pernice però si deve obbiettare che innanzi tutto la terminologia delle fonti sta contro la sua interpretazione [1]), e che nel testo poi non si accenna menomamente alla concessione di un'*actio in factum* contro il depositario.

Lo stesso *evidente* tentativo di costruire un *dolo proximum*, a fine di trovare il fondamento della responsabilità del *sequester*, dimostra che si è sopra una strada ben diversa. L'esempio scolastico riferito nel fr. 7 § 7 D. 4-3 riesce assai istruttivo a tal proposito. Escluso che chi slega lo schiavo altrui agisca per dolo, ed ammesso invece che la pietà costituisca il movente dell'atto, si accorda senz'altro l'*actio in factum* (in luogo di quella *furti*), nè si tenta di arrivare alla responsabilità per altra via, chè il rimedio è sotto mano.

A me quindi sembra che l'atto del *sequester* nell'ipotesi del fr. 7 sia un vero e proprio atto di *culpa lata* [2]). Altrove avanzai il sospetto che il testo sia stato alterato dai compilatori giustinianei [3]).

[1]) V. quanto s'è detto altrove a proposito delle espressioni *culpa dolo proxima*, *dolo proximum esse* e *culpa lata*, che sono equivalenti, e confr. B. XIII, 2. 7. pr.: ..... ἔοικε δόλῳ τὸ γεγονός.

[2]) In tal senso vedi anche FERRINI, *Dir. pen. rom.* p. 57; BINDING, op. cit. II, p. 344, n 516.

[3]) Vedi in « Bull. dell'Istit. di dir. rom. » anno XVII, p. 26. Le parole « cum posset non suscipere talem causam quam decipere » sembrano spurie anche al-

Qui rilevo che il loro sforzo per dichiarare la responsabilità del depositario (la costruzione del *dolo proximum* mette in evidenza questo sforzo) è strettamente connesso col principio della equiparazione della *culpa lata* al dolo [1]).

Ad essi di fatti è dovuta in materia di deposito la spropositata frase « magnam tamen neglegentiam placuit in doli crimine cadere ». Vedi l'interp. fr. 1 § 5 D. 44-7 di già esaminato.

♆

fr. 8 (6) D. 50-8. Ulpianus 1, *ad edictum praetoris*:

« Magistratus reipublicae non dolum solummodo, sed et [latam neglegentiam, et hoc amplius etiam] diligentiam debent ».

La menzione della *culpa lata* in questo testo è sicuramente spuria, come vide anche il Pernice (op. cit. II, II, 2ª ediz., pag. 179) e va attribuita ai compilatori. Come prova dell'interpolazione si può addurre l'assoluta superfluità delle parole « latam neglegentiam », superfluità che è ben messa in rilievo dalla *diligentia* che immediatamente segue La terminologia romana ci presenta a volte la parola *culpa* accompagnata dall' altra *et diligentia*; ed una tale unione si comprende, chè la *diligentia* e la *culpa* esprimono due concetti qualitativamente diversi (cura diretta ad evitare le omissioni colpose l'una, *culpa in faciendo* l'altra). Invece non si lascia spiegare la congiunzione di *lata neglegentia et diligentia*, di due concetti cioè di cui il primo rappresenti un concetto meno ampio che rientra certamente nel secondo.

La ragione per cui il compilatore introduce nel testo la *culpa lata* è chiara. Egli ha in mente il principio per cui si equipara la colpa grave al dolo. E se il tribonianismo ha valore puramente formale, ciò non può dimostrare che l' insistenza con cui l' accennata equiparazione si fa dai giustinianei.

l'Arangio Ruiz (*Studii sulla dottrina romana del sequestro*, in « Archiv. giuridico », vol. 76, fasc. 3, p. 473, n. 1), il quale vi scorge un glossema senza dare però ragione della congettura. Le reputa invece emblematiche Eisele, Beiträge z. röm. Rechtsg. 231.

[1]) Si veda lo scolio di Stefano *ad v. dolo proximum* B. XIII, 2. 7. ..... σημείωσαι. φησὶ γὰρ ὁ κανών· ὁ ἄκαιρος οἶκτος δόλῳ ἔοικεν .. [Nota id. Dicit enim regula: intempestiva misericordia dolo comparatur] Heimb.

c. 2 C. 5-53 (a. 212):

« Is, qui rationes tutelae seu curae reposcit, invitus in litem iurare compelli non potest, sed volens ita demum audiendus est, si heres per longam successionem tutoris instrumenta pupillaria dolo circumveniendi pupilli gratia exhibere non vult. Sin vero neque dolus [neque lata culpa] neque fraus heredis convincetur, omissa iurisiurandi facultate iudex de veritate cognoscet, quae etiam argumentis liquidis investigari potest ».

In questa costituzione sono state inserite, almeno, le parole *neque lata culpa*. Ciò si evince dal confronto di numerosi testi delle Pandette in cui si esclude recisamente che per semplice colpa si possa *iurare in litem* [1]). Dico che *almeno* è stato interpolato l'inciso chiuso fra uncini, perchè, se il Mommsen propone di cancellare *dolo* in principio, - parola che si presenta come una glossa delle seguenti -, a me nasce invece il sospetto, che tutta la chiusa da *sin vero* in poi sia fattura dei compilatori giustinianei.

L'inutilità dell'aggiunta, la quale, oltre che per ragioni di forma, riesce anche prolissa a causa della non necessaria [2]) distinzione tra l'agire ingannevole (fraus) ed il cosciente danneggiamento (dolus), mi sembra evidente.

[1]) Si vedano i seguenti frammenti:

fr. 2 D. 12-3 Ulpianus 13 *ad Sabinum*: « Sive nostrum quid petamus sive ad exhibendum agatur, interdum quod intersit agentis solum aestimatur, veluti cum *culpa* non restituentis vel non exhibentis punitur: cum vero *dolus* aut contumacia non restituentis vel non exhibentis, quanti in litem iuraverit actor ».

fr. 4 § 4 D. h. t. Ulpianus 36 *ad edictum*: « Ex *culpa* autem non esse iusiurandum deferendum constat, sed aestimationem a iudice faciendam ».

fr. 5 § 3 D. h. t. Marcianus 4 *regularum*: « Sed in his omnibus ob *dolum* solum in litem iuratur, non etiam ob *culpam*: haec enim iudex aestimat ».

In essi la contrapposizione del dolo alla colpa non lascia posto per la *culpa lata*. Si confrontino anche fr. 7. pr. D. 26-7; fr. 5 § 1 D. 38-5.

[2]) In molti testi ricorre la distinzione fra *dolus* e *fraus* per designare coll'un termine l'intero campo del cosciente danneggiamento, e coll'altro quello particolare dell'agire ingannevole, dell'agire per proprio vantaggio. - Vedi ad es. fr. 3 D. 13-7 (replicabitur de dolo et fraude); 3 § 3 D. 17-2 (si dolo malo, aut fraudandi causa coita sit... contraria est fraudi et dolo); 9 D. 27-9 (fraudem et dolum); 8 § 6 D. 34-3 (quae dolo, vel ex fraude eius); 1 § 4 D. 38-5 (fraudis vel doli conscius non fuit). - Nel nostro fr. però tale distinzione mi sembra prolissa e non necessaria, chè trattavasi nel caso speciale della frode dell'erede del tutore (dolo circumveniendi pupilli gratia exhibere non vult).

Giova ancora notare che, se il Pernice [1]) tenta una esegesi, affatto arbitraria, per sostenere che detta costituzione di Caracalla riguardi soltanto un caso speciale e non possa venir interpretata estensivamente, egli stesso finisce per non escludere la possibilità che qui la *culpa lata* sia stata interpolata.

È sempre il principio dell'equiparazione della *c. lata* al dolo che muove il compilatore. Equiparazione, che nella mente dei giustinianei è pregna di significato e d'importanza. Essi vogliono, come chiaramente dimostra anche questa interpolazione, annettere alla *c. lata* le stesse conseguenze giuridiche che si hanno pel dolo [2]).

✞

fr. 1 § 3 D. 27-8. Ulpianus 36 *ad edictum*:

« Si praeses provinciae nominibus ab alio acceptis ad magistratus municipales remiserit, ut se de nominibus instruant, et perinde instructus dederit tutores, an exemplo eorum, qui praetorem instruunt, debeant magistratus teneri, quaeritur: utique enim interest, utrum ipsi magistratus nomina electa dederint praesidi, an ea, quae ab alio praeses accepit, inquisierint. et puto, utroque casu sic teneri, quasi dolo [vel lata culpa] versati sunt ».

Secondo il Binding (op. cit. II, pag. 383) anche in questo testo si troverebbe espressamente fatta l'equiparazione (quasi dolo vel lata culpa). Non è però improbabile che le parole *vel lata culpa* siano state inserite nel fr. ulpianeo. Non Ulpiano, ma i compilatori giustinianei opererebbero col principio della parificazione della *lata culpa* al dolo a fine di estendere l'originaria responsabilità dei magistrati municipali per le indicazioni riguardanti l'attitudine, la solvibilità dei tutori. Il sospetto dell'interpolazione, a mio avviso, può nascere, se si ravvicina il § 3, qui trascritto, al § 2 dello stesso fr. 1:

« Si praeses provinciae denuntiare magistratus tantum de facultatibus tutorum voluit, ut ipse daret, videamus, an et quatenus teneantur. et extat divi Marci rescriptum, quo voluit eos, qui praesidi renuntiant, non perinde teneri atque si ipsi dedissent, *sed si deceperunt, gratia forte aut pecunia falsa renuntiantes* ».

[1]) PERNICE, op. cit. II, 1ª ediz. pp. 398-99 testo e n. 28.

[2]) V. il mio studio *Valore e portata della regola "magna culpa dolus est"* negli « Scritti in onore di Carlo Fadda » p. 5 e sgg. dell'estr.

Ulpiano la proposta quistione sulla responsabilità dei magistrati municipali risolve adducendo un rescritto del divo Marco, rescritto il quale limita, nel modo il più assoluto, essa responsabilità al sòlo dolo. Ed il tenore del testo è tale da non potersi punto dubitare che il giureconsulto voglia menomamente discostarsi dai termini precisi della decisione imperiale.

Ora, se immediatamente dopo (nel § 3) egli ritorna su *detta* quistione (e vi ritorna per fare una distinzione, irrilevante però secondo lui) [1]), deve far meraviglia che ci parli anche di *culpa lata*. Poco prima nel riferirci la risposta al quesito: – videamus an et *quatenus* teneantur – non aveva forse contenuta in termini assai più angusti la responsabilità dei magistrati municipali?

♆

fr. 2 § 5 D. 18-4. Ulpianus 49 *ad Sabinum*:

« Sed et si quid dolo malo eorum factum est, quominus ad eos perveniat, et hoc emptori praestandum est; fecisse autem dolo malo, quominus perveniat, videtur, sive alienavit aliquid, vel etiam accepto quem liberavit, vel id egit dolo malo, ne de hereditate acquireretur, vel ne possessionem adipisceretur, quam posset adipisci. [sed et si non dolo malo, sed lata culpa admiserit aliquid, utique tenebitur:] deperdita autem et deminuta sine dolo venditoris non praestabuntur ».

L'inciso chiuso fra uncini ha tutta l'aria di una interpolazione. Esso interrompe la connessione logica del passo; il periodo finale *deperdita autem* ecc. si ricongiunge a ciò che precede come se le parole: « sed etsi non dolo malo, sed lata culpa admiserit aliquid, utique tenebitur » non esistessero. Ulpiano nel libro 49 ad Sabinum, da cui fu estratto il fr. 2 § 5, trattava *de stipulationibus emptae et venditae hereditatis*. (V. Lenel, *Paling.* II, col. 1189, n. 8). E le parole del commentario (v. cit. fr. 2 § 5): « sed et si quid dolo malo eorum factum est, quo minus ad eos perveniat », che il giurista riporta per illustrarle, corrispondono al tenore delle stipulazioni in uso. Vedi ad

[1]) La responsabilità dei magistrati municipali apparirebbe maggiore nell' ipotesi in cui essi non si limitano a fare indagini riguardo ai nomi indicati dal Preside della provincia, ma questi nomi invece a lui propongono. Ciò non di meno stima Ulpiano (Et puto utroque casu) che nell'un caso e nell'altro quelli debbano rispondere alla stessa maniera.

es. quella: « quanta pecunia *ad te pervenerit dolove malo tuo factum est, quo minus perveniat* ». [1]) Ciò elimina dall'un canto le difficoltà avvertite dagli interpreti, i quali non vedevano in questo testo osservati i principî che regolano la responsabilità nel contratto di vendita (negotium bonae fidei) [2]), e spiega dall'altro la limitazione di essa responsabilità. [3])

Questa fu estesa per opera dei compilatori giustinianei (essi in alcuni testi inseriti nel titolo « de hereditate vel actione vendita » cancellarono la menzione dell'*actio ex stipulatu* per sostituirvi l'*actio ex empto* o *ex vendito* v. Lenel, *Paling.* II, col. 1190 n. 1; col. 1191, n. 2; col. 1193 n. 1), i quali, assai verosimilmente, anche qui operarono col principio della equiparazione della *culpa lata* al dolo [4])

♆

c. 17 C. 2-18. Diocl. et Maxim. (a. 293):

« Curatoris etiam successores negotiorum gestorum [utili] conventos actione tam dolum quam latam culpam praestare debere nec

[1]) Confr. il fr. 50 § 1 D. 45-1. Ulpian. 50 *ad edictum*: « Item stipulatione emptae hereditatis: "quanta pecunia ad te pervenerit dolove malo tuo factum est eritve, quo minus perveniat" nemo dubitavit quin teneatur, qui id egit, ne quid ad se perveniret ».

Si confronti ora con questo fr. il fr. 3 D. 18-4. Pomponius 27 *ad Sabinum*: « Si venditor hereditatis exactam pecuniam sine dolo malo [et culpa] perdidisset, non placet cum emptori teneri ». - anch'esso riferentesi alle stipulazioni *emptae venditae hereditatis* (e *precisamente* a quella: quanta pecunia ad te pervenerit) V. Lenel, *Paling.* II, col. 136, n. 6 - e si vedrà come l'*et culpa* sia, verosimilmente, interpolatizio. Nel fr. 2 § 5 cit., in fine, si dice: *deperdita* autem et deminuta *sine dolo malo* venditoris non praestabuntur.

[2]) Vedi Pernice, *Labeo* II, 1ª ediz. p. 396 e segg.; Burckhardt, op. cit. p. 89 e segg., e gli autori da essi citati.

[3]) Sarà stata esclusa nel dir. classico ogni responsabilità per colpa? Non ignoro i limiti di questa responsabilità riguardo alle obbligazioni *stricti iuris*, però, a mio avviso, la dichiarazione contenuta nella chiusa del fr. 2 § 5: « deperdita autem et deminuta sine dolo venditoris non praestabuntur » ed il fr. 2 § 7 . . . . . « si autem condemnatus praestiterit, *hoc solum heredi sufficit, esse eum condemnatum sine dolo malo suo, etiamsi maxime creditor non fuerit* is, cui condemnatus est heres . . . », sono abbastanza chiari.

[4]) Se nel fr. 3 cit. sono interpolatizie le parole *et culpa*, non deve sorprendere che i compilatori talvolta introducano nei testi la menzione della *culpa lata* e tal' altra parlino di *culpa* addirittura. Altrettanto ci è dato di constatare riguardo a due interpolazioni relative alla responsabilità del depositario. V. i frammenti 1 § 5 D. 44-7. e 11 D. 16-3. - Del resto poco sappiamo ancora del meccanismo delle interpolazioni, per poterci spiegare simili incongruenze.

ad eos officium administrationis transire ideoque nullam alienandi eos res adultae potestatem habere convenit».

La specie contemplata nella riferita costituzione è che i successori del curatore abbiano alienato cose appartenenti alla minorenne, e vengano chiamati in giudizio per un fatto loro, non come eredi del curatore.[1]) Ciò posto, la menzione della *culpa lata*, nel testo, è, assai verosimilmente, spuria. Difatti, sia che si tratti di normale, o di eccezionale applicazione della responsabilità del gestore di negozio, tanto nell'un caso che nell'altro rispettivamente la limitazione alla colpa grave o l'estensione sino a comprendere la *culpa lata* non è conforme ai principî del diritto classico. Secondo questo, normalmente, il *negotiorum gestor* rispondeva sino al limite della *culpa levis;*[2]) solo eccezionalmente questa responsabilità veniva limitata al dolo. E – si avverta – in detti casi eccezionali non risulta affatto dalle fonti che la grave colpa si equiparasse al dolo.[3])

Allo stesso risultato, a considerare cioè come estranea alla costituzione genuina la *culpa lata* ivi espressa, si perviene ove si guardi a ciò cui rimanda probabilmente quell'*etiam* (curatoris etiam successores). Esso cioè può riferirsi tanto alla responsabilità del curatore, quanto a quella degli eredi del tutore.

[1]) V. Basil. XVII, 2. 17. e conf. ALIBRANDI, *Opere*, p. 584.

Forzata appare l'interpretazione del testo data da coloro, i quali credono che nella specie si tratti di un atto col quale gli eredi non fanno che continuare la gestione. – V. WINDSCHEID, *Pandette*, § 430, n. 6 della traduz. ital.; PACCHIONI, *Gestione degli affari altrui*, p. 622. – Se gli eredi avessero agito in adempimento del dovere di non lasciare giacenti gli affari cominciati dal curatore, nella cit. cost. non si sarebbe potuto dire: «ideoque nullam alienandi eos res adultae potestatem habere convenit». Si tenga poi anche presente che l'analoga responsabilità degli eredi del tutore, riguardo agli atti già incoati da quest'ultimo e da essi proseguiti, veniva limitata al dolo soltanto. V. fr. 1 D. 27-7; fr. 4 § 1 ibid e confr. HASSE, op. cit. 2ª ediz. p. 262, n. 1.

[2]) Confr. ad es. fr. 10 [11] D. 3-5.

[3]) V. fr. 3 § 9 D. 3-5: «Interdum in negotiorum gestorum actione Labeo scribit dolum solummodo versari...». Qui si parla SOLTANTO di dolo, e nel corso di questi studi sulla c. l. ho già dimostrato quale sia il valore e la portata di quelle dichiarazioni delle nostre fonti in cui si legge: «dolus *tantum*»; «dolus *dumtaxat*» e così via. Coloro che affermano rispondere il gestore in casi eccezionali solamente per causa di dolo e della negligenza grossolana ad esso equiparata. - V. WINDSCHEID, op. cit. § 430, p. 268; BURCKHARDT, op. cit. p. 61 – e citano detto fr., dicono, sotto l'influsso di altri passi (non genuini) recanti l'equiparazione, cosa non conforme al dettato del nostro testo.

Riguardo alla prima ipotesi basterà ripetere che il curatore non rispondeva della sola colpa grave, ma anche di quella lieve, oltre che per dolo.

Quanto alla seconda io richiamo qui ciò che dissi a proposito di quei testi in cui si fanno rispondere gli eredi dei tutori per il dolo e la *culpa lata* di questi ultimi. L'ampliamento della responsabilità, (questa doveva limitarsi al solo dolo) pare una innovazione giustinianea. [1])

Un tale rilievo non può far pensare che i compilatori giustinianei – si ricordi che essi usano sempre appaiare tutori e curatori [2]) – abbiamo alterata, secondo la stessa direzione, la cit. cost. 17, introducendovi la menzione della *culpa lata* accanto al dolo, ovvero limitando, coll'inserzione di *latam*, l'obbligo di rispondere per *culpa*?

Ad ogni modo, qualunque sia il valore di questo ravvicinamento, a me non sembra improbabile che la *culpa lata* sia stata aggiunta dai giustinianei.

Data poi questa interpolazione, s'intende facilmente come essa contribuisca alla dimostrazione della tesi. [3])

I compilatori opererebbero anche qui col principio dell'equiparazione.

♆

A torto invece in altri frammenti s'è voluta trovare la menzione della *culpa lata*, e l'equiparazione di essa al dolo.

fr. 9 § 4 D. 10-4. Ulpianus 24 *ad edictum*:

« Marcellus scribit, si tibi decem nomismata sint sub condicione legata et mihi decem usus fructus pure, deinde heres pendente condicione non exacta cautione decem fructuario solverit, ad exhibendum eum actione teneri, quasi dolo fecerit quominus possideret: dolus

[1]) Vedi sopra, a proposito dell'esegesi del fr. 4 D. 27. 8, p. 270, n. I.

[2]) Vedi ALIBRANDI, *Opere* (Dell' azione che davasi secondo l'antico diritto romano contro i curatori), p. 590. Confr. anche BONFANTE, *Istituz. di dir. rom.* 3ª ediz. p. 205.

[3]) L'alterazione del testo da parte dei commissari giustinianei quindi potrebbe giovare alla dimostrazione di quanto si assume in questo scritto In nessun modo però può infirmare i risultati della ricerca la genuinità della esaminata costituzione, chè essa – giova avvertirlo – appartiene al periodo postclassico.

autem in eo est, quod cautionem exigere supersedit a fructuario effectumque, ut legatum tuum evanesceret, cum iam nummos vindicare non posses, ita demum autem locum habebit ad exhibendum actio, si condicio extiterit legati, potuisti tamen tibi prospicere stipulatione legatorum et, si prospexisti, non erit tibi necessaria ad exhibendum actio, si tamen ignarus legati tui a fructuario satis non exegit, dicit Marcellus cessare ad exhibendum, scilicet quia nullus dolus est: succurrendum tamen legatario in factum adversus fructuarium actione ait».

È però ovvio come il testo non possa esser citato a tal proposito.

L'erede sa dell'esistenza di un legato condizionale (ciò si evince dall'altra ipotesi - *si tamen ignarus legati tui* - contrapposta alla prima) e ciò nonostante paga (all'usufruttuario) senza richiedere la cauzione Questo atto potrebbe essere stato compiuto senza malizia per grossolana o anche lieve negligenza, ma i giureconsulti romani nel caso concreto scorgono un comportamento doloso dell'erede, (dolus autem in eo est, quod cautionem exigere supersedit a fructuario). [1])

Vedi in questo senso anche Pernice, op. cit. II. edizione 1ª, pagine 394-395.

fr. 41 D. 35-2. Paulus, 9 *ad edictum*:

« Dolo carere non videtur, si iam mota quis controversia hereditatis legata sine cautionibus det ».

Qui con *dolo carere* si accennerebbe alla *culpa lata*, secondo il Binding (op. cit. II, pag. 354, n. 534) il quale segue Cuiacio (comm. in

[1]) Vedi casi analoghi, ad es., in fr. 53 § 1 D. 21-2 (Paulus 77 *ad edictum*): « Si cum possit emptor auctori denuntiare, non denuntiasset, idemque victus fuisset, quoniam parum instructus esset, *hoc ipso videtur dolo fecisse*, et ex stipulatu agere non potest ».

fr. 66 pr. D. 21-2 (Papinianus 28 *quaestionum*):

« Si cum venditor admonuisset emptorem, ut Publiciana potius, vel ea actione, quae de fundo vectigali proposita est, experiretur, emptor id facere supersedit, *omnimodo nocebit ei dolus suus*, nec committitur stipulatio ».

fr. 9 § 2 D. 14-4 (Ulpianus 29 *ad edictum*):

« Si servo testamento manumisso peculium legatum sit, non debere heredem tributoria teneri, quasi neque ad eum pervenerit neque dolo fecerit, Labeo ait. sed Pomponius libro sexagensimo scripsit heredem, nisi curaverit caveri sibi a servo vel deduxit de peculio quod tribuendum erat, teneri tributoria, quae sententia non est sine ratione: ipse enim auctor doli est, qui id egit, ne intribueret..... ».

libr. IX. Pauli ad Edictum). Ma gli argomenti addotti dal Cuiacio non riescono del tutto persuasivi. Il fr. 9 § 4 D. 10-4 da lui citato sta manifestamente contro la sua interpretazione. Nè questa, in ogni modo, può accettarsi, perchè egli rileva ancora che nel cit. fr. 41 Paolo non dice: *dolo facere,* ma, *dolo carere non videtur. Dolo carere non videtur*, non significa punto: *proximum esse dolo.* Il giureconsulto afferma soltanto che non manca di dolo il possessore dell'eredità il quale paga i legati senza esigere cauzione, non ostante che siasi già « mota controversia hereditatis », dopo cioè che sia stata intentata contro di lui la petizione di eredità [1]).

Come nell'ipotesi dell' esaminato fr. 9 § 4 D. 10-4, « dolus in eo est, quod cautionem exigere supersedit ».

Non sarebbe quindi esatto piegare il *dolo carere* del nostro testo sino a designare la *lata culpa.*

Il Cuiacio evidentemente fece ciò avendo presente alla mente l'equiparazione della colpa grave al dolo Difatti egli scrive: « ... dolo carere non videri, id est, proximum esse dolo, quod supersederit eam cautionem exigere. Lata culpa vulgo praesumitur esse dolus: lata negligentia, dolus est: dolus evidens, qui probatur ex perspicuis insidiis, ut ait l. 6 C. *de dolo.* Lata culpa est dolus praesumptus ».

Da ultimo il fr. 4 § 2 D. 35-3, dello stesso Paolo (75 ad edictum) - v. Lenel, *Paling.* I, col. 1093, n. 1, contro Mommsen - « ... hoc si ante motam controversiam solvat: quod si postea, tenebitur culpae nomine », non può darci la prova certa che questo giureconsulto non abbia nel caso concreto del fr. 41 scorto un comportamento doloso del possessore dell'eredità sulla base di indizî (il pagamento a lite già iniziata) ritenuti chiari e rilevanti. Le fonti ci porgono esempî in cui nonostante la possibile equivocità dell'atto del debitore (questo può essere dovuto tanto a dolo che a colpa grave) si dichiara doloso l'agire. Uno tra i più perspicui si ha nel più volte citato fr. 9 § 4. D. 10-4.

[1]) Il FERRINI, *Dir. pen. romano* (1902), pp. 57-58, intende per dolo vero e proprio il *dolo carere non videtur.* Egli, a ragione, contro Binding afferma che qui, nonostante che il possessore dell'eredità non agisca per motivi egoistici, per calcolo d'interesse proprio (egli può avere solo l'intento di favorire altrui), si ha dolo e non il suo preteso complemento, ossia la *culpa lata.*

fr. 24 D. 34-3. Papinianus 8 *responsorum*:

« Cum heres rogatur debitorem suum liberare, de eo tantum cogitatum videtur, quod in obligatione manserit: itaque si quid ante tabulas apertas fuerit solutum, ad causam fideicommissi non pertinebit, quod autem post tabulas apertas ante aditam hereditatem ab eo, qui voluntatem defuncti non ignoravit, fuerit exactum, dolo proximum erit ideoque repeti potest ».

Il Binding (op. cit. II, p. 362) trova in quest'altro fr. un interessante caso di *culpa lata*. Ha però piena ragione il Pernice (op. cit. II, 1ª ediz. pag. 412-413) di affermare che qui l'espressione *dolo proximum esse* non ha valore tecnico.

Papiniano nettamente distingue l'ipotesi in cui il pagamento siasi fatto *ante tabulas apertas* da quella nella quale l'erede esasse il credito dopo di aver conosciuta la volontà del testatore.

In quest'ultimo caso il debitore può ripetere come indebito ciò che pagò e difendersi con una *exceptio* o *replicatio doli*.

E' ben difficile infatti che si possa dimostrare la buona fede dell'erede, il quale riceve dal suo debitore, o richiede a lui il pagamento, quando sa già che il testatore ha disposta la liberazione di quello. Dunque non si può normalmente parlare qui di colpa grave. Resta a vedere perchè il giureconsulto non dica senz'altro che l'erede è in dolo, e si serva invece dell'espressione *dolo proximum esse*.

Il Binding (loc. cit.) scrive: « Papiniano non parla certamente di dolo malo, perchè il creditore prima dell'adizione dell'eredità non è ancora legato dalla volontà del testatore », ma non s'accorge che in ciò appunto risiede la ragione per la quale non si dichiara doloso addirittura l'agire dell'erede. Giustamente dice il Pernice (loc. cit.) che il creditore (erede) sino a quando non abbia adita l'eredità serba un diritto formale alla riscossione.

fr. 11 D. 47-9. Marcianus XIV *Institutionum*: [1])

« Si fortuito incendium factum sit, venia indiget, nisi tam lata culpa fuit, ut luxuria aut dolo sit proxima ».

Secondo il Pernice (Labeo, II, 1ª ediz. pag. 384) la *culpa lata* di

[1]) Confr. Coll. XII, 5, 2. Ulpianus, *de officio proconsolis* [sub titulo] de naufragis et incendiariis:

« Sed eis qui non data opera incendium fecerint plerumque ignoscitur, nisi in lata et incauta neglegentia vel lascivia fuit ».

questo testo non avrebbe da fare colle altre espressioni tecniche che si trovano in altri frammenti. Ciò sarebbe, secondo lui, dimostrato da quel *tam*. Va però osservato che, se è vero che qui nelle parole *tam lata culpa fuit* non si ha la tecnica *culpa lata*, pure l'*aut dolo sit proxima* fa manifesto che con quelle si designi la colpa grave e, precisamente, quella che è prossima al dolo. Difatti, comunque si voglia emendare [1]) il passo, non pare dubbio il riferimento a *tam lata culpa* di *aut dolo sit proxima*. Piuttosto si deve indagare il valore di questo ravvicinamento al dolo che nel testo si fa. Ora, a mio avviso, qualunque tentativo di porre il testo di Marciano in relazione col principio che equipara la colpa grave al dolo, dovrebbe arrestarsi di fronte alla considerazione che per diritto classico in materia penale non si parificano punto *culpa lata* e *dolus*. L'incendio colposo venne colpito sotto l'impero con pene di polizia, ma certamente non si giunse alla punizione attraverso la detta equiparazione.

Ben potrebbe invece detta equiparazione, in questo caso, appartenere ai compilatori giustinianei, [2]) ma la dimostrazione dell'alterazione non mi sembra che si possa dare facilmente.

c. 2 C. 5-51 (a. 212):

« Nomina paternorum debitorum si idonea fuerunt initio susceptae tutelae et per latam culpam tutorum minus idonea tempore tutelae

[1]) Il Binding (op. cit. II, p. 377) reputa il testo guasto nell'ultima parte e propone di leggere: « nisi tam lata culpa fuit aut luxuria, ut dolo sit proxima ». La emendazione però, e non a torto, sembra inammissibile al Pernice. L'*ut* si riferirebbe in senso tanto diverso a *tam* ed a *luxuria*. Allora - egli osserva - si sarebbe dovuto dire: « nisi admodum lata culpa fuit aut luxuria, quae essent dolo proximae », ed aggiunge che leggendo a quel modo, la *luxuria* s'indicherebbe come un *dolo proximum*. Il Pernice quindi interpreta così l'*ut luxuria*: « a meno che si tratti di negligenza tanto grave che si presenti come luxuria, o sia al dolo prossima ». Ma se l'emendazione proposta dal Binding è inaccettabile, anche l'interpretazione del Pernice non può non apparire stentata e artificiosa. Egli difatti traducendo l'*ut luxuria* con « che si presenti come lussuria » legge nel fr. ciò che non c'è.

Molto probabilmente - e in questo si può essere d'accordo col Binding - il testo ci è stato tramandato guasto nel punto relativo alla comparazione con la *luxuria*. Ad ogni modo dal passo parallelo della Coll. appare come questa *luxuria* si tenesse distinta dalla *culpa lata*.

[2]) La regola che in materia di diritto penale la *culpa lata* non possa sostituire il dolo diviene eccezione pei compilatori i quali soltanto riguardo all'omicidio colposo non vogliono equiparare, ciò che costantemente fanno, la colpa grave al dolo. V. il mio scritto *Valore e portata della regola "magna culpa dolus est"*, in « Studî in onore di Carlo Fadda », p. 6 dell'estratto.

esse coeperunt, iudex qui super ea re datus fuerit dispiciet: et si palam dolo tutoris vel manifesta neglegentia cessatur tutelae iudicio damnum quod ex cessatione accidisset, pupillo praestandum esse statuere curabit ».

La *manifesta neglegentia* non è soltanto la colpa grave di cui si parla prima nell'esposizione del caso sottoposto alla decisione imperiale. Questa, per quanto il caso concreto, oggetto della controversia, sia un caso di colpa grave dei tutori, i quali non curarono l'esazione dei crediti appartenenti al padre del pupillo, *generalizzando* vuole che al risarcimento del danno si faccia luogo quando il dolo eventuale, l'eventuale colpa del tutore, sono tanto chiari da toccarsi quasi con mano. Qui in altri termini, data l'insolvenza del debitore, la negligenza del tutore non si presume, ma occorre una prova chiara, lampante. A sostegno di una tale interpretazione del testo (Confr. Hasse, *Die Culpa*, 2ª edizione, pag. 264-265) giustamente si adduce che se si discorre di *manifesta neglegentia*, anche riguardo al dolo si insiste sulla evidenza di esso (*palam* dolo tutoris vel *manifesta* neglegentia).

Dunque negligenza manifesta può essere anche una *levis culpa* (chè l'obbligo del risarcimento del danno non si fonda unicamente sul grado dalla colpa raggiunto); ed allora è chiaro come le parole - dolo vel manifesta neglegentia - non possano adombrare il concetto dell'equiparazione della colpa grave al dolo; esse non equivalgono alle altre esaminate: - dolo vel lata culpa.

IV.

L'esame sin qui fatto dei testi – e sono tutti quelli che a noi presenta la compilazione giustinianea - riguardanti direttamente o mediatamente la regola dell'equiparazione, prova in modo certo che è, per lo meno, opera dei commissarî di Giustiniano la generalizzazione della norma che eguaglia dolo e colpa grave.

Dico per lo meno, chè l'imponente numero delle interpolazioni, abbastanza sicure, rilevate nel corso di questi studî sulla *c. l.*, può svegliare il sospetto - si tratta, è bene avvertirlo, di semplice sospetto - che anche lo stesso principio per cui si equipara la *culpa lata* al dolo sia di conio bizantino.

Una serie di testi, presumibilmente genuini, rafforza senza dubbio questo sospetto:

fr. 7 § 4 D. 2-1. Ulpianus 3 *ad edictum*:

« Doli mali autem ideo in verbis edicti fit mentio, quod, si per imperitiam vel rusticitatem vel ab ipso praetore iussus vel casu aliquis fecerit non tenetur » [1]).

fr. 2 § 1 D. 2-9. Paulus 6 *ad edictum*:

« Idque Iulianus scribit et si dolo fecerit, quo minus in eius esset potestate » [2]).

fr. 3 § 9 D. 3-5. Ulpianus 10 *ad edictum*:

« Interdum in negotiorum gestorum actione Labeo scribit dolum solummodo versari... » [3]).

fr. 7 § 3 D. 14-4. Ulpianus 29 *ad edictum*:

« Sed et si mercem perire passus est aut eam avertit aut vilioris data opera distraxit vel si ab emptoribus pretium non exegerit, dicendum erit teneri eum tributoria, si dolus intervenit » [4]).

fr. 9 D. 24-3. Pomponius 14 *ad Sabinum*:

« Si mora per mulierem fuit, quo minus dotem reciperet, dolum malum dumtaxat in ea re, non etiam culpam maritus praestare debet, ne facto mulieris in perpetuum agrum eius colere cogatur: fructus tamen, qui pervenissent ad virum, redduntur » [5]).

[1]) L'*imperitia*, la *rusticitas*, si contrappone qui al dolo malo. Quindi ogni responsabilità per colpa (qualunque sia il grado da essa raggiunto) pare esclusa.

[2]) In tutti i casi in cui ricorre nelle fonti il *dolo malo desinere possidere*, la equiparazione della *culpa lata* al dolo non viene mai fatta. Ciò serve di riprova per alcune interpolazioni v. ad es. fr. 8 § 3 D. 43-26 cit.

[3]) In questo fr. relativo alla responsabilità del gestore di negozio si parla di dolo *soltanto*. In quei casi eccezionali dunque l'estensione di essa responsabilità alla *culpa lata* è affatto arbitraria, come si è già rilevato. Il che, data la natura del rapporto, è ben rilevante.

[4]) La contrapposizione dell'irresponsabilità per *qualunque* colpa alla responsabilità per dolo, per quanto non sia espressa, è abbastanza chiara. Il perimento colposo, la colposa alienazione a basso prezzo, non fondano l'*actio tributoria*. E sempre ai fini della responsabilità non si riconduce punto la colpa grave sotto il dolo; ad esso non si equipara.

[5]) Qui in maniera assai *esplicita* si afferma la responsabilità del marito pel *solo* dolo malo e si esclude quella per *culpa*, cioè per qualunque colpa. Resta perciò certamente esclusa anche la colpa grave, che - non debbo ripeterlo - il termine *culpa*, adoperato con valore tecnico, abbraccia ogni grado di negligenza. A ciò si aggiunga che nel testo si parla anche di *dolus malus dumtaxat*.

fr. 64 § 7 D. 24-3. Ulpianus 7 *ad legem Iuliam et Papiam*:

« Adicitur in lege, ut est, si dolo malo aliquid factum sit, quo minus ad eum perveniat, teneatur » [1]).

fr. 4. D. 25-2. Pomponius 16 *ad Sabinum*:

«...dolove malo fecerit, quo minus ad eum perveniret» [2]).

fr. 17 § 3 D. 29-1. Gaius 15 *ad edictum provinciale*:

« Si pater a filio familias milite ex castrensi peculio heres institutus omissa causa testamenti aliquid ex peculio possidebit dolove malo fecerit, quo minus possideret, datur in eum legatorum actio » [3]).

fr. 1 § 10 e segg. D. 29-4. Ulpianus 50 *ad edictum*:

« Et si non possideat quis hereditatem, dolove autem malo fecerit quo minus possideat, eveniet, ut perinde teneatur atque si hereditatem adisset » [4]).

§ 11) Dolo autem malo fecisse videtur quo minus possideat, qui ad alium transtulit possessionem per fraudem, ut legatarii ceterique qui quid in testamento acceperunt careant his quae sibi relicta sunt.

§ 12) Sane quaestionis fuit, utrum is demum dolo malo facere videatur quo minus possideat, qui per dolum eam possessionem dimittat, quam aliquando habuit, an vero is quoque, qui hoc ipsum malitiose fecit, ne ab initio possidere inciperet.....

fr. 21 § 1 D. 29-5. Papinianus 6 *responsorum*:

« Neptis, quae possessionem aviae petierat, mortem eius interfectam sciens non defenderat fideicommissum, quod avia ex alio testamento nepti debuit, in restituendis fisco bonis non esse deducendum placuit: dolus enim heredis punitus est. si autem neglegentia mulier emolumentum bonorum amiserit, fideicommissum esse retinendum integrato iure debiti rationis est » [5])

fr. 108 § 12 D. 30. Africanus 2 *quaestionum*:

« Cum quid tibi legatum fideive tuae commissum sit, ut mihi restituas, si quidem nihil praeterea ex testamento capias, dolum

[1]) A proposito del *dolo malo facere quo minus perveniat* si ripeta quanto si disse pel *dolo malo desinere possidere*. Anche questo rilievo può servire di conferma dell'avvertita interpolazione del fr 2 § 5 D. 18-4.

[2]) V. la nota precedente.

[3]) V. nota 2 a p. 295.

[4]) V. nota 2 a p. 295.

[5]) V. nota 5 a p. 295.

malum dumtaxat in exigendo eo legato, alioquin etiam culpam te mihi praestare debere existimavit: ..... » [1]).

fr. 32 § 5 D. 31. Modestinus 9 *regularum*:

« Species nominatim legatae si non repperiantur nec dolo heredis deesse probentur, peti ex eodem testamento non possunt » [2]).

fr. 63 D. 31. Callistratus 4 *edicti monitorii*:

« Si heres rem, legatam ignorans, in funus consumpsit, ad exhibendum actione non tenebitur, quia nec possidet nec dolo malo fecit quo minus possideret, sed per in factum actionem legatario consulitur, ut indemnitas ei ab herede praestetur » [3]).

fr. 4 § 2 D. 35-3. Paulus 75 *ad edictum*:

« Haec cautio utique necessaria est, si quis suam pecuniam solvat vel rem tradat: si vero pecuniam hereditariam solvat vel rem tradat, quidam non putant cavendum, quia nec teneri potest eo nomine victus, cum non possideat vel dolo fecerit, quo minus possideat. [4]) hoc si ante motam controversiam solvat: quod si postea, tenebitur culpae nomine ». [5])

fr. 8 D. 36-4. Papinianus 6 *quaestionum*:

« Si legatorum satis non datur, restituta hereditate in earum quoque rerum possessionem legatarius mittendus erit, quae dolo malo eius, cui restituta est hereditas, in hereditaria causa desierunt » [6]).

fr. 1 § 23 D. 37-6. Ulpianus 40 *ad edictum*:

« Confertur autem, emtiamsi quid eius non fuerit, dolo malo autem factum sit, quo minus esset: sed hoc sic accipiendum est, ut hoc demum conferatur, quod eius esse desiit dolo malo: ceterum si id egit, ne acquireret, non venit in collationem: nam hic et sibi insidiatus est » [7]).

Seguono ora parecchi frammenti, cui si deve avere qui particolare riguardo, nei quali la contrapposizione della colpa al dolo non lascia posto alcuno per la colpa grave. Essi sono tanto tipici che l'interprete

[1]) V. nota 5 a p. 295.
[2]) V. nota 2 a p. 295.
[3]) V. nota 2 a p. 295.
[4]) V. nota 2 a p. 295.
[5]) V. nota 5 a p. 295.
[6]) V. nota 2 a p. 295.
[7]) V. nota 2 a p. 295.

può a ragione dubitare della classicità della norma dell'equiparazione, se in questi frammenti la vede esclusa.

fr. 17 § 7 D. 22-1. Paulus lib. sing. *de usuris*:

« Eos, qui ex administratione rerum civitatum conveniuntur, usuris obnoxios esse, satis notum est. idem observatur in operum curatoribus, si pecunia apud eos remansit. sed in ea, quam redemptoribus commiserunt, etiamsi neglegenter dederint, usura iis remittitur: haec autem ita sunt, si nulla fraus arguitur, alioquin etiam usurae adplicabuntur ».

fr. 18 § 1 D. 24-3. Pomponius 16 *ad Sabinum*:

« Licet in dotalibus rebus non solum dolum, sed et culpam maritus praestet, cum tamen quaeritur in iudicio de dote (rei uxoriae scr) an facere possit, dolus duntaxat comprehenditur, quia in rerum ipsius administratione non erat ab eo culpa exigenda ..... ».

fr 4 pr. e § 1 D. 27-7. Ulpianus 36 *ad edictum*:

« ..... Et extat Servii sententia existimantis, si post mortem tutoris heres eius negotia pupilli gerere perseveraverit, aut in arca tutoris pupilli pecuniam invenerit, et consumserit, vel eam pecuniam, quam tutor stipulatus fuerat, exegerit, tutelae iudicio eum teneri suo nomine: nam cum permittatur adversus heredem ex proprio dolo iurari in litem, apparet eum iudicio tutelae teneri ex proprio dolo.

§ 1 Neglegentia plane propria heredi non imputabitur ».

fr. 119 D. 30. Marcianus 1 *regularum*:

« Si servus vetitus est a testatore rationes reddere, non hoc consequitur, ut ne quod apud eum sit, reddat et lucrifaciat, sed ne scrupolosa inquisitio fiat: hoc est, ut neglegentiae ratio non habeatur, sed tantum fraudium, ideo et manumisso non videtur peculium legari per hoc, quod vetitus est rationes reddere ».

fr. 72 § 3 D. 35-1. Papinianus 18 *quaestionum*:

« Quid ergo, si ita scriptum sit: peto post mortem tuam restituas hereditatem, ita ne satis fideicommissi petatur, neve ratio exigatur. sine dubio per huiusmodi verba non interponendae quidem cautionis condicio videbitur adscripta, rationis vero non exigendae modus adhibitus, scilicet ut culpa, non etiam dolus remissus intellegatur: idque in eius persona, qui negotia gessit, cuive rationis reddendae necessitas fuerit remissa, rescriptum est ». Confr. fr. 8 § 6 e 9 D. 34-3.

fr. 56 (54) D. 36-1. Papinianus 19 *quaestionum*:

« Titius rogatus est, quod ex hereditate superfuisset, Maevio restituere. quod medio tempore alienatum vel deminutum est, ita quandoque peti non poterit, si non intervertendi fideicommissi gratia tale aliquid factum probetur: verbis enim fideicommissi bona fides inesse constat..... ».

fr 8 § 3 D. 42-5. Ulpianus 61 *ad edictum*:

« De tempore locationis nihil praetor locutus est et ideo liberum arbitrium creditoribus datum videtur, quanto tempore locent, quemadmodum illud est in arbitrio eorum, vendant vel locent, scilicet sine dolo malo: ex culpa autem rei non fiunt ».

✠

Coi testi or ora riferiti si può dire raggiunta la prova dell'assunto maggiore? [1])

Si potrebbe sempre osservare che le testimonianze addotte, se valgono certamente ad escludere che la norma della equiparazione abbia ricevuto in diritto classico applicazione generale, non sono peraltro, da sole, sufficienti per dimostrare la derivazione bizantina della regola. [2])

Gli è però che mentre nei testi citati - e sono testi verosimilmente genuini - non si trova accanto al dolo l'estensione della responsabilità sino alla colpa grave, nè si opera punto coll'equazione: « magna culpa = dolus », questa estensione, questa equiparazione invece conoscono perfettamente le scuole del tempo di Giustiniano. Qui nello esporre i testi classici, non alterati dai compilatori, si continua appunto l'opera di introdurre in essi la norma dell'equiparazione. Qui essa norma è trattata come vera e propria regola di scuola.

Il materiale bizantino [3]) da me raccolto, e sul cui valore per la

[1]) Che cioè la regola istessa della equiparazione probabilmente derivi dai compilatori giustinianei. L'assunto minore consiste nel ritenere che almeno la generalizzazione di essa regola sia opera dei commissari di Giustiniano.

[2]) Si potrebbe infatti pensare che se in quei testi non si conosce l'equiparazione della colpa lata al dolo, nè la conseguente estensione della responsabilità, la ragione di ciò risiede nella limitata portata della regola.

[3]) Anch'io mi sono limitato alla lettura dei Basilici e della Parafrasi di Teofilo.

presente ricerca non è il caso di insistere [1]), può distribuirsi e ordinarsi in diverse parti.

Avverto subito che delle dichiarazioni delle fonti greche non espongo quelle in cui si riferiscono i testi tocchi dai compilatori giustinianei, a meno che la forma adoperata, per colorito ed efficacia, sia tale da giovare alla indagine che s'inizia in questo punto del lavoro. Solo in tal caso difatti hanno valore ed importanza. Valore ed importanza hanno anche - ed in grado maggiore - quelle, che, confrontate coi relativi testi classici, mostrano chiaramente come i bizantini continuino ad introdurre la regola dell' equiparazione. Aggiungerò in ultimo alcuni scolii più recenti, i quali serviranno, almeno, per dimostrare la permanenza del principio che equipara la colpa grave al dolo.

Bas. XIV, tit. I, 29. Anon. ad pr. v. dissoluta negligentia prope dolum est (Heimb. II, 114:

ἡ δὲ μεγάλη ἀμέλεια] τοῦ Ἀνων. Τὴν λατάμ κούλπαμ δόλον εἶπε..... [2]).

[Magna autem negligentia | Anonimi. Lata culpa dolus esse dicitur.....]

Bas. LX, IX. Doroteo o Stefano [Indice]? V. Heimb. *Man.*. pagina 250, n. K.:

Ἀπὸ δόλου μόνου ἐνέχεται καὶ μεγάλης ἀμελείας, κἂν μισθὸν ἔλαβεν.

§ 1 (= Αὕτη V, 419, v. Heimb. *Man.*):

..... εἰ δὲ καὶ ῥαθύμιος ἐνεχθῇ περὶ τὴν μέτρησιν, οὐδὲ ἀπὸ ῥαθυμίας ἐγκαλεῖται, εἰ μὴ ἄρα μεγάλη ἐστὶν ἡ ῥαθυμία, ὥστε δόλῳ αὐτὴν συγκρίνεσθαι.....

[Anon.] ad § 1 v. lata culpa-dolo comparabitur V, 419, v. Heimb. *Man.* pag. 250:

καὶ μεγάλης ἀμελείας | Ἡ λάτα κούλπα δόλος εστιν, ὡς..... [3]).

[Ex dolo tantum tenetur et magna negligentia, etiamsi mercedem acceperit.

§ 1 ..... Sed et si negligenter circa mensuram versatus sit, ex negligentia non tenetur, nisi magna sit negligentia quae dolo comparatur.....

[1]) Vedi le osservazioni preliminari del Longo, " *Natura actionis* " *nelle fonti bizantine*, in « Bullettino dell' Istit. di dir. rom. », anno XVII, fasc. I-III.

[2]) Si richiamano altri numerosi luoghi della compilazione.

[3]) V. la nota precedente.

Et magna negligentia | Lata culpa dolus est, ut.....]

Bas. XIV, tit. I, 29.

Steph. ad v. Δόλου II, 113:

'Εάν παραγραφήν] Στεφ. Doli non numeratae.

Δόλου μὲν ἀντιτίθησιν παραγραφὴν ἐξ οἰκείου προςώπου, οὐ μὴν νὸν νουμεράτας· οὔτε γὰρ δύναται λέγειν, ἀλλ' εἰ μὴ οὐκ ἀπηριθμήθη μοι τὰ νομίσματα· οὔτε γὰρ ἔδει αὐτῷ ἀπαριθμηθῆναι. ἀπὸ μεντοι τοῦ προςώπου τοῦ ῥέου δύναται τῇν νὸν νουμεράτας χρήσασθαι παραγραφῇ· πᾶσα γὰρ παραγραφὴ ἁρμόττουσα τῷ ῥεῳ ἁρμώττει ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον καὶ τοῖς ἐγγυησαμένοις αὐτόν. σημείωσαι καὶ ἐνταῦθα, ὡς ἡ ἄγαν ῥᾳθυμία δόλος εἶναι δοκεῖ.

[si exceptionem | Stephani. Doli non numeratae pecuniae. Doli quidem exceptionem ex sua persona obiicit, nec vero non numeratae pecuniae: neque enim dicere potest: at nisi pecunia numerata mihi non sit: nam non numeranda ei erat. Ex persona autem debitoris non numeratae pecuniae exceptione uti potest: omnis enim exceptio, quae reo competit, ut plurimum et fideiussoribus eius competit. Nota quoque hoc loco magnam negligentiam pro dolo haberi.]

Bas. XIII, II, 32:

Ὁ μὴ τῆς παραθήκης ὡς τῶν οἰκείων ἐπιμελούμενος δόλον ποιεῖ.

[Steph. adn.]:

Στεφ. Σημείωσαι ἐνταῦθα, ὅτι ἡ λατα κούλπα τῷ δόλῳ προσεοικε.....

[Qui non eandem depositis rebus, quam suis, adhibet diligentiam, dolo facit.

Stephani. Nota hoc loco, latam culpam dolo similem esse.....]

Bas. XIII, II, 7 pr. (Steph. ind. v. Heimb. *Man.* p. 266):

Οὐλπ. ἐὰν ὁ μεσεγγυητὴς δοῦλον λαβὼν δεδεμένον ἢ φυλαττόμενον, ἐπὶ τῷ ζήτησιν ἐμβάσανον ὑποστῆναι, λύσῃ οἰκτείρας, ἔοικε δόλῳ τὸ γεγονός.

Steph. ad v. dolo proximum - arbitror (v. Heimb. *Man.* loc. cit.):

ἔοικε δόλῳ τὸ γεγονός] Διὸ κρατεῖται· ἐχρῆν γάρ αὐτον εἰδέναι, ἐπὶ τίνι ὁ οἰκετης παρετέθη, καὶ οὐκ ἔδει τοῦτον φιλανθρωπεύεσθαι παρὰ τὸν δέοντα καιρόν· ἠδύνατο γὰρ τὴν ἀρχὴν μὴ ὑποδέξασθαι· τοῦτον ὑποδεξάμενος γὰρ καὶ ἀπατήσας ὡς ἀπατεών κατέχεται. σημείωσαι. φησὶ γὰρ ὁ κανών· ὁ ἄκαιρος οἰκτος δόλῳ ἔοικεν.

[Ulpian. Si sequester servum vinctum accepit, aut depositum, ut quaestio de eo haberetur, eumque misericordia ductus solvit, quod factum est dolo simile est.

quod factum est, dolo simile est] Ideo tenetur: namque eum

scire oportuit, quam in rem deponeretur servus: neque debebat intempestive misericordiam exercere: poterat enim ab initio non suscipere: cum enim susceperit et deceperit, tanquam decipiens tenetur. Nota id. Dicit enim regula: intempestiva misericordia dolo comparatur].

In questi passi, la cui attribuzione ai singoli autori si può dire abbastanza sicura [1]), il principio, pel quale si equipara la colpa grave al dolo, viene esposto e presentato in modo da aver tutta l'aria di una regola di scuola. [2])

Esaminiamo ora quelli in cui si introduce essa regola, anche quando ne manchi il relativo testo classico:

Bas. XIV, tit. I, 10:

Οὐλπ. Τὸ αὐτὸ καὶ περὶ ἀγροῦ· οὐδὲν γὰρ πλέον τῆς ἀγαθῆς πίστεως χρεωστεῖς. ἐκχωρεῖς δὲ καὶ τὴν περὶ τῶν παθῶν, ἀσφάλειαν· εἰ δὲ καὶ κατὰ ῥᾳθυμίαν οὐκ ἠσφαλίσθης, ἐνέχῃ τῇ περὶ ἐντολῆς ἀγωγῇ.

κατὰ ῥᾳθυμίαν] Τυχὸν γὰρ παρόντα τὸν πεπρακότα ἐρρᾳθύμησεν ἐπερωτῆσαι περὶ τῶν τοῦ οἰκέτου βιτίων ἢ παθῶν, καὶ νῦν οὐκ ἔστιν αὐτῷ εὐχερές, τοῦτον εὑρεῖν· ἢ καὶ πάκτον αὐτῷ ἐποίησε, μὴ ἐπερωτῆσαι αὐτὸν περὶ πάθους ἢ βιτίου, καὶ ταῦτα μὴ ὀφείλων, αὐτῷ πάκτον ποιῆσαι τοιοῦτον, ἢ τὸ λεγόμενον, ἁπλῇ καὶ ἀναποδοτῳ αἱρέσει τὸν οἰκέτην ἠγόρασεν.

ἐνθα τις μηδὲν κατὰ τὴν οἰκείαν σπουδάζῃ δύναμιν, οὐκ ἐστερηται δόλου. καὶ τοῦτο ἐγνως ἔξ ὧν ὁ Κέλσος ἐν τῷ... φησίν.

[1]) In tre di essi i nomi sono indicati. L'antichità, almeno, degli altri due scolii è fuori discussione. Gioverà in ogni modo tener presenti anche altri passi:

Bas. LII, I, 1:

.... ὑπόκειται δὲ απὸ μόνου δόλου καὶ τῆς πλησιαζούσης τῷ δόλῳ ῥᾳθυμίας· καὶ αὐτὴ γὰρ δόλος ἐστὶ.....

[...tenetur autem ex solo dolo et negligentia dolo proxima: nam et illa dolus est...]

Bas. XIII, II, 35:

καὶ μεγάλην ἀμέλειαν] καὶ αὕτη γὰρ δόλος ἐστίν, ὡς βιβ. β'. τιτ. β'. κεφ. σκς'. τουτέστι πλησιάζουσα τῷ δόλῳ ῥᾳθυμία, ἣν ὄεματίζει .....

[et magnam negligentiam | Haec enim quoque dolus est, ut lib. 2 tit. 2. cap. 226. hoc est negligentia dolo proxima, quae exponitur...]

[2]) ἴσθι μάθε, κάνονα ἔχε, σημείωσαι, ὁρᾶς, νόμιζε sono tutte espressioni equivalenti con cui il maestro richiama l'attenzione del discente. - Vedi Riccobono, *Prospectus montium*. in «Archiv giurid.», vol. 76, fasc. 3, p. 468. – Confr. anche Bas. XIII, I, 5, sc. 5 di Stefano?:

.... ἴσθι δέ, ὅτι ἡ μεγάλη καὶ ἄρκα ῥᾳθυμία τῷ δόλῳ προσέοικε, καὶ ὑπόκειται ταύτῃ καὶ ὁ δεποσιτάριος.

[Ulpian. Idemque et in fundo: nihil enim amplius, quam bonam fidem praestas. Cedis autem mihi et cautione de vitiis praestita: aut si culpa tua cautum tibi non sit, mandati actione teneris.

culpa tua | Fortasse enim neglexit, a venditore presente de vitiis servi sibi caveri, et nunc facile eum invenire non potest: aut etiam pactus cum eo est, ne venditor de vitio servi caveret, quamvis ita pacisci cum eo non deberet, aut, uti dicitur, servum simpliciter et sine conditione redhibendi emit.

Si quis eam, quam potest, diligentiam non praestat, dolo non caret. Hoc cognovisti ex his quae Celsus..... ait]

Qui lo scoliaste (Stefano v. Heimb. *Man.* p. 268), verosimilmente, richiama la regola, a lui ben nota, dell'equiparazione, equiparazione che è espressamente fatta nel citato testo celsino (fr. 32 D. 16-3). Confr. Bas. XIII, I, 5, sc. Σημείωσαι di Stef. (?)

Bas. XXIX, tit. I, 57 = fr. 61 pr. D. 23-3:

Τερεντίου. Εἴτε γενικός ἐστι κουράτωρ, εἴτε διὰ τὸ ἐπιδοῦναι προῖκα γέγονε, καὶ ἐὰν ὑπὲρ τὴν οὐσίαν ἐπαγγείληται, τὸ πλέον ἄκουρόν ἐστιν αὐτῷ τῷ δικαίῳ· ἡ γὰρ κατὰ δόλον αὐθεντία οὐκ ἔρρωται.

ἡ γὰρ πατὰ δόλον αὐθεντία] Τὸ γὰρ ὑπὲρ τὸ μέτρον τῆς οὐσίας τῆς κόρης γενέσθαι τὴν τῆς προικὸς ἐπαγγελίαν ἡ δόλον ἐλέγχει τοῦ κουράτωρος, ἢ λάταν κούλπαν, ἤτις ὡμωλογημένως τῷ δόλῳ προσέοικεν. καὶ εἰκότως ἡ γενομένη τοῦ κουράτωρος αὐθεντία βεβαία οὐκ ἔσται τῷ νόμῳ κατὰ δόλον γεγενημένη.

[Terentii. Sive generalis curator sit, sive dotis dandae causa constitutus, et supra modum bonorum promiserit, quod amplius est, ipso iure irritum est: nam dolo interposita auctoritas non valet.

nam dolo interposita auctoritas] Nam supra modum bonorum puellae factam esse dotis promissionem vel dolum arguit curatoris, vel latam culpam, quam constat dolo aequiparari: et merito lege rata non est auctoritas curatoris dolo facta.]

L'Anonimo (v. Heimb. *Man.* p. 287.) introduce qui il principio che eguaglia dolo e colpa grave, e conseguentemente la responsabilità anche per *culpa lata.*

Il testo delle Pandette suona invece semplicemente così:

« Sive generalis curator sive dotis dandae causa constitutus sit et amplius doti promissum est quam facultates mulieris valent, ipso iure promissio non valet, quia lege rata non habetur auctoritas dolo

malo facta. quaerendum tamen est, utrum tota obligatio an quod amplius promissum est, quam promitti oportuit, infirmetur? et utilius est dicere id quod superfluum est tantum modo infirmare».

Bas. XXII, tit. VII, 2 = fr. 2. D. 12-3:

Παυλ. Εἰ μὲν κατὰ ῥᾳθυμίαν οὐκ ἀποκαθίστησιν ἢ παρίστησιν ὁ ἐναγόμενος τῇ περὶ πράγματος ἀπαιτήσεως ἀγωγῇ, ἢ τῇ περὶ παραστάσεως ἀγωγῇ, εἰς τὸ διαφέρον τῷ ἐνάγοντι καταδικάζεται· εἰ δὲ κατὰ δόλον, εἰς ὅσον ὀμόσει ὁ ἐνάγων.

Τοῦ Ἀνωνύμου. Ἡ λάτα κούλπα δόλος ἐστίν, ὡς βιβ. λς'. τιτ. δ'. διγ. ε'. θεμ. ιγ'. καὶ βιβ. μδ'. τιτ. ζ'. διγ. α'. θεμ. β'. καὶ βιβ. ν'· τιτ. ις'. διγ. σκς'. ἐν ᾧ φησιν, ὅτι ἡ μεγάλη ἀμέλεια κούλπα ἐστίν.

[Paul. Siquidem culpa non restituit aut exhibet is qui rei vindicatione vel ad exhibendum actione conventus est, actori in id, quod interest, condemnatur: sin autem dolo, in quantum actor iuraverit.

Innominati. Lata culpa dolus est, ut lib. 36, tit. 4 dig. 5 them. 13 et lib. 44, tit. 7 dig. 1 them. 2 et lib. 50 tit. 26 dig. 226. ubi dicitur, magnam negligentiam culpam esse].

Anche riguardo a questo passo si ripeta quanto s'è detto pel precedente.

Il fr. del Digesto ha soltanto:

«Sive nostrum quid petamus sive ad exhibendum agatur, interdum quod intersit agentis solum aestimatur, veluti cum culpa non restituentis vel non exhibentis punitur: cum vero dolus aut contumacia non restituentis vel non exhibentis, quanti in litem iuraverit actor».

Bas. XIII, I, 5 = fr. 5 § 2 D. 13-6:

Steph.? (v. Heimb. *Man.* p. 258):

..... δόλος δέ ἐστι τό μηδὲ ὡς οἰκείων φροντίσαι τῶν παρατεθέντων, ὡς ὁ Κέλσος ἐν τῷ ε'. βιβλίῳ τοῦ παρόντος συντάγματος τιτ. τελευτ. διγ. α'. φησίν. ἴσθι δέ, ὅτι ἡ μεγάλη καὶ ἄρκα ῥᾳθυμία τῷ δόλῳ προξέοικε, καὶ ὑπόκειται ταύτῃ καὶ ὁ δεποσιτάριος.

[.....Dolus autem est et si quis rei depositae non eandem curam gerat, quam suae, ut celsus lib. 5 huius partis tit. ult. dig. I ait. Scias autem magnam et latam culpam dolo aequiparari et eius nomine depositarium quoque teneri.]

Il testo delle Pandette cui si riferisce lo scolio è del seguente tenore:

«Nunc videndum est, quid veniat in commodati actione, utrum dolus an et culpa an vero et omne periculum, et quidem in contractibus interdum dolum solum, interdum et culpam praestamus: dolum in deposito: nam quia utilitas eius versatur apud quem deponitur, merito dolus praestatur solus.....»

Lo scoliaste aggiunge, accanto al dolo, la *culpa lata,* chè - come egli avverte - la colpa grave si deve equiparare al dolo, *e però* il depositario non risponde soltanto del dolo.

Anche questa dichiarazione quindi dimostra come i bizantini si studiino di mettere in rilievo la norma dell'equiparazione.

Quelli che ora seguono sono scolii più recenti.

Essi – come s'è già detto - possono però dimostrarci la permanenza della regola: *lata culpa dolo aequiparatur,* oltre che il significato ad essa attribuito in ordine alle conseguenze giuridiche.

Bas. XIV, I, 48 = fr. 48 pr. D. 17-1:

Κελσ. Ἐὰν ἔντοκον χρέος ἐγγυήσωμαι, καὶ τοῦ ὑπευθύνου ἐναγομένου καὶ λέγοντος, μὴ εἶναι αὐτὸ ἔντοκον, ἐγὼ καταβάλω, οὐκ ἀπαιτῶ τὸν ἐναγόμενον. εἰ μέντοι ἐγὼ παρὰ τοῦ δανειστοῦ ἐνήχθην, καὶ παρήγγειλέ μοι ὁ ὑπεύθυνος, εἰπεῖν τὸ χρέος ἄτοκον εἶναι, κἀγὼ μὴ ἐπειθάρχησα, ἀπαιτῶ τὸν ὑπεύθυνον, εἴ τι δέδωκα· τῆς γὰρ ὑπολήψεώς μου φεισάμενος οὐχ ἥμαρτον.

ἐγὼ καταβάλω] Σφόδρα παχὺς ἦν ὁ ἐγγυητὴς εἰς τὴν τοῦ φάκτου ἄγνοιαν, ὅτι ἐναχθέντος τοῦ ῥέου εἰς τὸ δικαστήριον καὶ λέγοντος, μὴ ἔντοκον εἶναι τὸ χρέος, αὐτὸς παρὼν ἐν τῇ αὐτῇ πόλει ἠγνόησε τοῦτο. διά τοῦτο ὁ νομοθέτης περὶ τῆς ἀγνοίας οὐδέν τι προστέθεικεν. ἐμφαίνεται δὲ καὶ ἀπὸ τῆς ἐννοίας τῶν ἑξῆς ῥημάτων· οἷον ἀπὸ τοῦ, παρήγγειλέ μοι ὁ ἐναγόμενος, καὶ τοῦ, κἀγὼ μὴ ἐπειθάρχησα, ὅτι παρόντα ἐν τῇ αὐτῇ πόλει θεματίζει τὸν ἐγγυητήν. ὅρα δέ, πῶς ἐν τῷ ῥηθέντι θέματι τοῦ κθ'. κεφ. ἐπήγαγε τῷ, ἀγνοῶν καταβάλλει, τό, ἡ δὲ μεγάλη ἀμέλεια τοῦ ἐγγυητοῦ ἔοικε δόλῳ. κἀνταῦθα γὰρ μεγάλη ἀμέλεία ἐστιν τό, ἐν αὐτῷ τῷ τόπῳ ἢ τῇ πόλει παρόντα τὸν ἐγγυητὴν ἀγνοῆσαι, δικάσασθαι τὸν ῥέον καὶ ἀντιτιθέναι περὶ τόκων, καὶ διὰ τοῦτο ἀπὸ τῆς ἐν εἰδήσει προλήψεως ἡ νομοθεσία ἐτέθη.

Celsus. Si sub usuris creditam pecuniam fideiussero, et cum reus in iudicio conventus affirmaret, pecuniam non esse sub usuris creditam, ipse solvero, casu pecuniam a reo non petam. Si tamen, cum a creditore convenirer, reus denuntiaverit mihi, ut dicerem, pecu-

niam sub usuris debitam non esse, nec obtemperavi, a reo petam, si quid solvi: nam si peperci existimationi meae, culpae reus non sum.

ipse solvero] Valde crassa erat facti ignorantia fideiussoris, qui, cum reus in iudicio conveniretur ipse in eadem civitate praesens hoc ignoravit. Ideo Iureconsultus de ignorantia nihil addit. Ostenditur etiam sensu sequentium verborum, puta ex verbis, reus mihi denuntiaverit, et verbis, nec obtemperavi, Iureconsultum de fideiussore in eadem civitate degente loqui. Vide, quomodo themate dicto cap. 29. verbis, ignorans solvit, addiderit: magna autem negligentia fideiussoris dolo proxima est. Nam hoc quoque loco magna negligentia in eo cernitur, quod fideiussor, in eadem loco vel in eadem civitate degens ignorat, reum litigare et usurarum petitioni contradicere, ideoque, quia fideiussor scire hoc praesumitur, ita a Iureconsulto responsum est.]

Bas. LX, XII, 85 = fr. 85 D. 47-2. sch. Τοῦ αὐτοῦ. (Hagiotheodorita): Τοῦ αὐτοῦ. ἐπὶ γὰρ τῶν τοιούτων προσώπων ὡς μεγάλη σκοπεῖται καὶ τιμωρεῖται, ὡς αὐτός ὁ δόλος· τὰ γὰρ τοιαῦτα πρόσωπα ἀεὶ μεγάλην ἐπιμέλειαν ὑπὲρ τῶν ἀνήβων ἀπαιτοῦνται, ὡς βιβ. β. τιτ. γ'. κεφ. κγ'. περὶ τὰ μέσα. καὶ ὁ ἐκ τούτων μὴ μεγάλως ἐπιμελησάμενος μεγάλην ἀμέλειαν καὶ οἷον δόλον νομίζεται ἁμαρτεῖν, καὶ διὰ τοῦτο, ὥςπερ ὁ κατὰ δόλον ἀπολέσας πρᾶγμα, οὐκ ἔχει ἐπ' αὐτῷ τήν φούρτι. ὁ δὲ κατὰ ῥᾳθυμίαν ἔχει αὐτήν, ὡς κεφ. ιδ'. θεμ. β'. καὶ ἡ ἐκεῖ παραγραφή, εἰ τέως καὶ ἀπό ῥᾳθυμίας ἐνέχεται μικρᾶς, ἀλλὰ μὴ ἐοικυίας δόλῳ, μηδὲ κατὰ τὸν δόλον κολαζομένης. οὕτως καὶ τὰ παρόντα πρόσωπα, ἐπεί. ἐπ' αὐτοῖς ἡ μικρά ῥᾳθυμία οὐ σκοπεῖται, ὡς ἐπὶ τῶν ἄλλων, ἀλλ' ὥςπερ ὁ δόλος σκοπεῖται καὶ κολάζεται ἐπὶ τῶν ἄλλων, οὕτως ἐπ' αὐτῶν ἡ μικρὰ ῥᾳθυμία ὡς μεγάλη καὶ ὡς δόλος ἐξετάζεται, διὰ τοῦτο, κἂν ῥᾳθυμία αὐτῶν ἐκλάπῃ πρᾶγμα, οὐκ ἔχουσι τὴν φούρτι.....

[Eiusdem. Nam in his personis culpa ut magna spectatur et coercetur, sicut ipse dolus: ab his enim personis semper magna diligentia pro pupillis exigitur, ut lib. 2. tit. 3. cap. 33. circa medium: et qui ex his non summam diligentiam praestat, magnam negligentiam et quasi dolum admittere creditur, ideoque, sicut is, qui dolo rem amisit, eius nomine furti actionem non habet: qui vero culpa amisit, eam habet, ut cap. 14. them. 2. et ibi adnotatio, si modo ex parva negligentia teneatur, non ea quae dolo comparatur, et sicut dolus punitur. Sic et hae personae, quia in his parva negligentia non spectatur, ut in reliquis, sed sicut dolus spectatur et coercetur

in reliquis, ita in his parva negligentia ut magna et ut dolus examinatur, ideo, licet culpa eorum res subrepta sit, furti tamen actionem non habent.....]

Bas. LX, XII, 14 = fr. 14 §§ 2. 3. 4. D. 47-2:

Ὁ μισθωτὸς ἔχει τὴν περὶ κλοπῆς ἀγωγήν,

Ὁ δὲ τὴν παραθήκην δεξάμενος οὐκ ἔχει. ἢ γὰρ ἐστέρηται δόλου, καὶ οὐ κινδυνεύει ἐπὶ τῷ πράγματι· ἢ δόλον ἐποίησεν, καὶ κἂν ἐγκινδυνεύηται αὐτῷ, τὴν κερὶ κλοπῆς ἀγωγὴν οὐκ ἔχει διὰ τὸν ἴδιον δόλον, καὶ διὰ τὸν κανόνα τὸν λέγοντα· κλέπτης τὸ κλοπιμαῖον ἔχων οὐκ ἐξουσιάζει.

[Colonus habet actionem furti. Depositarius autem non habet. Nam vel dolo caret, et rei periculum non sustinet: vel dolo fecit, et licet periculum eius sit, ex dolo suo furti actionem non habet, propter regulam quae dicit: Fur habens rem furtivam non habet potestatem]

A tal riguardo nello scolio seguente è fatta l'equiparazione della culpa lata al dolo:

εἰ μὲν κατά ῥαθυμίαν μου] ..... οἶδας δέ, ὅτι ὁ παραθηκάριος δόλον μόνον ἀπαιτεῖται καὶ ῥαθυμίαν ἐοικυῖαν δόλῳ .....

[si quidem mea culpa]. .. Nosti autem, a depositario dolum tantum exigi et culpam eam, quae dolo comparatur.....]

Ora, a mio avviso, le dichiarazioni delle fonti greche, qui riferite [1]), se non per grande numero, certo per efficacia, possono dare

[1]) Ad esse si potrebbero anche aggiungere le seguenti:

— Bas. LIII, II, 4 = fr. 36 § 1 D. 6-1:

Ἀμέλεια καὶ δόλος ἐστὶ το πλοῖον ἐν ἀνεπιτηδείω καιρῷ πλωΐσαι.

[Incuria et dolus est navim inopportuno tempore navigare] Suppl. FERRINI, *Mercati*, p. 100.

[Incuria et dolus est, navem navigatum mittere adverso tempore] Heimb.

Si opera col concetto dell'equiparazione? Altrimenti non s'intenderebbe come lo stesso atto concreto possa essere ad un tempo colposo e doloso.

Bas. XVIII-II, 7 = fr. 7 §§ 2 e 3 D. 14-4:

δόλον ποιεῖ ὁ δεσπότης παρασκευάζων ἐκ τῶν φορτίων ἑαυτῷ καταβληθῆναι,

§ 3. Ἡ ἀνεχόμενος ἀπολέσθαι αὐτά, ἢ συστρέφων, ἢ ἐπίτηδες ὀλίγου πιπράσκων, ἢ μὴ ἀπαιτῶν τοὺς ἀγοραστάς.

[Dolo facit dominus, qui sibi ex merce solvi facit,

§ 3 Vel qui eam perire passus est, aut eam avertit, aut vilioris data opera distraxit, aut ab emptoribus pretium non exegit].

Il corrispondente testo delle Pandette di Ulpiano invece ha:

«... proinde si sibi ex ea merce solvi fecit, utique dolo videtur minus tribuisse. Sed et si mercem perire passus est aut eam avertit aut vilioris data opera

una base al *sospetto* che non solo la generalizzazione della norma *magna culpa dolus est,* ma anche lo stesso principio dell' equiparazione sia stato estraneo al diritto romano classico.

ALFREDO DE MEDIO.

distraxit vel si ab emptoribus pretium non exegerit, dicendum erit teneri eum tributoria, si dolus intervenit.

Pel giurista bizantino nel *pati mercem perire, aut eam avertere, aut ab emptoribus pretium non exigere*, c' è in ogni caso dolo.

Ha egli in mente la parificazione della *culpa lata al dolo?*

MISCELLANEA EPIGRAFICA

I.

Un regolamento minerario romano scoperto nel Portogallo.

Nell'anno 1876, facendosi alcuni lavori diretti ad aprire un'altra volta all'industria le celebri miniere della Lusitania meridionale e che un tempo esercitate dai Fenici e dai Romani, erano state poi abbandonate, gli operai scoprirono una tavola di bronzo sulla quale era incisa in ambedue i lati una iscrizione latina importantissima per la storia delle miniere antiche. La scoperta avvenne nel Portogallo meridionale, nella provincia di Alenteio, in vicinanza di una piccola città chiamata Aljustrel.

Questa iscrizione fu oggetto di molti studi; per primo ne trattò il portoghese Augusto Soromenho (Lisbona, 1877); poi il Giraud nel *Journal des Savants*, 1877, pag. 240 e seg ; il testo fu curato dall'Hübner con dotto commento e con note del Mommsen e del Buecheler nella *Ephemeris Epigraphica*, III, 165 e seg.; seguirono poi le illustrazioni del Flach, nella *Nouv. Revue hist. de droit fr. et étr.*, 1878, pag. 269 e seg.; del compianto Camillo Re nell'*Arch. giuridico*, 1879, pag. 327 e seg.; del Wilmanns nella *Zeitschr. für Bergrecht*, 1878, pag. 217 e seg., e del Demelius nella *Zeitschr. der Savignystiftung*, IV (1883), pag. 33 e seg. Tutti gli illustratori di questo importante documento furono concordi nel riconoscere in esso la legge che regolava il distretto minerario di Vipascum appartenente al fisco imperiale e l'ordinamento quasi comunale del borgo stabilito sul territorio della miniera Gli appaltatori (*conductores metallorum*) dipendevano da un amministratore imperiale (*procurator metallorum*); bagni e vari monopoli di mestieri necessari alla popolazione dei minatori (*sutrini, tonstrini, tabernae fullonicae*) esistevano nel *vicus*.

La tavola di bronzo portava il numero III, indizio questo che la legge intera era scritta sopra più tavole ove figurava il resto del documento.

Per una felice combinazione nel maggio 1906 dal signor Burthe, ingegnere della Società delle miniere, fu scoperta nella medesima località di Aljustrel una tavola di bronzo con lettere latine iscritte che l'illustre Cagnat si è affrettato con felice pensiero (aspettando il testo definitivo che ne daranno i dotti portoghesi) a pubblicare nel *Journal des Savants*, 1906, pag. 441 e seg., 671 e seg., come un nuovo frammento della tavola vispascense. Il Cagnat n'ebbe prima una copia dal signor Burthe e poi una fotografia dell' originale stesso. Eccone il testo che riproduco dal Cagnat con i punti dubbi dallo stesso Cagnat segnalati in nota:

Ulpio Aeliano suo salutem,

§ 1. ... Aug. praesens numerato. Qui ita non fecerit et conuictus erit prius coxisse uenam quam pretium sicut supra scriptum est soluisse pars occupatoris commissa esto et puteum universum proc. metallorum uendito. Is qui probauerit ante colonum uenam coxisse quam pretium partis dimidiae ad fiscum pertinentis numerasse partem quartam accipito

§ 2. Putei argentari ex form[a] exerceri debent quae hac lege continetur; quorum pretia secundum liberalitatem sacratissimi imp. Hadr. Aug. observabuntur it[a] ut ad eum pertineat proprietas partis quae ad fiscum pertinebit qui primus pretium puteo fecerit et sestertia quatuor milia nummum fisco intulerit.

§ 3. Qui ex numero puteorum quinque unum ad uenam perduxerit in ceteris sicut supra scribtum est opus sine intermissione facito; ni ita fecerit [alii] occupandi potestas esto. Qui post dies XXV praeparationi impensarum datas opus [1]) quidem statim facere coeperit diebus autem continuis decem postea in opere cessauerit alii occupandi ius esto. Puteum a fisco uenditum continuis sex mensibus intermissum alii occupandi ius [est]o ita ut cum uenae ex eo proferentur ex more pars dimidia fisco salua sit.

[1]) Nella copia si legge: *datis opum*.

§ 4. [Occupat]ori puteorum socios quos uolet habere liceto ita ut pro ea parte qua quis socius erit impensas conferat. Qui ita non fecerit tum is qui impensas fecerit rationem impensarum factarum a se continuo triduo in foro frequentissimo loco propositam habeto et per praeconem denuntiato sociis ut pro sua quisque portione impensas conferat. Qui non ita contulerit quiue quid dolo malo fecerit quominus conferat quoue quem quosue ex sociis fallat is eius putei partem ne habeto eaque pars socii sociorum ut qui impensas fecerit esto. Et ii[s] coloni[s] [1]) qui impensam fecerint in eo puteo in quo pluris socii fuerint repetendi a sociis quod bona fide erogatum esse apparuerit ius esto. Colonis inter se eas quoque partes puteorum quas a fisco emerint et pretium soluerint uendere quanti quis potuerit liceto. Qui uendere suam partem quiue emere uolet aput proc. qui metallis praeerit professionem dato; aliter emere aut uendere ne liceto. Ei qui debito[r] fisci erit donare partem suam ne liceto.

§ 5. Venas quae ad puteos prolatae [i]acebunt ab ortu solis in occasum ii quorum erunt in officinas vehere debebunt; qui post occasum solis [us]q. in o[r]tu[m] [2]) uenas a puteis sustulisse conuictus erit HS ∞ nummos fisco inferre debeto. Venae furem si seruos erit procurator flagellis caedito et ea condicione uendito ut in perpetuis uinculis sit neue in ullis metallis territorisue metallorum moretur; pretium serui ad dominum pertineto; liberum procurator confiscato et finibus metallorum in perpetuum prohibeto.

§ 6. Putei omnes diligenter fulti destinatique sunto proque putri materia colonus cuiusque putei novam et idoneam sub[i]cito. Pilas aut fulturas firmamenti causa relictas attingere aut uiolare doloue malo quid facere quominus eae pilae fulturaeue firmae et perviae sint ne liceto. Vi puteum uitiasse labefactasse decapitasse aliutue quid dolo malo fecisse quominus is puteus firmus sit conuictus erit si seruos erit flagellis arbitratu proc caesus ea conditione a dom[i]no ueneat ne in ullis metallis moretur; liberi bona proc. in fiscum cogito et finibus ei metallorum in perpetuum interdicito.

[1]) Nella copia si legge: *et ii coloni.*
[2]) Id.: *vel noctu.*

§ 7. Qui puteos aerarios aget a cuniculo qui aquam metallis subducet recedito et non minus quam quinos denos pedes utroque latere relinquito. [Cu]niculum uiolarene liceto. Proc. explorandi noui metalli causa ternagum a cuniculo agere permittito ita ut ternagus non plures latitudinis et altitudinis quam quaternos pedes habeat, [V]enam intra quinos denos pedes ex utroque latere a cuniculo quaerere caedereue ne liceto. [Q]ui aliter in ternagis fecisse conuictus erit seruos flagellis arbitratu proc. caesus ea condicione [a] domino veniet ne in ullis metallis moretur; liberi bona proc. in fiscum cogito et finibus ei metallorum in perpetuum interdicito.

§ 8. Qui puteos argentarios [aget] a cuniculo qui aquam metallis subducet recedito et non minus quam sexagenos pedes utroque latere relinquito et eos puteos quos occupauerit adsignatosue acceperit in opere uti determinati erunt habeto, nec ultra procedito neue ecbolas colligito neue ternagos [1]) ita agito extra fines putei adsignati [ut]...

Il testo che abbiamo dinanzi, come vedesi dalla semplice lettura di esso, è molto importante e riguarda il sistema dei pozzi ordinariamente seguito dai Romani nell'esercizio delle miniere, di cui la tavola vipascense trattava nel capo primo e nell'ultimo; ma una questione assai rilevante sarebbe risoluta dal nostro frammento ed è quella della data della legge. L'Hübner, dai segni paleografici e dallo stile della iscrizione, aveva dedotto ch'essa fosse da ascrivere alla seconda metà del primo secolo d. Cr.; nel qual caso dovrebbe collocarsi con le altre iscrizioni scoperte nella Spagna e che si riferiscono al tempo di Domiziano; ed infatti il Soromenho la pone fra Vespasiano e Domiziano (cfr. Re, loc. cit., pag. 334). E che la iscrizione sia del primo secolo è la comune opinione dei dotti; ma il nostro testo (la cu paleografia, osserva il Cagnat, è simile a quella della tavola di Aljustrel) come si ve le dalla intestazione (*Ulpio Aeliano salutem*) e dalle parole del paragrafo secondo: *quorum* [*puteorum*] *pretia secundum liberalitatem sacratissimi imp. Hadriani Aug. observabuntur*, distruggerebbe questo consenso, poichè evidentemente la tavola vipascense dovrebbe

[1]) Nella copia si legge due volte la forma *ternagus* con una *g*, due volte *ternacus* con una *c*.

ascriversi alla seconda metà del secondo secolo d. Cr. Per queste ragioni, aspettando di conoscere in proposito l'opinione del dotto portoghese Leite de Vasconcellos, conservatore del museo di Lisbona, che pubblicherà uno studio sull'importante documento epigrafico, esiterei a considerarlo come parte integrante della tavola vipascense, mentre potrebbe essere piuttosto una legge modificatrice di quella scoperta in Portogallo nel 1876.

Luigi Cantarelli.

II.

Testi giuridici latini del Museo del Cairo.

La « Nouvelle Revue Historique de Droit Française et Étranger » ha pubblicato nel 4° fasc. dello scorso anno (Vol. XXX, pag. 477 segg.) quattro documenti giuridici latini, rinvenuti dal sig. Seymour de Ricci nel Museo del Cairo. Si tratta di tavolette cerate, derivanti dal Fayum, simili a quelle di Transilvania e di Pompei. Il de Ricci ha curato la lettura di questi documenti inediti, facendo su ciascuno di essi importanti osservazioni, e il Girard vi ha aggiunto una dotta illustrazione (pag. 486 segg). Crediamo di far cosa grata ai nostri lettori riproducendo questi testi secondo la lettura fattane dal de Ricci.

Il primo di essi (Museo del Cairo inventario n. 29811) è inciso su una tavoletta cerata; ma l'ultima linea è scritta in inchiostro da mano diversa nel margine inferiore della tavola:

M(arco) Acilio Auiola et Pansa co(n)s(ulibus), pridie nonas Ianuarias T(itus) Haterius Nepos, prae(fectus) Aeg(ypti), L(ucio) Ualerio Nostro, equiti alae Uocontiorum turma Gauiana, emerito, honestam missionem dedit.

[? *Pe]rlegi o(mnia) s(upra) s(cripta) e(t) h(onestam) m(issionem) dedi prid(ie) non(as).*

Il de Ricci ha qualche dubbio sulla lettura dell'ultima linea: egli non è sicuro che non manchi qualche cosa innanzi a *rlegi* e nota che insolita è l'abbreviazione *o(mnia)*. Questo documento, la cui data corrisponde al 4 gennaio 122 dopo Cristo, attesta l'*honesta mis-*

sio, ottenuta da un soldato delle milizie ausiliarie di cavalleria di guarnigione in Egitto, ed è notevole per una serie di particolarità, che non s'incontrano negli altri diplomi militari, e sopratutto perchè non emana dall'imperatore e non è inciso in bronzo. Il Girard vede in questo documento il primo esempio concreto di congedo *sine aeribus* (χωρὶς χαλκῶν), cioè di quella *honesta missio* meno vantaggiosa, la cui esistenza fu rivelata dal papiro greco di Berlino n. 113 dell'anno 143, pubblicato nel 1892 dal Wilcken e commentato nello stesso anno dal Mommsen nel supplemento al tomo III del *C. I. L.*

Gli altri tre documenti (Museo del Cairo inventario nn. 29808, 29810, 29807) sono dei dittici, scritti esteriormente in inchiostro ed internamente sulla cera. Del primo e del secondo il de Ricci dà la lettura seguente, che può servire per la scrittura esterna ed interna.

Nomi dei testimoni: illeggibili.

Testo: *Ualeria Serapias, Antinois uirgo, per procuratore L(ucio) Ual(erio) Lucretiano, Matidio q(ui) e(t) Plotinio, Antinoensio, fratre eius, testata est se hereditatem Flauiae Ualeriae matris eius adiisse creuisseq(ue) seq(ue) heredem esse secundum tabulas testam(enti) eius. Actum Aeg(ypto) nomo Arsinoite, Metropoli; III Kal(endas) Octobr(es) M(arco) Cornelio Cethego, Sex(to) Seruilio Claro co(n)s(ulibus). Anno XI Imp(eratoris) Caesaris M(arci) Aureli Antonini Aug(usti) Armeniaci Medici Parthici Maximi.*

Sottoscrizione: Ουαλερια Σεραπειας προσηλθον τη κληρονομια της μητρος μου, ακολουθος (correggi: ως) τη διαθηκη αυτης. Λουκιος Ουαλεριος Λουκρητιανος, επειτροπος (correggi: επι-) ων αυτης, εγραψα υπερ αυτης αφηλικος ουσης.

Nomi dei testimoni: *G(ai) Lucci Sem[proni?]ani, T(iti) Flaui Iuliani, L(uci) I[uli?] Numeriani, G(ai) Iuli Antoni, G(ai) Rufi Ptolemai, G(ai) Iuli Germani, L(uci) Ual(eri) Lucretiani.*

Testo: *Ualeria Serapias, Antinois uirgo, per procurat(ore) L(ucio) Ual(erio) Lucretiano, Matidio (qui) e(t) Plotinio (ou-us), fratre eius, testata est se hereditatem Lucretiae Diodorae, auiae de patre, adisse creuisseque, seque heredem esse secundum tabulas testamenti eius Actum Aeg(ypto) nomo Arsinoite, Metropoli; III Kal(endas) octobr(es), M(arco) Cornelio Cathego, Sex(to) [Seruil]io Claro co(n)s(uli-*

bus), anno XI Imp(eratoris) [C]aesaris M(arci) Aureli Antonini Aug(usti) Armen(iaci) Medici Parthici Maximi mense phaophi die II.

Sottoscrizione: Ουαλερια Σεραπειας προσηλθεν τη κληρονομια της μαμμης μου κατα πατερα, ακολουθως τη διαθηκη αυτης. Λουκιος Ουαλεριος Λουκρητιανος, επειτροπος (correggi: επι-) ων αυτης, εγραψα υπερ αυτης αφηλικος ουσης.

Il de Ricci dubita d'aver letto bene in questo secondo documento προσηλθεν invece di προσηλθον. La data di questi due dittici è la stessa e corrisponde al 29 settembre 170 dopo Cristo; essa è espressa secondo il calendario romano ed indigeno. Il Girard rileva che il collega di *M. Cornelius Cethegus*, console ordinario dell'anno 170, è qui per errore chiamato *Sextus Servilius Clarus* invece di *C. Erucius Clarus*.

Questi due dittici contengono la dichiarazione dell'avvenuta *cretio* delle eredità lasciate per testamento a una certa Valeria Serapias dalla madre e dall'avola paterna. In essi si fa menzione anche del fratello di costei Lucio Valerio Lucreziano, che è indicato come *procurator*, ma il Girard ritiene che quella parola sia inesattamente adoperata per indicare che egli interpose la sua *auctoritas* per la *cretio* come tutore della sorella.

Il quarto documento è del tenore seguente:

G(aï) Iuli Prisci, G(aï) Iuli Sereni, T(iti) Feni Macedonis, M(arci) Seruili Clementis, G(aï) Iuli Lecinniani, T(iti) Iul(i) Eutychi, L(uci) Petroni Celeris.

Testo esteriore: *G(aio) Bellicio Calpurnio Torquat[o], P(ublio) Saluio Iuliano co(n)s(ulibus), III non(as) nouembr(es) anno XII Imp(eratoris) Caesaris L(uci) Aeli Hadriani Antonini Aug(usti) Pii, mense Athyr [die VII] Alexandr(iae) ad Aegyptum.*

Rescriptum et recognitum fac[tum] ex tabula albi profession[um libero]rum nator[um] quae tr[anscriptum?] erat in atrio magno (?)... fuit (?) et quod infrascriptum est:

Testo interno: *G(aio) Bellicio Calpurnio Torquato, G(aio) Saluio Iuliano co(n)sulibus), anno XII Imp(eratoris) Caesaris T(iti) Aeli Hadriani Antonini Aug(usti) Pii, M(arco) Petronio Honorato, praef(ecto) Aeg(ypti), professionis liberorum acceptae citra causarum cognitionem tabuta V, et post alia pag(ina) III, XVIII K(alendas) Octobr(es):*

Tib(erius) Iulius Dioscurides... fil(iam) n(atam) Iuliam Ammonum ex Iulia Ammonario XIII K(alendas) Septembr(es) q. p. f... r (?) *ad f.* (?).

Il de Ricci dichiara che non può presentare come definitiva la copia di questo documento, perchè fu costretto a compierla in gran fretta: ritiene anzi per certo di non aver letto esattamente le lettere che seguono le parole *mense Athyr.*

Questo dittico ha sulla prima pagina all'angolo inferiore destro un sigillo isolato, simile a quello rilevato dallo Zangemeister sulle tavolette del banchiere *Iucundus*. Esso contiene la copia, rilasciata ad Alessandria d' Egitto il 3 novembre 148 dopo Cristo, della dichiarazione di nascita di una bambina Iulia Ammonum, nata da Iulia Ammonario il 20 agosto. Tale dichiarazione risulta ricevuta *citra causarum cognitionem* e iscritta il 14 settembre alla 3ª colonna della 4ª tavola dell'albo *professionum liberorum*. Al Girard non è sfuggita l'importanza di questo documento anche rispetto alla data, perchè in essa accanto al nome del console *Gaius Bellicius Calpurnius Torquatus* leggesi quello di *Salvius Iulianus*, il quale però la prima volta è preceduto dal prenome *Publius* e la seconda da quello *Gaius*. Egli osserva che questo secondo prenome è certamente errato, ma l'altro trovasi puranco in un'altra iscrizione: *C. I. L.* 375, per modo che ora è difficile ammettere, come sostenne il Mommsen, che in questa il prenome *Publius* sia stato scritto per errore. Dovrà quindi ritenersi, se si vuole comprovare l'identità tra il giureconsulto Salvio Giuliano e il console dell'anno 148, che egli avesse più prenomi e che si chiamasse tanto *Lucius* quanto *Publius*.

A. Marchi.

RECENSIONI

Griechische Urkunden der Papyrussammlung zu Leipzig. Erster Band, mit Beiträgen von Ulrich Wilcken herausgegeben von Ludwig Mitteis. Mit 2 Tafeln in Lichtdruck. — Leipzig, Druck und Verlag von B. G. Teubner, 1906 (in-4°, pagg. XII-380, Pr M. 25).

Già da tempo il Mitteis aveva dato notizia agli studiosi della importantissima collezione di papiri posseduta dal re di Sassonia (*Arch. f. Papf.*, II, p. 259 sgg.); e qualche interessante testo era apparso.

Il volume presente contiene 117 documenti, pubblicati secondo i giusti criteri adottati da Grenfell e Hunt: alla lettura e alla annotazione, curate come era lecito aspettarsi dalla competenza del M., hanno anche contribuito largamente il Wilcken, a cui dobbiamo la decifrazione di alcuni documenti frammentarii, e il Vitelli.

I testi sono divisi in cinque categorie: negozii giuridici (nn. 1-31), atti giudiziali (nn. 32-44), atti amministrativi (nn. 45-90), conti (nn. 91-103), lettere (nn. 104-117): sotto i nn. 118-123 sono pubblicati altri documenti appartenenti alla prima (118), alla seconda (119), alla terza categoria (120-123).

Fra i sei contratti di vendita (nn. 1-6), è particolarmente interessante il n. 1 (a. 104 a. C.), dove Petearsemtheys vende a Sennesis la quarta parte di un ἀμπελῶν. Il confronto instituito dal M. fra questo documento e il P. Grenf. II 28 (a. 103 a. C.) mette i papirologi di fronte ad uno dei più indecifrabili enigmi. Nel *recto* del P. Lips., Petearsemtheys figura come venditore, Sennesis come compratrice; nel *verso*, la indicazione ὠνὴ Πετεαρσεμθέως farebbe ritenere il contrario. Egualmente nel P. Grenf.: mentre nel *recto* è detto che ἀφίσταται Σεννῆσις .... ἀπὸ τῆς ἐωνημένης ὑπ' αὐτῆς παρὰ Πετεαρσεμθέως ..... (τετάρτην) μερίδα ἀμπελῶνος κτλ., il *verso* dice: ἀφίσταται Πετεαρσεμθεὺς παρὰ Σεννήσιος. ...;

la concordanza dei due *recto* rende insostenibile la opinione di Grenfell e Hunt, che in quello del P. Grenf. ritennero essere avvenuto uno scambio di nomi. A parte ciò, come dovrà intendersi l'ἀφίσταται del P. Grenf.? Se lo intendiamo come indicante la tradizione del fondo venduto [1]), dobbiamo ritornare all'ipotesi, ormai insostenibile, degli editori [2]); se, richiamando un altro significato di ἀφίστασθαι, vediamo nel documento una revoca del precedente contratto, incontriamo un nuovo ostacolo nelle parole che seguono: καὶ ὠνὴν τέθειται ἐπὶ τοῦ ἐν Παθ(ύρει) ἀρχείου κτλ. Tuttavia, se ad una opinione deve darsi la preferenza, io credo che questa debba essere la seconda: da un canto, tutto il construtto ἀφίσταται .... ἀπὸ τῆς ἐωνημένης ὑπ' αὐτῆς, che costituisce l'essenza dell'atto e a cui quindi lo scriba ha dovuto soprattutto pensare, si adatta molto meglio a tale ipotesi; dall'altro, questa rende anche meno difficile la spiegazione delle parole del *verso*, in quanto che un atto consimile reciproco dovette essere contemporaneamente redatto dal venditore, il quale rinunziava al prezzo. Notevoli sono anche i nn. 3 e 4, dei quali il secondo è un contratto di vendita in forma di ὁμολογία, il primo una διαγραφή bancaria che assicura l'adempimento degli obblighi assunti in un contratto simile: questo richiede quindi, nota il M., quattro stadii: *a*) la ὁμολογία; *b*) la διαγραφὴ τραπέζης; *c*) la ὑπογραφή di questa; *d*) e, eventualmente, la ἀπογραφή ai βιβλιοφύλακες. Il n. 5 presenta di uno stesso contratto la ὁμολογία e la ὑπογραφή alla διαγραφή bancaria: per la διαγραφή stessa è stato riservato uno spazio, che è rimasto libero, non essendovi stata ancora copiata la menzione del pagamento. Dai nn. 4-6 risulta anche che la relazione fra ὁμολογία e διαγραφή persiste nel IV secolo di Cr., contro la opinione già sostenuta dal Gradenwitz [3]).

A mutui ipotecarii si riferiscono i nn. 8-10. Nel n. 8 (a. 220 d. C.), Aurelios Tithoëtion presenta ai βιβλιοφύλακες la ἀπογραφή relativa alla ipoteca constituita a suo favore sui beni della debitrice Aurelia Kollaychis; nel n. 9 (a. 233), i figli ἀφήλικες di Tithoëtion, Achilleys Heron

[1]) Così gli editori e WILCKEN, *Arch. f. Papf.*, II, p. 389, n. 1.

[2]) È notevole che non si tratterebbe solo dello scambio di due nomi: anche l'ὑπ' αὐτῆς suppone che Σεννῆσις sia soggetto di ἀφίσταται. L'altra gravissima difficoltà derivante dalla mancanza della consueta ὁμολογία fu notata dallo stesso WILCKEN, l. c.

[3]) *Mélanges Nicole*, p. 193 sgg. Cfr. per il rilievo MITTEIS, *Zeitschrift der Sav.-St.*, XXVII [1906], p. 349–50.

ed Eydaimon, presentano una simile ἀπογραφή perchè tale ipoteca sia inscritta al nome loro, ora che il padre è morto instituendoli nel testamento unici eredi. Benchè la constituzione Antoniniana sia già da tempo promulgata e in conseguenza il testamento di Tithoëtion sia una διαθήκη ῥωμαική (l. 14), tuttavia, come in tanti altri atti anteriori [1]), gli ἀφήλικες agiscono διὰ τῆς μητρός: che questa non sia esplicitamente detta tutrice non può far meraviglia a chi consideri che, anche dagli altri testi finora noti, la posizione della vedova riguardo ai figli risulta, come del resto quella del padre, non ben definita, per la mancanza di una distinzione netta fra potestà e tutela. A un credito ereditario si riferisce anche il n. 10 (a. 240 d. C.), di cui è autrice Aurelia Aretous, erede testamentaria di suo padre Heron per gli undici dodicesimi del patrimonio, e quindi anche per gli undici dodicesimi del credito, garantito da ipoteca anticretica, verso Sarapous. Non si tratta però questa volta di una semplice ἀπογραφή ai βιβλιοφύλακες, ma di una domanda all'archidikastes per la registrazione nella biblioteca Adriana e nel ναναῖον, registrazione necessaria alla produzione del documento di credito in giudizio [2]). Contratti di mutuo e quietanze relative, analoghi ad altri testi, sono i nn. 7, 11-14.

Ad una curiosa quietanza del prezzo di una vendita, dalla quale, pervenuta in un piccolissimo frammento, il M. ha invano tentato di trarre alcun senso, seguono contratti di locazione e di colonia parziaria, redatti secondo il formulario consueto (nn 16-25, 118): giuridicamente interessante è tuttavia il n. 18, dove la colonia assume la forma di un contratto di società.

Il n. 26 (IV sec. d. C.) è una divisione di schiavi in proprietà comune fra Aurelios Nearchos e Aurelios Eydoxios. I contraenti, che hanno ereditati insieme gli schiavi e li dicono nati in casa *loro* e richiamano soltanto i nomi delle proprie madri diverse, sono evidentemente due fratelli consanguinei: difficile è invece il decidere se gli schiavi constituiscano l'unico cespite ereditario che essi vogliano dividere, lasciando indivisi gli altri, o se siano stati oggetto di un lascito per sè stante.

Dell'atto di divorzio (n. 27), che è affine anch'esso a documenti

[1]) Cfr. WENGER, *Zeitschr. der Sav.-St.*, XXVI [1905], p. 449 sgg.

[2]) Sulla natura di tale registrazione cfr. GRADENWITZ, *Berliner Festgabe für Koch*, p. 269 sgg.; GRENFELL-HUNT, *ad P. Oxy.* IV 719.

dello stesso genere, e dell'atto di adozione del n 28, già pubblicato altrove dal M. e noto ormai agli studiosi [1]), non è necessario occuparsi a lungo.

Fra i testamenti, a parte quello cui occasionalmente si accenna nel n. 9, è degno di nota quello che, a quanto è detto nel n. 10, fu redatto dal padre della richiedente. II, 11 e sgg.: .... καὶ μετηλλαχότος τοῦ πατρός [μ]ου | [Αὐρη]λίου Ἥρωνος ἐπὶ κληρονόμοις ἀφ' ἧς ἀπέλειπεν διαθήκης ρωμαι|κ[ῆ]ς κτλ. |... ἐμοί τε τῇ θυγατρὶ αὐτοῦ ἐκ μέρους ἡμίσους | τρ[ίτ]ου δωδεκάτου, τῷ δὲ θετῷ υἱῷ αὐτοῦ Μάρκῳ Αὐρηλίῳ Σερήνῳ Ἰσιδώ|ρο[υ ἐ]κ τοῦ λοιποῦ μέρους δωδεκάτου κτλ. Il M. richiama la Nov. 89 c. 12, in cui la quota ereditaria dei figli naturali è limitata, quando vi siano legittimi, all'uncia, come nel testamento di Heron quella del figlio adottivo: io non credo invece che vi possa essere più di una coincidenza casuale. La disposizione giustinianea (come quella della precedente c. Th. 4. 6. 1 e della Nov. 18 c. 5) non può partire da un concetto simile a quello voluto dal M., e cioè « die nicht leibliche oder nicht legitime Deszendung auf den kleinsten Bruchteil des Ganzen... einzuschränken »: è una disposizione limitativa, alla quale non può ricercarsi un criterio direttivo diverso da quello, puramente morale, avverso alla generazione illegittima. Nè si appoggia ad una costante consuetudine, la quale - se fosse stata - avrebbe impediti i frequenti mutamenti della legislazione. Il richiamo frequente allo stato di figlio legittimo dall'adottato assunto, che troviamo negli atti d'adozione (n. 28, ll. 15-16: πρ[ὸ]ς τὸ εἶναί σου υἱ[ὸ]ν γνήσιον καὶ πρωτό|τοκον ὡς ἐξ ἰδίου αἵματος γεννηθέντα σοι — ll. 18-19: ὡς υἱὸν γνήσιον καὶ φυσικὸν ὡς | ἐξ ἐ[μ]οῦ γενόμενον), non permette di pensare che la limitazione supposta dal M. fosse nel costume locale: probabilmente, il nostro testatore ha agito di suo arbitrio, e forse per via di donazione aveva già adempiuto in vita all'obbligo suo verso Sereno [2]).

[1]) Fu pubblicato, come è noto, in *Arch. f. Papf.*, III, p. 175 sgg.

[2]) Obbligo morale o giuridico? Per me, la questione coincide con quella, più generale, se il diritto greco-egizio riconoscesse ai figli legittimi un diritto di successione necessaria (sulla quale cfr. la mia *Succ. test.*, p. 34 sgg.).

Del resto, un caso simile a quello previsto nel nostro papiro si potrebbe forse trovare nel diritto attico, e precisamente nella orazione di Iseo π. τ. Φιλοκτήμονος κλ. (23-28), dove troviamo la legittimazione (che equivale di solito alla adozione, sustanziandosi anch'essa in un ποιεῖσθαι) col patto che la quota

Un atto di ultima volontà è il n. 29 (a. 295 di Cr.), dove Aurelia Eystorgis instituisce erede la figlia Aurelia Hyperechion [1]), proibisce secondo il consueto a chicchessia di attaccare le sue disposizioni [2]), e dispone per la esazione di un credito del figlio premorto Sarmates verso un ginnasiarca di Alessandria [3]).

Di sommo interesse è la forma dell'atto, essenzialmente diversa da quella di tutti gli altri atti di ultima volontà noti finora. Ci troviamo di fronte ad un vero e proprio chirografo, che comincia col saluto rituale (ll. 1-2: Αὐρηλία Εὐστόργις ..... Αὐρηλίᾳ Ὑπερηχίῳ χαίρειν) e continua come una lettera scritta dalla disponente alla beneficata. Come generalmente nei chirografi, la data (a. 10 di Diocleziano e Massimiano Augusti, 3 di Costanzo e Massimiano Cesari) è apposta alla fine dell'atto; il quale conclude con la *subscriptio* del συνεστῶς Aurelios Triadelphos, che è nello stesso tempo l'ὑπογραφεύς di Eystorgis. Ogni altra sottoscrizione ed ogni notizia dell'intervento di testimoni manca.

È dunque certo che, anche dopo la constituzione di Caracalla, quando già il vero e proprio testamento greco-egizio è venuto cedendo il posto al testamento romano pretorio (διαθήκη ῥωμαική) [4]),

ereditaria del legittimato debba ridursi a un campicello (χωρίον ἕν); il patto è poi confermato da una successiva διαθήκη. Ma la configurazione del caso pratico intorno al quale Iseo discuteva è troppo discussa (cfr. per ultimo Naber, *Mnemosyne*, XXXII [1904], p. 435 sgg., e i citati da lui) perchè possano trarsene conclusioni sicure.

[1]) Alla instituzione in erede (l. 5: κληρονόμον σὲ .... καθίστημι) è stranamente aggiunto: [ὥστε αὐτεξούσ]ιόν σε εἶναι, ὅπου ὰν βουληθῇς, πορεύεσθαι, ἅτε δὲ τῆς ἐννόμου ἡλικίας γεγενημ[ένην] ..... Nota molto giustamente il M., che la frase, completamente a posto nelle manomissioni, che ne contengono frequentemente delle simili, non ha ragion d'essere in un testamento. Probabilmente Eystorgis, la quale mostra in tutto l'atto una spiccata tendenza a dar ragione di ogni disposizione, ha voluto mostrare come un patrimonio proprio rendesse indipendente la fanciulla.

[2]) È aggiunta la diseredazione della nuora.

[3]) Così almeno secondo la lettura che il Wilcken (*Arch. f. Papf.*, III, p. 560) sostituisce a quella data dal M. delle ll. 14 sgg.: Γεινώσκειν δέ σε βούλομαι [ὅτι... (io integrerei: ἀπὸ) τ]ῶν ὀφειλομ[ένω]ν ..... τά]λαντα δώδεκα μόνο[ν] μο[ι] προήκατο ἓν ..... πρὸς τὸ μετε[λ]θεῖν [σ]ε αὐτὸν περὶ τῶν λοιπ[ῶν ὀ]φειλομένων μοι ὑ[π' αὐτο]ῦ. Il M. aveva letto nella disposizione un *legatum liberationis* a favore del ginnasiarca.

[4]) A parte il PER. 1702 (a. 235 di C.), per il quale non si può decidere fino a qual punto si uniformi alle norme romane, note certo in qualche parte al testatore (cfr. il testo in *Wien. St.*, IX, p. 241; e su di esso: Mitteis, *Aus den*

sussistono altri tipi di atti di ultima volontà; i quali sono evidentemente da riattaccare allo sviluppo che, partendo probabilmente dal pretto diritto egiziano, venne creando nei primi secoli della dominazione romana il testamento per ὁμολογία, e tutte quelle svariate forme di δόσις e διαίρησις e μεριτεία, che, intravvedute appena finora, aspettano da nuovi documenti nuova luce [1]). Nel dominio del diritto romano, atti di simile natura sono certo stati considerati come codicilli: su disposizioni come la instituzione del nostro documento, che il codicillo non potrebbe contenere, si sarà probabilmente chiuso un occhio.

Nè questo è l'unico insegnamento che può trarsi dal testo. È noto - ed ebbi io stesso occasione di mostrarlo altrove [2]) - che in un tardo documento bizantino, il testamento di Abraham (P. Lond. I 77), benchè sia conservato il nome tecnico della διαθήμη greca e siano osservate le forme volute dai libri di diritto greco-romani, le disposizioni sono tuttavia redatte, come fossero clausole contrattuali, in forma di dichiarazioni rivolte dal testatore, in seconda persona, all'erede instituito. Una simile forma di disposizione, la quale, per essere adottata - a quanto pare - anche nei documenti copti [3]), fu nell'epoca tarda dominante, potrebbe essere appunto il prodotto di una fusione fra il testamento che potremo chiamare romano-greco e l'atto di ultima volontà in forma chirografaria, quale lo troviamo nel papiro di Lipsia.

Un frammento di atto di ultima volontà è il n. 30, dove ancora si leggono disposizioni riguardanti, esclusivamente o quasi, gli onori che dovranno essere resi al corpo e all'anima del testatore defunto. Per quanto le poche parole leggibili permettono di intendere, sembra

griechischen Papyrusurkunden, p. 21 e n. 36; Bortolucci, *Studi romanistici* (Padova, 1906), p. 63 sgg.; e la mia *Succ. test.*, p. 263 sgg.), è certo che, nel P. Lips. 9, è detta διαθήκη ῥωμαικὴ quella di Tithoëtion Sarapammon (redatta nell'anno 1 di Alessandro, 222 di C.), e similmente nel n. 10 (II, 11-13) quella già accennata di Aurelius Heron (a. 5 di Alessandro, 226 di C.): documenti del tempo, in cui si accenni a διαθῆκαι greche, non sono a mia conoscenza.

[1]) Cfr., come documenti che possono in qualche modo paragonarsi al nostro, BGU. III 993, IV 1029; e su di essi: la mia *Succ. test.*, p. 163 sgg.; e Naber, *Mnemosyne*, XXXIV, p. 64 sgg. È da aggiungere ora il P. Lips. I 33 (II, 19): Παξᾶς..... ἔθετο δὲ ἔγγραφον βούλησιν.

[2]) *Succ. test.*, p. 298.

[3]) Cfr. le traduzioni in Révillout, *Précis du droit égyptien*, II, p. 847 sgg.

che sia instituito, per la maggior parte dei beni, il figlio del disponente, Theon; accanto a lui, dovevano però essere instituiti od onorati di legati altri individui, in diversa misura e in diverso modo onerati delle spese e prestazioni funerarie [1]). Sulla importanza del documento, come nuovo mezzo di ragguaglio relativamente alla storia delle fondazioni a vantaggio dell'anima, finora rappresentate soltanto da monumenti dell'antico impero egiziano e dal tardo testamento di Abraham [2]), il M. ha giustamente insistito.

Il più importante fra gli atti processuali è senza dubbio il n. 33 [3]), che si riferisce ad una *petitio hereditatis*. Il de cuius, Paxas, lasciava in vita cinque figlie: Nemesilla, Dionysia, Sarapiaine, Heliodora, Theoneina; ma, essendo le due prime maritate e dotate, aveva diviso per atto di ultima volontà i suoi beni fra le altre tre, secondo una consuetudine a noi nota. Anche questa volta però, come in simili occasioni (BGU. II 592; P. Lond. II 177), le diseredate, vantando diritti sul patrimonio, se lo sono appropriato: onde Sarapiaine ha agito contro di esse, e, morte loro, contro i loro figli ed eredi, per la sua quota; ora, riconciliatasi coi figli di Dionysia, persevera nell' azione contro i figli di Nemesilla.

Al principio della col. II, l'unica abbastanza conservata, abbiamo la denunciatio (παραγγελία) redatta nel 366 d. C. dal medico Athenodoros, procuratore di Sarapiaine. La denunciatio non è però la prima, chè anzi Athenodoros dichiara di aver già più volte agito, e che i convenuti sono rimasti contumaci; onde egli denuncia di nuovo la

[1]) Che Theon sia il maggiormente beneficato mostra il frequente richiamo alla sua persona (ll. 10-11: πά]ντων δὲ τῶν ἀδελφῶν αὐτῆς, Θέωνος | [δὲ . . . . .; ll. 15-16: ἐπακολου|[θοῦντος . . .(?) τοῦ υ]ἱων[ο]ῦ μου Θέωνος). D'altra parte, i sacrifizii di cui si parla nelle prime linee leggibili sono evidentemente a carico di una donna (l. 2: . . . . . στεφανοῦσα καὶ ἐπιθύουσα . . . . . .), alla quale, come è detto nelle linee 10-11, altri dovranno dare (annualmente o una volta tanto?) seicento dracme (. .] δώσουσι αὐτῇ ἀργυρίου δραχμὰς ἑξακο|[σίας, κτλ.]. Questi altri sono, con ogni probabilità, quelli stessi che nella linea precedente sono detti fratelli di costei e parenti, non si legge più in qual grado, anche di Theon; fratelli forse anche del testatore e zii di suo figlio. A costoro, oltre la prestazione alla donna, sono imposte poi altre spese funerarie.

[2]) Fondazioni di altra natura abbiamo nel P. Oxy. IV 705: cfr., per queste fondazioni e per quelle di ogni parte della Grecia, ZIEBARTH, *Ztschr. f. vgl. Rwiss.*, XIX, p. 298 sgg.

[3]) Indico con la iniziale W. i luoghi che cito secondo le correzioni del WILCKEN, *Arch. f. Papf.*, III, p. 590 sgg.

lite, secondo la decisione del prefetto, non più suo nomine, ma ex auctoritate (ἐξ αὐθεντίας: cfr. la espressione latina in Vat. fr. 167). Nella presente παραγγελία, che è redatta nella forma di una lettera ai convenuti, trovano posto, come è detto nelle ll. 16-17, la dichiarazione del titolo della denunciatio, il processo verbale della precedente lite (ἀγωγὴν δὲ τὴν ἔξτρα [ὄρδι]νε[μ] κ[ο]⟨γ⟩νιτιόνεμ(?): W) e l'esposizione dello stato di tutto il complesso procedimento: infatti, nelle ll. 19 sgg., abbiamo il processo verbale della udienza in cui il prefetto ha emanata la sentenza facente luogo al procedimento contumaciale, sentenza già citata alla l. 7: Ἀνάρχου τῆς δίκης ὀφθῖσης (W.) ἐξ αὐθεντίας τοῦ δικαστηρίου παραγγελεῖς. Quello che segue è troppo poco chiaro, e non permette di stabilire di che si tratti [1]).

Se è relativamente facile intendere quanto si riferisce alla denunciatio presente, molto più difficile si presenta un punto, a cui Athenodoros accenna quasi incidentalmente, ma che è per i giuristi d'importanza massima. Dopo qualche denunciatio, che non ha avuto entro il noto termine di quattro mesi il suo effetto, Athenodoros ha ottenuta la reparatio temporum concessa dalle constituzioni imperiali, intorno alla quale tanto fra i moderni si è disputato [2]) Disgraziatamente, neanche da questo papiro è facile intendere quali condizioni di fatto abbiano condotto alla ἀνανέωσις: le frasi che a ciò si riferiscono (*ἡ δίκη ἐξέπεσεν, ἅπαξ ἐκπεσὼν τῶν χρόνων, si semel iis* (scil. *temporibus) negotium... evolutum est*) sono troppo oscure; nè dà troppa luce il passo delle ll. 4-5, anche letto secondo le correzioni del Wilcken: περιφεύγοντες δὲ τὴν εὐθεῖαν (scil. ὁδὸν) παρευρέ[σεσιν ἐχ]ρήσα[σ]θαι (l. -ασθε). In riguardo dunque ai punti più essenziali della dottrina della reparatio temporum e alla efficacia del termine di quattro mesi nel procedimento per denunciatio, il testo non dà luogo a conclusioni sicure: le ipotesi che su di esso possono construirsi, gli argomenti che

[1]) Cfr. tuttavia le congetture del W.. l. c.

[2]) Che nelle ll. 8-10 sia contenuta una sola sentenza di reparatio, riprodotta prima in latino e poi nella traduzione greca, vide il W. e riconobbe lo stesso MITTEIS (*Zeitschrift der Sav.-St.*, l. c., p. 350). Secondo la lettura del W., la sentenza suona così: « Strategius v(ir) p(erfectissimus) Com(es) Praes(es) Thebai(dis) dei(xit): Reparabuntur tempora si simel (= semel) negotium is (= iis?) .t[ ] . | evo-l[u]tum est. Μετὰ [τὰ] ῥωμαικά (di altra mano, più sopra:) [ἑρμ]ηνία· Φλά[υ]ιος Στρ[ατ]ήγιος ὁ διασ[η]μότατος κόμες καὶ ἡγ[ε]μὼν εἶπ(εν)· Ἀν[α]νεωθήσονται οἱ χρ[όνοι] εἰ ἅπαξ | ἡ δίκη ἐξ[έπε]σεν.

possono dedursene a sostegno delle diverse teorie finora enunciate, tutto è mirabilmente vagliato nell'ottimo commentario giuridico da cui il M. fece precedere il papiro [1]).

Interessanti rilievi di diritto processuale trae il M. anche da altri documenti della stessa serie. Così nel n. 36, dove una garanzia per la comparizione in giudizio è prestata non per via di stipulazione fra attore e convenuto, ma nelle mani del magistrato, si può trovare un argomento a favore dell'opinione, proposta e poi ripudiata dal Lenel e sostenuta ora dal Wenger, secondo la quale sarebbe stata prestata appunto in tal modo la garanzia dal vindex. Il n. 38 ci mostra, anche qui per una lite di cui non è riconoscibile l'oggetto, un procuratore che ha avuto mandato di rappresentare una donna che è fra i convenuti: il mandato, che è una semplice scrittura privata, mostra come si tratti di un vero e proprio procurator e non di un cognitor. Ma l'opinione dell'Eisele, per cui la posizione del procurator nominato per atto scritto era nell'ultimo diritto classico molto affine a quella del cognitor, trova qui una conferma nel fatto che non dal procurator, bensì dai convenuti stessi il magistrato richiede la cautio iudicatum solvi, secondo la regola affermata dai giuristi appunto e soltanto in rapporto al cognitor.

Nel n. 41 (sec. IV), che contiene la esposizione di un caso pratico, fatta in condizioni troppo poco note, ma certo a causa di una lite per prestazione o restituzione di arrhae sponsaliciae, ha particolare importanza l'accenno alla attività spiegata dal curatore della sposa. È detto infatti, alle ll. 3 sgg.: [Μακ]αρίωνός τιν[ο]ς ... ἀξιω[θ]έν|τος ἐπὶ ἕδνοις .[.]φν ...[.]ασθαι βο[ύ]λεσθαι τὴν παίδα, ὁ μὲν κ[ο]υράτωρ γνώμης γενομέν[η]ς τῆς βοη[θ(ουμένης)] ἐπὶ συμφώ|νοις [ἕδ]νοις ἐ..ι[.]ιβων τὸν γάμον ἐδεξιάσατο [2]). La conclusione del matrimonio e la prestazione delle arre è stata dunque tutta opera del curatore, il quale ha qui dei poteri non confacenti, secondo i principii del diritto romano classico, alla sua funzione, ma ai quali può trovarsi qualche accenno in tarde constituzioni imperiali.

Un interesse specialissimo desta il n. 43 (sec. IV), una sentenza in questione ereditaria [3]) emanata dalla dieta presieduta dal vescovo,

[1]) Cfr. anche la *Zeitschrift* cit., p. 359.

[2]) [Μακ]αρίωνος; βοη[θ(ουμένης)] ἐπὶ συμφώνοις: WILCKEN, l. c., p. 565.

[3]) Così il M.; per il WILCKEN (l. c.), oggetto della audientia sarebbe invece la pretesa asportazione di libri religiosi cristiani da parte della monaca Thaësis. A

anzi il più antico documento finora pervenuto riguardo alla episcopalis audientia. Oltre l'autorità giudicante, è notevole anche la parte della sentenza relativa alla secondaria questione riguardante i libri religiosi, che Thaësis è accusata di avere asportati dal patrimonio ereditario: la dieta decide che gli eredi di Besarion debbano provare con testimoni la asportazione o, in mancanza, Thaësis debba giurare di non averli asportati. L'ammissione del giuramento come mezzo probatorio in condizioni simili è finora isolata.

L'ultimo documento della serie (n. 44) contiene, incluso probabilmente nella trattazione di un processo, della quale però restano pochissime tracce, un rescritto di Diocleziano e Massimiano intorno alle immunità degli atleti, affine per molti riguardi alla c. 10. 54. 1. Mi sembra opportuno trascrivere in questo Bullettino il testo interessantissimo, rinviando, per quanto riguarda il rapporto suo con la citata c. 1, al comento dell' editore [1]).

II. Impp. Diocletianus et Maximianus Augg. et Constantius et Maximianus nobb. Caess.

Ad synodum xysticorum et thymelicorum et ividem. Familiare nobis praerogativas integras inlibatas servare quas divorum

me la opinione del M. sembra indiscutibile di fronte alla ultima parte della sentenza (ll. 16 sgg.: καὶ [ο]ὕτω πάντα | τὰ ἐπὶ τῆς οἰκείας καταλιφθέντα εἰς δύο | μέρη καὶ τ[ὴ]ν μὲν Θαῆσιν ἓν μέρος | .. ἔξασθαι, τοὺς δὲ κληρονόμους τὸ ἕτερον | μ[έ]ρος [non mi pare a questo riguardo essenziale il ricercare se si debba trovare in dette parole l'accenno ad uno dei punti dubbii intorno ai quali Thaësis debba prestar giuramento o invece una parte del dispositivo della sentenza]): e di fronte anche al fatto che si parla spesso, come di persone i cui interessi siano in contrasto con quelli di Thaësis, degli eredi di Besarion. Si noti ancora la inverisimiglianza della ipotesi che, in un processo penale, la decisione fosse fatta dipendere dal giuramento della presunta rea. Meglio è dunque ritenere col M. che i libri sacri non vengano in questione che come beni ereditarii, asportati secondo la controparte da Thaësis. Pur ammettendo però che si tratti di una disputa ereditaria, non posso tuttavia seguire il M. nel credere che l'eredità disputata sia proprio quella di Besarion, e che Thaësis sia una coerede: me ne dissuade non solo la contrapposizione continua della ἀειπαρθένος ai κληρονόμοι, ma anche e sopratutto la divisione, ordinata dal vescovo, in parti eguali fra Thaësis da un canto e questi, tutti insieme, dall' altro. Piuttosto si potrà ammettere che si disputa della eredità del padre comune di Thaësis e di Besarion: a quest' ultimo, morto durando ancora lo stato di indivisione, sarebbero sottentrati i suoi eredi.

[1]) Includo tra parentesi angolari le lettere che parvero all'Editore poco leggibili.

parentorum (*sic*) Augg. constitutiones in suos (*sic*) quibusquae (*sic*) concedunt.
Sed ne sub specie coronarum declinandi munera civilia potestas omnibus detur,
ideo ad praeces vestras dato scribto declaramus eidem (*sic*) a muneribus civilibus
personalibus immunitatem iure competere qu[i] per omne te[m]pus aetatis
suae certaminibus adfuisse non nova corruptela et suscriptio (*sic*) interveniente non minus quam aras (??) certaminis nobilis retulerint
in quibus vel urbicae victoriae vel antiquae Graec[ia]e vel ex n[umine n]ostro
comoediam certamine constitutorum n⟨o⟩[.....] ⟨a⟩ [..]. n⟨ec et⟩ [.....]
quae species privileg(ii) intra personam eorum quorum i..[... non h]uiusm[odi]
beneficio remunerare placuit cons⟨t⟩ necuit ut i⟨u⟩[sti]⟨u⟩s persuasum
[habe]an[t] ⟨a⟩[..]... o..[.....]... a.[.].. huiu[smo]⟨di⟩ p⟨e⟩[rso]⟨n⟩a [...].[.....].
[mancano una o due linee]
III. nisi haec persona sub aemula pro (*sic*)
sessione pa[r]entium [p]riv[i]leg(ii) speciem in se provocaveri}n{t.

I documenti della terza parte interessano quasi esclusivamente l'amministrazione della provincia: non è questo il luogo di entrare nei loro dettagli e di mostrare quanti particolari nuovi essi rivelino, specialmente per l'amministrazione finanziaria.

Vincenzo Arangio-Ruiz.

APPUNTI BIBLIOGRAFICI

Dott. H. Bögli. *Ueber Ciceros Rede für A. Caecina.* – Burgdorf, Buchdruckerei von P. Eggenweiler, 1906, p. 57. — La famosa orazione di Cicerone pro Caecina, così interessante anche dal punto di vista giuridico, è stata, come è noto, oggetto di studi accurati e profondi, specialmente da parte dei moderni romanisti. Nondimeno questo nuovo studio del Bögli non può certo dirsi superfluo, perchè non sono poche le questioni relative a questa orazione, le quali ancora non sono state risolute in modo definitivo.

Il Bögli, che dimostra di conoscere esattamente la ricca letteratura giuridica sull' argomento, ha cercato di portare un ulteriore contributo allo studio non solo dei due punti più importanti dell'orazione, cioè sulla deductio de moribus e sul contenuto dell' interdetto de vi hominibus coactis armatisve, ma anche della questione ereditaria precedentemente agitatasi tra Caecina ed Ebuzio. Egli infatti comincia dal ricostruire accuratamente i fatti, che dettero origine a questa controversia, e dimostra poi che il passo dell'orazione VI. 17-19, il quale dà luogo a tante dubbiezze, deve interpretarsi nel senso che non Caecina ma Ebuzio aveva chiesto l'arbiter familiae erciscundae. Il Bögli viene poi a trattare della controversia relativa al fundo Fulciniano, del quale Ebuzio si affermava proprietario, della violenza patita da Cecina nell'accedere al fondo per compiere la deductio de moribus e dell'emanazione dell' interdetto de vi hominibus coactis armatisve, in occasione del quale appunto Cicerone pronunziò l'orazione in esame.

Rispetto alla deductio sostiene, dopo aver esposto le varie teorie su questo oscurissimo punto della procedura civile romana, che il processo preparato dalla deductio non può essere che un giudizio possessorio e precisamente quello relativo all' interdetto unde vi.

Il Bögli termina il suo scritto mettendo in luce le differenze tra l'interdetto unde vi e quello de vi hominibus coactis armatisve e s' intrattiene poi a confutare la tesi, sostenuta da Cicerone, che l'attore in questo interdetto doveva riportare vittoria, anche se al tempo della deiezione non avesse avuto il possesso giuridico del fondo.

Dr. Ernst v. Moeller. *Die Trennung der Deutschen und der Römischen Rechtsgeschichte.* - Weimar, Hermann Böhlaus Nachf., 1905. p 1-80. — È noto che la storia del diritto non è trattata in Germania come una scienza per sè stante e che s'insegnano separatamente non solo i diritti di alcuni popoli, ma persino la storia del diritto romano e quella del diritto tedesco. Anche qui la separazione è completa; diversi sono i manuali, diversi i metodi, diversi i docenti. Quali sono le cause di questa separazione e quali conseguenze ne sono derivate? Si è mai cercato di arrecare mutamenti a questo stato di cose e quale è attualmente il compito degli studiosi di fronte ad essa?

Queste domande si propone il M. nel suo breve ed interessante scritto e ad esse cerca di dare un'esauriente risposta. Egli comincia dal ricercare le cause, donde derivò la separazione nello studio della storia del diritto tedesco e romano ed, esaminando lo svolgimento di queste due discipline, crede che causa precipua di essa fu l'esser sorto lo studio della storia sopratutto in appoggio alla dogmatica. Siffatta separazione è stata dannosa agli studi storici e il M. sostiene che da essa derivarono non pochi inconvenienti, quali l'essersi finora trascurato un più vasto campo d'indagine, l'aver lasciato che scrittori non giuristi trattassero argomenti propri della storia del diritto e che sia stata spesso confusa e amalgamata insieme storia e dogmatica. Dopo di ciò il M. ricorda i tentativi, spesso del tutto dimenticati, che dalla fine del sec. XVII sino alla fine del sec. XVIII furono fatti per riunire le due discipline e volge poi il suo esame agli studî di storia universale del diritto e a quelli di diritto comparato, recentemente iniziati, notando che, nonostante questi studî, è stata conservata intatta la separazione tra storia del diritto romano e storia del diritto tedesco Il M. conclude dimostrando che al presente occorre riconoscere la storia del diritto come scienza autonoma, con metodo e fini proprî, e indipendente dalla dogmatica e che oramai è venuto il tempo di rimuovere, perchè ingiustificata e dannosa, la separazione tra storia del diritto romano e storia del diritto tedesco. [A. MARCHI.]

E. C. Clark. *History of Roman private law.* - Part I. *Sources* (In-16, p. 163). Cambridge at the University Press. 1906. — Ad una storia del diritto privato romano, la quale si propone di considerare ogni instituto nella sua evoluzione attraverso i varii stadii di sviluppo del diritto romano, il Clark ha molto opportunamente premesso questo volumetto intorno alla storia delle fonti, che non è stata finora - per quanto io sappia - oggetto di speciale trattazione in Inghilterra. E per la larghezza e la profondità della informazione, per la lucidità e precisione della forma, il libro del C. merita certamente ogni lode.

Non oserei tuttavia lodare senza

restrizione l' ordinamento della materia. Il C. ha divisa tutta la trattazione in sei paragrafi: il primo si riferisce alle fonti *primarie* (*primary sourcy*), cioè a quelle che in senso più ristretto e preciso possono chiamarsi fonti; gli altri cinque alle fonti *secondarie* (*secondary sourcy*) nel periodo preletterario e nel letterario (storici, letteratura generale, antiquarii, giuristi). La distribnzione dei paragrafi mostra già quanto poco posto sia lasciato alle fonti, che anche il C. chiama primarie; e tale ineguaglianza appare ancor più evidente a chi consideri, per es., che il numero di pagine occupato dal § 1 è pressochè eguale a quello dedicato al § 3, dove si parla degli storici. Ciò deriva evidentemente da un proposito deliberato dell' A.; il quale ha concepita la storia delle fonti, non come ricostruzione dello sviluppo creativo del diritto, ma come semplice esposizione degli elementi, onde possono i moderni trarre la conoscenza del diritto stesso. Secondo questo concetto, la legge delle XII tavole e l'editto perpetuo sono fontì del diritto egualmente come, ad es., le storie di Fabio Pittore e di Cincio Alimento, e il compito dello storico delle fonti è, per queste e per quelle, precisamente lo stesso: indicare l'epoca di origine, lo stato in cui fino a noi sono pervenute, l'edizione migliore. Ma ognuno vede quanto una simile concezione sia ristretta e inadeguata; sopratutto, perchè tutto quanto si riferisce al valore rispettivo delle fonti e alla importanza assunta da ciascuna di esse nella vita giuridica, resta completamente e ingiustamente escluso, e ciò certamente con poco vantaggio dello studioso.

Tale difetto fondamentale non impedisce però che, nei limiti di ciò che vuol essere, il libro del C. sia degno di ogni elogio, e che la parte che si riferisce alle fonti secondarie, rappresenti per lo studioso del diritto un sussidio veramente prezioso.

[V. Arangio Ruiz.]

Adrien Audibert. *Sur un fragment d'Ulpien.* - (6 § 1 D. VIII, 5). Estr. dagli 'Studi in onore di C. Fadda'. Napoli, 1906, p. 38. — Il fr. commentato ha dato luogo a gravi difficoltà esegetiche e molte opinioni sono state esposte per dare al fatto una spiegazione soddisfacente. In esso Ulpiano, dopo aver affermato che nelle servitù altius non tollendi e simili, può ad un tempo aversi la possessio iuris ed essersi attore, direbbe che l'attore, il quale possiede, può agire contro l'avversario ed *impedire* ch'egli costruisca con tre diversi mezzi: l'actio civilis, l'interdictum quod vi aut clam, l'iactus lapilli. Questa enumerazione apparisce strana e scorretta, se si considera che, mentre i tre mezzi sono dal giureconsulto ricordati come rimedi proibitori, di proibitorio non ha che il carattere se non l'ultimo soltanto, l'iactus lapilli, poichè tale non è certo il primo (si ravvisi in esso un'actio confessoria o negatoria)

e l'interdetto è invece un ordine di restituzione, laddove il rimedio per eccellenza, che avrebbe dovuto porsi innanzi a tutti, l'operis novi nuntiatio, vien taciuto.

La spiegazione data dal Cuiacio (op. omn. VII, p. 456), secondo il quale il giureconsulto, trattando del caso in cui l'attore dell'a. negatoria è possessor iuris, avrebbe ravvicinato a quest'azione gli altri mezzi atti a conservargli la posizione di possessore e avrebbe taciuto dell'op. n. nuntiatio, perchè questa sposta il possesso, trasformando il nuntiatus in possessore, non soddisfa l'A. E similmente non gli sembra accettabile la congettura del Karlowa, che nell'a. civilis riconoscerebbe un vero rimedio proibitorio, vale a dire la formula proibitoria, di cui sono conservate tracce negli Scoli dei bizantini: innanzi tutto perchè troppo fragile la base (la parola *prohibere*), su cui riposa, e secondariamente perchè una tale azione, come duplicato dell'a. negatoria e confessoria non si concilia col sistema dei testi classici.

La sola spiegazione possibile, secondo l'A., è la seguente. Ulpiano menzionava due soli rimedi concessi all'attore per potersi opporre alla costruzione, i due rimedi tipici, ma perfettamente opposti, in quanto appartenenti a categorie diverse; degli atti solenni e civili l'uno, degli atti consistenti in una semplice via di fatto l'altro: in primo luogo l'operis novi nuntiatio, designando cotesta con l'espressione civilis actio intesa la parola actio come atto solenne in genere (e ad ammettere ciò darebbero conforto i non vari esempi di altri atti solenni, che pur si chiamano actiones nelle fonti, come la pignoris capio, la mancipatio, l'in iure cessio); in secondo luogo la semplice via di fatto, l'iactus lapilli I compilatori non compresero però il significato delle parole d'Ulpiano: sfuggito loro il valore arcaico della locuzione *actio civilis* adoperata per designar la nuntiatio, per *actio civilis* essi intesero l'azione negatoria. Di qui la spinta ad aggiungere alla menzione d'un'azione civile qualcuno dei mezzi pretori; e poichè nel testo genuino già si faceva cenno dell'iactus lapilli, che ha stretta relazione con l'interdetto quod vi aut clam, essi interpolarono tra l'una e l'altro le parole '*et interdicto quod vi aut clam*', rendendo così e, per l'erronea interpretazione del pensiero d'Ulpiano e con l'aggiunta inopportuna, affatto incomprensibile l'originario testo classico.

L'arguta congettura è molto ingegnosa e tale da spiegare in modo soddisfacente il testo; ma richiede una serie d'ipotesi, che pur, non essendo punto impossibili, non presentano tuttavia una grande probabilità.

[R. de Ruggiero.]

Cesare Bertolini. *Appunti didattici di diritto romano.* – Torino, Gerbone, 1905-906, fasc. 1-4, p. 432. — Questi appunti didattici, contenenti la materia che il

ch. a. espone nei suoi corsi di pandette all' Università di Torino, e, sinora, quella professata nei due ultimi anni accademici, promettono di riuscire, quando saranno compiuti, un notevole trattato della parte speciale delle obbligazioni in diritto romano, di grande utilità pei discenti, cui precipuamente è diretto. L'a. s'è proposto infatti di pubblicare tutta la trattazione dei contratti, dei patti e dei quasi contratti; ed ha cominciato con questi primi quattro fascicoli, nei quali seguendo la divisione dei contratti in formali e non formali, comprendenti gli uni i contratti verbali e i contratti letterali, gli altri i reali, i consensuali e gli innominati, espone quasi tutta la materia contrattuale, poichè non ne restan fuori che i consensuali. Studia primieramente il *nexum*; poi dei verbali la *dotis dictio*, l' *iusiurandum liberti* e la *stipulatio*; dei letterali i *nomina transcripticia*, i chirografi e singrafe (fasc. 1); dei reali il mutuo, la fiducia (fascicolo 2), il deposito, il commodato e il pegno (fascicolo 3); e da ultimo, inspirandosi all' analogia nel fondamento generale che corre tra i contratti reali e gl' innominati, passa direttamente a questi, anteponendone la dottrina a quella dei contratti consensuali; e di essi studia la permuta, il contratto estimatorio ed il precario.

Il metodo, seguìto nella esposizione delle singole dottrine, è quello che più d'ogni altro si raccomanda, data la destinazione del libro. Fissate la nozione e le norme fondamentali, che governano l' istituto, l'a. ne studia poi più minutamente le particolari questioni, che per ciascuno si son dibattute o tra gli stessi giureconsulti romani o tra gli scrittori; ed ha cura di richiamar dei testi, quelli veramente importanti e decisivi, ricordandone le interpretazioni più notevoli già date da altri o presentandone talvolta di sue proprie. La enunciazione dei principii, fatta in modo breve ed incisivo prima, viene successivamente ripresa per far luogo, nella parte critica, alla discussione dogmatica ed esegetica, ove sempre con fine accorgimento l'a. fa largo posto ai testi, affinchè più da questi, che non dalle ricostruzioni dottrinali degli scrittori, il discente possa veder tratti i principii. E nella esegesi è tenuto normalmente debito conto dei nuovi risultati forniti dalla critica interpolazionistica. Ma anche la dottrina vi è ampiamente riferita; è questo anzi uno dei pregi del trattato, perocchè alle note, oltre a quelle che per ciascun istituto additano tutta la bibliografia nostrana e straniera e in particolar modo (ciò che torna di molta utilità) quella monografica, sono sempre ricordate le teorie sostenute dagli altri scrittori sull'argomento e di esse è fatto l'esame con sobrietà ed acutezza.

Le varie parti del trattato sono svolte armonicamente, sebbene naturalmente sia più ampio, ad esempio, lo sviluppo dato alla stipulazione, più ristretto quello del *nexum* ed al precario. Cura dell'a.

è stata sopratutto quella di offrire un quadro completo e sistematico delle norme che governano le varie figure contrattuali, e di esporne la disciplina in modo piano, sì da renderne agevole l'apprendimento, pur essendo la esposizione stessa fatta sulla base di risultati più recenti e più sicuri della critica esegetica.

Giuseppe Brini. *L'Obbligazione nel Diritto Romano* - Bologna, Zanichelli, 1905, pag. 112. — In questo breve scritto trovansi raccolte le prime sei lezioni del corso sulle obbligazioni in generale. dettato dal Brini nell'Ateneo Bolognese durante l'anno scolastico 1904-1905. In esse trattasi del nome e del campo giuridico romano dell'obbligazione, dell'obbligazione giuridica in lato senso e in senso proprio e ristretto, della definizione dell'obbligazione romana nel secondo senso e si esaminano poi i singoli estremi di questa, cioè: *a) la persona è vincolata; b) per una cosa; c)* la qual cosa sia un bene da *prestare*. L'a. ha creduto opportuno aggiungervi gli argomenti delle lezioni premesse e quelli di altre lezioni sugli elementi essenziali delle obbligazioni in generale.

Siciliano Villanueva Luigi. *Diritto Bizantino* - Milano, Società Editrice Libraria, 1906 (estratto della *Enciclopedia giuridica italiana*), pag. 1-190. — L'a., premesse delle nozioni d'indole generale, espone la storia del diritto bizantino, dividendola nei due consueti periodi, il primo dei quali va dalla morte di Giustiniano a Basilio il Macedone (565-866) e l'altro da questo imperatore alla caduta dell'impero d'Oriente (867-1453). Di ciascuno di questi periodi sono indicate e illustrate le fonti giuridiche e ad esse segue un rapido esame del loro contenuto. L'ultima parte è dedicata allo studio della diffusione e dell'influenza del diritto bizantino in Italia. Questo lavoro, benchè abbia più che altro carattere riassuntivo, abbonda di pregi ed è d'indiscutibile utilità. Del diritto bizantino, il cui studio presenta così vivo interesse anche per i romanisti, mancava un'esposizione elementare e completa. A ciò provvede assai bene questo scritto del Siciliano, perchè in esso trovansi riferiti con cura e con chiarezza i risultati delle recenti ricerche compiute su questo diritto, sino a pochi anni fa quasi del tutto sconosciuto, e le ricchissime indicazioni bibliografiche ivi contenute agevolano al lettore la via a ricerche più profonde e complete sui singoli argomenti.

Nicolas Herzen. *Précis de droit romain.* - Lausanne, Th. Sack, éditeur, 1906, pag. 486. — Come risulta dal titolo, questo libro non contiene che un riassunto dei principî fondamentali del diritto romano. L'a. dichiara nella prefazione che la sua opera non ha che uno scopo puramente didattico, quello cioè di facilitare ai principianti l'assimilazione e l'intelligenza delle basi fondamentali di quel diritto. Da questo punto di

vista il libro può dirsi pregevole, perchè è ordinato, chiaro, preciso e completo (l'a. dà delle nozioni storiche abbastanza estese anche sulle fonti e sulla procedura civile); esso è condotto sulla guida dei migliori manuali tedeschi e francesi e sopratutto su quello del Girard; ma, a differenza di questi, non contiene nè indicazioni bibliografiche e neppure citazioni di testi.

I. C. Naber. *Bilderdijk iuris studiosus.* - Amsterdam, 1906, pag. 4. — Willem Bilderdijk fu uno dei più grandi e dei più eruditi poeti olandesi: nato ad Amsterdam il 7 settembre 1756, morì ad Harlem il 18 dicembre 1831, dopo aver composto un numero assai grande di opere di vario genere; ma specialmente di poesia.

In questo articolo, scritto, come al solito, in elegantissimo latino, il Naber ricorda che il Bilderdijk conobbe anche il diritto romano e che lasciò opere, che possano ancora consultarsi con profitto. Infatti, questo grande e geniale erudito, sull'esempio di Noodt, dello Schulting e del Bynkerskoek, attese con dottrina ed acutezza d'ingegno ad emendare da errori e da glossemi non pochi testi di diritto romano. Qui il Naber ha accuratamente raccolte le emendazioni dal Bilderdijk proposte nelle opere giuridiche, cioè nella tesi per il dottorato sulla *const* 22 Cod. de *fideius. et mand.* 8, 40, nei due libri di *Observationes* e nell'*Epistula de collatione legum mosaicarum et romanarum.*

Théodore Mommsen. *Le droit pénal romain*, traduit de l'allemand par I. Duquesne. - Paris, Albert Fontemoing, éditeur, tome I, pag. XVI-401, tome II, pag. 1-443. — Una buona traduzione francese, quale è quella in esame, di questo classico trattato, che il Mommsen scrisse negli ultimi anni della sua vita e in cui profuse i tesori della sua profonda dottrina di storico, di filologo e di giurista, è certamente assai opportuna e merita lode il Duquesne d'aver intrapreso tale lavoro. Il traduttore non vi ha fatto aggiunte; solo ha emendato il testo di qualche errore materiale e vi ha eseguito le correzioni, indicate dal Mommsen a pag. XXIV. Le opere tedesche sono state citate, dove era possibile, nella corrispondente traduzione francese e le citazioni delle *Fontes* del Bruns sono state mutate con quelle dei *Textes de droit romain* del Girard Entro il corrente anno sono stati pubblicati i primi due tomi della traduzione, che comprendono i libri da I a IV del trattato, e giova sperare essa sarà condotta a termine tra breve.

[A. Marchi.]

INDICE DEL VOLUME XVIII

MARCHI ANTONIO. — Le interpolazioni risultanti dal confronto tra il Gregoriano, l'Emogeniano, il Teodosiano, le Novelle Posteodosiane e il Codice Giustinianeo . . . . . Pag. 5

GATTI GIUSEPPE. — La vera data della « Lex Fufia Caninia » rivelata da un'iscrizione 115

LONGO CARLO. — Appunti sul deposito irregolare 121

ARANGIO-RUIZ VINCENZO. — L'origine del « testamentum militis » e la sua posizione nel diritto romano classico . . . 157

RICCOBONO SALVATORE. — Tracce di diritto romano classico nelle collezioni giuridiche bizantine 195

MANENTI CARLO. — Sul « fr. Vat. 266ª » 223

SOLAZZI SIRO. — Studi sull' « actio de peculio » (*Continua*) . . 228

DE MEDIO ALFREDO. — Studi sulla « culpa lata » in diritto romano 260

Miscellanea epigrafica:

L. CANTARELLI. — Un regolamento minerario romano scoperto nel Portogallo. 309

A. MARCHI — Testi giuridici latini del Museo del Cairo . . . 313

Recensioni:

LUDWIG MITTEIS. — Griechische Urkunden der Papyrussammlung zu Leipzig (rec. V. ARANGIO-RUIZ) 317

Appunti bibliografici 118, 328

Roma - Forzani e C. tipografi del Senato.

K
9
S75
anno 18

Istituto di diritto romano
"Vittorio Scialoja"
Bullettino

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

